GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1925



parte 2

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1926

Prezzo del presente fascicolo **L. 3,40**

(4079) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO
BIBLIOTECA
1925

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 36ª — 1925 — 3 Luglio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 312 – 10 maggio 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che provvede alla nomina del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann » *Pag.* 1307

» **313 – 11 giugno 1925.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 989, relativo a maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25 » 1308

» **314 – 11 giugno 1925.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 994, relativo a maggiori assegnazioni per spese varie di personale, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25 . . . » 1311

» **315 – 13 giugno 1925.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che bandisce uno speciale concorso per esami per il passaggio nel ruolo dei ragionieri di artiglieria degli impiegati della categoria d'ordine non ex combattenti . . . . . » 1312

LIBRERIA DELLO STATO

N. 316 - 14 giugno 1925. — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 979, contenente disposizioni speciali per le pensioni dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1314

» **317 - 15 giugno 1925.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che costituisce le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti con decreto ministeriale 23 dicembre 1924 nel personale tecnico civile del servizio chimico militare . . . . . » 1316

» **318 - 27 giugno 1925.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — Feste dell'arma aeronautica . . . . . » 1319

» **319 - 2 luglio 1925.** — COLONIE — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Militari metropolitani destinati d'autorità in Libia . . . . . » 1319

» **320 - 2 luglio 1925.** — CONCORSI E GARE. — Campionato nazionale di scherma per maestri militari e civili. . . . . » 1320

» **321 - 2 luglio 1925.** — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 1° settembre 1925 » 1320

» **322 - 2 luglio 1925.** — RECLUTAMENTO. — Sottotenenti di complemento per il servizio tecnico di artiglieria e per il servizio chimico militare . . . » 1321

» **323 - 2 luglio 1925.** — SCUOLE MILITARI. — Corso superiore automobilistico per ufficiali in servizio attivo permanente . . . . . » 1322

» **324 - 2 luglio 1925.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Soprassoldi delle medaglie al valore militare assegnate alle bandiere dei reggimenti disciolti . . . . . » 1324

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1324

Circolare N. 312. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla nomina del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ».** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 maggio 1925.

IL MINISTRO AD INTERIM
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA.

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 531 col quale la « Fondazione Tenente Pilota Aviatore Gustavo Enrico Hermann », destinata a favore degli ufficiali generali del R. Esercito, in congedo, è stata eretta in ente morale;

Visto l'art. 9 dello statuto organico della predetta fondazione, approvato col succitato R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 531;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio d'amministrazione della « Fondazione Tenente Pilota Aviatore Gustavo Enrico Hermann » è costituito nel modo seguente:

S. E. il generale di corpo d'armata CATTANEO cav. gr. cr. Giovanni, comandante del corpo d'armata di Milano, *Presidente.*

Generale di divisione CORTESE gr. uff. Giuseppe, direttore generale nel Ministero della guerra, *consigliere.*

Generale di divisione in P. A. S. MORIS gr. uff. Maurizio, *consigliere.*

Capo sezione nell'Amministrazione centrale della guerra GALANTINI comm. Edmondo, *segretario* senza voto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, lì 10 maggio 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 313. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 989, relativo a maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25.** — (Ragioneria centrale). — 11 giugno 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 147, del 26 giugno 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2084;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25, sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 6-*bis* Indennità e spese per commissioni, ecc.	L.	10,000
Cap. n. 9 - Sussidi ad ex militari, ecc.	»	80,000
Cap. n. 10 - Spese casuali	»	30,000
Cap. n. 11 - Spese di manutenzione ordinaria, ecc.	»	180,000
Cap. n. 22 - Indennità e spese di viaggio, ecc.	»	600,000
Cap. n. 30 - Spese per l'esercizio della tipografia, ecc.	»	200,000
Cap. n. 31 - Corredo alle truppe, ecc.	»	4,000,000

Cap. n. 32 - Pane e viveri per le truppe, ecc.	L.	15,000,000
Cap. n. 34 - Casermaggio e combustibile, ecc.	»	1,600,000
Cap. n. 37 - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	»	3,210,000
Cap. n. 39 - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti, ecc.	»	500,000
Cap. n. 41. - Servizio chimico militare, ecc.	»	100,000
Cap. n. 45 - Pensioni dell'Ordine militare di Savoia, ecc.	»	50,000
Cap. n. 58 - Indennità e spese di viaggio, ecc.	»	2,500,000
Cap. n. 99 (aggiunto) - Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria, ecc. (in conto competenza)	»	738,000
Cap. n. 108 (aggiunto) - Costruzioni di nuovi fabbricati, trasformazioni, ecc. (in conto competenza)	»	500,000
In totale . . .	L.	29,298,000

In diminuzione:

Cap. n. 1 - Ministero - Personale civile di ruolo, ecc.	L.	800,000
Cap. n. 23 - Indennità e soprassoldi vari, ecc.	»	1,200,000
Cap. n. 24 - Spese per le manovre, ecc. . .	»	350,000
Cap. n. 27 - Spese pel funzionamento delle scuole, ecc.	»	415,000
Cap. n. 29 - Spese generali dei corpi, ecc.	»	1,105,000

Cap. n. 40 - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.	L.	1,000,000
Cap. n. 43 Fitti d'immobili ad uso militare, ecc.	»	1,300,000
Cap. n. 53 - Sovvenzioni alla Casa Umberto I, ecc.	»	40,000
Cap. n. 55 - Impiegati civili addetti alle legioni, ecc.	»	150,000
Cap. n. 59 - Indennità e soprassoldi vari, ecc.	»	1,500,000
Cap. n. 61 Spese generali delle legioni carabinieri Reali, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 62 - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 68 - Spese per il trasporto delle salme dei militari, ecc. (in conto residui) . . .	»	738,000
In totale . . .	L.	14,598,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 314. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 994, relativo a maggiori assegnazioni per spese varie di personale, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25.** — (Ragioneria centrale). — 11 giugno 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 147, del 26 giugno 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2084;
Visto l'art. 41, comma 1°, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma per ciascuno di essi a fianco indicata:

Cap. n. 13	Pensioni ordinarie	L. 66,230,000
Cap. n. 16	Ufficiali del Regio esercito - Stipendi, ecc.	» 2,000,000
Cap. n. 17	Sottufficiali, caporali e soldati, ecc	» 2,000,000
Cap. n. 18	Indennità militare agli ufficiali, ecc.	» 1,500,000
Cap. n. 20	Ufficiali in aspettativa, ecc. .	» 1,500,000
Cap. n. 57	Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali dei Reali carabinieri. . .	» 2,000,000
Cap. n. 64	Indennità temporanea al personale civile, ecc.	» 800,000
Cap. n. 65	Indennità temporanea agli ufficiali, ecc.	» 9,000,000
	In totale . . .	L. 85,030,000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 315. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che bandisce uno speciale concorso per esami per il passaggio nel ruolo dei ragionieri di artiglieria degli impiegati della categoria d'ordine non ex combattenti.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 13 giugno 1925.

IL MINISTRO AD INTERIM
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, esteso agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti con il R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1611;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, integrato col successivo R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e col R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Di concerto col ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 53, lettera *a*), del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, è indetto un concorso per esami fra gli impiegati della categoria d'ordine delle amministrazioni mi-

litari, per il passaggio nel ruolo dei vice ragionieri d'artiglieria.

Al concorso stesso possono prendere parte coloro che erano già in servizio al 30 settembre 1922 e che, trovandosi nelle condizioni indicate nella circolare n. 197 del *giornale militare ufficiale* del corrente anno, hanno fatto pervenire la relativa istanza ed i documenti richiesti entro il 31 maggio 1925.

Art. 2.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali ed avranno luogo in Roma, presso il Ministero, nei giorni che saranno comunicati ai singoli interessati.

Gli esami scritti consisteranno:

a) in un componimento italiano;

b) nello svolgimento di un tema di aritmetica bancaria e commerciale e di contabilità col metodo delle scritture per bilancio. Per lo svolgimento delle prove scritte si osserveranno le norme contenute negli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato.

La durata degli esami scritti è fissata in sei ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine la dettatura dei temi.

Gli esami orali, oltre che sulla aritmetica bancaria e commerciale e sulla contabilità col metodo delle scritture per bilancio, verteranno anche sugli elementi di diritto civile e commerciale e sulle norme relative alla contabilità dello Stato.

Art. 3.

La commissione esaminatrice sarà così composta:

a) dal direttore generale della direzione generale artiglieria e automobilismo, *presidente;*

b) dal direttore capo della divisione amministrazione dei corpi, *membro;*

c) dal ragioniere superiore d'artiglieria, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario il primo segretario, addetto alla sezione che amministra i ragionieri d'artiglieria.

Art. 4.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero e contro di essa non è ammesso alcun ricorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte di conti, per la registrazione.

Roma, addì 13 giugno 1925.

Il Ministro delle finanze
A. De' Stefani.

p. *Il Ministro della guerra*
Ugo Cavallero.

Avvertenza. — Per norma degi interessati, si avverte che, in analogia a quanto stabilisce l'art. 33 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato, gli esami sopra accennati avranno inizio non prima di un mese.

N. 316. — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 979, contenente disposizioni speciali per le pensioni dei carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi amministrativi - Divisione pensioni). — 14 giugno 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 144, del 23 giugno 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 486;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commis-

sario per l'aeronautica, Ministro *ad interim* per la guerra e per la marina e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'aumento percentuale sulle prime L. 2000 delle pensioni od assegni diretti e sulle prime L. 700 delle pensioni od assegni di riversibilità di cui all'art. 8 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 486, è stabilito nella misura del 200 per cento qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo anteriormente al 1° febbraio 1919.

L'aumento di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto predetto si applica per intero se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo dall'8 al 31 ottobre 1919, con la riduzione di un diciottesimo per ciascun mese successivo se la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nei mesi dal novembre 1919 all'ottobre 1920, e in ragione di un terzo se la cessazione dal servizio ha avuto luogo nei mesi dal novembre 1920 all'aprile 1921.

Se la cessazione dal servizio del personale indicato nel primo comma del citato art. 9 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 486, abbia avuto luogo posteriormente al 30 aprile 1921 e non oltre il 31 marzo 1923, spettano gli aumenti stabiliti dall'art. 4 del decreto medesimo.

Per il personale di cui all'ultimo comma dell'art. 9 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 486, sarà considerata come data di cessazione dal servizio, agli effetti dell'aumento della pensione, il 31 ottobre 1920, salvo che la cessazione sia avvenuta posteriormente.

Per le pensioni od assegni diretti e di riversibilità degli appuntati e dei militari di truppa dei Reali carabinieri cessati dal servizio dopo il 31 gennaio 1919 l'aumento di cui al primo comma del presente articolo è ridotto di un decimo per ciascun mese successivo, fino a ridursi al 120 per cento qualora la cessazione dal servizio abbia avuto luogo nel mese di maggio 1919; se la cessazione dal servizio si è verificata dopo il 31 maggio 1919 e fino al 31 luglio 1920, rimangono fermi gli aumenti previsti dal R. decreto 21 no-

vembre 1923, n. 2477, restando abrogata ogni disposizione contraria.

Il presente decreto ha effetto dalla stessa data di attuazione del R. decreto 31 marzo 1925, n. 486, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 317. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che costituisce le commissioni esaminatrici dei concorsi indetti con decreto ministeriale 23 dicembre 1924 nel personale tecnico civile del servizio chimico militare.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 15 giugno 1925.

IL MINISTRO AD INTERIM
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 25 luglio 1924, n. 1421, che approva il regolamento per il personale tecnico civile del servizio chimico militare;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1924, che indice un concorso al posto di specialista tecnico capo del servizio chimico militare;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1924, che indice un concorso a tre posti di specialisti tecnici in chimica, ad

un posto di specialista tecnico in fisica, ad un posto di specialista tecnico in fisiologia e ad un posto di specialista tecnico in metereologia, nel ruolo del personale tecnico civile del servizio chimico militare;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 1925, che proroga il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi anzidetti;

Decreta:

Art. 1.

Gli esami di concorso per il posto di specialista tecnico capo, per i tre posti di specialista tecnico in chimica, per il posto di specialista tecnico in fisiologia, per il posto di specialista tecnico in metereologia del servizio chimico militare, avranno luogo in Roma, presso la direzione del servizio predetto, nei giorni che saranno comunicati ai candidati dal presidente delle commissioni esaminatrici.

Art. 2.

La commissione esaminatrice per il concorso al posto di specialista tecnico capo e per quello ai tre posti di specialisti tecnici in chimica è costituita come appresso:

Presidente.

PENNA comm. Lorenzo, colonnello del genio, direttore del servizio chimico militare.

Membri.

VILLAVECCHIA gr. uff. prof. Vittorio.
CAMBI prof. Livio.
GARELLI prof. Felice.
ANGELI comm. prof. Angelo.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione il tenente colonnello di fanteria COSSU cav. dott. Aurelio, addetto al servizio chimico militare.

Art. 3.

La commissione esaminatrice per il concorso al posto di specialista tecnico in fisiologia è costituita come appresso:

Presidente.

PENNA comm. Lorenzo, colonnello del genio, direttore del servizio chimico militare.

Membri.

GOSIO prof. Bartolomeo.

LO MONACO prof. Domenico.

ROSSI prof. Egilberto.

CORONEDI comm. prof. Giusto.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione il tenente colonnello di fanteria COSSU cav. dott. Aurelio, addetto al servizio chimico militare.

Art. 4.

La commissione esaminatrice per il concorso al posto di specialista tecnico in metereologia è costituita come appresso:

Presidente.

PENNA comm. Lorenzo, colonnello del genio, direttore del servizio chimico militare.

Membri.

VOLTERRA gr. cr. prof. Vito.

DE MARCHI prof. Luigi.

PALAZZO gr. uff. prof. Luigi.

LO SURDO prof. Antonino.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della commissione il tenente colonnello di fanteria COSSU cav. dott. Aurelio, addetto al servizio chimico militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 318. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Feste dell'arma aeronautica.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 27 giugno 1925.

Il Commissariato d'aeronautica, con suo decreto in data 10 maggio 1925, ha dichiarato feste dell'arma aeronautica le seguenti ricorrenze:

28 marzo: data commemorativa della firma da parte di S. M. il Re del R. decreto col quale venne istituita la Regia Aeronautica;

10 dicembre: festa della Madonna di Loreto, Celeste Patrona degli aviatori.

Le predette ricorrenze saranno celebrate presso tutti i riparti della R. A. con opportune cerimonie commemorative; gli uffici della R. A. osserveranno l'orario festivo; gli ufficiali e la truppa della R. A. indosseranno la grande uniforme.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 319. — COLONIE — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Militari metropolitani destinati d'autorità in Libia.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 luglio 1925.

In seguito a proposta fatta dal Ministero delle colonie, si avverte che, in occasione di eventuali destinazioni d'autorità in Libia di militari metropolitani alle armi, dovranno escludersi dal trasferimento in colonia i volontari ordinari.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 320. — CONCORSI E GARE. — **Campionato nazionale di scherma per maestri militari e civili.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 2 luglio 1925.

Il campionato nazionale di scherma che verrà tenuto a Roma dal 23 al 31 luglio c. a. è considerato gara di importanza nazionale.

Potranno quindi essere concesse, ai sottotenenti maestri di scherma ed ai maestri d'arme autorizzati a parteciparvi, le facilitazioni amministrative considerate dalla circolare ministeriale in data 23 aprile 1922 n. 1235, consistenti nel rimborso delle spese di viaggio, senza corresponsione di indennità.

Il comando del corpo d'armata di Roma esaminerà la possibilità di fornire l'alloggio ai predetti maestri durante i giorni nei quali si svolgerà il campionato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 321. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA — **Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 1° settembre 1925.** — (Stato Maggiore Centrale - Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 2 luglio 1925.

A modificazione del manifesto (n. 2) e dello specchio, allegati 1 e 2 alla circolare n. 202 del *giornale militare* c. a., relativa allo svolgimento dei corsi allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 1° settembre prossimo, questo Ministero determina quanto appresso:

Alla scuola allievi ufficiali di complemento della divisione di Cagliari è aggiunto un corso per artiglieria da campagna col numero di 10 allievi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 322. — RECLUTAMENTO. — **Sottotenenti di complemento per il servizio tecnico di artiglieria e per il servizio chimico militare.** — (Stato Maggiore Centrale - Direzione generale personale ufficiali). — 2 luglio 1925.

Allo scopo di abilitare nelle mansioni inerenti al servizio tecnico di artiglieria e al servizio chimico, un certo numero di sottotenenti di complemento di nuova nomina in possesso dei necessari titoli scientifici, questo Ministero è venuto nella determinazione di fare compiere agli ufficiali prescelti il servizio di prima nomina presso gli stabilimenti di artiglieria o presso la Direzione e il gruppo speciale del servizio chimico, anzichè presso i reggimenti, a seconda della laurea e delle esigenze dei due servizi.

Poichè il numero dei laureati in ingegneria e in chimica che hanno testè ultimato il corso allievi ufficiali è esuberante rispetto all'aliquota media ritenuta sufficiente per i bisogni dell'uno e dell'altro servizio, è possibile assecondare, per l'anno in corso e a titolo di esperimento, i desideri degli interessati, e designare soltanto gli allievi che ne facciano domanda, purchè il numero di essi risulti adeguato allo scopo. Ove ciò non avvenga, sarà provveduto a completare dette aliquote e cioè non inferiore a 30 per il servizio tecnico di artiglieria e a 8 per il servizio chimico con assegnazioni di autorità.

Potranno pertanto inoltrare domanda per compiere il servizio di prima nomina negli stabilimenti di artiglieria i soli allievi ufficiali di artiglieria, laureati in ingegneria industriale o in chimica pura o industriale; potranno invece chiedere di compiere il servizio suddetto presso la direzione e il gruppo speciale del servizio chimico gli allievi ufficiali di tutte le armi laureati in chimica pura o industriale.

Le domande, indirizzate a questo Ministero - Direzione generale personale ufficiali - dovranno pervenire per la normale via gerarchica entro il 30 luglio p. v. ed essere corredate da un certificato del Politecnico o della Università frequentati, da cui risulti il voto dell'esame di laurea, e dagli altri eventuali titoli scientifici posseduti.

Nelle domande per il servizio tecnico potranno essere indicati, in ordine di preferenza, tre delle sedi degli attuali stabilimenti di artiglieria, presso cui si desideri compiere

il servizio di prima nomina, e di esse sarà tenuto conto nell'assegnazione ai singoli stabilimenti, compatibilmente però con le esigenze di questi e in base alla graduatoria di merito degli aspiranti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 323. — SCUOLE MILITARI. — **Corso superiore automobilistico per ufficiali in servizio attivo permanente.** — (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento). — 2 luglio 1925

Con riferimento alle circolari 370 *giornale militare* 1921 e 304 *giornale militare* 1922, avrà luogo anche nell'anno corrente presso l'ufficio tecnico superiore automobilistico in Torino un corso superiore automobilistico per ufficiali in S. A. P.

1. Detto corso avrà complessivamente la durata di 7 mesi; e cioè dal 7 novembre 1925 al 31 maggio 1926, compreso il periodo delle prove finali di esame.

2. Prenderà parte al corso un numero massimo di 32 ufficiali, scelti da questo Ministero (Direzione generale di artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo) sulla base delle proposte che perverranno dai comandi di corpo d'armata in conformità di quanto è detto al successivo comma n. 3.

Detti ufficiali saranno così ripartiti:

4 ufficiali superiori in servizio di Stato Maggiore;

16 maggiori o capitani complessivamente delle varie specialità di artiglieria;

1 maggiore o capitano del reggimento pontieri e lagunari del genio;

1 maggiore o capitano del riparto carri armati;

10 maggiori o capitani dei raggruppamenti trasporti o di fanteria e cavalleria da destinarsi ai raggruppamenti trasporti. Totale n. 32.

3. I comandi di corpo d'armata proporranno a questo Ministero - Direzione generale di artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo - non più tardi del 15 settembre il nome di un ufficiale da ammettere al corso di cui

sopra per ciascuna delle unità dipendenti delle seguenti armi, corpi e specialità:

Reggimento artiglieria a cavallo;
Reggimenti artiglieria pesante campale;
Reggimenti artiglieria pesante;
Gruppi artiglieria controaerei;
Reggimento pontieri e lagunari del genio;
Raggruppamento trasporti.

Per ognuna delle suddette unità (fatta eccezione dei raggruppamenti trasporti) i corpi d'armata segnaleranno inoltre il numero ed il nome degli ufficiali che hanno già frequentato un precedente corso superiore automobilistico.

Ciascun corpo d'armata dovrà altresì segnalare un maggiore o capitano di fanteria o di cavalleria scelto tra i reggimenti dipendenti.

Gli ufficiali superiori in servizio di Stato Maggiore verranno designati dallo Stato Maggiore Centrale.

4. I comandi di corpo d'armata, per compilare le proposte di cui sopra, sceglieranno gli ufficiali preferibilmente tra coloro che ne facciano domanda e tenendo conto che il titolo minimo di studio prescritto è la licenza delle scuole medie (istituto o liceo) o istituti equipollenti.

Dovrà altresì essere tenuto conto delle cognizioni automobilistiche possedute e degli eventuali servizi automobilistici prestati antecedentemente.

Gli ufficiali proposti dovranno avere la classifica almeno di buono con 3.

5. In base alle proposte fatte dai comandi di corpo d'armata ed alle necessità dei vari corpi od enti, questo Ministero determinerà quali saranno gli ufficiali da ammettere al corso.

I nomi di tali ufficiali saranno pubblicati sul *giornale militare*.

6. Al termine del corso il comando del corpo d'armata di Torino, cui è affidata l'alta vigilanza del corso stesso, riferirà a questo Ministero (Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento e Direzione generale di artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo) sullo svolgimento e sui risultati ottenuti.

7. Al termine del corso gli ufficiali allievi dovranno rientrare ai rispettivi comandi e corpi di provenienza.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 324. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Soprassoldi delle medaglie al valore militare assegnate alle bandiere dei reggimenti disciolti.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 2 luglio 1925.

Per opportuna norma delle amministrazioni militari interessate, si significa che, anche dopo il trasferimento delle bandiere dei reggimenti disciolti nel Museo nazionale di Castel S. Angelo in Roma, il soprassoldo di medaglia al valore militare, assegnato alle bandiere di detti reggimenti, continuerà ad essere riscosso dai depositi che conservavano le bandiere stesse e ad essere erogato con le norme stabilite dalla circolare n. 112 del *giornale militare* del 1920.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 34ª, anno 1925, circolare 289:

A pagina 1240 al numero 1: *invece di*: « ultima decade di settembre » *leggasi*: « prima decade di ottobre ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,50

(30) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

BIBLIOTECA
DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª — 1925 — 10 Luglio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 325 – 4 maggio 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 791, che dispone l'aumento dell'importo massimo da potersi tenere nella cassa corrente dei corpi del R. Esercito . . . *Pag.* 1327

» 326 – 4 maggio 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 792, che determina la costituzione del consiglio d'amministrazione della scuola per artiglieria controaerei . . . . . » 1328

» 327 – 4 giugno 1925. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1036 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti . . . . . » 1330

» 328 – 11 giugno 1925. — PENSIONI. — Legge n. 983, che converte in legge il R. decreto-legge 23 novembre 1924, n. 1959, concernente il trattamento di pensione ai sottufficiali dei carabinieri reali riassunti in servizio . . . . . » 1351

» 329 – 25 giugno 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1045, relativo a modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827 » 1352

LIBRERIA DELLO STATO

N. 330 - 5 luglio 1925. — SCUOLE MILITARI. — Nomina della commissione per l'esame delle domande e dei titoli degli aspiranti all'ammissione nelle scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente per l'anno scolastico 1925-26 . . *Pag.* 1356

» **331 - 9 luglio 1925.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra . . . . . » 1357

» **332 - 9 luglio 1925.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spedizioni di materiali alle colonie . . . . . » 1358

» **333 - 9 luglio 1925.** — DISPOSIZIONI VARIE — PENSIONI. — Norme per la corresponsione degli acconti di pensione agli operai collocati a riposo fino al 30 giugno 1925 . . . . . » 1359

» **334 - 9 luglio 1925.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Secondo corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito . . » 1360

» **335 - 9 luglio 1925.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuovo nomenclatore del materiale dei servizi logistici . . . . . » 1361

» **336 - 9 luglio 1925.** — SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici in S. A. P. assistenti alle cliniche universitarie od istituti scientifici del Regno . . . » 1362

» **337 - 9 luglio 1925.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Formalità procedurali da osservarsi per i giudizi di non idoneità agli uffici del grado . . . . . » 1363

» **338 - 9 luglio 1925.** — TRASPORTI. — Tariffa militare per le merci . . . . . » 1368

» **339 - 9 luglio 1925.** — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento dei capitani e dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . . . . » 1369

AVVISO . . . . . » 1373

Circolare N. 325. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 791, che dispone l'aumento dell'importo massimo da potersi tenere nella cassa corrente dei corpi del R. Esercito.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 4 maggio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 129, del 4 giugno 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il limite della giacenza dei fondi nella cassa corrente dei corpi, stabilito dall'art. 120 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413 è elevato da L. 4000 a L. 10,000.

Per l'ufficio di personali militari vari il limite della giacenza dei fondi nella cassa corrente, indicato dall'art. 614 del predetto regolamento in L. 10,000, è elevato a L. 25,000

Nei fondi della cassa corrente va compreso anche l'importo dei titoli di credito, dei vaglia postali e bancari, e delle marche da bollo.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 326. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - **R. decreto n. 792, che determina la costituzione del consiglio d'amministrazione della scuola per artiglieria controaerei.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 4 maggio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 129, del 4 giugno 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il R. decreto 12 dicembre 1920, relativo alla costituzione del Consiglio d'amministrazione per ciascun deposito scuola controaerei;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, che approva l'ordinamento del Regio esercito,

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827,

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la gestione economica ed amministrativa della Scuola per artiglieria controaerei è costituito il Consiglio d'amministrazione composto come segue:

del comandante della Scuola, presidente,

dell'ufficiale superiore a disposizione, relatore;

dell'ufficiale d'amministrazione, designato per le funzioni di direttore dei conti, segretario.

Art. 2.

Nelle assenze del comandante della Scuola, la presidenza del Consiglio è assunta dall'ufficiale superiore che lo segue in grado ed anzianità. Qualora tale ufficiale superiore sia il relatore, questi assume le cariche di presidente e di relatore.

Il relatore ed il direttore dei conti - segretario del Consiglio — nelle loro assenze sono sostituiti da ufficiali designati dal comandante della Scuola.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 327. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1036 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 4 giugno 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 151, del 2 luglio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 19 del Nostro decreto-legge 11 marzo 1923, n. 614, che dà facoltà al Nostro Governo di formare il testo unico delle disposizioni legislative che regolano l'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti;

Visto l'art. 10 del successivo Nostro decreto legislativo 11 gennaio 1925, n. 36, che dà facoltà di comprendere nel coordinamento di detto testo unico anche le disposizioni posteriori al decreto-legge 11 marzo 1923, n. 614, nonchè quelle altre che fossero approvate durante la compilazione del testo unico medesimo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti.

TITOLO 1.

Costituzione, fini e proventi dell'Opera di previdenza.

Art. 1.

(Art. 1 R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219; art. 1 R. decreto 25 febbraio 1923, n. 539, e art. 1 R. decreto 11 marzo 1923, n. 614)

L'Opera di previdenza, istituita a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti, ha la sua sede presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

Essa ha personalità giuridica, patrimonio proprio e gestione autonoma, sotto la vigilanza del Ministro per le finanze.

Agli effetti tributari è considerata come Amministrazione dello Stato.

Le spese di amministrazione sono a carico dell'Opera di previdenza.

Art. 2.

(Art. 2 R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219; art. 2 R. decreto 11 marzo 1923, n. 614, e art. 36 (comma 12) R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523)

Sono iscritti all'Opera di previdenza:

a) gli impiegati civili di ruolo ordinario in servizio al 1° febbraio 1918 e quelli assunti posteriormente presso le Amministrazioni dello Stato, compreso il Fondo per il culto,

gli Economati generali dei benefici vacanti, il Ministero della Real Casa e il Senato del Regno (esclusi quelli delle Ferrovie, dell'Emigrazione e degli Archivi notarili), ai quali sia comunque assicurato un trattamento di pensione. Per gl'impiegati ai quali il trattamento di pensione fu assicurato posteriormente al 1° febbraio 1918, l'iscrizione decorre dal giorno in cui tale trattamento fu assicurato;

b) il personale delle Regie scuole professionali dal 1° gennaio 1922;

c) gli ufficiali in servizio attivo permanente del Regio esercito, della Regia marina e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, in servizio al 1° febbraio 1918, o che siano stati nominati posteriormente alla data predetta;

d) gli ufficiali in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, ordinaria o speciale, di complemento, di milizia territoriale e della riserva del Regio esercito, della Regia marina e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, che si trovavano in servizio al 1° febbraio 1918 o durante i periodi di richiamo in servizio dopo detta data;

e) i sottufficiali retribuiti a stipendio del Regio esercito, della Regia marina e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, a partire dalla data in cui fu per essi adottato il sistema di retribuzione a stipendio;

f) i marescialli dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza dal 1° luglio 1923;

g) gli impiegati di ruolo della Camera dei deputati dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1919;

h) il personale di custodia delle carceri per il periodo che va dal 1° febbraio 1918 al 31 dicembre 1920, ed i comandanti e capi guardie di nuovo dal 1° dicembre 1923;

i) gli ufficiali, i graduati del soppresso corpo delle guardie di città per il periodo che va dal 1° febbraio 1918 fino alla soppressione del corpo stesso;

l) gli ufficiali del soppresso corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza dalla data d'istituzione fino allo scioglimento del corpo;

m) il personale degli agenti investigativi dalla data della istituzione fino a quella della effettiva soppressione del ruolo;

n) il personale della bassa forza delle Capitanerie di porto per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 31 agosto 1920, ed i nocchieri di nuovo dal 1° dicembre 1923.

Art. 3.

(Art 3 R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219; R. decreto 10 luglio 1921, n 949, art. 4 (comma 2°); R decreto 11 marzo 1923, n. 614; art 29 (comma 1°) R decreto 21 novembre 1923, n 2480, e art. 2 R decreto 11 gennaio 1925, n. 36)

L'Opera di previdenza ha per fine:

1° di provvedere al pagamento di un assegno vitalizio:

a) agli iscritti dispensati dal servizio per infermità o per età avanzata prima di aver maturato il diritto alla pensione;

b) alle vedove, agli orfani minorenni degli iscritti morti in attività di servizio senza diritto a pensione, e degli iscritti morti dopo aver abbandonato il servizio nelle condizioni indicate alla lettera *a*);

c) alle orfane nubili maggiorenni e agli altri congiunti (indicati nel seguente art 9) degli iscritti morti in servizio o in pensione o durante il godimento dell'assegno di riforma, e degli iscritti morti dopo aver abbandonato il servizio nelle condizioni indicate alla lettera *a*);

d) agli orfani maggiorenni degli iscritti, che comprovino di essere inabili al lavoro per difetti fisici o mentali;

2° di provvedere al ricovero, alla educazione ed alla istruzione degli orfani dei personali civili e militari dello Stato;

3° di conferire un'indennità di buonuscita al personale civile e militare dello Stato e ai loro superstiti che trovansi nelle condizioni di cui al titolo V del presente testo unico.

Art. 4.

(Art. 6 R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36)

L'Opera di previdenza è autorizzata a corrispondere sussidi annui a favore di Enti che provvedono con propri convitti alla educazione e all'istruzione degli orfani degli impiegati civili e militari dello Stato.

Tali sussidi sono deliberati e confermati annualmente dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza.

Art. 5.

(Art. 23 R. decreto 26 febbraio 1920 n. 219)

L'Opera di previdenza potrà essere autorizzata dal Ministero delle finanze ad accettare la cessione delle attività e delle passività di istituti che provvedono all'assistenza degli orfani degli impiegati dello Stato, in quanto le loro finalità rientrino in quelle contemplate dal precedente art. 3.

Art. 6.

(Art. 9, commi 1° e 2° R. decreto 25 ottobre 1924, n 1944).

L'Opera di previdenza è tenuta a versare un contributo annuo di L. 5,500,000 alla Cassa dei depositi e prestiti per la costituzione di un fondo destinato a mitigare le quote di fitto degli alloggi agli impiegati dello Stato, civili e militari, nelle città capoluoghi di Provincia, secondo che delibererà il Comitato centrale dell'istituto nazionale creato col R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944.

Art. 7.

(Art. 4 R. decreto 26 febbraio 1920, n 219
e art. 12 R decreto 11 marzo 1923, n. 614).

Le entrate dell'Opera di previdenza sono costituite:

a) dal contributo degli iscritti come dal seguente art. 8;

b) dalla devoluzione delle somme trattenute sugli stipendi in conseguenza di provvedimenti disciplinari;

c) dai proventi attualmente spettanti alla Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato no aventi diritto a pensione istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623;

d) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento destinato all'Opera;

e) dagli interessi sui capitali di proprietà dell'Ente.

Le entrate medesime saranno versate all'Opera di previdenza con le norme da stabilirsi nel regolamento.

TITOLO II.

Contributo degli iscritti.

Art. 8.

(Art. 5 e 20 (comma 3°) del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219 e art. 12 R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

Il contributo dei personali iscritti all'Opera di previdenza è costituito da una ritenuta in ragione del 0,70 per cento sugli stipendi e sulle competenze utili a pensione, ed alla ritenuta del 2 per cento su tutte le altre competenze ed assegni, ad eccezione delle indennità caro viveri.

TITOLO III.

Assegni vitalizi. Misura e condizione di concessione.

Art. 9.

(Art. 6, comma 1° e 2° del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614 e art. 2 R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36).

Ha diritto ad assegno vitalizio l'iscritto dispensato dal servizio per età avanzata o per infermità che importi inabilità assoluta a proficuo lavoro, da accertarsi nei modi e nei termini stabiliti dal seguente art. 19.

L'assegno vitalizio ai congiunti dell'iscritto viene conferito a quelli, fra i superstiti appresso indicati, che alla morte dell'iscritto posseggano tutti i requisiti richiesti nel seguente ordine di precedenza:

1° alla vedova dell'iscritto che non fosse separata legalmente dal marito per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, e purchè il matrimonio sia stato contratto prima della cessazione dal servizio; quando il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto i 50 anni, è necessario inoltre che esso sia di due anni anteriore alla cessazione dal servizio, ovvero che sia nata

prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente. Insieme alla vedova, o in mancanza di essa, o quando la medesima non vi abbia diritto, l'assegno vitalizio spetta agli orfani minorenni e alle orfane nubili minorenni.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1924 gli orfani maggiorenni degli iscritti all'Opera di previdenza, che siano inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, hanno pure diritto all'assegno vitalizio in concorso con la vedova e con gli orfani minorenni.

Tale assegno spetta ai detti orfani anche quando venga a cessare la pensione conferita ai superstiti dell'iscritto all'Opera medesima;

2° alle orfane maggiorenni nubili e alle orfane vedove che abbiano oltrepassata l'età di 40 anni;

3° al padre dell'iscritto, purchè sia inabile al lavoro, e in mancanza di questo, alla madre tuttora vedova, inabile al lavoro;

4° ai fratelli e alle sorelle nubili o vedove, inabili al lavoro, purchè privi di altri fratelli e sorelle, e di ascendenti o discendenti in condizione di corrispondere loro gli alimenti.

Art. 10.

(Art. 6, comma 3° e 4° del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

I superstiti degl'iscritti di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente art. 9 sono esclusi dal conferimento dell'assegno vitalizio qualora esistano altri superstiti di ordini precedenti aventi diritto a pensione o ad assegno vitalizio.

Quando però vengano a cessare l'assegno vitalizio o la pensione conferiti ai superstiti indicati nel n. 1 dello stesso art. 9 avranno diritto a domandare l'assegno le orfane che, alla data di detta cessazione, si trovino nelle condizioni indicate al successivo n. 2.

Art. 11.

(Art. 6, comma 5° e 6° del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

L'assegno vitalizio goduto dal padre dell'iscritto è reversibile alla madre inabile al lavoro.

Se i genitori dell'iscritto, entrambi inabili al lavoro, siano separati legalmente, non per colpa della madre, l'assegno spettante al padre si divide in parti uguali fra i coniugi.

Art. 12.

(Art. 6, comma 7° del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614)

Per gli orfani maggiorenni inabili al lavoro e per gli altri superstiti indicati nei numeri 2, 3 e 4, del precedente art. 9, il diritto all'assegno vitalizio è subordinato alle condizioni che essi siano stati a carico dell'iscritto negli ultimi due anni precedenti la di lui morte, che siano nullatenenti e che non godano assegni a carico di Enti pubblici.

Art. 13.

(Art. 6, commi 7°, 8°, 9° e 10° del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

L'assegno vitalizio non compete agli iscritti dimissionari, radiati dai ruoli, revocati, destituiti o comunque cessati dall'impiego per provvedimenti disciplinari, nè alle loro famiglie.

Qualora il concessionario di un assegno vitalizio ottenga il conferimento della pensione, l'assegno vitalizio cessa e le rate pagate si considerano corrisposte a titolo di acconto sulla pensione stessa e saranno recuperate a favore dell'Opera di previdenza.

Il cumulo dell'assegno vitalizio con la pensione è ammesso soltanto nei casi in cui sia consentito il cumulo di due pensioni.

Perdono il diritto all'assegno vitalizio le superstiti che contraggano matrimonio.

Art. 14.

(Art. 7, comma 1° del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614; art. 2 R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2812, e art. 1, comma 3°, R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36).

La misura dell'assegno vitalizio spettante all'iscritto è uguale a tanti sessantesimi della media degli stipendi dell'ultimo triennio di servizio quanti sono gli anni di servizio utili a pensione effettivamente prestati, escludendo dal computo di tali servizi quelli riscattati e gli aumenti e le maggiorazioni a qualsiasi titolo previste dalle leggi sulle pensioni, ma non potrà mai essere inferiore a L. 1200, nè superiore ad un terzo della media stessa.

In nessun caso poi l'assegno da liquidarsi all'iscritto può essere minore di quello che spetterebbe alla vedova in base alla tabella annessa al presente decreto.

Art. 15.

(Art. 7, comma 7° del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614 e art. 1, comma 1° e 2° del R decreto 11 gennaio 1925, n. 36).

Gli assegni vitalizi concessi e da concedersi alla vedova, ai figli ed agli altri congiunti dell'iscritto sono liquidati a partire dal 1° gennaio 1925 in base alle rispettive tabelle annesse al presente testo unico, in rapporto alla media degli stipendi di diritto attribuiti al funzionario civile o militare nell'ultimo triennio di servizio effettivo, compresi gli assegni valutabili nella liquidazione della pensione.

Qualora dalla nuova liquidazione degli assegni già concessi risulti una somma minore di quella precedentemente conferrita, sarà conservata la differenza.

Il reparto dell'assegno vitalizio fra vedova ed orfani ha luogo soltanto nei casi previsti per il reparto delle pensioni degli impiegati dello Stato e con le medesime norme.

Art. 16.

(Art. 5, comma 1°, e art. 7, comma 6° del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

Gli assegni vitalizi spettanti agl'iscritti e alle loro famiglie, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1923 si liquidano con le norme fissate dal R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219, e quelli con decorrenza dal 1° gennaio 1923 a tutto dicembre 1924 con le norme risultanti dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 614.

Art. 17.

(Art. 7, comma 5° del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

Alla vedova che si rimarita prima del compimento del 40° anno di età, in luogo dell'assegno vitalizio, che viene a cessare, sarà corrisposto l'importo di due annualità dell'assegno che ad essa sarebbe spettato, qualora non avesse avuto figli.

Art. 18.

(Art. 13 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

Gli impiegati appartenenti ai ruoli degli applicati ed aiuto procuratori del registro e degli applicati ed aiuto conservatori delle ipoteche, e i loro superstiti, i quali, essendo privi di pensione, godono del sussidio di invalidità o di vedovanza, ai sensi del regolamento 8 giugno 1911, n. 555, potranno ottenere dall'Opera di previdenza, a titolo di assegno vitalizio, l'eventuale differenza tra l'assegno liquidato ai termini delle disposizioni sull'Opera e il sussidio loro concesso.

A quelli che, dopo aver ottenuto l'assegno dell'Opera di previdenza, conseguano il sussidio di invalidità o di vedovanza, l'assegno dell'Opera sarà ridotto dell'importo di detto sussidio e sarà soppresso nel caso che tale sussidio superi l'assegno vitalizio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dall'istituzione dei ruoli sopra indicati.

Art. 19.

(R. decreto 29 gennaio 1922, n. 117, e art. 3, comma 2°, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

La concessione degli assegni vitalizi agli iscritti dispensati dal servizio per infermità è subordinata all'accertamento, da parte dell'Opera di previdenza, dell'assoluta inabilità a proficuo lavoro, da farsi con le norme che saranno fissate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.

Perde il diritto all'assegno vitalizio l'iscritto che non chieda l'accertamento dell'inabilità entro tre anni dalla dispensa dal servizio.

Per l'ufficiale dispensato dal servizio con assegno di riforma il termine di un triennio decorre dalla data di cessazione dell'assegno medesimo, o dalla data di pubblicazione del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614 (*Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1923) se la cessazione dell'assegno è anteriore a quest'ultima data.

Art. 20.

(Art 8 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

Coloro che, avendo diritto ad ottenere un assegno vitalizio, lasciano trascorrere più di due anni dal giorno da cui dovrebbe cominciare il godimento senza farne domanda o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Le rate di assegno e delle borse di studio non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte.

Le due annualità di assegno alla vedova che si rimarita prima del compimento del 40° anno di età si prescrivono se entro un anno dal secondo matrimonio non venga presentato all'Opera di previdenza il relativo certificato.

TITOLO IV.

Ricovero, educazione ed istruzione degli orfani dei personali civili e militari dello Stato.

Art. 21.

(Art. 9 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614 e art. 1 del R. decreto 9 dicembre 1923, n. 2812).

Sulle disponibilità delle entrate, dopo assicurati i fini di cui al n. 1 dell'art. 3, è destinata un'assegnazione annuale al ricovero, alla educazione e alla istruzione degli orfani degli iscritti.

Tale assegnazione è erogata:

a) nel collocamento degli orfani in convitto;

b) nel conferimento di borse di studio a favore di orfani delle scuole elementari, le cui famiglie risultino versare in tristi condizioni economiche;

c) nel conferimento di borse di studio a favore degli orfani che meglio si distinguano per condotta e per profitto, affinchè compiano il corso degli studi medi, di quelli professionali o di quelli di istruzione superiore, per il quale sono accordate;

d) nel conferimento di borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento, sia in Italia che all'este-

ro, per la durata massima di tre anni, ad orfani di merito eccezionale, che abbiano conseguito una laurea o un diploma di studi superiori da non oltre due anni.

Il regolamento dell'Opera di previdenza stabilirà le condizioni di base delle convenzioni con gli Enti che assumono l'impegno della educazione e della istruzione degli orfani e le norme per il conferimento dei posti in convitto.

Il collocamento degli orfani può avere luogo sia nei convitti di detti Enti sia in altri convitti.

Art. 22.

(Art. 10 R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

Hanno titolo a concorrere al beneficio dell'assistenza educativa ed istruttiva dell'Opera di previdenza tutti gli orfani degli iscritti morti in attività di servizio, o dopo collocati a riposo con pensione, assegno di riforma o assegno vitalizio, o morti in posizione ausiliaria ordinaria o speciale, purchè nati da matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio.

Il Consiglio di amministrazione potrà stabilire che una parte dei posti gratuiti e delle borse, non superiore ad un quarto del numero da mettersi a concorso in ogni anno, siano conferiti anche ad orfani di impiegati o di militari appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 del presente testo unico, che abbiano cessato dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918, o alla data di ammissione della rispettiva categoria all'iscrizione all'Opera di previdenza, e che trovinsi nelle altre condizioni richieste nel comma precedente.

Art. 23.

(Art. 12 R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219).

L'Opera di previdenza è autorizzata ad investire capitali di sua proprietà nelle spese per la costruzione o l'acquisto di edifici da mettersi a disposizione degli istituti che assumono l'impegno dell'educazione e dell'istruzione degli orfani degli impiegati, e a concedere mutui agli istituti stessi per provvedere alla costruzione e all'acquisto di edifici e all'impianto e arredamento di convitti aventi la detta destinazione.

Il regolamento dell'Opera stabilirà le condizioni di base per le convenzioni da stipularsi con gli istituti.

TITOLO V.

Indennità di buonuscita.

Art 24.

(Art. 3 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36).

Al personale civile e militare dello Stato collocato a riposo con diritto a pensione, è corrisposta, a titolo d'indennità di buonuscita, una somma pari a tanti decimi dell'ultimo stipendio mensile, quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati nelle categorie di personale ammesse a godere dei benefici dell'Opera medesima.

L'indennità di buonuscita è dovuta dopo il compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto alla normale pensione vitalizia, e dopo almeno sei anni effettivi di compartecipazione all'Opera di previdenza, detratti i periodi di sospensione dall'impiego e di aspettativa senza assegni.

Ai fini della valutazione dell'indennità di buonuscita i servizi prestati anteriormente all'iscrizione all'Opera di previdenza, sempre nelle categorie ammesse ai benefici dell'Opera, si computano come appresso:

a) per metà dopo sei anni completi d'iscrizione;

b) per due terzi dopo dieci anni completi d'iscrizione;

c) per tre quarti dopo diciotto anni completi d'iscrizione;

d) per quattro quinti dopo venticinque anni completi di iscrizione.

L'indennità per ciascuna delle quattro categorie su indicate, non potrà superare rispettivamente la somma di lire 5000, 6000, 7000 e 8000.

Art. 25.

(Art. 30 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480).

Qualora l'iscritto all'Opera di previdenza da almeno sei anni, che abbia compiuto il periodo minimo di servizio per il diritto a pensione, muoia prima del collocamento a riposo, l'indennità di buonuscita, nella misura di cui al precedente art. 24, è corrisposta alla vedova, non separata legalmente

per sentenza passata in giudicato pronunciata per di lei colpa, e, in mancanza della vedova, ai figli minori e alle figlie maggiorenni che siano, inoltre, nubili.

Art. 26.

(Art. 4 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36)

Gli ufficiali in servizio attivo permanente, iscritti da almeno sei anni all'Opera di previdenza, che siano collocati in posizione ausiliaria, ordinaria o speciale, acquistano il diritto alla liquidazione dell'indennità di buonuscita all'atto del loro collocamento in detta posizione, sempre quando però essi abbiano raggiunto il minimo degli anni di servizio per il diritto alla pensione normale.

Art. 27.

(Art. 5 del R decreto 11 gennaio 1925, n 36).

I periodi di richiamo in servizio degli ufficiali delle categorie indicate nel precedente art. 26 sono cumulabili, purchè di durata non inferiore a tre mesi, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, fermo rimanendo che nessun contributo spetta all'Opera di previdenza durante il tempo trascorso in congedo provvisorio, ovvero in posizione ausiliaria, ordinaria o speciale.

Gli ufficiali richiamati in servizio, che maturino il diritto ad un'indennità di buonuscita superiore a quella già liquidata, potranno percepire la differenza al termine del richiamo in servizio.

TITOLO VI.

Disposizioni per la gestione dell'Opera di previdenza.

Art. 28.

(Art. 15 del R decreto 26 febbraio 1920)

Sono estese all'Opera di previdenza: le attribuzioni della Commissione parlamentare di vigilanza, della Commissione tecnica e del Consiglio di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, del Mini-

stero delle finanze e della Corte dei conti, nonchè le norme per l'investimento dei capitali, per l'istruzione delle domande di assegno e per i ricorsi in sede contenziosa presso le sezioni unite della Corte dei conti, in vigore per gli altri istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 29.

(Art. 17 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

E' a carico dell'Opera di previdenza la spesa per gli stipendi e per le indennità fisse pagate effettivamente al personale adibito esclusivamente agli uffici dell'Opera stessa.

Tale spesa sarà rimborsata dall'Opera di previdenza allo Stato alla fine di ogni anno.

Nessun'altra spesa per stipendi e indennità fisse ad altro personale farà carico all'Opera di previdenza.

Art. 30.

(Art. 17 R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219
e art. 18 R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

I bilanci preventivi dell'Opera di previdenza sono sottoposti all'approvazione del Ministro per le finanze.

I conferimenti degli assegni vitalizi di diritto deliberati dal Consiglio di amministrazione sono sottoposti al riscontro preventivo della Corte dei conti, per gli altri atti dell'Opera di previdenza il riscontro della Corte dei conti viene esercitato sui rendiconti consuntivi.

Art. 31.

(Art. 19, comma 1° del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219,
e art. 8, comma 2°, R. decreto 8 maggio 1924, n. 779).

Gli assegni, le borse di studio e le indennità di buonuscita a carico dell'Opera, non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili.

Art. 32.

(Art. 19, commi 2° e 3° del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219; art. 3, comma 1°, e art. 4, comma 2°, R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

Gli assegni vitalizi sono pagabili a rate mensili posticipate a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio dell'iscritto.

L'ufficiale iscritto dispensato dal servizio con assegno di riforma ha diritto all'assegno vitalizio dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di detto assegno di riforma.

La vedova e gli orfani dell'ufficiale morto durante il godimento dell'assegno di riforma, o morto in servizio lasciando diritto ad un assegno temporaneo, hanno diritto all'assegno vitalizio a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha luogo la cessazione dell'assegno temporaneo di riversibilità.

Le domande per il conseguimento dei benefici dell'Opera, e i documenti che le corredano, sono esenti dalla tassa di bollo.

Art. 33.

(Art. 18 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219)

L'ufficio tecnico seguirà il movimento statistico annuale degli iscritti e lo svolgimento degli oneri dell'Ente, e provvederà ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico ed all'eventuale revisione delle tabelle di determinazione degli impegni verso gli iscritti.

TITOLO VII.

Gestione della Cassa di sovvenzioni istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623.

Art. 34.

(Art. 14, comma 1°, R. decreto 11 marzo 1923, n. 614).

Dal 1° luglio 1923 gli oneri e le attività della Cassa di sovvenzioni di cui alla legge 22 luglio 1906, n. 623, sono trasferiti all'Opera di previdenza istituita con R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219.

Art. 35.

(Art 12 del R decreto-legge 31 ottobre 1921, n 1520).

Il settimo degli aggi annualmente liquidati a ciascun banco del lotto, oltre L. 2000, viene versato all'Opera di previdenza come ordinaria entrata annuale per il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi della Cassa sovvenzioni.

Art. 36.

(Art. 11 della legge 22 luglio 1906, n 623; art. 15, 1° e 2° comma del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614; art 4, 1° comma del R. decreto 9 dicembre 1923, n 2812, e art. 7 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n 36).

Sui proventi passati all'Opera di previdenza ai sensi dell'articolo precedente, continuano ad essere corrisposti gli assegni vitalizi facoltativi già concessi dalla Cassa sovvenzioni.

Entro il limite di detti proventi possono concedersi annualmente, mediante concorsi per titoli, assegni vitalizi facoltativi ad ex impiegati civili e superstiti di impiegati civili cessati dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918 o appartenenti a categorie non iscritte all'Opera di previdenza anche se cessati dopo detta data, nelle proporzioni seguenti:

a) uno su quindici, agli impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione;

b) nove su quindici, alle vedove senza pensione d'impiegati civili dello Stato;

c) cinque su quindici, alla prole orfana senza pensione (figli minorenni, orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali e figlie nubili anche se maggiorenni) di impiegati civili dello Stato, purchè il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo.

Sono considerati come verificatisi in servizio attivo, la morte e il matrimonio avvenuti in disponibilità, in aspettativa per riduzione di ruoli, o in altra qualsiasi posizione speciale che la legge equipari allo stato di attività.

Art. 37.

(Art. 16 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614 e art. 7 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36).

Una parte dei proventi passati dalla Cassa sovvenzioni all'Opera di previdenza ai sensi dell'art. 7 lettera *c*) del presente testo unico, dopo prelevato il fabbisogno per gli scopi di cui all'articolo precedente, potrà essere annualmente destinata dal Consiglio d'amministrazione per la concessione di assegni vitalizi facoltativi a superstiti di iscritti non aventi diritto a pensione, nè ad altro assegno dall'Opera di previdenza o da altro Ente pubblico, compresi fra le seguenti categorie e nelle proporzioni per ciascuna di esse indicate:

a) cinque assegni su otto ad orfane nubili maggiorenni nullatenenti e ad orfani ed orfane maggiorenni che risultino inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali;

b) uno su otto a vedove coniugate dopo che l'iscritto aveva compiuto il 50° anno di età, ma sempre prima della cessazione dal servizio;

c) due su otto a genitori inabili al lavoro e nullatenenti.

Tali superstiti possono partecipare al conferimento di assegni anche quando esistano altri superstiti del medesimo impiegato investiti del diritto a pensione o ad assegno vitalizio.

Art. 38.

(Art. 12 della legge 22 luglio 1906, n. 623; art. 16, ultimo comma, del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614, e art. 9, comma 2° del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36).

Il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi sui fondi della Cassa sovvenzioni è deliberato dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza; il riscontro della Corte dei conti viene esercitato sui rendiconti consuntivi.

Gli assegni vitalizi facoltativi non sono cedibili, nè sequestrabili. Essi vengono conferiti con decorrenza dal 1° gennaio successivo al bando di concorso, tenendo presenti sopratutto le condizioni di bisogno dei superstiti e la durata dei servizi prestati.

Le istanze di concorso e i documenti che le corredano sono dichiarati esenti dalle tasse di bollo.

Art. 39.

(Art. 7, 2°, 3° e 4° comma, e art. 16, 3° comma, del R decreto 11 marzo 1923, n 614, e art. 3 del R decreto 9 dicembre 1923, n. 2812).

La misura degli assegni da corrispondersi sui fondi della Cassa sovvenzioni può essere deliberata dal Consiglio d'amministrazione nel modo seguente:

a) per gli impiegati dispensati dal servizio per infermità o per età avanzata senza diritto a pensione da L. 1200 a L. 1500 annue, tenuto conto del grado e dello stipendio percepito dagli ex funzionari;

b) per la vedova con prole minorenne sino ad un massimo di L. 780 annue;

c) per la vedova senza prole, o con prole maggiorenne, nonchè per gli orfani, sino ad un massimo di L. 600 annue;

d) per i genitori L. 540 annue.

Art. 40.

(Art. 8 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36).

Sono esclusi dal diritto a concorrere agli assegni vitalizi facoltativi:

a) gli impiegati ed i loro superstiti se titolari di una rivendita di generi di privativa o con assegno fisso a carico di Enti pubblici;

b) le vedove contro le quali sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione per loro colpa, o che alla morte del marito non continuò un biennio intero di matrimonio, se il matrimonio fu contratto dopo che il marito aveva compiuto il 50° anno di età, eccetto che esista prole postuma;

c) gli orfani e le orfane quando sia tuttora in vita nello stato vedovile la madre o la madrigna, salvo il diritto di compartecipazione dell'assegno, se essi per legittima ragione non abitino con la madre, o se avvenga la concessione a favore della madrigna.

Sono temporaneamente esclusi dallo stesso diritto:

d) gli impiegati, pei primi due anni immediatamente successivi alla concessione dell'indennità liquidata una volta tanto dalla Corte dei conti;

e) le vedove e gli orfani pei primi quattro anni immediatamente successivi alla concessione dell'indennità stessa;

f) le orfane nubili maggiorenni sino al compimento del 40° anno di età.

Art. 41.

(Art. 14, legge 22 luglio 1906, n 623, e art. 9, 1° comma del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36)

Decadono dal godimento dell'assegno:

a) le vedove se passino ad altre nozze;

b) gli orfani (figli minorenni), al raggiungere della maggiore età, o anche prima quando abbiano conseguito un pubblico impiego;

c) le orfane nubili al raggiungere della maggiore età, o anche prima se contraggano matrimonio, o conseguano un pubblico impiego.

Art. 42.

(Art. 15, legge 22 luglio 1906, n. 623, e art. 4, 2° comma del R. decreto 9 dicembre 1923, n 2812).

Gli assegni alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono riversibili ai rispettivi figli minorenni sino al raggiungimento della maggiore età.

Quando per qualsiasi causa vengano a cessare dalla compartecipazione dell'assegno uno o più orfani, ovvero una o più figlie nubili maggiorenni del comune autore, la concessione accresce agli altri.

Art. 43.

Art. 10, comma 2°, della legge 22 luglio 1906, n. 623).

L'importo complessivo degli assegni da concedersi in ciascun anno deve essere limitato in guisa da lasciare disponibile un decimo dell'entrata.

Le somme che risultino esuberanti alle necessità della Cassa sovvenzioni, tenuto conto anche delle prevedibili diminuzioni di entrata, vengono investite in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Quando, esauriti gli avanzi degli anni precedenti, le entrate della Cassa risultino insufficienti a fronteggiare le spese, si provvede mediante una congrua alienazione di rendita e, occorrendo, mediante una proporzionale riduzione degli assegni in vigore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

ALLEGATO *A*.

Tabella degli assegni vitalizi da corrispondersi alle vedove ed agli orfani degli iscritti all'Opera di previdenza.

Media degli stipendi di diritto assegnati all'iscritto negli ultimi tre anni di servizio compresi gli assegni valutabili per la pensione	Assegno alla vedova	Assegno agli orfani
fino a 4,800	700	600
da 4,801 a 5,400	750	650
» 5,401 a 6,000	820	750
» 6,001 a 6,600	890	800
» 6,601 a 7,200	960	850
» 7,201 a 7,800	1,030	900
» 7,801 a 8,400	1,100	950
» 8,401 a 9,000	1,170	1,000
» 9,001 a 9,600	1,240	1,100
» 9,601 a 10,200	1,310	1,150
» 10,201 a 10,800	1,380	1,200
» 10,801 a 11,400	1,450	1,250
» 11,401 a 12,000	1,520	1,300
» 12,001 a 12,600	1,590	1,350
» 12,601 a 13,200	1,660	1,400
» 13,201 a 13,800	1.730	1,450
» 13,801 a 14,400	1,800	1,500
» 14,401 a 15,000	1,870	1,550
» 15,001 a 15,600	1,940	1,600
» 15,601 a 16,200	2,200	1,650
» 16,201 a 16,800	2,300	1,700
» 16,801 a 17,400	2,400	1,750
» 17,401 in poi	2,500	1,800

Nel caso di vedova con uno o più orfani, gli assegni indicati nella tabella verranno aumentati di 200 lire.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

ALLEGATO *B*.

Tabella degli assegni vitalizi da corrispondersi ai genitori ed ai fratelli degli iscritti all'Opera di previdenza.

Media degli stipendi di diritto assegnati all'iscritto negli ultimi tre anni di servizio compresi gli assegni valutabili per la pensione	Ammontare dello assegno
fino a 8,400	600
da 8,401 a 10,200	700
» 10,201 a 12,000	800
» 12,001 a 13,800	900
» 13,801 a 15,600	1,000
» 15,601 a 17,400	1,100
» 17,401 in poi	1,200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI

N. 328. — PENSIONI. — **Legge n. 983, che converte in legge il R. decreto-legge 23 novembre 1924, n. 1959, (1) concernente il trattamento di pensione ai sottufficiali dei carabinieri reali riassunti in servizio.** — (Direzione generale servizi amministrativi – Divisione pensioni). — 11 giugno 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 146, del 25 giugno 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 23 novembre 1924,

(1) Vedi circolare n. 698 del *Giornale Militare* 1924.

n. 1959, concernente il trattamento di pensione ai sottufficiali dei carabinieri Reali riassunti in servizio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 329. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1045, relativo a modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.** — (Ragioneria centrale). — 25 giugno 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 149, del 30 giugno 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, in esecuzione del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Veduto il R. decreto 10 maggio 1925, n. 597, che ha modificato alcune disposizioni del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 308, 312, 313, 314, 315 e 323 del regolamento approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono modificati come segue:

« Art. 308. — La Corte dei conti, trattenuti i documenti uniti agli assegni e restituiti gli altri che fossero stati dati in semplice comunicazione ai sensi dell'art. 291 del presente regolamento, distacca dagli assegni riconosciuti regolari le contro matrici, che trattiene a corredo dei propri atti ».

« Art. 312. — Quando l'intestatario dell'assegno abbia il suo domicilio, reale od eletto, in Roma, la Corte dei conti trasmette direttamente l'assegno stesso all'ufficio amministrativo emittente, il quale lo allega alla matrice e dà avviso della emissione dell'assegno medesimo al detto intestatario.

« La consegna dell'assegno viene fatta previa firma della dichiarazione di ricevuta di che al successivo art. 316 predisposta dall'ufficio amministrativo o ritiro della quietanza staccata da apposito bollettario nel caso previsto dal successivo art. 317 ».

« Art. 313. — Quando l'intestatario dell'assegno abbia il suo domicilio, reale od eletto, fuori di Roma, la Corte dei conti provvede:

alla spedizione dell'assegno all'ufficio locale o alla ricevitoria postale, designati dall'ufficio amministrativo con annotazione sulla contromatrice, ad effettuarne la consegna;

alla contemporanea comunicazione all'intestatario della avvenuta spedizione.

« Dell'avvenuta spedizione è pure data notizia all'ufficio emittente mediante elenco, che viene corredato del tallone dell'assegno.

« Ad ogni assegno viene unita la dichiarazione di ricevuta di che al successivo art. 316, compilata dall'ufficio emittente, salvo i casi contemplati dal successivo art. 317.

« Gli uffici incaricati della consegna trasmettono giornalmente le dichiarazioni di ricevuta all'ufficio centrale emittente, insieme ad un elenco in doppio esemplare contenente il numero dell'assegno e la data della consegna di esso. Un

esemplare dell'elenco è restituito firmato, in segno di ricevimento delle dette dichiarazioni.

« Le modalità e le cautele per le spedizioni, così degli assegni, come delle ricevute, sono determinate dal Ministro per le finanze, d'accordo con l'Amministrazione delle poste ».

« Art. 314. — Gli assegni possono essere spediti direttamente agli intestatari, quando l'Amministrazione ne ravvisi la opportunità o quando gli intestatari stessi ne facciano preventiva richiesta. In tal caso, nel trasmettere l'assegno alla ragioneria, l'ufficio amministrativo vi allega il predisposto modulo di accompagnamento. Se l'invio è fatto su richiesta dell'intestatario, le spese postali vengono dedotte dall'importo dell'assegno.

« La spedizione viene fatta dalla Corte dei conti a nome dell'Amministrazione emittente, in lettera assicurata per il valore massimo di lire mille con ricevuta di ritorno.

« Dell'avvenuta spedizione è data notizia dalla Corte dei conti all'Amministrazione emittente con elenco, corredato dei talloni degli assegni e dell'annessa formula di ricevuta trattenuta al momento della spedizione.

« La formula di ricevuta viene dall'Amministrazione emittente, allegata alla matrice dell'assegno, alla quale si unisce pure, appena pervenga, la ricevuta postale di ritorno.

« Quando la spedizione è fatta su richiesta dell'intestatario, la ricevuta postale di spedizione e quella di ritorno sostituiscono, ad ogni effetto la dichiarazione di ricevuta e l'Amministrazione che ha emesso l'assegno non assume alcuna responsabilità per l'eventuale smarrimento, sottrazione o manomissione dell'assegno salvi i diritti del destinatario verso l'Amministrazione delle poste a norma delle leggi postali e salvo quanto è disposto dall'art. 472 per la procedura di ammortamento.

« Se la spedizione è fatta di iniziativa dell'Amministrazione, le dette ricevute sono considerate come prova del recapito dell'assegno salvo risulti accertato che questo non si è in fatto verificato, nel qual caso l'Amministrazione provvede per la procedura di ammortamento ».

« Art. 315. — Ogni ufficio amministrativo centrale redige, giornalmente, tanti elenchi quanti sono gli stabilimenti bancari su cui gli assegni sono tratti, nei quali elenchi descrive

per numero ordinale e per importo netto gli assegni da consegnarsi direttamente a norma del precedente articolo 312 e quelli spediti dalla Corte dei conti, a' sensi degli articoli 313 e 314.

« Ciascun elenco viene compilato in tre originali dei quali, due vengono, insieme ai talloni degli assegni, spediti allo stabilimento bancario, che ne restituisce uno per ricevuta, e il terzo alla Delegazione del tesoro della Provincia nella cui circoscrizione ciascun stabilimento è compreso.

« L'ufficio amministrativo invia mensilmente alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti un elenco degli assegni consegnati o spediti per posta al creditore indicando per ciascuno il numero ordinale e la data di consegna o della ricevuta di ritorno.

« Alla scadenza del termine di cui all'art. 68 della legge, l'ufficio amministrativo compila una nota in doppio esemplare, per ciascun stabilimento bancario, degli assegni non consegnati entro il termine medesimo.

« Un esemplare della nota è rimesso allo stabilimento che lo restituisce corredato dei talloni dei suddetti assegni, dopo aver fatto le necessarie annotazioni nel proprio originale degli elenchi di cui al primo comma del presente articolo; il secondo esemplare è inviato alla Delegazione del tesoro perchè esegua identiche annotazioni nell'altro originale degli elenchi stessi.

« Ricevuti di ritorno i talloni l'ufficio amministrativo ne cura l'unione ai relativi assegni, debitamente annullati, prima che questi siano trasmessi alla Direzione generale del tesoro, agli effetti dell'art. 306.

« Art. 323. — Le ragionerie delle Amministrazioni centrali comunicano giornalmente alla Direzione generale del tesoro un prospetto contenente l'indicazione per capitolo e per luogo di pagamento, degli assegni di importo più notevole — nei limiti da concordarsi secondo le esigenze del servizio con la Direzione generale predetta — vistati e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione.

« Qualora tale prospetto risulti negativo ne viene omessa la comunicazione ».

Art. 2.

L'art. 310 del regolamento approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, è soppresso.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1926, salvo che per l'Amministrazione delle privative, per la quale ha effetto dal 1° luglio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 330. — SCUOLE MILITARI. — **Nomina della commissione per l'esame delle domande e dei titoli degli aspiranti all'ammissione nelle scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente per l'anno scolastico 1925-26.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 5 luglio 1925.

La commissione per l'esame delle domande e dei titoli degli aspiranti alla prossima ammissione nelle scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente, ai sensi dei nn. 3 e 12 della circolare n. 195 *giornale militare* c. a., e del n. 11 della circolare n. 196 *giornale militare* c. a., è costituita come segue:

Generale di divisione in p. a. s. PACINI comm. Gioacchino, *presidente;*

Colonnello in servizio di S. M. CARACCIOLO cav. Mario, *membro;*

Ten. colonnello medico CASARINI cav. dott. Arturo, *membro* (interverrà per l'esame delle domande degli aspiranti all'ammissione nella scuola di sanità militare);

Ten. colonnello veterinario PERRUCCI cav. prof. Pietro, *membro* (interverrà per l'esame delle domande degli

aspiranti all'ammissione nella scuola d'applicazione di cavalleria);

Ten. colonnello LIBERATORE cav. uff. Tommaso, *membro* e *segretario* (per gli ufficiali di complemento concorrenti);

Capo sezione GRAZIOSI comm. dott. Francesco, *membro* e *segretario* (per i sottufficiali concorrenti).

Sono nominati *membri supplenti* i signori:

Ten. colonnello in servizio di S. M. DELLA BONA cav. Guido;

Ten. colonnello SECHI PIERONI cav. Luigi;

Capo sezione BRUNO cav. uff. dott. Attilio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 331. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 9 luglio 1925.

Sono disponibili i seguenti posti d'impiego alla dipendenza del Ministero dell'istruzione:

n. 2 posti di applicato nell'amministrazione centrale;

n. 1 posto di applicato nell'amministrazione regionale scolastica,

ai quali impieghi possono concorrere gli applicati delle amministrazioni militari, i sottufficiali in nota per un impiego di applicato nelle amministrazioni statali e gli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.

Quelli dei detti personali che intendono di concorrervi dovranno presentare, alle autorità dalle quali direttamente dipendono, apposita domanda su carta bollata da L. 3, e tali domande, se trattasi dell'impiego nell'amministrazione re-

gionale scolastica, dovranno contenere la dichiarazione di accettare qualsiasi destinazione di residenza.

Dette domande dovranno essere presentate non oltre il giorno 25 luglio 1925 e dovranno essere trasmesse direttamente a questo Ministero, preannunciate con telegramma, unendo a quelle degli applicati e degli alunni d'ordine le copie degli stati matricolari ed a quelle dei sottufficiali provvisti di stipendio una dichiarazione indicante l'ammontare annuo dello stipendio stesso, escluso il supplemento di servizio attivo.

Si avverte che, scaduto il termine su accennato, non saranno ammesse altre domande, come pure non sarà tenuto conto di quelle comunque condizionate o presentate da personali diversi da quelli indicati nella presente circolare.

Le autorità militari si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti gli interessati, e questi dovranno essere avvertiti che le domande di concorrere agli impieghi loro offerti vincolano i medesimi all'accettazione incondizionata dell'impiego e che, ad ogni modo, non sarà tenuto conto delle rinuncie che fossero presentate all'atto della partecipazione delle nomine.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 332. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spedizioni di materiali alle colonie.** — (Direzione generale servizi logistici). — 9 luglio 1925.

A chiarimento delle disposizioni contenute nella circolare 276 *giornale militare* 1924, relativa alle norme amministrativo-contabili da osservarsi per le cessioni dei materiali ai Governi della Tripolitania e della Cirenaica, si conferma che tutte le spedizioni effettuate dai vari Enti per le colonie debbono essere sempre dirette alle competenti autorità coloniali, quantunque appoggiate, per la spedizione marittima ad autorità militari territoriali. Quindi, le relative richieste di scarico debbono essere alle prime esclusivamente indirizzate e unicamente da queste quietanzate.

Si deve tener presente che le autorità di transito devono considerarsi soltanto centri di raccoglimento e di avviamento

dei materiali stessi alla destinazione definitiva, e non — come da alcuno erroneamente si ritiene — quali enti cessionarî.

Ne consegue che gli enti speditori non debbono indirizzare alle dette autorità territoriali le richieste di scarico, nè pretendere che siano da esse quietanzate, evitando così molteplici e dispendiose operazioni per la prescritta ricognizione dei materiali contenuti nei colli.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 333. — DISPOSIZIONI VARIE — PENSIONI. — **Norme per la corresponsione degli acconti di pensione agli operai collocati a riposo fino al 30 giugno 1925.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 9 luglio 1925.

A chiarimento di quesiti fatti in merito alla corresponsione degli acconti di pensione agli operai licenziati in applicazione del R. decreto 19 aprile 1923, n. 945 (circolare 278 del *giornale militare* 1923) si comunica quanto appresso:

Gli acconti di pensione agli operai che, a norma dell'art. 6 del successivo R. decreto 22 maggio 1924, n. 844 (circolare 390 del *giornale militare* 1924), hanno maturato diritto a pensione ridotta entro il 31 dicembre 1923, debbono essere corrisposti dalle direzioni interessate, a decorrere dalla data in cui i medesimi raggiunsero il periodo minimo di servizio (14 anni, 6 mesi ed 1 giorno) per avere diritto a pensione ridotta e la corresponsione stessa dovrà continuare ad essere fatta dalle amministrazioni, fino a quando gli interessati non siano venuti in possesso del relativo libretto di pensione.

Per quegli altri operai, che, a norma della disposizione stessa, abbiano raggiunto invece diritto alla stessa pensione dal 1° gennaio 1924, a tutto il 30 giugno 1925, gli acconti medesimi saranno corrisposti a cura delle competenti delegazioni del tesoro (art. 23 R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, circolare 709 del *giornale militare* 1923).

Necessita, di conseguenza, che nelle domande di liquidazione di pensione, da prodursi da questi ultimi, sia indicato con esattezza il loro domicilio e la delegazione del tesoro, presso la quale deve essere trasmesso il relativo ordine di pagamento.

E' inoltre indispensabile trasmettere a questo Ministero le rispettive dichiarazioni debiti mod. 35 R. A., in duplice copia, e, se del caso, lo stralcio dei conti relativi ai debiti per cessione 1/5 mercede, prestito straordinario di guerra, ecc.

Occorre infine rammentare che per gli operai, comunque collocati a riposo dal 1° luglio 1925 in poi, debbono essere osservate le norme emanate col R. decreto-legge 14 maggio 1925 n. 666 (circolare n. 256 del *giornale militare* c. a.).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 334. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Secondo corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 luglio 1925.

I seguenti ufficiali, che hanno frequentato con esito favorevole il 2° corso di osservazione aerea, di cui la circolare 705 *giornale militare* 1924, sono nominati osservatori dell'aeroplano ed autorizzati a fregiarsi dell'apposito distintivo, istituito con circolare 509 *giornale militare* 1924.

1° *Osservatori dall'aeroplano per collegamenti.*

Capitano CAVALLERO Giuseppe, 91 fanteria.
» VALESANO Giuseppe, 2 fanteria.
» MARTORANA Arturo, 20 fanteria.
» FORMIGGINI Cesare, 36 fanteria.
» IRACI Augusto, 70 fanteria.
» MUTARIELLO Carlo Alberto, 79 fanteria.
» GHIRARDI Vittorio, 9 alpini.
» BOZZOLA Attilio, 87 afnteria.
» OMICINI Francesco, distretto militare Perugia.
» LONGO Luigi, 10 bersaglieri.
Tenente CUSTOZA Massimiliano, reggimento Nizza cav.
» COVAZ Antonio, 74 fanteria.

2° *Osservatori dall'aeroplano per osservazione del tiro.*

Capitano RIBELLA Salvatore, 1 pesante.
Tenente BOFFA Ernesto, 9 campagna.
» DE GIUDICI Paolo, 20 campagna.
» ZITELLI Antonio, 7 pesante (M).
» ROSSI Costantino, 5 pesante campale.
» MANETTA Giovanni, 16 campagna.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 335. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuovo nomenclatore del materiale dei servizi logistici.** — (Direzione generale servizi logistici). — 9 luglio 1925.

Col 1° luglio 1925 andrà in vigore il nuovo « *Nomenclatore del materiale dei servizi logistici* » che abrogherà e sostituirà quello precedente (edizione 1911).

Tale nomenclatore sarà distribuito gratuitamente, a cura dell'Ufficio pubblicazioni di questo Ministero, nel modo seguente:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale delle copie
Comandi di corpo d'armata	3	30
Comandi di divisione	3	90
Direzioni di commissariato militare	5	50
Sezioni staccate di commissariato militare	2	40
Magazzini principali di casermaggio militare	2	62
Biblioteche militari	1	31
Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato	2	2
Ministero delle finanze (Comando generale della R. guardia di finanza)	2	2
Ministero delle colonie (Ufficio militare)	2	2
Commissariato della R. aeronautica	2	2
Comando generale M. V. S. N.	2	2

Gli altri enti, cui occorresse detto nomenclatore, potranno chiederlo all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Il prezzo del volume è di L. 2.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 336. — SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici in S. A. P. assistenti alle cliniche universitarie ed istituti scientifici del Regno. — (Direzione centrale di sanità militare). — 9 luglio 1925.

Questo Ministero, nell'intento di sempre più elevare il grado di cultura professionale degli ufficiali del Corpo sanitario militare, determina che anche per il prossimo anno accademico ufficiali medici in S. A. P. siano inviati alle cliniche universitarie e agli istituti scientifici del Regno quali assistenti militari.

Tale assegnazione sarà fatta per un anno, salvo al Ministero la facoltà di confermarla per un secondo anno.

Sarà limitata come segue:

Capitani medici: 4 posti di assistente militare presso le cliniche chirurgiche delle Regie università;

Maggiori o capitani medici: 2 posti di assistente militare presso le cliniche neuro-psichiatriche delle Regie università;

Maggiori o capitani medici: 2 posti di assistente militare presso le cliniche oculistiche delle Regie università;

Maggiori o capitani medici: 2 posti di assistente militare presso le cliniche otorinolaringoiatriche delle Regie università;

Maggiori o capitani medici: 2 posti di assistente militare presso gli istituti di igiene delle Regie università.

Potranno concorrere tutti gli ufficiali del grado sopraindicato per ciascuna delle specialità, esclusi quelli comunque in aspettativa od in licenza di convalescenza.

Gli ufficiali che intendono concorrere all'ammissione dovranno, per il tramite delle direzioni di sanità, farne domanda al Ministero — Direzione centrale di sanità militare — unendo, eventualmente, quei titoli o documenti che crederanno opportuni a dimostrare il possesso di attitudine generica e specifica alla specialità richiesta.

Nella domanda dovrà essere indicata la branca che desiderano coltivare.

I Direttori di sanità di corpo d'armata faranno pervenire direttamente a questo Ministero — Direzione centrale di sanità militare — non oltre il 1° settembre p. v. le domande ed i documenti annessi, accompagnando ciascuna domanda con una breve relazione, la quale ponga in evidenza i titoli dei candidati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 337. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Formalità procedurali da osservarsi per i giudizi di non idoneità agli uffici del grado.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 9 luglio 1925.

Per garantire anche dal lato formale la legittimità dei giudizi di non idoneità agli uffici del grado degli ufficiali, mercè una rigorosa applicazione delle disposizioni contenute nei §§ 15 e 16 del regolamento di avanzamento, si prescrive che nella compilazione dei verbali concernenti giudizi di non idoneità agli uffici del grado ed in quelli relativi alla idoneità ai servizi della riserva, siano sempre usati i modelli di cui agli allegati *A, B, C, D,* della presente circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO **A.**

COMANDO . . . . . .

L'anno . . . . . il giorno . . . . . del mese di . . . . . alle ore . . . . . nella città di . . . . . e precisamente presso il palazzo del (1) . . . . . la Commissione costituita a termini dell'art. 4 del R. decreto 10 novembre 1910, n. 911 si è riunita con l'intervento dei seguenti membri:

1° (Grado) . . . . . (Cognome) . . . . . (Nome) . . . .
2° (») . . . . . (») . . . . . (») . . . .
3° (») . . . . . (») . . . . . (») (2) . .

Funziona da segretario il (3) . . . . . .

Scopo della riunione è di esaminare se il (Grado) . . . . . (Cognome) . . . . . (Nome) . . . . . conservi tuttavia la necessaria idoneità a ben disimpegnare le funzioni del proprio grado.

La Commissione:

Viste anche le carte personali dell'ufficiale:

Ha proceduto alla discussione in merito alle qualità dell'ufficiale, esaurita la quale ciascun membro ha votato a scrutinio segreto ed in ordine inverso di anzianità, deponendo nell'urna,

(1) Indicare la sede del Comando.
(2) Se qualcuno dei membri è assente fare espressa menzione dei motivi dell'assenza: « è assente per ..... ».
(3) Il segretario è l'ufficiale meno elevato in grado dei membri della Commissione.

una delle pallottole diversamente colorate, che ha ricevuto a tale effetto, sull'una delle quali sta scritto *si*, e sull'altra *no*;

Il segretario ha preso nota dei membri di mano in mano che ciascuno di essi ha votato;

La votazione sul quesito se il (Grado) . . . . . (Cognome) . . . . . (Nome) . . . . . sia tuttora idoneo a ben disimpegnare le funzioni del proprio grado dà il seguente risultato:

Si (voti n. . . .)
No (voti n. . . .)

La Commissione quindi dichiara (1) . . . . . non idoneo agli uffici del grado il (Grado) . . . . . (Cognome) . . . . . (Nome) . . . . . per (2) . . . . . .

Chiuso, letto e confermato.

Il membro	*Il membro*	*Il membro*
(Grado e carica)	(Grado e carica)	(Grado e carica)

(1) All'unanimità ovvero con soli *si* n. ... contro voti, *no* n. ...
(2) Indicare il motivo con una delle formule volute dal § 137 del regolamento di avanzamento.

ALLEGATO **B.**

COMANDO . . . . . .

L'anno . . . . . il giorno . . . . . del mese di . . . . . alle ore . . . . . nella città di . . . . . e precisamente presso il palazzo del (1) . . . . . , la Commissione di grado superiore costituita a termini dell'art. 6 del R. decreto 10 novembre 1910, n. 911 si è riunita con l'intervento dei seguenti membri:

1°	(Grado)	(Cognome)	(Nome) . . . . .
2°	(»)	(»)	(») . . . . .
3°	(»)	(»)	(») . . . . .
4°	(»)	(»)	(») . . . . .
5°	(»)	(»)	(») . . . . .
6°	(»)	(»)	(») . . . . .
7°	(»)	(»)	(») (2) . .

(1) Indicare la sede del Comando.
(2) In caso di assenza di uno o più membri per improrogabili motivi di servizio, dovrà esserne fatto cenno con la seguente dizione: « è assente per improrogabili motivi di servizio, riconosciuti tali dal presidente, il .....

Funziona da segretario il (1) . . . . . .
Scopo della riunione è di pronunciarsi definitivamente sulla dichiarazione di non idoneità agli uffici del grado emesso dalla Commissione di 1° grado nei riguardi del (Grado) . . . . . (Cognome) . . . . . (Nome) . . . . . .

La Commissione:

Visto il verbale della Commissione di 1° grado in data . . . . . che dichiara il . . . . . non più idoneo agli uffici del grado per . . . . . .
Visto il rapporto particolareggiato redatto collegialmente dalla Commissione di 1° grado in data . . . . . ;
Visti i singoli pareri motivati espressi ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 10 novembre 1910, n. 911 ;
Viste anche le carte personali dell'ufficiale ;
Ha proceduto alla discussione in merito alle qualità dell'ufficiale, esaurita la quale ciascun membro ha votato a scrutinio segreto ed in ordine inverso di anzianità, deponendo nell'urna, una delle pallottole diversamente colorate, che ha ricevuto a tale effetto, sull'una delle quali sta scritto *si*, e sull'altra *no* ;
Il segretario ha preso nota dei membri di mano in mano che ciascuno di essi ha votato ;
La votazione sul quesito se il (Grado) . . . . . (Cognome) . . . . . (Nome) . . . . . sia tuttora idoneo a ben disimpegnare le funzioni del proprio grado dà il seguente risultato:

Si (voti n. . . .)
No (voti n. . . .)

La Commissione quindi dichiara in modo definitivo il (Grado) . . . . . (Cognome) . . . . . (Nome) . . . . non idoneo agli uffici del grado per (2) . . . . . .

Chiuso, letto e confermato.

Il membro	*Il membro*	*Il membro*
(Grado e carica)	(Grado e carica)	(Grado e carica)
Il membro	*Il membro*	*Il membro*
(Grado e carica)	(Grado e carica)	(Grado e carica)

Il presidente
(Grado e carica)

(1) Il segretario è l'ufficiale meno elevato in grado dei membri della Commissione.
(2) Indicare il motivo con una delle formule volute dal § 137 del regolamento di avanzamento.

ALLEGATO C.

COMANDO . . . . . .

L'anno . . . . . il giorno . . . . . del mese di . . . . . e precisamente presso il palazzo del (1) . . . . . , la Commissione costituita a termini dell'art. 4 del R. decreto 10 novembre 1910, n. 911 si è riunita con l'intervento dei seguenti membri:

1° (Grado) . . . . . (Cognome) . . . . . (Nome) . . . .
2° (») . . . . . (») . . . . . (») . . . .
3° (») . . . . . (») . . . . . (») . . . .

Funziona da segretario il . . . . . .

La Commissione:

Con riferimento a quanto ha formato oggetto del verbale in data odierna con cui si dichiara il (Grado) . . . . . (Cognome) . . . . . (Nome) . . . . . non più idoneo a coprire gli uffici del grado, ha discusso altresì se l'ufficiale medesimo conservi l'idoneità ai servizi della riserva, ed ha proceduto quindi in merito alla votazione relativa a scrutinio segreto, in ordine inverso di anzianità, e a tale scopo ciascun membro ha deposto nell'urna una delle pallottole diversamente colorate, sull'una delle quali sta scritto *si*, e sull'altra *no*;

Il segretario ha preso nota dei membri di mano in mano che ciascuno di essi ha votato;

La votazione sul quesito se (Grado) . . . . . (Cognome) . . . . . (Nome) . . . . . dichiarato non idoneo agli uffici del grado sia tuttora idoneo ai servizi della riserva, ha dato il seguente risultato:

Si (voti n. . . .)
No (voti n. . . .)

La Commissione quindi dichiara il (Grado) . . . . . (Cognome) . . . . . (Nome) . . . . . (2) . . . . . ai servizi della riserva per . . . . . .

Chiuso, letto e confermato.

Il membro	*Il membro*	*Il membro*
(Grado e carica)	(Grado e carica)	(Grado e carica)

(1) Indicare la sede del Comando.
(2) Indicare se idoneo o non idoneo ..... Se dichiarato non idoneo occorre indicare i motivi tenendo presente quanto fu comunicato al riguardo con la Circolare ministeriale n. 300, del 18 febbraio 1924.

ALLEGATO **D.**

COMANDO . . . . . .

L'anno . . . . . il giorno . . . . . del mese di . . . . . e precisamente presso il palazzo del (1) . . . . . , la Commissione di grado superiore costituita a termini dell'art. 6 del R. decreto 10 novembre 1910, n. 911 si è riunita con l'intervento dei seguenti membri:

1° (Grado) . . . . . (Cognome) . . . . . (Nome) . . . .
2° (») . . . . . (») . . . . . (») . . . .
3° (») . . . . . (») . . . . . (») . . . .
4° (») . . . . . (») . . . . . (») . . . .
5° (») . . . . . (») . . . . . (») . . . .
6° (») . . . . . (») . . . . . (») . . . .
7° (») . . . . . (») . . . . . (») (2) . .

Funziona da segretario il . . . . . .

La Commissione:

Con riferimento a quanto ha formato oggetto del verbale in data odierna con cui si dichiara il (Grado) . . . . . (Cognome) . . . . . (Nome) . . . . . non più idoneo a coprire gli uffici del grado, ha discusso altresì se l'ufficiale medesimo conservi l'idoneità ai servizi della riserva, ed ha proceduto quindi in merito alla votazione relativa a scrutinio segreto, in ordine inverso di anzianità, e a tale scopo ciascun membro ha deposto nell'urna una delle pallottole diversamente colorate, sull'una delle quali sta scritto *si*, e sull'altra *no*;

Il segretario ha preso nota dei membri di mano in mano che ciascuno di essi ha votato;

La votazione sul quesito se (Grado) . . . . . (Cognome) . . . . . (Nome) . . . . . dichiarato non idoneo agli uffici del grado sia tuttora idoneo ai servizi della riserva, ha dato il seguente risultato:

Si (voti n. . . .)
No (voti n. . . .)

(1) Indicare la sede del Comando.

(2) In caso di assenza di uno o più membri per improrogabili motivi di servizio, dovrà esserne fatto cenno con la seguente dizione: « è assente per improrogabili motivi di servizio riconosciuti tali dal presidente il .....

La Commissione quindi dichiara il (Grado) . . . . . (Cognome) . . . . . (Nome) . . . . . (1) . . . . . ai servizi della riserva per . . . . . .

Chiuso, letto e confermato.

Il membro (Grado e carica)	*Il membro* (Grado e carica)	*Il membro* (Grado e carica)
Il membro (Grado e carica)	*Il membro* (Grado e carica)	*Il membro* (Grado e carica)

Il presidente
(Grado e carica)

(1) Indicare se idoneo o non idoneo. Se dichiarato non idoneo occorre indicare i motivi tenendo presente quanto fu comunicato al riguardo con la Circolare ministeriale n. 300, del 18 febbraio 1924.

N. 338. — TRASPORTI. — **Tariffa militare per le merci.** — (Direzione generale servizi logistici). — 9 luglio 1925.

In conseguenza del decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, che ha portato modificazioni alle tariffe pei trasporti sulle Ferrovie dello Stato, la tariffa militare per le merci viene ad essere quella stabilita dal regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie, aumentata del 200, 300 e 400 per cento, secondo la natura delle cose trasportate.

Le merci, che vengono più frequentemente spedite dall'Amministrazione militare, sono soggette ai seguenti aumenti:

a) del 200 per cento:

Carni bovine congelate - farine di frumento e di granturco - frumento e grano - galletta - pane comune - pasta da minestra - patate - riso - pomodoro, anche conservato in natura, pomodoro in salamoia e conserva o salsa di pomodoro - combustibili fossili;

b) del 300 per cento:

Avena - carni affumicate, salate, secche, anche insaccate e carni comuni preparate e conservate in scatola - lardo e lardone - zucchero - combustibili vegetali - materiali da costruzioni - rottami e materiali inservibili da rifondere, di ferro, acciaio e ghisa;

c) del 400 per cento:

Masserizie - oggetti di vestiario - stoffe - calzature - materiali d'armamento.

Giusta le disposizioni di cui alla circolare 579 *giornale militare* 1924, le spedizioni avvengono, di regola, in conto-corrente. Tuttavia, nei rarissimi casi in cui debbano effettuarsi a pagamento diretto, le amministrazioni militari, ove si trattasse di generi o materiali non compresi fra quelli sopra indicati, si rivolgeranno alle stazioni ferroviarie per conoscere quale, in relazione alle norme vigenti pel pubblico, sia l'aumento da applicarsi alle spedizioni dei generi e materiali stessi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 339. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento dei capitani e dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 luglio 1925.

Con riferimento alla circolare 285 *giornale militare* c. a. il Ministero determina, per gli esperimenti conseguenti, quanto appresso:

Esperimenti a scelta.

CAPITANI.

Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani delle varie armi avranno luogo con le norme di cui alla circolare 40 *giornale militare* 1924, salvo le seguenti varianti:

1° gli esami scritti avranno inizio il giorno 16 settembre c. a.;

2° l'esperimento pratico si svolgerà nel territorio del corpo d'armata di Napoli e avrà inizio il 30 novembre c. a.;

3° la commissione esaminatrice sarà così composta:

Presidente:

Generale di armata MONTUORI gr. cr. Luca;

Membri.

Generale di divisione CICCONETTI gr. uff. Luigi;
Generale di brigata BONOMI comm. Annibale;
Colonnello di fanteria MARINI cav. Edoardo;
Colonnello di fanteria FIORE cav. Basilio;
Colonnello di cavalleria PIELLA cav. Paolo;
Tenente colonnello di cavalleria CARLETTI cav. Guido;
Colonnello di artiglieria BELLINI cav. Paolo;
Tenente colonnello di artiglieria PALLOTTA cav. Girolamo;
Colonnello del genio CIOTTO cav. Arturo;
Tenente colonnello del genio TOBIA cav. Enrico.

4° possono concorrere agli esperimenti i capitani di fanteria fino a MANETTA Salvatore, compreso.

Le domande dovranno, a norma dei paragrafi 146 e 147 del regolamento, pervenire al Ministero non oltre il 1° agosto p. v. (Direzione generale personale ufficiali).

TENENTI.

Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti delle varie armi avranno luogo con le norme di cui alla circolare 42 *giornale militare* 1924, salvo le seguenti varianti:

1° Gli esami scritti avranno inizio il giorno 16 settembre c. a.;

2° L'esperimento pratico con le truppe si svolgerà nella zona del corpo d'armata di Bari, e precisamente nel territorio della divisione militare di Ancona, ed avrà inizio il 30 novembre c. a.

Pertanto le attribuzioni affidate al comandante del corpo d'armata di Torino saranno devolute al comandante del corpo d'armata di Bari.

3° La commissione esaminatrice sarà così composta:

Presidente.

Generale di divisione GIURIA comm. Ettore.

Membri.

Generale di brigata PERELLI comm. Ippolito;

Colonnello di fanteria FOSCHINI cav. Giov. Battista;

Colonnello di cavalleria BONATI cav. Cesare;

Colonnello di artiglieria CANNONIERE cav. Alfredo;

Colonnello del genio SFORZINI PIEROTTI cav. Giuseppe.

Il presidente rinunirà tempestivamente la commissione per concretare i temi da assegnare ai candidati.

I temi da svolgere saranno inviati, a cura della commissione stessa, ai comandi sedi di esame.

Per la prova di coltura generale verranno proposti ai candidati complessivamente tre temi su argomenti tratti dalle cinque materie di esame elencate nel n. 2 della circolare 351 *giornale militare* 1923; essi dovranno svolgerne uno solo, a scelta.

4° L'eventuale insufficienza di abilità nel cavalcare potrà essere considerata come motivo di non idoneità per i soli tenenti di cavalleria.

Per i tenenti di artiglieria l'abilità nel cavalcare dovrà essere vagliata in relazione alla specialità cui ciascun candidato appartiene e costituirà uno degli elementi per stabilire il punto di classifica nella prova pratica.

Per i tenenti di fanteria e del genio la insufficienza nel cavalcare non potrà costituire, da sola, motivo di non idoneità.

5° I tenenti di fanteria possono concorrere fino a LA STELLA Michele, compreso.

Le domande dovranno pervenire al Ministero non oltre il 1° agosto p. v. (Direzione generale personale ufficiali).

Esperimenti ad anzianità.

Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani di cavalleria e di artiglieria (ruolo combattente) avranno luogo con le norme di cui alla circolare 70 *giornale militare* 1924, salvo le seguenti varianti:

1° Gli esperimenti si svolgeranno nel territorio del corpo d'armata di Roma ed avranno inizio il 2 agosto c. a.;

2° La commissione esaminatrice sarà così composta:

Presidente.

Generale di divisione BERARDI comm. Gustavo.

Membri.

Generale di brigata AIROLDI DI ROBBIATE commendator Luigi;

Generale di brigata MONTEFINALE comm. Tito.

Colonnello di fanteria ROSSI cav. Alberto.

Colonnello dei bersaglieri BERNASCONI cav. Matteo;

Colonnello di cavalleria IANNELLI cav. Camillo;

Colonnello di cavalleria ANGELINI cav. Pio;

Colonnello di artiglieria CARACCIOLO cav. Mario;

Tenente colonnello di artiglieria DORIA cav. Alessandro;

Tenente colonnello del genio ZICAVO cav. Enrico;

Tenente colonnello del genio BELLUSCI cav. Arturo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

Istituzione di un ruolo di stenografi alla dipendenza del Ministero dell'interno

E' in corso di emanazione un decreto che istituisce, alla dipendenza del Ministero dell'interno, un ruolo di stenografi, nel quale possono far passaggio — nella prima attuazione del decreto stesso — impiegati di tutte le amministrazioni dello Stato, che sostengano, con esito favorevole, una prova pratica di recezione stenografica e relativa traduzione, presso questo Ministero.

I posti disponibili, in detto ruolo, sono i seguenti:

Gruppo B.

Posti n. 2 al grado	9°
Posti n. 4 al grado	10°
	11°

Gruppo C.

Posti n. 2 al grado	10°
Posti n. 4 al grado	11°
Posti n. 6 al grado	12°
Posti n. 1 al grado	13°

Gli impiegati, che faranno richiesta di passaggio in detto ruolo, potranno — tenuto conto della conoscenza della stenografia — essere collocati nei gradi suindicati, anche se superiori a quelli che attualmente occupano presso le amministrazioni di provenienza.

Sarà tenuto anche in considerazione, come titolo di preferenza, la conoscenza di lingue straniere.

Si prega di portare quanto precede a conoscenza dei propri dipendenti, invitando, chi aspiri a tali posti, a fare domanda, che deve pervenire a questo Ministero entro il 31 luglio corrente anno. Tale domanda dovrà essere corredata dello stato di servizio dell'impiegato e di informazioni sui singoli aspiranti, specie per quanto si riferisce alla fede politica e alla moralità e riservatezza di essi. — *Il Ministro*: FEDERZONI.

Prezzo della presente dispensa L. 1,30

(141) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª — 1925 — 17 Luglio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 340 23 aprile 1925. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1079, che approva il regolamento per la scuola allievi sottufficiali carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1377

» 341 22 giugno 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che delega al Sottosegretario di Stato per la guerra la decisione e la firma dei provvedimenti preveduti dal R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 657 . . . . . » 1381

» 342 25 giugno 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1141, relativo a maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25 . . . . . » 1382

» 343 6 luglio 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale di costituzione delle commissioni esaminatrici per i concorsi per titoli per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'amministrazione della guerra di cui al decreto ministeriale 1° giugno 1925 . . . . . » 1383

LIBRERIA DELLO STATO

N. 344 - 13 luglio 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per le assicurazioni dei decorati, in servizio attivo, dell'Ordine militare di Savoia e di medaglie al valore militare . . . . . *Pag.* 1384

» 345 - 16 luglio 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Punizioni disciplinari. . . . . » 1385

» 346 - 16 luglio 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Interpretazione del n. 42 della circolare 375 del *Giornale militare* del 1924. 1386

» 347 - 16 luglio 1925. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Bandoliera con cintura porta caricatori mod. 1925 (per cavalleria) . . . . . » 1387

» 348 - 16 luglio 1925. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Ufficiali autorizzati a portare la pistola in luogo della sciabola . . . . . » 1388

» 349 - 16 luglio 1925. — SERVIZIO SANITARIO. — Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno ai personali della amministrazione militare ed alle loro famiglie » 1389

» 350 - 16 luglio 1925. — PENSIONI. — Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge del 14 maggio 1925, n. 666, concernente le nuove norme per la liquidazione delle pensioni civili e militari . » 1390

AVVISO. . . . . » 1398

ERRATA CORRIGE . . . . . » 1399

Circolare N. 340. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. **R. decreto 1079. — Approvazione del regolamento per la [scuola allievi [sottufficiali carabinieri reali.** — (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 23 aprile 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 154, del 6 luglio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1802, riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2980, relativo alla sistemazione organica dell'arma dei carabinieri Reali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'istituzione della Scuola allievi sottufficiali carabinieri Reali, approvato, d'ordine Nostro, dai Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e dell'interno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Regolamento
sulla istituzione della Scuola allievi sottufficiali carabinieri Reali.

Art. 1.

La Scuola allievi sottufficiali carabinieri Reali ha sede in Firenze.

E' istituita per abilitare gli appuntati ed i carabinieri, tanto a piedi quanto a cavallo, al grado di vice brigadiere dell'arma ed a reggere il Comando di stazione. Essa comprende perciò reparti delle due specialità.

Art. 2.

Il personale permanente della Scuola e gli allievi sottufficiali non possono essere distolti dalle loro mansioni ed istruzioni per essere impiegati in servizio di presidio, d'istituto o di ordine pubblico. Possono essere impiegati come truppa solo nel caso eccezionale previsto dall'art. 7 del regolamento organico per l'arma dei carabinieri Reali.

Art. 3.

Il personale permanente della Scuola comprende: il personale militare, gli insegnanti civili, il personale famigliare.

Art. 4.

Il personale militare per la direzione, la disciplina, l'istruzione militare ed il servizio è tratto da quello attualmente stabilito in organico per l'arma ed è fissato da apposita tabella organica di formazione, da approvarsi, previo concerto col Ministro per le finanze, dal Ministro per la guerra, il quale può procedere a variazioni in relazione al numero degli allievi e ad altre necessità.

Possono essere comandati in aggregazione alla Scuola, ufficiali, sottufficiali e militari di truppa non compresi nella tabella organica, per riconosciute necessità, in seguito a disposizione del Comando generale dell'arma su proposta del comandante della Scuola.

Art. 5.

All'insegnamento delle materie di studio del programma scolastico sono preposti ufficiali dell'Istituto designati dal comandante della Scuola e professori civili, nominati anno per anno.

Art. 6.

Gli insegnanti civili incaricati dell'insegnamento dell'italiano, storia e geografia, matematica, lingue estere, agraria, materie giudiziarie, diritto pubblico e legislazione sociale, identificazione e segnalamento ed igiene, sono confermati anno per anno dal Ministero della guerra, con retribuzioni stabilite di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione della Scuola, da approvarsi dal Ministero stesso, nei limiti stabiliti dal decreto Ministeriale 30 ottobre 1924.

Gli incaricati dell'insegnamento di italiano, storia e geografia, matematica, lingue estere ed agraria, sono tratti dai professori civili abilitati all'insegnamento nelle scuole medie; quelli per le materie giudiziarie, diritto pubblico e legislazione sociale sono tratti dai professori delle discipline in parola o dai funzionari dell'ordine giudiziario, che avranno titolo di preferenza. Per l'insegnamento della identificazione e segnalamento, ed igiene si provvede con funzionari dipendenti dal Ministero dell'interno.

Per gli insegnanti che eventualmente fossero alla dipendenza dello Stato è fatto obbligo del consenso preventivo alla nomina da concedersi anno per anno dall'Amministrazione da cui essi dipendono

Art. 7.

Il personale famigliare è adibito ai servizi di cucina, di fatica e di governo.

L'organico di detto personale è stabilito dal Ministero della guerra su proposta del Comando della Scuola. La spesa relativa grava sui fondi assegnati alla Scuola per il suo funzionamento.

A detto personale sono estese le apposite disposizioni in vigore presso le altre scuole ed istituti militari.

Art. 8.

Il corso degli studi comincia di massima dal 15 ottobre di ogni anno; ha la durata di mesi nove, compreso il periodo degli esami.

L'ammissione degli appuntati e carabinieri alla Scuola allievi sottufficiali e l'ordinamento degli studi sono regolati secondo le norme stabilite dalla legge e dal regolamento sull'avanzamento dei militari del Regio esercito e da speciali disposizioni emanate per ordine del Ministero della guerra dal Comando generale dell'arma.

Le materie di studio sono stabilite da appositi programmi di insegnamento ed esami da approvarsi dal Ministero della guerra.

Art. 9.

Gli esami finali nelle sessioni estiva ed autunnale vengono sostenuti dinanzi ad apposita Commissione nominata dal Comando generale dell'arma.

La Commissione si suddivide in otto Sottocommissioni, corrispondenti a determinati gruppi di materie; ogni Sottocommissione è presieduta da un ufficiale superiore.

Art. 10.

Con apposito regolamento di servizio interno da approvarsi dal Ministero della guerra, saranno stabilite particolareggiate norme per il funzionamento della Scuola e saranno fissate le modalità di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Ministro ad interim *per la guerra*:

MUSSOLINI.

Il Ministro per l'interno:

FEDERZONI.

N. 341. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale che delega al sottosegretario di Stato per la guerra la decisione e la firma dei provvedimenti preveduti dal R. decreto-legge 4 maggio 1925 n. 657.** — (Gabinetto). — 22 giugno 1925.

Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari esteri, commissario per la aeronautica, ministro segretario di Stato *ad interim* per gli affari della guerra e ministro segretario di Stato *ad interim* per la marina:

Visto l'articolo 2 della legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Visto l'articolo 1 del R. decreto 1° marzo 1888, n. 5247;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 553, che dà facoltà al ministro della guerra di delegare al sottosegretario di Stato sue attribuzioni personali;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 657;

Decreta:

Articolo unico.

Al sottosegretario di Stato per gli affari della guerra S. E. Ugo CAVALLERO, generale di brigata, è delegata la decisione e la firma dei provvedimenti preveduti dal R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 657.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 22 giugno 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 342. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1141, relativo a maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25.** — (Ragioneria centrale). — 25 giugno 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 160, del 13 luglio 1925).

VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2084;

Visto l'art. 41, 1° comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1924-25, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 13	Pensioni ordinarie	L. 1,150,000
Cap. n. 20	Ufficiali in aspettativa . . .	» 425,000
	Totale . . .	L. 1,575,000

Questo decreto andrà in vigore dal giorno della sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 343. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale di costituzione delle commissioni esaminatrici per i concorsi per titoli per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'amministrazione della guerra di cui al decreto ministeriale 1° giugno 1925.** — (Divisione personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 6 luglio 1925.

IL MINISTRO AD INTERIM
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111, modificato con R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 656;

Visto il decreto Ministeriale 1° giugno 1925, che bandisce concorsi per titoli per l'ammissione in alcuni ruoli del personale civile dell'amministrazione della guerra;

Decreta:

Art. 1.

La comissione esaminatrice, di cui al 2° comma dell'art. 6 del decreto Ministeriale 1° giugno, che dovrà giudicare del concorso per titoli per il conferimento di 37 posti di vice segretario nell'amministrazione centrale della guerra, è costituita come segue:

NARDI gr. cr. Adolfo, Direttore generale, *Presidente.*

PONELLI gr. uff. dott. Pasquale, Direttore capo divisione, *Membro.*

BALBIS comm. Girolamo, Direttore capo divisione, *Membro.*

NARDELLI comm. dott. Ugo, Capo sezione, *Segretario.*

POMA cav. dott. Giuseppe, Primo segretario, *Segretario.*

Art. 2.

La commissione esaminatrice, di cui al 3° comma dell'arti. 6 del decreto Ministeriale 1° giugno 1925, che dovrà giudicare dei concorsi per titoli per il conferimento di 19 posti di vice vice ragionieri geometra del genio militare, di 30 posti di vice ragionieri d'artiglieria ,di 28 posti di capo tecnico aggiunto di artiglieria e genio, di 17 posti di disegnatore aggiunto di artiglieria e genio e di 34 posti di assistente aggiunto del genio militare, è costituita come segue:

Generale di divisione CORTESE gr. uff. Giuseppe, Direttore generale d'artiglieria, *Presidente*.

Generale di brigata DE ANTONI comm. Carlo, Capo del servizio del genio, *Membro*.

ZUDDAS comm. Adolfo, Direttore capo divisione, *Membro*.

RIVERSO cav. uff. dott. Luigi, Consigliere, *Segretario*.

LO CICERO cav. dott. Pietro, Primo segretario, *Segretario*.

Roma, lì 6 luglio 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 344. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme per le assicurazioni dei decorati, in servizio attivo, dell'Ordine Militare di Savoia e di medaglie al valore militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 13 luglio 1925.

In relazione al disposto del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 836 (circolare 226 *giornale militare*) e delle norme emanate col decreto Ministeriale 30 gennaio 1294 (circolare 150 *giornale militare*), sulle quali il Ministero richiama la particolare attenzione di tutti i corpi ed enti militari, si avverte che, appena avute le domande dei dipendenti decorati, per la cessione all'istituto nazionale delle assicurazioni dei relativi assegni di decorazione, si dovrà sospendere il pagamen-

to di tali assegni, dal mese in cui avrà inizio l'assicurazione, e darne nel contempo avviso alla Ragioneria centrale del Ministero della guerra, con tutte le indicazioni di cui all'art. 4 del decreto ministeriale sopra citato.

Occorre tener presente che il Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio e delle tasse - ha disposto che le speciali delegazioni a riscuotere, rilasciate ai termini del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 836, siano esenti dalla tassa di bollo e di registro.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 345. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Punizioni disciplinari.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 16 luglio 1925.

Questo Ministero ha dovuto constatare che in caso di infrazioni disciplinari da parte del personale civile addetto agli uffici militari, le autorità territoriali competenti non sempre si attengono alle disposizioni contenute negli art. 55 e seguenti del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2860 (Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato).

Allo scopo di eliminare i non lievi inconvenienti che derivano dalla inosservanza di tali norme, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di esse autorità su quanto segue:

a) il capo di ufficio, che, a senso dell'art. 69 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sopra citato, ha il dovere di infliggere la punizione di sua competenza, è colui che secondo le ripartizioni organiche del servizio, o le circoscrizioni locali, presiede ad un ramo dell'amministrazione (es. comandante di reggimento; comandante di distretto; direttore di artiglieria; direttore del genio; direttore d'ospedale militare, ecc.).

I superiori che non siano capi di ufficio, o non ne facciano temporaneamente le veci, non potranno punire direttamente i loro dipendenti per le infrazioni disciplinari commesse, ma

dovranno limitarsi a riferirne al capo dell'ufficio il quale, nella sua competenza, adotterà i provvedimenti che ravviserà opportuni.

b) Il capo di ufficio, nell'infliggere le punizioni disciplinari di sua competenza, dovrà:

1° contestare — anzitutto — all'impiegato la mancanza commessa ed invitarlo a giustificarsi;

2° comunicare all'interessato — per iscritto — la punizione inflittagli debitamente motivata;

3° rimettere — immediatamente — copia della comunicazione a questo Ministero (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti) insieme con le giustificazioni, se presentate per iscritto, per essere unita agli atti personali dell'impiegato, e per rendere esecutiva — con apposito foglio d'ordine — la ritenuta d'assegni derivante dalla punizione della riduzione dello stipendio.

c) La motivazione della punizione, infine non deve essere l'esposizione — sia pure succinta — del fatto che ha dato luogo alla punizione, ma deve essere contenuta in una delle formule tassativamente elencate negli art. 58 e 59 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, sopra citato, e propriamente in quella che più si ravvisi rispondente al carattere peculiare dell'infrazione disciplinare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 346. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Interpretazione del n. 42 della circolare 375 del giornale militare del 1924.** — (Ragioneria centrale). — 16 luglio 1925.

A chiarimento di quesiti e di dubbi sorti circa l'applicazione del n. 42 della circolare 375 del *giornale militare* del 1924, si ritiene necessario di portare a conoscenza di tutti gli Enti militari, che la facoltà concessa di non assumere in carico quei materiali, generi e robe che i corpi acquistano o

prelevano da altri magazzini, per immediato impiego, deve ritenersi limitata esclusivamente ai veri materiali di consumo, a quelli cioè per i quali non è prescritta la dichiarazione di fuori uso o di fuori servizio e sempre quando vengano impiegati in una sola volta.

Resta quindi inteso che *debbono essere sempre assunti in regolare carico,* tutti quei materiali che siano impiegati per sostituire altri resi inservibili e che debbono essere messi fuori uso o fuori servizio.

Debbono del pari essere assunti in carico tutte le materie prime (quali: lubrificanti, carburanti, olii, grassi, stracci, legnami, metalli, vernici, ecc.) e gli altri materiali, che pur essendo di consumo, costituiscono rifornimenti per impieghi frazionati e per lavorazioni diverse e la cui quantità, in relazione ai bisogni dell'Ente militare, faccia ritenere non possibile lo impiego immediato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 347. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Bandoliera con cintura porta caricatori mod. 1925 (per cavalleria).** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Servizio artiglieria). — 16 luglio 1925.

Il Ministero, sentito anche il parere degli organi tecnici consulenti, è venuto nella determinazione di adottare una nuova serie di bufetterie per la cavalleria, che verrà denominata:

« *Bandoliera con cintura porta caricatori, Mod.* 1925 » e che sarà costituita da:

N. 1. — Bandoliera di cuoio grigio porta caricatori mod. 91 (l'attuale bandoliera (6-a, 1847) opportunamente modificata).

N. 1. — Cintura di cuoio grigio (nuova).

N. 3. — Gibernette grandi per due caricatori mod. 91 (nuove).

N. 3. — Gibernette piccole per un caricatore mod. 91 (nuove).

Saranno pubblicate le relative aggiunte e varianti al modello degli inventari ed ai sunti descrittivi per l'Atlante del materiale d'artiglieria.

L'arsenale R. E. di Torino resta incaricato di modificare le bandolierie attualmente in servizio e dello allestimento delle parti nuove che le completano. Perciò tutti i reggimenti di cavalleria dovranno segnalare a detto arsenale il quantitativo delle bandoliere di cuoio grigio per caricatori mod. 91 da cav. costituente la loro dotazione, onde poter procedere alla provvista delle parti nuove occorrenti.

In seguito, il medesimo stabilimento comunicherà ai predetti reggimenti le modalità cui essi dovranno attenersi affinchè possa effettuarsi gradualmente la modificazione ed il completamento delle bandoliere in servizio.

I reggimenti di cavalleria, che, secondo le indicazioni dell'arsenale R. E. di Torino, verseranno ad esso le bandoliere per essere modificate e completate, dovranno contemporaneamente versare le relative giberne per caricatori mod. 91 che, per effetto della presente adozione, rimarranno disponibili.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 348. — DIVISA DEGLI UFFICIALI. — **Ufficiali autorizzati a portare la pistola in luogo della sciabola.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 luglio 1925.

Tenuto conto delle speciali esigenze del servizio disimpegnato dagli ufficiali addetti agli uffici militari di stazione, il Ministero prescrive che i detti ufficiali, quando sono di servizio nelle stazioni, portino la pistola in luogo della sciabola.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 349. — SERVIZIO SANITARIO. — **Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno ai personali dell'amministrazione militare ed alle loro famiglie.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 16 luglio 1925.

A complemento della circolare 233 del *giornale militare* c. a., si comunicano le seguenti altre facilitazioni offerte ai personali della amministrazione militare ed alle loro famiglie.

Corpo d'armata di Milano.

Biella.

La *Società Anonima Grandi Alberghi e Stazioni Climatiche* accorda lo sconto del 5 % sulle pensioni e del 10 % sulle note mediche nei propri alberghi di Guaglia Santuario, per bre al 31 ottobre, e pensioni a L. 35 dal 16 luglio al 30 settembre.

Corpo d'armata di Firenze.

Montecatini.

L'*Albergo Pensione Anglo-Americano* offre agli ufficiali e famiglie pensioni a L. 30 a tutto il 15 luglio e dal 20 settembre al 31 ottobre, e pensioni a L. 35 dal 16 luglio al 30 settembre.

Corpo d'armata di Roma.

Tivoli.

Gli *Stabilimenti Acque Albule* offrono una riduzione del 25 % sulle tariffe ordinarie.

Corpo d'armata di Napoli.

Telese.

L'impresa *Grandi Stabilimenti Balneari* accorda lo sconto del 10 % sulle cure balneari e sulla permanenza al *Gran-* del 10 % sulle cure balneari e sulla permanenza al *Grand Hôtel Telese.*

Castellammare di Stabia.

Le *Terme Stabiane* accordano: abbonamenti per 15 bagni a L. 80-65-55 se di 1ª, 2ª o 3ª classe; biglietti giornalieri a lire 6-5-4 se di 1ª, 2ª o 3ª classe; docce a L. 10; bagni di luce a L. 15; ingressi valevoli pel mattino e pel pomeriggio a lire 0.50; abbonamento all'ingresso valevole per tutta la stagione a L. 25; abbonamenti per 15 bagni e 15 ingressi a L. 95-80-70 se di 1ª, 2ª o 3ª classe.

N.B. — Le facilitazioni sopra indicate sono state fatte in seguito ad interessamento di questo Ministero, il quale non assume, in ordine ad esse, alcuna responsabilità.

Gli ufficiali ed impiegati dell'Amministrazione militare, per ottenere le dette facilitazioni, dovranno presentare i propri libretti ferroviari di riconoscimento, e quelli delle rispettive famiglie.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 350. — PENSIONI. — **Disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto legge del 14 maggio 1925, n. 666, concernente le nuove norme per la liquidazione delle pensioni civili e militari.** — (Direzione generale servizi amministrativi - Divisione pensioni, ecc.). — 16 luglio 1925.

Per la esatta applicazione del R. decreto-legge 14 maggio 1925, n. 666, (circolare n. 256, *giornale militare* 1925), concernente le nuove norme da applicarsi dal 1° luglio 1925

in poi per la liquidazione delle pensioni civili e militari, il Ministero determina quanto segue:

CAPO I. — *Documenti di stato civile, matricolari, sanitari ed amministrativi.*

1. Richiamandosi alle disposizioni impartite col n. 3, lettera *b*) della circolare n. 709 del *giornale militare* 1923, si ricorda che i *documenti di stato civile* che i corpi debbono avere ormai già raccolto per i rispettivi dipendenti pei quali sia stabilito trattamento di quiescenza, sono i seguenti:

a) Copia dell'atto di nascita;

b) Copia dell'atto di matrimonio;

c) Copia dell'atto di nascita della moglie e dei figli minorenni non coniugati;

d) Copia dell'eventuale sentenza di separazione tra i coniugi;

e) Copia, se del caso, di sentenza di condanne riportate.

2. I capi delle singole amministrazioni militari dipendenti dovranno subito assicurarsi, individuo per individuo, se i documenti suaccennati siano già stati effettivamente raccolti, avendo cura altrimenti di provvedervi *d'urgenza*.

All'uopo si avverte, per quanto riguarda i sottufficiali e militari di truppa, che i documenti di cui sopra dovranno essere raccolti non appena il militare di truppa abbia conseguito il grado di sottufficiale od abbia comunque assunto un obbligo di servizio superiore a quello normale di leva.

In occasione di tale revisione, le autorità militari provvederanno altresì ad aggiornare tali documenti od a completarne la raccolta nei casi in cui nella situazione di famiglia di ogni singolo individuo siano avvenute variazioni. La raccolta dovrà essere poi completata di mano in mano che vengano a verificarsi modificazioni nello stato di famiglia degli interessati.

3. Si rammenta, ad ogni buon fine, che, come venne già avvertito con la circolare n. 57 del *giornale militare* 1924,

i documenti di stato civile di cui sopra è cenno sono esenti da tassa di bollo e di legalizzazione, a norma degli articoli 136 e 140 del regolamento sulle pensioni.

I predetti documenti dovranno essere legalizzati dal pretore o, se rilasciati da autorità ecclesiastiche, dalle curie vescovili. Per gli individui nati all'estero la legalizzazione dovrà essere invece fatta dal Ministero degli esteri.

Le spese per diritti di stato civile eventualmente richieste da taluni comuni del Regno o da Governi esteri per il rilascio dei predetti documenti sono a carico degli impiegati o militari nel cui interesse i documenti stessi vengono rilasciati e non già delle amministrazioni (circolare 661 *giornale militare* 1924).

4. I documenti di stato civile occorrenti per la liquidazione della pensione dovranno dai corpi essere uniti allo stato di servizio o al foglio matricolare degli interessati; e, come è ovvio, in caso di trasferimento, trasmessi al nuovo corpo.

5. Per gli ufficiali, l'atto di nascita occorrerà in duplice copia, da servire l'una per l'eventuale collocamento in p. a., e l'altra per il collocamento a riposo.

6. I documenti *matricolari* che, a norma della circolare n. 709 del *giornale militare* 1923, le autorità militari devono avere raccolto e tenere al corrente per i rispettivi dipendenti per i quali sia stabilito trattamento di quiescenza, sono le copie dello stato di servizio debitamente parificate, alle quali debbono essere unite le copie dello stato dei servizi eventualmente prestati presso altre amministrazioni; e, per gli impiegati ed operai, quella dello stato di servizio militare.

Tali documenti devono essere uniti, come si è detto per quelli di *stato civile,* allo stato di servizio originale, e come è ovvio, in caso di trasferimento, trasmessi al nuovo corpo.

7. Resta, inoltre, bene inteso che sugli stati di servizio, e sui fogli matricolari devono essere *esattamente* riportati gli stipendi, le paghe e tutti gli altri assegni valutabili agli effetti della pensione percepiti, nonchè la data precisa di decorrenza degli assegni stessi e delle varie posizioni di stato (aspettative, congedo provvisorio, posizione ausiliaria, ecc.).

8. Allegate ai documenti di cui sopra dovranno essere anche conservate le copie degli *atti sanitari e amministrativi*

riguardanti le eventuali infermità e la loro provenienza o meno da cause di servizio.

9. In eccezione alle norme suindicate, si determina che entro il 15 *agosto* 1925 tutti i documenti di stato civile, debitamente legalizzati, nonchè quelli matricolari, sanitari ed amministrativi riguardanti *gli impiegati civili* dovranno essere dai corpi inviati direttamente, *in plico raccomandato* alla divisione personale ecc. del Ministero, la quale ne curerà la conservazione.

E' fatto poi obbligo ai corpi di comunicare, in seguito, alla detta divisione, documentandole, tutte le successive variazioni mano a mano che venissero a verificarsi nello stato di famiglia di ogni singolo impiegato civile.

Capo *II*. — *Segnalazioni per la cessazione dal servizio.*

10. Per porre l'Amministrazione nella possibilità di corrispondere alle precise finalità che il citato R. decreto-legge n. 666 si è proposto di raggiungere, e cioè che la liquidazione e la riscossione della pensione sussegua *senza soluzione di continuità* al pagamento dei precedenti assegni, *è assolutamente necessario* che i corpi segnalino al Ministero (Divisione pensioni ecc.) *due mesi prima* del termine del servizio quei militari (sottufficiali e militari di truppa) che, in forza delle disposizioni vigenti, debbono essere collocati a riposo o licenziati al raggiungimento del massimo del servizio effettivo per essi stabilito (25 anni per i militari di truppa e i sottufficiali dei C.C. R.R. fino al grado di maresciallo capo incluso; 30 anni per i marescialli maggiori dei CC. RR. e 35 per gli altri sottufficiali dell'Esercito).

11. Uguale segnalazione, inoltre, le autorità dipendenti faranno, secondo le norme in vigore, alle competenti direzioni generali ed uffici del Ministero:

a) per gli *ufficiali* che, per raggiunti limiti di età, debbono essere collocati in posizione ausiliaria, o qualora non non ne abbiano i requisiti, a riposo;

b) per gli *operai* che, d'autorità o per aver raggiunto i limiti di età, debbono essere collocati a riposo.

12. I documenti di stato civile e quelli matricolari, sanitari e amministrativi, indicati nel capo I, dovranno essere trasmessi al Ministero in occasione delle segnalazioni che verranno fatte a senso dei precedenti numeri 10 e 11 e alle proposte di collocamento a riposo o in posizione ausiliaria.

Naturalmente le copie dei fogli matricolari dei sottufficiali e dei militari di truppa dovranno essere dai corpi chiuse con la espressa dichiarazione di parifica di cui alla circolare 320 *giornale militare* 1921.

Nel caso di proposte di cessazione dal servizio per infermità dovranno essere trasmessi anche gli atti sanitari ed amministrativi di cui al precedente n. 8.

13. Per gli *ufficiali,* nel caso di esclusione definitiva dell'avanzamento, ed in quello di inidoneità agli uffici del grado, i comandi interessati dovranno trasmettere al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), all'atto in cui la commissione d'avanzamento di grado superiore abbia confermato il giudizio di inidoneità all'avanzamento pronunziato dalla commissione di 1° grado, ovvero all'atto in cui la commissione di 2° grado abbia confermato la dichiarazione di inidoneità agli uffici del grado emessa da quella di 1° grado, oltre allo stato di servizio ed all'atto di nascita, i seguenti documenti:

a) dichiarazione circa la idoneità alla posizione ausiliaria o alla riserva, a seconda che trattisi di ufficiale da collocare in posizione ausiliaria ordinaria o a riposo, in dipendenza degli anni di servizio prescritti a mente delle vigenti disposizioni (nel caso di procedure di inidoneità agli uffici del grado, tale dichiarazione sarà trasmessa insieme con gli atti inerenti alle procedure stesse);

b) domanda della indennità di cui all'art. 34 penultimo comma, del R. decreto 20 aprile 1920, n. 453, per gli ufficiali che non contino gli anni di servizio prescritti (15 anni) per il collocamento in congedo provvisorio;

c) dichiarazione del domicilio eletto dagli interessati;

d) dichiarazione mod. 35 R. A. del consiglio di amministrazione degli eventuali debiti verso lo Stato, in duplice esemplare, secondo le prescrizioni di cui alle circ. 261 e 338 del *giornale militare* 1924.

14. Le domande di cessazione dal servizio, redatte beninteso in carta da bollo da lire 3, che venissero presentate dai propri dipendenti, dovranno dai corpi essere *subito* trasmesse:

a) alla divisione personale del Ministero, quelle degli impiegati civili;

b) alle competenti direzioni generali ed uffici del Ministero, quelle degli ufficiali e degli operai;

c) alla divisione pensioni ecc. quelle dei sottufficiali e militari di truppa di carriera.

Le domande di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno, beninteso, essere corredate, a cura dei corpi, dai documenti prescritti dalla presente circolare.

Per evitare poi che per taluni dei richiedenti possa verificarsi una interruzione tra il pagamento degli assegni e quello della pensione, è bene che le autorità militari portino a conoscenza dei propri dipendenti che è nel loro interesse presentare se possibile la propria domanda qualche tempo prima della data per la quale essi intenderebbero di cessare dal servizio.

15. Il Ministero si riserva di richiedere alle autorità militari dipendenti volta per volta ed a seconda dei casi, qualora non abbiano dovuto essere già trasmessi all'atto delle segnalazioni, tutti gli altri documenti occorrenti per la liquidazione delle pensioni e cioè:

a) dichiarazioni mod. 35 R. A. del Consiglio d'amministrazione degli eventuali debiti verso lo Stato ecc. (circolari 261 e 338 *giornale militare* 1924).

b) dichiarazione del domicilio eletto dagli interessati;

c) decreto di liquidazione di pensione di P. A. per gli ufficiali;

d) dichiarazione di cessazione dal servizio, mod. 157, per i sottufficiali e militari di truppa di carriera e per gli operai.

Per i sottufficiali e militari di truppa quest'ultimo documento deve contenere a tergo la dimostrazione degli assegni utili per la pensione corrisposti negli ultimi tre anni di servizio, tenendo presente che tali assegni devono avere perfetta corrispondenza con quelli indicati nelle relative variazioni del foglio matricolare.

Per gli operai, basta invece far risultare sulla predetta dichiarazione l'ultima paga percepita.

Le autorità militari dipendenti debbono corrispondere alle richieste del Ministero possibilmente *a rigore di posta*, e, ad ogni modo, nel minimo di tempo strettamente indispensabile.

Capo III. — *Disposizioni speciali per la liquidazione delle pensioni ordinarie di riversibilità.*

16. Le vedove dei militari morti in effettivo servizio, in aspettativa, in disponibilità, o in congedo provvisorio, nonchè le vedove degli operai morti in effettivo servizio dovranno far pervenire al Ministero, pel tramite del corpo o dell'amministrazione da cui dipendeva il marito, l'istanza in carta da bollo da L. 3 per la liquidazione della pensione, che potesse loro spettare ai termini di legge, corredandola dei seguenti documenti:

a) copia dell'atto di morte del marito;

b) un atto giudiziale di notorietà od anche un certificato comunale, dal quale risulti se fu o meno pronunciata contro la istante, per sua colpa, sentenza di separazione di corpo, e, quando fosse stata pronunciata, se fu resa definitiva, ed inoltre se i coniugi convivessero insieme nell'ultimo periodo di vita del marito;

c) altro simile certificato, che può anche essere riunito col precedente, dal quale risulti lo stato della famiglia lasciata dal defunto, compresi i figli di precedente matrimonio e se la madre conviva o meno con i figli, e rechi inoltre la data di nascita di ogni singola persona e per ciascuna figlia, se sia nubile o maritata.

Appena avuta tale domanda, il corpo provvederà, a sua volta, a corredarla *immediatamente* di tutti i documenti relativi al defunto e dei quali, ai termini del precedente Capo I, deve essere già in possesso, nonchè della copia dello stato di servizio o del foglio matricolare debitamente parificata, ed a trasmetterla quindi in plico *raccomandato-urgente* al Ministero (Divisione pensioni ecc.).

Le vedove, invece, degli impiegati civili morti in servizio, dovranno trasmettere la loro domanda di pensione, *direttamente* al Ministero (Divisione pensioni ecc.) corredata dai documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

17. Le vedove degli impiegati, dei militari e degli operai ai quali sia stata liquidata dal Ministero la pensione di riposo o di p. a. dal 1° luglio 1925 in poi, dovranno trasmettere la loro istanza *direttamente* al Ministero stesso (Divisione pensioni ecc.), corredata dai documenti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente n. 16, nonchè dalla copia del decreto o del titolo di concessione della pensione goduta dal marito.

Qualora la vedova non fosse in grado di presentare quest'ultimo documento, potrà procurarsi un certificato equivalente dall'ufficio incaricato del pagamento della pensione del marito.

18. Gli orfani dei militari e degli operai morti in servizio, privi anche di madre, dovranno unire alla domanda, oltre ai documenti accennati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del predente n. 16, anche l'atto di morte della madre.

Tali domande dovranno essere inviate al Ministero, per mezzo dell'amministrazione da cui dipendeva il padre, la quale dovrà a sua volta provvedere *subito* nel senso indicato nel n. 16 sopra citato.

Gli orfani degli impiegati civili morti in servizio, privi di madre, dovranno invece inviare la loro domanda direttamente al Ministero (Divisione pensioni ecc.) corredata da tutti i documenti di cui è cenno nel presente numero.

19. Gli orfani di impiegati, di militari e di operai pensionati dal Ministero dal 1° luglio 1925 in poi e di madre premorta al marito, dovranno inviare la loro domanda direttamente al Ministero stesso (Divisione pensioni ecc.) corredata dai documenti indicati alle lettere *a*) e *c*) del precedente n. 16, nonchè dalla copia dell'atto di morte della madre e del titolo di concessione, o certificato equivalente, della pensione del padre.

20. Gli orfani di madre già provveduta di pensione di riversibilità dovranno unire alla loro domanda diretta al Ministero (Divisione pensioni ecc.) l'atto di morte della madre, i loro atti di nascita, la situazione di famiglia al giorno della morte di lei ed il titolo di concessione o certificato equivalente della pensione della madre.

21. Le vedove e gli orfani di impiegati, militari ed operai già pensionati direttamente dalla Corte dei conti, dovranno

inviare la domanda di pensione al Ministero (Divisione pensioni ecc.) corredata di tutti i documenti di stato civile, richiesti dal Titolo V, Capo II, Sezione 1ª del regolamento sulle pensioni.

22. Le autorità militari avranno cura di richiamare in modo speciale l'attenzione dei propri dipendenti per cui sia stabilito trattamento di quiescenza, sull'importanza delle disposizioni contenute nel presente capo e che sono state dettate esclusivamente nell'interesse delle loro famiglie, le quali se non fossero messe bene al corrente, potrebbero, in caso di morte dell'impiegato o del militare, incontrare non lievi difficoltà per la sollecita liquidazione della pensione ordinaria di riversibilità che possa ad esse competere per legge.

Capo IV. — *Disposizioni disciplinari.*

23. I comandanti dei corpi ed i capi delle singole amministrazioni militari dipendenti vigileranno con cura particolare perchè siano tempestivamente raccolti ed aggiornati i documenti di cui è cenno nella presente circolare e fatte senza ritardo le segnalazioni e proposte di cessazione dal servizio.

In caso di mancate o tardive segnalazioni, di incompleta od errata documentazione, di indugio a corrispondere alle richieste che vengono fatte dal Ministero ai fini di pensione, saranno accertate le relative responsabilità ed adottate le sanzioni disciplinari del caso.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

AVVISO

« L'evoluzione dell'Arte della guerra »

del colonnello di fanteria Bastico Ettore. — Volumi tre: I. La guerra nel passato. - II. La guerra nel secolo XX. - III. La guerra nel futuro.

Editori: Carpigiani e Zipoli. Firenze, via Ricasoli, 63.

Prezzo dell'opera L. 50. Per gli ufficiali L. 35.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44ª, anno 1924, circolare 556:

A decorrere dal 1° luglio 1925, i categorici n. 43 e 44 della categoria 1, sezione *A*, debbono intendersi modificati come segue:

Ove dice: 43. Correggiuole per speroni alla scudiera (senza fibbia metallica) complete, L. 0.90 al paio;

44. Correggiuole per speroni alla scudiera (con fibbia metallica) complete, L. 1.75 al paio;

Leggasi: 43. Correggiuole senza inchiappatura, per speroni alla scudiera (serie di due pezzi) L. 1,40 al paio;

44. Correggiuole con inchiappatura, per speroni alla scudiera (serie di tre pezzi) L. 1,75 al paio.

Nel primo comma della circolare 335 del *giornale militare* dispensa 37ª del 10 corrente, *dopo le parole*: « *Nomenclatore dei servizi logistici* » aggiungere: *Categoria III* (*Materiali pel servizio del casermaggio*).

Prezzo della presente dispensa L. 0, 70

(307) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

BIBLIOTECA DELL'ESERCITO

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 39ª **1925** 24 Luglio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 351 - 29 giugno 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 1054, che proroga il funzionamento del collegio arbitrale ricuperi spese di guerra e del comitato giurisdizionale approvvigionamenti, precettazioni e requisizioni . . . . . *Pag.* 1403

» **352 - 10 luglio 1925.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Documenti di scarico e consegna relativi a materiali venduti dal Consorzio vendita rame, zinco e loro leghe, e dal Consorzio vendita materiali elettrici . . » 1404

» **353 - 21 luglio 1925.** — SCUOLE MILITARI. — Assegnazione gratuita di stampati alle scuole ed istituti militari per l'esercizio finanziario 1925-926 » 1405

» **354 - 21 luglio 1925.** — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottotenenti di complemento dei corpi sanitario e veterinario nelle scuole di reclutamento per ufficiali in S. A. P, per l'anno scolastico 1925-1926 » 1406

» **355 - 22 luglio 1925.** — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo anticipato di militari di truppa in non buone condizioni di salute . . . . . » 1407

LIBRERIA DELLO STATO

N. 356 - 11 giugno 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 259, che modifica il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina . . . . . *Pag.* 1408

» 357 - 23 luglio 1925. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per la idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria ed artiglieria (ruolo combattente) da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1926. . . . . » 1409

» 358 - 23 luglio 1925. — CAVALLI. — Revisione dei cavalli di servizio, di proprietà e d'agevolezza, degli ufficiali. . . . . » 1411

» 359 - 23 luglio 1925. — COLONIE — SOTTUFFICIALI. — Ammissioni di sottufficiali nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica. . » 1416

» 360 - 23 luglio 1925. — CONCORSI E GARE. — Risultato del concorso al premio Henry . . . . . » 1417

» 361 - 23 luglio 1925. — RECLUTAMENTO. — Visita degli inscritti nati nell'anno 1903 rimandati alle speciali sedute del consiglio di leva . . . . . » 1418

» 362 - 23 luglio 1925. — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale per alcune categorie di ufficiali in S. A. P. . . . . » 1419

» 363 - 23 luglio 1925. — SERVIZIO DEL GENIO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale del genio presso i corpi del genio . . . . . » 1419

» 364 - 23 luglio 1925. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Documentazione e rimborso di spese di viaggio . . . . . » 1422

» 365 - 23 luglio 1925. — TRASPORTI. — Spedizioni di materiali per mare e riserve sulle polizze di carico « 1423

» 366 - 23 luglio 1925. — AVANZAMENTO. — Sostituzione di alcuni membri della commissione esaminatrice per gli esperimenti ad anzianità di cui alla circolare 339 del *giornale militare* c. a. . . . . « 1424

Circolare N. 351. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 1054, che proroga il funzionamento del collegio arbitrale ricuperi spese di guerra e del comitato giurisdizionale approvvigionamenti, precettazioni e requisizioni.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Ufficio liquidazione residuati di guerra). — 29 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato per gli affari esteri, *ad interim* per la guerra e per la marina, Commissario per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1924 stabilito con gli articoli 5 e 6 del R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234, già prorogato al 30 giugno 1925 con l'art. 1 del R. decreto 21 dicembre 1924, n. 2095, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1925.

Art. 2.

Nel procedere alla costituzione del Collegio il presidente del Collegio arbitrale ricuperi spese di guerra, potrà, in deroga all'art. 2 del R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2724, scegliere entrambi i membri permanenti anche tra i membri supplenti.

Art. 3.

La disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1°, del R. decreto 22 agosto 1919, n. 2224, deve intendersi nel senso che

sono devolute alla competenza del Collegio arbitrale ricuperi spese di guerra tutte le controversie comunque concernenti cessioni di materiali residuati dalla guerra, compiute dalle Amministrazioni dello Stato, e sempre quando sia in giudizio una delle Amministrazioni stesse.

Art. 4.

Spettano altresì alla competenza del Collegio arbitrale ricuperi spese di guerra le controversie dipendenti da somministrazioni di materiali fatte dalle Amministrazioni militari, durante la guerra, agli assuntori di forniture belliche.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI — ROCCO

N. 352. DISPOSIZIONI VARIE. — Documenti di scarico e consegna relativi a materiali venduti dal Consorzio vendita rame, zinco e loro leghe, e dal Consorzio vendita materiali elettrici. — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 10 luglio 1925.

Constata che vari enti militari, depositari di materiali residuati di guerra, debbono tuttora trasmettere alla Direzione d'artiglieria di Roma, al Consorzio vendita rame, zinco e loro leghe, nonchè al Consorzio vendita materiali elettrici, i documenti di scarico e di consegna (richieste di scarico e buoni di prelevamento, mod. *B*), relativi a materiali venduti dai Consorzi stessi e, da tempo, ritirati dagli acquirenti.

Tale ritardo, che già reca notevoli danni allo Stato, potrebbe ulteriormente, e più gravemente, pregiudicare gli interessi erariali, qualora dovesse persistere, sì da rendere impossibile la realizzazione del prezzo dei matriali.

Ad evitare, pertanto, che i vari enti e i loro titolari abbiano ad incorrere in gravi responsabilità, si rivolge loro invito di procedere ad un accurato spoglio dei documenti relativi alle vendite delle quali si tratta, effettuate pel tramite dei due Consorzi sopraindicati, e trasmettere alla Direzione predetta entro e non oltre il prossimo mese di agosto, tutte le richieste di scarico e gli elaborati necessari a comprovare la consegna dei materiali.

E' superfluo avvertire che gli ordini dei Consorzi rimasti eventualmente, per intero ovvero in parte, ineseguiti debbono considerarsi senz'altro annullati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 353. — SCUOLE MILITARI. — **Assegnazione gratuita di stampati alle scuole ed istituti militari per l'esercizio finanziario 1925-926.** — (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 21 luglio 1925.

In relazione all'art. 367 del regolamento d'amministrazione approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413, il Ministero ha determinato nella misura sotto indicata il limite di spesa entro il quale gli istituti militari possono prelevare gli stampati gratuitamente dal reclusorio militare di Gaeta, per l'esercizio 1925-26.

L'importo degli stampati forniti oltre il detto limite sarà addebitato dagli Enti riceventi sul fondo loro concesso per spese d'ufficio (art. 366, lettera *d*) del menzionato regolamento), a sensi delle norme di cui ai numeri 37 e 44 della circolare n. 375 del *giornale militare* 1924.

a) Comando delle scuole centrali militari . .	L.	500
b) Scuola di guerra	»	1000
c) Accademia militare di fanteria e cavalleria.	»	5000
d) Accademia militare di artiglieria e genio .	»	3000
e) Scuola di applicazione di fanteria. . . .	»	2000

f) Scuola di applicazione di cavalleria . . . L. 1000
g) Scuola centrale di fanteria . . . . . » 4000
h) Scuola centrale di artiglieria . . . . . » 3000
i) Scuola centrale del genio . . . . . » 2000
l) Scuola centrale di educazione fisica . . . » 2000
m) Scuola di sanità militare. . . . . » 2500
n) Scuola artiglieria controaerei . . . . . » 1500
o) Collegio militare di Roma. . . . . » 1400
p) Collegio militare di Napoli . . . . . » 1000
q) Scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali:

Torino	» 1500
Milano	» 2500
Verona	» 1500
Pola	» 3000
Lucca	» 3000
Modena	» 2000
Roma (compreso il distacc. di Cagliari)	» 5000
Casagiove	» 3000
Chieti	» 1000
Palermo	» 1000

SCUOLE DELL'ARMA DEI CARABINIERI REALI.

Scuola allievi ufficiali	L. 1000
Scuola allievi sottufficiali	» 3200

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 354. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottotenenti di complemento dei corpi sanitario e veterinario nelle scuole di reclutamento per ufficiali in S. A. P. per l'anno scolastico 1925-1926.** — (Gabinetto). — 21 luglio 1925.

A parziale modificazione delle norme contenute nella parte *B* della circolare 195 del *giornale militare* c. a., il Ministero determina che gli aspiranti all'ammissione nella scuola di sanità militare e nella scuola di applicazione di cavalleria, per l'abilitazione alla nomina a tenente in

S. A. P., i quali non abbiano compiuto alla data del 31 agosto p. v. come ufficiali di complemento medici o farmacisti o veterinari, il periodo di servizio effettivo di 30 giorni prescritto dal n. 9 della suddetta circolare, possano ugualmente partecipare al concorso per le ammissioni in parola, purchè acquistino il requisito di cui trattasi entro il 30 settembre p. v.

E' però in facoltà del Ministero di ammettere i predetti aspiranti agli esami di concorso *con riserva del giudizio definitivo dell'apposita commissione ministeriale.*

Restano invariate tutte le altre disposizioni di cui alla parte *B* suindicata. Pertanto, anche gli aspiranti in questione dovranno presentare la domanda di ammissione al concorso, con la relativa documentazione, non più tardi del 20 agosto p. v., e i comandi di corpo o di distretto trasmetteranno le domande, debitamente completate, alle autorità competenti, e nei limiti di tempo stabiliti dal n. 11 della citata circolare 195; con l'avvertenza che, *non appena* i concorrenti medesimi avranno compiuto il prescritto periodo minimo di effettivo servizio come sottotenenti di complemento medici o farmacisti o veterinari, i comandi di corpo interessati dovranno trasmettere una nuova copia aggiornata dello stato di servizio e il rapporto personale di cui è parola nel secondo comma del n. 11 della predetta circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 355. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo anticipato di militari di truppa in non buone condizioni di salute.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 22 luglio 1925.

1. Questo Ministero determina che siano inviati in congedo anticipato i militari di truppa alle armi per obbligo di leva, nati prima del 1905 e venuti alle armi prima della chiamata di tale classe, i quali, per determinazione del comandante del corpo presa su conforme motivata proposta scritta del sanitario del corpo stesso, siano riconosciuti in condizioni di salute tali da dover essere esentati del tutto dal prendere parte alle esercitazioni estive.

2. Tale provvedimento potrà essere adottato peraltro solo a riguardo di coloro che risultino trovarsi nelle dette condizioni di salute alla data del 27 corrente mese oppure che a tale data si trovino degenti negli ospedali militari, o nelle infermerie presidiarie o reggimentali per infermità il cui decorso faccia presumere che non potranno prendere parte alle dette esercitazioni; ovvero siano ricoverati in convalescenziari.

3. Saranno esclusi dal presente congedamento eccezionale quelli dei detti militari che appartengano a corpi non partecipanti alle esercitazioni predette e quelli che eventualmente non abbiano compiuto 12 mesi di servizio.

4 Le disposizioni del n. 6 e seguenti della circolare n. 251 del *giornale militare* c. a. saranno applicate, in quanto siano applicabili, anche al presente congedamento eccezionale.

5. I comandi dei corpi segnaleranno il 10 agosto p. v. ai rispettivi comandi di divisione il numero dei militari che saranno stati congedati in applicazione della presente circolare.

I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno a loro volta a questo Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - divisione I. *bis*) in modo che vi pervengano non più tardi del 15 agosto p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 356. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 259, che modifica il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, che approva il regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro *ad interim* per gli affari della guerra, d'intesa con i ministri delle finanze, della giustizia e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le mercedi giornaliere ed i premi mensili, di cui ai paragrafi 783 e 790 del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina, sono quadruplicati.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1925.

Art. 2.

Il ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, li 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — ROCCO.

N. 357. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per la idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle armi di cavalleria ed artiglieria (ruolo combattente) da iscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1926.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 23 luglio 1925.

In relazione alle circolari 285 e 339 *giornale militare* c. a. si indicano qui appresso i nomi dei capitani di cavalleria e di artiglieria (ruolo combattenti) che dovranno prendere parte agli esperimenti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento ad anzianità.

Le autorità competenti disporranno perchè gli ufficiali si presentino la mattina del 1° agosto c. a. al comando del presidio militare di Roma.

Le dichiarazioni di rinuncia agli esperimenti compilate a senso della circolare n. 2 *giornale militare* 1910, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) almeno 5 giorni prima dell'inizio degli esperimenti.

La chiamata agli esperimenti dei capitani che attualmente si trovino in aspettativa è subordinata alla condizione che gli interessati dichiarino esplicitamente di volervi partecipare. Ad essi, nel caso, e per tutta la durata degli esperimenti stessi, saranno corrisposti gli assegni e le indennità che competono agli ufficiali in servizio effettivo.

Arma di cavalleria.

Capitano RIGHINI Felice — (Aspett. inf. - Nizza Cavall.).
» SERGIO Luigi — Cavall. Guide (Ass. Distr. Torino).
» MAELLO Aldo — Piemonte Reale cavalleria.
» ALVISI Alessandro — Cavalleggeri di Saluzzo.
» DE CAROLIS Ugo — Cavalleggeri di Firenze.
» BOGNETTI Alfonso — Scuola appl. cavalleria.
» CALVI DI BERGOLO Conte Giorgio Carlo — Scuola appl. cavalleria.
» ORSINI Domenico — Piemonte Reale cavalleria.
» CAPASSO nob. patr. napoletano dei conti Fabio — Savoia cavalleria.
» TEODORANI FABBRI Eduardo Pio — Scuola appl. cavalleria.
» SAVARESE Giuseppe — Cavalleggeri di Aosta.
» CANE Vincenzo — Savoia cavalleria.
» GIORGETTI Giulio — Cav. Guide (Ass. 2ª brig. cavall.).
» EUPIZI BRUNAMONTI Orfeo — Distr. Spoleto.
» VIVALDI PASQUA nob. cav. Dario — R. C. T. C. Cirenaica.
» MARINONI Riccardo — Cavalleggeri Guide.
» BORSARELLI DI RIFREDDO Giulio — Genova cavalleria.
» VALLE Leone — Scuola appl. cavalleria.
» CAMPARI Guido — Cavalleggeri di Novara.

Arma di artiglieria.

Capitano GIORDANO Massimiliano — 1° montagna.
» MASNINI Baldassarre — 27° campagna.
» ROVELLO Placido — Aspettativa inf. - 26° campagna.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 358. — CAVALLI. — Revisione dei cavalli di servizio, di proprietà e d'agevolezza, degli ufficiali. — (Servizio ippico e veterinario). — 23 luglio 1925.

Questo Ministero determina che sia effettuata la revisione dei cavalli di servizio, di proprietà e d'agevolezza, degli ufficiali del R. Esercito, per riconoscerne l'idoneità al servizio da sella per ufficiale.

La revisione sarà iniziata il 1° del prossimo mese di agosto e condotta a termine nel più breve tempo, per cura di apposite Commissioni.

1. Sono designati a far parte delle Commissioni, incaricate di operare nel territorio a ciascuna di esse assegnato, i seguenti ufficiali:

1ª *Commissione.*

(Territorio dei corpi d'armata di Verona, Bologna e Trieste).

Presidente:

Generale di brigata FILIPPONI di MOMBELLO comm. Camillo, comandante della 1ª brigata di cavalleria.

Membri:

Colonnello ORERO cav. Carlo, comandante del reggimento cavalleggeri di Vittorio Emanuele II;

Tenente colonnello veterinario SABBIA dott. Antonio, del comando del corpo d'armata di Milano.

2ª *Commissione.*

(Territorio dei corpi d'armata di Torino e Milano).

Presidente:

Generale di brigata BELLOTTI comm. Francesco, comandante della 2ª brigata di cavalleria.

Membri:

Tenente colonnello VALERIO cav. Alessandro, del 17° reggimento artiglieria da campagna;

Tenente colonnello veterinario BRAVETTI dott. Carlo, dell'accademia militare di artiglieria e genio.

3ª *Commissione*

(Territorio dei corpi d'armata di Firenze e Roma, compresa la dipendente divisione militare di Cagliari ed eccettuato il presidio militare di Roma).

Presidente:

Generale di brigata AJROLDI DI ROBBIATE comm. Luigi, comandante della 3ª brigata di cavalleria.

Membri:

Tenente colonnello BIANCHETTI cav. Ernesto, del 7° reggimento artiglieria campagna;

Tenente colonnello veterinario FANTINI dott. Vico, del comando del corpo d'armata di Bologna.

4ª *Commissione*.

(Territorio dei corpi d'armata di Napoli, Bari e Palermo).

Presidente:

Generale di brigata NOBILI comm. Giorgio, comandante d'artiglieria del corpo d'armata di Verona.

Membri:

Colonnello JANNELLI cav. Camillo, comandante del deposito speciale di cavalleria del Lazio;

Maggiore veterinario CARAMANNA dott. Carmelo, del deposito allevamento cavalli di Persano.

5ª *Commissione.*
(Presidio militare di Roma).

Presidente:

Generale di divisione BERARDI comm. Gustavo, a disposizione per l'arma di cavalleria.

Membri:

Colonnello MAZZINO cav. Alberto, capo del servizio ippico e veterinario;

Colonnello veterinario RACCA comm. Angelo, ispettore veterinario.

Ad ogni commissione sarà assegnato un sottufficiale scritturale, designato dal comando di presidio della sede di servizio del presidente.

2. Il comando generale dell'arma dei carabinieri reali, uniformandosi alle norme contenute nella presente circolare, darà dirette disposizioni per quanto riguarda i cavalli degli ufficiali dell'arma, tenendo presente che, nelle località ove sia esiguo il numero dei cavalli da visitare, la revisione potrà essere effettuata da singoli revisori, nel numero ritenuto necessario.

3. Ogni consiglio di amministrazione rimetterà immediatamente al rispettivo comando di corpo d'armata un elenco nominativo (anche se negativo) di tutti i cavalli in oggetto, contenente le seguenti indicazioni: età del cavallo - se di proprietà o d'agevolezza - grado, cognome e nome dell'ufficiale possessore - località nella quale il cavallo si trova - caserma o scuderia in cui è ricoverato.

Un'ultima colonna dell'elenco verrà riservata alla commissione di revisione per inscrivervi se il cavallo sarà stato riconosciuto « idoneo » o « non idoneo ».

L'elenco dovrà trasmettersi in duplice copia, allegandovi, per i cavalli che non si trovano nella località ove ha sede il consiglio di amministrazione, un solo esemplare dello stralcio del registro mod. 387 del Cat., separatamente per ufficiale.

4. Il presidente di ciascuna commissione richiederà ai rispettivi comandi di corpo d'armata gli elenchi di cui al precedente numero, per convocare la commissione nella località della quale intende iniziare la revisione.

5. I presidenti delle commissioni hanno facoltà di disporre che i cavalli siano riuniti in una sola caserma o che quelli di località viciniori raggiungano la sede designata per la visita, sempre quando ciò sia consigliato dalla speditezza del servizio e dall'economia di spesa.

6. Nelle visite ai cavalli, le commissioni, tenuto presente quanto è detto nel Compendio d'ippologia (pag. 72, cap. 1° - Attitudini ai vari servizi), si atterranno alle seguenti norme:

a) la idoneità al servizio dovrà essere assoluta per tutti i cavalli indistintamente e verrà desunta dal complesso delle condizioni del cavallo in esame;

b) l'età di 20 anni sarà un dato da sè solo sufficiente per la dichiarazione di non idoneità;

c) le alterazioni funzionali, le lesioni, le tare, i difetti, i vizi, le malattie di qualsiasi grado e specie dovranno essere presi in attento esame ed ampiamente discussi per determinare la compatibilità o meno di essi con la dichiarazione di idoneità assoluta al servizio;

d) quando dall'esame del cavallo non emergessero a sufficienza elementi probatori per il giudizio di non idoneità assoluta al servizio, a tale giudizio si dovrà senz'altro addivenire, allorchè il soggetto in esame abbia un'età dai 16 ai 19 anni.

7. La revisione sarà effettuata con la scorta del registro mod. 387 del cat. o dello stralcio di detto registro.

Per ciascun cavallo visitato, sarà apposta sui predetti documenti, a firma del presidente della commissione, l'annotazione seguente:

Visitato il . . . . . e riconosciuto idoneo

oppure

Visitato il . . . . . ., e riconosciuto non idoneo pei seguenti motivi: . . . . . .
. . . . . .

Gli stralci saranno subito rimessi ai rispettivi consigli di amministrazione, perchè le annotazioni suddette siano per loro cura riportate sul registro mod.387 del cat.

8. Pei cavalli riconosciuti non idonei, i consigli d'amministrazione disporranno come segue:

a) i cavalli di proprietà cesseranno di servizio entro il trentesimo giorno dalla data della riconosciuta inidoneità; così pure, quelli di agevolezza distribuiti dai corpi, pei quali sussista il solo vincolo del debito, o acquistati dal commercio con anticipazione, previo saldo del conto rimonta;

b) i cavalli di agevolezza, distribuiti dai corpi e ancora vincolati pel tempo, e quelli di cui alla lettera precedente, pei quali l'ufficiale non abbia saldato il debito, saranno presentati al consiglio d'amministrazione d'arma a cavallo del luogo o viciniore, il quale specificherà in apposito verbale, da trasmettersi subito al Ministero (Servizio ippico), se ed a quali servizi di truppa siano adatti e quale ne sia il loro attuale valore commerciale.

Il Ministero deciderà la restituzione o cessione, oppure determinerà lo svincolo.

9. Nel caso che venga disposto lo svincolo, l'ufficiale dovrà disfarsi del cavallo entro 30 giorni dalla comunicazione fattagli. Prima però di ritirare il cavallo, l'ufficiale ha obbligo di versare a favore del debito verso il conto rimonta l'importo corrispondente al valore commerciale attribuito al quadrupede. Trascorso il periodo di tempo soprastabilito, o in seguito a rinuncia scritta dell'ufficiale di ritirare il cavallo, l'amministrazione provvederà alla vendita del quadrupede, accreditando al conto rimonta dell'ufficiale la somma ottenuta, fino alla concorrenza del debito.

Nei casi di restituzione o cessione, le amministrazioni osserveranno le consuete norme.

10. Le commissioni e il comando generale dell'arma dei carabinieri reali, per gli ufficiali dipendenti, rimetteranno al Ministero (Servizio ippico) alla scadenza di ogni decade, i verbali di visita, conformi all'annesso modello, dei cavalli riconosciuti inidonei, ed a revisione ultimata, un esemplare degli elenchi di cui al n. 3.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AL MINISTERO DELLA GUERRA
Servizio ippico e veterinario
ROMA

Verbale di visita

passata al cavallo a nome ..... (1) .....
del (2) .....
.....

riconosciuto non idoneo

per i seguenti motivi: .....
.....
.....

(3) .....

La Commissione:

L'Ufficiale veterinario *Il Membro* *Il Presidente*

---

(1) di proprietà o di agevolezza.
(2) grado, casato e nome dell'ufficiale, corpo cui è effettivo, ente che lo amministra.
(3) data.

N. 359. — COLONIE - SOTTUFFICIALI. — **Ammissioni di sottufficiali nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e Cirenaica.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 23 luglio 1925.

Questo Ministero determina che sia tolta la sospensione posta in passato per l'accettazione delle domande di ammissione nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica che siano presentate da sottufficiali sotto le armi, restando perciò abrogata la circolare n. 9 del *giornale militare* del 1921.

Tali ammissioni di sottufficiali dovranno però essere autorizzate di volta in volta da questo Ministero, il quale impartirà le opportune disposizioni al comando del corpo d'armata di Palermo tenuto conto tanto delle esigenze del servizio delle truppe coloniali quanto di quelle dei reparti metropolitani.

A tal uopo ogni tre mesi saranno dal Ministero delle colonie segnalate al Ministero della guerra le deficienze di sottufficiali che si verificano nei R. C. T. C. della Tripolitania e della Cirenaica.

In base a tali segnalazioni questo Ministero provvederà presso il prefato comando di corpo d'armata perchè le deficienze stesse siano ripianate mediante arruolamenti di sottufficiali che ne abbiano fatto regolare domanda e che siano perciò in nota per l'ammissione nelle truppe stesse siccome riconosciuti in possesso dei voluti requisiti, avvertendo che la precedenza dovrà essere data ai sottufficiali in congedo. In difetto di tali elementi verrà provveduto possibilmente con sottufficiali in servizio attivo nell'Esercito metropolitano sempre quando particolari esigenze di servizio non si oppongano.

Per la regolare applicazione delle norme ora dette, il comando del corpo d'armata di Palermo rimetterà mensilmente a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali truppa), a cominciare dal 1° agosto p. v., uno specchio numerico dal quale risultino i dati relativi ai sottufficiali che si trovino in nota per l'arruolamento nelle truppe coloniali della Libia distinti a secondo che si tratti di sottufficiali in congedo o di sottufficiali alle armi, con l'indicazione dell'arma e della specialità di servizio a cui appartengono.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 360. — CONCORSI E GARE. — **Risultato del concorso al premio Henry.** — (Servizio genio militare). — 23 luglio 1925.

Con riferimento alla circolare n. 475 *giornale militare* 31 luglio 1924 con la quale è stato indetto il concorso al premio « Henry », ed alla circolare n. 120 *giornale militare* 1925 con la quale sono stati pubblicati i motti che contrassegna-

vano i lavori presentati, si comunica che la commissione esaminatrice ha riconosciuto meritevoli di premio entrambi i lavori ed ha classificato primo in graduatoria quello distinto con il motto « Per correre miglior acqua » e secondo il lavoro distinto con il motto « Nec spe nec metu ».

Procedutosi all'apertura delle buste suggellate si è riscontrato che il lavoro classificato primo è stato presentato dal tenente colonnello del genio signor Curzio Giamberini, in servizio presso l'Accademia militare d'artiglieria e genio, ed il lavoro classificato secondo è stato presentato dal capitano del genio signor Ugo Boncompagni, in servizio presso l'Accademia medesima.

Entrambi i lavori hanno trattato il 4° tema proposto concernente i ponti pesanti militari.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 361. — RECLUTAMENTO. — **Visita degli inscritti nati nell'anno 1903 rimandati alle speciali sedute del consiglio di leva.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) — 23 luglio 1925.

Questo Ministero, sciogliendo la riserva contenuta nel capoverso del n. 37 della circolare 515 del *giornale militare* del 1924, determina che le speciali sedute cui furono rimandati i capilista, i renitenti e gli omessi nati nell'anno 1903, perchè affetti da infermità presunte guaribili col tempo, abbiano inizio il giorno 24 agosto proseguendo poi, se e quanto occorra, nei giorni successivi senza interruzione, fuorchè nei giorni festivi. In ciascuna seduta non potranno essere visitati più di 70 inscritti.

Gli ufficiali medici che dovranno procedere alla visita saranno designati dalle singole direzioni di sanità militare. A tal uopo gli uffici di leva dovranno prendere i necessari accordi coi rispettivi comandi di corpo d'armata.

I consigli di leva decideranno in via definitiva sul conto dei detti giovani compiendosi per essi il periodo normale di rivedibilità: perciò coloro che saranno riconosciuti non idonei al servizio militare dovranno essere riformati, anche se la non idoneità sia causata da infermità che si presumano guaribili col tempo.

La presentazione alle armi di coloro che saranno riconosciuti idonei ed arruolati con ferma ordinaria dovrà effettuarsi insieme con gli uomini della classe 1906, e con le norme che saranno per essi stabilite, alla data che sarà a suo tempo fissata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 362. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico-professionale per alcune categorie di ufficiali in S. A. P.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 23 luglio 1925.

A parziale variante di quanto è stabilito dalla circolare 42 *giornale militare* c. a., si notifica che per quest'anno l'inizio dell'appello di esame su materie di accademia è protratto dal 28 ottobre al 10 dicembre.

Gli ufficiali i quali desiderino sostenere esami nel suddetto appello, ne informeranno il comando dell'Accademia di Torino non oltre il 1° novembre c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 363. — SERVIZIO DEL GENIO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale del genio presso i corpi del genio.** — (Servizio del genio militare). — 23 luglio 1925.

Alla circolare n. 86 del *giornale militare* del 28 gennaio 1924, lettere *A*), *B*) e *C*) vengono sostituite le disposizioni di cui appresso, che vanno in vigore al 1° gennaio 1925:

A) ORGANICO.

Il ruolo del personale operaio militare comprende i sottufficiali, caporali e soldati, che ricoprono le cariche di capi laboratorio, capi operai, operai ed allievi operai, considerati nelle tabelle graduali numeriche di formazione di pace dei corpi del genio militare.

I sottufficiali capi-laboratorio disimpegnano anche le mansioni di capi-armaiuolo.

B) RECLUTAMENTO ED AVANZAMENTO.

Gli allievi operai sono tratti, dopo il 3° mese di servizio sotto le armi, dai militari di leva di mestiere operai espressamente inviati dai distretti ai corpi in occasione della chiamata alle armi delle reclute, previo esperimento da effettuarsi presso un Ente del genio militare, ovvero, sempre previo esperimento, dai militari che abbiano i requisiti voluti e che siano già in servizio presso le varie armi e corpi.

Gli operai si reclutano, previo favorevole parere della commissione d'avanzamento:

a) dai volontari ordinari, di professione operai, dopo il 4° mese di servizio;

b) dagli allievi operai, dopo il 6° mese di servizio militare, che chiedono di essere nominati operai e si obbligano con dichiarazione scritta, da farsi davanti al consiglio d'amministrazione del corpo, ad assumere, al termine della loro ferma, il riassoldamento di un anno alle condizioni e con le norme stabilite dalla circolare n. 25 del *giornale militare* 1913;

c) dagli allievi operai, che al termine della loro ferma, chiedono di essere riassoldati quali operai;

d) dagli operai che, essendosi congedati con la rispettiva classe, chiedono, entro due anni dal loro congedamento, di essere riassoldati in qualità di operai, in base alle norme ed alle condizioni stabilite dalla citata circolare n. 25 *giornale militare* 1913, sempre che abbiano i requisiti voluti per la riammissione in servizio.

L'aspirante alla nomina ad operaio sarà sottoposto ad un esame tecnico-pratico, in base al programma annesso n. 1, davanti ad una commissione di tre membri nominata dal comandante del corpo presso il quale l'operaio dovrà prestar servizio.

I capi-operai si recluteranno a scelta dagli operai, riconosciuti idonei da una commissione di avanzamento, che abbiano l'anzianità necessaria per la promozione a sergente e compiano con successo un corso d'istruzione nel quale sarà svolto l'annesso programma n. 2.

All'atto della nomina, qualora già non fossero sottufficiali, saranno promossi sergenti, assumendo gli obblighi speciali stabiliti per i sottufficiali.

I capi-laboratorio si recluteranno a scelta dai sottufficiali capi-operai, previo apposito corso indetto dal Ministero nel quale sarà svolto il programma annesso n. 3.

Al corso prenderanno parte tutti quei capi-operai, che saranno ritenuti idonei dalla commissione di avanzamento, e che saranno in possesso dei requisiti di anzianità di servizio, di condotta e di abilità tecnico-professionale, che il Ministero si riserva di stabilire ogni qualvolta sia necessario indire il corso di cui sopra per ripristinare il ruolo degli aspiranti a capi-laboratorio.

Delle commissioni di avanzamento per gli operai, capi-operai e aspiranti a capi-laboratorio, farà sempre parte l'ufficiale al materiale, e, con voto consultivo, il capo-laboratorio.

Gli operai, a ferma compiuta, fino a che non abbiano conseguito il grado di sergente, sono riassoldati annualmente.

All'atto della nomina essi, se ritenuti idonei e se contino già sei mesi di servizio militare, sono promossi caporali, se già non lo sono: saranno invece promossi caporali al compimento dei sei mesi di servizio militare, ove ancora non contino tale anzianità all'atto della nomina. In seguito possono essere anche promossi caporali maggiori, senza limite di numero, purchè contino almeno tre mesi di grado di caporale. La promozione a caporale maggiore degli operai reclutati nel modo indicato al comma *b*) potrà avere luogo solo dopo assunto il riassoldamento.

Per i capi-operai e capi-laboratorio (sottufficiali) valgono per l'avanzamento le norme stabilite dal R. decreto-legge n. 1986 del 16 ottobre 1919 e n. 125 del 10 febbraio 1921 sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito (Cir. n. 586 e 700 del *giornale militare* 1919 e 1786 del *giornale militare* 1921).

C) COMPETENZE.

Oltre agli assegni del rispettivo grado ed all'indennità di riassoldamento (per coloro che ne abbiano diritto) ed ai premi stabiliti dalle vigenti disposizioni (per i sottufficiali che ne abbiano acquisito il diritto) a sensi dell'art. 265 del

regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, modificato dai Regi decreti 22 maggio 1924, n. 844, 8 agosto 1924, n. 1323, 23 ottobre 1924, n. 1187 e 10 novembre 1924, n. 1956, verrà corrisposto per ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di effettiva presenza il compenso di lavoro stabilito dall'art. 260 del precitato regolamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 364. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Documentazione e rimborso di spese di viaggio.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 23 luglio 1925.

Per l'esatta applicazione delle disposizioni vigenti circa la documentazione ed il rimborso delle spese di viaggio, si avverte quanto segue:

1° — Qualora gli ufficiali ed i marescialli che abbiano compiuto un viaggio di servizio non alleghino ai relativi documenti gli scontrini mod. 194 *B* comprovanti l'effettuazione del viaggio e la classe usufruita, il rimborso della spesa, analogamente alle prescrizioni della circolare n. 28 del *giornale militare* 1924, sarà limitato al costo del biglietto di 3ª classe a tariffa militare, per il tratto percorso.

Nello stesso modo si provvederà quando gli scontrini siano presentati incompleti, o comunque alterati.

Qualora dallo scontrino mod. 194 *B* risulti acquistato il biglietto per una classe inferiore a quella spettante, sarà conteggiato soltanto il prezzo del biglietto acquistato.

2° — I viaggi effettuati per tramvia, automobili od altri veicoli destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, devono essere documentati allegando ai certificati di viaggio i relativi biglietti.

3° — Il rimborso pel trasporto dei mobili e del bagaglio delle persone di famiglia va effettuato per le sole spese effettivamene incontrate nel limite di peso stabilito dalle vigenti disposizioni, senza alcun aumento percentuale.

4° — Nei trasferimenti di sede può, con l'autorizzazione dei rispettivi comandanti di corpo, essere seguita interamente la via ordinaria, anche quando la distanza potrebbe essere percorsa tutta, od in parte, per ferrovia. In tal caso il rimborso sarà commisurato alla somma effettivamente spesa, ma non potrà, però, superare quella che sarebbe occorsa se il trasporto fosse stato eseguito nei modi regolamentari.

L'autorizzazione dovrà risultare da apposita dichiarazione rilasciata dagli stessi comandanti di corpo, dichiarazione che sarà completata con l'indicazione del peso delle robe trasportate, ed unita alla tabella di tramutamento.

5° — Nella liquidazione di certificati di viaggio e di tabelle di tramutamento non munite dei documenti prescritti saranno stralciate le somme non debitamente giustificate salvo il disposto del precedente n. 1.

Ogni contraria disposizione s'intende abrogata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 365. — TRASPORTI. — Spedizioni di materiali per mare e riserve sulle polizze di carico. — (Direzione generale servizi logistici). — 23 luglio 1925.

Si è avuto occasione di rilevare come nelle spedizioni di materiali militari gli ufficiali di bordo dei piroscafi inserivano sulle polizze di carico riserve generiche, anche quando i colli risultino confenzionati secondo le norme regolamentari e le consuetudini di commercio; ciò che crea seri imbarazzi alle autorità militari, le quali, a norma della circolare 372 *giornale militare* 1922, non dovrebbero dar corso alle spedizioni della specie, ove sulle polizze siano apposte riserve.

Ad eliminare gli inconvenienti consequenziali, a richiesta di questo Ministero, quello delle comunicazioni ha deferito alle capitanerie di porto la risoluzione delle contestazioni, che sorgessero fra il vettore e l'autorità militare mittente sulla condizionatura dei colli spediti per conto delle amministrazioni statali.

Pertanto, verificandosi siffatte contestazioni, i mittenti chiederanno sempre l'intervento della locale R. capitaneria di porto, per decidere se le eventuali riserve che volessero

apporsi in polizza sullo stato dell'imballaggio dei colli, siano da ritenersi, o non, giustificate.

Per ora le istruzioni suddette sono state impartite alle capitanerie dei seguenti porti, come quelli ove più frequentemente si svolge il traffico dei trasporti militari:

Genova, Livorno, Venezia, Trieste, Ancona, Bari, Brindisi, Napoli, Palermo, Siracusa, Cagliari, Civitavecchia e Terranova Pausania.

Ove, poi, occorresse estendere il provvedimento ad altri porti, le autorità interessate ne faranno immediata proposta a questo Ministero.

E' ovvio che s'impone più che mai la rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nella citata circolare 372 sulla confezione dei colli, appunto perchè le eventuali contestazioni, da parte del personale di bordo dei piroscafi, abbiano a risolversi in favore dell'amministrazione militare.

Di ogni inosservanza alle ricordate norme, sarà chiamato a rispondere, anche agli effetti economici, chi non vi si sarà rigorosamente attenuto.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 366. — AVANZAMENTO. — **Sostituzione di alcuni membri della commissione esaminatrice per gli esperimenti ad anzianità di cui alla circolare 339 del giornale militare c. a.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 23 luglio 1925.

Il colonnello di artiglieria DALLARI cav. Primo e i tenenti colonnelli del genio BOGGIO-GILOT cav. Ernesto e PAPONE cav. Mario sono nominati membri della commissione esaminatrice per gli esperimenti ad anzianità di cui alla circolare 339 del *giornale militare* c a. in sostituzione, rispettivamente, del colonnello di artiglieria CARACCIOLO cav. Mario e dei tenenti colonnelli del genio ZICAVO cav. Enrico e BELLUSCI cav. Arturo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Prezzo della presente dispensa L. 0.60

---

(416) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª — 1925 — 31 Luglio

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 367 - 11 giugno 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 1035 per la conversione in legge del R. decreto 12 novembre 1921 n. 1603 (circolare n. 622 del *Giornale militare* 1921), relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai della guerra e della marina, eliminati entro il 30 giugno 1922, con alcune varianti ed aggiunte . . . . . *Pag.* 1427

» **368 - 30 giugno 1925.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale di proroga del concorso per un posto di primo capotecnico specializzato in radiotelegrafia . . . . . » 1430

» **369 - 6 luglio 1925.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1203 - Istituzione di tre ispettorati di sanità militare. . . . . » 1431

» **370 - 6 luglio 1925.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1210 - Dipendenza, attribuzioni e sedi degli ispettori di sanità militare » 1433

» **371 - 8 luglio 1925.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1172 - Disposizioni relative al trattamento in casi particolari, alla riduzione dei ruoli organici ed allo stato giuridico del personale statale . . . . . » 1437

» **372 - 9 luglio 1925.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1206 - Provvedimenti vari riguardanti personali dell'amministrazione della guerra . . . . . » 1441

LIBRERIA DELLO STATO

N. 373 – 30 luglio 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle varie amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei mutilati di guerra . . . . *Pag.* 1444

» 374 – 30 luglio 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Amministrazione degli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio, in servizio ausiliario ed in posizione ausiliaria speciale . . . . . » 1446

» 375 – 30 luglio 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1925-26. . . . . » 1447

» 376 – 30 luglio 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute sugli stipendi ed altri emolumenti goduti dai funzionari ed agenti dello Stato, in applicazione dell'art. 73 della legge sulla contabilità generale dello Stato . . . . . » 1451

» 377 – 30 luglio 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Versamento, per parte del Ministero, delle ritenute erariali su tutte le spese dei capitoli di bilancio – Conseguenti semplificazioni nelle gestioni delle amministrazioni dipendenti . . . » 1452

» 378 – 30 luglio 1925. — CONCORSI E GARE. — Gare militari ippiche . . . . . » 1456

» 379 – 30 luglio 1925. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Lettere spedite dai militari di truppa alle proprie famiglie . . . . . » 1457

» 380 – 30 luglio 1925. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Escursioni alpinistiche per ufficiali delle truppe alpine . . . . . » 1458

N. 381 - 30 luglio 1925. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti alla « Istruzione sul materiale e sulle munizioni da 76/45 controaerei - Pubblicazione n. 1187 - Edizione 1921 » . . . . . *Pag.* 1461

» 382 - 30 luglio 1925. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra . . . . . » 1461

» 383 - 30 luglio 1925. — SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria e di artiglieria . . . . . » 1461

» 384 - 30 luglio 1925. — AVANZAMENTO. — Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice per gli esperimenti ad anzianità di cui alla circolare 339 del *Giornale militare* c. a. . . . . » 1476

Circolare N. 367. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 1035 per la conversione in legge del R. decreto 12 novembre 1921 n. 1603 (circolare n. 622 del giornale militare 1921), relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai della guerra e della marina, eliminati entro il 30 giugno 1922, con alcune varianti ed aggiunte.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 11 giugno 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 151, del 2 luglio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge, con le modificazioni di cui appresso, il R. decreto 12 novembre 1921, n. 1603, relativo alle pensioni ed agli indennizzi di licenziamento per gli operai

della Guerra e della Marina, eliminati entro il 30 giugno 1922:

a) nella tabella di cui all'art. 1, dopo la parola « servizio », esistente nella intestazione della seconda e quarta colonna, è aggiunta la parola « utile »;

b) nell'art. 2, primo alinea, alle parole: « I salariati di cui all'art. 1 » sono sostituite le seguenti: « I capi operai ed operai borghesi a matricola dipendenti dal Ministero della guerra ed i capi lavoranti e lavoranti borghesi permanenti della Regia marina »;

c) nello stesso art. 2, primo alinea, dopo le parole: « trasferiti ad altri stabilimenti di lavoro dipendenti dallo Stato », sono inserite le seguenti: « (con speciali trattamenti, da stabilirsi dai predetti Ministeri) »;

d) nello stesso art. 2, primo alinea, alle parole: « saranno collocati a riposo », vengono sostituite le seguenti: « potranno essere collocati a riposo »;

e) nel terz'ultimo alinea dell'art. 2, alla parola « riduzioni », è sostituita l'altra « sistemazioni »;

f) nell'art. 2, fra il terzultimo ed il penultimo alinea, è inserito il seguente: « Nella determinazione del personale da collocarsi, come sopra, a riposo, potrà anche prescindersi dalle vigenti norme regolamentari »;

g) nell'art. 3, primo alinea, dopo le parole: « i lavoranti provvisori », sono aggiunte le seguenti: « della Marina »; dopo le parole: « gli operai straordinari », sono aggiunte le altre: « della Guerra », e dopo le parole: « i lavoranti giornalieri ed avventizi », sono aggiunte le altre: « della Marina »;

h) alla fine dello stesso art. 3, primo alinea, alle parole: « trasferiti ad altri stabilimenti di lavoro dipendenti dallo Stato, verranno licenziati entro il 30 giugno 1922, e saranno loro corrisposti: », vengono sostituite le seguenti: « trasferiti, ad altri stabilimenti di lavoro dipendenti dallo Stato (con speciali trattamenti, da stabilirsi dai predetti Ministeri), potranno essere licenziati entro il 30 giugno 1922 ».

« Nella determinazione del personale da licenziarsi come sopra, potrà anche prescindersi dalle vigenti norme regolamentari ».

« Al predetto personale saranno corrisposti: ».

i) nell'art. 3, n. 5, lettera *a*), alla data: « 21 luglio 1919 », è sostituita l'altra: « 21 aprile 1919 »;

j) il penultimo alinea dell'art. 3 è modificato come appresso:

« Le disposizioni di cui nel presente articolo sono altresì applicabili agli operai straordinari della Guerra ed ai lavoranti avventizi e giornalieri della Marina, assunti anteriormente alla data dell'armistizio, e che fossero eliminati entro il 30 giugno 1922 »;

k) nell'art. 6, penultimo alinea, alle parole: « della legge 26 dicembre 1901, n. 518 », sono sostituite le altre: « della presente legge »;

l) nell'art. 7, fra il secondo ed il terzo alinea, è inserito il seguente:

« Il presente decreto e tutte le leggi precedenti relative alle pensioni del personale operaio a matricola del Ministero della guerra e loro famiglie sono applicabili anche al personale operaio a matricola degli stabilimenti militari di pena dipendenti dal Ministero della guerra »;

m) all'ultimo alinea dello stesso art. 7, sono aggiunte, continuando, le seguenti parole: « nonchè pel personale operaio a matricola degli stabilimenti militari di pena dipendenti dal Ministero della guerra »;

n) l'art. 8 resta modificato come fu già disposto dall'art. 2 del R. decreto 17 giugno 1923, n. 1646, con l'aggiunta delle seguenti parole, alla fine del primo alinea: « esclusi coloro che cessarono dal servizio anteriormente al 6 dicembre 1921 »;

o) nell'art. 9, primo alinea, alle parole: « quattro quinti della pensione presunta, a carico del debito vitalizio », sono sostituite le seguenti: « quattro quinti della pensione lorda presunta, a carico del debito vitalizio, nonchè, in conto sospeso, gli assegni temporanei di caro-viveri loro spettanti »;

p) fra gli articoli 9 e 10, il quale ultimo diventa 11, è inserito il seguente:

« Art. 10. — Per le vedove degli individui del personale operaio e lavorante considerati nel primo alinea dell'art. 1 e nell'art. 2, i quali abbiano contratto matrimonio anterior-

mente al 6 dicembre 1921, data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto alla pensione non è subordinato alla condizione che, all'atto della cessazione dal servizio, siano trascorsi due anni almeno dalla data del matrimonio »;

q) al primo alinea dell'art. 10, divenuto 11, sono aggiunte, continuando, le seguenti parole: « però, per l'applicazione del primo alinea dell'art. 1, la decorrenza dei singoli provvedimenti di collocamento a riposo, fino al 1° aprile 1922, sarà quella stabilita dai Ministeri della guerra e della marina ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 368. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale di proroga del concorso per un posto di primo capotecnico specializzato in radiotelegrafia.** — (Divisione personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 30 giugno 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 168, del 22 luglio 1925).

IL MINISTRO AD INTERIM PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 31 marzo 1925, che bandisce il concorso ad un posto di primo capotecnico specializzato in radiotelegrafia;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso anzidetto;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

E' prorogato al 30 settembre 1925 il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per un posto di primo capotecnico specializzato in radiotelegrafia, di cui al decreto Ministeriale 31 marzo 1925, pubblicato nel n. 119 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 23 maggio 1925.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1925.

p. *Il Ministro per la guerra*:
UGO CAVALLERO.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI.

Avvertenza. — Si pregano i comandi di distretto di dare al presente bando di concorso la massima diffusione possibile a mezzo anche della stampa locale.

N. 369. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1203 - Istituzione di tre ispettorati di sanità militare. — (Gabinetto). — 6 luglio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 170, del 24 luglio 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento del Regio esercito e le sue successive modificazioni;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla lettera *r*) dell'art. 6 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, modificato dall'art. 1 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 552, sono sostituite le lettere seguenti:

r) il generale medico capo e i tre generali medici ispettori di sanità militare;

s) il generale commissario.

Art. 2.

La dipendenza, le attribuzioni e le sedi degli ispettori di sanità militare saranno stabilite con decreto Reale.

Art. 3.

La presidenza del Collegio medico superiore, di cui al R. decreto 5 novembre 1920, n. 1597, potrà essere assunta da un ufficiale generale medico richiamato dal congedo.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 370. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1210 – Dipendenza, attribuzioni e sedi degli ispettori di sanità militare.** — (Gabinetto). — 6 luglio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 170, del 24 luglio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento del Regio esercito e le sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto 6 luglio 1925, n. 1203;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti tre Ispettorati di sanità militare, aventi rispettivamente sede a Milano, Firenze e Napoli, cui è affidata l'alta vigilanza tecnica e scientifica sul servizio sanitario militare.

L'Ispettorato di Milano esercita la sua azione nel territorio dei corpi d'armata di Torino, Milano, Trieste e Verona.

L'Ispettorato di Firenze la esercita nel territorio dei corpi d'armata di Bologna, Firenze e Roma.

L'Ispettorato di Napoli la esplica nel territorio dei corpi d'armata di Napoli, Bari e Palermo.

Gli Ispettorati, organi tecnici ispettivi e di consulenza del Ministero della guerra, non hanno funzioni disciplinari ed amministrative sul personale e sul servizio sanitario, che rimangono di spettanza dei Comandi di corpo d'armata e dei Comandi di divisione militare territoriale, a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Gli Ispettorati sono diretti da generali medici e sono costituiti come risulta dall'allegata tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Art. 3.

Gli ispettori di sanità militare provvedono principalmente:

a) a coordinare il servizio delle Direzioni e stabilimenti sanitari della propria zona, risolvendo quelle questioni di carattere tecnico che non richiedano un diretto intervento ministeriale;

b) a compiere studi per un migliore funzionamento dei servizi sanitari in pace e in guerra, formulando concrete proposte al Ministero della guerra;

c) a predisporre la pronta e regolare mobilitazione del servizio sanitario nella propria zona, in base alle istruzioni ricevute;

d) a promuovere e ad incitare il miglioramento della cultura tecnico-professionale dei dipendenti ufficiali medici, specialmente a mezzo dei centri di studi universitari e clinici;

e) a curare frequenti ed opportuni rapporti con gli ufficiali medici delle categorie in congedo, per tenerli al corrente degli sviluppi della tecnica sanitaria militare;

f) a dare incremento agli studi relativi a speciali rami della scienza medica militare, come, ad es.: igiene e medicina legale militare, patologia coloniale, traumatologia di guerra, studi sulla leva, ecc., mettendo a frutto l'esperienza della guerra e delle speciali provvidenze che ne sono seguite;

g) ad ispezionare, vigilare ed aiutare l'attività di particolari organi del servizio sanitario militare esistenti nella propria zona, come, ad es.: scuole, istituti, farmacie, ecc., al fine di ottenere il miglior possibile rendimento di studi e di opere;

h) a promuovere e stabilire frequenti relazioni con le autorità civili e marittime, allo scopo di ottenere la più proficua collaborazione e la più conveniente suddivisione di compiti.

Art. 4.

Gli ispettori dipendono direttamente dal Ministero della guerra (Direzione centrale di sanità militare) per quanto riguarda le loro funzioni. Disciplinarmente dipendono dal Comando del corpo d'armata ove hanno sede.

Per quanto concerne studi da compiere o provvedimenti da adottare inerenti al funzionamento del servizio sanitario in pace ed in guerra, essi possono ricevere istruzioni e direttive anche dai Comandi designati d'armata e dai Comandi di corpo d'armata.

Art. 5.

Nulla è innovato alle disposizioni che regolano la competenza e la dipendenza dei direttori di sanità.

I direttori di sanità avranno però diretta corrispondenza con gli ispettori per le questioni di carattere tecnico e scientifico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Tabella organica indicante la composizione dell'ufficio degli Ispettori di sanità militare.

	Generali	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	*Note*
Generale medico	1	—	—	—	
Ufficiale superiore medico (1) (ten. col. o maggiore) addetto	—	1	—	—	
Ufficiale inferiore medico (1) (capitano o subalterno) addetto	—	1	—	—	
Sottufficiale di sanità (2)	—	—	1	—	
Scritturali (2)	—	—	—	2	
Ordinanze d'ufficio (2)	—	—	—	2	
TOTALE	1	2	1	4	
	3				

(1) Gli ufficiali medici addetti sono comandati da Direzioni o stabilimenti sanitari della zona, debbono essere scelti in base a particolari requisiti tecnico-professionali, istituendo un conveniente turno, a congrui periodi di tempo

(2) Sono tratti ordinariamente dagli stabilimenti sanitari dipendenti. Possono essere anche di arma combattente o delle compagnie distrettuali

Roma, addì 6 luglio 1925.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per la guerra:

MUSSOLINI.

N. 371. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 1172 – Disposizioni relative al trattamento in casi particolari, alla riduzione dei ruoli organici ed allo stato giuridico del personale statale.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 8 luglio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 163, del 16 luglio 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÁ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, Segretario di Stato per gli affari esteri, Ministro *ad interim* per la guerra e per la marina e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale estraneo all'Amministrazione dello Stato, assunto all'impiego in grado superiore a quello iniziale della carriera, deve prestare servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore a sei mesi.

Durante tale periodo spetta soltanto un assegno mensile da determinarsi da ciascuna Amministrazione, in misura non eccedente il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado al quale il personale viene assunto, escluso il supplemento di servizio attivo.

Sono applicabili, al personale di cui al presente articolo, le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

Il termine utile per la revisione delle indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato, aventi carattere di rimborso di spese, di cui al terzo comma dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è prorogato al 31 dicembre 1925.

Le indennità che, entro tale termine, non saranno confermate o diversamente regolate mediante decreti dei singoli Ministri, di concerto col Ministro per le finanze, s'intendono abolite, con effetto dal 1° aprile 1924.

Le indennità già rivedute, in applicazione del citato articolo 189, possono, nell'intento di operarne la riduzione, essere sottoposte a nuova revisione, da disporsi mediante decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i singoli Ministri, entro il 31 dicembre 1925.

Art. 3.

Alla Commissione di cui all'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, compete il giudizio su tutte le controversie che riguardino attribuzione di gradi, promozioni, assegnazioni di stipendi e valutazioni di anzianità alla prima attuazione delle disposizioni del decreto stesso e relative modificazioni, comprese quelle del presente decreto, nonchè sulle controversie relative a provvedimenti successivi, che si riferiscano ad assegnazioni di stipendi e valutazioni di anzianità.

Rimane ferma la competenza della Commissione di cui sopra anche quando ricorra nei provvedimenti impugnati, insieme coll'applicazione delle disposizioni anzidette, quella di norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, o di altre, generali o speciali, relative ai personali dipendenti dall'Amministrazione dello Stato.

E' devoluta alla Commissione predetta, restando abrogata ogni disposizione contraria, anche la risoluzione delle controversie derivanti dall'estensione dell'ordinamento gerarchico al personale di ruolo delle nuove Provincie proveniente dai cessati regimi, fermo il disposto dell'art. 25 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 140, per quanto riguarda i ricorsi

relativi alla prima applicazione del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1842.

I ricorsi alla Commissione debbono essere notificati, entro il termine utile per la loro presentazione, a tutti coloro che abbiano nel provvedimento impugnato un interesse diretto.

Per ciascuno dei quattro membri effettivi della Commissione verrà, nel modo indicato all'art. 208 del citato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e nelle rispettive categorie, nominato un membro supplente.

Possono anche essere designati rappresentanti supplenti delle Amministrazioni interessate per l'intervento alle adunanze della Commissione, ai sensi del secondo comma dell'articolo predetto, da sceglieresi tra i funzionari e gli ufficiali di grado non inferiore al settimo.

Art. 4.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1927-28 sarà provveduto alla riduzione dei posti nei ruoli del personale risultanti dagli allegati II e IV al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, fatta eccezione per i ruoli dei personali indicati all'art. 14 del citato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in relazione all'ulteriore riordinamento dei servizi, alla riorganizzazione tecnica degli uffici, all'adozione di più spediti metodi di lavoro e alla cessazione delle gestioni straordinarie e di stralcio dipendenti dalla guerra.

La riduzione sarà effettuata gradualmente in ogni esercizio, in modo da raggiungere, entro un quinquennio, a partire dall'anno finanziario sopra indicato, la diminuzione globale del dieci per cento.

L'art. 211 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 è abrogato.

Rimane ferma la disposizione del primo comma dell'articolo 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, nei riguardi dei ruoli ai quali si applica il presente articolo.

Art. 5.

Per il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri e per quello delle scuole all'estero, fanno parte della Com-

missione di disciplina, di cui all'art. 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i direttori generali o funzionari di grado pari o superiore da cui dipende il personale anzidetto, i quali, in caso di assenza o di altro legittimo impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari chiamati dall'ordinamento del Ministero, a farne le veci.

La Commissione è presieduta dal Ministro, o dal Sottosegretario di Stato, ovvero dal funzionario più elevato in grado o più anziano.

Le funzioni di relatore sono esercitate dal direttore generale, membro della Commissione, da cui dipende l'ufficio del personale, ovvero dal funzionario che lo sostituisce, ai sensi del precedente primo comma.

Il disposto del presente articolo è applicabile anche ai procedimenti disciplinari iniziati o da iniziare per fatti avvenuti in precedenza.

Art. 6.

Il presente decreto non si applica al personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 7.

La disposizione contenuta nell'art. 1 del presente decreto ha effetto dal 1° dicembre 1924, le altre hanno vigore dal 1° agosto 1925.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 372. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 1206 Provvedimenti vari riguardanti personali dell'amministrazione della guerra.** — (Gabinetto). — 9 luglio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 170, del 24 luglio 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al ruolo transitorio dei massaggiatori civili negli ospedali militari, di cui alla tabella n. 66 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito il ruolo transitorio dei massaggiatori civili negli ospedali militari e telefonisti civili presso le Amministrazioni militari di cui all'allegato al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 2.

I posti aumentati nel ruolo transitorio dei massaggiatori e telefonisti civili di cui alla tabella n. 66 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n 2395, modificata con l'allegato al presente decreto, sono conferiti ai ciechi di guerra attualmente addetti in qualità di telefonisti presso l'Amministrazione della guerra.

Detti telefonisti sono inscritti nel ruolo, secondo l'ordine determinato dalla data di assunzione in servizio; a parità di tale data la precedenza è stabilita dall'età.

Art. 3.

Entro i limiti dei posti vacanti nel ruolo del personale dei commissari di leva, di cui alla tabella n. 56 dell'allegato II

al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, le funzioni dei commissari stessi possono affidarsi ad ufficiali del Regio esercito in posizione ausiliaria ordinaria o speciale di grado non inferiore a capitano e non superiore a tenente colonnello.

Ai detti commissari sono applicabili le disposizioni dell'articolo 18 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309. Inoltre spettano loro, se riconosciuti meritevoli, gli stessi aumenti di stipendio cui avrebbero avuto diritto, anche per promozione, in caso di richiamo, sino a raggiungere il massimo dello stipendio del grado immediatamente superiore.

Ai soli effetti dei rapporti gerarchici, i commissari di leva provenienti dagli ufficiali in posizione ausiliaria sono tutti classificati nel grado che, secondo le disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, corrisponde a quello che essi precedentemente rivestivano nell'Esercito secondo la loro anzianità in quest'ultimo grado.

Però gli ufficiali nominati commissari di leva dopo l'entrata in vigore del presente decreto sono classificati, sempre ai soli effetti dei rapporti gerarchici, dopo l'ultimo ufficiale dello stesso grado già nominato commissario di leva.

Sono abrogati l'art. 19 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, l'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2985, l'art. 26 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 e l'art. 29 1° comma del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 4.

Nella prima attuazione del presente decreto un posto di capo tecnico aggiunto di artiglieria e del genio, di cui alla tabella n. 63 dell'allegato 11 al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, può essere conferito, in deroga alle disposizioni che regolano l'assunzione del personale, a impiegato di altra Amministrazione, che possegga speciali requisiti di capacità, da riconoscersi dal Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra.

Art. 5.

Agli ufficiali chiamati a coprire posti della carriera amministrativa del Ministero della guerra, ai termini dell'articolo 137 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, spetta esclusivamente il trattamento economico del loro grado militare, anche se disimpegnino funzioni di gradi superiori.

Art. 6.

Il servizio prestato anteriormente al 1° ottobre 1923, dagli insegnanti del ruolo del Ministero della guerra, nominati in virtù del R. decreto 5 luglio 1923, n. 1608, vale come servizio di professore straordinario agli effetti dell'art. 6 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 7.

Le promozioni dei sottufficiali di ogni grado, arma e corpo del Regio esercito (esclusa l'arma dei Reali carabinieri) sono effettuate, indipendentemente dalla data in cui si siano resi disponibili i posti da conferire, con la decorrenza, espressa o tacita, risultante dai relativi provvedimenti, restando abrogata qualsiasi disposizione contraria, con effetto dal 1° aprile 1923.

Art. 8.

Le indennità vestiario giornaliere stabilite per i sottufficiali, appuntati e carabinieri del ruolo generale dei carabinieri Reali, dall'art. 4 del R. decreto 15 luglio 1923, n. 1616, sono modificate come segue:

a) per i sottufficiali appartenenti all'arma a piedi, L. 1.25;

b) per gli appuntati ed i carabinieri (compresi gli ausiliari) appartenenti all'arma a piedi, L. 1.10;

c) per i sottufficiali appartenenti all'arma a cavallo, L. 1.45;

d) per gli appuntati ed i carabinieri appartenenti all'arma a cavallo, L. 1.30.

Ai militari musicanti della legione allievi carabinieri Reali di Roma è dovuta l'indennità vestiario giornaliera, stabilita per i militari dell'arma a cavallo dei carabinieri Reali.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

TABELLA.

Massaggiatori civili negli ospedali militari e telefonisti civili presso le Amministrazioni militari.

(Ruolo transitorio).
(Gruppo *C*).

Grado		Numero dei posti
12°	Massaggiatori e telefonisti	33

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

Il Ministro per la guerra: MUSSOLINI.

Avvertenza.

Ad eliminare qualsiasi dubbio, si avvertono le amministrazioni dipendenti che le indennità vestiario, stabilite pei carabinieri reali dall'art. 8 del R. decreto-legge sopra ricordato, decorrono dal quindicesimo giorno dopo quello della data di pubblicazione del decreto stesso sulla *Gazzetta Ufficiale*, e precisamente dal giorno 8 di agosto. Sino a questa data restano in vigore le indennità vestiario previste dalla circolare 275-1924.

N. 373. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle varie amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 30 luglio 1925.

Sono disponibili i seguenti posti d'impiego alla dipendenza del Ministero delle finanze, ai quali possono concorrere gli applicati delle amministrazioni militari, i sottufficiali che abbiano chiesto un impiego di applicato e ne siano stati riconosciuti meritevoli dalla Commissione di avanzamento

del Corpo e gli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra:

N. 50 posti di applicato nell'amministrazione centrale delle finanze e nelle Intendenze di finanza;

N. 54 posti di applicato nel personale sussidiario degli uffici del registro e delle conservatorie delle ipoteche;

N. 182 posti di applicato negli uffici provinciali delle imposte dirette.

I predetti personali che intendono di concorrere ad uno o più degli impieghi suddetti dovranno presentare, non oltre il giorno 20 agosto 1295, apposita domanda su carta bollata da L. 3, indicando sulla medesima, per ordine di precedenza, gli impieghi ai quali intendono di concorrere. Tali domande dovranno, inoltre, contenere la esplicita dichiarazione di accettare qualsiasi destinazione di residenza, salvo ai concorrenti d'indicare, se credono, una o più residenze preferite, della quale indicazione sarà tenuto conto soltanto subordinatamente ai posti disponibili in ogni sede, con la dovuta precedenza, fra più aspiranti ad una stessa sede, ai più anziani nei ruoli di ogni categoria di personali.

Il giorno stesso della presentazione delle domande, e, in ogni caso, non oltre la data su indicata, le autorità militari dovranno trasmetterle direttamente a questo Ministero (Divisione Personale, ecc.) unendo a quelle degli applicati e degli alunni d'ordine la copia, debitamente aggiornata, dello stato matricolare, ed a quelle dei sottufficiali alle armi la copia del foglio matricolare dalla quale risulti chiaramente, per quelli che ne siano provvisti, l'ultimo stipendio al quale sono stati ammessi.

Dell'avvenuta trasmissione delle domande, le predette autorità militari avvertiranno questo Ministero con telegramma.

La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli interessati, e questi dovranno essere avvertiti che le domande di concorrere agli impieghi loro offerti vincolano i medesimi all'accettazione incondizionata dell'impiego e che non saranno prese in considerazione le rinuncie che fossero presentate all'atto della partecipazione della nomina.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 374. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Amministrazione degli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio, in servizio ausiliario ed in posizione ausiliaria speciale.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 30 luglio 1925.

A datare dal 1° luglio 1925, i certificati di posizione modelli 394 e 395 del catalogo, per gli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio, in servizio ausiliario ed in posizione ausiliaria speciale, sono aboliti e, pertanto, non saranno più trasmesse all'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari le speciali dichiarazioni modello x (articoli 315 e 317 del regolamento d'amministrazione - ediz. 1898).

Per gli ufficiali generali e colonnelli collocati in aspettativa od in disponibilità, che dal 1° luglio passeranno in forza alle direzioni di commissariato militare, i modelli x saranno inviati a queste ultime, che provvederanno al pagamento dei relativi assegni.

Per gli ufficiali collocati in congedo provvisorio, in servizio ausiliario od in posizione ausiliaria speciale, i modelli x saranno inviati direttamente ai distretti di domicilio eletto dagli interessati.

Sia per gli ufficiali generali e colonnelli passati in forza alle direzioni di commissariato, sia per quegli altri ufficiali che, collocati in aspettativa od in disponibilità, rimangono in forza ai loro corpi, come per gli ufficiali in congedo provvisorio, in servizio ausiliario od in posizione ausiliaria speciale, passati in forza ai distretti, il pagamento degli assegni sarà effettuato a mezzo di buste stipendio, come per gli ufficiali in servizio.

Beninteso, per gli ufficiali passati alle direzioni di commissariato od ai distretti, il corpo perdente dovrà trasmettere a quello ricevente, oltre la dichiarazone modello x e le carte personali ed amministrative dei trasferti, anche la dichirazione dei debiti (mod. 35 R. A.).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 375. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1925-26.** — (Ragioneria centrale). — 30 luglio 1925.

Si porta a conoscenza degli uffici del Ministero e degli enti militari interessati l'unito decreto col quale si approva la tabella contenente l'elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26.

In proposito si ritiene opportuno far presente che è stato soppresso il capitolo n. 102 « Provviste di generi e materiali ecc. » aggiunto per l'esercizio 1924-25 per trasportare i residui al capitolo di parte straordinaria corrispondente al capitolo n. 69 bis dell'esercizio trascorso (pel quale saranno fatte apposite comunicazioni circa il numero e la denominazione) trattandosi sempre di spese relative alla sistemazione dei depositi esplosivi.

Così pure si è soppresso il capitolo 109 « Spese per il rifornimento delle dotazioni ecc. » i cui residui saranno trasportati ai capitoli 70 e 71 della competenza dell'esercizio 1925-26 poichè si tratta di assegnazioni straordinarie relative al rifornimento delle dotazioni di mobilitazione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

DI CONCERTO COL

MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 144 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Vista la legge 14 maggio 1925, n. 618;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 per spese residue dell'esercizio 1924-25 e degli esercizi precedenti non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1925.

Il Ministro delle finanze: DE' STEFANI.

p. *Il Ministro della guerra:* UGO CAVALLERO.

ELENCO dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926 per spese residue dell'esercizio 1924-25 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno dei capitoli inscritti nello stato di previsione medesimo.

CAPITOLI

Numero dell'esercizio 1924-925	DENOMINAZIONE	Numero dell'esercizio 1925-926
71	Spese per la guerra	77
72	Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	78
73	Spese per la guerra concernenti l'aeronautica.	79
74	Spese per la solenne sepoltura in Roma sull'altare della Patria, della salma non riconosciuta di un soldato caduto in combattimento nella guerra 1915-1918, da effettuarsi in occasione del terzo anniversario della vittoria (legge 11 agosto 1921, n. 1075)	80

CAPITOLI

Numero del-sercizio 1924-925	DENOMINAZIONE	Numero del-l'eserci 1925-926
76	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (spesa ripartita)	
77	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (spesa ripartita)	82
78	Fabbricazione di materiali di artiglieria campali, studi, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita)	83
79	Artiglieria a difesa delle coste, studi provviste e trasporti relativi (spesa ripartita)	84
80	Lavori a difesa delle coste e spese di traporto per materiali all'uopo occorenti (spesa ripartita)	85
81	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	86
82	Armamento delle fortificazioni - Materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio - Studi, provviste e trasporti relativi - Spese per il tiro preparato (spesa ripartita)	8
83	Riparazione, ricostruzione e nuova costruzione degli edifici pubblici da servire per uso militare e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa, degli impiegati civili dell'amministrazione militare in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articoli 2 *a*) e 3 della legge 28 luglio 1911, n. 842)	88
85	Spese per lavori urgenti di ricostruzione eseguiti dall'amministrazione militare nelle terre liberate	89
89	Indennità da concedersi agli impiegati civili dell'Amministrazione militare collocati a riposo per limiti massimi di anzianità o dispensati dal servizio per riduzione di ruoli o per menomata idoneità o a loro domanda ai sensi degli articoli 58, 59, 61, e 61 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, art. 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080 e articolo 6 del Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87	90

CAPITOLI

Numero dell'esercizio 1924-25	DENOMINAZIONE	Numero dell'esercizio 1925-926
90	Somma da erogarsi secondo le disposizioni dell'art. 1 del Regio decreto 18 febbraio 1923, n. 618, esclusivamente pel versamento di diritti e proventi vari realizzati dall'amministrazione militare durante la guerra e pel rimborso ad amministrazioni dello Stato di spese effettuate in dipendenza della guerra.	91
91	Spese per l'amministrazione, per l'esecuzione di lavori di ricostruzione e di riparazione e per l'esercizio delle ferrovie nelle nuove provincie, e, in generale, per l'esecuzione del decreto luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, modificato col R. decreto 20 novembre 1919, n. 2270	92
96	Assegno temporaneo mensile al personale civile di ruolo (legge 13 agosto 1921, n. 1080 e Regio decreto 13 luglio 1922, n. 938) . . .	93
97	Assegno temporaneo mensile al personale militare (legge 13 agosto 1921, n. 1080 e Regio decreto 13 luglio 1922, n. 938)	94
98	Spese per la coniazione di medaglie d'argento al valore militare da conferirsi ai superstiti francesi delle campagne del 1859	95
99	Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio di guerra ed al funzionamento della Commissione per le onoranze ai caduti	96
100	Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica ed altre inerenti a taluni servizi gestiti dal Ministero della guerra	97
101	Spese per la prima sistemazione delle zone monumentali ed altre per l'esecuzione del Regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n. 1386	98
106	Impiegati civili in soprannumero - stipendi ed assegni fissi	99
107	Assegni fissi agli ufficiali in soprannumero perchè esuberanti alle tabelle organiche stabilite col Regio decreto n. 12 del 7 gennaio 1923, che stabilisce il nuovo ordinamento dell'esercito	100
108	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, impianti e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di esercizi ed acquisto di immobili all'uopo occorrenti (leg-	

CAPITOLI

Numero dell'esercizio 1924-25	DENOMINAZIONE	Numero dell'esercizio 1925-926
	gi 5 luglio 1908, n. 361; 30 giugno 1909, numero 404; 23 giugno 1912, n. 710 e 11 maggio 1923, n. 472)	101
110	Spese derivanti dalla vertenza con la Grecia.	102
	CATEGORIA III. *Movimento di capitali.*	
112	Spese pel rifornimento di derrate, indumenti, materiali diversi, apparecchi e macchine ceduti o da cedere dall'amministrazione della guerra ad altre amministrazioni ed eventualmente a privati e da uno ad altro servizio della stessa amministrazione militare.	103

N. Il Ministro delle finanze: A. DE' STEFANI.

p. *Il Ministro della guerra:* UGO CAVALLERO.

N. 376. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ritenute sugli stipendi ed altri emolumenti goduti dai funzionari ed agenti dello Stato, in applicazione dell'art. 73 della legge sulla contabilità generale dello Stato.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 30 luglio 1925.

Il Ministro per le finanze comunica:

« L'art. 73 della legge sulla contabilità generale dello Stato stabilisce che l'amministrazione, in caso di danno arrecato all'erario, da funzionari ed agenti, possa assoggettare a ritenuta gli stipendi ed altri emolumenti da essi goduti, anche prima che sia pronunciata condanna a loro carico.

E' stata ora sollevata la questione, se, nella espressione « altri emolumenti » si debbano intendere indicate tutte le competenze del funzionario, o quelle sole che la legge 30 giugno 1908, n. 335, dichiara passibili di sequestro o pignoramento.

La Regia avvocatura generale erariale ha, in proposito, dichiarato che la legge del 1908 non è applicabile quando

l'amministrazione sia creditrice di somme liquide ed esigibili verso stipendiati o pensionati, perchè, in tal caso, si possono applicare le norme generali sulla compensazione, operando la conseguente ritenuta.

E poichè l'art. 73 della legge di contabilità consente la ritenuta anche prima della sentenza, e non contiene alcuna specificazione, la ritenuta stessa potrà essere disposta su qualunque emolumento goduto dall'impiegato, salvo quelle facilitazioni che l'amministrazione in via di equità creda di poter concedere ».

Tutte le amministrazioni militari sono pertanto tenute ad uniformarsi ai suespressi criteri.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 377. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Versamento, per parte del Ministero, delle ritenute erariali su tutte le spese dei capitoli di bilancio - Conseguenti semplificazioni nelle gestioni delle amministrazioni dipendenti.** — (Ragioneria centrale - Direzione generale servizi amministrativi). — 30 luglio 1925.

1.

Come fu accennato al n. 24 della circolare 303 del *giornale militare* c. a., dal 1° luglio 1925 le ritenute erariali da applicarsi, sui pagamenti, da tutte indistintamente le amministrazioni dipendenti, saranno versate a cura del Ministero, per tutti i capitoli di bilancio, compresa, fra tali ritenute, quella del 0,35 % per imposta complementare, da trattenersi pure dalle amministrazioni stesse sui redditi continuativi di categoria *D* compresi fra lire 6000.01 e lire 25,000.

Quindi le amministrazioni medesime che eseguiranno i pagamenti al netto di tutte le suddette ritenute, non dovendo più versarle, restano dispensate dal porle in evidenza, sui documenti, essendo sufficiente dichiarare che l'ammontare delle somme da pagarsi è stato computato al netto dalle ritenute erariali.

2.

Quando si tratta però di pagamenti per compensi, premi e simili, nel documento relativo dovrà indicarsi, oltre la somma netta, quella lorda autorizzata.

3.

Allorchè trattasi poi di stipendi e di altri assegni continuativi non compresi fra le L. 6000.01 e le L. 25,000, deve essere sempre accennata tale circostanza, giacchè in detti casi non deve essere applicata l'imposta complementare.

4.

Allo scopo di facilitare i lavori di conteggio occorrenti, prima che giungano i prontuari relativi, per determinare l'importo delle somme nette da pagarsi, che dal 1° luglio 1925 subiscono modificazioni in seguito alla applicazione della imposta complementare, si ritiene opportuno suggerire le seguenti norme pratiche, a complemento di quelle contenute nella succitata circolare.

L'importo *netto* delle competenze, dovute dal 1° luglio 1925 in poi, rimane identico a quello delle corrispondenti competenze pagate fino al 30 giugno 1925:

a) quando si tratta di qualsiasi pagamento fatto a funzionari civili e militari di qualunque grado, aventi redditi continuativi eguali od inferiori a L. 6000 o superiori alle L. 25,000;

b) quando i pagamenti, a tutti indistintamente i funzionari, riguardano indennità o compensi non continuativi.

Invece, negli altri casi appresso indicati, l'importo *netto* delle competenze corrisposte fino al 30 giugno 1925, subirà, a decorrere dal 1° luglio 1925, le seguenti decurtazioni, per i funzionari provvisti di redditi di categoria *D* continuativi compresi fra le L. 6000.01 e le L. 25,000:

a) del 0.327 % dell'ammontare *lordo* dello stipendio, od assegno, quando si tratta di stipendi od ad altri assegni fissi

soggetti alla ritenuta tesoro 6 % ed a quella per l'Opera di previdenza di L. 0,70 % (1);

b) del 0.343 % dell'ammontare *lordo* del supplemento, o assegno, o indennità, quando si tratta del supplemento di servizio attivo, o di altri assegni, o indennità, continuativi soggetti alla ritenuta del 2 % per l'Opera di previdenza (2);

c) del 0.35 % dell'ammontare *lordo* dell'indennità, quando si tratta dell'indennità caro-viveri, o di altre indennità non soggette alla suddetta ritenuta del 2 % (3).

---

(1) Es.: La somma *netta* mensile da pagarsi per lo stipendio iniziale ad un funzionario del gruppo A, grado 9° con stipendio annuo lordo di L. 11.600 è attualmente L. 810.55

Dedotta l'imposta complementare $\frac{11.600 \times 0.327\ \%}{12}$ = » 3.15

resta la somma *netta* da pagarsi dal 1° luglio c. a. . L. 807.40

(2) La somma *netta* mensile per supplemento di servizio attivo (L. 2800 annue lorde) da pagarsi allo stesso funzionario è attualmente di . . . . . L. 205.80

Dedotta l'imposta complementare $\frac{2800 \times 0.343\ \%}{12}$ = » 0.80

Resta la somma *netta da* pagarsi dal 1° luglio c. a. . . L. 205.—

(3) La somma netta mensile per caroviveri da pagarsi allo stesso funzionario con 4 persone a carico (lorde lire 238.40) è di . . . . . » 214.55

Dedotta l'imposta complementare 238.40×0.35% . . » 0.85

Resta la somma *netta* da pagarsi dal 1° luglio c. a. . . L. 213.70

N.B. - Le aliquote di imposta, possono essere ricavate da apposite tabelle del prontuario pubblicato a cura della Ragioneria centrale del Ministero delle finanze. Allo scopo, il prontuario stesso potrà essere richiesto alla detta Ragioneria.

Nei prontuari ora in uso gli uffici e centri amministrativi porranno, a fianco delle somme nette ivi stabilite, quelle depurate anche dell'imposta complementare, calcolata nella misura sopra accennata pei singoli casi.

Il Ministero si riserva di comunicare, poi, prontuari speciali, che indicano, per ogni specie di competenza, la somma netta che gli enti debbono pagare e conteggiare.

5.

Per l'esercizio 1925-26 le assegnazioni e le anticipazioni di fondi saranno naturalmente concesse in relazione alle spese nette da sostenersi.

6.

L'attuazione delle disposizioni di cui sopra, che risparmierà agli uffici dipendenti tutti i lunghi lavori inerenti alle ritenute, eviterà ritardi nei versamenti, non renderà più necessario il disborso delle somme ingenti che sino ad ora transitavano e sostavano nelle casse degli uffici stessi per tornare al tesoro sotto forma di versamenti nelle tesorerie, che anch'esse resteranno alleviate di lavoro), consente, anche, le semplificazioni di cui appresso.

Ciascun centro amministrativo compilerà (salvo quanto è detto al susseguente n. 8 per gli enti d'artiglieria, genio e automobilistici), anzichè tanti rendiconti per quanti sono i capitoli di bilancio, un unico rendiconto su apposito modello (mod. 75 RA, già esistente) nel quale a ciascun capitolo sarà riservata una coppia di colonne, l'ultima delle quali riassumerà il totale della gestione su tutti i capitoli del bilancio.

In altre parole, l'attuale registro che sviluppa le operazioni delle colonne 16 e 17 del giornale di cassa, servirà come minuta del rendiconto verso lo Stato per le spese a carico dei capitoli di bilancio.

In quest'unico rendiconto i titoli a corredo si seguiranno in ordine cronologico; sarà evitato così l'inconveniente dei richiami da un rendiconto all'altro di titoli di pagamento, cosa che rende difficoltosissimo il controllo. Un solo titolo potrà comprendere, tenendole distinte, spese riferentisi a più capitoli, giacchè le somme relative, nella loro iscrizione nel modello suddetto, potranno essere inserite orizzontalmente nelle coppie di colonne relative.

Questa possibilità consente una grande semplificazione anche nei titoli di pagamento, potendosi in un solo di essi, appositamente predisposto, comprendere tutte le competenze spettanti all'impiegato od al militare, purchè esse siano tenute distinte per capitolo di bilancio in apposite colonne.

7.

I dati relativi all'ammontare delle ritenute per cessione stipendio, pel conto rimonta e simili, che sinora figuravano sui mod. 6 R. A. aboliti, saranno dimostrati in apposite colonne del suddetto modello 75 R. A., precisamente in quelle che precedono l'ultima coppia di colonne che riassume il totale della gestione dei capitoli di bilancio, sia nell'attuale registro che sviluppa le operazioni delle colonne 16 e 17 del giornale, sia nella copia del registro stesso che, come si è detto sopra, dovrà costituire il nuovo rendiconto, in sostituzione dei modelli 6 R. A.

8.

Gli enti d'artiglieria, del genio ed automobilistici alla fine del trimestre, anzichè riportare su un unico rendiconto (modello 75 R. A.) le partite trascritte sul già accennato registro che sviluppa le colonne 16 e 17 del giornale, le riporteranno su due di detti modelli; uno comprenderà i capitoli comuni a tutti gli altri enti militari, l'altro quelli propri alle suddette armi e corpi.

Questi due rendiconti, a termini del n. 30 della circolare 375 del *giornale militare* del 1924, dai singoli enti compilatori dovranno essere trasmessi agli uffici di contabilità e di revisione di corpo d'armata, i quali provvederanno ad inviare ai competenti speciali uffici di revisione, il rendiconto relativo ai capitoli propri delle suddette armi e corpi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 378. — CONCORSI E GARE. — **Gare militari ippiche.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 30 luglio 1925.

Sono approvati i programmi delle seguenti gare militari ippiche:

Porto Civitanova - Premio esercito (*categoria militare*) 7-8 agosto 1925.

Merano - Premio esercito (*categoria militare*) 16-17 settembre 1925.

Merano - Premio Venezia (*Cross-country militare*) 18 setteembre 1925.

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a tali gare possono quindi venire concesse le facilitazioni stabilite dalla circolare 221 *giornale militare* 1924.

Per quanto riguarda il *Cross contry militare* debbono inoltre essere osservate le disposizioni contenute nella circolare in data 2 giugno 1925, n. 2769.

I commissari militari dovranno unire, alla prescritta relazione, l'elenco dei concorrenti.

I comandanti di corpo hanno l'obbligo di rilasciare agli ufficiali, che essi autorizzano a partecipare alle suddette gare militari, i documenti prescritti dalla citata circolare 221.

I concorrenti debbono presentare personalmente tali documenti al Commissario militare almeno due ore prima dell'inizio della gara.

Il Commissario non potrà lasciare partecipare alla gara gli ufficiali che non avessero o non presentassero in tempo i documenti prescritti.

La categoria militare di Merano è dotata di una coppa trasmissibile, che diverrà proprietà del corpo, i cui ufficiali ne saranno riusciti vincitori per tre anni anche non consecutivi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 379. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Lettere spedite dai militari di truppa alle proprie famiglie.** — (Direzione generale servizi logistici). — 30 luglio 1925.

Il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale poste e telegrafi, ha segnalato di aver dovuto constatare che è invalso l'uso nei soldati di affrancare le lettere, che essi spediscono direttamente alle proprie famiglie, con soli 30 centesimi, nella falsa convinzione che la speciale tariffa di centesimi 30 *stabilita per le lettere loro dirette,* sia applicabile anche a quelle che da essi vengono spedite.

I comandanti di corpo a mezzo dei dipendenti comandanti di reparto, sono pertanto interessati a far conoscere a tutti i militari di truppa, quanto segue:

1) che per le corrispondenze spedite da militari di qualunque grado non è stabilita alcuna riduzione sulle tasse di francatura;

2) che le lettere non francate o francate insufficientemente, spedite da militari di bassa forza alle proprie famiglie, recanti a tergo l'indicazione del nome, cognome e grado del mittente e del corpo e reparto cui esso appartiene, *rimesse all'ufficio postale di partenza dagli incaricati dei reparti in pieghi chiusi muniti del bollo dei comandi*, vengono assoggettate, a carico dei destinatari, alle semplici tasse di francatura, sotto deduzione del valore dei francobolli appostivi;

3) che le lettere non francate o insufficientemente francate, impostate nelle comuni buche di impostazione, anche se recano a tergo l'indicazione del nome, cognome e grado del mittente e del reparto militare cui esso appartiene, sono sottoposte, a carico dei destinatari, ad una tassa pari al doppio della tassa di francatura, se non francate, ed uguale al doppio dell'importo dei francobolli mancanti, se insufficientemente francate.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 380. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Escursioni alpinistiche per ufficiali delle truppe alpine.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 30 luglio 1925.

Allo scopo di sviluppare negli ufficiali in servizio attivo delle specialità alpine la passione alla tecnica alpinistica, e di costituire, presso i battaglioni alpini ed i gruppi d'artiglieria da montagna, un nucleo di ufficiali provetti alpinisti, idonei per l'istruzione dei plotoni esploratori, e, successivamente, degli elementi più scelti delle compagnie alpine o delle batterie da montagna, si stabilisce quanto segue:

1. A partire dal corrente esercizio finanziario, saranno svolti speciali periodi di escursioni alpinistiche per ufficiali inferiori delle truppe alpine, sotto la direzione dell'ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine.

2. In ogni anno finanziario potranno effettuarsi da 6 a 9 periodi di escursioni, in condizioni diverse di stagione e di montagna.

3. Ogni periodo di escursioni avrà la durata massima di 15 giorni, compresi i giorni occorrenti per raggiungere la zona di escursioni, e quelli per il ritorno alle sedi.

4. Tali escursioni consisteranno nello svolgimento di un programma di ascensioni ardite, con difficoltà crescenti, e, con particolare sviluppo alle scalate di rocce, alle attraversate di ghiacciai, ed all'istruzione in grande stile sugli sci.

5. Parteciperanno ad ogni periodo di escursioni:

a) 1 ufficiale superiore a 2 ufficiali inferiori, particolarmente adatti a tale genere di istruzioni, scelti dall'ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine, i quali funzioneranno, rispettivamente, da direttore e da istruttori, durante le escursioni stesse.

b) 1 ufficiale inferiore per ogni reggimento alpino e per ogni reggimento di artiglieria da montagna, scelto, preferibilmente, fra i volontari e fra quelli più idonei fisicamente e più appassionati all'alpinismo;

c) 1 soldato per reggimento alpino e per reggimento di artiglieria da montagna, in accompagnamento di ciascun ufficiale.

Qualche mulo, per i servizi vari di trasporto occorrenti durante le escursioni, sarà fornito da un riparto alpino viciniore.

6. Ogni ufficiale dovrà partecipare ad almeno tre periodi, differenti per condizioni di montagna e di stagione.

7. Al termine dei tre periodi gli ufficiali risultati idonei saranno classificati con le qualifiche di *istruttore scelto* o semplicemente *istruttore*, rispettivamente *d'alta montagna* o *di sci*.

I non idonei saranno classificati insufficienti.

8. La qualifica di *istruttore scelto d'alta montagna* o *di sci*, sarà certificata da un diploma, rilasciato dall'ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine, su conforme proposta del direttore delle escursioni.

Le qualifiche di *istruttore scelto* e di *istruttore* saranno riportate sui documenti personali degli interessati, ed entreranno come elemento di giudizio nel punto di attitudine alpina.

La classifica di insufficiente non dovrà essere riportata sui documenti personali; ma dovrà essere comunicata ai comandi di reggimento ai quali gli ufficiali appartengono.

9. L'ufficiale, che consegua il diploma di *istruttore scelto* di alta montagna o di sci potrà concorrere ad ulteriori e speciali accertamenti. Qualora risulti da questi che egli possiede una abilità tecnica alpinistica, conforme a quella dei così detti *alpini accademici* del Club Alpino Italiano, riceverà uno speciale diploma, con targhetta, di *alpinista militare*, rilasciato dall'ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine, della cui concessione dovrà essere fatta menzione nei documenti personali dell'ufficiale stesso.

10. L'ufficio del generale a disposizione, d'accordo con la divisione educazione fisica e scuole militari, stabilirà il tipo di diploma di cui al n. 8 e di quello con targhetta di cui al n. 9.

11. Durante lo svolgimento delle escursioni, siccome in servizio isolato, gli ufficiali percepiranno l'indennità di missione, e la truppa quella di trasferta.

12. Al termine dell'esercizio finanziario, i corpi che avranno corrisposto le indennità invieranno all'ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine una dimostrazione delle spese sostenute; l'ufficio predetto comunicherà, a sua volta allo Stato Maggiore del Regio esercito, Ufficio addestramento, l'ammontare complessivo delle spese sostenute per i vari periodi di escursioni durante l'esercizio finanziario scaduto.

13. Sulla base di quanto sopra, l'ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine è autorizzato ad emanare direttamente le conseguenti disposizioni esecutive.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 381. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti alla « Istruzione sul materiale e sulle munizioni da 76/45 controaerei – Pubblicazione n. 1187 – Edizione 1921 ».** – (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 30 luglio 1925.

E' stata pubblicata la 1ª serie di aggiunte e varianti alla istruzione di cui sopra.

I comandi, corpi ed uffici ai quali la pubblicazione stessa può interessare richiederanno il numero di copie ad essi strettamente necessarie all'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 0.70.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 382. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra.** — (Stato Maggiore del R. Esercito – Ufficio addestramento). — 30 luglio 1925.

Nella commissione giudicatrice del concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra di cui alla circolare n. 40 del *giornale militare* c. a., il generale di brigata PERELLI comm. Ippolito destinato alla commissione per la storia a norma della circolare 289 *giornale militare* c. a., è sostituito in tale incarico dal generale di brigata MERCALLI comm. Carlo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 383. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria e di artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 luglio 1925.

Il 1° settembre 1925 avrà inizio il 10° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria e di artiglieria.

Per accordi intervenuti tra questo Ministero e il Commissariato di aeronautica, sono ammessi altresì a frequentare il

10° corso di perfezionamento ufficiali della Regia Aeronautica – provenienti dal R. Esercito — e che hanno tuttora diritto di rientrare nei ruoli dell'arma di provenienza.

Detti corsi avranno termine il 25 gennaio 1926.

Per lo svolgimento del corso si osserveranno le modalità stabilite dalla circolare n. 177 *giornale militare* 1920, in quanto non contrastino con la presente, e dalle « Norme generali e programmi d'insegnamento per i corsi di perfezionamento » edizione 1924.

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI FANTERIA — PARMA

Arma di fanteria.

Capitano ALESSI Osvaldo, comando distretto Belluno.
» ARDU Lorenzo, comando distretto Savona.
Tenente AMBROSI Domenico, 28 fanteria.
» ARCAMONE Crescenzo, 2 fanteria.
» ARACRI Vittorio, 11 fanteria.
» ARICO' Mario, comando distretto Sassari.
» ANGELI Pietro, 13 fanteria.
» AMBROSIANO Arturo, 63 fanteria.
» ALTAVILLA Gandolfo, 76 fanteria ass. scuola centrale fanteria.
» AVALLONE Giuseppe, 93 fanteria.
» ANGELOTTI NOTARBARTOLO Pietro, 74 fanteria.
» AMOROSO Giacomo, 2 granatieri.
» ACCETTULLI Nicola, 225 fanteria.
» AGNINI Domenico, 20 fanteria.
» AIELLI Attilio, 28 fanteria.

Capitano BAUDINO Augusto, comando distretto Noto
» BERARDI Manlio, comando divisione militare Gorizia.
» BIANCHI Mario, 60 fanteria.
» BACCHIEGA Aldo, comando distretto Bologna.
» BELOTTI Luigi, 27 fanteria.
» BAGNARELLI Elio, 28 fanteria.
» BIANCHI Domenico, comando distretto Varese.
» BRINDESI Ferdinando, 38 fanteria
» BERGAMO Adelchi, 15 fanteria.
» BERTOLI Giuseppe, comando distretto Siena.
» BIAVA Carlo Alberto, 69 fanteria.
» BALENA Angelo, 14 fanteria.
» BALLONE Alfonso, 14 fanteria.
» BARRILE Antonio, comando corpo Armata Bari
» BENNI Ivo, 157 fanteria.

Tenente BURGIO Lorenzo, 1 fanteria.
» BRIZI Angelo, 43 fanteria.
» BONIFACIO Angelo, 71 fanteria.
» BRANCHETTI Aldo, 7 bersaglieri.
» BALOCCO Nino, 93 fanteria.
» BOTRUGNO Emilio, 6 fanteria.
» BIANCHI Alessandro, 157 fanteria.
» BRANCACCIO Vincenzo, 16 fanteria.
» BRANCATI Armando, 79 fanteria.
» BARABINO Matteo, 5 bersaglieri.
» BARTOLOMASI Corrado, 62 fanteria.
» BRAVI Arnaldo, 93 fanteria.
» BARBATO Emilio, 12 bersaglieri.
» BASURTO Luigi, 61 fanteria
» BERTELLI Mario, 73 fanteria.
» BINELLI Alfredo, 70 fanteria.
» BORGHETTI Vincenzo, 61 fanteria.
» BARBERIO Domenico, 19 fanteria.
» BOSCHETTI Guido, 17 fanteria.
» BRUNO Giuseppe, 43 fanteria.
» BELOTTI Giacomo, 3 alpini.
» BONANNI Alberto, 13 fanteria.
» BOLOGNINI Giuseppe, 73 fanteria.
» BONAIUTI Leonardo, 74 fanteria
» BARBONI Onofrio, 31 fanteria
» BISSANTI Filippo, 68 fanteria.
» BELLASSAI Liberio, 24 fanteria.
» BERTORELLE Attilio, 58 fanteria.
» BOZZANI Angelo, 57 fanteria.
» BURRAGGINA Antonio, 54 fanteria.
» BERTI Augusto, 9 alpini.
» BALDI Luigi, 6 alpini.

Capitano CAROLEI Antonio, 60 fanteria.
» CENNAME Giovanni, comando distretto Treviso.
» CANUTO Riccardo, 67 fanteria.
» CALVI Ercole, 53 fanteria.
» CHIERICI Riccardo, comando distretto Modena.
» CASULA Marcello, comando distretto Como.
» CORTE Mario, 34 fanteria.
» CORONGIU Antonio, 24 fanteria.
» CARUSO Gaspare, comando distretto Potenza.
» CHIOCCCHIO Mariano, Scuola centrale fanteria.
» COPPELLO Saturnino, 46 fanteria ass. osped. mil. Cagliari.
» CAPONE Antonio, 65 fanteria.
» CALO' Stefano, 48 fanteria.
» CAPPELLINI Salvatore, comando distretto Taranto.
Tenente CIACCIO Giacinto, comando distretto Treviso.
» CAMIN Carlo, 4 alpini.
» COGROSSI Antonio, 7 bersaglieri.

Tenente CRESTI Teodoro, 91 fanteria.
» CHIZZONITI Antonio, 1 alpini.
» CASCIO Francesco, 6 fanteria.
» CAGLIA' FERRO Pietro, 76 fanteria.
» CULTRERA Salvatore, 4 fanteria.
» CAMERLENGO Guido, 23 fanteria.
» CUTULIE' Francescantonio, 29 fanteria
» CLEMENTE Giuseppe, 52 fanteria.
» CASSIANO Ferrucio, 231 fanteria.
» CROGLIANO Tommaso, 231 fanteria.
» CAPRILE Gino, 42 fanteria.
» CASTAGNOLI Renato, 84 fanteria.
» CONTI Oscar, 62 fanteria.
» CARBONI Nicolino, 34 fanteria.
» CAPASSO Gennaro, 12 fanteria.
» CATALANO Letterio, 73 fanteria.
» CEFALY Michele, 152 fanteria.
» CHIAPPINI Claudio, 51 fanteria.
» CIMARA Filippo, 41 fanteria.
» CLEMENTE Giuseppe, 17 fanteria.
» CATANZARO Vincenzo, 67 fanteria.
» CERULLO Giuseppe, 14 fanteria.
» COLLETTI Calogero, 29 fanteria.
» CHICLER Giuseppe, 72 fanteria.
» CONDENI Francesco, 20 fanteria.
» CANNONIERI Giorgio, 31 fanteria.
» CORSINI Remo, 33 fanteria.
» CASAMASSIMA Rocco, 47 fanteria.
» CIOFFARI Giovanni, 60 fanteria.
» CANO Mario, 64 fanteria.
» CHIESI Ottorino, 66 fanteria.
» CHIERICI Stefano, 90 fanteria.
» CAMPANELLA Aldo, 90 fanteria.
» CINTOLI Giuseppe, 92 fanteria.

Capitano DELLI CARRI Luigi, comando distretto Grosseto.
» DELLA MEA Andrea, 5 alpini.
» DE BICHIACCHI Alesandro, 59 fanteria.
» DE MARINIS Amedeo, 1 granatieri.
» DENTI Giulio, comando distretto Pistoia.
» DI ROCCO Antonio, 5 bersaglieri.
» DODERO Antonio, comando distretto Genova.
» SI SALVIA Biagio, comando distretto Salerno.
Tenente DI DEMETRIO Gino, 8 alpini.
» D'AGOSTINO Arnaldo, 53 fanteria.
» DI BERNARDO Angelo, 3 alpini.
» DEL PELA Rino, 8 bersaglieri.
» DI FRANCESCO Gaetano, 151 fanteria.
» DE CHIARA Antonio, 15 fanteria.
» D'AMATO Francesco, Ministero guerra.
» DE VESCOVI Antonio, 2 bersaglieri in servizio presso Ministero guerra.

Tenente DE FLAMMINEIS Umberto, 14 fanteria
» DE PAOLO Vincenzo, stabilimenti militari pena.
» DE VITA Giuseppe, 82 fanteria.
» DE STEFANO Gennaro, 5 bersaglieri.
» DI STEFANO Rosario, 8 fanteria.
» DE FELICIS Amedeo, 30 fanteria.
» DE MAGISTRIS Giacomo, 39 fanteria.
» DE RIENZI EDOARDO, reparto carri armati.
» DE PETRA Alfredo, 157 fanteria.
» DE CARLI Gaetano, 52 fanteria.
» DE MICHELI Gino, 11 bersaglieri.
» DEL GAUDIO Pasquale, 11 fanteria.

Capitano ELIAS Antonio, 30 fanteria.
» EUFRATE Alfredo, 42 fanteria.
Tenente ESPOSITO Ciro, 63 fanteria.
» EBOLI Pasquale, 63 fanteria.

Capitano FORNARO Giovanni, 20 fanteria.
» FERRONE Ignazio, reparto carri armati.
» FRITTELLI Attilio, 42 fanteria.
Tenente FERRARI Emilio, 7 alpini.
» FUSAR POLI Giovanni, 78 fanteria.
» FARELLO Pietro, scuola allievi ufficiali Torino.
» FRANCESE Rinaldo, 4 bersaglieri.
» FERRANTE Leopoldo, 8 raggruppamento Trasporti
» FACONDINI Fernando, 81 fanteria.
» FALAI Eugenio, 87 fanteria.
» FARINA Pietro, 18 fanteria.
» FERRARI Umberto, 79 fanteria.
» FALCONE Claudio, comando distretto Genova.
» FARACI Salvatore, 9 fanteria.
» FERRAZZI Angelo, 11 bersaglieri ass. Ministero guerra.
» FERZETTI Dante, 14 fanteria.
» FLORENZANO Giuseppe, 38 fanteria.
» FALLACE Umberto, 82 fanteria.
» FILAFERRO Francesco, 2 fanteria.
» FATONE Michele, 27 fanteria.
» FERRAUTO Lorenzo, 151 fanteria.
» FALORSI Carlo, 84 fanteria.
» FORLAI Adelino, 33 fanteria.
» FRIGINO Vittorio, 47 fanteria.
» FABRI Giovanni, 54 fanteria.
» FARCIGLIA Giuseppe, comando distretto Ascoli Piceno.

Capitano GUERRI Stanislao, 69 fanteria.
» GUERRINI Giovanni, comando distretto Sacile.
» GULOTTA Giuseppe, comando distretto Noto.
» GOGGIA Alberto, 79 fanteria.
» GENNARO Tommaso, comando distretto Lecco
» CAZORA Rosario, 3 fanteria ass. 10 raggrupp. genio.

Capitano GONELLA Mario, 4 bersaglieri.
Tenente GULINELLI Carlo, 87 fanteria.
» GRANATA Domenico, 44 fanteria.
» GUZZI Armando, 35 fanteria.
» GROSSI Emilio, 5 alpini.
» GROPPO Giacinto, 91 fanteria.
» GAGLIOTTI Gino, 9 alpini.
» GIOVANNINI Sergio Filippo, scuola allievi ufficiali Roma.
» GIANNANGELI Giuseppe, 49 fanteria.
» GASBARRINI Alfonso, 83 fanteria.
» GIANI Achille, 56 fanteria.
» GAMBARDELLA Camillo, 47 fanteria.
» GIULIANI Dino, 94 fanteria.
» GIOVENCO Giuseppe, Comando distretto Aquila.
» GIOVANNELLI Paolo, 45 fanteria ass. Ministero guerra.
» GAVAZZI Gino, 25 fanteria.
» GAUDIOSO Sebastiano, 44 fanteria.
» GENTILE Max, 226 fanteria.
» GORLANI Quintilio, 26 fanteria.

Tenente INTONTI Mario Vittorio, 3 bersaglieri.
» IZZO Vincenzo, 12 fanteria.
» IMPERIALI Ferdinando, 42 fanteria.
» IERVOLINO Roberto, scuola allievi ufficiali Modena.
» IACI Ettore, 11 fanteria.

Capitano LONGO Saverio, comando distretto Rovigo.
» LETTINI Giuseppe, 65 fanteria.
» LOJERI Antonino, comando distretto Catanzaro.
» LATINO Giuseppe, 158 fanteria ass. Ministero guerra.
» LANZANOVA Daniele, 2 fanteria.
» LO MAZZO Giovanni, comando distretto Barletta.
Tenente LO CELSO Ugo, 2 fanteria.
» LA PENNA Umberto, 10 fanteria.
» LEMBO Giuseppe, 26 fanteria ass. Accademia militare fanteria e cavalleria.
» LOMBARDI Renato, 5 raggruppamento Trasporti.
» LOSCO Umberto, comando distretto Avellino.
» LAI Ezechiele, 46 fanteria.
» LAZZERI Carlo, 69 fanteria ass. comando brigata Ancona.
» LELLI Ugo, 89 fanteria.
» LOVAGLIO Enrico, 9 raggruppamento Trasporti.
» LO VECCHIO Nicola, comando distretto Barletta.
» LANDI Luigi, 35 fanteria.
» LAUDATO Rocco, 65 fanteria.
» LIGUORI Salvatore, 21 fanteria.
» LIPARI Giuseppe, 85 fanteria.
» LEOTTA Giuseppe, 54 fanteria.
» LAUVERGNAC Giovanni, 8 fanteria.
» LENTI Nicola, 10 fanteria.
» LODIGO Pietro, 34 fanteria.

Capitano MALOSSI Enea, 35 fanteria, ass. laboratorio pirotecnico R. E. Bologna.
» MARLETTA Silvestro, 4 fanteria.
» MAZZARELLA Gaetano, comando distretto Caserta.
» MORICHINI Carlo, 81 fanteria ass. ufficio militare stazione Roma.
» MATTINA Roberto, 6 bersaglieri.
» MUSUMECI Mariano, comando distretto Acireale
» MANCHIA Matteo, 152 fanteria.
» MINNELLA Angelo, 40 fanteria.
» MOLLICA Ettore, comando distretto Castrovillari.
» MOCCI Felice, 1 bersaglieri.
» MORRA Giuseppe, comando corpo armata Napoli.
» MADEDDU Gesuino, comando distretto Viterbo.
» MANCINI Aurelio, 51 fanteria.
» MALTESE Nicola, comando distretto Chieti.
» MANGILI Giuseppe, 4 alpini.
» MARICONDA Luigi, Comando distretto Salerno.
Tenente MAZZEI Raffaele, 26 fanteria.
» MAMMARELLA Guido, 18 fanteria.
» MARSICO Oreste, 17 fanteria.
» MACCARONE Alberto, 49 fanteria.
» MAIORINO Pasquale, 29 fanteria.
» MANCINELLI Arnaldo, comando distretto Napoli.
» MECHERI Giorgio, 83 fanteria.
» MORELLI Antonio, 83 fanteria.
» MANES Pietro, 65 fanteria.
» MIGLIARESI Corrado, scuola allievi ufficiali Chieti.
» MONTISCI Giovanni, 38 fanteria.
» MARTINELLI Aldo, 45 fanteria.
» MONGIOI Domenico, 4 fanteria ass. ufficio militare stazione Ancona.
» MIRRA Armando, 75 fanteria.
» MONELLO Francesco, 41 fanteria.
» MATTIOLI Pietro, 2 raggruppamento trasporti.
» MANESTRINA Mario, 5 alpini.
» MAZZUCCA Rosario, stabilimenti militari pena.
» MARABOLI Francesco, 68 fanteria.
» MELILLO Ernesto, 12 bersaglieri.
» MASTRANGELO Nunzio, 78 fanteria.
» MARCHI Riccardo, 5 alpini.
» MOTTA Nicola, 79 fanteria.
» MAZZULLO Antonio, 1 fanteria.
» MONACO Paolo, 1 fanteria.
» MANCA Antonio, 74 fanteria.
» MANGANO Giuseppe, 29 fanteria, ass. ufficio militare stazione Messina.
» MATTEI Carlo, 12 fanteria.
» MASOLA Augusto, 39 fanteria.
» MUSSO Modesto, 43 fanteria.
» MORLEO Domenico, 50 fanteria.
» MASCIO Mario, 66 fanteria.

Tenente MANGONI Antonio, 151 fanteria ass. ufficio militare stazione Trieste.
» MORELLI Roberto, 1 bersaglieri.
» MESSERI Luigi, 8 bersaglieri.
» MANCA Giovanni, 7 alpini.
» MACAUDA Pietro, 6 alpini, uff. a disposizione del generale comandante l'arma dei carabinieri reali.
» MARCHIO' Giuseppe, camando distretto Castrovillari.

Capitano Noto Giuseppe, 80 fanteria.
» NICOLO' Filippo, comando distretto Grosseto.
Tenente NANNI Cipriano, 4 alpini.
» NASSO Marco, 9 alpini.
» NOTARI Leopoldo, 93 fanteria.
» NICOLETTI Salvatore, 58 fanteria.
» NAVONI Giuseppe, 45 fanteria.

Capitano OROFINO Adolfo, comando distretto Taranto
Tenente OLIVA Pasqualino, 40 fanteria.
» OSIMANI Ettore, 21 fanteria.
» ORLANDO Luigi, 36 fanteria.
» ORIOLI Elio, 22 fantera.

Capitano POLETTI Carlo, comando distretto Ravenna.
» PACI Emanuele, 76 fanteria.
» PAPINI Giovanni, 51 fanteria.
» PARISOTTI Attilio, 1 granatieri ass. reparto autonomo Giacomo Medici.
» PIATTOLI Mario, comando distretto Arezzo.
» PETRONIO Amerigo, 151 fanteria.
» PODIGGUE Tito, scuola allievi ufficiali Milano.
» PISTONE Antonio, 6 fanteria.
» PERRONE Renato, 3 bersaglieri.
» PASQUA Pasquale, 226 fanteria.
» PRIORI Ugo, 158 fanteria.
Tenente PUGLIESE ALBERTO, 25 fanteria.
» PACE Leonardo, 37 fanteria.
» PANZICA Giacomo, 71 fanteria.
» PAPARONI Aloisio, 72 fanteria.
» PEPE Luigi, 225 fanteria.
» PINO Giovanni, 3 alpini.
» PANARIC Pasquale, 38 fanteria.
» PUPELLO Giuseppe, 10 bersaglieri.
» PIVESSO Adolfo, 2 fanteria.
» PATERNO'-SISSA Vincenzo, 25, fanteria.
» PERNA Stefano, 15 fanteria.
» PILRGIOVANNI Antonio, 81 fanteria.
» PARENTE Aristide, 88 fanteria.
» PASQUALINO Giuseppe, 10 bersaglieri.
» PALMARA Giovanni, 46 fanteria.

Tenente PASQUALUCCI Amedeo, 6 alpini.
» PERALDO Primo, 80 fanteria.
» PALMAROCCHI Arnaldo, 5 bersaglieri.
» PACE Luigi, 14 fanteria.
» PAGANELLI Guglielmo, 10 fanteria.
» PALMERANI Tullio Ostilio, comando distretto Foggia.
» PUGLISI Roberto, 94 fanteria.
» PACE Sebastiano, 85 fanteria.
» PETRARCA Domenico, 12 bersaglieri.
» PISCETTA Pietro, 55 fanteria.
» PEDOTTI Italo, 4 bersaglieri.
» PALMERI Pasquale, 10 bersaglieri.
» PICIOCCHI Pasquale, Accademia militare fanteria e cavalleria.
» PICA Tommaso, 10 fanteria.
» PAULONE Nicola, 13 fanteria.

Tenente QUARANTA Ubaldo, 27 fanteria.
» QUADRINI Giustino, 14 fanteria.

Capitano RAGNI Emilio, comando distretto Treviglio.
» ROBERTI Luigi, comando distretto Lecce.
» ROCCATELLI Enrico, comando distretto Siena.
» RICCARDI Natale, comando distretto Campagna.
» ROCCA Umberto, comando distretto Reggio Calabria.
» ROSSI Saverio, comando distretto Campagna.
» RISPOLI Pasquale, 14 fanteria.
Tenente RICHELLI Attilio, 40 fanteria.
» RICCA Giuseppe, 4 fanteria.
» RICCIO Giovanni, 24 fanteria.
» ROMAGNOLI Nicolò, 151 fanteria.
» RAVASI Carlo, 226 fanteria.
» ROMAGNOLI Pietro, 6 bersaglieri.
» RAVAGLIA Ugo, 8 alpini.
» ROSINA Renzo, 68 fanteria.
» ROSSI Luigi, scuola allievi ufficiali Milano.
» RIGA Antonio, 13 fanteria.
» RASELLI Amedeo, 2 alpini.
» RUSSO Giovanni, 5 fanteria.
» RIVABENE Evaristo, 3 fanteria.
» RADOGNA Pietro, riparto carri armati.
» RAUCCI Alberto, 40 fanteria ass. centro truppe coloniali.
» Rizzo Ettorino, 32 fanteria.
» ROSSI Lorenzo, 15 fanteria ass. magazzino casermaggio Caserta.
» ROSSATO Marcello, 79 fanteria.
» ROMAGNOLI Romolo, 70 fanteria.
» RAGNINI Giuseppe, 93 fanteria.
» RANDONE Salvatore, 225 fanteria.
» RIZZI Guido, 32 fanteria.
» ROMANO Giovanni, 10 raggruppamento trasporti.
» RUGGIERI Pasquale, 4 bersaglieri.

Capitano SCHIRO' Erfino, 6 fanteria.
» SARRA Michele, 2 fanteria.
» SIMONETTI Carlo, comando distretto Ancona.
» SASSO Anselmo, 39 fanteria.
» SCHENONI Giuseppe, comando distretto Cremona.
» SCRIPELLITI Giuseppe, comando distretto Aquila.
Tenente SAVIO Basilio, 77 fanteria.
» SCIORTINO Salvatore, 77 fanteria.
» SEVERINI Renato, 12 bersaglieri.
» SPECIOSO Vincenzo, 91 fanteria.
» SBEGLIA Filippo, 86 fanteria.
» SCOPACASA Salvatore, 152 fanteria.
» SABATINO Giuseppe, 7 bersaglieri.
» SAVORE' Lorenzo, 1 alpini.
» SCARPELLINI Adolfo, 61 fanteria.
» SCHICCHI Alberto, 89 fanteria.
» SPAGNA Eugenio, 89 fanteria.
» STRATA Giovanni, 90 fanteria.
» SCHIACCHITANO Giuseppe, 9 bersaglieri.
» SALIMBENI Roberto, 25 fanteria.
» SILVESTRO Raffaele, 2 alpini.
» SOAVE Alberto, 2 alpini.
» SANI Giovanni, 1 granatieri.
» SAMMARTANO Domenico, 44 fanteria.
» SCORTECCI Luigi, 70 fanteria.
» SAGRAMOSO Alessandro, 80 fanteria.
» SANTINI Raffaele, 84 fanteria.
» SCHNEIDER Renato, 9 bersaglieri.
» SIROMBO Carlo, riparti carri armati.

Capitano TADDEI Enrico, Ministero guerra.
» TETI Eriberto, 23 fanteria.
» TOSI Lombardo, comando distretto Ravenna.
Tenente TROTTA Domenico, 9 alpini.
» TAVELLA Giuseppe, 86 fanteria.
» TANCA Lorenzo, 45 fanteria.
» TARANTELLO Amedeo, 75 fanteria.
» TROVALUSCI Achille 94 fanteria.
» TADDEI Francesco, 232 fanteria.
» TERRANOVA Carmelo, 9 fanteria.
» TAMBATO Domenico, 19 fanteria.
» TOCCO Ignazio, 20 fanteria.
» TRINCAS Agostino, 36 fanteria.
» TELESE Nicola, 64 fanteria.
» TRIPO Leonardo, 69 fanteria.

Tenente URSO Simone, 85 fanteria.
» UBALDI Filippo, 80 fanteria.

Capitano VIGLIENZONI Alfredo, comando distretto Savona.
» VACIRCA Pietro, 43 fanteria.

Tenente VAI Amilcare, 56 fanteria.
» VENEZIANO Antonio, 88 fanteria.
» VIANELLO Cesare, 22 fanteria.
» VENTURUCCI Luigi, 60 fanteria ass. scuola centrale di fanteria.
Tenente VIANELLI Umberto, 152 fanteria.
» VILLANI Edoardo, 4 raggruppamento trasporti.
» VALLE Ettore, 3 fanteria.
» VENTURA Michele, scuola allievi ufficiali Torino.

Capitano ZURLO Armando distretto Sulmona.
» ZANNONI Dante, 158 fanteria.
» ZIVERI Giovanni, Ministero guerra.
» ZINGALIS Giuseppe, 6 bersaglieri.
» ZUCCA Filippo, comando distretto Oristano.
Tenente ZANOTTI Carlo, 7 fanteria.
» ZAPPELLI Gino, 87 fanteria.
» ZOCCO Calogero, 63 fanteria.
» ZIBANA Giuseppe, comando divisione militare Perugia a disposizione generale comandante la divisione.
» ZANASIO Arrigo, 52 fanteria.
» ZONCHI Giuseppe, comando distretto Forlì.

Arma aeronautica.

Comandante di squadriglia	ARMATI Mario.
Capitano di governo	DELLE CESE Luigi.
Capitano di governo	SODANI Arturo.
Capitano di squadriglia	ROSSANIGO Ernesto.
Tenente di squadriglia	AGOSTA Nino.
Tenente di squadriglia	BERTOLI Gino.
Tenente di squadriglia	CHIAPPINI Vittorio.
Tenente di squadriglia	COPPI Giovanni.
Tenente di squadriglia	GIANI Giuseppe.
Tenente di governo	LEVIS Simone.
Tenente di squadriglia	LORDI Clemente.
Tenente di squadriglia	MENGHI Viero.
Tenente di squadriglia	MORANDI Umberto.
Tenente di governo	REYMOND Giuseppe.
Tenente di squadriglia	ROLANDO Fortunato
Tenente di governo	SCHIAVONI Luigi.
Tenente di squadriglia	VENEZIANI Armando.
Tenente di squadriglia	VIA Francesco.

ACCADEMIA MILITARE DI ARTIGLIERIA E GENIO — TORINO

Arma di artiglieria.

Tenente ABBADESSA Michele, 6 pesante campale.
» ACANFORA Vincenzo, 16 campagna.
» ACHILLE Giuseppe, 7 gruppo contraerei.
» AMATI Amato, 15 campagna.
» AMENDOLA Giuseppe, 12 pesante campale.
» ANNIBALDI Ferdinando, 11 pesante campale.
» ANTONANTE Angelo, 9 gruppo contraerei.
» ARCOZI Giovanni, 3 montagna.
» ATZENI Antonio, 3 pesante (M).

Tenente BANDUCCI Fabio, 8 pesante (M).
» BARBARANELLI Alfredo, scuola centrale artiglieria.
» BARTOLI AVVEDUTI Valentino, 2 pesante campale.
» BAZZANTI Ugo, 2 pesante campale.
» BENAMOZECH Gino, 8 pesante.
» BERGAMASCI Carlo, 3 montagna.
» BOLDRINI Guido, 9 pesante campale.
» BONFANTI Corrado, 24 campagna.
» BOSI Aldo, 2 campagna.
» BOLZANI Aristide, 2 montagna.
» BOZZOLI Edoardo, 1 pesante campale.
» BRIGNOLE Armando, 1 gruppo contraerei.
» BRUNETTI Luigi, 13 campagna.
» BRUNO Ercole, 2 raggruppamento trasporti.
» BURATTI Giuseppe, 6 campagna.
» BUSI Carlo, 27 campagna.
» BUSSONE Giorgio, 1 pesante campale.
» BENEDETTI Giuseppe, 8 pesante (M).

Tenente CAMPANELLA Attilio, 10 pesante campale.
» CANAFOGLIA Edmondo, 2 campagna.
» CARBONE Achille, 25 campagna.
» CASE Francesco, 15 campagna.
» CASSIANO Francesco, 25 campagna.
» CINGI Ferruccio, 15 campagna.
» CITTADINI Arturo, 13 pesante campale.
» COCCHIA Carlo, 1 pesante campale.
» COLECCHIA Luigi, 14 campagna.
» CARAVAGLIOS Cesare, 8 pesante campale.
» CORONA Enrico, 16 campagna.
» CORRIAS Arturo, scuola centrale artiglieria.
» COSTANTINI Ernesto, 3 pesante.
» COTICELLI Riccardo, scuola centrale artiglieria.
» CRESERI Bernardino, 3 montagna

Tenente DANESI Nicola, 13 campagna.
» DE ANGELIS Carlo, 2 montagna.
» DE BERNARDI Albino, 12 pesante campale.
» DE FABRITIIS Virgilio, 27 campagna.
» DE GIGLIO Francesco, 1 montagna.
» DEIDDA Guido, 2 pesante campale.
» DEL BIANCO Attilio, collegio militare.
» DEL PIANTO Guido, 3 pesante.
» DE PADOVA Faffaele, 18 campagna.
» DE PAOLIS Natale, 5 pesante.
» DE THOMASIS Ugo, 1 pesante campale.
» DI GROTTOLE Fedele, 14 campagna.
» DODARO Ermanno, comando artiglieria corpo armata Bari
» DUCROS Paolo, 6 pesante.
» DUVIA Rinaldo, 14 campagna.

Tenente FAGIOLO Guido, scuola centrale artiglieria.
» FAINI Rodolfo, 14 pesante campale.
» FALAMO Gaetano, 7 pesante (M).
» FANIA Vittorino, 5 pesante.
» FERONE Riccardo, 9 pesante campale.
» FERRARA Antonio, 22 campagna.
» FIORE Giuseppe, 9 campagna.
» FURNARI Bartolo, 10 pesante costa.

Tenente GAMBILLO Guido, 2 montagna.
» GAMBROSIER Roberto, 10 campagna.
» GENOVA Enrico, 24 campagna.
» GHIRALDOTTI Primo, 27 campagna.
» GIONTI Ignazio, stabilimento militare pena.
» GIORDANO Gaetano, 8 pesante campale.
» GOVONI Averado, 14 pesante campale.
» GUCCIONE Matteo, 2 campagna.
» GUERMANI Mario, 3 campagna.

Tenente IANNONE Tommaso, 12 campagna.
» IEZZI Guido, 13 pesante campale.
» INNOCENTI Lorenzo, 1 montagna.

Tenente LA CORTE Paolino, 6 campagna.
» LAGUZZI Gian Maria, 11 campagna.
» LA VIOLA Francesco, 6 raggruppamento trasporti.
» LEONE Giovanni, 4 campagna.
» LIBERATORE Francesco, 2 pesante campale.
» LO FOCO Michele, carceri milit. corpo armata Napoli.
» LOMBARDO Ignazio, 24 campagna.

Tenente MAGGIANI Enrico, 1 montagna.
» MAIOLI Giuseppe, 19 campagna.
» MANZO Giuseppe, 8 pesante campale.
» MARIANI Arturo, 3 campagna.
» MARIANI Luigi, 10 campagna.
» MAROCCO Edoardo, 19 campagna.

Tenente MARTINENGO Amedeo, 26 campagna.
» MASSA Lorenzo, 4 pesante campale.
» MASSAZZA Giov. Batista, 6 campagna.
» MASTRIGLI Alessandro, 3 pesante.
» MAZZOCCHI Teveruccio, 9 pesante campale.
» MIGNANI Ferdinando, 4 campagna.
» MILNER Giuseppe, 7 pesante campale.
» MONTALDO Francesco, 3 pesante campale.
» MORANI Antonio, 7 raggrupamento trasporti.
» MORGILLO Gioanni, 26 campagna.
» MOATALLINI Tommaso, 7 raggruppamento trasporti.

Tenente NARDONE Benedetto, 1 campagna.
» NATOLI Edoardo, 7 campagna
» NOVELLI Archimede, 8 pesante campale.
» NISIO Michele, 8 campagna.

Tenente ONORATI Lamberto, 6 pesante (M).

Tenente PAGANI Giorgio, 1 pesante campale
» PAGLIUCA Achille, 17 campagna.
» PALOMBO Angelo, 8 pesante (M).
» PAPA Corrado, 2 montagna.
» PICCIONE Pasquale, 6 pesante (6).
» PIGNALOSA Antonio, 2 pesante campale.

Tenente QUATTRINI Clemente, 6 campagna.

Tenente RINALDI Ulisse, 16 campagna.

Tenente SCUDERI Italo, 18 campagna

Tenente TESTONE Gioanni, 1 montagna.
» TIZZANI Gioanni, 1 pesante campale.
» TROMBETTONI Giulio, 21 campagna.

Capitano VOLPI Umberto, 14 pesante campale.
Tenente VOLPE Carlo, 26 campagna.

Arma aeronautica.

Tenente di squadriglia AMANTEA Antonio.
» » BERNARDI Loth.
» » DE SILVESTRO Luigi.
» » FERRONI Armando.
» » FRONZI Carlo.
» » PAGANO Primo.

Tenente di governo MONGIA Francesco.

1. Gli ufficiali inscritti a frequentare i corsi dovranno presentarsi al Comando della rispettiva Scuola d'applicazione di fanteria in Parma e dell'Accademia d'artiglieria e genio in Torino, il giorno 31 agosto 1295, nelle ore antimeridiane.

I Comandi, reparti, servizi ed uffici interessati prenderanno tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti comandati ai corsi, affinchè essi possano presentarsi il giorno fissato.

2. Le frequenza dei corsi in questione è obbligatoria. Non sono concessi rinvii a corsi successivi che in caso di grave malattia dell'ufficiale.

3. Nessun ufficiale inscritto ai corsi potrà essere dispensato dagli esami, tranne che:

a) per malattia sopraggiunta all'atto degli esami;

b) per giustificata assenza dalle lezioni per oltre un mese e mezzo.

In tali casi si potrà concedere all'ufficiale il rinvio alle prove finali del corso successivo.

4. *Non è più concessa alcuna sessione di esami di riparazione* agli ufficiali inscritti ai corsi di perfezionamento che non riportino l'idoneità al termine dei corsi stessi.

5. Per il 15 settembre 1925, i Comandi delle Scuole predette, invieranno al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento) i ruolini degli ufficiali ad esse presentatisi, comunicando poi successivamente le eventuali variazioni di presenza ai corsi dei suddetti ufficiali.

6. Gli ufficiali di artiglieria provvisti di cavallo si faranno seguire dal cavallo (uno di proprietà o di carica) e dal rispettivo attendente.

Sono inoltre autorizzati a farsi seguire dall'attendente gli ufficiali che recano seco la famiglia, tenendo presente ad ogni buon fine, che per il viaggio della famiglia non sono dovute indennità di tramutamento, essendo la durata dei corsi inferiore a sei mesi (lettera *b*) del n. 4 circolare 66 *giornale militare* 1914).

Per gli altri ufficiali sarà provveduto a cura dei Comandi di corpo d'armata, i quali disporranno per l'invio alle scuole di un numero di attendenti corrispondente alla metà del numero degli ufficiali dipendenti comandati ai corsi.

Tali attendenti dovranno improrogabilmente raggiungere le scuole in parola non oltre il giorno fissato per la presentazione degli ufficiali, e rimarranno poi presso le scuole stesse anche per i corsi successivi.

7. I comandi, reparti, uffici ecc., che hanno in custodia i libretti personali degli ufficiali sopra elencati, provvederanno perchè il 1° settembre p. v. tali documenti siano fatti pervenire alla scuola alla quale sono comandati i rispettivi dipendenti ufficiali.

8. Agli ufficiali comandati al corso dovranno essere concessi, prima dell'epoca fissata per la presentazione alla scuola, cinque giorni di licenza.

9. Per le norme amministrative e per quanto ha tratto all'acquisto delle sinossi, valgano le disposizioni già emanate con la circolare n. 357 *giornale militare* 1922.

Si fa riserva di emanare ulteriori disposizioni per quanto concerne il corso di perfezionamento per gli ufficiali di cavalleria che ancora debbono frequentarlo e per il 9° corso di perfezionamento per gli ufficiali del genio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 384. — AVANZAMENTO. — **Sostituzione di un membro della Commissione esaminatrice per gli esperimenti ad anzianità di cui alla circolare 339 del giornale militare c. a.** — (Gabinetto. — Ufficio coordinamento) — 30 luglio 1925.

Il tenente colonnello di cavalleria CHIAPIRONE cav. Ferdinando è nominato membro della commissione esaminatrice per gli esperimenti ad anzianità di cui alla circolare 339 del *giornale militare* c. a. in sostituzione del colonnello di cavalleria JANNELLI cav. Camillo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Prezzo della presente dispensa L. 1.30

---

(629) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

BIBLIOTECA DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª **1925** 7 Agosto

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 385 – 14 giugno 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 980 – Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1359, concernente la istituzione presso il Ministero della guerra di un ruolo transitorio per la sistemazione dei minorati di guerra che, da non meno di due anni, prestano servizio di scritturazione presso i corpi e gli uffici dipendenti dal Ministero stesso . . . . . *Pag.* 1479

» **386 – 13 luglio 1925.** — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1925-926, per le scuole dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1480

» **387 – 13 luglio 1925.** — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1925-926 per le scuole dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1481

» **388 – 13 luglio 1925.** — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1925-926 per le scuole militari . . . . . » 1482

LIBRERIA DELLO STATO

N. 389 - 13 luglio 1925. — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1925-926 per le scuole militari . . . . . *Pag.* 1483

» 390 - 7 agosto 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione alla contabilità delle farmacie degli ospedali militari e al sistema di pagamento delle somministrazioni di medicinali agli ufficiali e ad altri personali . . . . . » 1485

» 391 - 7 agosto 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — Cavezze da scuderia in cuoio . . . . . » 1497

» 392 - 7 agosto 1925. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Norme per l'impianto dei parafulmini negli edifici militari - Edizione 1925 . . . . . » 1497

» 393 - 7 agosto 1925. — SERVIZIO TERRITORIALE. — Norme per i casi di sinistri aeronautici . . . . . » 1498

» 394 - 7 agosto 1925. — SERVIZIO TERRITORIALE. — Ordinamento provvisorio dei comandi di zona aerea territoriale . . . . . » 1500

» 395 - 7 agosto 1925. — TRASPORTI — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Affrancatura della corrispondenza diretta all'estero ad autorità diplomatiche e consolari . . . . . » 1501

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1501

Circolare N. 385. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 980 - Conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1359, concernente la istituzione presso il Ministero della guerra di un ruolo transitorio per la sistemazione dei minorati di guerra che, da non meno di due anni, prestano servizio di scritturazione presso i corpi e gli uffici dipendenti dal Ministero stesso.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 14 giugno 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 146, del 25 giugno 1925).

VITTORIO EMANUELE.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1359, che istituisce presso il Ministero della guerra un ruolo transitorio per la sistemazione dei minorati di guerra che, da non meno di due anni, prestano servizio di scritturazione presso i corpi e gli uffici militari dipendenti dal Ministero stesso.

Ordinamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

N. 386. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1925-926, per le scuole dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 13 luglio 1925.

IL MINISTRO

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511 relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 364, 388 e 782 del relativo regolamento, approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 14 maggio 1925, n. 618, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1925-26 per le scuole dell'arma dei carabinieri reali è stabilito nella misura seguente:

Scuola allievi ufficiali CC. RR. . . .	L.	2,000
Scuola allievi sottufficiali CC. RR. . .	»	12,000

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-1926.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 387. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1925-926 per le scuole dell'arma dei carabinieri reali.** — (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 13 luglio 1925.

IL MINISTRO

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511 relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 368 e 782 del relativo regolamento approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 14 maggio 1925, n. 618, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1925-26 per le scuole dell'arma dei carabinieri reali è stabilito nella misura seguente:

Scuola allievi ufficiali carabinieri reali	.	L. 200
Scuola allievi sottufficiali carabinieri reali		» 1000

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-1926.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 388. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio durante l'esercizio finanziario 1925-926 per le scuole militari.** — (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 13 luglio 1925.

IL MINISTRO

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 364, 388, 878 e 893 del relativo regolamento, approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 14 maggio 1925, n. 618, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio finanziario 1925-1926 per le scuole militari è stabilito nella misura seguente:

Comando delle scuole centrali militari	L.	12,000
Scuola di guerra	»	12,000
Accademia militare di fanteria e cavalleria	»	20,000
Accademia militare di artiglieria e genio	»	18,000
Scuola di sanità militare	»	8,000
Scuola di applicazione di fanteria	»	8,000
Scuola di applicazione di cavalleria	»	8,000
Scuola centrale di fanteria	»	18,000
Scuola centrale di artiglieria	»	10,000
Scuola centrale del genio	»	10,000
Scuola centrale di educazione fisica	»	2,500
Scuola di artiglieria controaerei	»	10,000
Collegio militare di Roma	»	6,000
Collegio militare di Napoli	»	6,000

Scuola allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali:

Torino	L.	8,000
Milano	»	4,000
Verona	»	5,000
Pola	»	6,000
Modena	»	6,000
Lucca	»	7,000
Roma (compreso il distaccamento di Cagliari)	»	16,000
Casagiove	»	6,000
Chieti	»	3,000
Palermo	»	5,000

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo n. 28 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-1926.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 389. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1925-926 per le scuole militari.** — (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 13 luglio 1925.

IL MINISTRO

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 368, 878 e 893 del relativo regolamento approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 14 maggio 1925, n. 618, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1925-1926 per le scuole militari è stabilito nella misura seguente:

Comando delle scuole centrali militari	L.	1,000
Scuola di guerra	»	600
Accademia militare di fanteria e cavalleria	»	1,000
Accademia militare di artiglieria e genio	»	1,000
Scuola di sanità militare	»	250
Scuola di applicazione di fanteria	»	500
Scuola di applicazione di cavalleria	»	500
Scuola centrale di fanteria	»	1,000
Scuola centrale di artiglieria	»	1,000
Scuola centrale di educazione fisica	»	500
Scuola di artiglieria controaerei	»	1,000
Collegio militare di Roma	»	2,000
Collegio militare di Napoli	»	2,000

Scuole allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali:

Torino	L.	1,000
Milano	»	1,000

Verona	L.	1,000
Pola	»	600
Modena	»	600
Lucca	»	600
Roma (compreso il distaccamento di Cagliari)	»	2,000
Casagiove	»	600
Chieti	»	600
Palermo	»	1,000

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del capitolo n. 28 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-1926.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 390. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Modificazione alla contabilità delle farmacie degli ospedali militari e al sistema di pagamento delle somministrazioni di medicinali agli ufficiali e ad altri personali.** — (Ragioneria). — 7 agosto 1925.

Ferme restando le disposizioni della circolare 497 del *giornale militare* 1917 e 375 del *giornale militare* 1924 per la parte che riguarda la distinzione delle contabilità del materiale presso gli ospedali militari e le disposizioni della circolare 280 del *giornale militare* 1922 circa la facoltà di prelevare medicinali a pagamento per parte degli ufficiali ed altri personali, si dànno le seguenti disposizioni intese a semplificare le contabilità interne delle farmacie degli ospe-

dali militari ed a rendere più spedito il pagamento delle somministrazioni:

1. *Registri ausiliari per la contabilità dei medicinali e oggetti di medicazione.* — I movimenti interni di carico e scarico dei medicinali saranno periodicamentte registrati sul registro riepilogativo dei medicinali mod. 772, che, con opportune modificazioni, sostituisce l'attuale spoglio (allegato n. 1).

Saranno tenuti due distinti registri riepilogativi, uno per il carico e l'altro per lo scarico.

Quello di carico dovrà essere diviso in quattro fascicoli com'è detto al § 4 delle avvertenze del suddetto riepilogo mod. 772.

La ricetta per medicinali da cedersi a pagamento (modello 774), modificata come da allegato n. 2, consta di due parti staccabili: la parte prima da restituirsi in segno di ricevuta a chi effettua il prelevamento; la parte seconda da conservarsi dalla farmacia in apposita cartella per servire alle registrazioni di scarico dei medicinali, degli oggetti di medicazione e recipienti somministrati.

Con l'adozione degli stampati mod. 772 e 774 modificati (tenuto anche conto di quanto in appresso si dispone per il pagamento delle somministrazioni) restano aboliti i modelli 773, 776, 777, 789 *A, B, C, D, E, F.*

Per i prelevamenti dei medicinali e oggetti di medicazione per i bisogni della truppa e dei quadrupedi (compresi i disinfettanti per i servizi generali) i corpi continueranno a fare uso del mod. 309 all'uopo modificato (allegato 3).

Le modificazioni di cui sopra entreranno in vigore a datare dal 1° ottobre prossimo.

2. *Somministrazione di medicinali a pagamento agli ufficiali e ad altri personali.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare 280 del *giornale militare* 1922, si stabilisce che a datare dal 1° ottobre prossimo, le somministrazioni di medicinali, oggetti di medicazione e recipienti agli ufficiali e ad altri personali, siano fatte a *pagamento immediato*, seguendo le seguenti norme:

Gli ufficiali e gli altri personali richiedenti presenteranno personalmente o invieranno a mezzo di latore la ricetta alla farmacia militare, versando l'importo della sommini-

strazione allo incaricato presso ogni farmacia del ritiro del danaro, incaricato da destinarsi dal direttore dell'ospedale.

Dal direttore dell'ospedale militare saranno pure fissate le ore per le distribuzioni dei medicinali e oggetti di medicazione a pagamento immediato da comunicarsi agli interessati per il tramite dei comandi di presidio.

Giornalmente, cioè al termine delle distribuzioni a pagamento, l'incaricato presso ogni farmacia del ritiro dell'importo delle ricette, rimetterà il danaro riscosso alla cassa dell'ospedale, accompagnando il versamento con una distinta delle ricette soddisfatte e dello ammontare di ciascuna (numero d'ordine della ricetta ed importo).

3. *Somministrazione di medicinali, oggetti di medicazione e disinfettanti ai corpi.* Per i prelevamenti dei corpi continueranno ad osservarsi le disposizioni della circolare 375 del *giornale militare* 1924.

Il buono di prelevamento (parte seconda del mod. 309) sarà trattenuto dalla farmacia; il controbuono (parte 3ª) verrà restituito al corpo per il controllo dei medicinali, oggetti di medicazione e disinfettanti somministrati e per le debite registrazioni sul quaderno dei medicinali tenuto dalla infermeria reggimentale.

I prelevamenti dei corpi dalle farmacie degli ospedali militari saranno fatti, salvo casi imprevisti, una sola volta al mese.

In attesa che siano approntati e distribuiti dagli stabilimenti militari di pena gli stampati modelli 309, 772, 774, modificati, si autorizzano gli ospedali per i modelli 772 e i corpi per i modelli 309 e 774, limitatamente al corrente esercizio, a provvedersi degli stampati suddetti dal commercio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATI

Regolamento d'amministrazione ALLEGATO **1.**
Art. **704**

(1) .....

ESERCIZIO FINANZIARIO 19...19... ..... (2)

REGISTRO

riepilogativo dei medicinali aumentati nel carico o comunque distribuiti.

(3) .....

AVVERTENZE.

§ 1. – Il presente modello serve a tenere conto distinto dei medicinali da aumentare o da diminuire dal fondo al termine di ciascun trimestre per le somministrazioni ai corpi, per le distribuzioni agli ammalati, pel servizio generale dello stabilimento e per i preparati officinali, ed al termine di ciascun mese per le distribuzioni a pagamento ad ufficiali ed impiegati e ad uomini di truppa ammogliati e per le somministrazioni ad altri enti dello Stato.

§ 2. – I movimenti sono registrati periodicamente colla scorta di documenti che li giustificano o dei registri delle distribuzioni interne ed esterne.

§ 3. – I singoli fogli del presente modello vengono firmati dall'ufficiale chimico farmacista a ciò designato dal direttore della farmacia.

§ 4. – Il registro riepilogativo di scarico è diviso in quattro fascicoli, e cioè:

1° il fascicolo per lo scarico delle somministrazioni fatte ai corpi per i bisogni della truppa (lettera *b*) del n. 37 della circolare 375 del *Giornale militare* 1924);

2° fascicolo per lo scarico delle distribuzioni agli ammalati per il servizio interno dello stabilimento e per le preparazioni officinali;

3° fascicolo per le somministrazioni a pagamento immediato agli ufficiali e ad altri personali;

4° fascicolo per le somministrazioni ad altre amministrazioni dello stato autorizzate dal ministero (2° comma del n. 50 della citata circolare 375).

§ 5. – Ad ogni chiusura trimestrale o mensile il registro deve essere firmato dal farmacista dirigente la farmacia.

---

(1) Indicazione dell'ospedale militare.
(2) Indicazione del trimestre per i consumi interni ecc., del mese per le cessioni a pagamento.
(3) *Carico* oppure *scarico*.

3001 Acetil-fenetidina	3002 Aceto di vino	3004 Acido acetico concentrato puro	3005 Acido acetilsalicilico	3006 Ac benzoico	3007 Acido borico	3009 Acido cidrico	3010 Acido cloridrico commerciale	(1)

(1) E così di seguito per tutte le altre voci in ordine alfabetico risultanti dalla tariffa medicinali (ultima edizione).

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE
(Art. 702)

ALLEGATO N. 2
N. 774 del catalogo
Ris. 1925

(1).....

RICETTA MEDICA N. ...

PARTE I.

A la farmacia dell'ospedale militare di .....

Si prega esaudire l'unita ricetta medica conseguendone la prima parte al latore che provvederà anche al pagamento dello importo in lire.....

A..... addì..... 19... *Il..... richiedente* (3)

.....

Recipienti consegati N. .....

---

(1) ..... **RICETTA MEDICA N.** .....

PARTE II.

Recipienti consegnati N°.....

Quantità	Prezzo di tariffa	Importo

TOTALI... .....

Aumento del 10 %... .....

Importo dei recipienti con aumento del 10 %... .....

Importo complessivo della ricetta ....

A..... addì..... 19...

Il (2) ..... *medico*

.....

Il (3)..... *richiedente*

.....

Visto: *il* (4).....

.....

(Vedasi avvertenze *retro*)

AVVERTENZE.

§ 1 – Per i « veleni » la ricetta deve essere redatta su foglio separato, e, qualora contenga sostanze stupefacenti, esservi trascritto il domicilio dell'ammalato cui è stata rilasciata.

§ 2. – La ricetta che mancasse delle prescritte annotazioni o che contenesse medicinali non iscritti nella tariffa non sarà esaudita.

(1) Comando - Corpo - Direzione - Ufficio.

(2) Indicazione del grado, pel medico militare.

(3) Grado e firma, nome e cognome del richiedente.

(4) Visto, col bollo d'ufficio, del Comandante del Corpo o Distaccamento o del Capo d'ufficio.

Regolamento d'amministrazione art. 360. ALL. N. 3.

Matrice ..... *N. .... d'ordine del buono.*

Medicinali e oggetti di medicazione richiesti alla farmacia dell'ospedale militare di .....

N. .... di recipienti vuoti che si mandano.

Numero categorico	Specificazione dei medicinali e oggetti di medicazione	Quantità che si richiede kg.	g.	cg.

N.... d'ordine del buono PARTE I.
N.... d'ordine della farmacia

(1).....
(2).....

Buono per la somministrazione dei sottoindicati medicinali ed oggetti di medicazione che si richiedono all'ospedale militare di .....

N..... dei recipienti vuoti che si mandano

Numero categorico	Specificazione dei medicinali e oggetti di medicazione	Quantità che si richiede kg.	g.	cg.	Quantità somministrata dalla farmacia kg.	g. (3)	cg.	Prezzo di tariffa (3)	Importo (3)

N. .... d'ordine del buono. PARTE II.
N. .... d'ordine della farmacia.

(1) .....
(2) .....

Controbuono per la somministrazione dei sottoindicati medicinali ed oggetti di medicazione che si richiedono all'ospedale militare di .....

N..... dei recipienti vuoti che si mandano.

Numero categorico	Specificazione dei medicinali e oggetti di medicazione	Quantità somministrata dalla farmacia kg.	g. (3)	cg.	Prezzo di tariffa (3)	Importo (3)

Numero categorico	Specificazione dei medicinali e oggetti di medicazione	Quantità somministrata dalla farmacia kg.	g. (3)	cg.	Prezzo di tariffa (3)	Importo (3)

(3) TOTALE....

Nota dei recipienti somministrati dalla farmacia.

..... N.... L..... } L.
..... N.... L..... }
..... N.... L..... }

Totale da rimborsare...

Sono lire .....
a cui ammonta la somministrazione da rimborsarsi con pagamento immediato.

A ..... *li* ..... *19...*

IL FARMACISTA

.....

(1) Indicazione del Corpo.
(2) Indicazione del distaccamento.
(3) Colonne e note da completare dalla farmacia.

Numero categorico	Specificazione dei medicinali e oggetti di medicazione	Quantità che si richiede kg.	g.	cg.	Quantità somministrata dalla farmacia kg.	g. (3)	cg.	Prezzo di tariffa (3)	Importo (3)

(3) TOTALE....

Nota dei recipienti somministrati dalla farmacia

..... N..... L..... } L.
..... N..... L..... }
..... N..... L..... }

Importo del buono.....

A..... *li*..... *19...*

IL DIRETTORE DELL'INFERMERIA

.....

Visto: IL RELATORE

.....

(1) Indicazione del Corpo.
(2) Indicazione del distaccamento.
(3) Colonne e note da completare dalla farmacia.

Numero categorico	Specificazione dei medicinali e oggetti di medicazione	Quantità che si richiede kg.	g.	cg.

A..... *li*..... *29...*

IL DIRETTORE DELL'INFERMERIA

.....

Visto: IL RELATORE

.....

N. 391. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cavezze da scuderia in cuoio.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione artiglieria). — 7 agosto 1925.

Allo scopo di unificare il tipo delle cavezze da scuderia per quadrupedi, che attualmente sono in distribuzione, il Ministero determina che sia considerato regolamentare per tutti i corpi ed enti interessati, il tipo di cavezze rispondente al categorico 8ª-749 (con frontale).

Le cavezze di altro tipo attualmente esistenti presso i corpi, e quelle in corso di allestimento (8ª-675), rimarranno in servizio fino a consumazione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 392. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Norme per l'impianto dei parafulmini negli edifici militari - Edizione 1925.** — (Servizio del genio). — 7 agosto 1925.

Sono state pubblicate le norme per l'impianto dei parafulmini negli edifici militari, edizione 1925.

La suddetta pubblicazione sarà per cura dell'ufficio pubblicazioni dell'economato di questo Ministero distribuita come qui di seguito viene indicato:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie a ciascuno assegnate	Totale copie
Ministero guerra:		
Gabinetto del Ministro	2	2
S. M. R. E.	6	6
Direzione generale artiglieria e automob.	4	4
Servizio genio	6	6
Ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria	2	2
Ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio	6	6
Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria	3	3
Direzione superiore delle costruzioni del genio militare	6	6

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie a ciascuno assegnate	Totale copie
Scuole:		
Di guerra	2	2
Accademia militare di artiglieria e genio	8	8
Centrale di artiglieria	2	2
Centrale del genio	5	5
Contro aerei	1	1
Allievi ufficiali	3	30
Comandi di artiglieria di corpo d'armata	1	10
Comandi del genio di corpo d'armata	3	30
Direzione servizio chimico militare	3	3
Stabilimenti e direzioni di artiglieria	1	20
Direzioni del genio militare e sottodirezione di Cagliari	3	33
Raggruppamenti e reggimenti del genio milit.	3	39
Officine del genio militare	3	6
Istituto R. T. ed E. del genio militare	3	3
Sezioni del genio militare	1	58
Rivista d'artiglieria e genio	2	2
Uffici coloniali:		
Comando genio Tripoli	5	5
Comando genio Bengasi	5	5
Ufficio genio Asmara	3	3

Gli altri comandi, corpi ed uffici ai quali la pubblicazione di che trattasi possa eventualmente interessare potranno richiedere il numero di copie ad essi necessari al predetto ufficio pubblicazioni.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 8.50.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 393. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Norme per i casi di sinistri aeronautici.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 7 agosto 1925.

Il nuovo *regolamento per la navigazione aerea*, approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, ed inserto nella « Gazzetta Ufficiale », supplemento ordinario al n. 96 del 25 aprile 1925, disciplina, al suo capo VII, le norme da seguire

nei casi di sinistri aeronautici, con l'intento di assicurare la pronta trasmissione delle necessarie notizie agli enti aeronautici, ed il sollecito intervento delle autorità aeronautiche e di quelle giudiziarie, per gli accertamenti di rispettiva competenza.

Per i sinistri aeronautici che si verificano *nell'interno degli aeroporti, o nelle immediate loro vicinanze,* provvede il personale della R. A. in servizio presso detti aeroporti.

Per i sinistri che avvengono in *località lontane dagli aeroporti,* il regolamento sopra citato stabilisce, all'art. 274, che:

« Verificandosi in tali località sinistri aeronautici che provochino non soltanto danni al materiale di volo o alla altrui proprietà, ma anche lesioni o morte all'equipaggio o a terzi, le autorità locali aventi funzioni di pubblica sicurezza, che prime ne abbiano notizia o conoscenza, debbono:

1. Dare subito telegraficamente comunicazione del sinistro accaduto nella zona di propria giurisdizione al commissariato per l'aeronautica a Roma e al comando o reparto di aeronautica più vicino.

2. Provvedere per il piantonamento dell'aeromobile o dei resti di esso, fino a quando il personale di aeronautica che sarà accorso non abbia inquisito e disposto. Solo nei casi in cui improrogabili necessità imponessero la rimozione senza attendere l'arrivo dell'autorità aeronautica più prossima, la rimozione avverrà con la massima cautela, procurando di non disperdere o lasciare asportare nessuna parte dell'aeromobile, e di non provocare ulteriore danno nel ricupero dei resti.

Di tutti i sinistri, le autorità locali danno, al più presto, comunicazione all'*autorità giudiziaria* competente. L'autorità aeronautica accorsa sul luogo del sinistro si assicura che ciò sia stato fatto e provvede essa stessa alle comunicazioni del caso, se queste non fossero già state effettuate.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 394. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Ordinamento provvisorio dei comandi di zona aerea territoriale.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 7 agosto 1925.

Il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, relativo all'*ordinamento della R. Aeronautica*, stabilisce che questa è ordinata in zone aeree territoriali; la delimitazione della circoscrizione aeronautica territoriale è stabilita con R. decreto; hanno giurisdizione territoriale aerea i comandi di zona aerea, le sezioni del genio aeronautico, quelle del commissariato militare aeronautico, e gli aerocentri.

Il Commissariato di aeronautica ha provveduto al seguente ordinameneto provvisorio dei *comandi di zona aerea territoriali*, dai quali dipendono gli enti della R. A. dislocati nel territorio di rispettiva giurisdizione.

1ª Z. A. T. (*Milano*): Comprende il Piemonte, la Liguria, la Lombardia (eccettuata la provincia di Mantova), e le provincie di Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Firenze, Lucca, Massa Carrara, Livorno, Pisa, Grosseto, Arezzo e Siena.

2ª Z. A. T. (*Bologna*): Comprende il Veneto, e le provincie di Trento, Trieste, dell'Istria, Mantova, Modena, Ferrara, Bologna, Ravenna e Forlì.

3ª Z. T. A. (*Roma*): Comprende il territorio delle restanti provincie della Penisola, nonchè quello di Zara.

4ª Z. A. T. (*da destinare*): Comprende il territorio della Sardegna.

5ª Z. A. T. (*da destinare*): Comprende il territorio della Sicilia.

Le zone 4ª (Sardegna) e 5ª (Sicilia) fanno parte, in via transitoria, della 3ª Z. A. T.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 395. — TRASPORTI — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Affrancatura della corrispondenza diretta all'estero ad autorità diplomatiche e consolari.** — (Direzione generale servizi logistici). — 7 agosto 1925.

Il Ministero degli affari esteri ha segnalato che al R. Consolato generale in Marsiglia continuano a pervenire corrispondenze non affrancate, od insufficientemente affrancate, procurando così a quell'Ufficio una spesa non indifferente e, in caso di rifiuto, un considerevole ritardo nel ricevimento della corrispondenza diretta a quel R. Consolato generale.

Pertanto, nell'invitare tutti gli enti dipendenti alla rigorosa osservanza della circolare 511 del 2 ottobre 1919, richiamata da quella 160 del *giornale militare* 1922, si rammenta che *tutta indistintamente la corrispondenza diretta all'estero, anche se ufficiale, deve essere affrancata*, perchè la franchigia postale non può, per le convenzioni internazionali, applicarsi che alla corrispondenza diretta nel territorio nazionale.

Qualora l'inconveniente lamentato non cessasse, le conseguenze economiche della mancata affrancazione faranno carico agli inadempienti, a carico dei quali, inoltre, sarà provveduto disciplinarmente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 49ª, anno 1924, circolare 608:

A pagina 2536, dopo l'ultima riga, *aggiungasi*:

Sacco vestiario e biada	L.	1.00
Sacco branda per automobilisti	»	0.90

Prezzo della presente dispensa L. 0,70

(723) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª — 1925 — 14 Agosto

Abbonamento annuo . . . . . L. 30
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 396 - 26 luglio 1925. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 1318 - Provvedimenti vari riguardanti personali dell'amministrazione militare - Norme esecutive . . . . . *Pag.* 1505

» **397 - 26 luglio 1925.** — AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 1319 - Aggiunte e modificazioni alle leggi di ordinamento e avanzamento nel R. Esercito » 1508

» **398 - 13 agosto 1925.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Graduatorie di merito del personale avventizio con titolo a sistemazione nelle carriere d'ordine delle amministrazioni dello Stato. . . . . » 1512

» **399 - 13 agosto 1925.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Indennità di congedamento agli ufficiali, ai sottufficiali e militari del soppresso corpo della R. guardia per la P. S. . . . . » 1518

» **400 - 13 agosto 1925.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricupero disposto dal Ministero delle finanze . . . . . » 1520

LIBRERIA DELLO STATO

N. 401 - 13 agosto 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — Quarto corso artificieri del genio . . . . . *Pag.* 1520

» **402 - 13 agosto 1925.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Sale di scherma per le legioni allievi CC. RR. di Roma e di Torino . . . . . » 1521

» **403 - 13 agosto 1925.** - SERVIZIO AERONAUTICO — COLONIE. — Ufficiali osservatori dall'aeroplano per le squadriglie d'aviazione per le colonie . . . . » 1521

» **404 - 13 agosto 1925.** — TRASPORTI. — Distribuzione e restituzione dei documenti di viaggio . . . » 1524

» **405 - 13 agosto 1925.** — AVANZAMENTO. — Commissione d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie e comandati all'estero . . . . » 1526

» **406 - 13 agosto 1925.** — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento dei maggiori dell'arma dei CC. RR. . . . . » 1527

» **407 - 13 agosto 1925.** — CAVALLI. — Revisione dei cavalli di servizio, di proprietà e di agevolezza degli ufficiali. . . . . » 1527

» **408 - 13 agosto 1925.** — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 1 settembre 1925 » 1528

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 1528

Circolare N. 396. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 1318 - Provvedimenti vari riguardanti personali dell'amministrazione militare - Norme esecutive.** — (Gabinetto). — 26 luglio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 183, dell'8 agosto 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

Visto i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica e Ministro *ad interim* per la guerra e per la marina e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'articolo 41 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, è modificato come appresso:

« Gli assegni per spese di rappresentanza non spettano agli ufficiali richiamati dal congedo, salvo il caso in cui ricoprano cariche previste nei ruoli organici, in sostituzione di ufficiali in servizio attivo permanente ».

Art. 2.

Ai sottufficiali in congedo richiamati temporaneamente in servizio sono dovuti, per i primi tre mesi, lo stipendio iniziale ed il supplemento di servizio attivo, oppure la paga iniziale, stabiliti per il grado da essi ricoperto.

Però i sottufficiali richiamati dopo il collocamento a riposo hanno diritto all'ultimo stipendio o all'ultima paga

goduta, se superiore allo stipendio o alla paga iniziale del grado col quale sono richiamati. Durante il periodo di richiamo rimane sospeso il trattamento di quiescenza; però detto trattamento continua, in luogo di quello di attività, se più favorevole.

Il disposto dei precedenti commi non si applica ai sottufficiali riassunti in servizio in base al R. decreto 18 settembre 1924, n. 1606, ai quali compete l'ultimo stipendio o l'ultima paga loro corrisposta.

Dopo il terzo mese, a tutti i sottufficiali richiamati dal congedo spettano gli stessi stipendi, coi relativi supplementi di servizio attivo, o le stesse paghe, stabiliti per i sottufficiali in servizio attivo, da determinarsi con le norme dell'art. 156 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, computando, però, nell'anzianità di grado soltanto il tempo trascorso effettivamente nel grado stesso.

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 22 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è modificato come segue:

« Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti o mantenuti in servizio nel Regio esercito, nella Regia marina, nella Regia aeronautica e nella Regia guardia di finanza ».

Il secondo comma dell'art. 174 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è abrogato.

Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1925.

Art. 4.

L'art. 53 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, è abrogato, con effetto dal 1° luglio 1924

Art. 5.

L'art. 5 del R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, è così modificato:

« La decorrenza degli stipendi, in caso di nomina o promozione, comincia dal 16 del mese se la data del decreto

è compresa tra il 1° ed il 15, ovvero dal 1° del mese successivo se tale data è posteriore al 15 del mese, salvo che in esso decreto sia diversamente disposto ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Norme esecutive.

Per effetto degli articoli 3 e 4 del decreto sopraripportato, gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti in servizio e quelli riassunti in servizio hanno diritto all'intera indennità militare, anzichè alla metà, rispettivamente dal 1° gennaio 1925, e dal 1° luglio 1924.

Le amministrazioni interessate corrisponderanno ai predetti ufficiali la differenza della indennità militare dalle date per essi stabilite.

Le domande ed i quesiti pervenuti al riguardo s'intendono risolti con la presente circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 397. — AVANZAMENTO. — **R. decreto-legge n. 1319 - Aggiunte e modificazioni alle leggi di ordinamento e avanzamento nel R. Esercito.** — (Gabinetto). — 26 luglio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 183, dell'8 agosto 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 2 luglio 1896, n. 254, e 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel Regio esercito e le loro successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e le sue successive modificazioni;

Vista la legge 8 maggio 1910, n. 243, concernente la eliminazione degli ufficiali non più idonei al proprio grado o esclusi definitivamente dall'avanzamento;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento del Regio esercito e le sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 novembre 1923, n. 2546, relativo alla costituzione della Commissione centrale di avanzamento;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 4 novembre 1924, n. 1908, relativo alla istituzione del grado di Maresciallo d'Italia nel Regio esercito e di Grande Ammiraglio nella Regia marina;

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 866, sull'ordinamento dell'Alto Comando dell'Esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Nostro Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Marescialli d'Italia sono considerati in soprannumero rispetto alla tabella n. 53, allegato II, al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

All'ultimo comma dell'art. 19 della legge 8 giugno 1913, n. 601, è sostituito il seguente:

« Gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, pur conservando la idoneità per il grado del quale sono rivestiti, debbono essere collocati in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, a riposo o comunque dispensati dal servizio attivo permanente, nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti. E' fatta eccezione per i generali di corpo d'armata, che, pur quando siano esclusi definitivamente dall'avanzamento, non cessano di far parte dell'Esercito permanente finchè conservino la idoneità per il loro grado; idoneità sulla quale dovrà annualmente pronunciarsi la Commissione centrale d'avanzamento con giudizio non motivato ed insindacabile ».

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 12 della legge 8 giugno 1913, n. 601 è sostituito il seguente:

« L'avanzamento ai vari gradi di generale ha luogo a scelta; esso deve essere riservato esclusivamente a coloro che per carattere, capacità professionale, qualità militari e cultura diano sicuro affidamento di esercitare in modo assolutamente distinto le funzioni del grado superiore ».

All'art 12 della legge 8 giugno 1913, n. 601, sono inoltre aggiunti i seguenti comma:

« Le promozioni ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata sono conferite esclusivamente a coloro cui è riconosciuta la piena idoneità ad esercitare in modo assolutamente distinto il comando di grande unità, devoluto a ciascuno di tali gradi.

« E' fatta eccezione per i generali di brigata dei carabinieri Reali e del ruolo tecnico di artiglieria, la cui idoneità all'avanzamento al grado superiore deve riferirsi soltanto alla capacità a ricoprire la carica inerente a tale grado rispettivamente nell'arma dei carabinieri Reali e nel ruolo tecnico.

« Di conseguenza ad occupare le vacanze che si verifichino nel grado di generale di divisione per le cariche devolute

all'arma dei carabinieri Reali e al ruolo tecnico di artiglieria concorrono esclusivamente i generali della rispettiva arma o ruolo ».

Art. 4.

Tutti i generali di brigata e di divisione già inseritti sul quadro di avanzamento per il 1925 devono essere ripresi in esame dalle Commissioni competenti e giudicati a norma del precedente articolo.

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 1 del R. decreto 29 novembre 1923, n. 2546, è sostituito il seguente:

« La Commissione chiamata a giudicare per l'avanzamento i generali di corpo d'armata, e, in sede consultiva, a dare il suo parere per la nomina alle cariche di comandante designato di una armata in guerra (quando trattisi di conferire tale carica ad un generale di corpo d'armata), di comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali e di presidente del Tribunale supremo militare, è la Commissione centrale d'avanzamento, composta del capo di Stato Maggiore generale e di tutti i generali d'esercito e generali d'armata ricoprenti una carica del loro grado ».

Art. 6.

Al secondo comma dell'art. 2 del R. decreto 29 novembre 1923, n. 2546 è sostituito il seguente:

« Per tali giudizi e pareri essa è composta, oltre che del capo di Stato Maggiore generale e dei generali d'esercito e di armata ricoprenti una carica del loro grado, come è prescritto nel precedente articolo, anche del sottocapo di Stato Maggiore generale, dei generali di corpo d'armata eventualmente designati per il comando di una armata in guerra, di tutti i comandanti di corpo d'armata, del comandante

generale dell'arma dei carabinieri Reali per gli ufficiali dell'arma e del comandante generale della Regia guardia di finanza per gli ufficiali dell'Esercito che ne dipendano ».

Art. 7.

Al numero IX, lettera *a*) del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, è aggiunto il seguente comma, con effetto dal 1° febbraio 1923:

« Il grado di generale d'armata sarà inoltre assunto, all'atto del collocamento a riposo, da quei tenenti generali che quando erano in servizio attivo permanente abbiano avuto il rango di generale d'armata ».

Art. 8.

Nella tabella n. 52, allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (Ministero della guerra. Amministrazione centrale - carriera amministrativa, gruppo A) il numero dei posti di direttore generale da coprirsi con militari è portato da quattro a cinque, restando invariato quello da coprirsi con funzionari civili.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI VOLPI.

N. 398. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Graduatorie di merito del personale avventizio con titolo a sistemazione nelle carriere d'ordine delle amministrazioni dello Stato.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 13 agosto 1925.

Sono state determinate, dal Consiglio d'amministrazione, le seguenti graduatorie di merito fra gli straordinari, avventizi, giornalieri, operai temporanei, ecc. i quali, giusta la circolare 586 del *giornale militare* 1924, hanno presentato domanda di sistemazione nelle carriere d'ordine delle varie amministrazioni dello Stato ai sensi degli articoli 18, 19 e 54 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

I comandi, uffici, direzioni e stabilimenti militari ne daranno comunicazione agli interessati ed avranno cura di tenerli in evidenza — per qualsiasi partecipazione che occorrerà fare ai medesimi — inscrivendoli su apposito registro sul quale sarà anche indicato il preciso recapito di quelli che fossero stati licenziati o che dovranno esserlo. Questi ultimi sono tenuti, nel loro interesse, a notificare agli enti militari predetti le variazioni che potessero avvenire nella loro posizione.

Graduatoria n. 1. — Ex combattenti.

1. NICOLOSI Francesco, Officina costruzioni automobilistiche.
2. SABBATINI Luigi, Officina costruzioni automobilistiche.
3. LAGGERI Vittorio, Comando corpo armata Palermo.
4. MUSTACCHIO Arturo, Distretto Salerno
5. BALOCCHI Aldo, Distretto Siena.
6. CERTI Alfredo, Arsenale R. E. Napoli.
7. CROVINI Ettore, Direzione artiglieria Piacenza.
8. ZORZELLA Augusto, Sezione genio Udine.
9. DE SIMONE Attilio, 1° raggruppamento trasporti.
10. CROCCO Antonio, Direzione genio Firenze
11. RABIOLO Custode, Direzione genio Milano.
12. PETTITI Garibaldi, Sezione staccata artiglieria Alessandria.
13. BETTINI Giovanni, Sezione staccata fabbrica d'armi R. E. Gardone V. T.
14. MANISCALCO Tommaso, Direzione artiglieri Tripoli.
15. FACIOLI Eugenio, Arsenale R. E. Torino.
16. PONCO Pietro, Direzione genio Firenze.
17. FERRARACCIO Pasquale, Officina artiglieria R. E. Torino.

18. NOCERINO Alberto, Arsenale R. E. Napoli - Sezione Torre Annunziata.
19. COCCHI Francesco, Direzione artiglieria Roma.
20. BEVILACQUA Olindo, Sezione genio Gorizia.
21. FANTI Fortunato, Direzione artiglieria Verona.
22. BARTOLI Ferruccio, Direzione genio Bologna.
23. CAPONEGRO Mario, Sezione genio Taranto.
24. SOTTOMANO Virginio, Direzione artiglieria R. E. Taranto.
25. ROVERSI Giovanni, Direzione artiglieria Napoli.
26. ARBASI Giuseppe, Direzione artiglieria Piacenza.
27. GORRA Umberto, Direzione artiglieria Piacenza.
28. CADAMURO Umberto, Direzione artiglieria R. E. Venezia.
29. CASCIELLO Omero, Pirotecnico R. E. Bologna.
30. TERRIBILE Vincenzo, Deposito allevamento cavalli Persano.
31. MERCANTE Antonio, Direzione genio Verona - Ufficio stralcio retrovie Vicenza.
32. GRAMACCIOLI Ottavio, Sezione staccata artiglieria Ancona.
33. TESTA Alfonso, Arsenale R. E. Napoli.
34. ZUFFI Alfredo, Direzione artiglieria R. E. Venezia.
35. PAVARINO Giuseppe, Arsenale R. E. Torino.
36. TITOMANLIO Mario, Direzione artiglieria Roma (com. Ministero Guerra).
37. CEBASO Alfredo, 16° artiglieria da campagna.
38. FOGLIATO Giovanni, Distretto Bergamo.
39. BECALCHI Ettore, Direzione artiglieria Napoli.
40. GIORDANO Domenico, Direzione artiglieria Torino.
41. BIENGINI Giovanni, Arsenale R. E. Torino.
42. PRESTOPINO Alfredo, Distretto Messina.
43. LEONCINI Giovanni, Officina artiglieria R. E. Piacenza.
44. GUIDALOTTI Guido, Direzione genio Firenze.
45. BORROMEO Pietro, 2ª comp. automobilistica Alessandria.
46. MARIGHELLI Marcello, Distretto Ferrara.
47. CAMPOLI Carlo, Distretto Roma.
48. MILANESI Romano, Officina costruzioni genio.
49. GENTILI cav. Giulio, Direzione artiglieria Roma (com. Ministero Guerra).
50. VELLANO Ignazio, Distretto Vercelli.
51. TREBBI Ernesto, Distretto Bologna.
52. DANESI Annibale, Direzione genio Milano.
53. GIRANI Umberto, Reggimento pontieri lagunari.
54. GUASTI Serafino, Distretto Firenze.
55. BAGNOLI Guido, Distretto Firenze.
56. FERRARA Arturo, Laboratorio precisione.
57. DIENI Felice, Direzione artiglieria Torino.
58. MAZZINI Vittorio, Magazzino casermaggio militare Bologna.
59. PELLEGRINO Domenico, Distretto Messina.
60. MONARO Silvio, Distretto Parma.
61. DINI Ercole, Sezione staccata artiglieria La Maddalena.
62. TANCA Arturo, Direzione artiglieria Napoli.
63. RASTELLI Giuseppe, Distretto Parma.
64. LA ROCCA Enrico, Direzione commissariato Palermo.
65. LA ROSA Domenico, Distretto Palermo.

66. DE GIUDICI Alberto, Distretto Ozieri.
67. MIRAGLIO Antonio, Distretto Mondovì.
68. DE BIASI Massimiliano, Distretto Mantova.
69. FELLA Luigi, Direzione artiglieria Trieste - Sezione stacc. Visco.
70. BORGHESIO Michele, Officina artiglieria R. E. Torino.
71. BETTONI Luigi, Sezione genio Brescia.
72. DAGHIA Arturo, Officina costruzioni automobilistiche.
73. AIASSA Vittorio Istituto chimico farmaceutico militare.
74. PIERI Pietro, Officina costruzioni automobilistiche - Magazzino parti ricambio Piacenza.
75. FRESIA Ugolino, Direzione artiglieria Torino.
76. PIZZOGARO Francesco, Direzione artiglieria R. E. Venezia.
77. TILLOCA G. Battista, Distretto Sassari.
78. CARTACCI cav. Ugo, Direzione artiglieria Roma (com. Ministero Guerra).
79. GIOVANNINI Ferdinando, Direzione genio Firenze.
80. VACIRCA Pasquale, Direzione artiglieria Roma.
81. NALDI Arnaldo, Direzione genio Roma.
82. ZANDA Silvio, Deposito allevamento cavalli Ozieri.
83. BERTESI Aldo, Direzione artiglieria Trieste.
84. Rota Francesco, Direzione genio Verona - Ufficio locale Vicenza
85. SCARMI Mario, Direzione genio Verona.
86. SOFFIETTI Bartolomeo, Direzione genio Torino.
87. CAPPUCCIO Vincenzo, Direzione genio Napoli.
88. GIONTI Giuseppe, Sezione genio Bolzano.
89. RANDACCIO Pilade, Arsenale R. E. Torino.
90. MARCHI Dante, Direzione genio Firenze.
91. DEL ROSARIO Tommaso, Sezione genio Chieti.
92. FATTORI Fausto, Direzione genio Verona - Ufficio locale Vicenza
93. MICHELUTTI Ettore, Direzione artiglieria R. E. Venezia.
94. FERRI Edgardo, Direzione genio Verona.
95. PIZZICANELLA Matteo, Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica Genio militare.
96. MEDICI Francesco, Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica Genio militare.
97. CASSIO Odero, Direzione genio Tripoli.
98. TOMASSONI Edoardo, Sezione genio Trento.
99. MACULAN Mario, Direzione genio Verona - Ufficio staccato Ponte di Brenta.
100. RANIERO Maggiorino, Arsenale R. E. Torino.
101. FAVONI Ludovico, Direzione artiglieria R. E. Venezia.
102. PERILLO Giovanni, Direzione genio Torino.
103. LEONE Pasquale, Direzione genio Trieste.
104. DI PACE Giovanni, Sezione genio Taranto.
105. BANDO Umberto, Direzione genio Milano.
106. BASILE Basilio, Deposito allevamento cavalli del Lazio - Fara Sabina
107. BRUNELLI Luigi, Direzione genio Bologna.
108. CECCACCI Cesare, Laboratorio precisione.
109. LA VIGNA Cesare, Sezione genio Livorno.
110. PELLICCIA Costantino, Direzione artiglieria Roma.
111. MERLO Morosino, Sezione genio Padova.

112. CENACCHI Giuseppe, Direzione genio Bologna.
113. LAGUARAGUELLA Cataldo, Direzione genio Bari.
114. GRATTON Renato, Direzione genio Trieste.
115. MATTEI Francesco, Deposito allevamento cavalli Bonorva
116. CAPPELLETTA Giuseppe, Direzione genio Trieste.
117. ZUCCA Raffaele, Direzione artiglieria Brescia.
118. BLENGINI Ugo, Arsenale R. E. Torino.
119. RIGO Rinaldo, Direzione artiglieria R. E. Venezia.
120. SPINELLI Ettore, Opificio militare V. E. Torino.
121. DUELLI Tommaso, Direzione artiglieria Verona.
122. LOTTI Ettore, Officina costruzioni automobilistiche.
123. FINI Giuseppe, Deposito allevamento cavalli Grosseto.
124. FIORINI Gemignano, Direzione genio Bologna.
125. BASSIGANNO G. Battista, Arsenale R. E. Torino.
126. GIARDINI Mario, Officina costruzione genio.
127. PIGNATELLI Luigi, Direzione artiglieria Roma.
128. SCOPETANI Giuseppe, Sezione staccata artiglieria Pola.
129. BONVICINI Giuseppe, Officina costruzioni automobilistiche.
130. PAGANI Marcantonio, Direzione genio Tripoli.
131. ORCIARI Luigi, Polverificio R. E. Liri.
132. BONORA Giuseppe, Magazzino casermaggio militare Bologna.
133. CONTI Sabatino, Direzione artiglieria Trieste.
134. ZINI Silvio, Opificio militare V. E. Torino.
135. MORELLI Alfonso, Fabbrica d'armi R. E. Terni.
136. BERTANI Luigi, Direzione genio Verona.
137. PULIGNANO Alfredo, Laboratorio precisione.
138. COSSU Giuseppe, Direzione genio Milano.
139. SANTAMARIA Riccardo, Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica Genio militare.
140. TORSELLI Giulio, Officina costruzioni automobilistiche - Magazzino parti ricambio Piacenza.
141. NAI G. Battista, Direzione genio Verona - Ufficio staccato Ponte di Brenta.
142. PASTORINO Alessandro, Sezione genio Genova.
143. COLOMBO Achille, Direzione artiglieria Piacenza.
144. FENINI Maurillo, Sezione staccata artiglieria Spilimbergo.
145. FAGLIONI Turillo, Officina costruzioni automobilistiche.
146. REGINELLI Mario Sabatino, Direzione artiglieria Torino.
147. MANELLI Aroldo, Officina costruzioni automobilistiche.
148. IACOPAZZI Romeo, Direzione genio Firenze.
149. ROSSIGNOLI Guido, Direzione artiglieria Verona.
150. PONTE Giuseppe, Sezione staccata artiglieria Savigliano.
151. CASSIN Giovanni, Sezione staccata artiglieria Spilimbergo.

Vedove e sorelle di caduti in guerra.

1. VITOLO Caterina, Direzione genio Napoli.
2. VITOLO Emilia, Comando genio Napoli.
3. TEMPRA Olga, Distretto Palermo.
4. ERCOLANI Rosa, Direzione commissariato Roma.
5. PERRICONI Caterina, Tribunale militare Palermo.

6. ROLANDI Antonietta, Ospedale militare Milano.
7. GUERRIERO Maria, Tribunale militare Bari.
8. BERTONI Clelia, Distretto Voghera.
9. LOVATO Giuditta, Distretto Vicenza.
10. BERNARDI Ister, 2° reggimento alpini.
11. BARBIERI Ida, Distretto Vicenza.
12. DALL'ACQUA Maria, Distretto Vicenza.
13. ZAULI Ada, Ospedale militare Bologna.

Graduatoria n. 2. — Non ex combattenti.

1. BORELLA cav. Vittorio, Sezione genio Trento.
2. SORESI Antonio, Direzione genio Roma.
3. GRIECO Giuseppe, Direzione genio Roma.
4. BRAVO Francesco, Distretto Mantova.
5. TARTAGLIA Oreste, Sezione staccata artiglieria Milano.
6. TARANTINO Nicola, Direzione artiglieria Regio esercito Taranto.
7. BAFFIGO Armando, Sezione staccata artiglieria La Maddalena.
8. AMBROSINI Fausto, Direzione artiglieria Roma (com. Ministero guerra).
9. BARBERIS Enrico, Arsenale Regio esercito Torino.
10. LAMBERTO Ottorino, Arsenale Regio esercito Torino.
11. DE CICCO Enrico, Arsenale Regio esercito Napoli.
12. D'ANTONIO Alberto, Sezione genio Taranto.
13. MARCHESI Adrasto, Direzione artiglieria Piacenza
14. DRAGO Beniamino, Direzione genio Palermo.
15. OMBONI Carlo, Direzione artiglieria Tripoli.
16. TIZZANI Michele, Sezione genio Taranto.
17. COSSIGA Pietro, Direzione artiglieria R. E. Venezia.
18. BERTOLOTTO Angelo, Direzione artiglieria Piacenza
19. CLEMENTI Lorenzo, Laboratorio precisione.
20. SCIFONI Silvio, Direzione artiglieria Roma.
21. ZENONI Guglielmo, Fabbrica d'armi Regio esercito Terni.
22. FUMAROLI Giuseppe, Direzione genio Napoli.
23. GUALDI Carlo, Officina costruzioni automobilistiche.
24. CARUSO Pasquale, Direzione artiglieria Tripoli.
25. FABRI Alghise, Fabbrica d'armi Regio esercito Terni.
26. PAVESI Mario, Officina artiglieria Regio esercito Piacenza.
27. PERINO Francesco, Officina artiglieria Regio esercito Torino.
28. DOGLIOTTI Silvio, Direzione artiglieria Torino.
29. NAPOLI Mario, Sezione autonoma artiglieria La Maddalena.
30. BASSIGNANA Felice, Arsenale Regio esercito Torino.
31. PRATOLONGO Giuseppe, Sezione staccata artiglieria Genova.
32. INGARANO Angelo, Officina artiglieria Regio esercito Torino.
33. DESSY Enrico, Laboratorio precisione.
34. VATTA Alberto, Sezione genio Pola.
35. FABBRI Fabrizio, Laboratorio precisione.
36. CHIVERNI Mario, Magazzino centrale militare Firenze
37. GIUSTI Italo, Laboratorio precisione.
38. FORTUSINI Silvio, Direzione artiglieria Piacenza.

39. SOSPIZIO Luigi, Sezione genio Ancona.
40. TANDA Giovanni, Direzione commissariato Napoli.
41. BASINI Andrea, Officina artiglieria Regio esercito Piacenza.
42. CAMPESE Enrico, Direzione artiglieria Napoli.
43. D'ANTONI Lorenzo, Laboratorio precisione.
44. AGOLINI Tullio, Laboratorio precisione.
45. BAZZANI Alfredo, Laboratorio precisione.
46. MARANI Mario, Laboratorio precisione.
47. FATALE Giovanni, Direzione artiglieria Roma (com. Ministero guerra).
48. LOLLAI Giovanni, Deposito allevamento cavalli Bonorva.
49. DIDINI Filippo, Laboratorio precisione.
50. BRUNOZZI Dante, Laboratorio precisione.
51. IACOANGELI Luigi, Laboratorio precisione.
52. FESTOSO Felice, Laboratorio precisione.
53. TOMA Gennaro, Sezione genio Novara.
54. USSAI Mario, Direzione genio Trieste.
55. ZEPPI Giuseppe, Officina costruzioni automobilistiche - Magazzino parti ricambio Piacenza.
56. FERRETTI Raffaele, Direzione artiglieria Trieste.
57. CARAMANTE Girolamo, Deposito allevamento cavalli Persano.
58. BRUNETTI Temistocle, Laboratorio precisione.
59. PERICK Renato, Direzione artiglieria Trieste.
60. SAUVAIN Alfredo, Laboratorio di precisione.
61. BIANCHI Emilio, Officina costruzioni automobilistiche.
62. DE MARIA Alessandro, Arsenale Regio esercito Napoli.
63. FRANCO Emilio, Deposito allevamento cavalli Grosseto.
64. NAPOLITANO Giovanni, Sezione genio Salerno.
65. FAGIANI Raffaele, Fabbrica d'armi Regio esercito Terni.
66. DI GIACOMO Alberto, Laboratorio di precisione.
67. BUSCAGLIA Dario, Arsenale Regio esercito Torino.
68. IANO Italo, Arsenale Regio esercito Torino.
69. ASPREA Paolo, Deposito allevamento cavalli Persano
70. SANTARIELLO Michele, Direzione genio Napoli.
71. PANCOTTI Pio, Laboratorio precisione.
72. CHEF Ettore, Direzione genio Roma.
73. CERBONE Salvatore, Sezione genio Salerno.
74. PASINETTI Giovanni, Sezione staccata fabbrica d'armi Regio esercito Gardone V. T.
75. DELLA VALLE Angelo, Direzione artiglieria Tripoli.
76. CORNARO Tommaso, Direzione genio Tripoli.
77. SOMMA Guido, Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica genio militare.
78. BARONE Gioacchino, Deposito allevamento cavalli Persano.
79. DANISE Luigi, Arsenale Regio esercito Napoli.
80. CICCIARELLA Giorgio, Direzione genio Tripoli.
81. BELLEZZA Carlo, Sezione genio Caserta
82. STELLINI Ezio, Deposito allevamento cavalli Grosseto.
83. SANSONE Donato, Deposito allevamento cavalli Persano.
84. CAPPUCCIO Angelo, Direzione genio Napoli.
85. ANDREOZZI Mario, Laboratorio precisione.
86. COGONI Efisio, Direzione genio Roma.

87. SCOZZA Ruggero, Fabbrica d'armi Regio esercito Terni.
88. RUSSO Giuseppe, Direzione genio Napoli.
89. SPERINDIO Alessandro, Sezione genio Gorizia.
90. MORTARA Elia, Fabbrica d'armi Regio esercito Terni.
91. TANTERI Luigi, Officina costruzioni automobilistiche.
92. GHINELLI Giuseppe, Officina costruzioni automobilistiche - Magazzino parti di ricambio Piacenza.
93. PASSERINI Florindo, Officina artiglieria Regio esercito Piacenza.
94. NEGRO Domenico, Direzione artiglieria Regio esercito Taranto.
95. MERCURI Felice, Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica genio militare.
96. Valletta Biagio, Fabbrica d'armi Regio esercito Terni.
97. SANSONE Dante, ufficio tecnico superiore automobilistico.
98. COLONNA Cosimo, Officina artiglieria Regio esercito Piacenza.
99. PINI Emilio, Direzione artiglieria Piacenza.
100. FABBRINI Giuseppe, deposito allevamento cavalli Persano.
101. POLI Giovanni, direzione artiglieria Regio esercito Venezia.
102. GUCCI Teodoro, Magazzino centrale militare Napoli.

Personale femminile.

1. UZZO Maria, Direzione genio Napoli.
2. DI CARLO Anna, Direzione genio Napoli.
3. MEZZACAPO Matilde, Sezione genio Caserta.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 399. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - **Indennità di congedamento agli ufficiali, ai sottufficiali e militari del soppresso corpo della R. guardia per la P. S.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 13 agosto 1925.

A soluzione di quesiti pervenuti circa l'indennità di congedamento agli ufficiali, ai sottufficiali e militari di truppa del soppresso corpo della R. Guardia per la P. S. di cui alla circ. 113-1925 si comunica quanto appresso:

1. Giusta il parere espresso dal Consiglio di Stato, le indennità di congedamento, di cui agli articoli 13 e 18 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680 (circ. 11-1923), non cadono sotto le disposizioni dell'art. 70 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. Di conseguenza, il tempo passato in servizio nel soppresso corpo della Regia guardia per la P. S. è cumulabile, a tutti gli effetti, con quello passato del R. Esercito.

2. Gli ex ufficiali del soppresso corpo della R. guardia per la P. S., provenienti dagli ufficiali delle categorie in congedo, che — nel termine previsto dall'art. 5 del suddetto decreto n. 1680, prorogato al 15 giugno 1923 col successivo decreto 19 aprile 1923 n. 1167 — hanno ottenuto l'ammissione nell'arma dei carabinieri reali in base all'art. 12 del citato decreto n. 1680, o che conseguirono la detta sistemazione in data posteriore in dipendenza di domanda regolarmente presentata nel termine predetto, non avevano e non hanno diritto a percepire l'indennità di congedamento di cui all'art. 13 del ripetuto decreto n. 1680.

Di conseguenza, gli ufficiali che, nelle condizioni innanzi accennate, avessero percepito la predetta indennità, sono tenuti a restituirla, anche a rate.

Invece non sono tenuti a restituirla gli ex ufficiali della R. guardia per la P. S. provenienti dagli ufficiali delle categorie in congedo, ed eventualmente ammessi nell'arma, non per effetto delle disposizioni indicate nel comma precedente, ma in base a speciali disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'arma stessa, contenute nell'art. 1 del R. decreto 20 novembrbe 1919 n. 2276 (circ. 672-1919) e prorogate fino al 1° agosto 1927 dall'art. 13 del R. decreto 30 novembrbe 1923 n. 2986 (circ. 72-1924).

Così pure non hanno l'obbligo di restituire l'indennità di congedamento i sottufficiali e i militari di truppa dell'arma dei carabinieri reali provenienti dal soppresso corpo della R. guardia per la P. S., che sono ammessi nell'arma stessa in base alle normali disposizioni sul reclutamento, anzichè per effetto delle disposizioni contenute nel predetto decreto n. 1680.

3. Secondo il disposto del n. 4 della circolare 113-1925, i sottufficiali e i militari di truppa che, indipendentemente dalle disposizioni contenute nel citato decreto n. 1680 e nel R. decreto 14 giugno 1923, n. 1308, (circolare 396-1923), sono riammessi nel R. Esercito a senso delle normali disposizioni sul reclutamento, non sono tenuti alla restituzione della indennità di congedamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 400. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricupero disposto dal Ministero delle finanze. (Ragioneria). — 13 agosto 1925.

A seguito di comunicazioni del Ministero delle finanze si interessano gli enti dipendenti a porre il fermo sulle somme eventualmente dovute alla ditta Segreto e Silvetti, sedente in Roma, via Perugia, 15 — sino alla concorrenza di L. 26,896.05.

Dei fermi disposti dovrà essere data subito notizia a questo Ministero (Ragioneria sezioni armi e munizioni) curando d'indicare sempre se le somme fermate siano al lordo o al netto delle ritenute erariali ed altre.

Degli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 401. — DISPOSIZIONI VARIE. Quarto corso artificieri del genio. — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 13 agosto 1925.

Dal 1° ad 30 settembre p. v. avrà luogo presso la officina di costruzioni di Pavia il 4° corso artificieri del genio, al quale dovrà prender parte con le modalità stabilite dalla circolare 552 *Giornale Militare* 1923, il seguente personale:

Per ciascun raggruppamento:
1 sottufficiale;
1 caporalmaggiore o caporale;
4 soldati della classe 1905.

Qualora i raggruppamenti non potessero inviare al corso il numero richiesto di graduati, dovranno sostituire i graduati occorrenti per raggiungere il numero fissato con altrettanti soldati.

Per la scelta del personale da inviarsi al corso restano immutate le disposizioni contenute nel comma 2° della circolare 46 *Giornale Militare* 1922.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 402. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Sale di scherma per le legioni allievi CC. RR. di Roma e di Torino.** — (Gabinetto). — 13 agosto 1925.

A chiarimento della circolare n. 172 del *Giornale Militare* corrente anno si dispone che le sale di scherma presso le legioni allievi CC. RR. di Roma e di Torino debbano essere conservate in più di quelle presidiarie, analogamente a quanto è disposto per le sale di scherma presso le varie scuole militari.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 403. — SERVIZIO AERONAUTICO — COLONIE. — **Ufficiali osservatori dall'aeroplano per le squadriglie d'aviazione per le colonie.** — (Direzione generale personale ufficiali). 13 agosto 1925.

Il Ministero della guerra ed il Commissariato di aeronautica, di concerto col Ministero delle colonie dispongono:

Art. 1. — E' indetto un concorso per titoli fra ufficiali subalterni di complemento del R. Esercito, appartenenti alle categorie in congedo, pel richiamo in servizio di 30 ufficiali di complemento del R. Esercito in servizio comandato temporaneo presso i reparti coloniali della R. aeronautica in qualità di osservatori dall'aeroplano.

Art. 2. — Possono prendere parte al concorso:

a) gli ufficiali già provvisti del regolare brevetto di osservatore dall'aeroplano;

b) gli ufficiali che, pur non essendo provvisti di detto brevetto, aspirano all'ammissione ad un corso di osservazione aerea pel conseguimento del brevetto stesso.

Art. 3. — Tutti gli aspiranti, senza limitazione di numero, debbono inoltrare al più presto pel tramite dei rispettivi distretti, domanda in carta da bollo di L. 3 diretta alla Direzione generale personale ufficiali del Ministero della guerra, specificando il proprio grado, l'arma e l'indirizzo.

Tale domanda dovrà essere presentata ai distretti non oltre il 15 settembre p. v. e dovrà essere corredata per gli ufficiali di cui al capoverso *a)* del precedente articolo, dei documenti atti a comprovare il conseguito brevetto di osservatore aereo ed il servizio aeronautico precedentemente prestato.

Art. 4. - Nella domanda dovrà essere chiaramente specificato che l'aspirante accetta la destinazione nei reparti aeronautici delle colonie e si impegna a contrarre la ferma di 24 mesi, di cui tre di licenza ordinaria con assegni e viaggio per mare gratuito, con decorrenza dalla data di richiamo in servizio per gli ufficiali di cui al capoverso *a)* del suddetto articolo 2; dal termine del corso di osservazione aerea per quelli di cui al capoverso *b)* dello stesso articolo 2. L'aspirante dovrà inoltre impegnarsi a non portar seco la famiglia all'atto della destinazione in colonia.

In relazione allo speciale servizio a ciascuno assegnato ed alle condizioni di abitabilità, potrà peraltro successivamente essere concessa dai Governatori la facoltà di farsi raggiungere dalla famiglia stessa.

Art. 5. - Allo scadere dei 24 mesi di ferma di cui al precedente articolo 4 gli ufficiali potranno aspirare a raffermarsi per successivi periodi di 12 mesi con diritto alla relativa aliquota di licenza ordinaria di 45 giorni.

Art. 6. — Le domande saranno esaminate a cura dei competenti uffici del Ministero della guerra e del Commissariato dell'aeronautica, addivenendo di concerto al giudizio circa l'accoglimento delle domande stesse

Art. 7. I concorrenti devono possedere la incondizionata attitudine psicofisiologica al servizio aeronautico, da accertarsi mediante visita medico-legale la quale avrà luogo nel periodo dal 25 settembre al 10 ottobre 1925 presso i centri psicofisiologici di Firenze e di Napoli. Gli ufficiali che saranno ritenuti idonei al richiamo in servizio aeronautico ed all'ammissione al corso di osservazione aerea, riceveranno personalmente notifica del giorno e del centro psicofisiologico presso cui dovranno sottoporsi alla suddetta visita.

Art. 8. — Gli ufficiali vincitori del concorso sono considerati come richiamati in servizio nel R. Esercito e successivamente presso la R. aeronautica.

Art. 9. Il Commissariato di aeronautica si riserva di accettare eventualmente domande in numero superiore ai 30 posti di cui all'art. 1, per arruolamento, previo consenso degli aspiranti, in qualità di osservatore aereo nei reparti di aeronautica metropolitani.

Art. 10. Il trattamento economico ed amministrativo per gli ufficiali del R. Esercito comandati presso la R. aeronautica agli effetti del presente concorso è eguale a quello vigente per gli ufficiali in S. A. P. della R. aeronautica. Agli ufficiali con famiglia destinati in colonia saranno corrisposte le indennità relative alle persone a carico anche nel caso che queste rimangano in Italia.

Art. 11. — Il corso di osservazione per gli ufficiali di cui all'art. 2 capoverso *b*), avrà inizio il 10 ottobre p. v. presso la scuola di osservazione aerea in Roma ed avrà una durata di 4 mesi più 2 mesi di servizio pratico nelle squadriglie per gli ufficiali destinati ai reparti aeronautici coloniali. La durata del corso sarà per contro di sei mesi, più un mese di esperimento pratico nei reparti aeronautici metropolitani per gli allievi eventualmente destinati a questi ultimi. La destinazione stessa sarà fatta durante lo svolgimento del corso tenendo conto, in quanto possibile, dei desideri degli interessati.

Al termine dell'esperimento pratico presso i reparti d'impiego gli allievi dichiarati idonei otterranno la nomina ad osservatore dall'aeroplano del R. Esercito, col diritto a fregiarsi del relativo distintivo.

Art. 12. Durante lo svolgimento del corso di osservazione aerea, gli ufficiali che non siano ritenuti idonei per motivi disciplinari o professionali al servizio aeronautico possono essere senz'altro ricollocati in congedo.

Art. 13. Durante lo svolgimento del corso di osservazione aerea e durante l'esperimento pratico presso i reparti, fino al conseguimento della nomina a osservatore, sarà corrisposta agli allievi l'indennità aeronautica mensile di

L. 300 lorde oltre agli altri assegni ed indennità competenti al grado ed alla posizione dell'ufficiale del R. Esercito.

Per gli ufficiali in servizio quali osservatori dall'aeroplano per tutta la durata effettiva dello speciale servizio aeronautico l'indennità aeronautica mensile è di L. 900 lorde e viene inoltre corrisposta l'indennità tavola di L. 10 giornaliere lorde.

Art. 14. — Gli ufficiali concorrenti, i quali riceveranno personale avviso di presentazione agli accertamenti psicofisiologici, si presenteranno ai rispettivi comandi di distretto o dei CC. RR. ritirandone, su presentazione dell'avviso stesso, i documenti di viaggio per raggiungere il centro psicofisiologico in esso avviso indicato.

A visita ultimata e secondo l'esito di essa, ritireranno dal centro stesso i documenti di viaggio per rientrare alla propria sede o per raggiungere il comando delle scuole militari di aviazione in Roma, se ammessi al corso di osservazione aerea, o quell'altra destinazione che sarà loro indicata, se, già provvisti del brevetto di osservatore aereo, debbono essere senz'altro assunti in servizio aeronautico.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 404. — TRASPORTI. — **Distribuzione e restituzione dei documenti di viaggio.** — (Direzione generale servizi logistici). — 13 agosto 1925.

A modificazione delle vigenti disposizioni in materia si prescrive quanto segue:

1. Tutte le domande di libretti di viaggio (personale e di famiglia) debbono essere rivolte alla Direzione generale dei servizi amministrativi (Divisione pensioni) corredate dei prescritti documenti, tra cui, pei libretti di famiglia, lo stato di questa e la dichiarazione di *convivenza* e *carico*, valutato quest'ultimo a norma della Circolare 381 *giornale militare* 1921. La trasmissione, però, di tali domande deve essere fatta *pel tramite dei rispettivi comandi di divisione militare*, i quali le esamineranno e, qualora le riconoscano pienamente ammessibili, le trasmetteranno al Ministero con

la dichiarazione *che nulla osta, a norma delle vigenti disposizioni, che sia dato corso alle domande stesse.* Altrimenti le medesime saranno respinte all'ente richiedente, perchè siano completate in ogni loro parte e rinviate poi al detto comando.

Le domande di coloro che non dipendono da un comando di divisione, saranno trasmesse al Ministero, con l'accennata dichiarazione, dall'ente da cui i richiedenti dipendono.

2. Le domande di rinnovazione di libretti, di fascicoli scontrini (persone e bagagli), cartoncini fissi, tessere di riconoscimento, libretti di riconoscimento per ufficiali in disponibilità, aspettativa, congedo, saranno, invece, inviati *direttamente* alla detta direzione generale servizi amministrativi, senza il tramite dei comandi suaccennati.

3. I libretti di viaggio degli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali e militari di truppa, che cessano *definitivamente* dal servizio dovranno essere restituiti al Ministero (Direzione generale suddetta) pel tramite dei preaccennati comandi, trasmettendoli a questi entro *dieci giorni* dalla data di cessazione dal servizio.

4. Parimenti entro i *dieci giorni* di cui sopra, i libretti degli ufficiali collocati in posizione ausiliaria (ordinaria o speciale) o in congedo provvisorio saranno inviati al comando del distretto competente, il quale, pure entro *dieci giorni* dovrà informare il rispettivo comando di divisione dell'avvenuto invio.

5. I libretti degli ufficiali collocati in disponibilità o in aspettativa, saranno subito, a norma delle disposizioni testè impartite in argomento, ritirati a cura degli enti competenti, i quali li conserveranno e ne daranno notizia nel termine di tempo di cui sopra, ai rispettivi comandi di divisione.

6. I comandi di divisione, sulla scorta del bollettino ufficiale, ed eventualmente delle comunicazioni che avessero ricevuto dal Ministero prima della pubblicazione del provvedimento, si accerteranno che la restituzione dei libretti di tutti coloro, che hanno cessato (definitivamente o temporaneamente) dal servizio abbia avuto luogo, facendo, in caso con-

trario, gli opportuni richiami e sollecitazioni, ad evitare l'indebito uso di tali documenti e contestazioni, — sempre incresciose con gli agenti ferroviari.

7. Tutte le attribuzioni devolute ai comandi di divisione dalle norme precedenti, spetteranno al comando generale dell'arma dei RR. CC. quanto agli ufficiali, sottufficiali e militi dell'arma stessa.

8. Gli scontrini dei libretti dovranno essere sempre completati con l'indicazione del rispettivo numero su ogni scontrino ed inoltre su questo dovrà essere apposta, a tergo, mediante una stampiglia personale o la chiarissima scrittura a stampatello, a cura dell'interessato, l'indicazione del grado, cognome e nome del possessore del libretto sia personale che di famiglia. Ciò perchè l'amministrazione ferroviaria è continuamente costretta a rivolgersi a questo Ministero per conoscere le generalità dei firmatari di scontrini, in base ai quali furono rilasciati biglietti di viaggio od eseguite spedizioni di bagaglio, determinando, così, notevoli carteggi, che sarebbero evitati, ove dagli scontrini si potessero desumere le indicazioni preaccennate.

9. Le disposizioni di cui alla presente circolare, che abroga ogni altra in materia, avranno vigore dal 1° settembre p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 405. — AVANZAMENTO. — **Commissione d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie e comandati all'estero.** — (Gabinetto). — 13 agosto 1925.

S. E. il generale di corpo d'armata RAVAZZA cav. Edoardo è nominato presidente della commissione di avanzamento di cui alla circolare 29 del *giornale militare* c. a., in sostituzione di S. E. il generale di corpo d'armata DE ALBERTIS cav. Vittorio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 406. — AVANZAMENTO. — Formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento dei maggiori dell'arma dei CC. RR. — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 13 agosto 1925.

A mente del paragrafo 171 del regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, il Ministero determina la formazione di un quadro suppletivo d'avanzamento dei maggiori dei CC. RR. per l'anno in corso, fino al maggiore ODETTI di MARCORENGO Edoardo, compreso.

I documenti d'avanzamento dovranno essere trasmessi al più presto al Ministero (Direzione generale personale ufficiali).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 407. — CAVALLI. — Revisione dei cavalli di servizio, di proprietà e di agevolezza degli ufficiali. — (Servizio ippico e veterinario). — 13 agosto 1925.

In seguito alle varianti ordinate da questo Ministero, alla composizione delle commissioni incaricate di procedere alla revisione dei cavalli di servizio, di proprietà e di agevolezza degli ufficiali, e di cui alla circolare 358 *giornale militare*, si ritiene opportuno fissare qui di seguito la composizione definitiva delle commissioni stesse.

1ª *Commissione*. — Nulla di variato.

2ª *Commissione*. — Generale di brigata BELLOTTI comm. Francesco, comandante della 2ª brigata di cavalleria, *presidente;*

Maggiore BOSCHI cav. Carlo, dei cav. Monferrato, *membro;*

Tenente colonnello veterinario BRAVETTI dott. Carlo, Accademia militare di artiglieria e genio, *membro*.

3ª *Commissione*. — Nulla di variato.

4ª *Commissione.* — (Territorio del corpo di armata di Palermo);

Generale di brigata GATTO comm. Salvatore, Com. art. C. A. di Palermo, *presidente;*

Colonnello JANNELLI cav. Giulio, dep. speciale cavalleria del Lazio, *membro;*

Maggiore veterinario CARAMANNA dott. Carmelo, dep. all. cav. Persano, *membro.*

4ª-*bis Commissione.* — (Territorio dei corpi d'armata di Bari e Napoli);

Generale di brigata GALATI comm. Francesco, a disposizione per ispezioni, *presidente;*

Colonnello JANNELLI cav. Giulio, *membro;*

Maggiore veterinario CARAMANNA dott. Carmelo, *membro.*

5ª *Commissione.* — Nulla di variato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 408. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento da iniziarsi il 1° settembre 1925.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 13 agosto 1925.

In relazione all'avvenuto passaggio di dipendenza del gruppo aerostieri e tenute presenti le esigenze di accasermamento e di addestramento, nonchè quelle derivanti dal reale fabbisogno di ufficiali in congedo, questo Ministero, a modificazione dello specchio, allegati 1 e 2 alla circolare n. 202 del *giornale militare* c. a., determina che il numero degli allievi ufficiali di complemento, per la specialità aerostieri, da ammettersi al corso che avrà inizio il 1° settembre 1925 presso il gruppo aerostieri (Roma) sia ridotto da 25 a 15.

A modificazione poi del n. 3 della stessa circolare n. 202 e del n. 7 del relativo manifesto, il Ministero proroga fino al 20 agosto corr. — per i soli aspiranti all'arma di fanteria — il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai corsi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 39ª, anno 1925, circolare 351:

A pagina 1403, sesta riga del titolo, *dopo la data*: 29 giugno 1925, *aggiungasi*: (*Gazzetta Ufficiale*, n. 150, del 1° luglio 1925).

Dispensa 40ª, anno 1925, circolare 372:

A pagina 1444, ultima riga dell'avvertenza, *invece di*: previste dalla circolare 275-1924, *leggasi*: previste dalla circolare 273-1924.

Dispensa 40ª, anno 1925, circolare 378:

A pagina 1457, dalla prima alla quarta riga riflettenti le gare di Merano: *invece di*:

16-17 settembre 1925
18 settembre 1925

leggasi:

16-17 ottobre 1925
18 ottobre 1925

Prezzo della presente dispensa L. 0,70

(820) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA
1531

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª — 1925 — 17 Agosto

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 409 - 16 agosto 1925. — RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arrolamento dei giovani appartenenti alla classe 1906 *Pag.* 1531

Circolare N. 409. — RECLUTAMENTO. — **Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1906.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 16 agosto 1925.

Apertura della leva.

1. Questo Ministero ordina che sia eseguita in tutto il Regno la leva sui giovani nati nel 1906 e determina che la sessione di questa leva sia aperta il giorno 1° settembre 1925 e chiusa il 5 marzo 1926.

In conseguenza col 31 agosto 1925 dovrà considerarsi chiusa la leva sulla classe 1905 ai termini dell'art. 28 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

2. Appena ricevuta la presente circolare gli uffici di leva inviteranno i sindaci a trasmettere subito e ad ogni modo prima del 1° settembre 1925 i certificati di morte dei giovani inscritti sulle liste di leva della classe 1906 che risultano deceduti.

Inscritti marittimi.

3. Il Ministero della guerra ha già preso accordi con quello della marina perchè le capitanerie di porto, prima della data dell'apertura della leva, facciano conoscere agli uffici di leva, mediante elenchi nominativi, le generalità degli inscritti che sono stati compresi nelle liste della leva marittima, onde addivenire alla loro cancellazione dalle liste della leva di terra.

Qualora per una qualsiasi eventualità qualcuno di tali elenchi abbia a pervenire in ritardo, i consigli di leva o per loro delegazione i commissari di leva procederanno, senza bisogno di speciale autorizzazione di questo Ministero, alla cancellazione dalle liste della leva di terra degli inscritti cui essi si riferiscono, sempre quando, beninteso, non sia stata, per qualsiasi motivo, pronunciata a loro riguardo decisione di arruolamento.

4. Le richieste di cancellazione dalle liste della leva di terra riguardanti i giovani per i quali sia già stato pronunciato arruolamento dai consigli di leva saranno dagli uffici di leva trasmesse subito ai comandi di distretto militare ai quali spetta provvedere al loro passaggio nei ruoli della Regia Marina.

Si avverte che non potranno essere ritenute valide le richieste di cancellazione degli inscritti marittimi se non saranno munite, oltrechè del bollo di ufficio, anche di firma autografa del capitano di porto.

Norme generali.

5. A senso del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2985, i consigli di leva debbono essere costituiti solo del presidente, di un consigliere provinciale e di un ufficiale delegato dal Ministro della guerra. A quest'ultimo restano pertanto affidate anche le attribuzioni che erano di competenza dell'ufficiale delegato in 2ª.

6. L'ufficio di leva è retto dal commissario di leva il quale, per le attribuzioni a lui affidate dall'art. 16 del R. decreto

27 maggio 1923, n. 1309, corrisponde direttamente col Ministero della guerra.

Negli uffici ai quali sono destinati più commissari di leva esercita le funzioni di capo dell'ufficio di leva il commissario più anziano. A lui spetta la firma della corrispondenza di ufficio. Durante il giro delle commissioni mobili i commissari di leva addetti alle commissioni stesse sono autorizzati a corrispondere direttamente col ministero e colle varie autorità, anche se non hanno qualifica di commissario capo.

7. A soluzione di quesiti prospettati, si avverte che, come è stato stabilito dalla circolare 273 del *giornale militare* 1924, sono tuttora in vigore le competenze fissate dagli articoli 11, 12 e 13 del R. decreto 27 maggio 1923 ai presidenti dei consigli di leva e delle commissioni mobili ed ai consiglieri provinciali membri di queste ultime.

8. Le decisioni dei consigli di leva e delle commissioni mobili di arruolamento sono prese a maggioranza di voti. Qualora manchi un membro del consiglio o della commissione e siano discordi gli altri due membri, prevarrà per le decisioni di idoneità al servizio militare il voto che sia conforme al parere dell'ufficiale medico.

Per tutte le altre decisioni, in caso di parità di voti, prevarrà il voto che sia conforme al parere del commissario di leva, parere che in tal caso dovrà necessariamente essere richiesto.

In tal senso deve intendersi modificato il n. 75 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del Regio esercito.

9. Ad ogni seduta dei consigli di leva e delle commissioni mobili deve assistere un solo commissario di leva.

Giusta l'art. 7 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309 ed il n. 70 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento dell'esercito, il commissario di leva ha le funzioni di relatore segretario.

Come tale, ha voto consultivo: può quindi in ogni occasione esprimere il proprio parere e chiedere, ove del caso, che sia inserto a verbale.

In caso di improvvisa malattia del commissario di leva, qualora non sia disponibile sul posto altro commissario della provincia, dovrà telegrafarsi di urgenza al Ministero della

guerra, Direzione generale leva, sottufficiali e truppa, e nel frattempo assumerà le funzioni di commissario l'ufficiale delegato.

10. Non appena ricevuta la presente circolare, i singoli uffici di leva, previe le necessarie intese col magistrato presidente del consiglio di leva, dovranno invitare i presidenti dei consigli provinciali a designare i consiglieri provinciali nel numero necessario a costituire i consigli di leva e le singole commissioni ed a segnalarli ai rispettivi uffici di leva.

La carica di membro della commissione mobile di arruolamento è cumulabile con quella di membro del consiglio di leva. Di conseguenza i consiglieri provinciali, sia effettivi che supplenti, designati per fare parte del consiglio di leva potranno anche fare rispettivamente parte di una commissione mobile.

Specialmente nei casi in cui il giro della commissione mobile sia prolungato potranno essere designati più consiglieri provinciali per sostituirsi a vicenda in determinati periodi.

Potranno anche essere scelti per le sedute dei singoli mandamenti i consiglieri provinciali rappresentanti dei mandamenti stessi.

11. Il giorno 1° settembre 1925, in apposita seduta, dovrà da tutti i consigli di leva essere proclamata l'apertura della leva sulla classe 1906. A tal uopo essi, costituiti nel modo stabilito dall'art. 2 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, quale venne modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2985, saranno convocati nella loro sede in ogni capoluogo di provincia, a cura del magistrato incaricato di presiederli.

Nella detta seduta i consigli di leva provvederanno anche a quanto segue:

a) cancellazione dalle liste di leva di tutti i comuni della provincia dei giovani deceduti e di quelli che saranno dati in nota dalle capitanerie di porto come iscritti della leva di mare (1) e non ancora cancellati a senso del n. 1;

---

(1) Il documento giustificativo della cancellazione dovrà essere accluso nelle rispettive schede personali (modello 9).

Si dovrà pure provvedere a che i morti siano cancellati anche dalle liste di leva comunali e perchè su queste ultime si prenda menzione anche di coloro che dovranno concorrere alla leva marittima.

b) composizione delle singole commissioni mobili e loro sfera di giurisdizione;

c) determinazione dei giorni e luoghi in cui le singole commissioni mobili dovranno recarsi a senso dei nn. 56 e seguenti della presente circolare;

d) determinazione dei giorni delle sedute ordinarie e suppletive del consiglio di leva.

Per la provincia di Zara, sebbene non sia sede di consiglio di leva, dovrà fissarsi una seduta suppletiva da tenersi in Zara stessa dalla commissione mobile.

Il numero dei giorni necessari per le sedute dovrà essere fissato tenendo conto del numero degli inscritti diminuito delle cancellazioni avvenute e di coloro che risulteranno residenti all'estero.

In base alle deliberazioni del consiglio l'ufficio di leva compilerà poi la tabella delle sedute da inserirsi nell'ordine di chiamata alla leva.

Di tutto dovrà essere fatta menzione nel verbale delle sedute.

12. Laddove lo esiga il forte numero di inscritti, le sedute dei consigli di leva possono svolgersi nella stessa provincia contemporaneamente a quelle delle commissioni mobili.

13. Le date delle sedute suppletive dovranno essere stabilite in modo che un certo numero di esse, nella misura che si riterrà necessaria, abbia luogo dopo che ogni commissione mobile abbia compiuto il proprio giro.

14. Le sedute ordinarie dei consigli di leva e quelle delle commissioni mobili per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti della classe 1906 si svolgeranno fra il 24 settembre 1925 ed il 15 febbraio 1926 senza interruzione, fuorchè nei giorni festivi e salva l'eccezione stabilita per le commissioni dal n. 56 entro quel periodo di tempo che sarà stabilito da ciascun consiglio di leva d'intesa col comandante del corpo d'armata in relazione al numero degli inscritti da chiamarsi all'esame personale ed arruolamento ed alla disponibilità degli ufficiali che debbono assistere alle sedute.

E' opportuno che tali intese vengano svolte con ogni urgenza ed in modo definitivo prima di addivenire alla compilazione della tabella delle sedute.

Si aggiunge per ogni buon fine che, giusta il disposto dell'art. 27 del testo unico delle leggi sul reclutamento, sulle liste di leva della classe 1906 devono essere aggiunti in capolista i rivedibili, e che essi devono presentarsi all'esame personale ed arruolamento assieme agli inscritti del rispettivo comune (1).

15. Non è necessario che le sedute dei consigli, fatta eccezione per quelle di apertura della leva, e le sedute delle commissioni mobili abbiano luogo contemporaneamente in tutte le provincie. Perciò per le provincie che non abbiano rilevante numero di inscritti possono essere fissate date differenti.

16. Gli inscritti devono essere contraddistinti sulla scheda personale col solo numero d'ordine della lista di leva ed eventualmente anche con quello di capolista delle leve successive. Come è detto ai nn. 151 e 153 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, la verificazione definitiva delle liste deve effettuarsi all'atto della chiamata di ciascun inscritto mediante il controllo tra le liste di leva tenute dall'ufficio di leva provinciale e quelle tenute dai comuni. Compiute poi le operazioni per l'esame personale ed arruolamento degli inscritti di ogni singolo comune ed effettuato il controllo di tutti gli inscritti e delle decisioni a loro relative, dovrà procedersi, seduta stante, alla aggiunzione sulle liste di leva di coloro che risultassero inscritti sulle liste del comune senza essere stati riportati su quelle della provincia: dopo di che il presidente rivolgerà al pubblico ed agli inscritti presenti interrogazione se sia a loro notizia che talun giovane, il quale debba concorrere alla leva, si trovi omesso sulle liste. Qualora occorra provvederà a senso del citato n. 153 della Raccolta.

17. Saranno assegnati due ufficiali medici per le sedute ordinarie e suppletive dei consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino.

---

(1) Tutte queste norme sono contenute nella raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, edizione 1922.

18. Per stabilire il numero delle sedute necessarie per le visite degli inscritti da parte dei consigli di leva e delle commissioni mobili dovrà tenersi presente che in ciascuna seduta non potranno essere visitati più di 70 inscritti (140 nei consigli di leva che hanno due ufficiali medici). Nel fissare il numero di tali sedute si dovrà però tener conto delle presumibili assenze ed a tale scopo gli uffici di leva dovranno procurarsi in tempo utile le notizie necessarie a determinare approssimativamente il numero degli inscritti, che, per essere sconosciuti, o per essere residenti all'estero, ovvero assenti dall'abituale residenza per causa di lavori, o detenuti in stabilimenti di pena, o per altre cause, saranno impediti dal presentarsi a visita.

Per raggiungere il numero di inscritti da visitarsi potranno invitarsi per la stessa seduta inscritti appartenenti a diversi comuni.

19. L'ordine della leva (conforme all'annesso allegato *A*) porterà la data del 1° settembre 1925 ed i commissari capi degli uffici di leva si assicureranno che sia pubblicato in tutti i comuni prima del 15 settembre 1925.

Essi ne trasmetteranno due esemplari a questo Ministero ed uno al Comando del corpo d'armata il quale destinerà per le sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili, gli ufficiali delegati, gli ufficiali medici, e quelli dei carabinieri reali, nonchè i militari di truppa necessari per le scritturazioni, con le norme di cui ai paragrafi 1, 2, 7, 8, 9 e 10 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Un esemplare del manifesto dovrà anche essere trasmesso a tutti gli uffici di leva del Regno, i quali dovranno conservarlo in archivio.

I comandanti di corpo d'armata nello stesso tempo in cui trasmetteranno al Ministero gli elenchi di cui al citato § 9 dell'istruzione complementare dovranno comunicare ai singoli uffici di leva i nomi degli ufficiali destinati ai rispettivi consigli e commissioni.

Gli ufficiali da destinarsi sia ai consigli di leva che alle commissioni mobili, devono essere possibilmente tutti ufficiali superiori. Tanto alle sedute dei consigli di leva, (fatta eccezione per i consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino), quanto a quelle delle com-

missioni mobili prenderà parte un solo ufficiale delegato del Ministro della guerra, il quale dovrà provvedere anche alle predesignazioni come è detto nel n. 121 della presente circolare. Per le sedute ordinarie e suppletive dei consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino dovrà essere destinato oltre all'ufficiale delegato, anche altro ufficiale, il quale non farà parte del consiglio ma avrà l'incarico di coadiuvare l'ufficiale delegato nelle operazioni di predesignazione.

Gli ufficiali delegati sia ai consigli di leva che alle commissioni non devono in via di massima essere nè mutati nè distolti per altri incarichi durante il servizio che prestano.

Gli ufficiali di cui sopra disimpegneranno le loro funzioni giusta le norme contenute nella circolare n. 670 del *giornale militare* del 1911 ed i chiarimenti dati con le circolari n. 544 del 1912, n. 77 del 1913, e n. 280 del 28 febbraio 1914, tenendo anche ben presente quanto è stato disposto dalla circolare 288 del *giornale militare* del 1920 a seguito delle riforme portate dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452 (1) nonchè quanto è indicato nella presente circolare specialmente ai nn. 120 e seguenti.

20. La scelta dei detti ufficiali dovrà possibilmente essere fatta tra coloro che appartengano od abbiano appartenuto, od abbiano prestato servizio nei distretti militari, e posseggano così una esperienza personale del servizio di leva in genere e specialmente della materia delle assegnazioni delle reclute ai corpi.

Si richiama in modo particolare l'attenzione dei comandi dei corpi d'Armata sulla necessità che tale scelta sia fatta con la più attenta cura in considerazione della grande importanza che ha assunto la funzione di ufficiale delegato.

21. Nel caso di improvviso impedimento dell'ufficiale delegato a prendere parte alle sedute, le operazioni di predesignazione e quelle relative al controllo, alla firma delle liste di leva, dei fogli matricolari e dei mod. 15, dovranno essere temporaneamente compiute dall'ufficiale coadiutore nei con-

(1) Tutte queste norme sono contenute nella raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, edizione 1922.

sigli di leva di cui al n. 19 della presente circolare e dall'ufficiale medico per tutti gli altri consigli e commissioni mobili. Contemporaneamente il presidente dovrà darne partecipazione telegrafica al Ministero della guerra ed al comando della divisione militare, il quale ultimo provvederà di urgenza alla sostituzione con altro ufficiale.

22. Si richiama l'attenzione delle autorità militari e degli ufficiali delegati sull'obbligo che, a senso del § 4 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. Esercito, essi hanno di presentarsi al comando del distretto militare nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio di leva cui saranno destinati, qualche giorno prima che abbiano principio le sedute, per ricevere dal predetto Comando opportune istruzioni per il regolare adempimento delle loro funzioni.

23. La scelta degli scritturali, tanto per le commissioni mobili, quanto per i consigli di leva, dovrà essere fatta con la massima cura, avendo ben presente l'importanza che ha assunto l'esatta compilazione dei documenti matricolari, specialmente in dipendenza del nuovo sistema di chiamata e di assegnazione delle reclute.

E' quindi necessario che siano destinati per scritturali elementi veramente idonei onde agevolare così nel miglior modo l'opera dei commissari di leva e perciò dovrà anche curarsi che essi non siano sostituiti durante il corso delle operazioni della leva.

24. I consigli di leva terranno presenti:

a) il testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911, n. 1497, edizione 1922, contenente le modificazioni portate dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452;

b) il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, recante modificazioni alle disposizioni legislative sul reclutamento;

c) il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24, riguardante l'attitudine fisica al servizio militare;

d) il R. decreto 18 marzo 1923, n. 590, relativo al rilascio dei passaporti per l'estero agli inscritti di leva ed ai militari in congedo;

e) il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, riflettente la riforma del servizio della leva;

f) la raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito (edizione 1922);

g) le norme per l'applicazione del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, (circolare 101 del 23 febbraio 1923);

h) l'istruzione per il servizio della leva all'estero con le modificazioni rese necessarie dalle riforme apportate dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, ed indicate nella circolare n. 15018 del 15 giugno 1922 e con le altre modificazioni derivanti dalle disposizioni successive ricordate nel presente numero;

i) le norme per l'esecuzione del R. decreto 18 marzo 1923, n. 590 (circolare 211 del 13 aprile 1923);

l) il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2985, recante modificazioni al R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309;

m) la circolare 12 giugno 1924, n. 365, concernente la riduzione di ferma per titoli derivanti da militari pensionati e mutilati;

n) la circolare n. 276 dell'11 giugno 1925.

Inoltre i consigli di leva e le commissioni mobili dei territori annessi dopo la guerra dovranno anche tenere presente il R. decreto 19 settembre 1921, n. 1331, di estensione delle leggi sul reclutamento del R. Esercito ai territori annessi e l'istruzione per la sua applicazione in quanto non sia sostituita dalle norme contenute nella presente circolare.

Per la città di Fiume ed i territori annessi in virtù del R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, il consiglio di leva e la commissione mobile della provincia del Carnaro terranno anche presente il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1213.

25. Nelle provincie alle quali è assegnato più di un commissario di leva le funzioni di segretario del consiglio di leva possono essere attribuite indistintamente o al commissario capo dell'ufficio di leva o ad un altro dei suoi colleghi. La designazione sarà fatta dallo stesso commissario capo.

26. Si rammenta che, a senso dell'art. 13 del testo unico delle leggi sul reclutamento, alle sedute del consiglio di leva deve intervenire un ufficiale dei carabinieri reali e che tale intervento è prescritto anche per le commissioni mobili dall'art. 4 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309.

I Comandi di corpo d'armata dovranno prendere perciò in tempo i necessari accordi coi comandi di legione dell'Arma.

27. Gli uffici di leva devono trasmettere al Ministero, insieme con due copie del manifesto (allegato *A*), copia autentica del verbale di apertura della sessione di leva.

28. In base alla modificazione apportata al paragrafo 615 del Regolamento sul reclutamento del R. esercito dal R. decreto 28 aprile 1907, n. 235 (n. 442 della raccolta) non deve essere più trasmessa al Ministero la copia della lista generale dei renitenti.

29. La misurazione degli inscritti di leva ha assunto ancora maggiore importanza dopo che, in virtù dell'art. 6 lettera *c*) del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923, gli arruolati di più bassa statura fino a quella di m. 1.54 compresa, possono essere dispensati dal compiere la ferma.

Mentre si ricorda che anche dell'esatta rispondenza dei dati riferibili alla misura sono responsabili i periti medici, sebbene essa sia materialmente compiuta da militi dell'arma dei RR. carabinieri, si richiamano i predetti medici ad esercitare uno speciale controllo sull'esattezza della misura ogni qual volta questa non sia superiore a m. 1.54.

Esame personale ed arruolamento.

30. L'accertamento della idoneità al servizio militare sarà fatto in base agli articoli 48, 57, 58 e 60 del testo unico delle leggi sul reclutamento (Edizione 1922) (1) ed agli

(1) La nota apposta sul testo unico, edizione 1922, all'art. 58 deve intendersi soppressa per effetto dell'art. 9 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, che ha abrogato l'art. 5 del R. decreto 20 aprile 1920, n. 452.

elenchi A e B delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare approvati con R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24.

L'art. 2 dell'elenco A stabilisce che « saranno senz'altro riformati gli inscritti la cui perimetria toracica non raggiunga la misura di 77 centimetri; saranno dichiarati rivedibili quelli il cui perimetro toracico superi 77 centimetri e non raggiunga gli 80 centimetri ».

A chiarimento della sopradetta disposizione si avverte che essa va intesa nel senso che « devono essere dichiarati rivedibili quegli inscritti il cui perimetro toracico, *raggiunga* o *superi* i 77 centimetri, ma non raggiunga gli 80 ».

31. Circa l'assegnazione al servizio sedentario in modo permanente dovrà tenersi presente che essa va pronunciata solo per gli inscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermità che, giusta l'elenco B approvato col R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24, limitano l'idoneità al servizio militare.

In conseguenza, essendo stato abrogato l'art. 5 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, tutti gli inscritti di leva i quali, trascorso il periodo biennale della rivedibilità, risultino affetti da infermità presunte sanabili e che non siano di quelle comprese nel nuovo elenco B sopra indicato che limitano ma non escludono l'idoneità al servizio, dovranno essere riformati quando non sia possibile rinviarli ad altra seduta del consiglio di leva.

32. Giusta le « avvertenze » dell'elenco B succitato l'assegnazione al servizio sedentario in modo permanente può aver soltanto luogo previo giudizio del direttore di un ospedale militare in seguito ad osservazione: perciò i consigli di leva, ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che un iscritto si trovi in dette condizioni, lo invieranno per il definitivo giudizio di osservazione presso l'ospedale militare.

Il direttore dell'ospedale dovrà dichiarare in modo esplicito se l'inscritto sia o no da assegnarsi ai servizi sedentari in modo permanente astenendosi da dichiarazioni di semplice presunzione, le quali sono vietate.

Se il direttore dell'ospedale pronuncierà l'assegnazione dell'inscritto ai servizi sedentari in modo permanente, il consiglio di leva emetterà la decisione di arruolamento e sulla

scheda personale e sulla lista di leva si apporrà la formula seguente: « Su giudizio del direttore dell'ospedale militare di . . . . . in data . . . . . Abile; arruolato e assegnato ai servizi sedentari in modo permanente per . . . . . (infermità) ». Analoga annotazione, completata con la data, sarà apposta sul foglio matricolare nel quale dovrà includersi la dichiarazione del direttore dell'ospedale, che sarà conservata presso il distretto militare.

33. Coloro che all'esame personale ed arruolamento risultino inabili al servizio militare incondizionato solo per cause di natura temporanea, dovranno essere arruolati senza alcuna indicazione di tale loro temporanea minore idoneità, spettando unicamente alle autorità militari determinare praticamente l'impiego dei singoli militari secondo le loro attitudini.

34. In tutti quei casi in cui, a senso del regolamento sul reclutamento o del decreto luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156, sia necessario mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare, potrà la osservazione essere fatta presso un'infermeria presidiaria, in quella località ove, per effetto della nuova circoscrizione militare territoriale, l'ospedale militare sia stato soppresso. L'infermeria presidiaria dovrà redigere una dettagliata relazione dell'osservazione stessa, inviandola quindi alla direzione dell'ospedale militare da cui dipende, alla quale spetterà esprimere il proprio giudizio in merito, da trasmettersi poi al consiglio di leva.

35. Gli inscritti affetti da malattie od imperfezioni oculari od auricolari devono inviarsi tutti per l'osservazione all'ospedale militare principale del capoluogo del corpo d'armata.

Per la provincia di Zara dovranno inviarsi all'ospedale di Bologna. Quando il viaggio sia più breve, gli inscritti affetti da dette malattie della provincia di Trieste e di quella del Carnaro dovranno inviarsi per l'osservazione all'ospedale marittimo di Pola.

Quelli della provincia di Spezia potranno essere inviati all'ospedale marittimo di Spezia anzichè a quelli di Firenze e di Genova.

Nelle località dove l'ospedale militare sia stato soppresso l'osservazione potrà aver luogo presso la locale infermeria presidiaria.

36. Le visite degli inscritti che debbono essere inviati in osservazione, come quelle dei membri di famiglia che chiedono di essere riconosciuti inabili al lavoro proficuo, possono effettuarsi presso gli ospedali militari più vicini (o anche infermerie presidiarie in località già sede di ospedali militari) indipendentemente dalla circoscrizione militare e ancorchè quindi i detti enti sanitari dipendano da altra divisione militare o anche da differente corpo d'armata.

37. Il n. 8 delle avvertenze generali premesse agli elenchi delle imperfezioni e infermità approvati con R. decreto numero 26 del 14 gennaio 1923 dà facoltà al medico perito di proporre in taluni casi che gli inscritti siano sottoposti all'esame di apposita commissione sanitaria da convocarsi d'accordo fra il presidente del consiglio di leva e il direttore di sanità del corpo d'armata.

In seguito alla riforma del servizio della leva il detto n. 8 può trovare applicazione soltanto per le visite che si eseguiscono innanzi ai consigli di leva. Rimane pertanto inteso che per le visite che si eseguono innanzi alle commissioni mobili il medico perito, ove ricorrano le ipotesi previste dal citato n. 8 dovrà astenersi dal fare le proposte per il giudizio dell'apposita commissione sanitaria e dovrà, invece, inviare l'inscritto in osservazione all'ospedale militare.

38. A cura dell'ufficio di leva dovrà essere tenuto uno speciale registro degli inscritti inviati in osservazione. In esso dovrà essere trascritto il nome e cognome di ciascun inscritto coll'indicazione del comune sulla cui lista è inscritto, del rispettivo numero della lista e della data dell'invio in osservazione.

Sul registro stesso, in apposita colonna, a fianco di ogni nome, dovrà essere trascritta la data in cui perverrà dall'ospedale o dalla infermeria presidiaria il risultato della visita.

Allo scadere di ogni mese l'ufficio di leva dovrà controllare per quali inscritti ancora non sia pervenuta comunicazione del risultato della visita e sollecitarne la trasmissione.

39. Gli inscritti in capolista quali rivedibili, dovranno all'atto della visita, tranne che siano analfabeti, apporre la loro firma su di un foglio da accludere poi alla scheda personale. Tale firma servirà per la loro identificazione mediante il confronto con quella apposta nella precedente visita sulla scheda personale.

40. La visita in osservazione già subita in leva precedente presso un ospedale od infermeria presidiaria da un iscritto mandato rivedibile per effetto di tale visita non esime dall'obbligo di inviare nuovamente in osservazione l'inscritto stesso se debba pronunciarsene la riforma, in tutti quei casi in cui tale invio è prescritto dall'elenco delle infermità.

Potrà invece farsene a meno quando il Consiglio ne pronunci ancora la rivedibilità.

41. A tergo del biglietto d'invio in osservazione l'ufficiale delegato dovrà trascrivere i connotati dell'iscritto, quali sono stati apposti sulla scheda, e fare apporre dall'iscritto stesso la propria firma, tranne che sia analfabeta.

Effettuata che sia l'osservazione, l'ospedale farà apporre la firma dell'iscritto a tergo del certificato contenente l'esito dell'osservazione da inviarsi all'ufficio di leva.

42. — I capilista, renitenti ed omessi nati nell'anno 1904, residenti nel Regno, dovranno, se affetti da infermità di breve durata, essere rimandati ad una successiva seduta ordinaria o straordinaria in guisa da potere essere nuovamente visitati non appena siansi ristabiliti.

Quelli affetti da infermità od imperfezioni che, a senso dell'art. 60 del testo unico delle leggi sul reclutamento o dell'elenco delle infermità possono dar luogo alla riforma soltanto dopo che sia trascorso il periodo biennale di rivedibilità, nonchè coloro che non si saranno ancora ristabiliti in salute, dovranno essere rimandati a speciali sedute che i consigli di leva dovranno tenere nell'anno 1926 e la cui data sarà fissata a suo tempo dal Ministero. In queste sedute i consigli di leva decideranno sul loro conto in via definitiva.

Per quelli fra i detti capilista che risiedono all'estero, la facoltà del rinvio è lasciata alle R. Autorità diplomatiche e consolari le quali fisseranno, nel caso, la data nella quale detti capilista dovranno ripresentarsi, data che non dovrà però oltrepassare il 31 agosto 1926.

43. Si richiama l'attenzione dei consigli di leva sul disposto del 3° comma del n. 259 della Raccolta, secondo il quale agli inscritti che vengono mandati rivedibili deve essere rilasciata la dichiarazione di rivedibilità.

Nelle visite per delegazione tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'ufficio di leva delegante. I singoli uffici di leva dovranno perciò fornirsene in misura sufficiente a mezzo dei distretti militari.

44. Nelle visite per delegazione che abbiano richiesto l'invio in osservazione dell'inscritto presso un ospedale militare la dichiarazione del direttore dell'ospedale contenente il risultato della visita dovrà essere inviata dal consiglio di leva delegato all'ufficio di leva delegante per essere inclusa nella scheda personale dell'inscritto. Farà eccezione il caso di dichiarata idoneità ai servizi sedentari, per il quale varrà il disposto del n. 32, comma 3° della presente circolare.

45. Si ricorda ai consigli di leva ed alle commissioni mobili che il § 61 dell'istruzione permanente per le operazioni della leva (pag. 369 della Raccolta) autorizza le visite per delegazione dei renitenti, presentatisi spontanei od arrestati, presso consigli di leva o commissioni diverse da quelli cui i renitenti appartengono per fatto di leva e ciò senza che occorra la preventiva autorizzazione del Ministero.

46. Qualora si presentino per essere visitati per delegazione individui girovaghi o senza residenza fissa la visita sarà consentita presso i consigli di leva o le commissioni mobili previa richiesta telegrafica dell'autorizzazione relativa all'ufficio di leva della provincia dove detti individui dichiareranno essere inscritti od in mancanza all'ufficio della provincia di nascita.

47. Sulle schede personali, sulle liste di leva e sui fogli matricolari deve sempre indicarsi la misura del torace.

Inoltre per gli inscritti pertinenti ai territori annessi dopo la guerra nell'ultima pagina delle schede personali dopo la prova grafica e sui fogli matricolari dovrà anche essere indicato dall'ufficiale delegato quale lingua o quali lingue siano parlate da ciascun inscritto e quale sia la nazionalità originaria. Nel caso di visita per delegazione dei detti in-

scritti, tali indicazioni devono essere apposte sul mod. 31 dal consiglio di leva o dalla commissione delegati.

48. All'atto della visita il consiglio di leva o la commissione dovrà controllare mediante opportune interrogazioni agli inscritti se l'indicazione del domicilio segnato per ciascuno di essi sulla scheda sia esatto, procedendo in caso contrario alle necessarie rettifiche.

49. Per effetto del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, gli inscritti di leva che non abbiano ancora fatta la denuncia dei titoli di studio indicati nel decreto stesso dovranno farla per iscritto al Presidente del consiglio di leva o della commissione mobile, all'atto del loro arruolamento. La denuncia dovrà contenere, oltre a tutte le generalità del denunziante, la specificazione del titolo di studio posseduto, dell'istituto e della data in cui fu conseguito.

Al denunciante dovrà essere rilasciata ricevuta firmata dal presidente od in vece sua dal commissario di leva.

50. Qualora i presidenti dei consigli di leva o delle commissioni mobili di arruolamento lo ritengano opportuno, le rispettive decisioni, anzichè di pugno del presidente, o dell'ufficiale delegato, potranno essere annotate sulle schede personali dal commissario di leva che assiste alla seduta. Esse però dovranno essere subito firmate dal presidente.

51. Dal paragrafo 32 dell'istruzione per l'applicazione del R. decreto 10 settembre 1921, n. 1331 (estensione delle leggi sul reclutamento del R. Esercito alle nuove provincie) si rileva che nei luoghi, ove gli atti di stato civile sono tenuti dalle autorità ecclesiastiche, valgono anche agli effetti della leva i certificati rilasciati da dette autorità. In tal caso quindi detti certificati devono avere pieno valore in sostituzione dei moduli n. 87, 88 e 89 prescritti dal regolamento sul reclutamento.

52. Con la leva sulla classe 1906 dovranno andare in vigore nuovi stampati che sostituiscono i mod. 15, 15-*bis* e 31. (Allegati *F*, *G*, *H*).

Questi stampati saranno legati in registro in ordine numerico progressivo di fogli e gli uffici di leva dovranno attenersi nel modo più scrupoloso alle indicazioni contenute nei modelli stessi.

Si avverte inoltre che il ministero ha provveduto perchè d'ora in poi siano forniti dall'amministrazione della guerra i moduli 58, 59, 61 e 62 la cui spesa andava prima a carico dell'amministrazione prefettizia.

Ciascun ufficio di leva dovrà pertanto rivolgere subito le richieste del fabbisogno al distretto militare del capoluogo di provincia, il quale richiederà i documenti stessi al Comando degli stabilimenti militari di pena in Gaeta.

53. Si richiama l'attenzione dei comandanti dei corpi e delle scuole militari sia di terra che di mare, nonchè quella dei comandi della R. aeronautica e della R. guardia di finanza perchè a senso del § 131 del regolamento sul reclutamento (n. 97 della Raccolta) 15 giorni prima che comincino presso ciascuna provincia di leva le operazioni dell'esame personale ed arruolamento trasmettano ai sindaci rispettivi l'elenco mod. 8 dei giovani militari che si trovano ascritti ai rispettivi corpi e scuole e che per ragione di età concorrono alla leva chiamata.

Questo Ministero ha avuto occasione di rilevare come da parte di vari corpi e distretti militari, non sia stato nelle passate leve osservato sempre il disposto del § 131 suaccennato.

Sicchè la mancata trasmissione dei detti documenti ai sindaci, ha determinato la dichiarazione di renitenza da parte dei rispettivi consigli di leva a carico di giovani già arruolati volontari.

E' superfluo rilevare come sia di una particolare gravità il fatto che dei giovani i quali sono già incorporati nell'esercito, debbano figurare come renitenti nelle liste di leva, e perciò si richiamano gli enti interessati ad una scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui più sopra è cenno.

Siccome poi tale inconveniente si è rilevato anche durante la leva sulla classe 1905, i comandi dei corpi e delle scuole militari dovranno subito verificare quale decisione sia stata presa dai singoli consigli di leva per i volontari nati nell'anno 1905 incorporati nei loro singoli reparti e dell'eseguita verifica daranno comunicazione al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa — Ufficio ispezioni), non oltre il 31 dicembre p. v.

54. Per accordi già intervenuti col comando generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i comandi della

M. V. S. N. dovranno anch'essi attenersi a quanto è detto nel numero precedente per quei militari che appartengano a reparti distaccati in Libia, visto che, a senso del R. decreto-legge 12 dicembre 1923, n. 3111, e del R. decreto 1° maggio 1924, n. 1166, il servizio da essi prestato in tali reparti è considerato come servizio militare.

Gli uffici di leva ricevendo dai sindaci, come è detto nel n. 101 della Raccolta, notizia di tale appartenenza, in analogia a quanto praticasi per gli arruolati volontari dovranno considerare i detti giovani come arruolati senza visita e provocheranno pertanto dai consigli di leva la seguente decisione: « Arruolato senza visita con decorrenza dal . . . . . (indicare la data di arruolamento nei reparti suddetti) perchè a quella data arruolatosi nei reparti M. V. S. N. dislocati in Libia ».

Prima di prendere tale decisione dovranno però assumere informazioni telegrafiche al rispettivo comando di Milizia per conoscere se perdura la dislocazione in Libia, condizione questa indispensabile per pronunciarne l'arruolamento senza visita.

55. Disposizioni analoghe a quanto è detto nel numero precedente dovranno essere prese anche per quelli inscritti che risultino essere stati arruolati nel corpo degli agenti di custodia prima del loro esame ed arruolamento.

Commissioni mobili di arruolamento.

56. Come è detto nel n. 11 della presente circolare, nella seduta del 1° settembre 1925 i consigli di leva debbono costituire le proprie commissioni mobili di arruolamento.

Dovendo le visite di tutti gli inscritti di leva della provincia avere termine entro il 15 febbraio 1926, i consigli di leva delle provincie alle quali è assegnato più di un commissario di leva potranno costituire tante commissioni mobili quanti sono i commissari.

L'assegnazione di ogni singolo commissario dovrà essere fatta per tutto l'intero giro di ogni commissione; di essa dovrà darsi preventiva comunicazione al Ministero.

Nessun mutamento potrà verificarsi se non per riconosciuta causa di forza maggiore, di cui dovrà darsi subito notizia al Ministero.

Dette commissioni, qualora ciò sia richiesto dal numero di inscritti dei mandamenti da assegnarsi a ciascuna di essa, potranno anche funzionare contemporaneamente, nel qual caso l'ufficio di leva (fuorchè nelle provincie di Bari, Udine, Genova, Torino, Napoli, Roma e Milano alle quali è assegnato anche un applicato che dovrà restare in sede) resterà temporaneamente chiuso.

Sarà cura del consiglio di leva di stabilire però il giro delle singole commissioni mobili in modo che una di esse possa ritornare in residenza al più presto e ridurre così al minimo il periodo di chiusura dell'ufficio di leva.

Anche gli uffici di leva cui è assegnato un solo commissario di leva dovranno restare chiusi durante il periodo di tempo in cui la commissione mobile effettuerà il proprio giro. Questo però dovrà possibilmente essere preordinato in modo che ogni due settimane il commissario possa tornare in sede trattenendovisi almeno un giorno.

57. Il giro delle commissioni mobili di cui all'articolo precedente dovrà anche essere prestabilito in modo che possibilmente le commissioni stesse si rechino nei mandamenti montani nella stagione meno rigida onde rendere meno disagevole l'affluenza degli inscritti nelle località destinate alla visita.

58. Le commissioni mobili di arruolamento devono recarsi in ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario per effettuarvi la visita degli inscritti di tutti i comuni del mandamento.

Il Ministero autorizza i consigli di leva a stabilire nelle sedute di apertura della leva che le rispettive commissioni mobili si rechino anche in altri comuni che, pur non essendo sedi di pretura, lo siano già stati. In tal caso sarà destinata a recarvisi la commissione mobile del mandamento più vicino.

59. Laddove, per effetto della nuova circoscrizione giudiziaria, parti o frazioni di un comune appartengano a mandamenti giudiziari diversi, avrà competenza per tutto il co-

mune la commissione mobile che ha competenza per il capoluogo del comune.

60. Nel fissare il giorno, l'ora ed il luogo in cui le commissioni mobili dovranno recarsi, i consigli di leva dovranno distintamente precisare le date destinate per la visita degli inscritti dei comuni dove le commissioni siederanno e quelle per le visite degli inscritti degli altri comuni del mandamento.

Le relative indicazioni dovranno essere contenute in modo chiaro nel manifesto da pubblicarsi giusta quanto è detto nel n. 19 della presente circolare.

61. L'ordine delle visite delle commissioni mobili dovrà essere prestabilito in modo che le sedute si svolgano ininterrottamente nei giorni non festivi e nel più breve termine di tempo possibile.

Qualora alla data fissata per le visite degli inscritti dei comuni viciniori non fossero ancora esaurite le visite degli inscritti residenti nel comune dove funziona la commissione, quest'ultime visite saranno rimandate a dopo terminate quelle degli inscritti dei comuni viciniori, le quali quindi dovranno senza meno essere effettuate nei giorni e nelle ore stabilite dal consiglio di leva e pubblicate nel manifesto di cui al n. 19 della presente circolare.

62. Quando la distanza fra i capiluogo di due mandamenti nei territori annessi dopo la guerra sia assai breve (ed in ogni modo non superiore ai 10 Km.) sarà in facoltà del consiglio di leva di stabilire nella seduta di apertura della leva che la commissione mobile si rechi in uno solo dei due capiluogo per visitare successivamente gli inscritti di ambedue i mandamenti.

63. Il Consiglio di leva potrà ordinare (indicandolo nella tabella del manifesto) che la commissione mobile visiti anche inscritti pertinenti a comuni appartenenti a mandamento diverso da quello dove si reca la commissione mobile ma appartenente alla stessa provincia quando ciò sia consigliabile per ragioni di vicinanza.

64. Il presidente del consiglio di leva, dopo che il consiglio avrà fissato le date per il giro di ciascuna commissione

mobile, ne darà subito comunicazione ai pretori interessati affinchè nel giorno e nell'ora stabiliti essi possano trovarsi pronti a presiederle.

Non appena poi la commissione sarà giunta nel capoluogo di mandamento il commissario di leva che accompagnerà la commissione stessa si presenterà al pretore presidente per prendere i necessari accordi.

65. In caso che il pretore non possa per impedimento di forza maggiore presiedere la commissione mobile ne informerà telegraficamente il procuratore del Re, affinchè questi possa telegraficamente designare altro pretore di mandamento viciniore.

Se l'impedimento si verificherà quando già la commissione si trova sul posto, in attesa dell'arrivo del pretore designando dal procuratore del Re, assumerà le funzioni di presidente il vice pretore onorario. Quando manchi anche questi funzionerà da presidente provvisorio l'ufficiale membro della commissione.

In mancanza del pretore l'ufficiale predetto nella sua qualità di presidente provvisorio ne avvertirà telegraficamente il procuratore del Re, affinchè questi possa provvedere a senso del primo comma del presente numero.

66. Le commissioni mobili di arruolamento devono essere accompagnate da un soldato e da uno scritturale provetto da destinarsi dal comando della rispettiva divisione militare; essi dipenderanno disciplinarmente dall'ufficiale delegato e dovranno presentarsi alla sede dell'ufficio di leva un giorno prima del giorno fissato per la partenza della commissione.

Nei comuni di lingua non italiana esse potranno farsi assistere da un interprete che preferibilmente dovrà essere scelto dai comandi di corpo d'armata fra i militari reclutati regionalmente. Ove tra questi non vi siano elementi adatti, dovrà essere scelto dal presidente del consiglio di leva, previe intese col prefetto della provincia.

67. Oltre al soldato ed allo scritturale che devono accompagnare la commissione mobile nel proprio giro, a senso del numero precedente, i singoli comandi di corpo d'armata provvederanno perchè nei luoghi e nei giorni in cui si svolgeranno le sedute sia messo a disposizone della commission quel numero di scritturali che si può presumere neces-

sario al buon andamento delle operazioni. Tali scritturali dovranno possibilmente essere tratti dai comandi di presidio aventi sede nel capoluogo di mandamento o, quando non ve ne siano, dai presidi viciniori. Per le località di lingua non italiana o mistilingui almeno uno degli scritturali dovrà possibilmente conoscere, oltre la lingua italiana, anche quella locale.

68. Le commissioni mobili devono recare seco due tavole murali ottotipiche per accertare i difetti di vista degli inscritti, un nastro metrico per la misurazione del torace degli inscritti di leva ed uno stetoscopio.

69. Da una indagine fatta eseguire da questo Ministero risulta che la maggior parte dei comuni dove dovranno recarsi le commissioni mobili è fornita di misura metrica per la misurazione della statura.

Per i detti comuni le commissioni potranno servirsi di tali misure, purchè però siano state verificate dal verificatore pesi e misure.

Laddove tale verifica non sia stata fatta o non possa farsi prima dell'inizio del giro delle commissioni, queste dovranno recare seco l'antropometro, così come è stato stabilito per la leva sulla classe 1904.

70. Il commissario di leva deve portare seco, rimanendone personalmente responsabile, le liste di leva di tutti i comuni compresi nel giro della Commissione mobile ricevute a suo tempo in copia autentica dai sindaci, nonchè le schede personali di tutti gli inscritti.

Il commissario deve anche portare seco le leggi, i regolamenti e le circolari ministeriali riguardanti il servizio della leva.

Come di regola, i pareri autentici del perito medico e le decisioni autentiche delle commissioni dovranno essere scritte sulle schede e da queste poi riportate, seduta stante, sulle liste, seguendo la stessa procedura prescritta per le decisioni dei consigli. Così pure la firma degli inscritti e la prova grafica dovrà essere fatta sulla scheda.

71. Le commissioni mobili di arruolamento dovranno essere sempre accompagnate dal commissario di leva e da un ufficiale medico del R. Esercito. Solamente nel caso di im-

provvisa malattia del detto ufficiale che si verificasse durante il giro di una commissione, il presidente di questa potrà chiamare a sostituirlo un medico civile esercente nel comune dove la visita si effettua o deve effettuarsi.

72. La commissione mobile di arruolamento agisce in rappresentanza del consiglio di leva; perciò le sue decisioni sono pienamente valide senza bisogno di ulteriore ratifica da parte del consiglio.

Essa può emettere qualunque decisione che per legge sia di competenza del consiglio di leva. Quando si tratti di diritti a riduzione di ferma gli inscritti di leva ed il sindaco possono chiedere che la decisione sia rimessa al Consiglio di leva.

Tale domanda deve però essere fatta prima che la commissione mobile si pronunci, altrimenti la decisione in merito sarà definitiva e contro di essa sarà solo ammesso il ricorso al Ministero della guerra a senso dell'art. 15 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Per decidere su domande di riduzione di ferma basate su allegata inabilità a lavoro proficuo di membri di famiglia le commissioni mobili hanno facoltà di procedere alla visita dei membri stessi per accertare se esista o meno l'allegata inabilità.

La visita deve aver luogo con le stesse norme stabilite per le visite dinanzi ai Consigli di leva.

Effettuata la visita, è inibito agli inscritti od al sindaco di avvalersi della facoltà di chiedere il rinvio della decisione al consiglio di leva; perciò, se la visita avrà avuto risultato negativo, gli interessati potranno chiedere solamente di sottoporre l'infermo a visita collegiale presso un ospedale militare.

73. Sarà opportuno che i singoli uffici di leva invitino i comuni della provincia a fare pervenire agli uffici stessi, qualche tempo prima dell'inizio del giro delle commissioni, i documenti da produrre nell'interesse degli inscritti.

74. Le visite per delegazione di giovani residenti fuori della provincia sulle cui liste di leva sono inscritti possono effettuarsi anche presso le commissioni mobili. Perciò tutte le disposizioni contenute nel capo V della raccolta delle disposizioni in vigore concernenti il reclutamento circa le vi-

site e gli arruolamenti per delegazione nel Regno, devono intendersi applicabili anche alle commissioni mobili.

Le pratiche per l'autorizzazione della visita debbono però svolgersi tra l'ufficio di leva della provincia di residenza ed il consiglio di leva della provincia sulle cui liste di leva il visitando è inscritto.

I giovani che risiedono nella stessa provincia, ma in un comune appartenente a mandamento diverso da quello sulle cui liste sono inscritti, potranno essere visitati insieme con gli inscritti del luogo di residenza, facendone domanda in carta da bollo da due lire all'ufficio di leva 10 giorni prima della data stabilita per l'inizio del giro delle commissioni mobili.

L'ufficio di leva, ove nulla osti, consentirà avvertendone i richiedenti.

75. Nel giorno e nell'ora indicati il presidente della commissione mobile, dichiarata aperta la seduta, fa procedere alla visita degli inscritti secondo l'ordine stabilito dalla tabella contenuta nel manifesto di chiamata alla leva.

76. La presentazione degli inscritti alla commissione mobile è obbligatoria. Perciò la commissione stessa deve emettere dichiarazione di renitenza per coloro che non si presentano senza giustificato motivo nel giorno ed ora fissati.

77. Qualora si presenti un renitente od un omesso alla commissione di arruolamento, questa dovrà procedere alla visita.

La decisione stessa dovrà essere ratificata dal consiglio di leva dopo effettuate le necessarie verifiche sulle schede e sulle liste di leva.

Della decisione di ratifica dovrà essere presa nota sulla scheda e sulla lista di leva.

La relativa decisione dovrà essere trascritta sulle liste di leva, previa aggiunzione delle generalità del renitente od omesso da effettuarsi d'ordine del presidente della commissione.

78. Agli inscritti dichiarati idonei ed arruolati, fatta eccezione per quelli di cui al numero precedente, dovrà essere rilasciata seduta stante a cura dell'ufficiale delegato mem-

bro della commissione il foglio provvisorio di congedo illimitato.

A coloro che saranno dichiarati rivedibili o riformati dovranno essere rilasciate le relative dichiarazioni.

79. I renitenti arruolati dalle commissioni mobili devono, come tutti gli altri renitenti arruolati, essere subito avviati alle armi. Dovrà perciò anche per essi redigersi subito il foglio matricolare modello 59.

Effettuata poi la ratifica da parte del consiglio, sarà cura dell'ufficio di leva di comunicare al comando del distretto le eventuali rettifiche che si rendessero necessarie.

Qualora venisse a risultare che la posizione del renitente arruolato fosse differente da quella da lui denunciata alla commissione di arruolamento, l'ufficio di leva dovrà subito riferirne al Ministero.

80. Per ogni seduta della commissione mobile di arruolamento deve essere compilato dal commissario di leva un verbale in cui sia fatta succintamente menzione di tutte le operazioni svoltesi durante la seduta stessa e del numero delle decisioni di arruolamento in essa pronunciate.

Detto verbale in duplice copia, come è detto al n. 107 deve essere, seduta stante, firmato da tutti i membri della commissione.

81. Per tutto quanto non è diversamente stabilito dalla presente circolare le commissioni mobili devono adottare, per la esplicazione del loro mandato e per lo svolgimento delle sedute, le norme che nella raccolta delle disposizioni in vigore si riferiscono alle sedute dei consigli di leva.

82. I membri delle commissioni mobili ed i commissari di leva non hanno diritto all'alloggio gratuito da parte dei comuni dove essi si recano insieme con le commissioni.

Lo spirito delle disposizioni riflettenti gli alloggi militari esclude infatti che possa istituirsi per alcuni comuni un onere di carattere continuativo come avverrebbe nel caso di cui trattasi. Del resto l'indennità di missione corrisposta ai predetti funzionari ed ai consiglieri provinciali è data anche perchè ciascuno di essi possa provvedere alle spese per il pernottamento.

83. Nelle località dove esistono caserme o locali demaniali sufficienti il comando locale di presidio od in mancanza quello dei CC. RR. provvederà a quanto occorre perchè vi abbiano alloggio durante la permanenza della commissione mobile i militari di truppa addetti alla commissione stessa.

Quando manchino caserme o locali demaniali adatti o manchi un comando militare dovrà provvedervi l'amministrazione comunale a norma della legge 7 giugno 1923, n. 1310, i cui compensi furono quadruplicati, giusta il R. decreto-legge 2 giugno 1925, n. 775 (Circ. n. 274 *giornale militare* 1925).

84. Nei servizi che importano il ritorno alla sede nella stessa giornata non può mai competere l'indennità di missione superiore ai due terzi, come tassativamente prescrive il 1° comma dell'art. 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 (circolare 607 *giornale militare* 1918).

Qualora però il ritorno alla sede nella stessa giornata sia richiesto da imprescindibili esigenze di servizio, è dovuto, oltre l'indennità di missione ridotta a due terzi, il rimborso delle spese di trasporto.

85. Dopo che ogni commissione mobile avrà compiuto il proprio giro, il commissario dovrà fare al rispettivo Prefetto o Sottoprefetto una succinta relazione circa il modo col quale le Autorità comuali del luogo, dove le commissioni si sono recate, hanno adempiuto agli obblighi che loro incombevano. Di tale relazione dovrà essere inviata copia al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Ufficio ispezioni).

Riduzione di ferma.

86. I titoli alla riduzione di ferma sono quelli previsti negli articoli 3 e 4 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, e se esistono perfetti all'apertura della leva o vengono a sorgere in seguito, possono essere fatti valere fino a che gli interessati si trovino alle armi per compiere la ferma di leva.

Per la documentazione delle domande di riduzione di ferma, e per la procedura da seguirsi dalle autorità di leva, si terrà presente quanto è indicato nei numeri 268 e seguenti

della raccolta nonchè dalle circolari del *giornale militare* n. 101 del 1923, n. 365 del 1924.

I consigli di leva e le commissioni mobili debbono specialmente accertare che dai comuni siano regolarmente compilate le situazioni di famiglia mod. 29 e tenute bene in ordine le relative matrici.

87. Nei casi in cui la riduzione di ferma sia invocata nell'interesse di un militare già alle armi, il consiglio di leva o la commissione mobile, prima di pronunciare la propria decisione, dovranno accertare, mediante copia del foglio matricolare del militare richiesta alle autorità competenti oppure mediante dichiarazione delle autorità stesse, la effettiva posizione in atto del militare.

Ciò per evitare di concedere riduzione di ferma a militari che abbiano contratto e siano tuttora vincolati ad obblighi speciali di ferma o di accorciare la riduzione stessa per titoli sorti durante lo stato di diserzione, dopo trascorso il periodo in cui i militari stessi avrebbero dovuto prestare normalmente servizio alle armi.

88. Per conseguire la riduzione di ferma gli inscritti che ne abbiano diritto, nati posteriormente al 1902 (cioè appartenenti a classe la cui leva si è chiusa o si chiuderà posteriormente all'entrata in vigore del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3), dovranno produrre la prova di avere frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare ovvero dimostrare di non aver avuto la materiale possibilità di frequentarli. La prova di tale impossibilità dovrà essere fornita mediante la produzione di una attestazione da parte dell'ispettore provinciale del tiro a segno dimostrante la mancata istituzione dei corsi da parte degli enti locali od indicante le giustificate ragioni per cui l'interessato non potè parteciparvi. L'attestazione di cui sopra dovrà essere rilasciata individualmente dall'ispettore provinciale del tiro a segno agli interessati che glie ne faranno richiesta, senza che occorra a tale uopo un modulo speciale. E poichè ai detti effetti bisogna tenere conto del comune di residenza e non di quello sulle cui liste l'inscritto è compreso, è necessario che per poter far luogo al rilascio di detta attestazione, sia fatta prima constare la circostanza della residenza dell'inscritto nel comune stesso mediante dichiarazione sindacale.

Spetta al Consiglio di leva od alla commissione mobile di giudicare se la giustificazione addotta possa ritenersi valida. Per gli iscritti residenti all'estero o reduci dall'estero da breve tempo dovrà di massima ritenersi giustificata la mancata frequenza ai corsi di istruzione premilitare.

89. Ai documenti prescritti dal n. 13 della circolare 101 del G. M. 1923, per comprovare agli effetti dell'ammissione a riduzione di ferma, la qualità di pensionato, dovrà essere aggiunto un certificato del sindaco, che potrà essere anche annotato sui documenti suddetti, attestante che alla data d'apertura della leva ovvero a quell'altra data in cui il titolo a riduzione di ferma si sia costituito, la già conseguita pensione non era stata revocata.

90. Giusta quanto è stato disposto dalla circolare n. 190 del *giornale militare* 1923 ed a modifica dei n. 272 e 325 della raccolta e finchè non intervenga altra disposizione in contrario da parte di questo Ministero, il congedamento o l'invio in licenza dei militari alle armi a riguardo dei quali sia riconosciuta l'esistenza di un titolo alla riduzione di ferma deve avere luogo non appena dalle autorità di leva siano state fatte le comunicazioni prescritte dai suindicati numeri 272 e 325, senza più attendere che gli interessati abbiano prestato tre mesi di servizio. Prima però le autorità di leva dovranno accertare dalla copia del foglio matricolare o dalla dichiarazione delle autorità competenti se nulla osti al congedamento a senso del precedente n. 87.

Per i militari che, pur trovandosi nelle condizioni per ottenere la riduzione di ferma, manchino del requisito dell'istruzione premilitare, si terrà inoltre presente la circolare n. 276 del *giornale militare* 1925, per la quale l'istruzione ricevuta nel periodo di tre mesi di effettivo servizio deve considerarsi equivalente a quella dell'intero corso premilitare.

91. Nel determinare sui diritti a riduzione di ferma allegati dagli inscritti, i consigli di leva e le commissioni avranno cura di tener sempre ben presenti le disposizioni della circolare n. 4014 del 20 gennaio 1922 (n. 302 dalla Raccolta) secondo cui, allorquando persona della famiglia, nella visita medica di primo grado presso il consiglio o presso la commissione ovvero nella visita di osservazione in ospedale

o infermeria militare non sia stata riconosciuta inabile al lavoro, debbono: 1° sospendere ogni decisione in merito a domande di riduzione di ferma la cui concessione dipenda dall'accertamento della allegata inabilità; 2° invitare quindi gli interessati a dichiarare se intendano che l'infermo sia sottoposto a visita collegiale d'appello; 3° decidere poi subito, in caso di rinunzia alla visita d'appello, ovvero rinviare la decisione di loro competenza sino a che abbiano avuto conoscenza della relazione del collegio medico, nel caso che sia chiesta o accettata tale visita di appello.

Per l'invio a visita presso un ospedale od infermeria tengasi presente anche quanto è detto nel n. 34.

92. Il collegio medico che deve procedere presso gli ospedali militari (od infermerie presidiarie) a visita in grado d'appello di un membro di famiglia di un inscritto per accertare se esista o meno la sua allegata inabilità a lavoro proficuo deve essere costituito da un numero di ufficiali medici non inferiore a tre.

In caso contrario, qualora sorgesse divergenza di parere, mancherebbe la possibilità di compilare relazioni di maggioranza e minoranza, come richiede il § 136 dell'istruzione permanente per le operazioni della leva.

93. Il diritto alla riduzione di ferma importa formalmente una diminuzione dell'obbligo di servizio alle armi in tempo di pace.

Ne deriva che la rinuncia alla ottenuta riduzione di ferma non può più farsi dopo chiamati alle armi gli uomini con i quali colui che ha conseguito la riduzione di ferma avrebbe dovuto prestare servizio se fosse stato arruolato con ferma ordinaria.

Trascorso tale termine l'assunzione del servizio alle armi da parte di colui che ha conseguita riduzione di ferma non potrà più farsi se non assumendo la ferma speciale stabilita per l'arruolamento volontario nei casi consentiti dalla legge.

Mezzi di viaggio.

94. Le indennità di viaggio e di soggiorno *devono essere corrisposte solamente agli inscritti indigenti e limitatamente al viaggio dal comune di residenza alla sede della commis-*

sione mobile di arruolamento o alla sede del consiglio di leva per gli inscritti residenti nella circoscrizione mandamentale dal capoluogo di provincia.

L'indennità di viaggio *non sarà corrisposta però per le distanze che non superino i venti chilometri fra andata e ritorno.*

Nel caso che inscritti indigenti, invece che alla propria commissione mobile, si presentino al consiglio di leva, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno corrisposte solo allorquando venga provato che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

I documenti che comprovino tale legittimo impedimento devono dal sindaco essere trasmessi, insieme col rendiconto delle somme pagate, al comando del distretto che potrà fare osservazioni anche in merito alla legittimità dell'impedimento e riferirne, ove del caso, al Ministero.

95. Agli inscritti indigenti, che si trovano fuori del proprio mandamento, potranno essere corrisposti i mezzi di viaggio soltanto per recarsi alla visita per delegazione alla sede del consiglio o della commissione mobile del mandamento di residenza.

96. La circolare del G. M. 18 agosto 1921, n. 449, che aveva portato modificazione alla circolare 23 agosto 1920, numero 508, relativa ai mezzi di viaggio e di soggiorno agli inscritti di leva, è abolita.

Devono perciò applicarsi in materia tutte le disposizioni contenute nella predetta circolare 508, tenendo però presente quanto è detto nel n. 94 di questa circolare.

97. Tutta la contabilità delle somme corrisposte per il pagamento dei mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti di leva, deve essere svolta dai distretti militari aventi sede nei capoluoghi di provincia.

I distretti stessi, non oltre il 30 giugno 1926, dovranno inviare al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Ufficio ispezioni) un rendiconto delle somme corrisposte per tale titolo.

98. L'indennità di trasferta e di trasporto, sia per l'andata come per il ritorno degli inscritti che debbono essere inviati in osservazione all'ospedale militare, deve essere cor-

risposta dall'ufficiale delegato presso il consiglio o presso la commissione mobile, con le norme di cui al n. 255 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito.

In tali casi pertanto gli ospedali militari dovranno astenersi dal corrispondere all'inscritto qualsiasi indennità pel ritorno.

Si ricorda a questo proposito che il foglio di viaggio per l'andata all'ospedale deve essere compilato a cura dell'ufficiale delegato.

Per il ritorno l'indennità di trasferta e di trasporto deve essere corrisposta fino alla sede della commissione o del consiglio di leva, salvo che la distanza dalla sede dell'ospedale al comune di residenza sia più breve, nel qual caso l'indennità dovrà essere corrisposta fino al comune di residenza.

99. Per i viaggi delle persone in accompagnamento di inscritti di leva inviati in osservazione non deve usarsi la tariffa militare, bensì quella normale, anche se la spesa per il loro trasporto sia a carico dello Stato.

Altrettanto dicasi per le persone che devono inviarsi a visita presso un ospedale militare a senso dell'art. 5 del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923.

Inscritti residenti in Colonia.

100. A norma del § 1 dell'istruzione per il servizio della leva all'estero, il servizio della leva per i nazionali residenti in Libia, Eritrea, Somalia italiana e nell'Oltre Giuba è affidato ai governatori. Questi vi provvederanno a mezzo dei comandi di presidio ove siano ufficiali medici. Detti comandi pertanto sono autorizzati a procedere, per conto dei consigli di leva, all'esame personale degli inscritti. Nello stesso modo si procederà anche per gli inscritti che risiedono a Rodi e nelle altre isole del Dodecanneso.

I relativi verbali di visita (da compilarsi tenendo presente l'elenco delle infermità e imperfezioni esimenti dal servizio militare, e con tutte le indicazioni necessarie a che i consigli di leva possano farsi un concetto esatto delle condizioni fisiche degli inscritti) dovranno essere inviati agli uffici di

leva delle provincie nelle cui liste essi trovansi compresi: per i giovani riconosciuti abili al servizio la dichiarazione di idoneità dovrà essere accompagnata da tutte le informazioni necessarie per determinare e documentare la esistenza degli eventuali diritti alla riduzione di ferma.

101. I consigli di leva si pronuncieranno sul conto degli inscritti in base ai verbali di visita ed ai documenti eventualmente prodotti. Le decisioni dei consigli di leva saranno dagli uffici di leva notificate agli inscritti per mezzo dei predetti comandi di presidio, cui saranno in pari tempo trasmessi, per la consegna agli interessati, i relativi documenti (fogli di congedo provvisorio, dichiarazioni di riforma, ecc.).

Inscritti residenti all'estero.

102. Le operazioni della leva sulla classe 1906 avranno principio anche all'estero il 1° settembre 1925 così come al n. 1 della presente circolare è stato disposto per il Regno.

Le autorità diplomatiche e consolari potranno pronunciare le decisioni di loro competenza sul conto degli inscritti della classe stessa sino al 30 aprile 1926, salva l'eccezione di cui al n. 42 per i nati nell'anno 1904.

Quindi gli inscritti all'estero avranno facoltà di regolare la loro posizione presso l'autorità diplomatica o consolare non più tardi della suddetta data 30 aprile 1926 e presso i consigli di leva del Regno non più tardi del 1° agosto 1926.

103. Le visite all'estero devono effettuarsi in base agli elenchi *A* e *B* delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare per gli inscritti residenti all'estero, seguiti dalla traduzione in lingua francese, elenchi già stati distribuiti alle Regie autorità diplomatiche e consolari.

104. Per i titoli a riduzione di ferma degli inscritti residenti all'estero dovrà tenersi presente quanto è indicato nei numeri 86 e seguenti della presente circolare.

105. Gli inscritti che non si presenteranno al consiglio di leva o alle commissioni mobili e risultino residenti all'estero, saranno rimandati alla seduta straordinaria del 2 agosto 1926

per dar loro il tempo di esperire le pratiche per subire la visita.

Qualora essi non si presentassero a tale seduta straordinaria e non risultasse che avessero subito la visita all'estero saranno dichiarati renitenti.

Saranno pure dichiarati renitenti coloro che non si presentassero alle speciali sedute da tenersi nell'anno 1926, cui fossero stati rimandati dalle regie autorità diplomatiche e consolari a senso del n. 42 della presente circolare. A tale effetto le predette autorità faranno subito le necessarie partecipazioni ai rispettivi uffici di leva.

106. L'art. 90 del testo unico delle leggi sul reclutamento stabilisce che spetti la dispensa provvisoria dal presentarsi alle armi ai nati e residenti all'estero.

Per « nati all'estero » si debbono intendere solo coloro che sono nati in un paese che al momento dell'apertura della leva sia territorio estero. La disposizione dell'art. 90 non può quindi riferirsi ai nati in un qualsiasi comune dei territori annessi dopo la guerra e poi espatriati. ,

Perciò *i nati nei predetti territori* che risiedono all'estero possono ottenere la dispensa provvisoria solamente se prima del 16° anno di età siano espatriati in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, Egitto, Tripolitania, Tunisia, Algeria e Marocco) e vi risiedano. Anche essi però sono obbligati a presentarsi a visita dinanzi all'autorità consolare.

Osservanza della procedura di leva.

107. La procedura di leva, quale nei suoi particolari fu stabilita nelle varie disposizioni contenute nella Raccolta, deve essere rigorosamente osservata acciocchè possa aversi la garanzia che le operazioni di leva si svolgano con la maggiore regolarità.

Si richiama specialmente l'attenzione sulla stretta osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) il parere sulle condizioni fisiche degli inscritti da apporsi sulla scheda personale dovrà essere scritto di pugno del perito sanitario; questi potrà servirsi dell'opera degli

scritturali militari soltanto per fare indicare sulla scheda i contrassegni personali;

b) i documenti che servono all'ufficiale delegato per partecipare al comando del distretto militare le decisioni di arruolamento prese dal consiglio di leva o dalla commissione mobile e le successive modificazioni e cioè i fogli matricolari (con il relativo allegato di cui al n. 123) coll'elenco di accompagno, ed il modello 15 per quegli inscritti sul conto dei quali è già stata comunicata una precedente decisione, devono essere compilati sotto la diretta sorveglianza dell'ufficiale delegato. Ad esso spetta pertanto la personale responsabilità della esattezza dei documenti medesimi e della piena rispondenza delle risultanze di essi con le decisioni prese dal consiglio di leva.

E, siccome la mancanza di perfetta rispondenza dei dati trascritti sui fogli matricolari con quelli esistenti sulle schede e sulle liste di leva può dar luogo anche ad indebiti esoneri dal servizio militare, si avverte che il Ministero, ogni qual volta abbia a riscontrare erroneee indicazioni sui fogli matricolari prenderà severissime misure a carico degli ufficiali delegati. A questo riguardo si fa espresso divieto ai commissari di leva di ingerirsi in qualsiasi modo della compilazione e della revisione dei fogli matricolari.

Sui modelli 15 non dovrà mai omettersi il numero della lista di leva di ciascun inscritto.

Detti documenti però potranno essere compilati anche dopo la seduta;

c) l'ufficiale delegato non dovrà omettere mai di eseguire il controllo fra la decisione presa sulla scheda personale e quella riportata sulla lista di leva, sottoscrivendo quest'ultima insieme al Commissario di leva;

d) nei verbali delle sedute dei consigli di leva e delle commissioni non dovrà mai omettersi di fare menzione, per quanto sommaria, delle operazioni svoltesi nella seduta.

A complemento ed a parziale modificazione del n. 135 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito, i verbali delle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili di arruolamento dovranno essere compilati in modo conforme all'allegato *I* della presente circolare ed i relativi moduli riuniti in registro potranno anche essere stampati.

Al termine di ogni seduta del consiglio o della commissione mobile dovrà essere subito accuratamente compilato il verbale della seduta stessa ed i membri del consiglio o della commissione, il Commissario di leva e gli ufficiali che vi assistono dovranno apporvi regolarmente la propria firma.

108. I signori magistrati presidenti di consiglio e di commissione mobile sono pregati di vigilare perchè le norme predette siano rigorosamente osservate e di riferirne al Ministero.

109. Si richiama l'attenzione degli uffici di leva sull'obbligo, imposto dal n. 441 della Raccolta, di compilare le liste generali e parziali dei renitenti subito dopo chiusa la sessione della leva. Il Ministero intende che anche questa disposizione sia rigorosamente applicata.

110. Giusta il disposto del n. 165 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito, alla chiusura della sessione della leva i comandanti di distretto militare debbono prendere accordi con gli uffici di leva compresi nella rispettiva giurisdizione per accertare se il numero degli arruolati stati iscritti sui ruoli in base alle comunicazioni ricevute dagli ufficiali delegati presso i consigli di leva corrisponde con le risultanze delle liste di leva e delle schede personali, distintamente per gli arruolati con ferma ordinaria e per quelli ammessi a riduzione di ferma.

L'accennato controllo, poi, deve essere rinnovato, a senso della disposizione suddetta, al termine del secondo periodo della leva.

In entrambi i casi esso deve normalmente effettuarsi per corrispondenza tra i due enti interessati.

Qualora vengano rilevate gravi discordanze tanto i comandi di distretto militare, quanto gli uffici di leva dovranno subito riferirne al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Ufficio ispezioni).

111. In base a quanto è prescritto dal n. 166 della Raccolta, nel termine di 15 giorni dalla chiusura della sessione gli uffici di leva trasmetteranno al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) la relazione sulle operazioni della leva.

Negli uffici cui sono addetti più commissari di leva do-

vranno essere allegate alla relazione stessa quelle dei commissari di leva, non aventi funzione di capo dell'ufficio, per le commissioni mobili cui saranno stati addetti.

Nel termine suindicato i signori magistrati presidenti dei consigli di leva sono pregati di inviare al Ministero una riservata relazione di carattere sommario e generale sul modo come si sono svolte nel loro complesso le operazioni della leva con speciale riguardo all'opera compiuta dai commissari di leva.

Compilazione dei fogli matricolari.

112. Sui fogli matricolari degli arruolati nati in anni precedenti al 1906 dovrà apporsi anche la seguente variazione: « *Deve rispondere alla chiamata alle armi della classe* 1906 ».

113. La compilazione dei fogli matricolari degli arruolati dalle commissioni mobili deve essere fatta sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'ufficiale membro della commissione.

La compilazione stessa dovrà effettuarsi possibilmente mentre la commissione mobile è in funzione, durante le sedute o dopo di esse.

Quando ciò non risulti possibile per assoluta mancanza di tempo, la compilazione dei fogli matricolari dovrà essere fatta, sempre sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del predetto ufficiale, non appena che la commissione tornata in sede avrà cessato di funzionare.

Per ciascun foglio matricolare redatto prima o dopo la chiusura dei lavori della commissione, egli dovrà apporre sulle liste di leva a fianco della decisione ivi trascritta la seguente dicitura con timbro ad inchiostro grasso: « Compilato e trasmesso al distretto il foglio matricolare in data..... ..... l'Ufficiale ..... ». La firma dovrà essere da lui apposta a mano.

Tutti i fogli matricolari dovranno quindi essere da lui trasmessi nel modo consueto al Comando del distretto militare.

114. Si ricorda che la firma di verifica e di controllo da apporsi sul foglio matricolare dall'ufficiale delegato presso i consigli di leva e presso le commissioni mobili dovrà essere

apposta, non in margine, ma *immediatamente* sotto la formula contenente la decisione del consiglio di leva (n. 172 della Raccolta).

Nell'apporre tale firma l'ufficiale dovrà occupare il minore spazio possibile dovendo sul detto documento essere poi aggiunte tutte le successive variazioni relative al militare.

I fogli stessi dovranno essere spediti al comando del distretto militare in pieghi raccomandati ed accompagnati da un elenco in doppia copia (v. n. 172 della Raccolta).

115. Per assicurare sempre meglio il funzionamento del nuovo sistema di chiamata alle armi e di assegnazione delle reclute ai corpi, sul foglio matricolare dovrà indicarsi con la maggiore esattezza il luogo di abitazione della recluta (comune o frazione, via e numero) ed anche l'ufficio postale da cui la località è servita, quando il comune o la frazione non ne abbiano uno proprio. A tal uopo si interpellerà espressamente l'inscritto.

Sul foglio matricolare dovrà pure essere esattamente indicato il mestiere o professione esercitati dall'iscritto, tenendo presenti le voci specificate nell'allegato *B*, alla presente circolare.

116. I comandi dei distretti militari e dei corpi, nel mandare agli uffici di leva i fogli matricolari dei militari dichiarati rivedibili in rassegna, dovranno accompagnarli da elenchi in doppio esemplare, uno dei quali deve venire restituito dall'ufficio di leva firmato per ricevuta e deve essere conservato in atti dal comando del distretto o del corpo.

117. Appena chiuse le sedute ordinarie i comandi dei distretti militari dovranno verificare per quali fra i già militari mandati in seguito a rassegna rivedibili alla leva in corso non sia stato restituito dal consiglio di leva o dalla commissione mobile il foglio matricolare colla decisione di nuovo arruolamento, a senso di quanto prescrive il n. 137 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento.

Compiuta tale verifica dovranno inviare ai rispettivi uffici di leva un elenco coi nomi di coloro per i quali la restituzione non sia avvenuta. Su tale elenco i predetti uffici annoteranno le decisioni prese dal consiglio di leva trasmettendolo poscia ai rispettivi comandi di distretto.

Entro il mese di aprile i comandi di distretto dovranno trasmettere una relazione completa di tale operazione al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa — Ufficio ispezioni).

118. Come è noto, per la circoscrizione di Zara (territorio di Zara, isole di Lagosta e Pelagosa ed isolotti adiacenti) è stata costituita in Zara una sezione di distretto militare dipendente dal distretto militare di Ancona.

Detta sezione funziona in modo autonomo e perciò a tutti gli effetti della compilazione dei fogli matricolari degli arruolati, della loro trasmissione e della istituzione dei ruoli, essa dovrà essere considerata come distretto militare.

I fogli matricolari dovranno portare l'intestazione di « Distretto militare di Ancona, sezione autonoma di Zara ».

Inscritti che desiderano recarsi all'estero.

119. Per effetto dell'art. 8 del testo unico delle leggi sul reclutamento quale è stato modificato dall'art. 1 del R. decreto 18 marzo 1923, n. 590, gli inscritti che concorrono alla leva sulla classe 1906 non possono più emigrare dopo l'apertura della leva.

Sarà però libera la emigrazione di quelli di essi che otterranno la ascrizione alla ferma ridotta, come pure di quelli che saranno mandati rivedibili (perchè cessano di essere inscritti della leva sulla classe 1906 per passare a quella sulla classe 1907), di quelli che saranno riformati (perchè prosciolti da ogni obbligo di servizio) e di coloro che si trovino nelle stesse condizioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149.

I rimandati alle sedute speciali dell'anno 1926 di cui al n. 42 della presente circolare continuando ad appartenere alla classe 1906 non possono emigrare.

Predesignazione delle reclute alle varie armi e specialità.

120. Anche in occasione dell'esame ed arruolamento degli inscritti della classe 1906 dinanzi al consiglio di leva od alle commissioni mobili dovrà accertarsi l'idoneità degli arruolati a servire nelle varie armi e specialità. Questo giudizio

di idoneità non deve confondersi con l'assegnazione vera e propria delle reclute ai corpi, la quale verrà invece fatta, tenendo conto di tale giudizio, dai comandi di distretto militare secondo le prescrizioni che questo Ministero si riserva di dare in occasione della chiamata alle armi della classe 1906.

121. Il giudizio di predesignazione alle varie armi e specialità pur essendo formultato presso gli organi di leva, è di competenza dell'autorità militare, la quale vi provvede presso i consigli di leva e presso le commissioni mobili a mezzo dell'ufficiale delegato.

122. Gli ufficiali anzidetti, non appena pronunciato l'arruolamento di un inscritto da parte del consiglio o delle commissioni mobili, formuleranno il loro ponderato giudizio sulla attitudine a servire nelle varie armi e specialità, basandosi sia sulle qualità fisiche poste in rilievo dall'ufficiale medico, sia sui requisiti professionali dell'arruolato.

Tale giudizio, tuttochè non vincoli le ulteriori definitive decisioni del comando del distretto militare circa l'assegnazione da dare alla recluta, deve peraltro fornire la prima base al servizio delle assegnazioni: epperò si richiama tutta l'attenzione degli ufficiali incaricati sulla gravità e sulla delicatezza del compito che viene affidato alla loro perspicace solerzia.

123. Pel giudizio di idoneità al servizio nelle varie armi e specialità i predetti ufficiali dovranno tenere presenti le seguenti norme:

a) per ogni inscritto si devono raccogliere ed annotare su un foglio conforme all'allegato *C*, che sarà subito stampato a cura dei distretti militari e che sarà unito poi al foglio matricolare, tutti quei dati relativi ai requisiti personali della recluta stessa, che possono costituire elementi di giudizio per la sua assegnazione definitiva, tenendo presenti, per ciò che riguarda la professione o il mestiere, le voci elencate nell'allegato *B*;

b) per ogni inscritto devono essere emessi giudizi multipli circa l'idoneità a servire nelle varie armi e specialità di servizio; uno principale e uno o più secondari. Ad esempio, si dovrà dire che una recluta è idonea, in via princi-

pale per gli zappatori del genio, in via secondaria, in ordine di idoneità, per la fanteria o artiglieria, ecc., ecc.

Il giudizio principale dovrà inoltre essere espresso con un coefficiente da 3 a 1 a seconda della constatata maggiore o minore idoneità.

Questi giudizi debbono essere riportati sul predetto modello allegato *C* al quale saranno inoltre uniti tutti i documenti professionali presentati dagli inscritti. Il predetto modello dovrà essere firmato da uno dei due ufficiali che hanno proceduto alla predesignazione.

Tali provvedimenti hanno lo scopo di conferire elasticità al giudizio d'idoneità alle armi speciali, facilitando ai comandi dei distretti le operazioni delle assegnazioni e pertanto gli ufficiali incaricati dovranno pronunciare i loro giudizi in modo che si abbia il maggior numero di reclute idonee per l'assegnazione alle armi speciali.

124. Prima che siano iniziate le visite degli inscritti, i comandanti dei distretti militari, basandosi sulle tabelle di assegnazione delle reclute della classe 1905, indicheranno al presidente del consiglio di leva (affinchè ne possa informare gli ufficiali delegati) per quali armi e specialità di servizio debbano essere effettuate le predesignazioni.

La predesignazione alle varie armi e specialità di servizio dovrà essere fatta senza limitazione di percentuale.

125. Per le singole armi e specialità dovrà essere tenuto conto di quanto segue:

Granatieri.

Ai granatieri saranno designati i giovani aventi la statura di almeno m. 1.75.

Fanteria di linea.

I giovani da designarsi per tale arma debbono avere piena attitudine alle marce, per il che occorrono gli arti inferiori sani e ben conformati ed una forza muscolare sufficiente per resistere marciando al peso dell'equipaggiamento individuale. L'ascrizione alla fanteria non deve assolutamente essere fatta col criterio di lasciare a tale arma gli uomini relativamente meno validi al servizio militare.

Alpini.

La predesignazione per gli alpini dovrà farsi fra gli inscritti dei mandamenti montani, dei mandamenti quasi montani e dei mandamenti di collina e pedemontani. Tutti gli inscritti da predesignare per gli alpini dovranno avere abitudine o attitudine per la vita in montagna e notetvoli requisiti di robustezza. Potranno inoltre essere predesignate per gli alpini anche le reclute ascritte, da almeno un anno, al Club alpino italiano, dei distretti dei corpi d'armata di frontiera, che ne facciano domanda e abbiano i requisiti fisici richiesti per la specialità.

Gli ufficiali incaricati presso i consigli di leva e le commissioni mobili terranno presente che il reclutamento delle truppe da montagna dovrà essere anzitutto assicurato nel miglior modo con elementi dei mandamenti suddetti.

Bersaglieri.

Ai bersaglieri dovranno designarsi giovani aitanti, ampi di petto, gagliardi e resistenti alla corsa e quelli che, oltre a possedere tali requisiti fisici, siano abili nel ciclismo. Dovranno avere la statura di m. 1,65 a m. 1,75.

Per coloro che siano abili nel ciclismo, tale abilità dovrà essere indicata nel mod. *C* (tra le qualità fisiche in genere).

Cavalleria.

Nel fare le predesignazioni per tale arma dovrà essere data l'assoluta precedenza ai giovani che abbiano pratica di cavalcare ed a quelli che abbiano conformazione atta a cavalcare ed anche pratica del cavallo; ma, in mancanza di tali elementi, si predesigneranno per la cavalleria anche giovani che abbiano soltanto conformazione atta a cavalcare.

Si dovrà evitare che alla cavalleria siano destinati giovani, che, pur avendo i requisiti accennati, siano operai specializzati.

Artiglieria.

Gli inscritti da designarsi all'artiglieria da campagna dovranno avere requisiti analoghi a quelli richiesti per la cavalleria; ma dovranno essere di statura non inferiore a m. 1,65.

Quelli da destinarsi all'artiglieria da montagna dovranno essere prescelti fra quelli degli stessi mandamenti montani, quasi montani, di collina e pedemontani indicati per gli alpini. Tali giovani devono avere la statura non inferiore a m. 1.72 ed essere dotati di notevole robustezza ed abitudine o attitudine alla vita di montagna.

Saranno destinati al reggimento di artiglieria a cavallo i giovani che abbiano i requisiti prescritti per la cavalleria.

Alla specialità d'artiglieria pesante campale, pesante, da costa e controaerei saranno ascritti preferibilmente i giovani di mestieri specializzati.

Gruppi someggiati.

Per i gruppi someggiati dell'artiglieria da campagna dovranno predesignarsi inscritti che, pur non appartenendo ai mandamenti di reclutamento alpino, abbiano tuttavia requisiti fisici analoghi a quelli prescritti per l'artiglieria da montagna, cioè abbiano statura non inferiore a m. 1,72 e siano dotati di notevole robustezza fisica.

Zappatori-minatori del genio.

Agli zappatori-minatori saranno preferibilmente designati i giovani di professione terrazzieri, stradini, muratori, falegnami, minatori, scalpellini, meccanici, tubisti, pompieri, motoristi, fontanieri, pittori e scenografi, studenti, disegnatori, aggiustatori meccanici, fabbri eleferisti.

Telegrafisti e radiotelegrafisti.

Ai telegrafisti ed ai radiotelegrafisti del genio saranno designati:

a) inscritti di professione telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti o guardafili, (ancorchè avventizi), i quali appar-

tengano ad amministrazioni dello Stato compresa la ferrovia;

b) studenti che possano produrre come minimo di studio l'attestato di promozione dal 1° al 2° anno di ginnasio, di scuola tecnica o di scuole equipollenti, impiegati di amministrazioni pubbliche o private, commessi, ecc.;

c) i giovani pratici di telegrafo o radiotelegrafia per aver servito come supplenti od aspiranti supplenti negli uffici postelegrafici;

d) elettricisti pratici della lavorazione di apparati telegrafici, telefonici, centralini, ecc., meccanici di precisione in genere e motoristi di motori a benzina.

Nelle predesignazioni per i radiotelegrafisti si darà l'assoluta preferenza agli specializzati in tale materia e cioè ai verie propri radiotelegrafisti ed ai telegrafisti capaci di ricevere ad orecchio e a corrente di zona.

Fotoelettricisti.

Per i fotoelettricisti saranno designati inscritti che abbiano i requisiti indicati per la predesignazione a telegrafisti e radiotelegrafisti.

Pontieri e lagunari del genio.

Pei pontieri del genio dovranno essere designati giovani manifestamente robusti con statura non inferiore a m. 1.66 e preferibilmente di professione barcaiuoli, marinai, pescatori, gondolieri, carpentieri di barche, calafati, cordai ed anche facchini, manovali muratori, falegnami e in minima parte contadini.

Ai lagunari dovranno essere destinati i barcaiuoli, gondolieri, marinai, pescatori, cordai, calafati, carpentieri di barche, fuochisti, macchinisti, motoristi e in piccola parte studenti e manovali.

Ferrovieri del genio.

Ai ferrovieri del genio saranno designati gl'iscritti aventi qualifica ferroviaria di macchinisti e fuochisti delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie Secondarie, manovali abi-

litati a fuochisti, accudienti locomotive FF. SS., telegrafisti dello Stato o delle ferrovie, deviatori, manovratori, frenatori, manovali autorizzati a scambi manovre e freni, nonchè operai di officina, sempre che risultino in servizio delle Ferrovie dello Stato o Secondarie.

Tutti dovranno avere la statura minima di 1,65 ad eccezione dei macchinisti e fuochisti, che, potranno essere designati anche se di statura inferiore.

Sul foglio, conforme all'allegato *C*, gli ufficiali incaricati della predesignazione non dovranno perciò apporre l'annotazione di « Ferroviere » ma indicare la speciale qualifica di cui l'iscritto risulta in possesso all'atto dell'arruolamento.

Trasporti militari.

I giovani da dichiararsi idonei pel raggruppamento trasporti dovranno essere scelti tra quelli che posseggono documenti di abilitazione a condurrre autovetture, autocarri, motocarrozzette, motocicli, ecc., rilasciati dalle competenti autorità civili, o che con documenti comprovino di avere servito in qualità di operai presso officine o stabilimenti automobilistici o che comunque siano pratici di autoveicoli.

Speciali cura dovrà essere posta perchè tutti i giovani aventi i requisiti per l'assegnazione ai gruppi automobilisti non sfuggano alla predesignazione per tale specialità.

Per i gruppi treno dei raggruppamenti trasporti dovranno essere predesignati giovani che abbiano i requisiti fisici e professionali stabiliti per l'artiglieria da campagna (carrettieri, cavallari, butteri e simili).

Sanità.

Ai servizi di aiutante di sanità e d'infermiere che riflettono la cura o l'assistenza dei malati dovranno essere designati di preferenza i giovani che vi acconsentano.

Si destineranno poi al servizio di aiutante gli studenti di medicina o chirurgia, farmacia, chimica pura o bromotologica, chimica e farmacia, coloro che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di disinfettatore e gli ecclesiastici ancorchè siano insigniti soltanto degli ordini minori.

Pel servizio d'infermiere saranno scelti gli infermieri e gli inservienti d'ospedale e i contadini che, possibilmente non siano illetterati.

Sussistenza.

Alla sussistenza saranno designati i giovani di professione fornai, panattieri, macellai, mugnai, pizzicagnoli, commessi di negozio, droghieri, pastai, facchini, imballatori, manovali, ecc.

Compagnie distrettuali.

Alle compagnie distrettuali saranno designati giovani di buoni precedenti coi requisiti fisici richiesti per la fanteria, tenendosi presente che dovranno esser particolarmente idonei ad essere adibiti a mansioni d'ufficio; quindi studenti, dattilografi, disegnatori, tipografi, litografi, ecc.

Aeronautica.

Per l'aeronautica saranno designati tutti coloro che comprovino di aver appartenuto a industrie aeronautiche (motoristi d'aviazione e di dirigiile, montatori d'aeroplano e dirigibili, sarti aerostatici) o ad industrie della produzione del gas idrogeno.

Saranno inoltre designati inscritti che posseggano la patente di automobilisti, ovvero siano elettricisti, studenti, impiegati, tornitori, armaiuoli, falegnami, dattilografi, disegnatori, verniciatori, infermieri.

Infine saranno designati per la manovra e governo inscritti che pur non trovandosi in possesso dei requisiti anzidetti siano forniti di sufficiente robustezza fisica e non siano analfabeti.

Operai.

Potranno essere predesignati per l'assegnazione a servizi o reparti speciali in qualità di operai, i giovani che presenteranno un certificato comprovante la loro qualità professionale, rilasciato dalle ditte presso le quali hanno lavorato.

Gli operai in legno e in ferro saranno destinati a tutte le specialità dell'arma di artiglieria e del genio:

i maniscalchi, allievi maniscalchi, sellai, allievi sellai e calzolai alle armi a cavallo;

i materassai, i lavandai e tappezzieri alla sussistenza;

i cuochi, i barbieri, gli arrotini di fino, i giardinieri alle compagnie di sanità;

gli operai chimici al servizio chimico.

Per la predesignazione come operai è sufficiente il limite minimo di statura.

126. *Avvertenza.* — Per quanto possa sembrare superfluo, si torna ad avvertire che il giudizio di predesignazione a servire nelle varie armi e specialità di servizio non costituisce affatto un diritto per gli inscritti ad essere assegnati — quando avverrà la chiamata alle armi — alle dette armi e specialità; detto giudizio è stato infatti istituito nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non per la tutela dell'interesse delle singole reclute alle quali pertanto il giudizio stesso può anche non essere comunicato.

La definitiva assegnazione ai corpi, che sarà poi fatta dai comandi dei distretti, dovrà quindi rimanere subordinata soltanto alle esigenze dei servizi per le quali si potrà anche prescindere del tutto dal giudizio pronunziato dagli ufficiali incaricati presso i consigli di leva e le commissioni mobili.

Disposizioni speciali per i distretti militari

127. I comandi dei distretti militari, man mano che riceveranno dagli organi di leva i fogli matricolari degli inscritti arruolati con ferma ordinaria, controlleranno se i giudizi principali di idoneità pronunciati presso gli organi stessi corrispondono alle norme contenute nel numero precedente, basandosi all'uopo sulle indicazioni concernenti i requisiti fisici e professionali degli inscritti, contenute nei fogli matricolari e nei fogli conformi all'allegato *C*.

Riscontrando inesattezze gravi o irregolarità, detti comandi sono autorizzati a procedere alla modificazione del giudizio principale d'idoneità in quello corrispondente alle norme anzidette, dandone prontamente conoscenza all'ufficiale delegato che lo pronunciò, pel tramite del presidente del consiglio di leva.

128. I comandi dei distretti militari, provveduto all'impianto del ruolo mod. 57 con gli elementi contenuti nel foglio matricolare, avranno pure cura di far prendere menzione sul ruolo stesso — senza però farne oggetto di apposita variazione — del giudizio di predesignazione, modificato, se del caso, a senso di quanto sopra è detto. Procederanno dipoi alla formazione dei pacchi dei fogli matricolari, distinguendoli per tutte le armi e specialità partendo beninteso dai giudizi principali di predesignazione ma tenendo presente, soltanto come direttiva generale, la proporzione delle quote indicate nelle tabelle d'assegnazione della classe precedente.

In qualsiasi tempo avvenga poi la chiamata alle armi, i comandi dei distretti avranno così già predisposto il lavoro per procedere con la massima speditezza all'assegnazione delle reclute ai corpi, in base alle tabelle che riceveranno poi dal Ministero.

129. I circondari il cui territorio è frazionato tra più distretti militari sono quelli riportati nel n. 114 della circolare n. 515 del *giornale militare* 1924.

130. Esaurite che siano in ciascuna provincia le sedute ordinarie il rispettivo ufficio di leva trasmetterà al Ministero i risultati complessivi mediante un prospetto conforme all'allegato *D* (allegato *E* per i circondari mistilingui).

Gli uffici di leva prenderanno speciale nota di quanto sopra è disposto, affinchè non abbiano a verificarsi ritardi nell'invio delle suddette indicazioni.

Si ricorda a tutti i comandi che, in seguito alla nuova organizzazione del servizio della leva, è cessata ogni competenza dell'autorità prefettizia in materia di leva.

Tutte le comunicazioni in proposito devono quindi essere inviate agli uffici di leva delle singole provincie, cui sono state deferite le attribuzioni di carattere amministrativo già spettanti ai prefetti e sottoprefetti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO A.

CONSIGLIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI . . . . . .

Ordine della leva sulla classe 1906.

Il presidente del Consiglio di leva per la provincia di . . . . . .
In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo Consiglio:
Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1906 residenti in questa provincia sono chiamati all'esame personale ed arruolamento.

2. Gli inscritti residenti in questo comune e nei comuni di (indicare i comuni ai quali provvede solo il Consiglio di leva (mandamento del capoluogo), debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi al Consiglio di leva di questa città nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto.
Quelli invece residenti negli altri comuni debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi alla commissione mobile nella località (se la commissione si recherà in più di un comune si dirà invece: « nelle località », e nei giorni ed ore indicate nella tabella.
La presentazione alla commissione mobile è obbligatoria e tiene luogo di presentazione al Consiglio di leva.
Coloro che, essendone obbligati, non si presentassero nei giorni e luoghi stabiliti senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti davanti al Consiglio di leva per essere se idonei arruolati ed *in ogni caso* denunciati all'autorità giudiziaria come colpevoli del reato di renitenza (1).

3. Coloro che hanno i requisiti per concorrere alla leva di mare (e, in loro assenza, le rispettive famiglie) devono, non più tardi del

---

(1) « I renitenti arrestati sono puniti con la detenzione da uno a due anni, quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena della detenzione da due a sei mesi, e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.
I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e colla detenzione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.
Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.
La pena a cui saranno condannati i renitenti arruolati verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato » (art. 144 Testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911 n. 1497).

21 settembre 1925, dichiarare alla Capitaneria di porto da cui dipendono che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di leva di terra.

4. I giovani nati nel 1906 o in anni precedenti che furono omessi nelle liste di leva chiederanno subito al sindaco del comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge.

5. Gli inscritti che risiedono nel Regno, ma fuori della provincia nelle cui liste di leva sono compresi, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal Consiglio di leva o dalla commissione mobile del mandamento ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da L. 2 all'ufficio di leva della provincia in cui risiedono.

6. I giovani che risiedono nella provincia di leva ma in un comune diverso da quello sulle cui liste sono inscritti potranno essere visitati insieme con gli inscritti del luogo di residenza facendone domanda in carta bollata da due lire, 10 giorni prima dell'inizio del giro della commissione mobile, all'ufficio di leva che, ove nulla osti, consentirà avvertendone i richiedenti.

7. I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al Ministero della guerra, per mezzo dell'ufficio di leva apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre loro e di un certificato dell'autorità governativa (non dell'autorità municipale) dello Stato a cui appartengono, comprovante che il padre è per origine cittadino dello Stato medesimo. I detti documenti, e la traduzione italiana di quelli redatti in lingua straniera, debbono essere legalizzati dalla autorità competente.

8. Agli inscritti di leva indigenti che ne facciano richiesta saranno corrisposti i mezzi di viaggio per recarsi nel giorno stabilito per l'esame personale ed arruolamento dal comune di residenza alla sede della commissione mobile e per ritornare. I mezzi di viaggio saranno pure corrisposti per recarsi alla sede del Consiglio di leva limitatamente agli inscritti che risiedono nella circoscrizione mandamentale del capoluogo della provincia.

L'indennità di viaggio non sarà corrisposta però per le distanze che non superino i venti chilometri fra andata e ritorno.

Agli inscritti indigenti, potrà anche essere corrisposta dall'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del Consiglio di leva o della commissione mobile.

Nel caso che gli inscritti indigenti, invece che alla propria commissione mobile, si presentino al Consiglio di leva, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno corrisposte qualora venga provato che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

9. Gli inscritti che risiedono all'estero devono presentarsi alla Regia autorità diplomatica o consolare quanto prima sia loro possibile e ad ogni modo entro il 30 aprile 1926, oppure presentarsi personalmente al Consiglio di leva nel Regno, entro il giorno 2 agosto 1926. Soltanto nel caso che siano inabili o che, essendo abili, abbiano diritto alla dispensa provvisoria dal servizio, possono essere ammessi a regolarizzare la loro posizione di leva all'estero anche dopo il 30 aprile 1926.

10. Tutti gli idonei devono essere arruolati in un'unica categoria per soddisfare gli obblighi di servizio militare.

Ha però diritto alla riduzione della ferma a 3 mesi l'inscritto il quale si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di età, o che si trovi nella condizione di cui al n. 1 dell'art. 5 del decreto 7 gennaio 1923, n. 3 (inabile al lavoro proficuo) ovvero sia mutilato e pensionato per causa di servizio militare;

b) figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;

c) figlio unico di madre tuttora vedova;

d) figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di sedici anni;

e) nipote unico di avo, che sia entrato nel 70° anno di età, e che non abbia figli maschi maggiori di sedici anni;

f) nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi maggiori di sedici anni;

g) primogenito di orfani di padre e di madre che non abbia un fratello maggiore di sedici anni;

h) fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maggiori di 16 anni;

i) ultimo nato di orfani di padre e di madre, che abbia un fratello nella condizione di cui all'art. 5, n. 1, del R. decreto 7 gennaio 1922, n. 3 (inabile al lavoro proficuo), quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso dell'articolo stesso;

l) figlio primogenito di madre vedova, ovvero primogenito di orfani, ovvero unico superstite della propria famiglia, il cui padre sia morto per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

11. La riduzione della ferma spetta pure all'inscritto che abbia un fratello consanguineo in una delle seguenti condizioni:

m) morto (sotto le armi o in congedo o in riforma) per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

n) mutilato e pensionato per causa di servizio militare.

La riduzione della ferma per i titoli previsti nel presente numero è concessa solo quando nessun fratello consanguineo del-

l'inscritto appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare ne abbia già fruito, oppure abbia conseguito a suo tempo l'assegnazione o il passaggio alle soppresse 2ª o 3ª categoria, oppure, abbia ottenuto sotto il cessato regime austro-ungarico l'assegnazione alla riserva di complemento o supplemento come sostegno di famiglia o agricoltore.

Non si terrà conto peraltro delle assegnazioni o dei passaggi alla 2ª o alla 3ª categoria (o delle assegnazioni alle riserve di complemento o supplemento) concessi a fratelli che prestarono effettivo servizio alle armi per almeno un anno.

12. Per ottenere la riduzione di ferma, gli inscritti chiederanno ai sindaci dei rispettivi comuni i necessari documenti e quelli residenti all'estero potranno presentare le relative domande per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono.

Contro le decisioni del Consiglio di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'ufficio di leva o dell'autorità diplomatica o consolare.

13. Per conseguire la riduzione di ferma gli inscritti che ne abbiano diritto, nati posteriormente al 1902, dovranno produrre la prova di avere frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare, a meno che essi dimostrino di non avere avuto la materiale possibilità di frequentarli.

La prova di tale impossibilità dovrà essere fornita mediante la produzione di una attestazione dell'ispettore provinciale del Tiro a segno dimostrante la mancata istituzione dei corsi da parte degli Enti locali o le giustificate ragioni per cui l'interessato non potè parteciparvi. Tale attestazione dovrà essere rilasciata individualmente dall'ispettore provinciale del Tiro a segno agli interessati che glie ne faranno richiesta senza che occorra a tal uopo un modulo speciale. Per poter far luogo al rilascio di detta attestazione è necessario però che sia fatta prima constare la circostanza della residenza dell'inscritto nel comune stesso mediante dichiarazione sindacale.

14. Si avvertono sin d'ora gli inscritti, che saranno arruolati ed ascritti alla ferma ordinaria, che per il nuovo sistema di chiamata alle armi è assolutamente necessario che le domande dirette ad ottenere per qualsiasi motivo di essere rimandati ad altra chiamata alle armi (ritardo del servizio per studi, rinvio quali indispensabili ad aziende, rinvio per avere un fratello alle armi per leva, ecc.), pervengano al Comando del distretto militare prima della presentazione alle armi.

Essi sono pertanto invitati ad osservare rigorosamente nell'invio delle domande debitamente documentate, il termine che sarà a suo tempo prescritto nel manifesto di chiamata alle armi.

Si invitano inoltre tutti gli inscritti che aspirano ad avere un'assegnazione conforme alle loro attitudini professionali, a presentare al Consiglio di leva o alla commissione mobile, *nel giorno stesso della visita*, tutti gli attestati, patenti, dichiarazioni di benservito, che posseggano o che possano procurarsi, specie se aspi-

rino ad essere utilizzati come telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti, guardafili, macchinisti di locomobili, conduttori di caldaie a vapore, fuochisti, automobilisti (meccanici e conducenti) elettricisti, radiomotoristi, aggiustatori, magnetisti, elettromeccanici, tornitori, fresatori, limatori, piallatori, vulcanizzatori, saldatori autogeni, stagnai, falegnami, carradori, carpentieri, magnai, fornai, macellai, colombofili, ecc.

15. Presso il Consiglio di leva e le commissioni mobili in occasione dell'esame definitivo e arruolamento sarà fatto anche l'accertamento dell'attitudine di ciascun arruolato a prestare servizio nelle varie armi e specialità di servizio.

Si avverte che tale accertamento, fatto nell'esclusivo interesse del servizio, ha il solo scopo di dare ai comandi dei distretti militari gli elementi per poter procedere poi alla scelta delle reclute nell'assegnazione ai corpi; e che perciò l'assegnazione stessa potrà non coincidere col giudizio pronunciato presso gli organi di leva.

16. Giusta il R. decreto-legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, gli inscritti di leva che siano muniti di licenza liceale o di Istituto tecnico o di un titolo di studio equipollente o superiore e non ne abbiano ancora fatta denuncia, sono tenuti a presentarla per iscritto nel giorno del loro arruolamento al presidente del Consiglio di leva o della commissione mobile di arruolamento, ritirandone ricevuta dalla autorità stessa. La denuncia dovrà contenere, oltre a tutte le generalità del denunziante, la specificazione del titolo di studio posseduto, dell'istituto e della data in cui fu conseguito.

17. Effettuato l'arruolamento, le reclute saranno lasciate in congedo fino a quando il Ministero della guerra emanerà l'ordine di chiamata alle armi.

Addì 1 settembre 1925.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI LEVA.

NB. — Il presente manifesto dovrà essere pubblicato in tutti i comuni della provincia a cura dei sindaci. Nei comuni mistilingui esso dovrà essere bilingue.

Tabella indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti.

COMMISSIONE MOBILE DI ARRUOLAMENTO.

Città ove si reca la commissione mobile di arruolamento	Comune i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*
		destinati alle visite				

CONSIGLIO DI LEVA.

Sede .....

Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Sedute suppletive.

Chiusura della sessione 5 marzo 1926.

Seduta speciale per gli inscritti residenti all'estero 2 agosto 1926.

ALLEGATO B.

...co delle voci riguardanti le professioni, arti e mestieri esercitati dagli inscritti da tener presenti nella redazione del foglio allegato *C*

...ieri
...denti ferroviari
...oli
...dini
...nobilisti
...ieri
...noli, burchiai, ...ai, remaioli di ...e
...danti
...ieri e Cavallari
...tti
...ai
...ai
...nieri
...ntieri
...dori
...ttieri
...tisti
...professionisti
...boffili
...casai
...centi
...ttori di caldaie ...apore
...dini

Cordai
Cuochi
Dattilografi
Deviatori ferroviari
Disegnatori
Disinfettatori
Droghieri
Elettricisti
Fabbri
Facchini
Falegnami
Fantini
Fonditori
Fontanieri
Forgiatori
Fornai
Fotoelettricisti
Fuochisti
Frenatori ferroviari
Gassisti
Giardinieri
Gondolieri
Guardafili
Imballatori
Impiegati
Infermieri

Litografi
Lavandai
Lattai
Macellai.
Macchinisti ferroviari
Maniscalchi
Manovali
Manovratori ferroviari
Marinai
Materassai
Meccanici, meccanici-aggiustatori, meccanici di precisione
Minatori
Motociclisti e conduttori di motocarrozzette.
Motoristi
Mugnai
Muratori
Operai chimici
Orologiai
Panattieri
Pastai
Pescatori

Piroteonici
Pizzicagnoli
Pittori
Radiomotoristi
Radiotelegrafisti
Ramai
Sarti
Sellai
Scenografi
Scrivani
Stendifili
Stipettai
Stradini
Studenti
Tappezzieri
Teleferisti
Telefonisti
Telegrafisti
Terrazzieri
Tornitori in legno e in metallo
Velai
Verniciatori
Vetrai
Zappatori

ALLEGATO C.

PROVINCIA DI .....

MANDAMENTO DI .....

Dati relativi ai requisiti dell'inscritto della classe 1906 (1) . . . . . del Comune di . . . . . .

Statura . . . . .

Perimetro toracico . . . . .

Qualità fisiche in genere (2) . . . . . .

Professione o mestiere (3) . . . . . .

Grado d'istruzione (4) . . . . . .

Predesignazione { giudizio principale . . . . . con coefficiente. . . . . giudizî secondari . . . . . .

Notizie eventuali sulla condotta . . . . . .

L'ufficiale incaricato.

Bollo d'ufficio

(1) cognome e nome.
(2) se gracile o leggero; muscoloso o no; se abbia deficienze fisiche e quali ecc.
(3) allegare al presente i certificati professionali.
(4) evitare l'indicazione generica di studente, specificando i titoli di studio per chi ne abbia

ALLEGATO D.

UFFICIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI .....

CIRCONDARIO DI .....

Situazione della leva sulla classe 1906 al termine delle sedute ordinarie.

Totale degli inscritti sulle liste di leva	Riformati	Rimandati e rivedibili	Dichiarati renitenti	Cancellati	ARRUOLATI			
					Idonei ad incondizionato servizio		Assegnati a servizi sedentari	
					con ferma ordinaria	con ferma di tre mesi	con ferma ordinaria	con ferma di tre mesi
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Addì . . . . . .

Il commissario di leva.

ALLEGATO E.

UFFICIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI .....

CIRCONDARIO DI .....

Situazione della leva sulla classe 1906 al termine delle sedute ordinarie nei circondari mistilingui.

Totale degli iscritti sulle liste di leva	Riformati	Rimandati e rivedibili	Dichiarati renitenti	Cancellati	ARRUOLATI																	
					Idonei ad incondizionato servizio								Assegnati a servizi sedentari									
					con ferma ordinaria					con ferma di tre mesi					con ferma ordinaria					con ferma di tre mesi				
					di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena		di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena		di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena		di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	

Addì .....

Il commissario di leva.

MOD 15. N 6 del catalogo.
(N. 271 della raccolta). (*R* 1925).

N..... d'ordine del presente registro

Consiglio di leva per la provincia di...

Partecipazione della nuova decisione emessa del Consiglio di leva sul conto del sottosegnato iscritto arruolato in precedente seduta.

L'iscritto (1) .....
figlio di .....
e di .....
della classe... col n.... del comune....
arruolato nella seduta del .....
è stato .....

Trasmessa al Comando del distretto militare di (2) .....

li..... *19*....

L'UFFICIALE DELEGATO

Restituito il .....

IL COMMISSARIO DI LEVA

(1) Cognome e nome.
(2) Indicare il Distretto che lo tiene iscritto sui ruoli.

NB. E' rigorosamente vietato di staccare questa matrice dal presente registro.

MOD. 15 N. ..... d'ordine
(N. 271 della raccolta). del registro dell'ufficio di leva

PARTE PRIMA

Consiglio di leva per la provincia di.....

Partecipazione della nuova decisione emessa dal Consiglio di leva sul conto del sottosegnato iscritto arruolato in seduta precedente.

(1) ..... *Nuova decisione.*
.....
figlio di .....
e di.....
della classe .....
del comune di .....
arruolato con ferma.....
... .
nella seduta .....
....

..... li ..... 19..

L'UFFICIALE DELEGATO

(1) Cognome e nome.
(2) Per la compilazione di tale colonna si farà uso delle formule testuali prescritte al n. 138 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il Reclutamento del R. esercito e si dovrà indicare la data della nuova decisione.

ALLEGATO *F*.

MOD 15. N. ..... d'ordine
(N. 271 della raccolta) del registro dell'ufficio di leva

PARTE SECONDA (1)

Distretto militare di.....

Ricevuta della partecipazione della nuova decisione emessa dal consiglio di leva sul conto del sottosegnato iscritto arruolato in seduta precedente.

In seguito alla partecipazione della nuova decisione di (2) .....
emessa da cotesto Consiglio di leva a riguardo del militare .....
figlio di .....
e di.....
della classe ..... del comune di.....
ricevuta col mod. 15, Parte prima in data.....
questo comando ha disposto per le conseguenti annotazioni a matricola.

..... *li* ..... *19*....

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO

Bollo

(1) Questa parte seconda deve essere compilata a cura del distretto e quindi trasmessa all'ufficio di leva, che dopo averla controllata colla matrice, dovrà accluderla alla scheda del militare ivi conservandola.
(2) Indicare la nuova decisione.

Mod. 15-*bis*
(N. 272 della *Raccolta*).

N. ..... d'ordine
del presente registro.

Consiglio di leva per la Provincia di .....

Dichiarazione di ammissione alla riduzione di ferma del militare

.....
figlio di .....
e di .....
della classe ..... col n. ..... del comune di ..... al n. ..... di matricola del distretto militare di .....

Trasmessa al (1) .....
.....

Li ..... 192...

IL COMMISSARIO DI LEVA

Restituita il .....

IL COMMISSARIODI LEVA

(1) Indicare il corpo cui il militare appartiene.

N. B. — E' rigorosamente vietato di staccare questa matrice dal presente registro.

Mod. 15-*bis*
(N. 272 della *Raccolta*).

N. 36-D del Catal.
(R. 1925).

N. ..... d'ordine
del registro dell'ufficio di leva.

Parte prima.

Dichiarazione di ammissione alla riduzione di ferma per i militari alle armi

Consiglio di leva della Provincia di .....

(1) .....
.....
figlio di .....
e di .....
.....
della classe ..... del comune di .....
al n. ..... di matricola del distretto militare di .....

Si dichiara che questo Consiglio di leva, avendo esaminati i documenti presentati nell'interesse del militare controsegnato, ha riconosciuto che il militare stesso si trova nelle condizioni previste dal n. ..... dell'art. ..... del Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 3.

Lo ha perciò ammesso alla riduzione di ferma a 3 mesi.

..... li ..... 192..

Il Presidente del Consiglio di leva

(1) Nome e cognome del militare. Seguono paternità e maternità.

Mod. 15-*bis* ALLEGATO G.
(N. 272 della *Raccolta*)

N. ..... d'ordine
del registro dell'ufficio di leva.

Parte seconda (1).

Dichiarazione di ammissione alla riduzione di ferma per i militari alle armi

(2) .....

In seguito alla dichiarazione di ammissione alla riduzione di ferma del militare .....
figlio di .....
e di .....
della classe .... del comune di .....
al n. ..... di matricola del distretto militare di ....., ricevuta col mod. 15-*bis*, *Parte prima*, del ..... N. ....., questo Comando ha disposto per le conseguenti annotazioni a matricol e a (3) ..... al congedamento del militare stesso.

..... li ..... 192..

IL COMANDANTE DEL CORPO

(1) Questa parte seconda deve essere compilata a cura del Corpo e quindi restituita all'ufficio di leva che dopo averla controllata colla matrice, dovrà accluderla alla scheda del militare conservandola insieme cogli altri documenti, — (2) Indicare il Corpo. — (3) *Ha provveduto o provvederà* a seconda che il militare abbia o no ancora obblighi di ferma.

N. 31 DEL CATAL. N..... d'ord. del presente registro

Ufficio di leva per la Provincia di .....

Autorizzazione di visita per delegazione dell'inscritto

.....

figlio di .....

e di .....

della classe ..... col N. .....

del Comune di .....

Trasmessa all'Ufficio di leva di .....

..... li ..... 19...

IL COMMISSARIO DI LEVA

.....

Restituita il .....

IL COMMISSARIO DI LEVA

.....

N. B. È rigorosamente vietato di staccare questa matrice dal presente registro.

Parte Prima

(1) N. 31 del Catal.

Addì ..... N. ... di protoc. (*R* 1925)

Consiglio di leva per la Provincia di .....

Autorizzazione di visita per delegazione di un inscritto della leva sulla classe dei nati nel 19....

Si autorizza il Consiglio di leva per la provincia di ..... a procedere alla visita per delegazione del giovane ..... figlio di ..... e della ..... nato in ..... addì ..... 19... inscritto nella lista di leva del comune di ..... mandamento di ..... (2) ..... Abitante in .....

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI LEVA (3)

Provvedimenti del Consiglio di leva delegato addì .....

Questo Consiglio di leva ha proceduto nella seduta odierna alla suddetta visita per delegazione col seguente risultato di cui in pari data si da partecipazione al Consiglio di leva delegante con la seconda parte del presente modello, N. ..... di protocollo.

Contrassegni	*Parere del perito sanitario*
Capelli: colore... forma...	Statura m. 1,.. Torace m. 0,..
Naso	.....
Mento	.....
Occhi	Il ..... medico.
Colorito	*Decisione del Cons. di leva*
Dentatura	.....
Segni particolari	.....
Grado di istruzione:	NB. - Ha dichiarato di avere diritto alla riduzione di ferma pel titolo .....
se sa { leggere / scrivere	
Professione:	

IL PRESIDENTE:

---

(1) Segue a tergo la prova grafica dell'inscritto. (2) Se si tratta di inscritto proveniente da leva anteriore se ne indichi il motivo, se di un rivedibile, si indichi la infermità o imperfezione per cui venne rimandato alla leva successiva. (3) In caso di assenza o di impedimento del presidente la firma dovrà essere apposta dal Commissario di leva.

NB. - Questa parte del modulo, staccata alla linea punteggiata deve essere conservata dal Consiglio di leva che se ne varrà per formare il registro delle visite per delegazione.

ALLEGATO H.

Parte Seconda

N. 31 del Catal.

Addì ..... N. ... di prot. (*R* 1925)

Consiglio di leva per la Provincia di .....

Visita per delegazione di un inscritto della leva sulla classe dei nati nel 19...

In seguito all'autorizzazione ricevuta col mod. 31, Parte prima, del ..... N. ... questo Consiglio di leva ha proceduto in data odierna alla visita per delegazione del giovane ..... figlio di ..... e della ..... nato in ..... addì ..... inscritto nella lista di leva del Comune di ..... e trascrive qui di seguito il risultato della visita medesima

Contrassegni	*Parere del perito sanit.*
Capelli: colore ... forma...	Statura m. 1,....
Naso	Torace m. 0,....
Mento	.....
Occhi	.....
Colorito	*Decisione del Consiglio di leva*
Dentatura	.....
Segni partic.	.....
Grado di istruzione	NB. - Ha dichiarato di avere diritto alla riduzione di ferma pel titolo .....
se sa { leggere / scrivere	
Professione:	

IL PRESIDENTE

Bollo

NB. - Questa parte del presente modulo, da spedirsi dopo riempita dal Consiglio di leva delegante deve essere staccata alla linea punteggiata.

Prova Grafica.

FIRMA DELL'INSCRITTO

FIRMA DELL'INSCRITTO (1)

La firma dell'inscritto deve esser apposta anche a tergo della seconda parte.

ALLEGATO I.

CONSIGLIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI . . . . . .

(o Commissione mobile di arruolamento
per il mandamento di . . . . . .

Verbale della seduta tenuta il . . . .

In virtù dell'ordine della leva sulla classe 19...., emanato con la circolare n. . . . . del *Giornale Militare* 19 . . . ed in base all'apposito manifesto emanato dal Consiglio di leva di . . . . . in data 1° settembre 1925, si è riunito oggi in . . . . . il Consiglio di leva (o la Commissione mobile), per l'esame e l'arruolamento degli inscritti del comune (o dei comuni) di . . . .

Sono presenti i signori:

. . . . . ., presidente; . . . . . ., ufficiale delegato dal Ministero della guerra; . . . . . ., consigliere provinciale.

Assistóno in qualità di relatore e segretario il . . . . . ., perito sanitario . . . . . ., ed il . . . . . dei RR. CC. sig. . . . . nonchè il sig. (1) . . . . . .

Rappresenta il comune di . . . . . il sig. . . . . .

Il presidente dichiara aperta la seduta, e, data comunicazione del contenuto del § 150 del regolamento sul reclutamento, ordina che il . . . . . proceda, nelle forme regolamentari, alle necessarie operazioni il cui risultato è succintamente qui appresso descritto:

Inscritti presentatisi effettivamente e visitati n. . . . di cui:

a) abili ed arruolati . . . . . N. . . .
b) mandati rivedibili . . . . . » . . .
c) riformati . . . . . » . . .
d) mandati in osservazione . . . . . » . . .
e) rimandati alle sedute speciali del 19.... . . » . . .
f) rimandati alle sedute suppletive . . . . » . . .

Dei n. . . . arruolati sono stati ammessi a riduzioni di ferma i signori:

Sono stati visitati agli effetti dell'art. 5 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, i seguenti membri di famiglia:

Al termine delle operazioni furono eseguiti i prescritti controlli per accertare l'esatta trascrizione sulle schede personali mod. 9 delle decisioni prese dal Consiglio e la concordanza delle scritture sulle schede con quelle delle liste di leva, le quali ultime furono sottoscritte dall'ufficiale delegato.

Prima di togliere la seduta, il presidente ha domandato agli inscritti se loro consta la omissione sulle liste di giovani che hanno l'obbligo di concorrere alla leva, ed ha avuto risposta . . . . . .

. li . . . . 19....

L'ufficiale delegato *Il consigliere delegato* *Il presidente*

Il perito medico *L'ufficiale dei RR. CC.* *Il comm. di leva*

---

(1) Nome del secondo ufficiale incaricato di coadiuvare l'ufficiale delegato per la predesignazione (dove esista).

Prezzo della presente dispensa L. 1,60

---

(885) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA
1595

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª — 1925 — 21 Agosto

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 410 – 4 maggio 1925. LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 604 – Istituzione del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo, in Roma . . *Pag.* 1597

» 411 – 26 luglio 1925. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1338 – Facoltà di collocare temporaneamente un direttore generale ed un ispettore generale fuori del ruolo organico del personale amministrativo del Ministero della guerra . . . . . » 1600

» 412 20 agosto 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per la distribuzione, rinnovazione, riparazione delle biciclette costituenti le dotazioni prescritte per il tempo di pace per i vari corpi ed enti, esclusi i reggimenti bersaglieri ciclisti . . . . . » 1601

» 413 – 20 agosto 1925. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Nuova denominazione dello Stato Maggiore Centrale . . . . . » 1603

» 414 – 20 agosto 1925. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . » 1604

LIBRERIA DELLO STATO

N. 415 - 20 agosto 1925. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare . . . . . *Pag.* 1604

» 416 - 20 agosto 1925. — SCUOLE MILITARI. — Corsi per ufficiali e truppa presso la scuola di difesa controaerei di Nettuno . . . . . » 1605

» 417 - 20 agosto 1925. — SCUOLE MILITARI. — Terzo corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in servizio attivo permanente reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923 . . . . . » 1607

» 418 - 20 agosto 1925. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Località di alta montagna . . . . » 1610

» 419 - 20 agosto 1925. — TRASPORTI. — Traffico militare marittimo da e per l'Egeo . . . . . » 1611

» 420 - 20 agosto 1925. — TRASPORTI. — Trasporti in conto corrente di generi e materiali dell'amministrazione militare . . . . . » 1611

» 421 - 14 agosto 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale riguardante la istituzione, nell'amministrazione centrale della guerra, della direzione generale del genio militare . . . . . » 1612

» 422 - 20 agosto 1925. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento degli ufficiali di taluni gradi dei corpi sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario . . . . . » 1615

AVVISO . . . . . » 1620

Circolare N. **410.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. **R. decreto-legge n. 604 - Istituzione del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo, in Roma.** - (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 4 maggio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 115, del 18 maggio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato *ad interim* per la guerra, di concerto coi Ministri per la pubblica istruzione e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito in Roma il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo.

Esso avrà personalità giuridica.

Art. 2.

Il Museo raccoglierà i più insigni cimeli del Regio esercito italiano e opere d'arte medioevale e del rinascimento di particolare pregio.

Art. 3.

Il materiale dell'una e dell'altra categoria sarà fornito rispettivamente dal Ministero della guerra e da quello della pubblica istruzione ed accresciuto mediante doni di Enti e di privati e mediante acquisti.

Art. 4.

Il Museo sarà retto da un Comitato composto di 5 membri, dei quali uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, due dal Ministro per la pubblica istruzione e due da quello per la guerra.

Per decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per la guerra, uno dei componenti il predetto Comitato sarà nominato direttore del Museo ed avrà le funzioni di presidente del Comitato medesimo.

Art. 5.

Al Museo saranno assegnati: un ispettore principale del ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità ed un ufficiale superiore del Regio esercito, scelto dal Ministro per la guerra, con funzioni pari a quelle dell'ispettore principale.

Nella tabella *A* annessa al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, è aumentato un posto di ispettore principale.

Art. 6.

L'ispettore principale e l'ufficiale superiore di cui al precedente articolo potranno intervenire alle adunanze del Comitato con voto consultivo.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà inscritta, per l'esercizio finanziario 1924-25, la somma di L. 50,000 per le spese inerenti ai fini del Museo nazionale di Castel Sant'Angelo.

Per l'esercizio finanziario 1925-26 il detto stanziamento sarà stabilito in L. 150,000.

Art. 8.

I bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi del Museo saranno sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9.

Il personale di segreteria e di custodia occorrente pel funzionamento del Museo, nella misura e nei gradi che verranno stabiliti per regolamento, sarà scelto dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per la guerra nei rispettivi ruoli, fermi restando gli attuali ruoli organici.

Art. 10.

Con regolamento da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze, sarà stabilita ogni altra norma occorrente per il funzionamento e l'amministrazione del Museo.

Art. 11.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — DE' STEFANI.

N. 411. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — **R. decreto-legge n. 1338 – Facoltà di collocare temporaneamente un direttore generale ed un ispettore generale fuori del ruolo organico del personale amministrativo del Ministero della guerra.** — (Gabinetto). — 26 luglio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 187, del 13 agosto 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di conferire speciali incarichi a un direttore generale e ad un ispettore generale del ruolo amministrativo del Ministero della guerra;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1925 il Ministro per la guerra ha facoltà di collocare temporaneamente un direttore generale ed un ispettore generale fuori del ruolo organico del personale amministrativo del Ministero della guerra, per l'adempimento di speciali incarichi.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno 1° del mese di agosto prossimo venturo e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 412. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme per la distribuzione, rinnovazione, riparazione delle biciclette costituenti le dotazioni prescritte per il tempo di pace per i vari corpi ed enti, esclusi i reggimenti bersaglieri ciclisti.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 20 agosto 1925.

Distribuzione. — Le biciclette costituenti le dotazioni prescritte per il tempo di pace saranno distribuite ai corpi ed agli altri enti militari dall'Officina di Costruzioni Automobilistiche di Bologna, previa autorizzazione di questo Ministero (Divisione automobilismo), al quale gli stessi corpi ed enti inoltreranno le relative richieste per il tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata.

La distribuzione sarà effettuata con passaggio definitivo di carico fra l'officina di costruzioni automobilistiche e il corpo od ente ricevente.

Sostituzione. — La sostituzione delle biciclette dichiarate fuori servizio sarà fatta dall'officina suddetta, previa autorizzazione di questo Ministero (Divisione automobilismo).

I corpi ed enti nel richiedere la sostituzione dovranno, per il tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata, trasmettere a questo Ministero (Divisione automobilismo) copia del regolare documento amministrativo comprovante l'avvenuta dichiarazione fuori servizio.

Tutte le biciclette dichiarate fuori servizio, al completo di ogni singola parte, anche se deteriorata o rotta, saranno versate al raggruppamento trasporti di ciascun corpo d'armata, il quale provvederà per l'invio trimestrale all'officina di costruzioni automobilistiche di Bologna delle parti ritenute utilizzabili e per l'alienazione delle rimanenti.

Riparazioni. — Per la manutenzione e riparazione delle biciclette costituenti le dotazioni prescritte per il tempo di pace per i vari corpi ed enti, esclusi i reggimenti bersaglieri ciclisti, questo Ministero, ad ogni principio di anno finanziario, concederà a ciascun comando di corpo d'armata (Ufficio di contabilità e di revisione) un assegno globale (1/3 in natura e 2/3 in contanti) a seconda del quantitativo delle biciclette esistenti presso ciascuna circoscrizione.

Tale assegno sarà ripartito fra i vari corpi ed enti, per cura dei rispettivi uffici di contabilità e di revisione, in proporzione al numero delle biciclette in distribuzione ai corpi ed enti suddetti e con le modalità che saranno ritenute meglio adatte per assicurare la regolare manutenzione delle biciclette stesse.

In ogni caso le spese dell'anno finanziario per ciascuna circoscrizione di corpo d'armata dovranno essere contenute entro i limiti dell'assegno concesso.

Norme che disciplinano le riparazioni delle biciclette. — Le riparazioni saranno eseguite dai corpi coi mezzi propri od, ove ciò non fosse possibile, avvalendosi dell'industria privata.

Il materiale all'uopo occorrente sarà prelevato dall'officina di costruzioni automobilistiche di Bologna, giusta il disposto degli articoli n. 37 lettera *b)* e n. 44 della circolare 375 *giornale militare* 1924, e cioè con addebito sulle assegnazioni in natura, ad eccezione delle gomme che dovranno invece essere prelevate, pure con addebito sulle assegnazioni, dalla ditta che sarà in seguito indicata.

Per i prelevamenti anzidetti gli uffici di contabilità e di revizione, a senso della circolare 326 del *giornale militare* 1921, sono autorizzati ad effettuare, qualora non sia sufficiente la quota per ciò stabilita, i necessari spostamenti dalle assegnazioni per contanti a quelle per somministrazioni in natura, comunicando trimestralmente a questo Ministero (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione amministrativa) gli spostamenti effettuati nel trimestre.

Qualora l'officina di costruzioni automobilistiche, per mancanza di determinati materiali, non potesse interamente soddisfare alle richieste dei corpi, i corpi stessi provvederanno al relativo acquisto dal commercio.

Ad ogni buon fine, allo scopo di evitare lunghe perdite di tempo ed ingente carteggio fra l'officina di costruzioni automobilistiche e i corpi, e di mettere quest'ultimi in grado di avere costantemente cognizione del materiale ciclistico che possono richiedere, sarà, per cura della predetta officina, mensilmente compilato e trasmesso ai comandi di corpo d'armata (in numero di copie sufficiente per la diramazione ai corpi ed enti dipendenti) uno specchio comprendente le

parti di ricambio per biciclette disponibili per la cessione, e il prezzo per ciascuna di esse.

I comandi non aventi Consigli d'amministrazione, e precisamente i comandi di corpo d'armata (compresi i comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata) e i comandi di divisione militare, si uniformeranno, per le distribuzioni e sostituzioni di biciclette, a quanto è stato disposto per tutti gli altri corpi ed enti; per le spese riparazioni biciclette faranno invece capo alle rispettive direzioni di commissariato le quali riceveranno i necessari assegni dall'ufficio di contabilità e revisione di corpo d'armata.

I corpi ed enti che, a partire dal 1° luglio 1925, hanno già ottenuto da questo Ministero l'autorizzazione a prelevare materiale ciclistico dall'officina di costruzioni automobilistiche di Bologna od a farne diretto acquisto dal commercio, sono tenuti a darne immediata partecipazione al rispettivo comando di corpo d'armata (Ufficio di contabilità e di resivione), trasmettendo all'uopo il riepilogo delle spese sostenute per acquisti in contanti e di quelle per prelevamenti in natura.

Ogni altra disposizione inerente al servizio delle biciclette in dotazione ai corpi ed enti dell'Esercito per i servizi generali (organico di pace) rimane abolita.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 413. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Nuova denominazione dello Stato Maggiore Centrale.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 20 agosto 1925.

Per effetto della legge 8 giugno 1925, n. 866, sull'ordinamento dell'Alto Comando dell'Esercito, lo Stato Maggiore Centrale ha assunto dal 2 luglio u. s., la denominazione di *Stato Maggiore del Regio Esercito*.

Da tale data si intendono assunte dal Capo di Stato Maggiore Generale, dal Sottocapo di Stato Maggiore Generale, dai Comandanti designati d'Armata e dal Consiglio dell'Esercito le attribuzioni stabilite per ciascuno dalla legge predetta.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 414. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio storico). — 20 agosto 1925.

L'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra provvederà ad inviare una copia per ognuna delle sottosegnate pubblicazioni ai seguenti enti: Consiglio dell'Esercito, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, comandi di brigata, di raggruppamento alpini, di reggimento, di raggruppamenti del genio, raggruppamenti trasporti, scuole militari, biblioteche militari di presidio, distretti militari, direzioni di artiglieria e genio, commissariato e sanità.

Gen. NICOLA BRANCACCIO — *Esercito del Vecchio Piemonte* parte II — *Gli Ordinamenti* 1814-1859.

Cap. AMEDEO TOSTI — *Sommario storico della guerra Italo-Austriaca* 1915-1918.

Le pubblicazioni suddette verranno assunte in carico secondo il prescritto dalla circolare 53 del *giornale militare* 1921: i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 415. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'istituto geografico militare.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio operazioni). — 20 agosto 1925.

L'istituto geografico militare ha ultimato e messo in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Carta d'Italia alla scala 1:100.000, edizione polieroma a tratteggio.

Foglio 30 — Varallo
Foglio 31 — Varese

Prezzo di ogni foglio L. 3.50.

N. B. — I suddetti prezzi vanno diminuiti del 20 % (sconto concesso ai reparti del R. Esercito) ed aumentati di L. 1, per le spese di impaccatura.

Le richieste debbono essere rivolte all'ufficio smercio dell'istituto geografico militare in Firenze.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 416. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi per ufficiali e truppa presso la scuola di difesa controaerei di Nettuno.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Reparto operazioni - Ufficio difesa aerea). — 20 agosto 1925.

1. A partire dal 15 ottobre c. a. saranno svolti presso la scuola di difesa contro aerei di Nettuno i seguenti corsi di istruzione (con esercitazioni di tiro) per ufficiali e personale di truppa.

Specie del corso	Durata		Personale che deve prendere parte al corso	
	dal	al	Ufficiali	Truppa
1° corso d'informazione per ufficiali superiori delle armi di fanteria, cavalleria e genio	15 ott. 1925	29 ott. 1925	3 ufficiali superiori per ogni Corpo d'armata (1)	—
2° corso per ufficiali di artiglieria delle varie specialità, esclusi i controaerei	9 nov. 1925	11 dic. 1925	1 ufficiale superiore 2 capitani per ogni Corpo d'armata	—
3° corso per ufficiali inferiori del genio (fotoelettricisti e telegrafisti)	14 dic.	3 dic.	2 ufficiali per ogni Corpo di armata	—
4° corso per ufficiali d'artiglieria delle varie specialità, esclusi i controaerei	11 genn. 1926	9 febbr. 1926	1 ufficiale superiore 2 capitani per ogni Corpo d'armata	—
5° corso per ufficiali della specialità controaerei	15 febbr.	23 mar.	3 ufficiali inferiori per ogni gruppo controaerei (2)	

(1) Preferibilmente uno per ciascun'arma.

(2) Vedi avvertenze n. 2.

Specie del corso	Durata		Personale che deve prendere parte al corso	
	dal	al	Ufficiali	Truppa
6° corso specialisti telemetristi	18 febbr.	19 mar.	—	3 militari per ogni gruppo controaerei (di preferenza sottufficiali)
7° corso operai	8 apr.	8 magg.	—	3 per ogni gruppo controaerei comprendendovi il sottufficiale capo meccanico o guarda-batteria
8° corso per sergenti allievi ufficiali di complemento	3 magg.	5 giug.	—	Tutti i sergenti allievi ufficiali di complemento della specialità controaerei

Avvertenze.

1. Il personale comandato ai corsi dovrà giungere a Nettuno il giorno precedente a quello fissato per l'inizio del corso.

La truppa sarà presa in aggregazione da uno dei reparti della scuola difesa C. A.

2. Sarà data assoluta precedenza agli ufficiali che non hanno ancora frequentato alcun corso controaerei; in mancanza di questi, sarà data la precedenza agli ufficiali che lo frequentarono con minore risultato o da maggior tempo.

3. I comandi interessati faranno pervenire, almeno 10 giorni prima dell'inizio di ciascun corso, al comando della scuola di difesa C. A. di Nettuno l'elenco nominativo degli ufficiali e quello numerico degli uomini di truppa che interverranno al corso.

4. Per le esercitazioni di tiro sono assegnati complessivamente:

Colpi a granata dirompente controaerei (per tiri col cannone da 75 C. K. e da 75 A. V.)	N. 3000
Cartucce a proietto per cann. autom. da 40/39 W	» 1000
Cartucce a pallottola per mitragl. Fiat 911/914 .	» 3000
Cartucce luminose per mitragl. Fiat 911/914 . .	» 500
Cartucce a pallottola per mitragl. S. Etienne . .	» 6000
Cartucce luminose per mitragliatrici S. Etienne .	» 1200

Il comando della scuola ripartirà opportunamente le dette munizioni per i vari corsi.

Detto comando provvederà tempestivamente a fare la graduale richiesta delle munizioni (per cannone e mitragliatrici) occorrenti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 417. — SCUOLE MILITARI. — **Terzo corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in servizio attivo permanente reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 agosto 1925.

1. A seguito della circolare n. 48 del *giornale militare* anno 1925, il Ministero determina che il 3° corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in S. A. P., reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923, circolare 338 e 339 *giornale militare* 1923, abbia inizio, presso la scuola di applicazione di fanteria in Parma, il 5 settembre p. v. e termine il 15 dicembre 1925.

La frequenza di detti corsi è obbligatoria. Non sono concessi rinvii ai corsi successivi se non in casi di grave malattia.

2. Esso si svolgerà con le modalità stabilite dalle norme generali per i corsi di perfezionamento, edizione 1924.

3. Al corso di cui trattasi sono inscritti i seguenti ufficiali:

Capitani d'amministrazione

1. FOIANESI Foiano
2. RIVERO Luca
3. PALMA Arturo
4. MARASCHIO Giuseppe
5. ORSINI Antonio
6. BORDONI Ferruccio
7. MICELLI Alfredo
8. LAMANNA Francesco
9. MONARI Raimondo
10. DE GIORGIO Leno Torquato
11. CANO Angelo
12. CASELLA Ismaele
13. BELLANTI Adolfo
14. DELLA SETA Ernico
15. PIOLETTI Antonio
16. PIRRO' Cesare
17. DE STEFANO Antonio
18. DI MEO Giovanni
19. DE FEO Michele
20. AMICARELLA Francesco
21. NUZZO Abdon
22. GRANDINETTI Ernesto

Tenenti d'amministrazione

23. CANCELLARA Giuseppe
24. ANTOCI Epifanio
25. CAVANNA Luca
26. VELLANO Carlo Alessandro
27. REVELLI Clemente
28. PANARO Pietro
29. CACCIATORE Francesco
30. DEGLI INNOCENTI Fernando
31. VERGA Francesco
32. ARECCO Lorenzo
33. SAGONE Nicola
34. EVOLA Felice
35. ESPOSITO Alfredo
36. FAVI Pietro
37. GALLO Gabriele
38. RUSSO Francescantonio
39. RAINERI Enrico
40. CRISTANELLI Gino
41. CARNEVALI Cornelio
42. VERONESE Antonio
43. DI PALMA Giuseppe
44. DE FEO Baldassare
45. SALETTI Ettore
46. GARRO Giuseppe
47. RICCI Amedeo
48. FERRARO Vincenzo
49. SCUDERI Rosario
50. CORATOLO Giuseppe
51. STRANI Domenico
52. MARCACCINI Licurgo
53. MILITO Francesco
54. LEONI Gualtiero
55. MONGIARDO Antonio
56. MAZZA Gezio
57. MANTESE Gaetano
58. DUCHETTI Memmo
59. POGGESI Luigi
60. GHINELLI Miro
61. GOTTI Luigi
62. MOLININI Luigi
63. LISPI Angelo
64. BACCI Giovanni
65. CASINI Maurizio
66. PEDONI Enrico
67. BERRETTINI Antonio
68. BORRACCI Bruno
69. PUSANTI Salvatore

70. CANNA Carlo
71. MADDALENA Fausto
72. CALI' Luigi
73. MARZANO Mario
74. PECORA Saverio
75. CORTIS Pacifico
76. CHIAPPINI Giuseppe
77. PRESUTTI Alberto
78. BRESCIA Pasquale
79. GIORDANO Giovanni
80. MIRAGLIA Raimondo
81. VETRI Ugo
82. COCCHIS Ugo
83. PAPPAGALLO Arturo
84. RICCI Giovanni
85. CIPOLLARO Mario
86. TRECCO Federico
87. TACCHINI Carlo
88. PRESTI MASSARI Francesco
89. MICCOLI Francesco
90. BULLO Baldo
91. ARMINIO Guido
92. MILONE Antonio
93. LA CIURA Angelo
94. CALIRI Fedele
95. PEDE Rodolfo
96. BELLOMIA Vincenzo
97. DI GIORGIO Salvatore
98. LIOTTA Giuseppe
99. LEMBO Nicola
100. GABRIELLI Umberto

4. Gli ufficiali inscritti a frequentare il terzo corso dovranno presentarsi al comando della scuola di applicazione di fanteria in Parma nelle ore antimeridiane del 4 settembre p. v.

Sarà cura dei comandi, reparti, servizi ed uffici interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti ammessi al terzo corso, affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato.

Per il 25 settembre 1925 il comando della scuola invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali Divisione movimento) i ruolini degli ufficiali ad esso presentatisi, comunicando poi successivamente tutte le eventuali variazioni di presenza al corso dei suddetti ufficiali.

5. Nessun ufficiale inscritto ai corsi potrà essere dispensato dagli esami, tranne che:

a) per la malattia sopraggiunta all'atto degli esami;

b) per giustificata assenza dalle lezioni per oltre un mese.

In tali casi si potrà concedere all'ufficiale il rinvio alle prove finali del corso successivo.

6. Agli ufficiali del presente corso non è concessa alcuna sessione di esami di riparazione, qualora non riportino l'idoneità al termine dei corsi stessi.

7. Gli ufficiali seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi ed uffici i quali provvederanno perchè gli

assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ciascun mese.

Si richiama l'attenzione dei comandi di corpo e degli uffici, di inviare i libretti personali degli ufficiali comandati al corso di cui trattasi, *sin dall'inizio del corso stesso.*

8. Solo gli ufficiali che condurranno la loro famiglia, si faranno seguire dall'attendente. Si tenga presente, ad ogni buon fine, che per il viaggio della famiglia non sono dovute indennità di tramutamento, essendo la durata del corso inferiore ai sei mesi (lettera *b*) del n. 4 della circolare n. 66 *giornale militare* 1924).

Per gli attendenti degli ufficiali celibi e di quelli che non si faranno seguire dalle famiglie, sarà provveduto, per cura dei comandi di corpo d'armata, i quali disporranno per l'invio alla scuola di un numero di attendenti corrispondente alla metà del numero degli allievi dipendenti comandati ai corsi.

Gli attendenti dovranno raggiungere la scuola di applicazione di fanteria in Parma *contemporaneamente ai loro ufficiali.*

9. I comandi interessati disporranno che gli ufficiali comandati al corso abbiano fruito di una breve licenza prima dell'epoca fissata per la presentazione alla scuola.

10. Per le norme amministrative e per quanto riguarda l'acquisto e la distribuzione delle sinossi, valgono in quanto applicabili, le disposizioni già emanate con la circolare numero 357 del *giornale militare* 1922.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 418. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Località di alta montagna.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 20 agosto 1925.

All'elenco *A* delle località di alta montagna di cui alla circolare n. 381 del 1923 è aggiunta, con effetto dal 1° luglio 1925, la sottonotata località:

Corpo d'armata di Bologna.

DIVISIONE MILITARE DI TREVISO

Villabassa (Niederdoff).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 419. — TRASPORTI. — Traffico militare marittimo da e per l'Egeo. — (Stato Maggiore del R. Esercito - Reparto ordinamento e mobilitazione). — 20 agosto 1925.

Allo scopo di disciplinare il traffico militare marittimo che si svolge da e per l'Egeo, a mezzo dei piroscafi delle linee postali e commerciali di navigazione, questo Ministero determina:

1. tutti i militari, tanto in drappelli che isolati, provenienti dai presidi italiani dell'Egeo od ivi diretti, devono fare scalo a Brindisi;

2. tutte le merci ed i materiali militari provenienti dai presidi italiani dell'Egeo od ivi diretti devono fare scalo a Bari:

3. alle relative operazioni di imbarco o sbarco provvederanno rispettivamente il comando del presidio militare di Brindisi e l'ufficio militare di stazione di Bari.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 420. — TRASPORTI. — Trasporti in conto corrente di generi e materiali dell'amministrazione militare. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 20 agosto 1925.

Giusta il n. 40 dell'istruzione per i trasporti ad economia delle merci dell'amministrazione militare — edizione 1912 — l'uso della grande velocità deve essere limitato ai soli casi di assoluta ed inderogabile necessità; e ciò ad evitare al bilancio della guerra il ben notevole aggravio rappresentato dalla differenza fra la tariffa della grande e quella della piccola velocità (1 a 4 circa).

Tale disposizione venne confermata da questo Ministero con le varie circolari emanate in argomento, fra cui quella 496 inserta nel *giornale militare* 1924 (paragrafo 3°).

Se nonchè è da ritenere che tali disposizioni non siano osservate dall'amministrazione militare giacchè, da uno spoglio fatto dalla direzione generale delle Ferrovie dello Stato

pei trasporti in conto-corrente eseguiti nei mesi di gennaio e febbraio u. s. risulta che i trasporti a G. V. sono saliti all'enorme aliquota del 43 %, ciò che significherebbe che quasi una metà delle spedizioni avvenne a grande velocità.

Si richiamano pertanto nuovamente tutte le amministrazioni militari alla rigorosa osservanza delle citate disposizioni, soggiungendo che, secondo le norme vigenti, il maggior onere derivante da questa forma di acceleramento, in tutti i casi che non risulti assolutamente giustificata, andrà a carico del firmatario delle richieste di spedizione, che è tenuto a rispondere di tutte le anormalità che pel suo fatto, o non fatto, dovessero verificarsi.

Nei saltuari accertamenti, cui provvede questo Ministero, sui documenti di trasporto, (circolare citata, par. 7) sarà portata speciale attenzione intorno all'acceleramento delle spedizioni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 421. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale riguardante la istituzione, nell'amministrazione centrale della guerra, della direzione generale del genio militare.** — (Divisione personale del Ministero). — 14 agosto 1925.

IL MINISTRO *AD INTERIM* DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 26 luglio 1925, n. 1319, recante aggiunte e modificazioni alle leggi di ordinamento e avanzamento nel Regio esercito;

Visto il decreto Ministeriale 17 gennaio 1924 riguardante lo scompartimento dell'amministrazione centrale della guerra;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1924, di modifica del citato decreto 17 gennaio 1924;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita nell'amministrazione centrale della guerra la direzione generale del genio militare.

Art. 2.

La ripartizione e le attribuzioni della direzione generale del genio militare risultano dall'annessa tabella.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal 15 agosto 1925.

Roma, addì 14 agosto 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Tabella relativa al riparto delle attribuzioni della direzione generale del genio militare.

Ufficio coordinamento e collegamento.

Personale e ordine interno della direzione generale. Affari specialmente riservati, urgenti o comuni alle due Divisioni. Affari dei quali il direttore generale si riserva la trattazione. Collegamento colle direzioni generali e fra le divisioni della direzione generale.

Divisione materiali e lavori del genio.
(2 Sezioni).

Opere di fortificazione: strade e linee telegrafoniche militari. Poligoni di tiro. Materiali del genio. Servizio radiotelegrafico e colombofilo. Servizio delle officine di costruzioni e dei laboratori reggimentali del Genio. Rifornimenti di materiali del genio alle colonie. Direttive, trattative e progetti per lavori e provviste inerenti agli oggetti suindicati: ap-

provazione dei relativi contratti. Servitù militari. Regolamenti ed istruzioni tecniche del genio. Personale operaio.

Edifici militari: direttive, trattative e progetti per lavori e conseguenti provviste; approvazione dei relativi contratti. Servizio territoriale del genio. Reti telefoniche di presidio. Mezzi per estinzione d'incendi. Materiale mobile dei fabbricati militari. Liquidazione di danni dipendenti da esercitazioni militari. Personale tecnico straordinario per il servizio del genio. Assegni e mandati di pagamento relativi al servizio della Divisione.

Divisione demanio militare (1).
(3 Sezioni).

Direttive, trattative e approvazioni di contratti relativi agli oggetti appresso indicati: Acquisti, permute, alienazioni, dismissioni ed espropriazioni di immobili; concessioni perpetue o a tempo indeterminato su proprietà private a favore dell'Amministrazione militare o su immobili demaniali militari; servitù prediali a vantaggio di immobili militari; convenzioni coi comuni per accasermamento di truppe e sistemazione di servizi militari. Contenzioso relativo agli affari della Sezione.

Direttive, trattative e approvazioni di contratti relativi agli oggetti appresso indicati: Affitti e concessioni temporanee d'uso su immobili privati; occupazioni temporanee di proprietà private per esercitazioni militari e per servitù temporanee di tiro; acqua per servizi militari. Alloggi e concessioni temporanee su immobili militari. Rimborsi di imposte. Concessioni di nulla osta per opere in zone militarmente importanti. Contenzioso relativo agli affari della sezione.

Requisizione di immobili per usi militari e tutte le altre requisizioni attinenti ai servizi del genio. Controversie relative. Liti e arbitramenti per lavori e forniture del genio militare. Spese di liti e di arbitramento relative a tutti i servizi dell'Amministrazione militare.

(1) A senso del decreto Ministeriale 30 dicembre 1924, riguardante la soppressione degli uffici stralcio dell'Amministrazione centrale della Guerra, rimangono devolute alla Divisione Demanio, fino ad esaurimento delle relative pratiche, le attribuzioni già demandate all'Ufficio Stralcio Gestione Aeronautica.

N. 422. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento degli ufficiali di taluni gradi dei corpi sanitario, di commissariato, di amministrazione e veterinario.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 20 agosto 1925.

Con riferimento alla circolare 285 *giornale militare* c. a. il Ministero determina, per gli esperimenti conseguenti, quanto appresso:

Corpo sanitario.

MEDICI.

Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità e a scelta dei capitani e tenenti medici avranno luogo a Roma con le norme e secondo i programmi di cui alle circolari 104, 235, 242 del *giornale militare* 1923 e avranno inizio per i capitani il 9 dicembre c. a. e per i tenenti il 1° marzo 1926.

La Commissione esaminatrice sarà così composta:

Presidente:

Generale medico RIVA comm. Umberto.

Membri:

1ª *Sottocommissione*:

Colonnello medico PAVIA cav. Caliman.
Tenente colonnello medico MARIOTTI BIANCHI cav. G. Battista.
Tenente colonnello medico RIZZUTI cav. Giuseppe.

2ª *Sottocommissione*:

Colonnello medico TROVANELLI cav. Luigi.
Tenente colonnello medico TIRELLI cav. prof. Elio.
Tenente colonnello medico MONACO cav. Arturo.

3ª *Sottocommissione*:

Colonnello medico TEMPESTA cav. Costanzo.
Tenente colonnello medico TECCE cav. Pasquale.
Tenente colonnello medico ZAFFIRO cav. Antonino.

CHIMICI FARMACISTI.

Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani chimici farmacisti avranno luogo a Roma con le norme di cui ai commi quinto e seguenti della circolare 13 del *giornale militare* c. a. e secondo i programmi di cui alla circolare 119 del *giornale militare* 1922.

Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità e a scelta dei tenenti chimici farmacisti avranno luogo a Roma secondo i programmi di cui alla circolare 119 del *giornale militare* 1922; la durata delle prove pratiche sarà stabilita, caso per caso, dalla commissione esaminatrice e quella delle prove orali sarà di 30 minuti per gli esami a scelta e di 15 per gli esami ad anzianità.

Sia per i capitani che per i tenenti gli esperimenti avranno inizio il 1° dicembre corrente anno.

La Commissione esaminatrice sarà così composta:

Presidente:

Generale medico CALEGARI comm. G. Battista.

Membri:

Colonnello chimico farmacista SUZZI cav. uff. dottor Filippo.

Prof. NASINI gr. uff. Raffaele.

Prof. PARRAVANO comm. Nicola.

Maggiore medico ROMBY cav. Paolo.

Maggiore chimico farmacista CERRUTI cav. dottor Romolo, *segretario*.

Corpo di commissariato.

COMMISSARI.

Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani commissari avranno luogo a Roma con le norme e secondo i programmi di cui alle circolari 2 del *giornale militare* 1914 e 104 del *giornale militare* 1923 e avranno inizio il giorno 6 ottobre c. a.

La Commissione esaminatrice sarà così composta:

Presidente:

Generale commissario MARCOZZI comm. Carlo.

Membri:

Colonnello di artiglieria in servizio di S. M. CARACCIOLO cav. Mario.

Colonnello commissario BIAGIONI GAZZOLI cavaliere Luigi.

Tenente colonnello commissario BARBATO cav. Antonio.

Per la prova definitiva la Commissione sarà quella stessa ora indicata con l'aggiunta del tenente colonnello di artiglieria in servizio di S. M. OTTAVIANI comm. Rosolino.

Il Presidente riunirà in precedenza le commissioni per concretare i temi da proporre ai candidati.

SUSSISTENZA.

Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento a scelta dei capitani e tenenti di sussistenza avranno luogo a Roma con le norme e secondo i programmi di cui alle circolari 2 del *giornale militare* 1914, 104 e 235 del *giornale militare* 1923 e avranno inizio il giorno 20 ottobre c. a.

Le Commisioni esaminatrici saranno così composte:

per i capitani:

Presidente:

Generale commissario MARCOZZI comm. Carlo.

Membri:

Colonnello commissario BIAGIONI GAZZOLI cavaliere Luigi.

Tenente colonnello di fanteria in servizio di S. M. PAFUNDI cav. Giuseppe.

Tenente colonnello commissario BARBATO cav. Antonio.

Tenente colonnello di sussistenza ZAPPALORTI cavaliere Agostino.

per i tenenti:

Presidente:

Generale commissario MARCOZZI comm. Carlo.

Membri:

Colonnello commissario BIAGIONI GAZZOLI cavaliere Luigi.

Tenente colonnello di amministrazione MONACO cavaliere Orazio.

Maggiore di fanteria in servizio di S. M. SCIPIONE cav. Pietro.

Maggiore di sussistenza FERSULA cav. Vincenzo.

Il presidente riunirà in precedenza le commissioni per concretare i temi da proporre ai candidati.

Corpo di amministrazione.

Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità e a scelta dei capitani di amministrazione avranno luogo a Roma con le norme e secondo i programmi di cui alle circolari 2 del *giornale militare* 1914, 104 e 235 del *giornale militare* 1923 e avranno inizio il giorno 27 ottobre c. a.

La commissione esaminatrice sarà così composta:

Presidente:

Generale commissario MARCOZZI comm. Carlo.

Membri:

Colonnello di amministrazione CAROLEI cav. Alfonso.

Tenente colonnello di fanteria in servizio di S. M. FORNACA cav. Alessandro.

Tenente colonnello di amministrazione DEL SORDO cav. Giuseppe.

Tenente colonnello di amministrazione CALVANI cavaliere Nicola.

Il presidente riunirà in precedenza la commisisione per compilare i temi da proporre ai candidati.

Corpo veterinario.

Gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità e a scelta dei capitani e tenenti veterinari avranno luogo a Roma con le norme e secondo i programmi di cui alle circolari 104, 235 e 243 del *giornale militare* 1923 e avranno inizio per i capitani il giorno 10 novembre c. a. e per i tenenti il giorno 12 ottobre c. a.

Le commissioni esaminatrici saranno così composte:

per i capitani:

Presidente:

Colonnello veterinario RACCA comm. dott. Angelo Roberto.

Membri:

Tenente colonnello veterinario FANTINI cav. dott. Vico.

Tenente colonnello veterinario CARPANO cav. uff. professor Matteo.

per i tenenti:

Presidente:

Colonnello veterinario RACCA comm. dott. Angelo Roberto.

Membri:

Tenente colonnello veterinario GALLICI cav. dottor Giulio.

Tenente colonnello veterinario GARAVELLI cav. dottor Giuseppe.

Maggiore veterinario MELCHIORRI cav. dott. Ilario.

Maggiore veterinario SEGU' cav. dott. Giuseppe.

Il presidente riunirà in precedenza le commissioni per concretare i temi da proporre ai candidati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

Concorso per borse di studio del R. Orfanotrofio militare di Napoli

In conformità della determinazione in data 20 giugno 1925 ed in applicazione delle norme di massima per la concessione di Borse di studio fissate per questo Istituto con l'altra determinazione del 18 febbraio 1925 n. 4, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella tornata del 24 marzo 1923 n. 8123.

E' bandito concorso fra gli orfani degli ufficiali del R. Esercito per la concessione di

N. 40 borse di studio per il corso di scuola elementare per l'ammontare annuo di ognuna di L. 400;

N. 20 borse di studio per il corso di scuola media inferiore, o professionale di secondo grado, dell'ammontare annuo di ognuna di L. 700;

N. 15 borse di studio per corsi di istituto medio di secondo grado o professionale di terzo grado, dell'ammontare annuo di ognuna di L. 900;

N. 5 borse di studio per corsi universitari, o superiori dell'ammontare annuo di ognuna di L. 1200.

La concessione è fatta per la durata di ogni corso di studio, con la condizione però che il beneficato, annualmente, consegua la promozione.

Ogni concorrente per l'ammissione al concorso deve presentare al R. orfanotrofio militare regolare domanda non più tardi del 30 settembre 1925, corredata dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dell'aspirante;

b) certificato scolastico del capo dell'istituto frequentato dall'orfano nell'anno scolastico 1924-25; dal quale risultino i voti ottenuti nella condotta e nel profitto allo scrutinio finale ed i voti riportati negli esami di luglio c. a.;

c) atto di morte del genitore;

d) copia dello stato di servizio militare di questo;

e) stato di famiglia per atto notorio municipale;

f) certificato dell'Agenzia delle imposte dirette della propria residenza abituale da cui risulti se e quali tributi siano pagati allo Stato;

g) dichiarazione che non usufruisce di sussidio o borse di studio da parte di altre istituzioni;

h) tutti gli altri titoli e documenti che l'interessato crederà del caso. I documenti indicati alle lettere *a*) e *c*) debbono essere legalizzati dal Tribunale e quello indicato alla lettera *e*) deve essere legalizzato dalla Prefettura, qualora non siano stati rilasciati dal comune di Napoli.

Il tutto in carta libera per uso di beneficenza.

Ai termini dell'art. 3 dello statuto saranno preferiti, a parità di condizione, gli orfani degli ufficiali caduti in guerra; morti in seguito a ferite o per infermità contratta in servizio.

Nel caso che il numero delle borse di studio da conferire per un tipo di studi non venga esaurito per difetto di concorrenti, potrà l'ammontare di quelle non concesse essere devoluto per altro tipo d'istruzione, in vista del numero dei concorrenti non collocati ed aspiranti ai relativi benefici.

Procedutosi all'assegnazione, ne sarà data diretta comunicazione agli interessati con l'indicazione delle modalità che saranno seguite per il pagamento del beneficio concesso.

Il commissario: R. MONTUORI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,70

(993) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª **1925** 28 Agosto

Abbonamento annuo . . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 423 - 10 luglio 1925. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — COLONIE. — R. decreto n. 1437 Aumento della paga giornaliera o del soprassoldo giornaliero coloniale dei caporali maggiori, caporali e soldati che prestano servizio in Libia durante il primo biennio . . . . . *Pag.* 1626

» 424 - 27 agosto 1925. — COLONIE RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia . . . . . » 1627

» 425 - 1 agosto 1925. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — R. decreto che nomina il marchese ingegnere Centurione Scotto Carlo presidente generale della Croce Rossa Italiana . . . . » 1634

» 426 - 6 agosto 1925. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare . . . . . » 1635

LIBRERIA DELLO STATO

N. 427 – 24 agosto 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che bandisce un concorso per titoli per la nomina a commissario di leva . . . . . *Pag.* 1636

» 428 – 25 agosto 1925. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Composizione del Consiglio dell'Esercito per l'anno 1925 . . . . . » 1640

» 429 – 25 agosto 1925. — STATO DEGLI UFFICIALI. Note caratteristiche – Applicazione di fotografia dell'ufficiale nella parte 2ª del libretto personale . » 1641

» 430 – 27 agosto 1925. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani e tenenti delle armi combattenti . . . . . » 1642

» 431 – 27 agosto 1925. — AVANZAMENTO. — Corsi speciali preparatori presso la scuola di sanità militare per capitani e tenenti medici ed esperimenti per il quadro d'avanzamento ad anzianità ed a scelta dell'anno 1926 . . . . . » 1643

» 432 – 27 agosto 1925. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti veterinari per l'anno 1926 . . » 1646

» 433 – 27 agosto 1925. — AVANZAMENTO. – Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani commissari per l'anno 1926. . . . . » 1648

» 434 27 agosto 1925. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di sussistenza per l'anno 1926 1648

N. 435 - 27 agosto 1925. — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione da inscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1926 . . . . . *Pag.* 1649

» 436 - 27 agosto 1925. — AVANZAMENTO. — Ufficiali in congedo . . . . . » 1650

» 437 - 27 agosto 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme per le assicurazioni dei decorati in servizio attivo, dell'Ordine Militare di Savoia e di medaglie al valore militare . . . . . » 1652

» 438 - 27 agosto 1925. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Croce per anzianità di servizio . . . . . » 1652

» 439 - 27 agosto 1925. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento 1925-1926 . . . . . » 1653

» 440 - 27 agosto 1925. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Pratiche relative alla dispensa dai richiami alle armi di taluni personali . . . . . » 1655

» 441 - 27 agosto 1925. — TRASPORTI. — Ammissione dei militari nei treni diretti . . . . . » 1655

» 442 - 27 agosto 1925. — TRASPORTI. — Libretti in pelle pei viaggi degli impiegati. . . . . » 1657

» 443 - 27 agosto 1925. — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — Corso di istruzione per ufficiali di complemento presso le scuole centrali . . » 1659

» 444 - 26 luglio 1925. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1394 - Attribuzioni particolari degli uffici dello Stato Maggiore del R. Esercito. . . . . » 1668

Circolare N. 423. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — COLONIE. — **R. decreto n. 1437 - Aumento della paga giornaliera e del soprassoldo giornaliero coloniale dei caporali maggiori, caporali e soldati che prestano servizio in Libia durante il primo biennio.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 luglio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 195, del 24 agosto 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Visto il Nostro decreto 27 aprile 1924, n. 839;

Riconosciuta la necessità di rendere più rimunerative le paghe dei volontari nazionali che imprendono servizio nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia, durante il biennio di ferma iniziale;

Inteso il Consiglio superiore coloniale;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, d'accordo coi Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto 27 aprile 1924, n. 839, a datare dal 1° giugno 1925.

Art. 2.

Gli assegni fissi dei caporali maggiori, caporali e soldati durante la ferma coloniale iniziale biennale, e durante le successive rafferme coloniali, sono i seguenti a decorrere dal 1° giugno 1925:

a) durante la ferma coloniale iniziale biennale:

Caporali maggiori: paga L. 2.25, soprassoldo coloniale L. 4;

Caporali: paga L. 2, soprassoldo coloniale L. 4;
Soldati: paga L. 1.75, soprassoldo coloniale L. 3.50;

b) durante le successive rafferme:

Caporali maggiori: paga L. 2.75, soprassoldo coloniale L. 4;
Caporali: paga L. 2.50, soprassoldo coloniale L. 4;
Soldati: paga: L. 2.25, soprassoldo coloniale L. 3.50.

Art. 3.

Gli assegni pei caporali maggiori, caporali e soldati durante il biennio di ferma iniziale di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, spettano dal 1° giugno 1925 anche ai caporali maggiori, caporali e soldati di reparti organici metropolitani eventualmente in Libia alla data stessa, nonchè ai metropolitani (complementi) inviati in Libia per completare gli organici dei Regi corpi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI SCALEA — VOLPI.

N. 424. — COLONIE — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 agosto 1925.

Con R. decreto n. 1437 del 10 luglio 1925 sono stati sensibilmente aumentati gli assegni dei volontari coloniali nel primo biennio di ferma, che in forza del R. decreto 27 aprile 1924, n. 842, erano stati ridotti alla paga d'Italia e L. 2 giornaliere di soprassoldo coloniale.

In vista di tali aumenti il Ministero delle colonie ha fatto pubblicare a mezzo di tutti i Comuni del Regno e dei Comandi di distretto, un manifesto conforme all'annesso allegato, dove sono indicate le nuove norme e condizioni per l'arruolamento nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica.

Per quanto riguarda i sottufficiali dovranno essere osservate le norme di cui nella circolare 359 del *giornale militare* corrente anno.

Coloro che aspirino a prestare servizio come specialisti dovranno produrre i documenti attestanti la loro capacità all'esercizio di arti, mestieri e professioni: come brevetti, patenti, diplomi, attestati di lavoro, ecc. Per l'accertamento dei requisiti professionali degli aspiranti privi di documenti si osserveranno le disposizioni della circolare in data 11 ottobre 1924, n. 40025 diretta ai Comandi di Corpo d'armata. Come venne espressamente avvertito in detta circolare le spese di viaggio per l'avviamento degli aspiranti nei luoghi dove l'esame dovrà essere fatto sono a carico del bilancio del Ministero delle colonie e perciò, trimestralmente, il conto di esse dovrà essere trasmesso al Comando del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli.

Speciale richiamo viene fatto per la stretta osservanza delle norme stabilite per gli arruolamenti, norme che sono contenute nelle circolari n. 498 e 553 del *giornale militare* del 1921; 112 e 175 del *giornale militare* del 1923.

Agli attuali arruolamenti sono ammessi anche i militari alle armi limitatamente al quantitativo che sarà stabilito d'accordo fra i Ministeri delle colonie e della guerra, esclusi ad ogni modo gli allievi ufficiali di complemento e gli allievi sottufficiali.

I comandi di corpo potranno quindi dar corso, senza limitazione di numero, alle domande che fossero presentate dagli aspiranti aventi i voluti requisiti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLIERO.

MANIFESTO

per l'arruolamento nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica

Col presente manifesto, che sostituisce quello in data 15 ottobre 1921, si fanno note le nuove condizioni stabilite circa il trattamento economico spettante a coloro che imprenderanno servizio volontario nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, tanto se aspirino al servizio comune nelle varie armi e corpi, quanto se, per la conoscenza d'arti, mestieri o professioni, aspirino a speciali impieghi nei corpi stessi.

Possono entrare a far parte dei regi corpi suddetti:

a) i sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito sotto le armi (1);

b) i sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito e della Regia Marina in congedo (2);

c) i giovani non ancora alle armi, aventi o non obblighi di leva; residenti o non nel Regno.

Gli aspiranti al volontariato di cui sopra, debbono essere celibi o vedovi senza prole; i marescialli, i maniscalchi, sellai, gli armaiuoli, possono essere anche ammogliati, questi però non potranno condurre le famiglie in colonia se non quando ne avranno ottenuto il consenso del Governatore della colonia di destinazione, il quale si riserva di decidere caso per caso, in relazione all'impiego ed alla dislocazione del militare.

Coloro che aspirano ad imprendere servizio nei regi corpi debbono aver compiuto il 18º anno di età e non aver oltrepassato il 28º se soldati o caporali; il 32º se sottufficiali; aver tenuto sempre buona condotta e avere sana e robusta costituzione fisica in relazione al servizio coloniale da accertarsi mediante visita medico-militare.

La durata dell'obbligo di servizio che si assume è di anni 2 (ivi compresa la licenza ordinaria coloniale che può essere concessa in ragione di un mese per ogni anno di servizio compiuto). La ferma decorre dalla data d'imbarco per la Libia, per quelli che sono in Italia o, che, provenienti dall'estero, s'imbarcheranno in Italia per raggiungere la Colonia di destinazione; dalla data di arruolamento, per coloro che si arruolano in Tripolitania od in Cirenaica.

---

(1) Tolta la sospensione che era posta in passato per l'accettazione delle domande di ammissione nelle RR. Truppe Coloniali della Libia, di sottufficiali sotto le armi, resta però stabilito che tali ammissioni di sottufficiali devono essere autorizzate di volta in volta dal Ministero della Guerra.

(2) Vale quanto è detto alla nota (1) di cui sopra.

Compiuta la ferma biennale, si può chiedere d'essere ammessi a successive rafferme coloniali annuali sino al limite massimo di 32 anni d'età compiuti se caporali e soldati e 41 anni compiuti se sergenti maggiori e sergenti. Non vi sono limiti d'età pei marescialli, per gli armaiuoli, pei sellai, pei maniscalchi e per gli operai, semprechè fisicamente idonei e meritevoli.

Il servizio nei regi corpi di truppe coloniali è equiparato a quello prestato nel Regio Esercito; perciò tutti coloro che contraggono arruolamento in detti corpi, assumono, se già non li avessero, obblighi di servizio militare nel Regio Esercito.

Gli arruolati prima di avere concorso alla leva con la propria classe, se congedati prima del congedamento di essa, non sono tenuti a presentarsi alle armi per compiere il servizio con la propria classe se avranno compiuto nel regio corpo di truppe coloniali un periodo di servizio pari agli obblighi di servizio della classe stessa.

Il servizio reso nei regi corpi, *oltre ad offrire a chi lo imprende possibilità di carriera militare nel corpo stesso o nel R. Esercito, dà diritto alla esenzione da due chiamate consecutive alle armi per istruzione, ed a uno speciale computo del servizio agli effetti della pensione; a fregiarsi della medaglia d'argento commemorativa col motto « Libia » al compimento del 2° anno.*

Ai sottufficiali, anche se divenuti tali nel Regio corpo di T. C., sono applicabili le disposizioni vigenti in Patria sullo stato dei sottufficiali e, nel caso essi non potessero proseguire il servizio militare in colonia per ragioni indipendenti dalla loro volontà, potranno essere transitati nei corpi del R. Esercito per proseguirvi la carriera, semprechè fisicamente idonei e meritevoli.

Gli aspiranti a far parte dei regi corpi di truppe coloniali dovranno obbligarsi a prestare servizio in qualunque località della Libia (Tripolitania o Cirenaica); potranno però esprimere il loro desiderio circa la destinazione in Tripolitania o in Cirenaica e di esso potrà essere tenuto conto, in relazione alle disponibilità, all'atto dello smistamento dei volontari tra le due colonie.

Gli aspiranti non alle armi, provenienti dalla cavalleria, dall'artiglieria e dal genio potranno essere arruolati, di massima, nel corpo o nella specialità di provenienza; in caso di deficienza di posti, dovranno prestare servizio nei reparti di altre armi o corpi.

Saranno destinati di massima all'arma di fanteria gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio militare.

All'atto del definitivo incorporamento, nel reparto di destinazione in colonia, verrà corrisposto un premio di arruolamento:

di L. 1300 ai militari metropolitani alle armi in Patria o nelle colonie ed ai militari in congedo che abbiano preso parte per 3 anni alla campagna libica o nazionale o all'una o all'altra cumulativamente;

di L. 1000 se abbiano preso parte a campagna di guerra per un periodo di tempo minore;

di L. 500 ai militari in congedo che abbiano prestato servizio militare od a quelli alle armi che non abbiano preso parte a campagne di guerra;

di L. 250 a quelli che non abbiano mai prestato servizio militare.

Il trattamento spettante ai militari dei regi corpi di T. C. della Tripolitania e Cirenaica è il seguente:

A) *Assegni fissi.*

SOTTUFFICIALI

a) Durante la ferma iniziale e le successive rafferme

Gradi	Stipendio o paga giornaliera	Soprassoldo coloniale
Maresciallo maggiore. .	Lo stipendio, o la paga, il supplemento di servizio attivo, l'indennità militare, gli aumenti ed i premi giusta le norme d'Italia	5,70
Maresciallo capo. . . .		5,60
Maresciallo ordinario. .		5,45
Sergente maggiore. . .		5,15
Sergente.		5,15

GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA

Gradi	Paga giornaliera (con le norme d'Italia)	Soprassoldo coloniale
	b) durante la ferma biennale iniziale	
Caporal maggiore . . .	2,25	4 —
Caporale	2,—	4 =
Soldato	1,75	3,50
	c) durante le rafferme successive	
Caporal maggiore . . .	2,75	4 —
Caporale	2,50	4 —
Soldato	2,25	3,50

N.B. — Gli assegni di cui sopra decorrono dal giorno dell'imbarco per la colonia di destinazione che avverrà subito dopo la firma dell'atto d'arruolamento; dal giorno dell'arruolamento per quelli che già trovansi in Libia.

Agli arruolati in Italia spetta, sino al giorno precedente a quello d'imbarco, il trattamento (assegni e vitto) dei pari grado in servizio in Patria.

Ai cittadini italiani, anche se provenienti dall'estero, che verranno ammessi nei regi corpi sarà rimborsato, su produzione dei relativi documenti, il viaggio dalla residenza al luogo dove sono stati arruolati e per ogni giornata di viaggio, tanto in Italia che all'estero, sarà corrisposta l'indennità giornaliera di L. 8.

B) Razione viveri giornaliera;

C) Vestiario uniforme color kaki, prima vestizione, rinnovazione e manutenzione, a carico dell'Amministrazione coloniale;

D) Premi di rafferma: di L. 600 al compimento del 1°, del 2° e del 3° anno di rafferma; L. 700 al compimento del 4°, 5° e 6° anno di rafferma; L. 800 al compimento del 7° anno di rafferma e successivi;

E) Indennità eventuali e soprassoldi giornalieri progressivi, particolarmente rimunerativi per coloro che risultino, o divengano in seguito, specialisti (vedasi nota 3).

F) Licenze: ordinarie, straordinarie e di convalescenza.

La licenza ordinaria può essere concessa in ragione di 30 giorni, oltre il viaggio, per ogni anno di servizio coloniale compiuto ed è cumulabile sino a 60 giorni per biennio, subordinatamente alle esigenze di servizio. Il viaggio è a carico dell'Amministrazione coloniale e spettano durante tale licenza ed il viaggio di andata e di ritorno gli assegni di cui alla tabella della lettera *A*).

G) Indennità caro-viveri (sino a che sarà corrisposta in Patria) sulla base di quella stabilitata per i parigrado del R. Esercito, tenuto conto della somministrazione della razione viveri.

H) Ai militari autorizzati a condur seco la famiglia potrà essere concesso l'alloggio; in mancanza, spetta la stessa indennità di alloggio dovuto al parigrado in Italia.

I) Ai militari dislocati in presidi della Libia, dichiarati residenza disagiata, spetta una speciale indennità giornaliera.

K) Spetta un sussidio di L. 500, indipendentemente dall'eventuale diritto a pensione, alle famiglie o agli eredi dei militari morti in servizio e per provate ragioni di servizio; spetta un sussidio di

---

(3) Le principali categorie di *specialisti* e le indennità giornaliere loro dovute in più del normale trattamento sono le seguenti:

Telegrafisti da L. 3 a L. 5 - Guardafili da L. 2 a L. 3 - Radiotelegrafisti e radiomotoristi da L. 5 a L. 12 - Capistazione R. T. da L. 8 a L. 15 - Automobilisti conduttori da L. 2 a L. 5 (più L. 2 nei pernottamenti) - Meccanici da L. 3 a L. 6. - Addetti alle riparazioni del vestiario e calzature, allievi armaiuoli, allievi sellai e arcionisti nei reparti, L. 0,20 per ogni ora di lavoro - Pompieri L. 0,50 - Personale addetto alle ferrovie Decauville, se macchinisti o fuochisti da L. 2 a L. 2,50; interpreti ausiliari L. 0,40 - magnetisti elettromeccanici, meccanici di precisione, saldatori autogeni da L. 4 a L. 8 - Tornitori, frisatori, aggiustatori meccanici, congegnatori, fucinatori, fonditori, modellatori, vulcanizzatori, radiatoristi, armaiuoli, falegnami da L. 3 a L. 6 - Nichelatori, sellai, stagnini, tappezzieri, limatori, piallatori, elettricisti, carradori, coloratori da L. 2,50 a L. 5 - Aiutanti operai in genere L. 1 - Apprendisti L. 0,50 - Musicanti effettivi L. 1,50, allievi L. 0,50 - Dattilografi al Governo e al Comando Truppe da L. 0,50 a L. 1,50.

L. 1000 ai militari riformati per cause comprovate di servizio o per malattie provenienti dal clima, indipendentemente dall'eventuale pensione o da altri benefici di carattere provvidenziale a carico dello Stato.

Presentazione delle domande di arruolamento.

1° *I sottufficiali ed i militari di truppa alle armi* che aspirano all'ammissione nei regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica possono farne domanda in carta da bollo da L. 2 ai rispettivi comandi di corpo, se trovansi nel Regno, o ai comandi delle truppe coloniali, se dislocati nelle colonie, allegando la dichiarazione del competente ufficio di stato civile, di data non anteriore ad un mese dal giorno di presentazione, per comprovare che l'aspirante non è nè ammogliato nè vedovo con prole (salvo i casi sopra previsti).

2° I sottufficiali ed i militari in congedo illimitato (compresi i giovani che visitati ed arruolati dai consigli di leva non siano stati ancora incorporati) presenteranno la domanda in carta da bollo da L. 2 al comando del distretto militare di residenza, unendovi:

a) il proprio foglio di congedo illimitato anche se provvisorio;

b) la dichiarazione dell'ufficio di stato civile di cui al n. 1;

c) l'attestato di moralità e buona condotta, di data non anteriore ad un mese da quella di presentazione, rilasciato dal sindaco del comune di domicilio e vidimato dal prefetto o sotto prefetto;

d) il certificato di penalità rilasciato da non oltre un mese dalla data di presentazione dal tribunale penale e civile del luogo di nascita (dal tribunale di Roma, pei nati all'estero).

I sottufficiali del R. Esercito e della R. Marina in congedo potranno essere ammessi nelle truppe coloniali soltanto se si trovano nelle condizioni fissate dal Ministero della guerra per la riassunzione in servizio nel R. Esercito.

I militari della R. Marina, se riammessi in servizio nei regi corpi di truppe colonali, all'atto in cui ne cessano, verranno inscritti nella forza in congedo del R. Esercito.

3° *I giovani che non siano stati ancora visitati ed arruolati per leva* presenteranno la domanda al comando del distretto militare del luogo di residenza allegandovi:

a) il certificato di nascita da cui risulti d'aver compiuto il 18° anno d'età;

b) la dichiarazione dell'ufficio di stato civile di cui alla lettera *b*) del precedente n. 2;

c) il certificato di penalità di cui alla lettera *d*) del precedente n. 2;

d) l'attestato di moralità e buona condotta di cui alla lettedel precedente n. 2;

c) l'atto di consenso all'arruolamento volontario rilasciato dal padre o da chi esercita sull'aspirante, legalmente, la patria potestà per quelli che non hanno ancora passato la visita medica di arruolamenti per fatto di leva.

4° *I cittadini italiani residenti all'estero* presenteranno la domanda alle autorità consolari del luogo ove risiedono, che, dopo rigorosa visita medica e scrupolosi accertamenti sulla loro condotta morale, trasmetteranno le domande al comando del corpo d'armata di Roma che segnalerà alle autorità stesse l'esito di tali domande.

I documenti da produrre ai sensi del presente manifesto (meno la domanda e il consenso paterno che devono essere sempre in carta da bollo) possono essere redatti in carta libera su produzione dell'attestato di povertà.

Tutti gli aspiranti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 del presente manifesto che siano in grado di produrre documenti attestanti la loro capacità all'esercizio di arti, mestieri e professioni (vedasi nota n. 3) come brevetti, patenti, diplomi, attestati di lavoro ecc., potranno allegarli alla domanda nell'intento di essere assunti come specialisti, indicando nella domanda stessa la specialità alla quale aspirano.

Di tali aspirazioni verrà tenuto conto all'atto dell'incorporamento in colonia semprechè le aspirazioni stesse risultino fondate tanto per la serietà dei documenti prodotti, quanto pel risultato degli esperimenti cui gli aspiranti saranno soggettati in colonia, e per talune specialità, in Patria.

La firma degli atti di arruolamento avverrà dopo che i comandi dei corpi e i distretti avranno ricevuto il nulla osta dal comando di corpo d'armata di Palermo.

I sindaci, le autorità diplomatiche e consolari sono tenuti a facilitare ed a compiere con la massima urgenza le pratiche relative agli arruolamenti, e a fornire gli aspiranti dei documenti di viaggio.

Il presente manifesto dovrà essere sempre affisso in luogo visibile per cura delle autorità alle quali è inviato perchè gli arruolamenti nei regi corpi di truppe coloniali sono sempre aperti.

N. 425. — ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA. — **R. decreto che nomina il marchese ingegnere Centurione Scotto Carlo presidente generale della Croce Rossa Italiana.** — (Gabinetto del ministro). — 1° agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 maggio 1882, n. 1768 (serie 3ª) portante provvedimenti relativi all'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1245 (serie 3ª, parte supplementare) che erige in corpo morale l'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 9 maggio 1920 che approva lo statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro ad interim per gli affari della guerra e Nostro Ministro ad interim per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il marchese ingegnere CENTURIONE SCOTTO Carlo è nominato presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, dal 3 agosto 1925.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, lì 1° agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 426. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi - Divisione pensioni, ecc.). — 6 agosto 1925.

IL MINISTRO AD INTERIM
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887, col quale fu istituita la Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valore militare;

Visti i decreti luogotenenziali 4 luglio 1915, 12 settembre 1915 e 14 dicembre 1916, che modificano il suddetto R. decreto;

Determina:

Art. 1.

Il generale di brigata SCOTTI comm. Ugo è esonerato dalla carica di membro della Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare e dei relativi reclami, istituita con R. decreto 15 dicembre 1887.

Art. 2.

Il generale di brigata GRAZIOSI cav. Eugenio è chiamato a far parte della Commissione di cui al precedente articolo.

Roma, addì 6 agosto 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 427. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che bandisce un concorso per titoli per la nomina a commissario di leva.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Ufficio ispezioni). — 24 agosto 1925.

IL MINISTRO AD INTERIM
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA.

Visto il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309;
Visto il R. decreto 5 luglio 1923, n. 1431;
Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2235;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'amministrazione dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2985;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo Stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;
Vsto il R. decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1206;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso per titoli a tre posti nel ruolo dei Commissari di leva alla dipendenza dell'Amministrazione della guerra.

Qualora entro sei mesi dell'approvazione della graduatoria del concorso si verifichi una vacanza nel ruolo suddetto sarà chiamato ad occupare il posto resosi disponibile il concorrente cui spetti la nomina secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 2.

A tale concorso potranno prendere parte gli ufficiali del Regio esercito della posizione ausiliaria ordinaria e della posizione ausiliaria speciale (esclusi gli ufficiali medici e veterinari) che abbiano il grado di capitano, di maggiore o di tenente colonnello.

Art. 3.

A coloro che saranno nominati commissari di leva spetteranno le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio temporaneo come ufficiali della posizione ausiliaria ordinaria o speciale. Ad essi, se meritevoli, spetteranno gli stessi aumenti di stipendio cui avrebbero avuto diritto, anche per promozione, in caso di richiamo; sino a raggiungere il massimo dello stipendio del grado immediatamente superiore.

Essi avranno inoltre diritto allo stesso trattamento di pensione come se il servizio di commissario di leva fosse prestato nella qualità di ufficiali richiamati in servizio temporaneo.

Art. 4.

I vincitori del concorso entrando a far parte di un personale civile dipendente dall'Amministrazione della guerra saranno all'atto dell'assunzione in servizio trasferiti, a se-

conda dell'età, nei ruoli degli ufficiali di complemento o della riserva.

Ai soli effetti dei rapporti gerarchici essi saranno classificati dopo, l'ultimo ufficiale dello stesso grado già nominato commissario di leva.

Art. 5.

Coloro che trovandosi nelle condizioni stabilite dall'art. 2 intendano prendere parte al concorso dovranno far pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa, ufficio ispezioni) entro il 30 settembre p. v., apposita domanda in carta bollata da L. 3. In tale domanda ciascun concorrente dovrà anche indicare se e quale servizio abbia prestato in materia affine al servizio di leva presso i distretti militari o presso i corpi e se abbia mai funzionato quale ufficiale delegato presso i Consigli di leva e in caso affermativo in quale data e in quale luogo.

La domanda dovrà inoltre essere corredata dei seguenti documenti:

a) titolo o certificato degli studi compiuti;

b) certificato di idoneità fisica da rilasciarsi da un ufficiale medico designato dal comandante del distretto militare;

c) copia dello stato di servizio;

d) quietanza rilasciata da un ufficio del registro del Regno, comprovante l'effettuato pagamento della tassa di concorso di L. 25;

e) tutti quegli altri documenti che i concorrenti credessero di esibire ai fini del presente concorso, per dimostrare sia il loro grado di cultura generale, sia la loro capacità a bene disimpegnare le funzioni attinenti alla leva.

Il Ministro, ai termini dell'art. 1, ultimo comma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, può con decreto non motivato e insindacabile, negare l'ammissione al concorso.

Art. 6.

La classificazione dei concorrenti sarà fatta da una commissione composta come segue:

Il Direttore generale della direzione generale leva, sottufficiali e truppa, presidente;

L'Ispettore superiore della direzione generale leva, sottufficiali e truppa, membro;

Il capo della Divisione personale e ordine interno del Ministero, e personali civili dipendenti, membro;

Due colonnelli capi di ufficio presso l'Amministrazione centrale della guerra, membri.

Coprirà la carica di segretario della Commissione un funzionario della Direzione generale leva, sottufficiali e truppa.

Art. 7.

Agli effetti della valutazione dei titoli posseduti dai singoli candidati, ogni commissario disporrà di venti punti, le votazioni dei commissari si effettueranno in ordine inverso di grado e di anzianità.

Il segretario non ha voto nè deliberativo nè consultivo.

Art. 8.

La commissione compilerà una graduatoria per ordine di punti degli aspiranti che avrà riconosciuti idonei a coprire l'impiego messo a concorso.

Per essere riconosciuti idonei occorrerà avere riportato una votazione non inferiore a 60 centesimi.

A parità di punti avranno la precedenza in graduatoria i candidati forniti dei titoli preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e quelli che nel ruolo dal quale provengono abbiano una maggiore anzianità di servizio; a tale fine gli aspiranti dovranno, a corredo della domanda di ammissione, allegare i documenti comprovanti il titolo di preferenza.

Art. 9.

Per l'approvazione e pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei si osserveranno le norme di cui all'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sulla stato giuridico degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato.

Peraltro le nomine non saranno definitive se non dopo conferma da farsi con decreto del Ministro della guerra dopo una anno dalla assunzione in servizio. Coloro che non ottengano la conferma, saranno ripristinati nella loro precedente posizione, semprechè ne abbiano ancora i requisiti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, addì 24 agosto 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 428. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Composizione del Consiglio dell'Esercito per l'anno 1925.** — (Gabinetto del ministro – Ufficio personale dei generali). — 25 agosto 1925.

Il Consiglio dell'Esercito per l'anno 1925 è composto, a norma dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1925, n. 866, sull'ordinamento dell'Alto Comando (circolare 299, *giornale militare* c. a.), come segue.

Membri di diritto (*lettere* a, b *e* d *del succitato articolo*).

Generale d'Esercito BADOGLIO cav. Pietro, Capo di Stato Maggiore Generale, *presidente;*

Generale d'armata TASSONI cav. Giulio, comandante designato d'armata;

Generale d'armata MONTUORI cav. Luca, comandante designato d'armata;

Generale di corpo d'armata PETITTI di Roreto cav. Carlo, comandante designato d'armata;

Generale di Corpo d'armata FERRARI cav. Giuseppe Francesco, comandante designato d'armata;

Generale di corpo d'armata GRAZIOLI cav. Francesco, Sotto Capo di Stato Maggiore Generale.

Membri nominati con R. decreto 22 agosto 1925 (lettera c. del succitato articolo).

S. A. R. il Generale d'Esercito Emanuele Filiberto di SAVOIA, duca d'Aosta;

Generale d'Esercito GIARDINO cav. Gaetano;

S. A. R. il Generale d'armata Vittorio Emanuele di SAVOIA-AOSTA, conte di Torino.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 429. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Note caratteristiche - Applicazione di fotografia dell'ufficiale nella parte 2ª del libretto personale.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 25 agosto 1925.

Questo Ministero dispone che, in occasione della compilazione delle note caratteristiche per l'anno 1925, sia applicata - incollandovela — su ciascuno dei modelli 3 (frontespizio - sotto l'anno di compilazione delle note), una fotografia dell'ufficiale per il quale vengono compilate le note. Ciascuna fotografia sarà firmata dall'ufficiale e munita del bollo d'ufficio dell'ente cui esso è effettivo.

Le fotografie, di formato analogo a quelle comunemente applicate nei libretti ferroviari, dovranno essere rinnovate alla prima compilazione di note dopo ogni promozione.

Per gli ufficiali di complemento, a partire dal 1925, le fotografie verranno applicate sui modelli 3 delle note caratteristiche compilate dopo il servizio di prima nomina.

L'applicazione delle fotografie nei libretti degli ufficiali di complemento, già tali alla data della pubblicazione della presente circolare, avrà luogo in occasione del primo richiamo alle armi per istruzione: la rinnovazione sarà effettuata con norme analoghe a quelle stabilite per gli ufficiali in S. A. P.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 430. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani e tenenti delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 agosto 1925.

Con riferimento alle circolari 285 e 339 del *giornale militare* corr. anno, si indicano i nomi degli ufficiali che sono stati ammessi a domanda agli esperimenti per la promovibilità a scelta.

Arma di fanteria.

Capitano SILIPRANDI Giorgio, R. C. T. C. Cirenaica (f. q).
» ROTA Nicola, 6 reggimento bersaglieri.
» ABBONDANZA Ugo, Comando corpo armata Bari in servizio di S. M. (f. q).
» CALENDI Attilio, Comando divisione militare Firenze (f. q.).
» GUASCONI Aldo, Comando divisione militare Chieti in servizio di S. M. (f. q.).
» FANTONI Euclide, Ministero guerra in servizio S. M. (f. q.).
» BIANCHINI Vittorio, 68 reggimento fanteria.
» GIANGRECO Francesco, Comando divisione militare Catanzaro (f. q.).
Tenente FUGALLI Santoro, 76 fanteria.
» CAPUANO Filippo, 6 reggimento bersaglieri.

Arma di cavalleria.

Capitano MAZZA Mario, cav. Novara ass. 3 brigata.

Arma di artiglieria.

Capitano MIGLIO Aurelio, Scuola centrale d'artiglieria.
» MARRAIENI Franco, Scuola centrale d'artiglieria.
» SACCHI Emilio, Scuole centrali militari.
» GIUA Giovanni, 16 campagna.
» SCIOMACHEN Mario, Scuola centrale d'artiglieria.
Tenente MASCAGNA Liberato, Scuola centrale d'artiglieria.
» CARUSI Angelo, 4 campagna.
» ALIMENTI Giovanni, 9 pesante campale.
» GHELARDONI Luigi, Scuola centrale d'artiglieria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 431. — AVANZAMENTO. — **Corsi speciali preparatori presso la scuola di sanità militare per capitani e tenenti medici ed esperimenti per il quadro d'avanzamento ad anzianità ed a scelta dell'anno 1926.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 agosto 1925.

A cominciare dall'anno in corso, il Ministero determina che, presso la scuola di sanità militare, abbiano luogo speciali corsi preparatori, della durata di mesi due, per i soli capitani e tenenti medici compresi nei limiti per l'inerizione sul quadro d'avanzamento ad anzianità.

Il corso per gli ufficiali medici compresi nei limiti di anzianità di cui alla circolare 285 *giornale militare* 1925 si svolgerà per i capitani dal 1° ottobre al 30 novembre corrente anno; quello per i tenenti dal 5 gennaio al 5 marzo 1926. Gli ufficiali dovranno presentarsi alla scuola di sanità militare rispettivamente il 30 settembre ed il 4 gennaio. Durante la permanenza presso la Scuola per il corso sud detto, sarà loro corrisposta l'indennità di cui all'allegato 1, n. 4 della circolare 380 *giornale militare* 1923, tranne che agli ufficiali di residenza a Firenze, ai quali non spetterà alcuna indennità.

Con riferimento alle circolari 285 e 422 del *giornale militare* corr. anno, si indicano i nomi degli ufficiali che dovranno prendere parte agli esperimenti per l'inserizione sul quadro d'avanzamento.

Le autorità competenti disporranno che i capitani ed i tenenti medici si presentino alla direzione dell'ospedale militare di Roma rispettivamente la mattina dell'8 dicembre p. v. e la mattina del 28 febbraio 1926.

Le dichiarazioni di rinunzia agli esperimenti di idoneità all'avanzamento compilate a senso della circolare n. 2 del *giornale militare* 1910, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) almeno 5 giorni prima dell'inizio degli esperimenti.

La chiamata agli esperimenti degli ufficiali che attualmente si trovino in aspettativa, è subordinata alla condizione che gli interessati dichiarino esplicitamente di volervi partecipare. Ad essi, nel caso e per tutta la durata degli esperimenti stessi, saranno corrisposti gli assegni e le indennità che competono agli ufficiali in servizio effettivo.

Capitani medici ammessi agli esperimenti per la promovibilità ad anzianità:

PILELLA Alessandro, in aspettativa infermità (distretto Roma).
DI PALMA Vincenzo, 14 campagna.
TODERO Giovanni, 11 campagna.
FERRARI Mario, 2 pesante campale.
PEDRINI Antonio, Sezione disinfezione C. C. Milano.
D'ALESSANDRO Alessandro, 32 fanteria.
CRISTINI Alfredo, Ospedale Roma (comandato Ministero guerra).
ANGELILLO Alfonso, 30 fanteria.
GAFA' Matteo, Ospedale Bologna.
PASQUALI Vincenzo, 7 raggruppamento genio.
DE CARO Nicola, 10 fanteria.
CATAPANO Eduardo, 57 fanteria.
CUTTICA Eugenio, 6 sezione disinfezione Firenze.
FANELLI Vitantonio, 8 campagna.
D'AMBROSIO Giuseppe, Ospedale secondario Ancona.
CORSI Alfredo, Ospedale Napoli.
MAIMONE Dogalino, Ospedale Roma (comandato Ministero guerra).

Capitani medici ammessi agli esperimenti per la promovibilità a scelta:

PASQUALI Vincenzo, 7 raggruppamento genio.
MAIMONE Dogalino, Ospedale Roma (Comandato Ministero guerra).
BRUNO Carlo, Nizza cavalleria.
FUSCO Angelo, Ospedale Torino.
CIAPRINI Gino, Ospedale Udine.
MAGLIULO Alfonso, Scuola sanità militare.
SACCO Rosario, Infermeria Catanzaro.
GONZALES Alfredo, Ospedale Roma.
GRIFI Filippo, Scuola sanità militare.
PEDRAZZI Arrigo, Scuola sanità militare.
LAZZARO Francesco, Legione CC. RR. Catanzaro.
SANTOLI Pasqualino, 39 fanteria.

Tenenti medici ammessi agli esperimenti per la promovibilità ad anzianità:

GIUDICE Camillo, in aspettativa infermità 28 fanteria.

AIELLO Giuseppe, 46 fanteria.

GARGIULO Francesco, R. corpo truppe coloniali Tripolitania.

SCIALDONE Bartolomeo, 1 alpini.

PASSANTE Carmine, 2 alpini.

RIZZO Carlo, a disposizione Ministero colonie per incarichi civili in Cirenaica.

MAZZARONI Giacomo, R. corpo truppe coloniali Tripolitania.

CALCAGNI Amato, a disposizione Ministero colonie per incarichi civili in Cirenaica.

MOCAFIGHE Carlo, a disposizione Ministero colonie per incarichi civili in Somalia.

PERRINI Angelo, R. corpo truppe coloniali Cirenaica.

GIURLEO Michele, 81 fanteria.

LOMBARDI Salvatore, R. corpo truppe coloniali Cirenaica.

MESSINA Alfredo, Centro A. A. ricognizione Parma.

CAMPAGNA Antonio, R. corpo truppe coloniali Tripolitania.

PIAZZA Antonino, a disposizione Ministero colonie per incarichi civili in Eritrea.

PAVONE Antonio, R. corpo truppe coloniali Eritrea.

GUALDI Vincenzo, R. corpo truppe coloniali Cirenaica.

AMAROSI Osvaldo, in aspettativa infermità 18 campagna.

NICASTRO Arturo, R. corpo truppe coloniali Cirenaica.

BERTONE Giuseppe, R. corpo truppe coloniali Cirenaica.

ADAMI Felice, R« corpo truppe coloniali Tripolitania.

TRIFILETTI Igino, R. corpo truppe coloniali Tripolitania.

DELSENNO Giovanni, R. corpo truppe coloniali Tripolitania.

ASTUTO Girolamo, a disposizione Ministero colonie per incarichi civili in Eritrea.

SACCHETTI Nicola, R. corpo truppe coloniali Tripolitania.

DE LISIO Giovanni, a disposizione Ministero colonie per incarichi civili in Eritrea.

Tenenti medici ammessi agli esperimenti per la promovibilità a scelta:

RIZZO Carlo, a disposizione Ministero colonie per incarichi civili in Cirenaica.
MAZZARONI Giacomo, R. corpo truppe coloniali Tripolitania.
PERRINI Angelo, R. corpo truppe coloniali Cirenaica.
LOMBARDI Salvatore, R. corpo truppe coloniali Cirenaica.
DE LISIO Giovanni, a disposizione Ministero colonie per incarichi civili in Eritrea.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 432. — AVANZAMENTO. **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani e tenenti veterinari per l'anno 1926.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 agosto 1925.

Con riferimento alla circolare 285 e 422 del *giornale militare* c. a., si indicano i nomi dei capitani e dei tenenti veterinari che dovranno prendere parte agli esperimenti.

Le autorità competenti disporranno che i candidati, capitani e tenenti, si presentino rispettivamente la mattina del giorno 9 novembre p. v., e la mattina del 10 ottobre p. v., all'ufficio del Capo servizio veterinario.

Le dichiarazioni di rinunzia agli esperimenti, compilate a senso della circolare n. 2, *giornale militare* 1910, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) almeno 5 giorni prima dell'inizio degli esperimenti.

La chiamata agli esperimenti degli ufficiali che attualmente si trovino in aspettativa è subordinata alla condizione che gli interessati dichiarino esplicitamente di volervi partecipare. Ad essi, nel caso e per tutta la durata degli esperimenti stessi, saranno corrisposti gli assegni e le indennità che competano agli ufficiali in servizio effettivo:

Capitani veterinari ammessi agli esperimenti per la promovibilità ed anzianità:

Capitano NOVARA Mario, Aspett. inf. (25 artiglieria camp.).
» MAIOLATESI Umberto, Comando scuola centrale fanteria

Capitano CAPANO Filota, 3 artiglieria montagna.
» VERDERAMO Raffaele, 23 artiglieria campagna.
» RUGGIERI Luigi, 12 artiglieria campagna.
» COIANTI Ugo, Comando divisione Novara - presidio Ivrea.
» DE SIMONI Alberto, Cavalleggeri Novara.
» MILANESI Carlo, 27 artiglieria campagna.

Capitani veterinari ammessi agli esperimenti per la promovibilità a scelta:

Capitano NORBIATO Antonio, Legione RR. CC. Torino.
» RUGGERINI Guido, Legione RR. CC. Milano.

Tenenti veterinari ammessi agli esperimenti per la promovibilità ed anzianità:

Tenente CIERI Emilio, 10 artiglieria campagna.
» SUPPIEI Augusto, R. corpo truppe coloniali Tripolitania.
» DURANTE Giulio, Cavalleggeri Firenze.
» ANGONI Angelo, Cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» VITALETTI Dagoberto, Cavalleggeri Alessandria.
» ROSATI Remo, 2 artiglieria campagna.
» GARDA Carlo Ercole, Nizza cavalleria.
» STARA Francesco, Deposito allevamento cavalli Mirandola.
» FRANGIPANE Alarico, Comando divisine Catanzaro.
» SIGNORINO Baldassarre, 5 artiglieria campagna.
» FUSARO Giovanni, R. corpo truppe coloniali Cirenaica.
» MANZONE Alfredo, R. corpo truppe coloniali Tripolitania.
» CALLARI Guglielmo, Aspettativa motivi speciali (6 artiglieria campagna.

Tenenti veterinari ammessi agli esperimenti per la promovibilità a scelta:

Tenente GARDA Carlo Ercole, Nizza cavalleria.
» STARA Francesco, Deposito allevamento cavalli Mirandola.
» SIGNORINO Baldassarre, 5 artiglieria campagna.
» SCOTTI Carlo, Scuola applicazione cavalleria.
» PISANI Ettore, 8 artiglieria campagna.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 433. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani commissari per l'anno 1926.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 agosto 1925.

In base alle norme esecutive contenute nella circolare 422 *giornale militare* corr. a., si indicano i nomi dei capitani commissari ammessi a domanda agli esperimenti per la promovibilità a scelta:

ZIRONI Gilberto, Direzione commissariato Trieste (sezione Gorizia).

BASILE Pietro, R. corpo truppe coloniali Tripolitania.

TINELLI Nando, Direzione commissariato Firenze.

DE ROSA Nicola, Direzione commissariato Firenze, (magazzino centrale Firenze).

LA ZARA Angelo, Accademia militare fanteria e cavalleria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 434. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento a scelta dei capitani di sussistenza per l'anno 1926.** — (Direzione generale personale ufficiali) — 27 agosto 1925.

In base alle norme esecutive contenute nella circolare 422 del *giornale militare* c. a., si indicano i nomi dei capitani di sussistenza ammessi a domanda agli esperimenti per la promovibilità a scelta:

MASTROPAOLO Nicola, Direzione commissariato Bari.

SCARPA Luigi, Ufficio revisione corpo armata Bari.

RITELLI Francesco, Ufficio revisione corpo armata Firenze.

RAMPELLO Angelo, Direzione commissariato Roma (comandato Ministero guerra servizi logistici).

DANIELE Giuseppe, Direzione commissariato Bari (9 compagnia di sussistenza).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 435. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei capitani di amministrazione da inscriversi sul quadro d'avanzamento per l'anno 1926.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 agosto 1925.

In base alle norme esecutive contenute nella circolare 422 del *giornale militare* corr. anno, si indicano i nomi degli ufficiali che dovranno prendere parte agli esperimenti.

Le autorità competenti disporranno che i candidati si presentino la mattina del 26 ottobre 1925, al Ministero della guerra ufficio del Generale commissario.

Le dichiarazioni di rinunzia agli esperimenti di idoneità all'avanzamento compilate a senso della circ. n. 2 *giornale militare* 1910, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) almeno 5 giorni prima dell'inizio degli esperimenti.

La chiamata agli esperimenti dei capitani che attualmente si trovino in aspettativa, è subordinata alla condizione che gli interessati dichiarino esplicitamente di volervi partecipare. Ad essi, nel caso e per tutta la durata degli esperimenti stessi, saranno corrisposti gli assegni e le indennità che competono agli ufficiali in servizio effettivo:

Capitani di amministrazione ammessi agli esperimenti per la promovibilità ad anzianità:

GRASSI Guido, in aspettativa infermità (Scuola allievi ufficiali complemento Lucca).
CASTELLI Giuseppe, Ospedale Novara.
BARTOCCI MIO Angelo, ufficio revisione C. A. Napoli.
VIZZARDELLI Alfredo, comando distretto Arezzo.
LUMIA Cristofalo, comando corpo armata Verona.
MASELLI Carlo, 4 costa.
PELLEGRINO Luigi, 11 artiglieria campagna.
GRANA Vincenzo, comando distretto Savona.
CORALLO Giovanni, 53 fanteria.
PACINI Nicolò, Direzione commissariato Roma (Ministero guerra).
MARZY Ugo Alessio, 16 campagna.
CHIAPPETTI Achille, a disposizione Ministero colonie.

CASCINO Giorgio, ufficio revisione contabilità C. A. Napoli.
MESSINA Vincenzo, ufficio revisione contabilità C. A. Bologna.
DE ZUANI Umberto, magazzino casermaggio Bologna.
BARTUCCI Benedetto, 5 artiglieria pesante.
TALLI Vittorio, R. corpo truppe coloniali Cirenaica.
SCAPELLATO Giustino, 58 fanteria.
CIERI Arturo, Savoia cavalleria.
SERVIDIO Giuseppe, legione CC. RR. Catanzaro.
D'ASCANIO Silvio, comando distretto Macerata.
STRINA Lazzaro, accademia militare.
DE ASTIS Vincenzo, 4 raggruppamento genio.
FULCO Luigi, ufficio revisione contabilità del corpo d'armata Palermo.
GAMBETTA Luigi, in aspettativa infermità 5 bersaglieri.
BORZI Fedele, servizio chimico militare.
RASTELLI Gino, comando distretto Orvieto.
BIANCHI Pietro, ufficio revisione contabilità del corpo d'armata Roma.
BARBERA Letterio, comando distretto Sondrio.
MANGIACAPRA Alfredo, comando distretto Caserta.
PERADOTTO Umberto, ufficio di revisione contabilità C.C. Bologna.

Capitani di amministrazione ammessi agli esperimenti per la promovibilità a scelta:

MASELLI Carlo, 4 costa.
PELLEGRINO Luigi, 11 artiglieria campagna.
CORALLO Giovanni, 53 fanteria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 436. — AVANZAMENTO. — **Ufficiali in congedo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 agosto 1925.

A senso e per gli effetti del R. decreto 11 giugno 1922, n. 935 (circolare 416 del *giornale militare* 1922), concernente l'avanzamento degli ufficiali iscritti fra gli indisponibili alla chiamata alle armi, si dispone quanto appresso

circa l'accertamento della idoneità individuale al grado superiore fermo restando che l'accertamento stesso deve essere fatto soltanto per quegli ufficiali che si trovino nei limiti di anzianità, fissati anno per anno dal Ministero con le consuete circolari per la formazione dei quadri di avanzamento:

1° Gli ufficiali iscritti fra gli indisponibili alle chiamate alle armi, i quali si trovino in una delle condizioni previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*), dell'art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997 (circolare 73 del *giornale militare* 1924) saranno presi in esame ai fini dell'avanzamento con le norme vigenti, senza obbligo di sostenere esami od esperimenti;

2° Gli ufficiali indisponibili che non si trovano nelle condizioni previste dal precitato articolo 13 dovranno invece sostenere appositi esami od esperimenti con le norme e per la durata indicata nell'atto 184 del *giornale militare* 1907.

All'uopo i comandi di corpo d'armata disporranno perchè gli ufficiali indisponibili, residenti nella propria giurisdizione territoriale, siano invitati tempestivamente per mezzo dei distretti di residenza a sostenere gli esami o gli esperimenti di cui trattasi in uno dei corpi della loro giurisdizione, avvertendo però che agli ufficiali interessati non competono assegni per il periodo di esame o di esperimento, eccettuate le sole indennità, cui eventualmente avessero diritto per essersi trovati in una delle posizioni previste dall'apposito regolamento.

Ad esame od esperimento ultimato, i comandi di corpo d'armata comunicheranno al Ministero - Direzione generale personale ufficiali per ciascuno degli ufficiali così richiamati, le date di assunzione in servizio e di ricollocamento in congedo, nonchè il corpo, direzione od ufficio presso cui ciascuno ha sostenuto le prove.

In relazione a quanto precede le LL. EE. i comandanti di corpo di armata hanno facoltà discrezionale per il richiamo, la destinazione ed il congedamento degli ufficiali interessati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 437. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme per le assicurazioni dei decorati in servizio attivo, dell'Ordine Militare di Savoia e di medaglie al valore militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 27 agosto 1925.

Sono stati presi accordi con l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni nel senso che esso per l'avvenire rimetterà direttamente a questo Ministero, ragioneria, divisione 1ª, sezione 1ª, le proposte per assicurazioni a favore di decorati dell'Ordine Militare di Savoia e di medaglie al valor militare contenenti le dichiarazioni di cessione dei relativi assegni.

Si invitano i corpi che avessero giacenti presso di loro talune di dette proposte di inviarle d'urgenza alla Ragioneria col detto indirizzo.

Per le cessioni che avranno luogo d'ora innanzi i corpi si limiteranno a darne man mano partecipazione al Ministero (ragioneria) per opportuna sua conoscenza e norma pei debiti riscontri con le comunicazioni che riceverà in seguito dal prefato Istituto.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 438. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Croce per anzianità di servizio.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 agosto 1925.

Continuano a pervenire a questo Ministero, da parte di alcuni corpi, proposte per concessione della croce per anzianità di servizio a sottufficiali e militari di truppa, mentre con la circolare 706 *giornale militare* del 1924, fu disposto che simili proposte fossero inviate ai comandi di corpo d'armata, e, pei carabinieri, al comando generale dell'Arma.

Si richiamano pertanto i comandanti di corpo ed i capi di servizio all'esatta osservanza della suaccennata circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 439. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento 1925-1926.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 agosto 1925.

A complemento ed a parziale modificazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 202 del *giornale militare* c. a., il Ministero avverte:

1° La durata del servizio degli allievi ufficiali di complemento nei gradi di caporale e di sergente, e le relative modalità, di cui al n. 16 della citata circolare, restano, invece, fissate nel seguente modo, anche in relazione a nuove disposizioni legislative in corso:

1° *settembre* 1925: Inizio dei corsi presso le scuole, come già era stabilito.

Gli allievi peraltro che si presentino in ritardo, ma non oltre il 10 settembre giustificando di non aver potuto per cause di forza maggiore o indipendente dalla loro volontà assumere servizio alla data prescritta, potranno, in via eccezionale, essere tuttavia ammessi ai corsi.

Le reclute che in base al n. 19 della circolare 110 del *giornale militare* c. a. furono lasciate in congedo in attesa dell'apertura dei corsi allievi ufficiali di complemento e che non si presentassero neppure entro il termine suindicato, dovranno essere precettate a presentarsi immediatamente alle armi per essere assegnate ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione dei rispettivi distretti di leva.

Nulla è variato circa le date di riunione delle commissioni di avanzamento per la nomina a caporale e circa le date per la promozione a detto grado. Gli esami non dovranno però aver più luogo e gli allievi saranno dalle stesse commissioni di avanzamento distinti in idonei e in non idonei.

Questi ultimi cesseranno subito dalla qualità di allievo ufficiale di complemento e dovranno essere assegnati ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione dei rispettivi distretti di leva.

12 *marzo* 1926: Termine degli esami teorici pratici per la promozione a sergente allievo ufficiale e riunione delle commissioni di avanzamento per giudicare sulla idoneità,

o meno, degli allievi a conseguire il grado di sergente secondo quanto stabilisce la citata circolare 202 (n. 16 lett. *B*). Il campo d'istruzione è soppresso.

15 *marzo* 1926: Nomina a sergente degli allievi riconosciuti idonei a tale grado e scioglimento dei corsi d'istruzione.

16 *marzo* 1926: Presentazione ai corpi per prestare il servizio pratico da sergente.

16 *maggio* 1926: Termine degli esami d'idoneità a sottotenente e riunione delle commissioni d'avanzamento reggimentali.

20 *giugno* 1926: Termine del servizio pratico presso i corpi ed invio in licenza degli allievi dichiarati promovibili a sottotenente di complemento.

15 *luglio* 1926: Inizio del servizio di prima nomina.

2º Gli allievi d'artiglieria della specialità da costa dovranno essere inviati presso i reggimenti di Pola e di Messina per l'intiero mese di gennaio 1926 e non già nel febbraio successivo come stabiliva il n. 13 della citata circolare n. 202.

3º A modificazione di quanto dispone il n. 10 della circolare medesima i sergenti assegnati alla specialità autoblindo-mitragliatrici affluiranno tutti alla squadriglia di Pinerolo dove svolgeranno il programma *O*.

4º L'esame del programma *O* avrà luogo per tutte le specialità, per le quali è prescritto, il 24 aprile 1926 e gli allievi che saranno stati esaminati su tale programma dovranno terminare gli esami d'idoneità a sottotenente il 16 giugno e subito dopo essere giudicati dalle commissioni di avanzamento reggimentali; questo ritardo di un mese nel dare gli esami non apporterà loro alcun danno nella graduatoria, nè nella nomina a sottotenente.

5º I corsi allievi ufficiali fanteria di linea dei Corpi d'armata di Bologna, Trieste e Bari e quello della Divisione di Cagliari non avranno più luogo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 440. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Pratiche relative alla dispensa dai richiami alle armi di taluni personali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 agosto 1925.

Le pratiche relative alle dispense dai richiami alle armi del personale delle amministrazioni ferroviarie elencate nell'allegato 1 al regolamento sulle dispense (circolare n. 373 del *giornale militare* 1915 e successive modificazioni) sono d'ora innanzi attribuite, anzichè ai comandi dei distretti militari di residenza, a quelli dei distretti militari di leva.

In tal senso pertanto devono intendersi modificati: il paragrafo 2 della circolare n. 233 del *giornale militare* 1923, la circolare n. 288 del *giornale militare* 1923 e la circolare n. 709 del *giornale militare* 1924.

Resta peraltro inteso che anche i militari in congedo appartenenti al personale suddetto seguitano a rimanere o ad essere assunti in forza dai distretti di residenza nei ruoli mod. 71-B, al pari di tutti gli altri militari in congedo.

Epperò i distretti di leva dovranno di volta in volta comunicare ai distretti di residenza l'avvenuta ammissione alla dispensa, ed ogni altra eventuale variazione in materia, mediante il consueto elenco di variazioni modello 62 del catalogo.

Nulla è innovato circa la trattazione delle pratiche di dispensa dai richiami relative agli altri personali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 441. — TRASPORTI. — **Ammissione dei militari nei treni diretti.** — (Direzione generale servizi logistici). — 27 agosto 1925.

A parziale deroga delle disposizioni contenute nel regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno relativamente ai treni ed alle classi di cui possono valersi i militari di truppa di grado inferiore a quello di sottufficiale, è ammesso a decorrere dal 1° settembre p. v., l'uso dei treni diretti:

a) quando trattisi di allievi ufficiali di complemento nel qual caso essi possono prendere posto anche in 2ª classe: la concessione vale anche per raggiungere il corso:

b) nei percorsi di oltre 500 Km., eccezione fatta soltanto pei treni indicati nell'annesso allegato;

c) pei percorsi fino a 500 Km., limitatamente ai treni pure indicati nell'allegato medesimo.

Il Ministero si riserva di segnalare le varianti a detto allegato, che risultassero da disposizioni emanate dalla Direzione generale delle FF. SS. di concerto con esso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Allegato alla circolare n. 441

Treni diretti nei quali non sono ammessi i militari isolati sebbene compiano un viaggio per un percorso superiore a 500 Km.

Treno	Percorso	Treno	Percorso
8.	Roma-Torino.	159.	Bologna-Lecce.
22.	Roma-Milano.	161.	Chiasso-Genova.
27.	Milano-Roma.	164.	Genova-Milano.
42.	Ancona-Ferrara.	169.	Milano-Genova.
52.	Bologna-Venezia.	172.	Genova-Milano.
66.	Bologna-Brennero.	174.	Genova-Chiasso.
67.	Brennero-Bologna.	179.	Milano-Genova.
80.	Reggio Calabria-Roma.	184.	Venezia-Torino.
87.	Roma-Napoli.	185.	Torino-Venezia.
88.	Napoli-Roma.	189.	Torino-Venezia.
89.	Napoli-Reggio Calabria	195.	Torino-Venezia.
138.	Genova-Ventimiglia.	196.	Venezia-Torino.
147.	Ventimiglia-Genova.	198.	Venezia-Milano.
158.	Lecce-Bologna.		

Treni diretti nei quali sono ammessi i militari sebbene non compiano un viaggio per un percorso superiore a 500 Km.

Treno	Percorso
10.	Da Spezia verso Genova purchè in arrivo col 2341 e da Genova per Alessandria.
11.	Da Alessandria per oltre Livorno.
12.	Da Alessandria per Torino purchè provenienti dalla linea di Piacenza.

32. Da Firenze per Milano e da Bologna per Milano.
39. Da Milano per Bologna e da Milano per Firenze.
46. Da Venezia per Trieste e da Mestre per Trieste.
58. Da Bologna per Venezia e da Bologna per Mestre.
71. Da Terni per Roma purchè provenienti dalla linea di Sulmona col treno 2478.
78. Da Roma per Ancona e da Roma per Falconara Marittima.
89. Da Napoli per Villa S. Giovanni ed in transito da Salerno per Villa San Giovanni in via d'esperimento limitatamente ai posti disponibili.
96. Da Reggio Calabria, Villa S. Giovanni, S. Eufemia e Paola per Napoli.
98. Da stazioni precedenti Napoli e diretti oltre Civitavecchia
101. Da Terranova I. B. diretti a stazioni delle linee secondarie Monti Tempio, Chilivani-Ozieri-Tirso, Tirso-Nuoro.
129. Da Alessandria per Piacenza.
159. Da Bologna diretti oltre Ancona.
323. Da Mortara per Alessandria.
538. Da Bolzano per Merano
778. Da Sulmona per Castellammare Adriatico.
803. Da Napoli per Brindisi; da Battipaglia per Taranto; da Taranto per Brindisi; a Potenza purchè provenienti dalla linea di Foggia coi treni 4763 e 2817 ovunque diretti ed in transito a Salerno purchè in arrivo col 3963 da M. S. Severino e diretti verso Reggio per passare a Battipaglia sul 1933.
805. A Potenza purchè provenienti dalla linea di Foggia col treno 7247 ovunque diretti; a Metaponto per Taranto purchè in arrivo col 2872 dalla Calabria.
808. Da Brindisi per Napoli, da Brindisi per Battipaglia.
893. Da qualsiasi provenienza per qualsiasi destinazione
898. Da Reggio Calabria per Catanzaro; da Reggio Calabria per Sibari; da Reggio Calabria per Metaponto.
900. Da Palermo per Messina; da Termini Imerese per Messina.
922. Da Palermo per S. Caterina X.
929. Da Bicocca per S. Caterina X., da Catania per S. Caterina X.
1071. Da Dittaino per S. Caterina X.
» Da Genova per Spezia.

N. 442. — TRASPORTI. — **Libretti in pelle pei viaggi degli impiegati.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 27 agosto 1925.

A data dal 1° settembre p. v., il libretto di viaggio per gli impiegati dell'amministrazione militare avrà nuovamente la copertina in pelle, e sarà ceduto al prezzo unitario di L. 4.50.

Al medesimo prezzo, dalla stessa data, saranno ceduti an-

che i libretti di viaggio in pelle per gli ufficiali ed i sottufficiali.

Pertanto, dalla data predetta le richieste, da inviarsi alla Direzione generale dei servizi amministrativi, Divisione pensioni ecc., con le modalità fissate dalla circolare n. 404 *giornale militare* 1925, dovranno riferirsi al nuovo tipo di libretto ed ai prezzi di cui sopra.

Con l'occasione giova ricordare che:

1. Le richieste di libretti debbono inviarsi mensilmente, ricorrendo a richieste singole solo in caso di comprovata urgenza (circolare n. 210 *giornale militare* 1924); quelle di fascicoli di scontrini, cartoncini fissi e tessere di riconoscimento al principio di ogni semestre (§ 24 della disposizione 18, fascicolo 18 R.);

2. L'importo di tutti i documenti deve essere spedito con vaglia postale ordinario, indirizzato al cassiere del Ministero e tratto sull'ufficio postale succursale Roma 13;

3. I vaglia postali debbono essere sempre fatti emettere per conto dell'autorità che richiede i documenti e mai dei privati; debbono portare nel polizzino l'indicazione del motivo della rimessa, dell'autorità predetta e della lettera cui si riferiscono, sulla quale occorre citare il numero d'ordine dei vaglia; debbono essere spediti lo stesso giorno nel quale si inviano le pratiche relative;

4. Le ricevute dei vaglia vanno conservate per gli eventuali reclami in caso di smarrimento dei titoli corrispondenti;

5. L'invio dei vaglia cambiari (Banche d'Italia, di Napoli e di Sicilia) deve essere limitato ai soli casi di rimesse di notevole importanza.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 443. — UFFICIALI IN CONGEDO — SCUOLE MILITARI. — **Corso di istruzione per ufficiali di complemento presso le scuole centrali).** — (Direzione generale personale ufficiali). — 27 agosto 1925.

Dal 4 al 14 settembre 1925 (compresi) avrà luogo in Civitavecchia un corso pratico di istruzione per ufficiali di complemento di fanteria, artiglieria e genio, che abbiano preso parte alla guerra Italo-Austriaca.

1. A detto corso parteciperanno gli ufficiali elencati in calce alla presente circolare. Essi dovranno considerarsi richiamati in servizio per il periodo di giorni stabilito per il corso, più quelli strettamente necessari per raggiungere Civitavecchia dal luogo di residenza, e quest'ultimo da Civitavecchia, al termine del corso.

2. Gli ufficiali di cui trattasi dovranno presentarsi al comando delle scuole centrali di Civitavecchia il pomeriggio del giorno 3 settembre. I comandi di divisione e di distretto, ai quali essi sono in forza, cureranno perchè tempestivamente siano loro inviati — a mezzo dei CC. RR. — i documenti di viaggio necessari, con l'indicazione del giorno in cui dovrà essere iniziato il viaggio.

3. Nel pomeriggio del 14 settembre gli ufficiali saranno lasciati in libertà dal comando delle scuole centrali, a cura del quale saranno forniti dei documenti di viaggio necessari per raggiungere il loro luogo di residenza.

4. I comandi di divisione e di distretto interessati disporranno perchè sui documenti matricolari degli ufficiali in questione siano apportate le necessarie varianti relative al richiamo di cui trattasi. La variazione sarà trascritta con la seguente dicitura:

Richiamato alle armi dal . . . . . al . . . . . settembre 1925 a senso della circolare 443 del *giornale militare* 1925.

per prendere parte ad un corso di istruzione presso le scuole centrali - Civitavecchia.

I comandi suddetti, per determinare la durata del richiamo, terranno stretto conto di quanto è detto ai numeri 1 e 2 per il calcolo dei giorni occorrenti per i due trasferimenti.

5. Agli ufficiali richiamati per effetto della presente circolare saranno corrisposti gli assegni previsti per il rispettivo grado e le indennità fissate dalla circolare ministeriale numero 6397/9206 del 22 luglio 1925.

La liquidazione delle spese di viaggio e delle indennità per il viaggio dal luogo di residenza a Civitavecchia sarà fatta dalle scuole centrali. Le scuole stesse, alle quali gli ufficiali in questione passeranno effettivi durante la permanenza a Civitavecchia, corrisponderanno loro gli assegni fissi dovuti per tutto il periodo del richiamo ed ogni indennità spettante per i giorni di permanenza al corso. La liquidazione delle spese di viaggio e delle indennità spettanti per il ritorno al luogo di residenza sarà fatta dai distretti cui sono in forza gli ufficiali (per gli ufficiali superiori, dai distretti che sono nella sede del comando di divisione al quale l'ufficiale è in forza) ed ai quali gli interessati invieranno, a viaggio compiuto, i relativi documenti. I comandi di distretto, con tutta sollecitudine, provvederanno in conseguenza rimettendo agli ufficiali quanto loro compete.

Per norma soggiungesi che gli assegni corrisposti dovranno essere imputati al capitolo 17 « Ufficiali, stipendi, ecc. » dell'esercizio in corso; mentre le indennità e spese di viaggio e la indennità corrisposta durante la permanenza alle scuole centrali dovranno essere imputate al capitolo 23 « Indennità e spese di viaggio, ecc. ».

6. Gli ufficiali richiamati dovranno vestire l'uniforme ordinaria grigio-verde con la facoltà concessa dal capo IV della circolare 158 *giornale militare* 1923 (uniforme grigio-verde posseduta, applicando ad essa le varianti indispensabili riguardanti il colletto, la filettatura e le bande). Essi saranno armati di pistola.

CORPO D'ARMATA DI TORINO.

FANTERIA.

Maggiore PESCAROLO cav. Giovanni, divisione Cuneo.
» NEIROTTI cav. Giovanni, divisione Cuneo.
Capitano CACCETTA sig. Antonio, distretto Torino.
» GALIZI sig. Vincenzo, distretto Torino.
» ZAMBRINI sig. Renato, distretto Torino.
» DEBOLINI sig. Delfino, distretto Torino.
» ANCESCHI sig. Renzo, distretto Torino.
» CONTI sig. Demetrio, distretto Alessandria.
» NEBBIA sig. Federico, distretto Alessandria.
» DE AMBROGIO sig. Eugenio, distretto Casale Monferrato.
» VISIOLI sig. Cesare, distretto Torino.
» ROLA sig. Ettore, distretto Torino.
» PEIRANI sig. Felice, distretto Torino.
» DE PRATO sig. Giovanni, distretto Torino.
Tenente POETTO sig. Giuliano, distretto Cuneo.

ARTIGLIERIA.

Maggiore RAVAGLI cav. Giovanni, divisione Torino.
Capitano PESATI sig. Rodolfo, distretto Torino.
» CARBONE sig. Andrea, distretto Torino.

GENIO.

Tenente FONTANA sig. Lorenzo, distretto Torino.
» BALZANELLI sig. Mario, distretto Mondovì.

CORPO D'ARMATA DI MILANO.

FANTERIA.

Maggiore SPEDINI cav. Tommaso, divisione Brescia
Capitano MONTI sig. Adolfo, distretto Milano.
» MORSERO sig. Michele, distretto Brescia
» NICOLA sig. Guido, distretto Milano.
» GALLIONI sig. Silvio, distretto Milano.

Capitano PEDONI sig. Andrea, distretto Milano.
» BORELLO sig. Angelo, distretto Milano.
» CLERICI sig. Vittorio, distretto Milano.
» MORA sig. Renzo, distretto Lodi.
» GONELLI sig. Pietro, distretto Lodi.
» OREFICE sig. Ezio, distretto Treviglio.
» IMPERIALE sig. Rodolfo, distretto Brescia.
» BERRETTA sig. Enrico, distretto Brescia.
» BOIOCCHI sig. Carlo, distretto Milano.
Tenente VIGORELLI sig. Antonio, distretto Brescia.

ARTIGLIERIA.

Maggiore ROLETTO cav. Antonio, divisione Novara.
» MOLINARI cav. G. Battista, divisione Milano.
» BONORA cav. Silvio, divisione Milano.
Capitano FERRINI sig. Augusto, distretto Pavia.

GENIO.

Capitano LAVEZZARI sig. Giuseppe, distretto Milano.
Tenente CAPELLONI sig. Arnaldo, distretto Milano.
» TORRIANI sig. Emilio, distretto Milano.
» CORTI sig. Umberto, distretto Milano.

CORPO D'ARMATA DI VERONA.

FANTERIA.

Maggiore TREVES DE BONFILI cav. Gastone, divisione Padova.
» DA SCHIO cav. Giovanni, divisione Padova.
Capitano VINCI cav. Vittorio Emanuele, distretto Trento.
» CIPRIANI sig. Massimo, distretto Trento.
» TANFINI sig. Vittorio, distretto Verona.
» ARCANGELI sig. Giacobbe, distretto Verona.
» FARINATI DEGLI UBERTI sig. Guido, distretto Verona.
» PAVIOLI sig. Annibale, distretto Verona.
» NOSARI sig. Aldo, distretto Mantova.
» PARTESOTTI sig. Arnaldo, distretto Mantova.
» BERGAMI sig. Giuseppe, distretto Cremona.
Tenente LODI sig. Romolo, distretto Mantova.

ARTIGLIERIA.

Capitano GIORGI sig. Silvio, distretto Vicenza.
Tenente BARATTA sig. Vincenzo, distretto Mantova.
» SAGRI sig. Adolfo, distretto Mantova.
» GARELLI sig. Alfredo, distretto Verona.

CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA.

FANTERIA.

Maggiore CORSINI cav. Pietro, divisione Ravenna.
» LANARI cav. Pietro, divisione Bologna.
» CIVITACH cav. Domenico, divisione Treviso.
Capitano SANGO sig. Edoardo, distretto Venezia.
» FONTEBASSO sig. Luigi, distretto Treviso.
» CASTAGNA sig. Giuseppe, distretto Treviso.
» BIN sig. Roberto, distretto Treviso.
» FAZIO sig. Antonino, distretto Bologna.
» GUALDI sig. Giovanni, distretto Bologna.
» GHEZZI sig. Vittorio, distretto Ferrara.
» MELLONI sig. Silla, distretto Ferrara.
» CASTELLANI sig. Guido, distretto Modena.
» MAURI MORI nob. Cesare, distretto Rovigo.
Tenente GOZZI sig. Dante, distretto Modena.

ARTIGLIERIA.

Capitano CHIURAZZO sig. Raffaele, distretto Treviso.
Tenente PILLOLETTO sig. Tullio, distretto Treviso.
» GIULIANELLI sig. Pietro, distretto Ravenna.

GENIO.

Capitano RIVASI sig. Emilio, distretto Treviso.
Tenente MANNINI sig. Mario, distretto Bologna.
» ZENI sig. Ottorino, distretto Bologna.
» ROSSI sig. Giuseppe, distretto Bologna.

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE.

FANTERIA.

Capitano GHERBAZ sig. Giuseppe, distretto Trieste.
» BERTOLDI sig. Felice, distretto Trieste.
» LE LIEVRE sig. Adolfo, distretto Gorizia.
» GROSSI sig. Attilio, distretto Udine.
» LINUSSA sig. Eugenio, distretto Udine.
» MINA sig. Luigi, distretto Udine.
» CHIAPUSSI sig. Giovanni, distretto Trieste
» POLI sig. Giovanni, distretto Trieste.
Tenente ROSSI sig. Domenico, distretto Gorizia.
» MARTINI sig. Giovanni, distretto Trieste.
» TAMBURINI sig. Enea, distretto Trieste.
» PARUSSINI sig. Guido, distretto Udine.

ARTIGLIERIA.

Tenente CARMINA sig. Martino, distretto Trieste.
» DOMPIERI sig. Sergio, distretto Trieste
» POLOSA sig. Mario, distretto Gorizia.
» SPITALE sig. Vittorio, distretto Udine.

GENIO.

Tenente ZILLI sig. Eugenio, distretto Udine.

CORPO D'ARMATA DI FIRENZE.

FANTERIA.

Maggiore TENCA comm. Luigi, divisione Firenze.
» SAVOIA cav. Cesare divisione Genova.
» CASINI cav. Guglielmo, divisione Firenze.
» BOGGIANO cav. Cesare, divisione Genova.
Capitano ZUCCHELLO sig. Ottorino, distretto Sarzana.
» BERTOLINI sig. Lionello, distretto Sarzana.
» ANGELINI sig. Giuseppe, distretto Firenze.
» PIRELLI sig. Carlo, distretto Firenze.
» LOVARI sig. Alfredo, distretto Firenze.

Capitano SAGUATO sig. Cristoforo, distretto San Remo.
» BALESTRERO sig. Giovanni, distretto Genova.
» STRABELLI sig. Guido, distretto Genova.
Tenente CANEPA sig. Guido, distretto Genova.

ARTIGLIERIA.

Maggiore DE CUPIS cav. Italo, divisione Firenze.
Capitano FAZIO sig. Attilio, distretto Genova.
» GUARDABASSO sig. Evandro, distretto Firenze.
Tenente PIAGGIO sig. Agostino, distretto Sarzana.
» CALDANA sig. Giuseppe, distretto Sarzana.
» CORTESI sig. Guido, distretto Genova.
» SCIACCALUGA sig. Amedeo, distretto Genova
» DENARDO sig. Giuseppe, distretto Genova.
» DAOLIO sig. Antonio, distretto San Remo.

GENIO.

Capitano CANESSA sig. Alessandro, distretto Genova.
» ANTONI sig. Luigi, distretto Savona.

CORPO D'ARMATA DI ROMA.

FANTERIA.

Ten. colonn. PINI cav. Emilio, divisione Roma.
» LAMPRONTI cav. Giuseppe, divisione Roma.
Maggiore FRANCHI cav. Riccardo, divisione Roma.
» MORICONI cav. Alessandro, divisione Roma.
» PUCCI BONCAMBI cav. Vittorio Emanuele, div. Perugia.
Capitano CASSONE sig. Carlo, distretto Roma.
» NICOTRA sig. Salvatore, distretto Roma.
» CICCARELLI sig. Socrate, distretto Roma.
» ROSINA sig. Filippo L., distretto Roma.
» MASTELLONE sig. Ugo, distretto Roma.
» BANI sig. Gaetano, distretto Perugia.
» GIORGI sig. Giuseppe, distretto Livorno.
» GHERARDI sig Lionello, distretto Livorno.
» VIGNOLA sig. Giacinto, distretto Viterbo.
» ROSSETTI sig. Ugo, distretto Viterbo.

Capitano CAROCCI sig. Carlo, distretto Roma.
» CICERONI sig. Augusto, distretto Roma.
» CORSI sig. Roberto, distretto Roma.
Tenente PICCHIONI sig. Vittorio, distretto Siena.
» SERRA sig. Daniele, distretto Cagliari.
» PISEDDU sig. Antonio, distretto Sassari

ARTIGLIERIA.

Capitano WUY sig. Giulio, distretto Roma.
» BARBERA sig. Antonino, distretto Roma.
» MARIANI sig. Olimpio, distretto Roma.
» ZAPPELLI sig. Carlo, distretto Spoleto.
» BUZI sig. Vincenzo, distretto Spoleto.
» VISMARA sig. Giuseppe, distretto Viterbo.
Tenente MARINELLI sig. Achille, distretto Orvieto.
» MASALA sig. Francesco, distretto Oristano
» CESELLI sig. Publio, distretto Roma.
» TOMASELLI sig Efisio, distretto Roma.
» BARONE sig. Aristide, distretto Grosséto.
» GALLEANI sig. Armando, distretto Pisa.
» CIUCCI sig Leonetto, distretto Pisa.
» MONTENASSON sig Francesco, distretto Pisa.
» CLEMENTI sig Renato, distretto Orvieto.
» TABANELLI sig. Domenico, distretto Roma.

GENIO.

Capitano PASSALACQUA sig. Gino, distretto Roma.
» BATOCCHI sig. Salvatore, distretto Roma.
Tenente BENCETTI sig Salvatore, distretto Roma.
» UGOLETTI sig Ubaldo, distretto Grosseto.

Nota. — Ammesso in soprannumero: ten. colonn. bersaglieri riserva CASTELLI comm. Giulio, divisione Roma.

CORPO D'ARMATA DI NAPOLI.

FANTERIA.

Maggiore SALVIO cav. Antonio, divisione Napoli.
Capitano DE VIVO sig. Alfredo, distretto Avellino.
» LONGOBARDO sig. Ugo, distretto Napoli.

Capitano TRAVERSO sig. Edoardo, distretto Napoli.
» SAMBIASE SANSEVERINO sig Achille, distretto Napoli.
» BOMBINI sig. Francesco, distretto Catanzaro.
» PETRONE sig. Raffaele, distretto Salerno.
Tenente PICCIRILLO sig. Mario, distretto Napoli.

ARTIGLIERIA.

Capitano MONACO sig. Michele, distretto Napoli.
Tenente FORTE sig. Andrea, distretto Nola.
» D'ERRICO sig. Luigi, distretto Napoli.
» FARINARO sig. Gennaro, distretto Gaeta.
» CATALDO sig. Armando, distretto Napoli.

CORPO D'ARMATA DI BARI.

FANTERIA.

Maggiore BEGUCCI cav. Virgilio, divisione Ancona.
Capitano BENEDETTO sig. Michele, distretto Bari.
» DI JORIO sig. Arturo, distretto Campobasso.
» FARRACE sig. Francesco, distretto Campobasso.
» STERMINI sig. Filiberto, distretto Ancona.
» ANGELUCCI sig. Spartaco, distretto Ancona.
» MARIANI sig. Algenio, distretto Ancona.
» MASSINI sig. Orfeo, distretto Ascoli Piceno.
Tenente ALBANESI sig. Alfonso, distretto Ancona.

ARTIGLIERIA.

Tenente CAMMORANESI sig. Giuseppe, distretto Ascoli Piceno.
» FOLLI sig. Cesare, distretto Ascoli Piceno.
» MENCARELLI sig. Astorre, distretto Ancona
» BELOGI sig. Raffaele, distretto Ancona.
» CLEMENTONI sig. Azzolino, distretto Macerata.

GENIO.

Capitano GIORGIO sig. Antonio, distretto Ancona (sezione Zara).
Tenente CALCAGNI Nicola, distretto Teramo.

Nota. — Ammesso in soprannumero: maggiore artiglieria riserva GALEAZZI cav. Ernesto, divisione Ancona.

CORPO D'ARMATA DI PALERMO.

FANTERIA.

Maggiore FRANCO cav. Arcangelo, divisione Messina.
» CORRADI cav. Remo, divisione Palermo.
» PALIZZOLO DI RAMIONE cav. Antonio, divis. Palermo
Capitano MIDOLO sig. Rodolfo, distretto Palermo.
» NASELLI sig. Goffredo, distretto Palermo.
» GIACALONE sig. Sestilio, distretto Trapani.
» LO VECCHIO Giacomo, distretto Catania.
» PATANE' sig. Giovanni, distretto Messina.
Tenente PAPADIA sig. Gregorio, distretto Messina.

ARTIGLIERIA.

Maggiore ARTALE sig. Filadelfio, divisione Palermo.
Capitano GAROFALO sig. Vincenzo, distretto Palermo.
» MANGANO sig. Salvatore, distretto Messina.
Tenente ISABELLA sig. Domenico, distretto Palermo.
» DEODATO sig. Michele, distretto Messina.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 444. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1394 – Attribuzioni particolari degli uffici dello Stato Maggiore del R. Esercito.** — (Stato Maggiore del R. Esercito – Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 26 luglio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 192, del 20 agosto 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12 e successive modificazioni;

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 866;

Udito il Capo di Stato Maggiore Generale;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato ad interim per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato Maggiore del Regio Esercito è alla dipendenza del Capo di Stato Maggiore Generale, che, coadiuvato dal Sottocapo di Stato Maggiore Generale, se ne vale per l'esecuzione degli studi e la emanazione delle disposizioni inerenti alle attribuzioni affidate dalla legge 8 giugno 1925, n. 866, al Capo di Stato Maggiore Generale stesso.

Art. 2.

Lo Stato Maggiore del Regio Esercito si compone di tre Reparti:

1° *Reparto.*

che comprende gli uffici:

a) operazioni (su 3 sezioni);

b) difesa aerea (su 2 sezioni);

c) addestramento (su 3 sezioni);

d) situazione (su 6 sezioni).

2° *Reparto.*

che comprende gli uffici:

a) ordinamento e mobilitazione (su 4 sezioni);

b) personale di Stato Maggiore e Bollettino di Mobilitazione (su 2 sezioni);

c) servizi (su 3 sezioni);

d) trasporti (su 3 sezioni).

3° *Reparto.*

che comprende gli uffici:

a) segreteria (su 2 sezioni);

b) storico (su 5 sezioni);

c) colonie (su 2 sezioni).

Dal 3° reparto dipende disciplinarmente una sezione amministrazione e contabilità distaccata dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari.

Art. 3.

Il Capo di Stato Maggiore Generale ha una propria Segreteria particolare.

Art. 4.

In conseguenza dei precedenti articoli 2 e 3, allo Stato Maggiore del Regio Esercito prestano servizio:

a) 3 generali di divisione o di brigata, con funzioni di direttori generali;

b) 12 colonnelli o tenenti colonnelli, con funzioni di direttori capi divisione;

c) 35 tenenti colonnelli o maggiori, con funzioni rispettivamente di capi sezione o consiglieri.

Tali ufficiali sono compresi tra quelli di cui agli articoli 7 e 66 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12.

Gli ufficiali generali di cui alla lettera *a*) possono essere in parte eventualmente sostituiti da colonnelli anziani.

Prestano inoltre servizio allo Stato Maggiore del Regio Esercito ufficiali delle varie armi e corpi compresi tra quelli previsti per il quadro organico del Ministero della guerra (ufficiali che non ricoprono posto nel ruolo amministrativo), o tra quelli comandati a detto Ministero.

Art. 5.

Le attribuzioni particolari dei vari Uffici dello Stato Maggiore del Regio Esercito sono stabilite nell'annessa tabella, firmata d'ordine Nostro dal Ministro per la guerra.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Tabella indicante le attribuzioni particolari degli uffici dello Stato Maggiore del R. Esercito

1° *Reparto.*

Attribuzioni dirette del Generale Capo Reparto: Relazioni con gli addetti militari italiani all'Estero.

Ufficio operazioni.
(3 sezioni).

Situazione militare. Direttive e piani per le operazioni terrestri e per quelle combinate con la Regia marina e la Regia aeronautica. Preparazione militare delle frontiere terrestri, costiere e del restante territorio dello Stato. Coordinazione con le difese aerea e chimica. Operazioni oltremare. Monografie del terreno. Relazioni con l'Istituto geografico militare.

Ufficio difesa aerea.
(2 sezioni).

Studi ed esperienze riguardanti l'organizzazione difensiva aerea del territorio nazionale e presso l'esercito operante. Mezzi occorrenti per la difesa aerea. Concorso dell'aeronautica nella difesa aerea. Protezione delle popolazioni da offese di aerei.

Ufficio addestramento.
(3 sezioni).

Preparazione alla guerra dei quadri e delle truppe. Studi riguardanti l'organizzazione e l'impiego delle grandi unità.

Studio delle caratteristiche necessarie per le varie armi, per gli equipaggiamenti e i materiali vari da guerra; esperienze relative. Indirizzo generale dell'educazione fisica e dell'istruzione premilitare. Indirizzo culturale e pratico delle Scuole militari. Regolamentazione tattica.

Ufficio situazione.

(6 sezioni).

Situazione militare interna ed estera. Organizzazione del servizio relativo per il tempo di guerra e preparazione del personale. Polizia militare e controspionaggio. Cifrario. Recensione stampa.

2° *Reparto.*

Ufficio ordinamento e mobilitazione.

(4 sezioni).

Studio dell'ordinamento di pace e di guerra delle forze militari terrestri. Formazioni di guerra dei Carabinieri reali, della Regia guardia di finanza e dei corpi armati dello Stato. Dotazioni di materiale di armamento e munizioni. Studio della circoscrizione territoriale. Proposte e pareri sulle questioni riguardanti il bilancio, il contingente, la ferma, la forza alle armi e i richiami.

Studi e disposizioni esecutive riguardanti la mobilitazione dell'esercito, l'impiego della forza in congedo, la costituzione delle grandi unità di guerra e dei loro elementi. Documenti di mobilitazione.

Ufficio personale, di Stato Maggiore e Bollettino di mobilitazione.

(2 sezioni).

Reclutamento, impiego ed altre questioni interessanti gli ufficiali di Stato Maggiore. Proposte e pareri circa le questioni organiche riguardanti le scuole militari. Proposte e pareri sulle questioni di reclutamento, d'avanzamento, di stato e di disciplina. Mobilitazione dei quadri ufficiali e

degli impiegati civili assimilati. Direttive sull'impiego degli ufficiali in guerra. Perequazione della forza ufficiali in congedo e compilazione del bollettino di mobilitazione.

Ufficio servizi.
(3 sezioni).

Studi sulla organizzazione, impianto e funzionamento dei servizi. Costituzione ed impiego dei servizi. Regolamenti relativi ai servizi. Preparazione del personale addetto ai servizi e relative esercitazioni. Precettazione dei mezzi di trasporto a trazione animale e meccanica. Dotazioni per i servizi in guerra.

Ufficio trasporti.
(3 sezioni).

Studio, predisposizione ed attuazione dei trasporti di pace ferroviari, marittimi e fluviali, di truppe e materiali militari. Documenti militari ferroviari, fluviali e lagunari di mobilitazione e radunata. Criteri tecnici riguardanti la protezione e la vigilanza delle ferrovie. Lavori ferroviari di interesse militare. Elettrificazione delle ferrovie. Studi sulle reti ferroviarie italiane ed estere. Ordinamento, addestramento e impiego dei ferrovieri del genio e dei reparti lagunari. Corsi ferroviari d'istruzione. Navigazione interna nei riguardi militari.

3° Reparto.

Ufficio segreteria.
(2 sezioni).

Collegamento; servizio di segreteria per lo Stato Maggiore e per il Consiglio dell'esercito. Servizio interno dello Stato Maggiore. Affari correnti. Servizio tipo-litografico e cartoteca. Riproduzione, custodia e distribuzione dei documenti di carattere riservatissimo.

Questioni riguardanti i trattati internazionali, l'attività della Società delle Nazioni, le delimitazioni dei confini, le missioni militari all'estero.

Ufficio Colonie.

(2 sezioni).

Proposte e pareri sugli ordinamenti militari coloniali, l'armamento, l'equipaggiamento e l'addestramento delle truppe coloniali, l'invio di truppe e la cessione di personale e di materiali dell'esercito metropolitano alle colonie, l'organizzazione difensiva delle colonie e l'impiego delle forze coloniali nelle varie ipotesi.

Situazione politico militare nelle colonie.

Ufficio storico.

(5 sezioni).

Raccolta e studio dei documenti militari. Storia della guerra italo-austriaca 1915-18. Completamento della storia delle campagne per l'indipendenza e per l'unità d'Italia. Storia delle campagne coloniali italiane. Propaganda culturale. Indirizzo tecnico ed amministrativo delle biblioteche militari. Tenuta degli archivi.

N. B. — La sezione amministrativa distaccata dall'Ufficio d'amministrazione dei personali militari vari ha l'amministrazione del personale dello Stato Maggiore del Regio esercito, e svolge inoltre quelle attribuzioni di carattere contabile che le saranno affidate da detto Stato Maggiore.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro della guerra:

MUSSOLINI.

Prezzo della presente dispensa L. 1,30

(1176) — Roma, 1927-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO BIBLIOTECA 675 DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª — 1925 — 4 Settembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 445 – 16 ottobre 1925. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1828 – Brevetti industriali che interessano la difesa nazionale . . . . . *Pag.* 1677

» **446 – 3 agosto 1925.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1491 – Approvazione delle norme di attuazione del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, concernente i brevetti industriali che interessano la difesa nazionale . . . . . » 1679

» **447 – 17 luglio 1925.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni apportate allo stato di previsione di questo Ministero, per l'esercizio finanziario 1925-26, con decreto del ministro per le finanze n. 8865 . . . . . » 1684

» **448 – 26 luglio 1925.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1256 – Variazioni ai regi decreti 11 novembre 1923 n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960 . . . . » 1685

» **449 – 26 luglio 1925.** — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 1408 – Attribuzioni che possono essere delegate dal ministro ad interim per la guerra al sottosegretario di Stato . . . . . » 1689

LIBRERIA DELLO STATO

N. 450 – 26 luglio 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale col quale sono delegate al sottosegretario di Stato le attribuzioni assegnate alla competenza del ministro ad interim per la guerra *Pag.* 1690

» **451 – 20 agosto 1925.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale relativo alla ricostituzione della speciale commissione, di cui all'art. 10 del R. decreto 10 ottobre 1923, n. 2316, per il giudizio di idoneità riguardante un ufficiale in S. A. P. del soppresso corpo della giustizia militare » 1691

» **452 – 31 agosto 1925.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazioni abrogate. . . . . » 1692

» **453 – 3 settembre 1925.** — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico internazionale di Stresa . . . . . » 1694

» **454 – 3 settembre 1925.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Distribuzione del regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra . . . . . » 1694

» **455 – 3 settembre 1925.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 1695

» **456 – 3 settembre 1925.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di fregi per elmetti metallici . . . . . » 1696

» **457 – 3 settembre 1925.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Richieste di carte topografiche e pubblicazioni varie dell'Istituto geografico militare . . . . » 1747

» **458 – 3 settembre 1925.** — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali . . . . . » 1747

» **459 – 3 settembre 1925.** — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato dei militari di truppa . » 1748

AVVISO . . . . . » 1755

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1756

Circolare N. 445. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1828 - Brevetti industriali che interessano la difesa nazionale.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 16 ottobre 1924. — (*Gazzetta ufficiale* n. 274, del 24 novembre 1924).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 30 ottobre 1859, n. 3731;
Visto il R. decreto del 29 luglio 1923, n. 1970;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina, per la giustizia e per le finanze, e col Commissario dell'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le domande di privativa riguardanti invenzioni utili alla difesa del Paese i Ministri competenti possono ottenere comunicazione della descrizione e del disegno appena eseguito il deposito.

Possono altresì richiedere il differimento del rilascio dell'attestato nonchè di ogni pubblicazione relativa alle dette invenzioni, sia prima che dopo il rilascio dell'attestato.

Le richieste di cui al comma precedente, fatte dai Ministri competenti al Ministro per l'economia nazionale e comunicate da quest'ultimo al privato interessato, sono prive di ogni effetto, se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda di privativa, il Ministro competente non avrà promosso il decreto di espropriazione di cui all'articolo successivo. In tal caso trascorsi gli otto mesi, l'attestato viene rilasciato con la procedura ordinaria.

Art. 2.

Lo Stato può, nell'interesse della difesa naizonale, espropriare in tutto o in parte il diritto di privativa, od usare della invenzione senza il consenso del titolare della privativa, in seguito al Regio decreto emanato su proposta del Ministro competente, di concerto col Ministro per le finanze e sentito il Consiglio dei Ministri. Al titolare della privativa spetta una indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, è determinata inappellabilmente, da uno o tre periti nominati dal primo presidente della Corte di appello di Roma.

Contro il decreto non è ammesso reclamo nè in via giudiziaria nè in via amministrativa.

Art. 3.

Durante gli otto mesi di cui al terzo comma dell'art. 1, e nel periodo succesivo a quello della data del decreto di espropriazione di cui all'art. 2, l'oggetto dell'invenzione è considerato materiale militare a termine dell'art. 107 del Codice penale.

Art. 4.

Con successivo Regio decreto saranno emanate le norme per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DI GIORGIO — DE REVEL — OVIGLIO — DE' STEFANI.

N. 446. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1491 – Approvazione delle norme di attuazione del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, concernente i brevetti industriali che interessano la difesa nazionale. — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 3 agosto 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 199, del 28 agosto 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, concernente i brevetti industriali che interessano la difesa nazionale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra e per la marina e Commissario per l'aeronautica, e con i Ministri per la giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite norme di attuazione del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, concernente i brevetti industriali che interessano la difesa nazionale, viste e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'economia nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Norme di attuazione del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, concernente i brevetti industriali che interessano la difesa nazionale.

Art. 1.

Al Ministro per la guerra, al Ministro per la marina ed al Ministro preposto ai servizi dell'Aeronautica spetta d'indicare quali invenzioni industriali, fra quelle di cui si è domandata la privativa, possono ritenersi utili alla difesa del Paese, a termini del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, numero 1828.

Art. 2.

Il Ministero dell'economia nazionale, pel tramite del suo Ufficio della proprietà intellettuale, trasmette giornalmente, in via riservata, al Ministero della guerra, al Ministero della marina ed al Commissariato dell'aeronautica un elenco di tutte le domande di privative industriali che siano state depositate presso l'Ufficio predetto o siano a questo pervenute dalle Prefetture o Sottoprefetture del Regno.

Nell'elenco sono riportati i titoli delle invenzioni indicate nelle domande ed il nome del rispettivo inventore o di coloro che nella domanda appariscano come tali.

Art. 3.

Ciascuno dei Ministeri ed il Commissariato predetti, esaminati gli elenchi, indicano all'Ufficio della proprietà intellettuale quali sono le invenzioni di cui, a mezzo di funzionari o ufficiali all'uopo delegati, intendano prender notizia perchè ritenute utili alla difesa del Paese.

Della descrizione e dei disegni relativi alle invenzioni indicate come sopra sarà data visione ai detti delegati nei locali dell'Ufficio della proprietà intellettuale.

Art. 4.

Le richieste di cui all'art. 1, comma 1°, del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, debbono essere comunicate in

via riservata al Ministero dell'economia nazionale entro 20 giorni dalla data dell'elenco di cui all'art. 2 del presente decreto.

Le richieste di cui al comma 2° del citato articolo debbono essere comunicate contemporaneamente alle prime, o al più tardi, nei 20 giorni successivi al giorno in cui siano pervenuti al Ministero militare dal Ministero dell'economia nazionale la descrizione e i disegni.

Qualora la richiesta di differimento delle pubblicazioni sia fatta dopo che l'attestato sia stato rilasciato, essa, per essere efficace, deve pervenire al Ministero dell'economia nazionale prima che le pubblicazioni relative alle invenzioni abbiano avuto luogo.

Se i detti termini sono lasciati decorrere dai Ministeri interessati, la domanda di privativa segue la procedura ordinaria.

Art. 5.

Il Ministero dell'economia nazionale comunica immediatamente agli interessati, a mezzo di lettera raccomandata, le richieste di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828.

Eseguita tale comunicazione, la domanda ed i documenti relativi sono custoditi dall'Ufficio della proprietà intellettuale con vincolo di segreto assoluto sul contenuto di essi. Eguale obbligo di custodia e di segreto spetta al Ministero interessato per quanto riguarda la descrizione e i disegni di cui ha ottenuto comunicazione.

L'obbligo del segreto a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, si estende all'inventore e ad ogni altra persona che per qualsiasi motivo venisse a conoscenza dell'invenzione.

Art. 6.

I Ministeri interessati, quando, ai sensi dell'art. 1, comma 1°, del R. decreto legge 16 ottobre 1924, n. 1828, abbiano ottenuta la comunicazione dei documenti richiesti, ne compiono l'esame nel più breve termine possibile, e restituiscono senza ritardo al Ministero dell'economia nazionale i documenti relativi alle invenzioni per le quali non sia stato riconosciuto utile di promuovere il decreto di espropriazione.

Il rilascio dell'attestato di privativa è rinviato alla scadenza degli otto mesi, di cui al comma 3°, dell'art. 1 del citato Regio decreto-legge, o ad epoca anteriore quando il Ministero che richiese il differimento restituisca i documenti a norma del comma precedente. Nell'uno e nell'altro caso l'Ufficio della proprietà intellettuale dà immediata comunicazione agli interessati della restituita libertà alla domanda di privativa.

Art. 7.

Qualora i Ministeri interessati, compiuto l'esame di cui all'articolo precedente, intendano promuovere il Regio decreto di espropriazione o di uso dell'invenzione, la determinazione relativa deve essere comunicata dal Ministero competente ai richiedenti la privativa industriale per mezzo di lettera raccomandata, e pubblicata nel « Bollettino della proprietà intellettuale » nel termine prefisso dall'art. 1, comma 3°, del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828.

Art. 8.

Tanto il decreto di espropriazione quanto quello per l'uso della invenzione, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, è dal Ministero competente trasmesso in copia al Ministero dell'economia nazionale e notificato nelle forme di legge agli interessati. Esso deve essere altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il decreto per l'uso della invenzione lascia all'inventore la facoltà di disporre dell'invenzione stessa, e non impedisce il rilascio dell'attestato e la pubblicazione dell'invenzione secondo la procedura ordinaria.

Tanto il decreto di espropriazione come di quello d'uso ed altresì delle successive modificazioni e revoche di essi è iscritta annotazione nei registri dell'Ufficio della proprietà intellettuale.

Art. 9.

L'Amministrazione dello Stato interessata alla espropriazione del diritto di privativa od all'uso della invenzione può

accordarsi cogli interessati, circa la misura della indennità, sia prima che dopo la emanazione del decreto di espropriazione o di uso In ogni caso, avvenuta la notificazione del decreto stesso a termini del primo comma del precedente art. 8, l'Amministrazione interessata ha senz'altro facoltà di valersi dell'invenzione.

Art. 10.

Quando non siasi raggiunto l'accordo sulla indennità, la Amministrazione interessata o l'inventore promuove il giudizio peritale mediante istanza indirizzata, a norma di legge, al primo presidente della Corte di appello di Roma, e notificata all'altra parte.

L'istanza deve contenere tutti gli elementi che servano a specificare e chiarire l'oggetto del giudizio peritale, salvo all'altra parte il diritto di esporre per iscritto al primo presidente, entro il temine di 30 giorni dalla notifica, gli ulteriori elementi che ritenesse necessari.

Il decreto presidenziale di nomina del perito o dei periti è notificato, a cura del richiedente, all'altra parte interessata.

Almeno uno dei periti nominati dal primo presidente per la determinazione dell'indennità deve essere persona particolarmente competente nella materia cui si riferisce la invenzione da espropriare o da usare.

La relazione peritale deve essere depositata nella cancelleria della Corte di appello di Roma entro tre mesi dal giorno dell'incarico ricevuto. I tre mesi possono, in casi eccezionali, essere prorogati al massimo a sei dal primo presidente.

Le spese del giudizio peritale sono a carico dell'Amministrazione. Sono a carico dell'inventore unicamente quando la stima riesca inferiore alla somma offerta dall'Amministrazione. Si dividono per metà fra l'inventore e l'Amministrazione quando la differenza fra il prezzo di perizia ed il prezzo offerto non sia maggiore di un decimo.

Le spese suddette sono liquidate inappellabilmente dallo stesso primo presidente della Corte di appello di Roma.

Art. 11.

Avvenuta la espropriazione mediante la notifica del decreto, il diritto di privativa spettante all'inventore ed ai suoi aventi causa, si trasferisce all'Amministrazione espropriante, alla quale passa altresì l'onere di pagamento delle annualità prescritte dalla legge per mantenere in vita la privativa.

Art. 12.

Nel decreto di uso della invenzione occorre che sia indicata la durata dell'uso stesso, la quale in ogni caso è prorogabile nei limiti dei quindici anni dalla data del deposito della domanda di privativa.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

N. 447. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni apportate allo stato di previsione di questo Ministero, per l'esercizio finanziario 1925-26, con decreto del ministro per le finanze n. 8865. — (Ragioneria centrale). — 17 luglio 1925.**

Con decreto del Ministero delle finanze in data 17 luglio 1925, è stata approvata la seguente variazione nello stato di previsione della spesa di questo Ministero, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Capitolo 75-*bis* (di nuova istituzione). Provviste di generi e materiali, lavorazioni, acquisti di immobili, spese varie per la costruzione dei depositi e la sistemazione delle munizioni e degli esplosivi dell'amministrazione militare lire 150,000,000.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 448. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 1256 – Variazioni ai regi decreti 11 novembre 1923 n. 2395 e 30 dicembre 1923 n. 2960.** – (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 26 luglio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 175, del 30 luglio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale salariato che ottenga il passaggio ad impiego nei ruoli dei personali appartenenti ai gruppi *A*, *B* e *C* o in quelli del personale subalterno, conserva a titolo di assegno personale, non utile a pensione da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza della retribuzione mensile o della paga giornaliera di cui sia previsto all'atto del passaggio, valutata ad anno, in ragione rispettivamente di dodici mensualità o di trecento giornate, ed aumentata delle eventuali indennità temporanee mensili, sull'importo complessivo dello stipendio del supplemento di servizio attivo e delle indennità temporanee mensili inerenti al nuovo posto.

Nei casi di cui al precedente comma, durante il periodo di prova compete, a titolo di assegno personale, l'eventuale ec-

cedenza del trattamento di salariato, goduto all'atto del passaggio, sull'assegno mensile settante ai sensi del secondo comma dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, numero 2395:

Art. 2.

Agli effetti della determinazione del periodo prescritto per le promozioni al grado 9° del personale civile dei gruppi *A* e *B* il servizio prestato presso qualsiasi Amministrazione in ruoli di gruppi diversi da quello al quale l'impiegato appartiene, è valutato nei modi indicati al 4° comma dell'articolo 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 3.

Il limite di cui all'art. 99 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è elevato a L. 15,000.

Il limite di cui al secondo comma dell'art. 32 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è elevato a L. 10,000.

Art. 4.

Il personale straordinario, avventizio, giornaliero, diurnista, cottimista, o altro non di ruolo, che venga sistemato in ruolo, ai termini delle disposizioni vigenti, conserva, a titolo di assegno personale, non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza dell'imposto complessivo della retribuzione, e delle indennità temporanee mensili, di cui sia provvisto all'atto della sistemazione, sull'importo complessivo dello stipendio, del supplemento di servizio attivo e delle indennità temporanee mensili inerenti al posto di ruolo.

Art. 5.

Le norme di cui ai precedenti articoli 1 e 4 si applicano, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, anche al personale ivi indicato che abbia già ottenuto la sistemazione in ruolo o il passaggio ad impigo civile ai sensi delle vigenti disposizioni

Art. 6.

L'art. 200 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato con l'art. 54 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, è sostituito dal seguente:

« I posti che dopo l'applicazione delle disposizioni in vigore comprese quelle del presente decreto, concernenti passaggi di ruolo e sistemazione di personale in ruolo si renderanno vacanti nel grado iniziale dei ruoli del personale civile, saranno conferiti al personale straordinario, avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista o altro personale non di ruolo comunque denominato, in servizio almeno dal 1° dicembre 1923 nella rispettiva Amministrazione, prescindendo dai limiti di età:

a) per non oltre un terzo dei posti vaganti, nei ruoli appartenenti ai gruppi *A* e *B* a coloro che sono provvisti del titolo di studio prescritto per la carriera cui aspirano in base a graduatoria di merito da formarsi a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione;

b) per i posti vacanti nei ruoli appartenenti al gruppo *C* e in quelli del personale subalterno, con le modalità di cui alla precedente lettera *a*) a coloro che abbiano disimpegnato almeno dal 1° dicembre 1923, mansioni inerenti ai ruoli cui aspirano, con precedenza, a parità di merito, a favore di chi possegga il titolo di studio prescritto.

Per le Amministrazioni che non abbiano ancora espletati i lavori relativi, le domande di sistemazione in ruolo di cui al comma precedente dovranno essere presentate non oltre il 31 agosto.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano per i posti di ruolo di cui al comma 1° del precedente art. 14.

Al personale nominato ai posti di ruolo in esecuzione del precedente articolo, che abbia prestato servizio con mansioni proprie del ruolo in cui viene assunto, per un periodo non inferiore a quello stabilito per il servizio di prova, non si applicano le disposizioni del precedente art. 17.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i diritti concessi dalle leggi vigenti agli invalidi di guerra, ed ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Art. 7.

L'ultimo comma dell'art. 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è modificato come segue:

« Tuttavia l'impiegato ha diritto di consegnare ai propri superiori pieghi suggellati diretti al Ministro, esclusivamente per questioni personali di particolare gravità e delicatezza non estranee ai rapporti d'impiego.

« Tali pieghi devono essere inoltrati di ufficio senza indugio ».

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto, sono estese al personale di ruolo delle nuove Provincie, in attività di servizio proveniente dal cessato regime, in quanto non contrastino con le norme speciali in vigore per il personale medesimo.

Il presente decreto non si applica al personale delle Ferrovie dello Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 449. DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 1408 - Attribuzioni che possono essere delegate dal ministro ad interim per la guerra al sottosegretario di Stato.** — (Gabinetto). — 26 luglio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 192, del 20 agosto 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 553;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro *ad interim* per gli affari della guerra ha facoltà di delegare, con suo decreto, al Sottosegretario di Stato, tutte o parte delle sue attribuzioni, anche se dalle norme vigenti riservate alla carica del Ministro per la guerra.

Ha altresì facoltà di delegare, con suo decreto, il Sottosegretario di Stato ad intervenire alle sedute del Consiglio dei Ministri, nonchè a quelle del Senato e della Camera dei deputati, allorquando si trattino affari relativi all'Amministrazione della guerra.

Art. 2.

Il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 553, è abrogato.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 450. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale col quale sono delegate al sottosegretario di Stato le attribuzioni assegnate alla competenza del ministro ad interim per la guerra.** — (Gabinetto). — 26 luglio 1925.

IL MINISTRO AD INTERIM
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1408;

Decreta:

Articolo unico.

A S. E. il generale di brigata Ugo CAVALLERO, Sottosegretario di Stato per la guerra, sono delegate tutte le attribuzioni assegnate alla competenza del sottoscritto, anche se dalle norme vigenti riservate alla carica del Ministro per la guerra.

Il nominato Sottosegretario di Stato è altresì delegato ad intervenire alle sedute del Consiglio dei Ministri, nonchè a quelle del Senato e della Camera dei deputati, allorquando si trattino affari relativi all'amministrazione della guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, 26 luglio 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 451. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale relativo alla ricostituzione della speciale commissione, di cui all'art. 10 del R. decreto 10 ottobre 1923, n. 2316, per il giudizio di idoneità riguardante un ufficiale in S. A. P. del soppresso corpo della giustizia militare.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 20 agosto 1925.

IL MINISTRO AD INTERIM
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto i regi decreti 19 ottobre 1923, n. 2316 e 30 dicembre 1923 n. 2948, sull'ordinamento della giustizia militare;

Visto il R. decreto in data 1° maggio 1925, col quale in seguito a decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato, il sostituto avvocato militare di 1ª classe BORSARI cav. Francesco, militarizzato col grado di maggiore, è stato nominato ufficiale in S. A. P. nel soppresso ruolo del corpo della giustizia militare, col grado di maggiore e con decorrenza per gli assegni dal 18 aprile 1918;

Ritenuto che il predetto ufficiale deve ora essere preso in esame dalla speciale commissione di cui all'art. 10 del Regio decreto 10 ottobre 1923, n. 2316, per il giudizio di idoneità al passaggio nel nuovo ruolo dei magistrati militari;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione speciale di cui all'art. 10 del R. decreto 10 ottobre 1923, n. 2316, per il giudizio di idoneità riguardante il maggiore in S .A. P. del soppresso corpo della giustizia militare cav. Francesco BORSARI, è così composta:

Presidente.

CAVALLERO S. E. Ugo, Sottosegretario di Stato per la guerra.

Membri.

NOSEDA S. E. dott. Enea, R. avvocato generale militare.

MARCONI comm. avv. Giovanni, consigliere di Cassazione.

SILVESTRI comm. dott. Giuseppe, R. sostituto avvocato generale militare.

BALZANO comm .dott. Vincenzo, R. sostituto avvocato generale militare.

MONTEFOSCHI comm. Ernesto, capo sezione nel Ministero, *segretario*. .

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 20 agosto 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 452. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazioni abrogate.** — (Gabinetto del ministro – Ufficio coordinamento). — 31 agosto 1925.

Tutte le pubblicazioni quì di seguito elencate sono abrogate, in quanto sostituite dal regolamento per l'addestramento individuale. Conseguentemente, esse dovranno essere cancellate dagli elenchi e dai registri di carico:

1° Regolamento addestramento della fanteria al combattimento, volume 1°. Addestramento individuale (Edizione provvisoria) 1918;

2° Regolamento addestramento individuale (stralcio per la fanteria) edizione 1923;

3° Regolamento di esercizi per i carabinieri reali. Edizione 1901;

4° Regolamento di esercizi per il genio. Edizione 1912;

5° Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria. Volume 1° per la truppa .Edizione 1909;

6° Istruzione per le sezioni mitragliatrici modello 1914 (Fiat);

7° Istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali. Istruzione della truppa. Edizione 1900;

8° Istruzioni sulle armi e sul tiro per la cavalleria. Volume 1°. Istruzione della truppa. Edizione 1899;

9° Appendice della istruzione a piedi per l'artiglieria. Istruzione sulle armi e sul tiro. Edizione 1922;

10° Istruzione sugli armamenti portatili per l'artiglieria. Edizione 1922;

11° Istruzione sul tiro per il genio, armi e tiro, (stima e misura delle distanze). Edizione 1916;

12° Istruzione provvisoria sulla pistola a rotazione, modello 1889 per i militari di truppa appartenenti all'arma di fanteria. Edizione 1900;

13° Istruzione sull'impiego, conservazione e trasporto del petardo Off. P. O. Edizione 1921;

14° Regolamento sulla telegrafia a segnali .Edizione 1912;

15° Istruzione provvisoria sulle segnalazioni con bandiere a lampo di colore .Edizione 1918.

Le copie delle pubblicazioni sopra descritte, in distribuzione ai comandi, corpi ed uffici dipendenti non dovranno, come di consueto, essere versate all'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero. Per questa volta, ed in via del tutto eccezionale, gli Enti che le hanno in carico sono autorizzati ad alienarle come carta da macero e ad introitare al conto « proventi » il relativo ricavato. I consegnatari sono però anche autorizzati a conservare, per le eventuali consultazioni, qualche esemplare di ciascuna pubblicazione abrogata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 453. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico internazionale di Stresa.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 3 settembre 1925.

Tutti gli ufficiali in servizio attivo che monteranno nei premi Sempione e Stresa, del concorso ippico internazionale di Stresa 1925, avranno diritto al rimborso del biglietto ferroviario per sè e per l'attendente e delle spese di trasporto per i cavalli di proprietà inscritti nei ruoli, anche se appartenenti ad altri ufficiali.

La scelta dei cavalieri militari partecipanti al premio Sempione sarà compiuta dal generale a disposizione per l'arma di cavalleria. Egli è però autorizzato a farsi rappresentare, eventualmente, da uno dei due direttori di equitazione della scuola di cavalleria.

Ultimato il concorso ippico di Stresa il comando del corpo d'armata di Milano trasmetterà allo Stato Maggiore del Regio Esercito (Ufficio di addestramento) un elenco degli ufficiali, che avranno partecipato a ciascuna delle due gare sopra elencate, indicando per ogni ufficiale i cavalli di proprietà, inscritti nei ruoli, che egli avrà montato nelle dette gare, precisandone pure il proprietario.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 454. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Distribuzione del regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 3 settembre 1925.

E' stata disposta, a cura di questo Ministero, la distribuzione alle amministrazioni dipendenti interessate, di un congruo numero di copie del *Regolamento speciale* per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra.

Con detta distribuzione, sarà completata anche quella, fatta precedentemente, del *Testo unico* delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato e del relativo *Regolamento generale*.

Con le norme stabilite dall'art. 6 del regolamento speciale, le direzioni potranno inoltrare al Ministero le proposte per concessione di avanzamenti a scelta e di paghe eccezionali al dipendente personale operaio permanente, con decorrenza, a seconda dei casi, dal 1° luglio 1924, 1° gennaio 1925, 1° luglio 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 455. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 3 settembre 1925.

A parziale modificazione della circolare 175 del 23 aprile 1925, si avverte per informazione di tutte le autorità militari anche allo scopo che non siano mossi dubbi sulla validità delle firme poste dai funzionari di questa amministrazione centrale nei provvedimenti diretti alle amministrazioni militari dipendenti che sono delegati a firmare « *PER IL MINISTRO* » i seguenti funzionari ed ufficiali.

Per la Direzione generale personali ufficiali.

Il direttore generale DI BENEDETTO cav. Vincenzo, generale di divisione, ed in sua assenza o per la parte che il direttore generale non intenda riservare a sè, i direttori capi divisione CERESA gr. uff. Annibale e BIVONA cav. Francesco, colonnello di fanteria.

Per la Direzione leva sottufficiali e truppa.

In assenza del direttore generale o per la parte che il medesimo non intenda riservare a se, il direttore capo divisione BUSI comm. Galeazzo; per l'uffico ispezioni l'ispettore superiore BALBONI comm. dott. Adolfo e per la divisione 1 *bis*, il direttore capo divisione CARTONI comm. dott. Pio.

Per la Direzione generale dei servizi logistici.

Il colonnello di fanteria in P. A .S. ZUGARO cav. Fulvio, incaricato delle funzioni di direttore generale.

Per la Direzione generale dei servizi amministrativi.

In assenza del direttore generale o per la parte che il medesimo non intenda riservare a se, il direttore capo divisione ZUDDAS comm. Adolfo, e per la divisione pensioni, ricompense, ordinarie al valore, fondazioni e sussidi cassa e servizi di provveditorato, il direttore capo divisione PETRI comm. Virgilio.

Per la Direzione centrale di sanità militare.

Il direttore generale CALEGARI cav. dott. Giovanni, generale medico in P. A. - capo della direzione centrale di sanità militare.

Per il servizio ippico.

Il direttore capo divisione MAZZINO cav. Alberto, colonnello d'artiglieria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 456. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di fregi per elmetti metallici (con 22 tavole di disegno).** — (Direzione generale servizi logistici). — 3 settembre 1925.

Con riferimento alla circolare n. 158 del *giornale militare* 1923, si determina che siano adottati i seguenti fregi per elmetti metallici:

Per i *granatieri*. — Fregio di granata sormontata da fiamma diritta. Al centro della granata è impresso il numero del reggimento.

Per la *fanteria* di linea. — Fregio di fucili, disco e corona. E' formato da due fucili incrociati, con disco in corrispondenza del punto d'incrocio, sormontati da corona reale. Al centro del disco è impresso il numero del reggimento.

Per i *bersaglieri*. - Fregio di cornetta con disco, fiamma e moschetti incrociati. Al centro del disco è impresso il numero del reggimento.

Per gli *alpini*. - Fregio di cornetta, disco e moschetti incrociati, sormontati da un'aquila ad ali semi spiegate. Al centro del disco è impresso il numero del reggimento.

Per i *carri armati*. — come per la fanteria.

Per i *reggimenti Nizza, Piemonte Reale, Savoia e Genova cavalleria*. Fregio di granata sormontata da fiamma diritta allungata. Al centro della granata è impressa una croce.

Per i *reggimenti Cavalleggeri*. Fregio di cornetta con disco, sormontata da corona reale. Al centro del disco è impressa una croce.

Per l'*artiglieria da campagna*. Fregio di cannoni incrociati, sormontati da una granata e fiamma ripiegata a sinistra. Al centro della granata è impresso il numero del reggimento.

Per l'*artiglieria pesante campale*. Fregio di cannoni incrociati, sormontati da una granata con fiamma diritta. Al centro della granata è impresso il numero del reggimento.

Per l'*artiglieria a cavallo*. Fregio di cannoni e sciabole incrociate sormontati da una granata e fiamma ripiegata a sinistra.

Per l'*artiglieria da montagna*. Fregio di cannoni incrociati, sormontati da cornetta e da un'aquila con ali semispiegate. Al centro della cornetta è impresso il numero del reggimento.

Per l'*artiglieria pesante e da costa*. Fregio di cannoni incrociati, sormontati da una granata con fiamma dritta appoggiata su cinque proietti sferici. Al centro della granata è impresso il numero del reggimento.

Per l'*artiglieria controaerei*. Fregio di cannoni incrociati, sormontati da granata e fiamma ripiegata a sinistra. Tra l'incrocio dei cannoni e la granata sono inserite due ali di metallo ossidato. Al centro della granata è impresso il numero del reggimento.

Per i *raggruppamenti Genio di C. d'A.* Fregio di appie incrociate con quattro scintille e granata sormontata da fiamma ripiegata a sinistra. Nel centro della granata è impresso il numero del raggruppamento.

Per il *genio radiotelegrafisti*. Fregio di appie incrociate con granata e saette, sormontate da fiamma ripiegata a sinistra. Nel centro della granata è applicato in bianco un motore rotativo. Le saette sono in ottone.

Per il *genio pontieri e lagunari*. Fregio di ancore incrociate sormontate da granata e fiamma ripiegata a sinistra.

Per il *genio ferrovieri*. Fregio di appie incrociate con ruota alata al centro e frecce, sormontate da granata e fiamma ripiegata a sinistra.

Per i *distretti*. Come per la fanteria, col numero al centro del disco in color giallo.

Per la *sanità*. Fregio di stella sormontata da corona reale. Nell'interno del disco è impressa la croce rossa.

Per la *sussistenza*. Fregio di stella sormontata da corona reale. Nell'interno del disco è impresso il numero della compagnia.

Per i *raggruppamenti trasporti*. Fregio di cornetta con ruota alata e frecce, sormontata da corona reale. Nel centro della cornetta vi è un disco di cui è impresso in cifra romana il numero del raggruppamento. Sotto la cornetta è posto un cordone intrecciato formante tre nodi di Savoia.

Per il *servizio chimico militare*. Esagono nero, su fondo bianco, con croce applicata nel centro, sormontato da fiamma ripiegata a sinistra.

Per i *palafrenieri e depositi allevamenti cavalli*. Fregio di cornetta, sormontata da fiamma dritta allungata e due lance incrociate. Nel centro della cornetta è impressa una croce.

I fregi suddetti sono conformi ai modelli delle annesse tavole di disegno.

Sono in argentana stampata per la fanteria, i granatieri, gli alpini, i distretti, i carri armati, la cavalleria, la sanità; in ottone per i bersaglieri, l'artiglieria, il genio, il servizio chimico, i raggruppamenti trasporti e la sussistenza. I fregi del genio radiotelegrafisti hanno nel centro della granata il motore rotativo in argentana e quelli del servizio chimico l'esagono pure in argentana.

Sul rovescio dei fregi sono applicati verticalmente, mediante saldature, alla distanza di cm. 3 1/2 fra loro, due gambi dello stesso metallo del fregio. Detti gambi servono per l'applicazione del fregio all'elmetto. Nei fregi per bersaglieri i gambi sono applicati orizzontalmente.

Alla distribuzione dei fregi provvede il Ministero ed i corpi segnaleranno il proprio fabbisogno con le richieste trimestrali mod. 396-*A*.

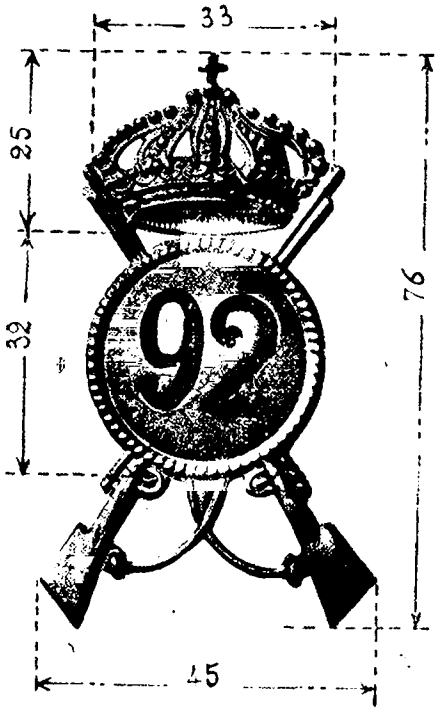
p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

TAVOLE

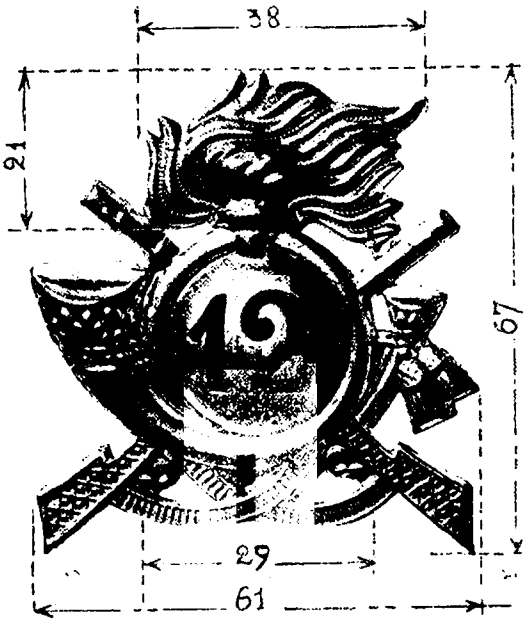
Fregio in metallo per elmetti Granatieri



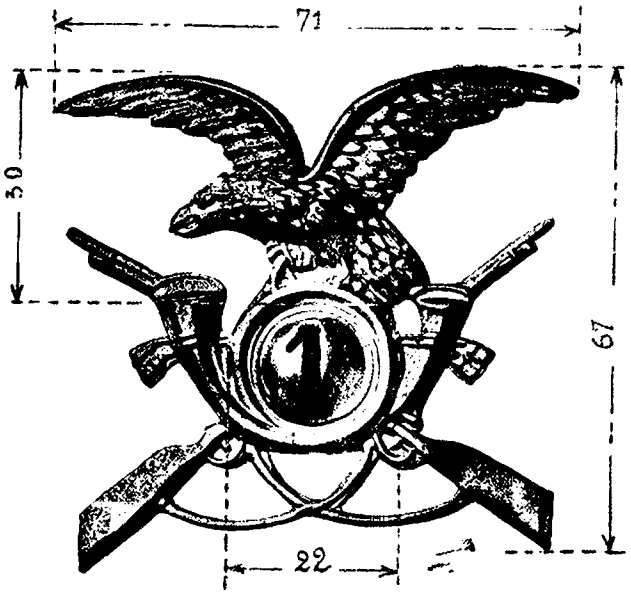
Fregi in metallo per elmetti
Fanteria - Carri armati



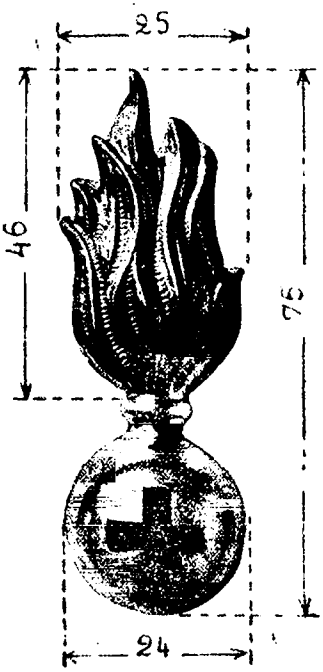
Fregio in metallo per elmetti
Bersaglieri



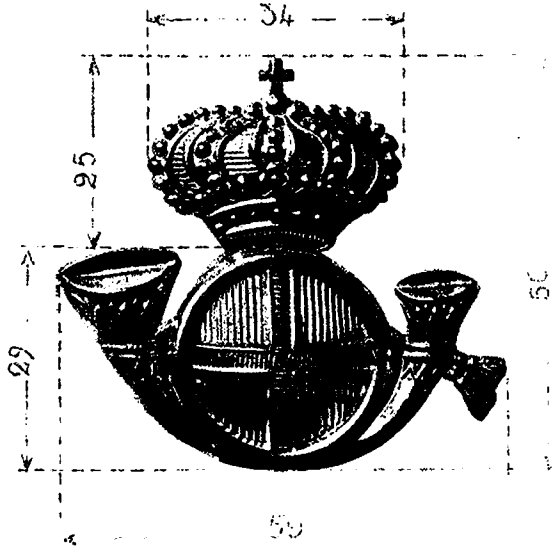
Fregio in metallo per elmetti
Reggimento Alpino



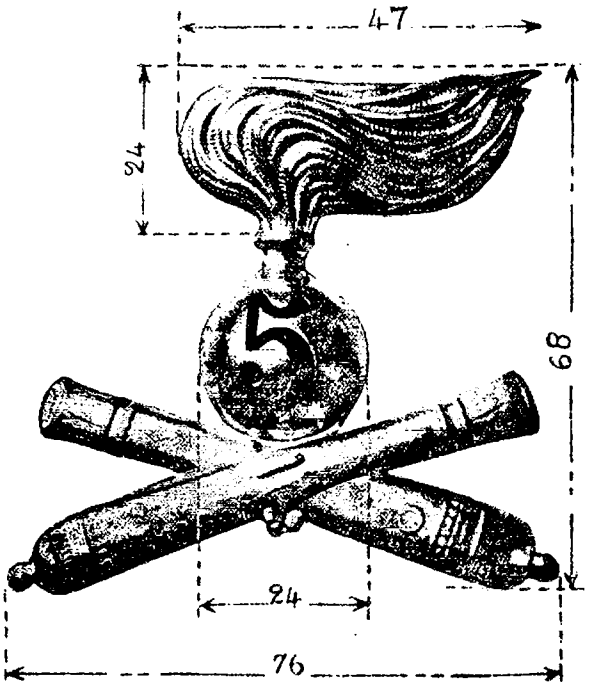
Fregi in metallo per elmetti
Reggimenti - Nizza - Piemonte Reale - Savoia - Genova cavalleria



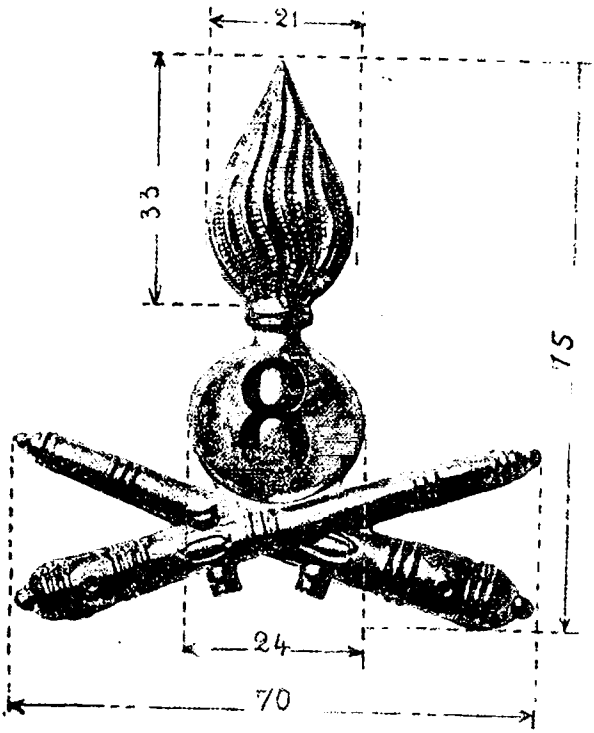
Fregi in metallo per elmetti
Reggimenti – Cavalleggieri



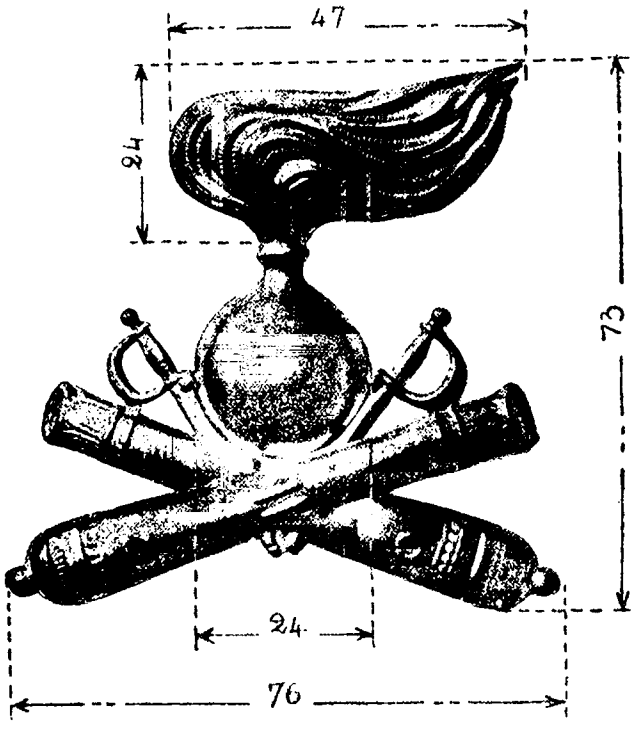
Fregio in metallo per elmetti
Artiglieria da campagna.



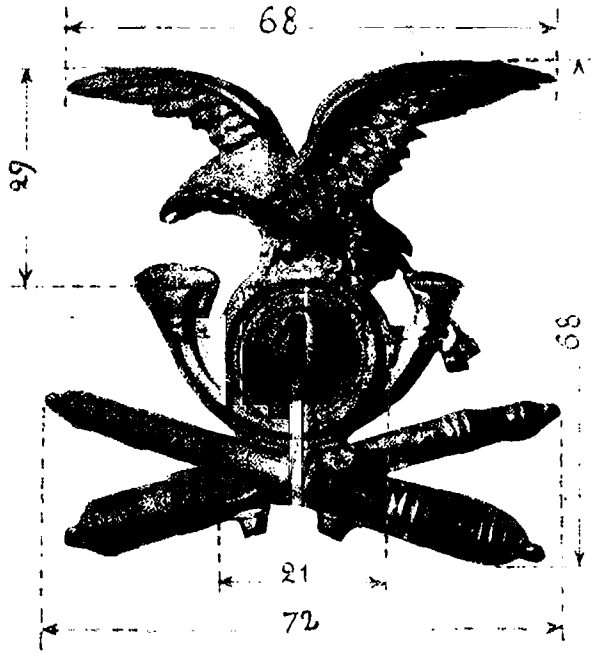
Fregio in metallo per elmetti
Artiglieria campale pesante



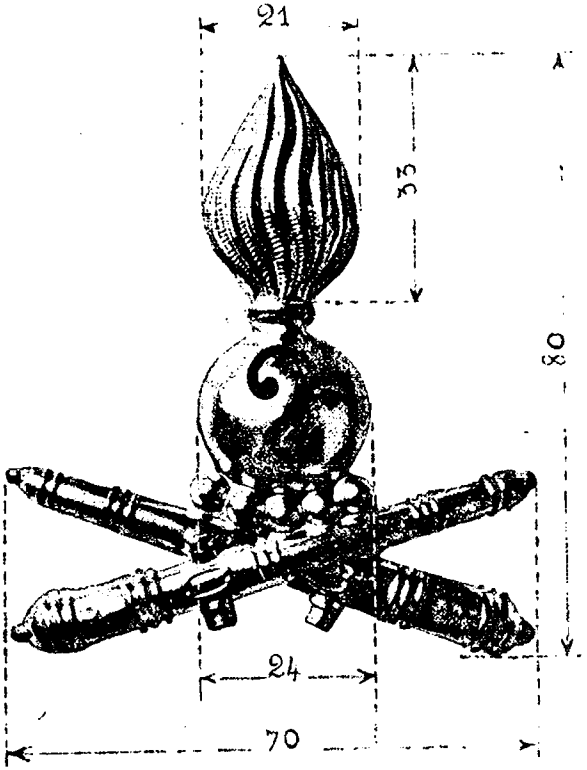
Fregio in metallo per elmetti
Artiglieria a cavallo



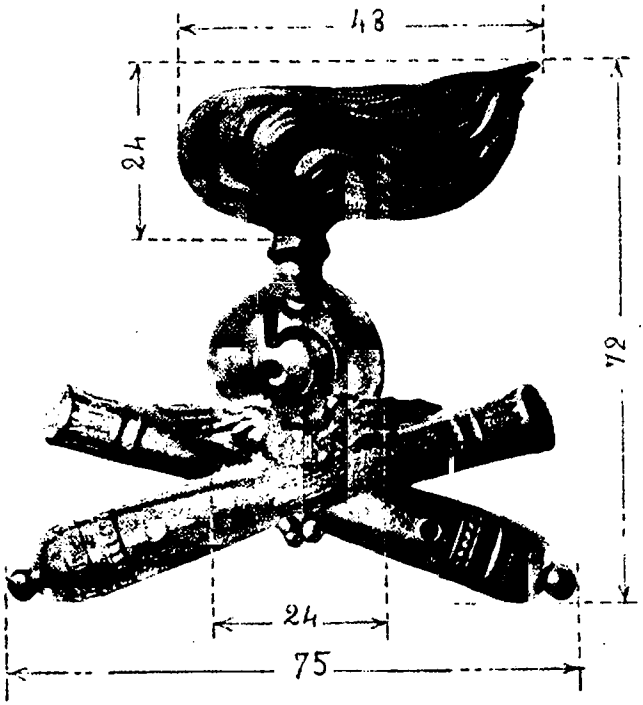
Fregio in metallo per elmetti
Artiglieria da montagna



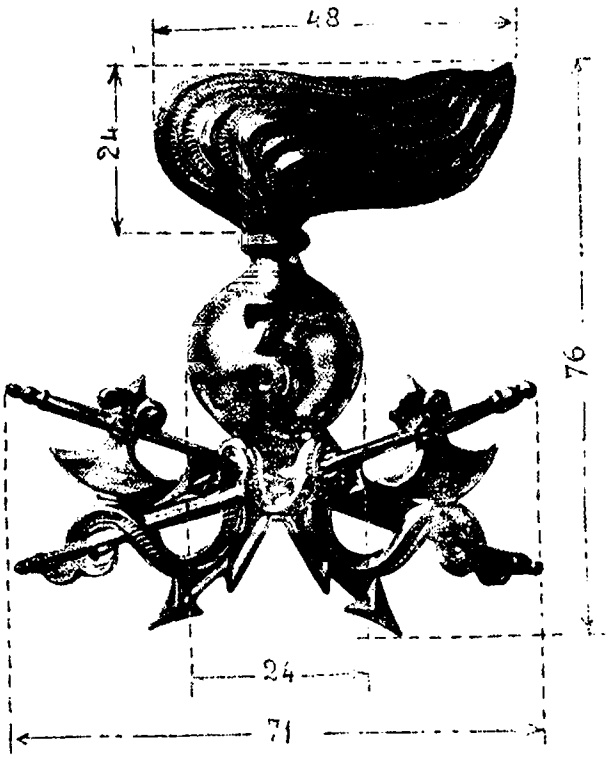
Fregio in metallo per elmetti
Artiglieria pesante e da costa



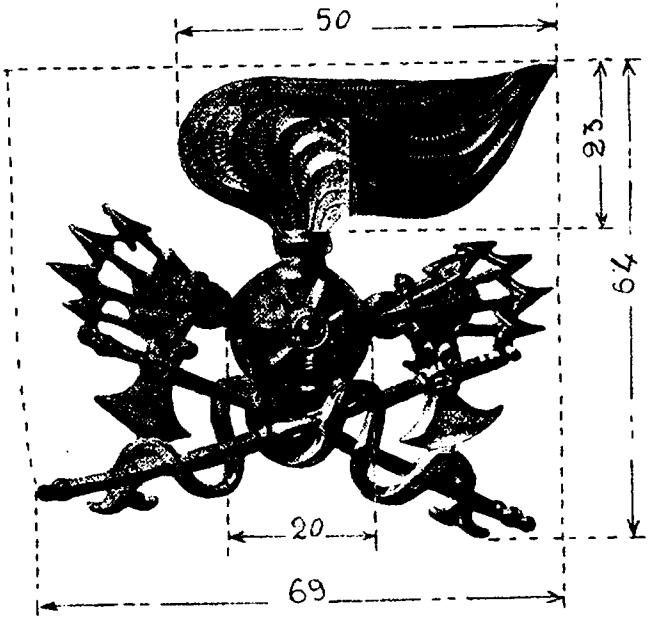
Fregi in metallo per elmetti
Artiglieria controaerei



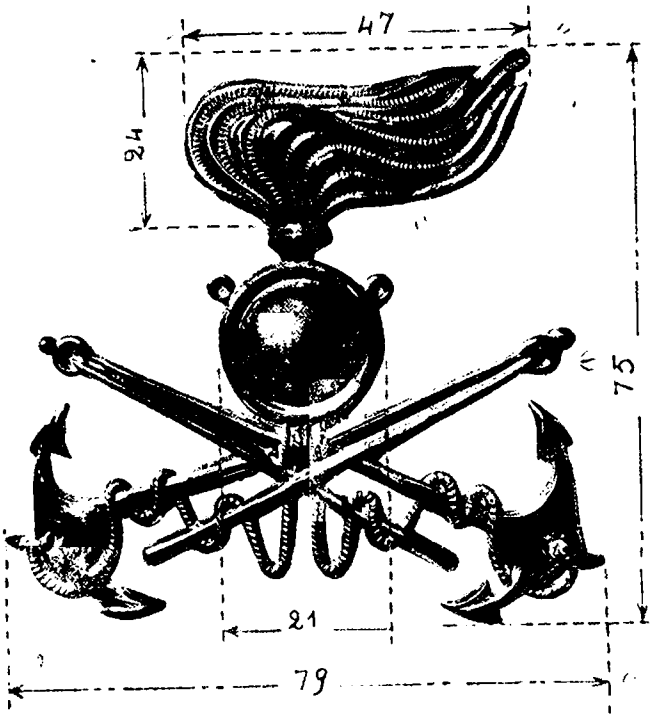
Fregi in metallo per elmetti
Raggruppamenti Genio di Corpo d'Armata



Fregio in metallo per elmetti
Genio radiotelegrafisti



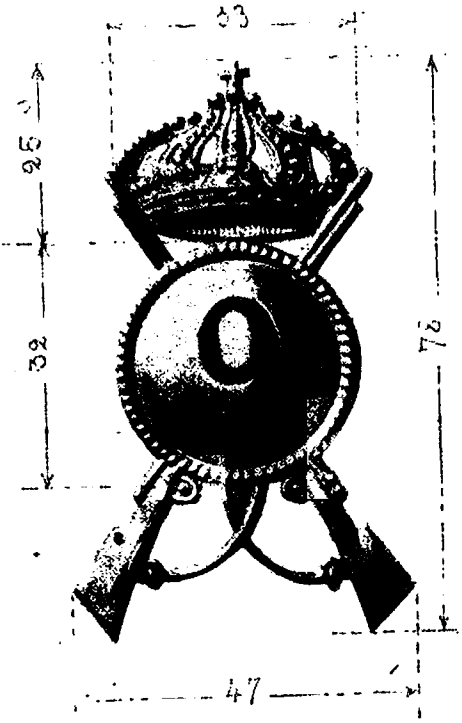
Fregio in metallo per elmetti
Genio – Pontieri e Lagunari



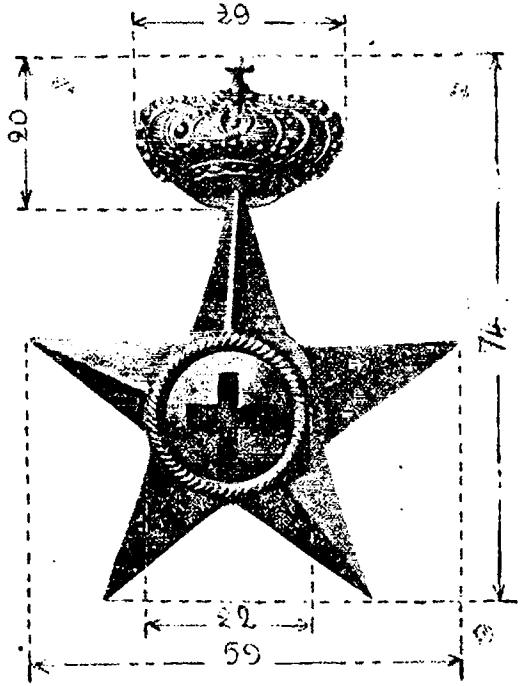
Fregio in metallo per elmetti
Genio ferrovieri



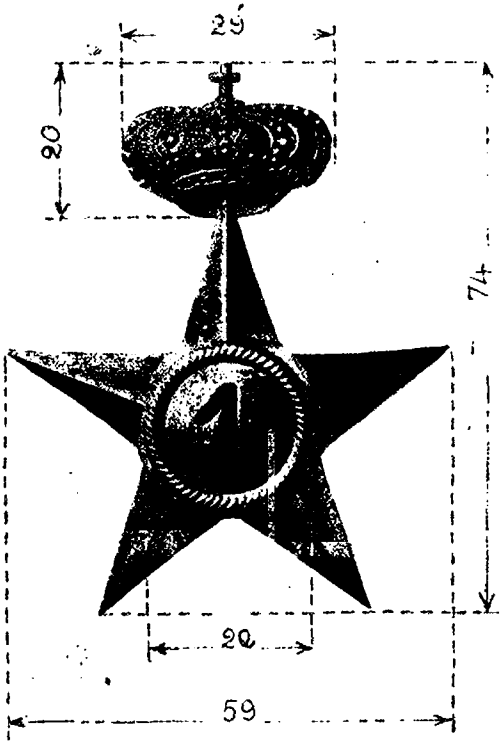
Fregio in metallo per elmetti
Distretti militari



Fregio in metallo per elmetti
Compagnie di Sanità



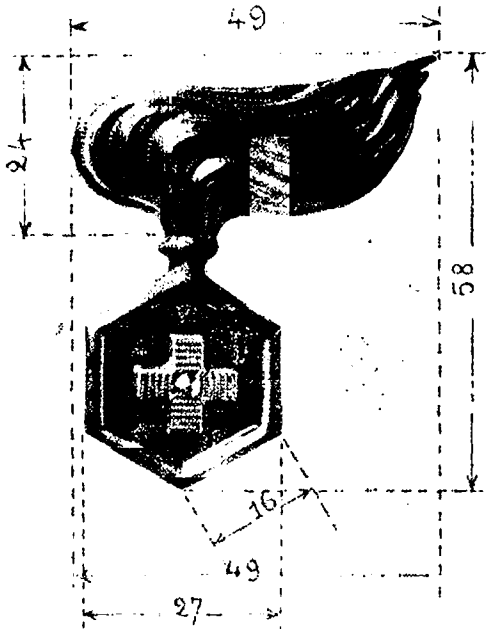
Fregi in metallo per elmetti
Compagnia di sussistenza



Fregio in metallo per elmetti
Raggruppamento trasporti



Fregio in metallo per elmetti
Servizio chimico militare



Fregio in metallo per elmetti
Palafrenieri e depositi di allevamento cavalli



N. 457. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Richieste di carte topografiche e pubblicazioni varie dell'Istituto geografico militare.** — (Stato Maggiore del R. Esercito – Ufficio operazioni). — 3 settembre 1925.

Vari corpi e comandi di sovente restituiscono all'Istituto geografico militare carte topografiche o pubblicazioni varie, che già avevano regolarmente richiesto, adducendo ragioni di servizio o di errori nella compilazione delle richieste, ovvero domandando in cambio altre pubblicazioni.

Allo scopo di eliminare gli inconvenienti ed i danni che da ciò derivano all'Istituto ed all'erario, questo Ministero richiama tutti i comandi alla stretta osservanza delle norme che regolano i prelevamenti e che sono riportate nel catalogo dell'Istituto, rammentando che nel richiedere le carte bisogna sempre indicare la scala, il numero del foglio, il quadrante e l'orientamento e che non è consentita nessuna restituzione o cambio delle pubblicazioni regolarmente richieste.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 458. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 3 settembre 1925.

Allo scopo di evitare erronee interpretazioni e per rispondere a quesiti già pervenuti a questo Ministero, si avverte che nei giorni di riposo (convertibili in breve licenza ai sensi del paragrafo 71 delle « Norme per il servizio balneario militare ») concessi agli ufficiali al termine delle cure balneotermali dai Direttori degli Stabilimenti balneari militari, non deve essere compreso il tempo necessario per il viaggio di ritorno dal luogo di cura alla sede dei Corpi od Uffici cui gli Ufficiali stessi appartengono.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 459. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di militari di truppa.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa. — 3 settembre 1925).

Militari ai quali spetta l'invio in congedo illimitato.

1. Questo Ministero determina che il giorno 1° ottobre p. v. abbia principio e il giorno 20 stesso mese, sia condotto a termine l'invio in congedo illimitato, dei militari di truppa che risposero alla chiamata alle armi della classe 1904 iniziata il 23 aprile 1924. Entro lo stesso periodo saranno pure inviati in congedo illimitato i militari di truppa che, in applicazione delle disposizioni della circolare n. 199 del *giornale militare* 1924, furono ammessi ad iniziare il servizio il 23 luglio 1924.

2. Per la designazione dei militari da congedare in ciascuno dei giorni compresi tra le date suindicate (1-20 ottobre 1925) i comandi interessati daranno la precedenza ai giunti alle armi prima e, a parità di data, ai più anziani di età, compatibilmente, beninteso, con le esigenze del servizio.

3. I militari di truppa non vincolati a ferma speciale e non aventi titolo a congedo anticipato per le circolari 155, 251 e 355 del *giornale militare*, c. a. che, per essere giunti alle armi isolatamente dopo la chiamata della classe 1904, o per avere delle interruzioni di servizio, non abbiano ancora complessivamente compiuto 17 mesi di permanenza alle armi alla data del 20 ottobre 1925, saranno inviati in congedo illimitato successivamente, a mano a mano che compiranno detto periodo di servizio.

4. Il tempo che i militari abbiano trascorso in congedo provvisorio od anche in licenza straordinaria illimitata per avere altro fratello alle armi per fatto di leva (articolo 108 della legge sul reclutamento) non deve essere computato nella ferma; e ciò in conformità del principio sancito fin dal 1913 (circolare 274 del *giornale militare* detto anno).

Deve invece computarsi, pel principio sancito dal paragrafo 587 del regolamento sul reclutamento, il tempo trascorso in licenza anche straordinaria, purchè però di durata determinata.

5. Il congedamento sarà sospeso temporaneamente fino al termine della licenza per i militari che si trovino in licenza di convalescenza con assegni per infermità riconosciute, con regolare processo verbale del consiglio di amministrazione, dipendenti da cause di servizio.

6. Non si procederà al congedamento dei militari in licenza straordinaria con assegni in attesa di liquidazione di pensione, per infermità riconosciute, con processo verbale del consiglio d'amministrazione, dipendenti da cause di servizio, poichè detti militari debbono essere collocati a riposo.

7. I militari di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) e *d*) del paragrafo 931 del regolamento sul reclutamento saranno congedati soltanto dopo scontata la punizione ovvero dopo che la loro posizione sia stata definita.

Giusta il paragrafo 679 bis del regolamento di disciplina militare, per i puniti di prigione di rigore il congedamento sarà ritardato di altrettanti giorni quanti furono quelli trascorsi in detta punizione durante la seconda metà del totale servizio prestato, facendo decorrere tale ritardo dal giorno in cui i militari abbiano compiuto undici mesi di servizo.

Autorità che provvedono al congedamento.

8. I militari saranno di regola inviati in congedo a cura dei comandi dei depositi o centri ai quali sono effettivi.

I militari, che siano comandati od aggregati o che comunque prestino servizio presso corpi o reparti aventi sede diversa da quella del corpo al quale sono effettivi, debbono essere congedati, per risparmio di spese di viaggio, a cura del corpo o reparto ove trovansi, senza rientrare al corpo di provenienza.

In tal caso però i corpi o reparti avranno cura di fare ai depositi o centri tutte le comunicazioni prescritte sul conto dei militari congedati.

9. Saranno pure congedati senza far ritorno al corpo o reparto o al deposito o centro i militari che si trovino in licenza di qualsiasi genere.

Quindi i comandi che hanno inviato in licenza militari congedandi provvederanno presso i comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri del luogo ove i militari si trovano in

licenza, perchè la licenza (prorogata ove occorra, fino al giorno fissato pel congedamento) sia in tal giorno mutata in congedo.

A loro volta i comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri sono autorizzati a trattenere i militari in licenza che loro si presentino dichiarando di aver titolo all'invio in congedo illimitato. Detti comandi controlleranno però immediatamente (rivolgendosi ai corpi o reparti cui i militari appartengono) se la dichiarazione dei militari sia esatta e provvederanno poi in conformità della risposta avuta.

Non dovranno accordarsi da ora in poi licenze a coloro che hanno titolo al congedamento previsto dalla presente circolare, salvi, si intende, i casi in cui al n. 59 lettera *a*) del regolamento per le licenze od altri casi analoghi gravissimi.

10. I congedandi che per qualsiasi ragione si trovino all'estero o in colonia, potranno ottenere di essere congedati sul posto, senza rientrare nel Regno, qualora sia accertato che abbiano colà legittimi interessi già avviati.

In tal caso le pratiche pel congedamento saranno compiute per mezzo del locale comando militare italiano (se vi è) ovvero delle regie autorità diplomatiche o consolari.

11. Le autorità che provvedono al congedamento avvertiranno i militari congedandi che a senso del paragrafo 947 del reclutamento, essi rimangono soggetti alla giurisdizione militare fino a quando non abbiano fatto apporre dal sindaco del comune il prescritto visto sul foglio di congedo illimitato ,e non abbiano riconsegnato al sindaco stesso le stellette, sicchè se nel frattempo commettessero infrazioni incorrerebbero nelle sanzioni stabilite dal codice penale militare.

Formula matricolare del congedamento.

12. La formula matricolare di congedamento sarà la seguente:

« Mandato in congedo illimitato . . . . . (circolare n. 459 del giornale militare) li . . . . . ».

Rilascio del foglio di congedo illimitato e della dichiarazione sulla condotta.

13. I fogli di congedo illimitato mod. 80 (n. 34 del catalogo) saranno compilati a cura dei Comandanti dei corpi, a senso del § 942 del regolamento sul reclutamento, anzichè dei comandanti dei depositi come venne transitoriamente praticato nel dopo guerra.

14. La dichiarazione sulla condotta tenuta sotto le armi dovrà essere inscritta sul foglio di congedo illimitato a cura dell'autorità che compila il foglio stesso, tenendo presenti all'uopo le disposizioni dei paragrafi 942 e seguenti del regolamento sul reclutamento (nn. 608 e seguenti della Raccolta) e la seconda parte della circolare n. 122 del *giornale militare* c. a.

Si rammenta per ogni buon fine quanto dispone l'ultimo capoverso del paragrafo 942 *quinquies* del regolamento sul reclutamento (n. 612 della raccolta) e cioè che in nessun caso dovrà essere ritardato il congedamento di militari per questioni inerenti alla dicharazione di buona condotta, nemmeno nel caso che il giudizio sulla condotta sia stato deferito al Ministero.

15. I fogli di congedo saranno consegnati ai militari congedandi, all'atto della partenza per le case loro, a cura dei comandi dei depositi o centri che provvedono al congedamento.

Per i militari da congedarsi senza passare pel deposito o centro a senso del precedente n. 8 i comandi interessati invieranno i fogli di congedo, per la consegna ai titolari, al corpo o reparto che effettua il congedamento.

Ai militari che si trovino in licenza nel Regno e che debbono essere congedati senza rientrare al corpo il foglio di congedo illimitato sarà inviato, per il tramite del comando dell'arma dei carabinieri o del presidio del luogo in cui si trovano in licenza.

Sistemazione matricolare e sistemazione della forza in congedo.

16. Nel parificare i fogli matricolari mod. 59 dei militari congedandi i corpi non dovranno omettere di annotare nello specchietto *C*, come è prescritto dalle circolari del *giornale*

militare n. 572 del 1924, e n. 218 del 1925, gli impieghi e servizi speciali disimpegnati sotto le armi.

Così pure dovranno annotare, nel medesimo specchietto *C*, per i militari che siano buoni conoscitori di lingue estere (esclusi gli allogeni) la qualifica « *buon interprete* » ovvero « *buon traduttore di lingua* » (indicare quale) *appresa per* (indicare se per tratica o per istudio, ecc.). Spetta ai Comandanti dei corpi di accettare e valutare, con i mezzi a loro disposizione, se i militari siano effettivamente buoni conoscitori di lingue estere e se, per la coltura generale posseduta, possano funzionare come semplici interpreti o anche come traduttori.

Provvedimenti sanitari.

17. *I militari che all'atto del congedamento si trovino in effettivo servizio presso corpi o reparti* saranno sottoposti a visita dall'ufficiale medico del reparto, il quale dovrà portare speciale attenzione sulla eventuale esistenza di affezioni parassitarie o contagiose in atto, e provvedere nel caso al ricovero di coloro che ne risultino affetti in un ospedale dove gli infermi saranno convenientemente curati fino alla scomparsa di qualsiasi pericolo di contagio, dopo di che essi potranno essere dimessi e congedati.

Per gli individui che in tale visita saranno riconosciuti affetti da esiti di malaria si procederà ugualmente al congedamento; essi però saranno segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza per quel trattamento di bonifica chininica che sarà riconosciuto del caso.

18. *Per i militari che all'atto del congedamento si trovino ricoverati in luoghi di cura* il congedamento sarà sospeso finchè essi non si trovino in condizioni di essere dimessi.

Se sono affetti da forme parassitarie o contagiose, non potranno essere dimessi o congedati prima che sia scomparso ogni pericolo di contagio.

Dei malarici saranno trattenuti in luoghi di cura soltanto quelli affetti da eccessi febbrili in atto, ovvero da manifestazioni richiedenti cure ospedaliere. Tutti gli altri saranno senz'altro congedati; essi però dovranno essere segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza affinchè possano continuare il trattamento di bonifica chininica. All'uf-

ficiale sanitario stesso si comunicheranno, per opportuna norma, le cure già eventualmente compiute da ciascuno di essi.

Movimenti ferroviari.

19. I comandi dei corpi regoleranno i congedamenti nei giorni tra il 1° ed il 20 ottobre p. v. secondo le norme che saranno all'uopo emanate da questo Ministero (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio trasporti), e per la designazione dei militari da congedare in ciascun giorno si regoleranno come è detto al precedente n. 2.

Il movimento ferroviario sarà effettuato con treni ordinari in base alle disposizioni da emanarsi come sopra.

Riassunzioni in servizio e riassoldamenti.

20. Questo Ministero autorizza in via eccezionale a trattenere in servizio con vincolo trimestrale rinnovabile quei militari che chiedano di essere riassunti in servizio a senso dell'articolo 13 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920, qualora, per essere essi abili scritturali o dattilografi, la loro opera sia ritenuta utile al servizio.

21. Nei giorni che precedono il congedamento i comandi dei corpi in cui prestano servizio militari di truppa che a senso delle disposizioni vigenti (circolare 25 del *giornale militare* 1913) possono essere ammessi al riassoldamento, daranno opera per indurre gli elementi la cui permanenza alle armi si ritenga utile nell'interesse del servizio, a contrarre il relativo vincolo annuale, facendo loro presenti i vantaggi economici concessi ai riassoldati dal R. decreto 12 gennaio 1913, n. 5 (circolare n. 26 del *giornale militare* 1913).

Agli aspiranti al riassoldamento annuale sarà inoltre fatto considerare che se il trattamento economico verrà migliorato essi ne potranno fruire dalla data in cui entrerà in vigore il nuovo decreto che regolerà la materia.

I comandanti dei corpi infine faranno presenti ai militari di truppa disposti ad assumere il riassoldamento che, compatibilmente con le esigenze del servizio, essi possono contrarlo anche in altro corpo di loro scelta della stessa arma e specialità.

Dichiarazioni di residenza.

22. I comandi di corpo porranno speciale cura perchè in occasione del congedamento sia eseguito quanto prescrivono gli articoli 2 e 4 del regolamento sulle dichiarazioni di residenza approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 155, e perchè la residenza dichiarata dai congedandi sia esattamente trascritta sui fogli matricolari con tutte le indicazioni necessarie a stabilire il preciso recapito dei militari stessi.

Espatrio di militari congedandi.

23. I comandi dai quali dipendono militari congedandi che, reduci dall'estero, dichiarino di volervi fare ritorno, dovranno subito iniziare le pratiche per fare ottenere ai militari stessi il necessario passaporto, vidimato dall'autorità consolare dello Stato estero nel quale i militari debbono recarsi, tenendo all'uopo presente quanto è disposto dalla circolare 211 (n. 12), del *giornale militare* del 1923.

I militari dei quali trattasi potranno, a loro richiesta, essere trattenuti alle armi all'ultimo giorno stabilito pel congedamento.

24. Per la sistemazione matricolare e per la sistemazione della forza in congedo i comandi interessati si atterranno alle norme contenute nelle circolari del *giornale militare* nn. 189 e 233 del 1923 e n. 91 del 1924.

Disposizioni varie.

25. Per quanto concerne gli oggetti di vestiario da lasciare ai congedandi, il Ministero darà disposizioni con apposita circolare prima dell'inizio del congedamento.

Infine nel far luogo ai licenziamenti e per le questioni non previste dalla presente circolare si atterranno alle norme in vigore dei vari regolamenti e delle varie istruzioni (*regolamento di amministrazione, regolamento sul reclutamento,* e relativa *istruzione complementare, norme complementari al regolamento per le indennità eventuali,* ecc.), in quanto non contrastino con le disposizioni della presente circolare.

Rendiconto del congedamento.

26. I comandi dei corpi segnaleranno il 31 ottobre 1925 ai rispettivi comandi di divisione il numero dei militari che fino alla data stessa saranno stati congedati in applicazione della presente circolare.

I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno a loro volta a questo Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Div. 1ª-bis) in modo che vi pervengano non più tardi del 5 novembre p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

Norme e condizioni per il concorso a posti gratuiti nell'Istituto militarizzato di S. Celso in Milano, per l'anno scolastico 1925-1926

Sono posti a concorso per l'anno scolastico 1925-1926, n. 4 posti gratuiti nell'istituto militarizzato di San Celso in Milano, da assegnarsi a figli dei militari morti nella campagna di guerra 1915-1918.

Possono aspirarvi giovinetti:

a) nati in Italia o nelle colonie italiane;

b) che siano di età non inferiore ai sette anni e non superiore ai quattordici;

c) che appartengano a famiglia non agiata.

I concorrenti ammessi a fruire di tali posti sono condotti quotidianamente, come tutti gli altri convittori, dagli istitutori del collegio, nelle pubbliche scuole primarie e secondarie di detta città.

I predetti posti si intendono confermati anche per l'anno scolastico successivo a quegli alunni che conseguiranno la promozione di classe senza o con esame e terranno lodevole condotta.

Gli ammessi a detti posti gratuiti saranno esenti dal pagamento completo della retta e delle tasse scolastiche; le famiglie dovranno però provvederli del necessario corredo.

L'allievo alla fine dell'anno scolastico dovrà ritornare presso i propri parenti.

Le domande in carta libera dovranno essere dirette, non oltre il giorno 20 settembre, al comando del corpo d'armata di Milano, corredate dei seguenti documenti:

1° fede di nascita in carta da bollo;

2° certificato di vaccinazione o rivaccinazione;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco;

4° certificato di sana costituzione in carta libera;

5° certificato degli studi fatti o degli esami superati.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44ª, anno 1925, circolare 417:

A pagina 1608, depennare il capitano di amministrazione *Cano* Angelo.

A pagina 1608, depennare il tenente di amministrazione *Mazza* Gezio.

A pagina 1608, depennare il tenente di amministrazione *Milito* Francesco.

A pagina 1608, depennare il tenente di amministrazione *Gotti* Luigi.

A pagina 1608, depennare il tenente di amministrazione *Berrettini* Antonio.

Prezzo della presente dispensa L. 2,10

(1283) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª **1925** 11 Settembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA
1757
BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 460 - 14 agosto 1925. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale riguardante le competenze mantenute in vigore a seguito della revisione di cui all'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395, riportato nella circolare 706-1923 *Pag.* 1757

Circolare N. 460. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale riguardante le competenze mantenute in vigore a seguito della revisione di cui all'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395, riportato nella circolare 706-1923.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 agosto 1925.

IL MINISTRO
AD INTERIM PER GLI AFFARI DELLA GUERRA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. Esercito, testo unico approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380 e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali pel R. Esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 8 luglio 1925, n. 1172 relativo al trattamento in casi particolari, alla riduzione dei ruoli organici ed allo stato giuridico del personale statale;

Decreta:

Art. 1.

Ai personali dell'Amministrazione militare, oltre agli stipendi ed altri assegni stabiliti dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, sono dovute le competenze di cui al presente decreto.

Art. 2.

Viaggi e servizi collettivi.

Le competenze pei *viaggi e servizi collettivi* sono stabilite come appresso:

§ 1° — *Diarie personali.*

GRADI	Indennità giornaliera di accantonamento — Lire	Indennità giornaliera di marcia — Lire
Ufficiale generale	10	20
Colonnello	8	15
Tenente colonnello, maggiore e 1° capitano	6	12
Capitano	5	10
Tenente, sottotenente, maestro direttore di banda e sottotenente maestro di scherma	5	10
Maresciallo dei tre gradi e gradi corrispondenti di ogni arma e corpo, brigadiere, vicebrigadiere, appuntato dei carabinieri e carabiniere	2	5
Sergente maggiore, sergente e allievo carabiniere	0.30	0.60
Militari di truppa (esclusi quelli dell'arma dei carabinieri reali)	0.15	0.30

§ 2° — *Trasporto delle persone.*

Sulle Ferrovie: Ufficiali generali, superiori, e primi capitani in posti di 1ª classe; ufficiali inferiori e marescialli in posto di 2ª classe; gli altri sottufficiali e i militari di truppa in posti di 3ª classe.

Sul mare: Ufficiali in posti di 1ª classe; sottufficiali in posti di 2ª classe; caporali e soldati in posti di 3ª classe.

Sui laghi: Ufficiali in posti di 1ª classe; sottufficiali, caporali e soldati in posti di 2ª classe.

Nei viaggi sul mare gli ufficiali hanno diritto alla mensa di bordo; i sottufficiali, caporali e soldati ai viveri di bordo, in base agli orari ed alle convenzioni in vigore colle società di navigazione.

§ 3. — L'indennità di marcia spettante ai militari di truppa può essere, a giudizio del comandante, totalmente o per metà impiegata nel miglioramento del vitto.

Ai sottufficiali l'indennità di marcia è sempre pagata alla mano per intero, meno quando essi convivono al rancio dei militari di truppa, nel qual caso non è loro corrisposta la parte che viene impiegata nel miglioramento del vitto.

§ 4. — In occasione di movimenti collettivi di truppe per servizio di pubblica sicurezza, grandi manovre, esercitazioni, campi d'istruzione e simili, non è dovuto alcun rimborso agli ufficiali ed ai marescialli pel trasporto del bagaglio, venendo questo spedito insieme con quello della truppa.

Negli altri viaggi per servizio collettivo (cambi di guarnigione o di distaccamento) il bagaglio personale è spedito per cura degli interessati, ai quali è dovuto, nei limiti di peso di cui al seguente art. 3, il rimborso della spesa che avrebbe sostenuta il corpo o riparto rispettivo se lo avesse fatto trasportare insieme col proprio grosso bagaglio, in base cioè al prezzo fissato dalla tariffa militare per la grande o la piccola velocità, secondo che con l'una o con l'altra velocità il corpo o riparto abbia fatto viaggiare il proprio grosso bagaglio.

Se poi il corpo o reparto, per recarsi ad un luogo al quale avrebbe potuto giungere per via di terra, abbia seguito in parte la via di mare, il rimborso agli ufficiali e marescialli del trasporto del loro bagaglio può essere calcolato come se fosse stato compiuto intieramente per la via di terra, ma in base alla tariffa militare per la piccola velocità e sempre che risulti che il bagaglio stesso abbia seguito tale via.

Art. 3.

Viaggi e servizi isolati.

Le competenze pei *viaggi e servizi isolati* sono stabilite come appresso:

§ 1 — *Competenze personali.*

GRADI	Indennità giornaliera di soggiorno	Rimborso delle spese di trasporto delle persone			Rimborso pel trasporto del bagaglio nel limite massimo di chilogrammi
		in ferrovia	sul mare	sui laghi	
	Lire	in posti di classe			
Generale d'esercito	100	1ª	1ª	1ª	1000
Generale d'armata e di corpo d'armata	90	1ª	1ª	1ª	900
Generale di divisione e generale medico capo	80	1ª	1ª	1ª	800
Generale di brigata, generale medico e generale commissario	70	1ª	1ª	1ª	600
Colonnello	70	1ª	1ª	1ª	500
Tenente colonnello, maggiore e primo capitano	60	1ª	1ª	1ª	400
Capitano	50	2ª	1ª	1ª	300
Tenente, sottotenente, maestro direttore di banda e sottotenente maestro di scherma	40	2ª	1ª	1ª	300
Maresciallo dei tre gradi e gradi corrispondenti di ogni arma e corpo	20	2ª	2ª	1ª	150
Brigadiere e vice brigadiere dei carabinieri reali	14	3ª	3ª	2ª	60
Sergente maggiore	14	3ª	3ª	2ª	—
Sergente	12	3ª	3ª	2ª	—
Appuntato dei carabinieri e carabiniere	8	3ª	3ª	2ª	40
Allievo carabiniere	10	3ª	3ª	2ª	—
Militari di truppa (esclusi quelli dell'arma dei carabinieri reali)	8	3ª	3ª	2ª	—

§ 2. — Per stabilire le indennità di soggiorno dovute, la giornata si calcola, in massima, da una mezzanotte all'altra, salvo le eccezioni appresso indicate.

Nei servizi, per i quali il ritorno abbia luogo nella stessa giornata, spettano i due terzi delle indennità di soggiorno, purchè vi sia stato un percorso maggiore di 20 chilometri fra andata e ritorno ed un'assenza maggiore di 10 ore.

Pei servizi minori sono applicabili le disposizioni del seguente art. 5.

Nei servizi che interessano due giornate consecutive spetta:

a) una diaria, se la durata del servizio (dal momento della partenza al momento del ritorno in sede) è maggiore di 12 e non maggiore di 24 ore;

b) 2/3 della diaria, se la durata del servizio è maggiore di 8 e non maggiore di 12 ore;

c) 1/3 della diaria, se la durata del servizio è compresa fra le 4 e le 8 ore.

Per le assenze minori di 4 ore spetta, eventualmente, soltanto il rimborso della spesa di trasporto personale o l'indennità chilometrica, a norma dell'art. 5.

Nei servizi che interessano tre giornate consecutive spetta una diaria per ogni 24 ore o frazione di 24 ore, dal momento della partenza al momento del ritorno in sede.

§ 3. — Gli ufficiali inferiori, quando accompagnano, per motivi di servizio, ufficiali generali, hanno diritto al trasporto in 1ª classe nelle ferrovie, ferma restando l'indennità di soggiorno stabilita per i rispettivi gradi.

§ 4. — Agli impiegati, che hanno compiuto dodici anni di grado corrispondente a quello di capitano, spettano le indennità di soggiorno e gli assegni pel trasporto personale e del bagaglio stabiliti pel grado di maggiore.

§ 5. — L'indennità di soggiorno per i militari di truppa (esclusi gli appuntati dei carabinieri ed i carabinieri reali), tiene luogo degli assegni ordinari.

§ 6. — Pei sottufficiali di ogni arma e corpo e per gli appuntati dei carabinieri ed i carabinieri reali l'indennità di soggiorno è data oltre gli assegni.

§ 7. — Nei viaggi per ragioni di servizio compiuti in servizio interno sulle linee ferroviarie che hanno soltanto la 1ª e la 3ª classe (esclusi perciò quelli in servizio cumulativo con le altre linee che hanno la 2ª classe) il rimborso delle spese pel trasporto personale agli ufficiali inferiori e marescialli e gradi corrispondenti è dato pel biglietto di 1ª classe.

§ 8. — In aggiunta alle spese pel trasporto personale in ferrovia, sui piroscafi, sulle automobili e altri veicoli, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, è corrisposto agli ufficiali ed ai marescialli e gradi corrispondenti, l'aumento di due decimi delle spese medesime.

Nei viaggi sulle ferrovie però l'aumento di due decimi si calcola sempre in base alla tariffa della concessione *C*.

Nei viaggi sui piroscafi la spesa per il vitto non deve includersi nel computo per l'aumento dei due decimi.

§ 9. — L'aumento dei due decimi suddetti spetta — oltre i compensi stabiliti dal § 11 del presente articolo — anche quando sia dovuto il rimborso per il trasporto del bagaglio di cui al precedente § 1, avvertendo che l'aumento stesso è dovuto a tutti coloro cui compete il trasporto del bagaglio a norma del § 1 medesimo.

§ 10. — Pei viaggi sulle vie ordinarie, che non possono compiersi coi mezzi di trasporto di cui al paragrafo precedente, spetta un compenso per chilometro di:

lire una per gli ufficiali generali, superiori e primi capitani;

centesimi 75 per gli ufficiali inferiori;

» 50 per i marescialli e gradi corrispondenti;

» 25 per gli altri sottufficiali;

» 10 per i militari di truppa.

Il compenso chilometrico è corrisposto in ragione dei chilometri interi percorsi, tralasciandone la frazione.

Quando due punti di tragitto sono congiunti da strada carrozzabile o da mulattiera o da scorciatoia di facile e comune percorso, si tiene sempre conto, nel calcolo del compenso chilometrico, della via più breve praticabile. Non spetta alcun compenso quando sono forniti i mezzi di trasporto, o ne è rimborsata la spesa.

§ 11. — Per il trasporto del bagaglio di cui al § 1 del presente articolo spetta:

a) sulle ferrovie e sui piroscafi, il rimborso della spesa effettivamente sostenuta nei limiti di peso stabiliti dal paragrafo medesimo;

b) sulle vie ordinarie un compenso di centesimi novanta per chilometro e per quintale, o frazione di quintale, sempre nei limiti di peso sopra indicati.

Il calcolo delle distanze è fatto a norma dei paragrafi 4 e 5 del regolamento per le indennità eventuali del Regio Esercito.

§ 12. — Per i sottufficiali e i militari di truppa, le ridazioni e la cessazione dell'indennità di soggiorno nei servizi di durata superiore ad un mese, sono regolate con le norme stabilite per gli ufficiali.

Nei servizi fuori della residenza e nei trasferimenti, i sottufficiali, caporali e soldati ricevono nel giorno di arrivo alla nuova sede, se vi fruiscono dell'alloggio gratuito, i due terzi della indennità di soggiorno.

§ 13. — Nei viaggi sulle ferrovie, quando i cavalli degli ufficiali vengono trasportati in carro bestiame, anzichè in vagone scuderia, oltre al rimborso delle spese di trasporto spetta un supplemento di cinque centesimi per ogni cavallo trasportato e per ogni chilometro percorso.

Art. 4.

Servizi e posizioni speciali.

Le competenze per *servizi* e *posizioni speciali* sono stabilite come appresso:

N. d'ordine	Servizi e posizioni speciali	Lire	Competenze
	Ufficiali.		
1	Ufficiali di nuova nomina in servizio attivo permanente nelle armi a cavallo, provenienti dai sottufficiali in servizio continuativo	600.—	Indennità per la prima provvista di bardature.
2	Ufficiali con diritto a razione foraggio	—	Indennità, per la perdita di ogni cavallo per cause di servizio, uguale al valore di stima attribuito al cavallo all'atto dell'acquisto o della distribuzione, con la diminuzione di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio prestato dal cavallo ed in ogni caso non superiore alle lire 4000.
3	Direttore del Museo storico del genio militare	2400.—	Indennità annua.
	Segretario id. id.	1200.—	
4	Ufficiali dei carabinieri reali di qualunque grado escluso il comandante generale dell'arma	40.—	Indennità mensile per spese di domestico e governo quadrupedi.
5	Ufficiali addetti ai comandi di stazione permanenti ed agli uffici d'imbarco, nei periodi di grandi trasporti militari.	2.—	Soprassoldo giornaliero.

N. d'ordine	Servizi e posizioni speciali	Lire	Competenze
6	Ufficiali che compiono su aerostati ascensioni frenate o libere, per ogni ascensione .	10.—	Per la prima ora.
		5.—	Per ogni ora successiva intera.
			Però al personale che compie più di una ascensione nella stessa giornata è dovuta soltanto l'indennità per l'ascensione di maggiore durata
7	Ufficiali ed agenti agrari dei depositi allevamento cavalli		
	con famiglia	35.—	Indennità mensile d'alloggio qualora non sia fornito l'alloggio in natura.
	senza famiglia	20.—	
8	Ufficiali chiamati quali testimoni presso i tribunali ordinari per l'istruttoria di processi penali o alle udienze per essere esaminati sopra fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni	—	Supplemento uguale alla differenza fra le indennità che spetterebbero a norma delle disposizioni generali (indennità di soggiorno e spese di viaggio) e le indennità dovute a norma della tariffa giudiziaria.
9	Ufficiali senza assegni chiamati a comparire fuori della loro residenza, come inquisiti, avanti una commissione di inchiesta, un Consiglio di disciplina od un tribunale militare	2 —	Assegno giornaliero.
10	Ufficiali senza assegni agli arresti in fortezza, o in quartiere a disposizione dell'autorità giudiziaria militare o per scontarvi punizioni disciplinari	2.—	Assegno giornaliero.

N. d'ordine	Servizi e posizioni speciali	Lire	Competenze
11	Ufficiali condannati al carcere militare o alla reclusione militare od in attesa di secondo giudizio avanti a tribunali militari dopo condanna contumaciale	5.—	Assegno giornaliero.
	Sottufficiali e militari di truppa.		
12	Sottufficiali comandati fuori della loro sede per la nomina ad impiego civile dipendente dall'amministrazione della guerra	5.—	Soprassoldo giornaliero.
13	Sottufficiali in congedo illimitato chiamati in esperimento per la nomina ad impiego civile nell'amministrazione della guerra	9.—	Retribuzione giornaliera.
14	Sottufficiali addetti ai comandi di stazioni permanenti ed agli uffici d'imbarco, nei periodi di grandi trasporti militari	0.50	Soprassoldo giornaliero.
15	Caporali e soldati che per ragioni di servizio non possono partecipare al rancio .	5.—	Indennità giornaliera cumulabile eventualmente con l'indennità di marcia o di accantonamento.
16	Per l'arresto di renitenti, disertori, evasi e contumaci . .	20.—	Premio per ogni arresto (1).

(1) La spesa va a carico dei rispettivi Ministeri.

N. d'ordine	Servizi e posizioni speciali	Lire	Competenze
17	Sottufficiali, appuntati, e carabinieri effettivi allo squadrone carabinieri guardie del Re	2.—	Soprassoldo giornaliero.
18	Sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali:		
	dell'arma a piedi . . .	1.—	Indennità vestiario giornaliera.
	dell'arma a cavallo . .	1.20	
19	Militari dell'arma a cavallo dei carabinieri reali:		
	Sottufficiale, appuntato e carabiniere	0.50	Soprassoldo giornaliero
	allievo carabiniere . . .	0.25	
20	Militare dell'arma dei carabinieri comandati a pernottare in Comune o frazione compresi nel territorio della rispettiva stazione	0.60	Soprassoldo giornaliero.
21	Sottufficiali e militari di truppa del ruolo specializzato provenienti dall'arma dei carabinieri reali o dal soppresso Corpo della R. guardia per la P. S.:		
	a) della categoria « vigilanti »	800.—	Indennità di prima vestizione.
		250.—	Indennità annua per manutenzione e riparazione vestiario a decorrere dall'anno successivo a quello della prima vestizione.
		150.—	Indennità annua di manutenzione della bicicletta.

NB. — Si avverte che l'indennità vestiario giornaliera pei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, di cui al n. 18 sopraindicato, è rimasta in vigore sino al giorno 7 agosto 1925 poichè dal successivo giorno 8 è entrata in vigore l'indennità vestiario stabilita dall'art. 8 del R. decreto-legge 9 luglio 1925 n. 1206 (Circolare 372 - 1925).

N. d'ordine	Servizi e posizioni speciali	Lire	Competenze
	b) delle categorie « inquirenti » e « tecnici » . . .	1000.—	Indennità di prima vestizione
		500.—	Indennità annua per manutenzione e riparazione vestiario a decorrere dall'anno successivo a quello della prima vestizione.
22	Sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali per i servizi di traduzioni, di scorta, di assistenza, e per altri speciali incarichi eseguiti per conto dello Stato, fuori della loro residenza.	3.—	Soprassoldo giornaliero quando non ricorrono le condizioni per aver diritto alla indennità di soggiorno, nel qual caso riceveranno questa ultima (1).
23	Sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri reali per i servizi di traduzione, di scorta, di guardia di sicurezza, di assistenza, o per altri speciali servizi eseguiti per conto di Enti non statali o di privati		
	Se compiuti nella ordinaria residenza	10.—	Soprassoldo giornaliero a carico degli Enti o dei privati richiedenti.
	Se compiuti fuori della ordinaria residenza . .	20.—	
24	Militari dell'arma dei carabinieri reali comandati a prestar servizio negli arsenali marittimi	0.50	Soprassoldo giornaliero a carico del Ministero della marina
25	Militari automobilisti che prestano servizio sugli autoveicoli:		
	sottufficiali:	1.25	Soprassoldo giornaliero.
	caporali e soldati . . .	1.—	

(1) Le spese vanno a carico dei rispettivi Ministeri.

N. d'ordine	Servizi o posizioni speciali	Lire	Competenze
26	Caporali e soldati puntatori scelti d'artiglieria; esploratori scelti di cavalleria e artiglieria; zappatori scelti del genio e minatori scelti del genio	0.05	Soprassoldo giornaliero.
27	Sottufficiali caporali e soldati goniometristi d'artiglieria .	0.10	Soprassoldo giornaliero.
28	Sottufficiali e militari di truppa che compiono su aerostati ascensioni frenate o libere, per ogni ascensione . .	5.—	Per la prima ora
		2.50	Per ogni ora successiva intera.
			Però al personale che compie più di una ascensione nella stessa giornata, è dovuta soltanto l'indennità per l'ascensione di maggiore durata.
29	Capistazione fotoelettricisti, capi squadra fotoelettricisti, capistazione teleferisti:		
	Sottufficiali	1.50	Soprassoldo giornaliero.
	Caporali e soldati . . .	1.—	
30	Capistazione radiotelegrafisti che prestano servizio effettivo presso le stazioni radiotelegrafiche:		
	marescialli e sergenti maggiori	2.20	Soprassoldo giornaliero aumentato, quando l'orario è continuativo per tutte le 24 ore del giorno, di L. 0.80 pei marescialli e sergenti maggiori e di lire 0.50 pei sergenti.
	sergenti	1.	

N. d'ordine	Servizi e posizioni speciali	Lire	Competenze
31	Radiotelegrafisti effettivi scelti	0.50	Soprassoldo giornaliero.
32	Radiomotoristi effettivi scelti, radiotelefonisti effettivi scelti e radiogoniometristi effettivi scelti	0.50	Soprassoldo giornaliero.
33	Militari del battaglione lagunari:		
	a) macchinisti	2.—	Soprassoldo giornaliero (aumentabile di lire 0.30 per ogni triennio di servizio).
	b) fuochisti	1.50	Soprassoldo giornaliero.
	c) addetti ai servizi dei trasporti in Venezia e sui laghi	0.40	
34	Uomini di truppa nocchieri e motoristi dei motoscafi del battaglione lagunari:		
	se l'autoscafo si muove dal bacino	0.65	Soprassoldo giornaliero.
	se l'autoscafo rimane fermo in bacino	0.30	
35	Sottufficiali capi armaiuoli reggimentali	6.—	Soprassoldo giornaliero.
36	Personale militare operaio incaricato della manutenzione e riparazione del materiale d'artiglieria dei reggimenti di artiglieria, del materiale del genio nei laboratori delle truppe del genio, e del materiale automobilistico presso gli enti del servizio trasporti:		
	a) allievi operai	0.50	Sovrapaga giornaliera.

NB. – Si avverte che le sovrapaghe giornaliere, previste dal n. 33 sopraindicato, sono rimaste in vigore sino al 31 dicembre 1924, perchè dal 1° gennaio 1925 sono entrate in vigore le competenze stabilite dal regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato con R. D. 21 dicembre 1924 n. 2262 di cui è cenno nella circolare 363 – 1925.

N. d'ordine	Servizi e posizioni speciali	Lire	Competenze
	b) operai:		
	per il primo anno . . .	1.50	Sovrapaga giornaliera.
	per il secondo anno . .	1.70	
	per i successivi	2.—	
	c) capi operai:		
	per i primi 5 anni . .	4.50	
	per i successivi . . .	5.50	
	d) capi officina:		
	per i primi 5 anni . . .	6.—	
	per i successivi	8.—	
37	Militari di truppa delle sezioni di disinfezione e delle compagnie di lavoratori addetti al servizio della cura e onoranze delle salme dei caduti in guerra	0.40	Per ogni ora di lavoro.
38	Sottufficiali capi meccanici e capi mugnai degli stabilimenti di commissariato militare	2.—	Soprassoldo giornaliero.
39	Macchinisti, fuochisti, meccanici ed elettricisti addetti agli stabilimenti di commissariato pel servizio di motori a vapore, ad esplosione, a combustione interna, ai generatori di energia elettrica ad induzione e a uno o più motori elettrici di potenza singola o complessiva di 15 o più HP .	1.—	Soprassoldo giornaliero.
40	Elettricisti addetti agli stabilimenti di commissariato pel servizio di uno o più motori elettrici di potenza singola o complessiva inferiore a 15 HP	0.25	Soprassoldo giornaliero.

N. d'ordine	Servizi e posizioni speciali	Lire	Competenze
41	Aspiranti all'ammissione nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, durante l'esperimento . . .	0.40	Soprassoldo giornaliero.
42	Sottufficiali, caporali ed appuntati del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina:		
	effettivi	2.50	Soprassoldo giornaliero.
	aggregati	1.75	
43	Militari del personale di governo degli stabilimenti stessi .	0.80	Soprassoldo dovuto ogni qual volta siano comandati per il servizio di ronda o vigilanza notturna.
44	Caporali e soldati del soppresso corpo invalidi e veterani:		
	per gli ammessi nel corpo da meno di 2 anni . . .	0.50	Supplemento al soldo giornaliero.
	per gli ammessi nel corpo da più di 2 anni . . .	2.—	
	per gli ammessi nel corpo da più di 5 anni . . .	3.—	
	per gli ammessi nel corpo da più di 10 anni . . .	4.—	
	per gli ammessi nel corpo da oltre 15 anni	5.—	
45	Invalidi del soppresso corpo invalidi e veterani	0.25	Supplemento al soldo giornaliero cumulabile con quello di cui al numero precedente.

Art. 5.

Servizi resi nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze (servizi di presidio).

§ 1. Sotto il nome di « servizi di presidio » s'intendono quelli che non richiedono pernottamento fuori della residenza e che sono, per qualsivoglia motivo, compiuti isolatamente sia nell'interno dei presidi, sia fuori dei limiti di questi, quando, nell'uno o nell'altro caso, importino, fra andata e ritorno:

a) un percorso non maggiore di 20 chilometri, qualunque ne sia la durata;

b) un percorso maggiore di 20 chilometri ed un'assenza non maggiore di 10 ore.

§ 2. Le distanze sono computate dalla sede dell'ufficio o dalla caserma a cui sono addette le persone che compiono i servizi.

§ 3. Le indennità di presidio non sono cumulabili fra loro, nè con altre indennità o rimborsi di spese.

§ 4. Per i servizi di presidio che importano, fra andata e ritorno, un percorso minore di 10 chilometri, non spetta alcun rimborso o indennità.

Nei servizi che importano un percorso non minore di km. 10 fra andata e ritorno sono dovute le indennità seguenti:

a) se l'assenza è minore di 5 ore, il rimborso delle spese effettivamente incontrate (cioè senza l'aumento dei due decimi) per ferrovia, tramvia, automobili od altri veicoli, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio. Per i tratti nei quali tali mezzi non esistono è dovuto il compenso chilometrico, il quale sarà pure corrisposto quando non sia stato possibile servirsi dei mezzi stessi, per eccezionali motivi di servizio, da giustificarsi con *dichiarazione* scritta dal comandante del corpo, o capo d'ufficio o di servizio, e da unirsi al rendiconto a giustificazione della spesa;

b) se l'assenza dura da 5 ad 8 ore, il rimborso delle spese di trasporto o il compenso chilometrico, come alla precedente lettera *a*), ed inoltre un'indennità pari ad un ottavo dell'indennità di soggiorno;

c) se l'assenza supera le 8 ore, il rimborso delle spese o il compenso chilometrico come sopra, ed inoltre un'indennità pari al terzo della indennità di soggiorno.

Per far constare il diritto a tali indennità, l'interessato deve presentare apposita *dichiarazione* che sarà poi unita al rendiconto a giustificazione della spesa.

Il compenso chilometrico è regolato come all'art. 3 del presente decreto.

§ 5. Ogni qualvolta sia possibile e conciliabile con l'indole e la durata del servizio, gli ufficiali, ad eccezione dei generali, hanno l'obbligo di servirsi del cavallo di cui sono provvisti, senza diritto a compenso chilometrico o rimborso di spese.

L'impossibilità di servirsi del cavallo deve essere fatta risultare da analoga dichiarazione rilasciata dal capo del servizio cui appartiene l'ufficiale.

§ 6. Nei servizi pei quali occorra recarsi due o più volte al giorno nella stessa località, per stabilire se debbano essere applicate le disposizioni dell'art. 3, la distanza (tra andata e ritorno) e il tempo vanno considerati per una sola volta e non sommati tra loro tante volte quante sono state le gite.

Il rimborso dei mezzi di trasporto spetta, ad ogni modo, per ognuna delle gite effettivamente compiute, alle condizioni del precedente § 4.

§ 7. Gli ufficiali che, debitamente autorizzati, prendono parte a cacce a cavallo di qualsiasi genere, hanno diritto soltanto al rimborso del trasporto personale e della spesa di trasporto di un cavallo in vagone bestiame, senza il relativo supplemento chilometrico.

Ai sottufficiali addetti al corso complementare di equitazione a Tor di Quinto (Roma) è dovuto un soprassoldo di lire 5 nei giorni in cui sono comandati in accompagnamento di cavalli che partecipano alle cacce.

Gli attendenti degli ufficiali ricevono, nella stessa occasione, il soprassoldo giornaliero di lire 3.

§ 8. Gli attendenti degli ufficiali dei depositi allevamento cavalli, i quali, in modo permanente, non possono convivere al rancio, ricevono, in più degli assegni ordinari, un'indennità giornaliera di lire 5, esclusa qualunque altra indennità.

§ 9. Le competente per le varie posizioni sono indicate nella seguente tabella:

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località ed Ufficio	Servizi	Compenso
Torino	1	*Forte Chaberton*	Drappello di guardia al forte, dal 15 ottobre al 15 giugno: Ufficiali	L. 6.— } Soprassoldo giornaliero
			Sottufficiali, caporali e soldati	» 2.— }
Milano	2	*Brescia* Direzione artiglieria	Consegnatario del magazzino di artiglieria di Urago-Mella obbligato a pernottare a Brescia: Ufficiale	L. 3.— } Soprassoldo giornaliero
			Sottufficiale	» 1.50 } oltre il rimborso delle spese tramviarie per un viaggio al giorno di andata e ritorno.
Bologna	3	*Venezia* Presidio	Ufficiali in servizio nella città di Venezia che per ragione di servizio debbano recarsi al Lido	Rimborso di un solo viaggio al giorno di andata e ritorno per acqua (esclusi quindi i tratti da compiersi per via terra).
Firenze	4	*Firenze* Presidio	Ufficiali che si recano al magazzino di casermaggio in Torre degli Agli	L. 4.— } Soprassoldo giornaliero
			Marescialli	» 3.50 } (qualunque sia il numero delle gite)
Id.	5	*Genova* Forti	Ufficiali dei reparti acquartierati ai forti San Giuliano, San Martino e Castellaccio, che si recano per servizio in città; e sottufficiali portalettere dei reparti stessi che si recano alla Posta.	Rimborso delle spese della tramvia o della funicolare.
Id.	6	*Genova* Ospedale militare secondario e Caserma S. Benigno	Sottufficiali portalettere che si recano alla posta centrale.	Rimborso delle spese di tramvia.
Roma	7	*Roma* 13° Regg. artiglieria da campagna	Ufficiali veterinari comandati a prestare servizio alla infermeria quadrupedi presidiaria isolata di Tor di Quinto	L. 4.50 } Soprassoldo giornaliero

Corpo d'armata	N. d'ordine	Località od Ufficio	Servizi	Compenso
Roma	8	*Roma* Direzione del genio militare	Ufficiali addetti ai lavori che per ragioni di servizio si recano a fabbricati militari nell'interno della città.	Rimborso delle spese di tramvia.
Id.	9	*Anzio*	Personale che presta servivio al campo sanatoriale climatico militare:	
			Direttore	L. 10.—
			Altri ufficiali	» 5.—
			Marescialli	» 3.—
			Sergenti maggiori e sergenti	» 2.—
			Caporali e soldati.	» 1.—
Napoli	10	*Pozzuoli*	Personale che presta servizio al sanatorio militare:	Soprassoldo giornaliero
			Direttore	L. 10.—
			Altri ufficiali	» 5.—
			Marescialli	» 3.—
			Sergenti maggi.. ergenti	» 2.—
			Caporali e soldati	» 1.—
				Soprassoldo giornaliero.
Bari	11	*Taranto*	Ufficiali che si recano alle isole San Pietro e Paolo.	L. 2 per ogni gita.
Palermo	12	*Palermo* Presidio	Ufficiali che si recano ad ispezionare il magazzino principale di casermaggio di Bocca di Falco, e consegnatario del magazzino stesso quando è chiamato per ragioni di servizio a Palermo.	L. 5 per ogni gita, per rimborso di spese di vettura.

§ 10. Per i servizi indicati nella tabella precedente sono sempre dovuti i compensi rispettivamente stabiliti, escluso in ogni caso il trattamento del § 4.

Art. 6.

Le indennità e i soprassoldi di carattere continuativo sono corrisposti per i giorni di reale prestazione degli speciali servizi pei quali sono assegnati; epperciò sono sospesi in tutti i casi in cui gli aventi diritto non possono, per qualsivoglia motivo, attendere ai servizi medesimi.

Art. 7.

L'assegno per spese di rappresentanza per gli ufficiali generali ed i colonnelli in servizio attivo permanente, è regolato, per la decorrenza e la cessazione, come lo stipendio.

Tale assegno non è dovuto ai colonnelli a disposizione, nè agli ufficiali generali ed ai colonnelli in aspettativa, in licenza straordinaria, e nelle posizioni in cui lo stipendio sia ridotto o sospeso.

Non spetta neppure all'ufficiale sottoposto a giudizio non seguito da condanna.

Art. 8

Agli ufficiali di cui appresso è dovuta l'indennità per spese d'alloggio nella misura annua rispettivamente indicata.

a) generali d'esercito; generali d'armata; generali di corpo d'armata che comandano il corpo d'armata territoriale; presidente del tribunale supremo militare; capo dello stato maggiore centrale e comandante generale dell'arma dei carabinieri reali se rivestono grado di generale di corpo d'armata, lire 7200;

b) generali di divisione che comandano la divisione territoriale, e capo dello stato maggiore centrale se riveste grado di generale di divisione, lire 3600.

Il comandante generale dell'arma dei carabinieri reali quando riveste il grado di generale di divisione riceve l'in-

dennità di alloggio di lire 400 mensili, come all'articolo seguente.

L'indennità per spese d'alloggio è corrisposta per intero quando non è concesso a carico dello Stato nè alloggio nè mobilia in natura.

Ne è corrisposta la metà quando è dato il solo uso gratuito dei locali per l'alloggio, oppure è fatta la sola somministrazione della mobilia occorrente.

Non è dovuta quando lo Stato concede l'uso gratuito dei locali per l'alloggio e della relativa mobilia.

Quando i locali, dati in uso gratuito, facciano parte di fabbricati riscaldati ed illuminati per conto dello Stato, l'utente deve pagare una quota corrispondente alla somministrazione che riceve. Tale quota è determinata dal Ministero della guerra.

L'indennità per spese d'alloggio decorre dal giorno del l'assunzione della carica per la quale è stabilita; e cessa col giorno in cui la carica viene lasciata. Nei casi però di trasferimento da una carica all'altra, l'indennità stabilita per la carica precedente continua fino all'assunzione della nuova carica.

Art. 9.

Per gli ufficiali generali, superiori e inferiori dell'arma dei carabinieri reali non provvisti di alloggio o corrispondente compenso a carico di altri Ministeri o delle amministrazioni provinciali, sono stabilite le seguenti indennità mensili:

Generale di divisione e generale di brigata, L. 400.

	Nelle città con 250.000 abitanti o più	Nei centri minori
	—	—
Colonnello	250	200
Tenente colonnello o maggiore	200	150
Capitano	150	120
Tenente e sottotenente . .	120	90

Per i sottufficiali e gli appuntati ammogliati dell'arma dei carabinieri reali non provvisti di alloggio è stabilita l'indennità di L. 115 mensili se essi si trovano in città con po-

polazione di 250,000 abitanti o più; ovvero di L. 95 nelle città aventi popolazione inferiore ai 250,000 abitanti.

Art. 10.

Rimangono in vigore le disposizioni dei Regi decreti 27 febbraio 1921, n. 612, 23 marzo 1922, n. 417 e successive modificazioni, che fissano il numero degli ufficiali insegnanti titolari presso le scuole militari ed i relativi soprassoldi, ad eccezione di quanto riguarda la scuola allievi sottufficiali dei carabinieri reali, che s'intende soppresso.

Art. 11.

Agli ufficiali, destinati a frequentare corsi di durata non superiore ai sette mesi presso scuole militari o civili, od a sostenere esami presso le scuole medesime, nonchè agli ufficiali destinati a frequentare corsi d'istruzione teorici e pratici istituiti per le varie armi e specialità, sono dovute le indennità seguenti:

a) se hanno famiglia a carico, un'indennità giornaliera pari all'indennità di soggiorno per il primo mese; pari a metà dell'indennità stessa per il secondo e terzo mese; e pari ad un terzo di essa indennità per il quarto, quinto e sesto mese;

b) se non hanno famiglia a carico, un'indennità giornaliera pari a metà dell'indennità di soggiorno per il primo mese; e pari ad un quarto della indennità di soggiorno per il secondo e il terzo mese.

Dopo il sesto mese per gli ufficiali con famiglia a carico, e dopo il terzo mese per gli altri, non spetta alcuna indennità.

Per stabilire quali siano le persone a carico dell'ufficiale si osserveranno le norme vigenti per l'indennità caro viveri.

Le indennità sono sospese durante le assenze degli ufficiali dai corsi, qualunque ne sia il motivo, e sono riprese, al ritorno, al punto lasciato, per modo che, in tutto il complesso del corso, ogni ufficiale (anche se il corso si svolga in due o più località) percepisca:

a) se con famiglia a carico: per un mese l'indennità di soggiorno, per due mesi la metà e per tre mesi il terzo;

b) se senza famiglia a carico: per un mese metà dell'indennità di soggiorno e per due mesi il quarto.

Le indennità non sono dovute agli ufficiali che si trovino già in servizio presso corpi od uffici di stanza nella medesima località in cui ha luogo il rispettivo corso. Per quelli trasferitivi successivamente le indennità cessano dalla data del trasferimento.

Del pari nessuna indennità spetta per i corsi di durata superiore ai sette mesi, nè per i corsi pei quali ne sia fatta esclusione dal Ministero della guerra o non ordinati da esso.

Art. 12.

Rimangono in vigore le disposizioni del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1731, concernente i soprassoldi agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa addetti al servizio delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione militare.

Art. 13.

Per gli ufficiali del Regio Esercito eventualmente comandati presso la R. Aeronautica sono applicabili le disposizioni all'uopo stabilite dalla stessa R. Aeronautica.

Art. 14.

Per il personale dell'Istituto centrale militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica sono stabilite le seguenti indennità annue:

Direttore tecnico del laboratorio sperimentale: per la direzione del laboratorio, L. 700; per l'insegnamento dell'elettrotecnica, L. 1200;

Ufficiale del R. Esercito, aggiunto al professore titolare con l'incarico delle misure elettriche, L. 1200;

Due ufficiali del R. Esercito, addetti all'insegnamento ed alle esperienze, per ciascuno L. 900.

Art. 15.

Il geodeta capo dell'Istituto geografico militare ha, per l'insegnamento della geodesia, l'indennità annua di L. 1200.

Art. 16.

Le pensioni per decorazioni concesse nell'Ordine militare di Savoia e i soprassoldi da corrispondersi ai militari fregiati delle medaglie al valor militare sono stabiliti come appresso:

Ordine militare di Savoia.

L. 350 annue per il grado di cavaliere;
» 500 » » » ufficiale;
» 800 » » » commendatore;
» 1500 » » » grand'ufficiale;
» 2000 » » » gran croce.

Medaglie al valor militare.

L. 100 annue per la medaglia di bronzo;
» 250 » » » d'argento;
» 800 » » » d'oro.

Art. 17.

Le indennità annue degli ufficiali collocati in posizione di servizio ausiliario ordinaria sono stabilite in lire:

4000 pei generali di armata e di corpo d'armata;
1000 pei generali di divisione e gradi corrispondenti;
600 pei generali di brigata e gradi corrispondenti;
400 per gli ufficiali superiori e primi capitani;
350 pei capitani;
250 pei subalterni.

L'indennità di lire 4000 è dovuta soltanto agli ufficiali generali che abbiano per un tempo non minore di due anni rivestito il grado di generale di corpo d'armata o superiore. In caso diverso spetta l'indennità di lire 1000.

Art. 18.

Per gli assegni degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale restano in vigore le apposite disposizioni.

Art. 19.

Agli ufficiali aventi famiglia, trasferiti da una ad altra sede spettano le indennità ed i compensi stabiliti da altre disposizioni per tutti i funzionari dello Stato.

Art. 20

Le autorità civili possono richiedere l'opera degli ufficiali medici per visite medico-fiscali ad individui da esse dipendenti, nei casi seguenti:

a) per reclutamento, rafferma e riforma delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e degli agenti dei corpi armati per la sicurezza dello Stato, e per il passaggio al ramo sedentario per le sole guardie di finanza;

b) per accertare malattie e ferite di impiegati governativi sulle quali si debbono motivare provvedimenti di aspettativa, di riforma o di riposo;

c) per verificare la inabilità fisica dei rivenditori di generi di privativa che chiedono di essere rappresentati da un commesso;

d) per verificare l'inabilità allegata dagli alunni delle scuole secondarie che domandano l'esenzione dalle esercitazioni ginnastiche;

e) per constatare l'idoneità fisica degli aspiranti ad impieghi in pubbliche amministrazioni;

f) per accertare malattie dei maestri elementari che chiedono il conferimento d'indennità per motivi di salute;

g) per constatare se esista, o no, indicazione alla cura balneo-termale, idropinica o marina;

h) per accertare l'inabilità permanente ed assoluta degli operai inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

i) per il rilascio delle dichiarazioni d'inabilità al lavoro proficuo ai fini della legge 18 luglio 1917 per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

l) per accertamenti su coloro che chiedono pensioni di guerra, sia nella loro qualità di ex militari, sia nella loro qualità di congiunti di militari morti in guerra o di cittadini danneggiati di guerra;

m) per il rilascio di certificati per operazioni relative a cessioni di quinto stipendio.

Art. 21.

L'opera degli ufficiali medici sarà obbligatoria e gratuita pei casi contemplati dalle lettere *a*), *d*), *i*) ed *l*) del precedente articolo.

Negli altri casi l'ufficiale medico avrà diritto ad un compenso:

di L. 6 per ogni individuo visitato se trattasi di visite collettive indicate dalla lettera *c*);

di L. 20 per ogni visita isolata indicata nella stessa lettera *c*) e per ciascuna di quelle indicate nelle lettere *b*), *c*), *f*) ed *h*);

di L. 10 per le visite indicate nella lettera *g*) riflettenti gli ufficiali ed impiegati non appartenenti alle amministrazioni della guerra, della marina e dell'aeronautica ed alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

di L. 5 per le visite indicate nella lettera *m*).

Art. 22.

Per i premi, le indennità e le gratificazioni ai sottufficiali e militari di truppa rimangono in vigore:

a) la legge 19 luglio 1909, n. 506, concernente i premi e le indennità di rafferma per i militari delle varie armi e corpi (esclusi i carabinieri reali);

b) il R. decreto 24 agosto 1911, n. 1069, che modifica il regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del R. Esercito, approvato con R. decreto 23 giugno 1910, n. 348, nella parte riguardante le gratificazioni ai militari divenuti inabili per cause non dipendenti dal servizio;

c) i Regi decreti 12 gennaio 1913, n. 5 e 3 gennaio 1915, n. 19, che stabiliscono le indennità da corrispondersi ai militari riassoldati;

d) le disposizioni contenute nell'art. 12 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, riguardanti la concessione dei premi ai sergenti del R. Esercito;

e) il decreto luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 495, concernente le rafferme per l'arma dei carabinieri reali;

f) l'art. 16 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, modificato dal R. decreto 10 febbraio 1921, n. 125, relativo all'indennità ai sottufficiali congedati, riformati o dispensati dal servizio a mente dell'art. 20 del detto decreto n. 1986,

Art. 23.

Sono mantenute le competenze stabilite dagli articoli 11, 12, 13 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309 a favore di taluni personali incaricati del servizio di leva.

E' altresì mantenuto il R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2985, relativo alle indennità di viaggio agli inscritti di leva indigenti.

Art. 24.

Ai caporali e soldati del R. Esercito vincolati con raffer ma o ferma speciale, che siano ammogliati o vedovi con prole, convivente ed a carico, minore od inabile al lavoro, è concessa una indennità speciale di lire 75 mensili, oltre una indennità supplementare di lire 25 pure mensili per la moglie e per ogni figlio convivente ed a carico, minore o inabile al lavoro.

L'indennità di cui sopra è ridotta a lire 30 per i militari provvisti di alloggio in natura, ferme restando le indennità supplementari.

Art. 25.

E' concessa l'indennità di trasmutamento per le famiglie dei sottufficiali e militari di truppa autorizzati a contrarre matrimonio in virtù dei Regi decreti 17 febbraio 1907, numero 141 e 20 novembre 1919, n. 2379.

Le persone di famiglia per le quali spettano le indennità sono quelle stabilite per gli ufficiali e gli altri funzionari dello Stato. Tali indennità comprendono:

1° Per i militari e per ogni persona di famiglia:

a) rimborso del prezzo di viaggio (aumentato di due decimi) sulle ferrovie, sui piroscafi, sulle automobili o altri veicoli destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio.

Nei viaggi in ferrovia però l'aumento dei due decimi si calcola in base alla tariffa delle concessioni *C*.

Nei viaggi sui piroscafi la spesa per il vitto non deve includersi nel computo per l'aumento dei due decimi.

b) Una indennità di centesimi 50 per chilometro pei viaggi sulle vie ordinarie quando non venga corrisposto il rimborso della spesa a norma della lettera precedente, oppure non siano forniti i mezzi di trasporto dall'Amministrazione.

2° Per i militari, esclusivamente per loro, pei giorni di viaggio, l'indennità di soggiorno di cui all'art. 3 del presente decreto.

3° Per ogni altra persona di famiglia un compenso fisso di L. 9 ai sottufficiali, di L. 6 ai militari di truppa.

4° Una indennità pel trasporto della mobilia e del bagaglio che comprende, per gli oggetti effettivamente trasportati:

a) il rimborso della spesa di trasporto a tariffa militare, come bagaglio, o a grande velocità sulle ferrovie dello Stato,

sulle ferrovie secondarie, sulle tramvie e sui piroscafi, per non più di mezzo quintale di bagaglio per ogni persona di famiglia, escluso il capo, il quale ha diritto al rimborso delle spese di trasporto del bagaglio a norma dell'articolo 3 del presente decreto;

b) il rimborso, per non più di 25 quintali di mobilia, della spesa di trasporto a tariffa militare, a piccola velocità, sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie secondarie, e sulle tramvie, e della spesa di trasporto sui piroscafi;

c) un compenso di centesimi 50 per chilometro, e per quintale o frazione pel trasporto sulle vie ordinarie dei materiali indicati alle precedenti lettere *a*) e *b*), entro i limiti di cui alle lettere stesse;

d) un compenso di lire 12.60 per ogni quintale o frazione di quintale a titolo di spesa d'imballaggio, presa e resa a domicilio del materiale di cui sopra entro gli stessi limiti.

Art. 26.

Nelle licenze dei sottufficiali e militari di truppa del Regio Esercito saranno osservate le disposizioni seguenti:

1° Ai sottufficiali di ogni arma e corpo, agli appuntati dei carabinieri reali ed ai carabinieri sono conservati, durante le licenze, gli stipendi o le paghe.

Sono però ridotti a tre quinti nelle licenze straordinarie per infermità non provenienti da cause di servizio, e sono sospesi nelle licenze straordinarie per motivi privati.

E' pure sospesa la paga ai sergenti allievi ufficiali di complemento inviati in licenza in attesa della nomina ad ufficiale.

2° Ai militari di cui al numero precedente non spetta, nelle licenze di qualsiasi specie, alcuna indennità e rimborso di spese di viaggio, salvo che:

a) sieno richiamati dalla licenza per motivi di servizio prima che sia trascorsa la metà della licenza ottenuta (esclusi i richiami dalle brevi licenze e quelli per servizi già previsti all'atto della partenza) nel qual caso spetta il pagamento delle spese di trasporto e l'indennità di soggiorno per il viaggio dal luogo di licenza dichiarato alla sede del corpo o distaccamento;

b) si tratti degli allievi ufficiali indicati nell'ultimo comma del numero precedente, ai quali spetta il pagamento delle spese di trasporto e l'indennità di soggiorno per il viaggio dalla sede del corpo al domicilio eletto.

3° Ai caporali e soldati ed agli allievi carabinieri reali, nelle licenze di qualsiasi specie, è sospesa la paga, ed è invece dovuta, soltanto per le giornate di andata e ritorno, l'indennità giornaliera di L. 5 ai caporali e soldati, e di L. 8 agli allievi carabinieri.

Però, nelle licenze di convalescenza per infermità dipendenti da cause di servizio, l'indennità giornaliera di cui sopra è dovuta anche per tutti i giorni di licenza.

Ai militari suddetti inviati in licenza ordinaria o straordinaria spetta il pagamento del prezzo di trasporto per recarsi dalla sede di servizio al luogo di licenza dichiarato e viceversa.

Tale pagamento è dovuto anche per le brevi licenze, esclusivamente quando queste siano concesse per grave e constatata malattia dei genitori, della moglie e dei figli.

Il militare cui fosse stata corrisposta la spesa di trasporto personale e che, senza giustificate cause, ritardi a rientrare al corpo, dovrà restituire, mediante ritenuta della metà paga, la somma riscossa per il suo viaggio, indipendentemente dai provvedimenti disciplinari, che potranno essere presi a sua carico.

4° Per i militari ai quali sia concessa una licenza per l'estero o per le colonie, l'indennità giornaliera e il pagamento delle spese di trasporto, quando siano dovuti a norma dei numeri precedenti, s'intendono limitati dalla sede di servizio alla stazione di confine o al porto d'imbarco, e viceversa.

5° Nulla è variato per quanto riguarda la licenza speciale per gl'invalidi del soppresso corpo invalidi e veterani.

Art. 27.

E' data facoltà al Ministero della Guerra di stabilire la sovrapaga per i musicanti del R. Esercito nei limiti degli stanziamenti fatti nel bilancio della guerra per il servizio delle musiche militari.

Art. 28.

Nella dizione « ufficiali » usata nel presente decreto s'intendono compresi anche gli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, i quali ricevono il trattamento del grado militare al quale corrispondono.

Art. 29.

Restano in vigore il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201 e il regolamento annesso al decreto stesso in quanto non contrastino con le disposizioni del presente decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 30.

Gli ufficiali che al 1° aprile 1924 erano residenti o distaccati nell'Estuario di La Maddalena conservano *ad personam*, finchè restano nella detta residenza, i soprassoldi giornalieri di cui erano allora provvisti, cioè:

Ufficiali superiori e primi capitani. .	L.	3.00
Ufficiali inferiori	»	2.50
Applicati ed assistenti del genio . .	»	2.00

Art. 31.

Gli attuali maestri civili di scherma e di educazione fisica conservano *ad personam* il soprassoldo fisso di cui sono ora provvisti.

Art. 32.

Il maresciallo che attualmente disimpegna le funzioni di Capo dell'ufficio telegrafico e telefonico nel Ministero della guerra conserva *ad personam* il soprassoldo giornaliero di lire 1.50 finchè continui a disimpegnare le funzioni medesime.

Disposizioni finali.

Art. 33.

Il presente decreto ha vigore dal 1° aprile 1924.

Nessuna liquidazione in più o in meno sarà fatta per le competenze state pagate fino alla sua pubblicazione nel *giornale militare ufficiale*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1925.

Il Ministro delle finanze: VOLPI.

p. *Il Ministro della guerra*: UGO CAVALLERO.

Avvertenze.

1° — Col decreto sovrariportato restano abrogate le circolari numero 380 del 1923, n. 273 e 628 del 1924; il paragrafo 47 del regolamento per le indennità eventuali; il paragrafo 14 delle norme complementari al regolamento stesso; ed in genere, tutte le disposizioni contrastanti col decreto medesimo.

2° — Per le indennità di tramutamento delle famiglie degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, le disposizioni contenute nelle circolari 204 del 1912 e 66 del 1914 s'intendono modificate in conformità della circolare 607-1918, e del decreto sovrariportato nelle parti comuni a tutti gli altri funzionari dello Stato.

3° — La dichiarazione prescritta dall'art. 5, paragrafo 4, lettera *a*), del presente decreto dovrà essere conforme al modulo di cui appresso.

(Art. 5, § 4. lett. *a* della Circolare n. 460 - 1925)

DICHIARAZIONE.

..... (1)

Il sottoscritto .....

..... (2)

dichiara che per l'incarico avuto il giorno .....

di recarsi .....

.....

per .....

è partito alle ore ..... (3) dal ..... (4)

e alle ore ..... (3) dal ..... (5); ne è ripartito alle ore ..... (3)

giungendo alle ore ..... (3) al ..... (4) .....

Perciò per compiere il detto servizio ha impiegato ore ..... (3)

.....

Il ..... (6)

.....

Il sottoscritto, sotto la sua personale responsabilità, conferma l'esattezza della suestesa dichiarazione, ...

.....

.....

.....

..... (7)

Il ..... (8)

..... (9)

---

(1) Corpo od ufficio cui appartiene chi fa la dichiarazione.
(2) Grado, nome e cognome di chi fa la dichiarazione.
(3) Ore e minuti.
(4) Ufficio o caserma, ecc., secondo i casi.
(5) Stazione della ferrovia, tramvia, automobile, ecc.
(6) Qualifica e firma di chi fa la dichiarazione.
(7) Aggiungere, secondo la specialità dei casi, i motivi pei quali l'incarico non poteva effettivamente essere sbrigato in minor tempo, cioè se per esigenze del servizio da compiere, orari, mancanza di mezzi di trasporto più rapidi di quelli fruiti, o impossibilità o non convenienza di servirsene, ecc.
(8) Comandante, direttore, ecc.
(9) Firma dell'ufficiale o funzionario di cui all'annotazione (8).

Prezzo della presente dispensa L. 0,90

(1353) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO 1791 BIBLIOTECA DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª — 1925 — 11 Settembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 461 – 19 aprile 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 743, col quale la « Fondazione caduti ex 1° reggimento genio nella guerra 1915-1918 », costituita col fondo di lire 10,000 nominali e destinata a favore del 2° raggruppamento genio, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo *Pag.* 1793

» **462 – 11 giugno 1925.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto-legge n. 1114 – Ordinamento organico dell'Oltregiuba. . . . . » 1796

» **463 – 1 settembre 1925.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Istanze dirette all'amministrazione dello Stato . . . » 1802

» **464 – 10 settembre 1925.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Controversie concernenti cessioni di materiali residuati di guerra, da parte delle amministrazioni dello Stato, e vertenze relative a somministrazioni di materiali fatte dalle amministrazioni militari, durante la guerra, agli assuntori di forniture belliche . . . . . » 1803

LIBRERIA DELLO STATO

N. 465 - 10 settembre 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — Corso artificieri per sottufficiali dei CC. RR. e di artiglieria richiamati dal congedo . . . . . *Pag.* 1804

» 466 - 10 settembre 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — Sesto corso artificieri d'artiglieria . . . . . » 1804

» 467 - 10 settembre 1925. — EQUIPAGGIAMENTO. — Collo per riparazione da calzolaio e sacco per vestiario di riserva e per riparazioni da sarto . . . . . » 1806

» 468 - 10 settembre 1925. — EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa nel prossimo congedamento. . . . . » 1807

» 469 - 10 settembre 1925. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Torino . . . . . » 1808

» 470 - 10 settembre 1925. — SCUOLE MILITARI. — Norme relative ai preparatori, ai famigli e agli operai delle scuole militari . . . . . » 1809

» 471 - 10 settembre 1925. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Corso d'istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di cavalleria . . . . . » 1818

» 472 - 10 settembre 1925. — TRASPORTI. — Documenti di viaggio agli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti da causa di servizio . . . . . » 1818

AVVISO . . . . . » 1819

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 1821

Circolare N. 461. — DISPOSIZIONI VARIE. — R decreto n. 743, col quale la « Fondazione caduti ex 1° reggimento genio nella guerra 1915-1918 », costituita col fondo di lire 10,000 nominali e destinata a favore del 2° raggruppamento genio, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 aprile 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 127, del 2 giugno 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il desiderio espresso dagli ex appartenenti al disciolto circolo ufficiali del 1° reggimento genio che il fondo di lire diecimila (L. 10,000) nominali — in un titolo di consolidato 5 % — residuo attività del circolo stesso — sia destinato a costituire, a ricordo dei militari del suindicato corpo caduti nella guerra 1915-1918, una fondazione a questi intitolata, la cui rendita annuale, divisa in dieci premi di eguale entità, venga conferita sotto forma di premio ad altrettanti militari di truppa del 2° raggruppamento genio — siccome quello che ha assorbito il 1° reggimento genio perchè soppresso — che si saranno distinti durante l'anno nella condotta e nell'istruzione militare;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione caduti ex 1° reggimento genio nella guerra 1915-1918 », costituita col fondo di lire diecimila (L. 10,000) nominali e destinata a favore del 2° reggimento genio, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della predetta fondazione, composto di n. 6 articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

STATUTO ORGANICO
della « Fondazione caduti ex 1° reggimento genio nella guerra 1915-1918 » a favore del 2° raggruppamento genio

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione caduti ex 1° reggimento genio nella guerra 1915-1918 » quella costituita mediante il fondo di lire diecimila (L. 10,000) nominali — residuo attività del disciolto circolo ufficiali dell'ex 1° reggimento genio — allo scopo di onorare la memoria di coloro cui s'intitola la fondazione stessa, la quale viene destinata a favore dei militari di truppa del 2° raggruppamento genio, siccome quello che ha assorbito il predetto disciolto corpo.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dalla rendita del predetto capitale nominale, investito in una cartella di consolidato 5 % da convertirsi in un certificato di rendita nominativo, intestato alla « Fondazione caduti ex 1° reggimento

genio nella guerra 1915-1918 » e depositato presso la cassa del 2° raggruppamento genio.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al Consiglio di amministrazione del predetto raggruppamento.

Art. 4.

Nella ricorrenza della festa dell'arma del genio (28 ottobre), la rendita annua del capitale di cui all'art. 2 sarà assegnata, in dieci premi uguali, a favore di altrettanti militari di truppa, uno per compagnia, che, a giudizio dei comandanti di battaglione e di compagnia, si saranno distinti durante l'anno nella condotta e nella istruzione militare.

A parità di merito fra i militari di truppa della stessa compagnia, sarà preferito nell'assegnazione quegli la cui famiglia versa in condizioni di maggior bisogno.

Art. 5.

Avvenuta la distribuzione dei premi, sarà trasmesso al Ministero della guerra il rendiconto della gestione finanziaria della fondazione.

Art. 6.

Qualora il 2° raggruppamento genio venga sciolto, la « Fondazione caduti ex ° reggimento genio nella guerra 1915-1918 » sarà destinata a favore di quel corpo il quale assorbirà il raggruppamento stesso, fermo restando, per quanto possibile, nel conferimento dei premi, quanto viene disposto nel precedente articolo 4.

Disposizione transitoria.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto colle prime rendite.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 462. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto-legge n. 1114 - Ordinamento organico dell'Oltregiuba.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 11 giugno 1925. (*Gazzetta ufficiale* n 158, del 10 luglio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto-legge 15 agosto 1924, n. 1547, col quale è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione stipulata in Londra il 15 luglio 1924 fra la Gran Bretagna e l'Italia per la cessione da parte della prima alla seconda dell'Oltregiuba;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per le finanze, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il territorio dell'Africa Orientale ceduto all'Italia in forza della Convenzione di Londra 15 luglio 1924, è provvisoriamente costituito fino a tutto il 30 giugno 1926 in Commissariato generale dell'Oltregiuba, retto da un Alto Commissario dal quale dipendono le forze di terra e di mare destinate a prestare stabilmente servizio nel territorio e nelle acque della sua giurisdizione.

L'Alto Commissario è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio dei Ministri.

L'Alto Commissario ha il rango e gli onori riconosciuti ai Governatori delle colonie dalle disposizioni in vigore.

Art. 2.

L'Alto Commissario dipende immediatamente ed esclusivamente dal Ministro per le colonie e, secondo le istruzioni che da lui riceve, dirige la politica e l'amministrazione della Colonia con facoltà di emanare regolamenti di carattere locale, stabilendo le penalità per le contravvenzioni ai medesimi.

All'Alto Commissario possono essere delegate dal Ministro per le colonie le facoltà spettanti al Governo del Re, nei riguardi dell'Oltregiuba, che siano suscettibili di delegazione.

Art. 3.

La sede dell'Alto Commissario è Chisimaio. L'Alto Commissario ha l'obbligo di risiedere nel territorio della sua giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento dell'Alto Commissario, la temporanea reggenza del Commissariato generale è affidata al segretario capo.

Art. 4.

L'Alto Commissario ha, alla sua immediata dipendenza, il segretario capo, il comandante delle truppe ed il comandante di marina.

Il segretario capo è nominato con decreto del Ministro per le colonie e, fra le autorità del Commissariato generale, prende rango immediatamente dopo l'Alto Commissario.

Il comandante delle truppe è nominato con decreto del Ministro per le colonie di concerto con quello per la guerra, sentito l'Alto Commissario, ed è scelto fra gli ufficiali del Regio esercito in servizio attivo permanente, avente grado di maggiore o di tenente colonnello.

Art. 5.

Il segretario capo coadiuva l'Alto Commissario, e più particolarmente sovraintende a tutti i servizi civili e politici dell'Oltregiuba, secondo le direttive che da esso gli vengono impartite. Ha alla sua dipendenza una direzione di Governo,

per la trattazione di tutti gli affari politici, amministrativi ed economici-finanziari, ed un ufficio per la trattazione degli affari generali e riservati e di quelli attinenti al personale, nonchè alla gestione del bilancio militare.

Può essere costituita una segreteria particolare dell'Alto Commissario, per il disbrigo della sua corrispondenza ufficiosa e personale e per tutti i servizi della sua casa.

Art. 6.

Il comandante delle truppe è il consulente dell'Alto Commissario nelle questioni militari terrestri. Cura tutto quanto si attiene alla difesa territoriale della Colonia, sottoponendo all'Alto Commissario i necessari provvedimenti; esegue, sotto la propria responsabilità, le operazioni militari che vengano ordinate dall'Alto Commissario; provvede, secondo le direttive di lui, a tutto ciò che si riferisce al regime delle forze militari, e presenta all'Alto Commissario le proposte per la destinazione in Colonia e per il rimpatrio degli ufficiali preposti ai vari comandi, reparti, servizi e uffici militari.

Art. 7.

Il comandante di marina è il consulente dell'Alto Commissario nelle questioni militari marittime. Ha alla sua dipendenza le forze di mare, sia imbarcate che a terra, stabilmente assegnate all'Oltregiuba.

Art. 8.

Un ufficio di ragioneria esegue il riscontro delle spese civili e militari, secondo gli ordinamenti che saranno stabiliti per l'Oltregiuba, a norma dell'art. 16 successivo, di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 9.

Per ragioni gravi di ordine pubblico o di sicurezza l'Alto Commissario può proclamare lo stato di assedio in tutto il territorio di sua giurisdizione od in parte di esso.

Può inoltre istituire tribunali speciali, stabilire che alcuni reati che vengono commessi dagli abitanti siano giudicati secondo le forme ed applicando le pene fissate dal Codice penale militare in tempo di guerra, e adottare quegli altri provvedimenti che reputi necessari a seconda delle circostanze.

I provvedimenti suddetti saranno presi con decreto motivato, previa autorizzazione del Ministro per le colonie, e in caso di urgenza anche senza tale autorizzazione, salvo però la immediata loro comunicazione al Ministro.

L'Alto Commissario può ordinare il confino di indigeni in località determinate e l'espulsione di stranieri o di cittadini italiani metropolitani o libici la cui presenza, o per condanne riportate o per la loro condotta o per il loro contegno verso le autorità o il Governo o per ragioni di ordine politico, sia pericolosa ed intollerabile.

Art. 10.

Ogni rapporto fra il Commissariato generale dell'Oltregiuba e le Amministrazioni statali nel Regno, i Governi coloniali, i Regi rappresentanti diplomatici e consolari e le autorità di Stato straniere deve aver luogo per il tramite del Ministero delle colonie od in seguito a sua espressa autorizzazione.

Gli uffici ed i funzionari civili e militari del Commissariato generale non possono corrispondere in via ufficiosa fuori del territorio dell'Oltregiuba se non per il tramite ovvero per espressa autorizzazione dell'Alto Commissario. Questa regola non si applica alle autorità giudiziarie per pratiche relative ad affari di giustizia.

Art. 11.

L'Alto Commissario e i funzionari civili e militari della Colonia non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni fuorchè dalla superiore Autorità, nè sottoposti per qualsiasi ragione a procedimento penale o arrestati, salvo i casi di flagranza, senza previa autorizzazione, che è data dal Ministro per le colonie se si tratta dell'Alto Commissario, e dall'Alto Commissario se si tratta degli altri funzionari.

L'Alto Commissario informa il Ministro per le colonie delle richieste ricevute dall'autorità giudiziaria e della risposta data.

Eguale norma si osserva pei capi e notabili indigeni riconosciuti.

Art. 12.

Contro gli atti e i provvedimenti relativi all'amministrazione dell'Oltregiuba è concesso ricorso amministrativo in via gerarchica.

Contro i provvedimenti definitivi non è ammesso altro ricorso che quello per legittimità in via straordinaria al Re.

Contro i provvedimenti contemplati nell'art. 9 non è ammesso alcun reclamo amministrativo o giudiziario.

Art. 13.

Il bilancio del Commissariato generale dell'Oltregiuba, corredato degli occorrenti allegati, sarà presentato annualmente al Parlamento unitamente allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie.

L'Alto Commissario nell'inviare le proposte di bilancio trasmetterà al Ministero delle colonie una relazione documentata sull'amministrazione, gestione e condizione del Commissariato generale.

Art. 14.

Sono estese all'Oltregiuba le disposizioni dei Regi decreti 31 ottobre 1923, nn. 2504 e 2505. Agli effetti di tali decreti l'Oltregiuba è parificato alla Somalia Italiana.

All'Alto Commissario spettano gli assegni fissi stabiliti pel grado 2° dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ed indennità eguali a quelle assegnate al Governatore della Somalia Italiana.

Al segretario capo compete un'indennità di rappresentanza corrispondente nella misura alla metà di quella analoga stabilita per il segretario generale della Somalia, a norma della nota *b*) alla tabella *A* annessa al R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826.

Gli ufficiali, i funzionari e impiegati di ruolo godranno di una speciale indennità provvisoria mensile di prima occupa-

zione fino a tutto il 30 giugno 1926. Tale indennità sarà commisurata a metà dello stipendio di ruolo e qualora prima di tale data fossero apportati miglioramenti al trattamento base ora stabilito per la Somalia Italiana detta indennità sarà diminuita di una quota corrispondente alla somma rappresentata da codesti miglioramenti.

Art. 15.

Il personale del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di rango inferiore ad ufficiale, godrà nell'Oltre giuba dei seguenti assegni:

Ai marescialli spetta, in relazione allo stipendio di ciascuno, un trattamento economico analogo a quello stabilito per gli ufficiali dai Regi decreti nn. 2504 e 2505 del 31 ottobre 1923.

L'indennità di equipaggiamento è fissata in L. 800 ed è corrisposta con le norme stesse stabilite per gli ufficiali.

Gli altri sottufficiali, oltre alla paga d'Italia, il vitto, il vestito, e l'alloggio a carico dell'Amministrazione godranno di una indennità giornaliera di L. 10 se sergenti maggiori, di L. 7 se sergenti.

I caporali maggiori, i caporali e i soldati, durante la ferma iniziale, oltre la paga d'Italia, hanno una indennità giornaliera coloniale che per le due prime categorie è di L. 5 e di L. 3 pei soldati. Durante le successive rafferme la paga è rispettivamente di L. 2.75, 2.50, 2.25; la indennità coloniale di L. 8 pei caporali maggiori e caporali, di L. 6 pei soldati.

I capi squadra della M. V. S. N. (reparto specialisti) hanno la paga giornaliera di L. 11 e l'indennità coloniale di L. 10 oltre il vitto, vestiario ed alloggio; le camicie nere, nel periodo di ferma, la paga del soldato in Italia e l'indennità giornaliera coloniale di L. 5.

Nelle successive rafferme, la paga di L. 2.25 e l'indennità coloniale di L. 7.

Ai sottufficiali della Regia marina spettano le stesse indennità di destinazione stabilite per i pari grado del Regio esercito dai tre primi capoversi del presente articolo. Ai sottocapi spetta una indennità giornaliera di L. 5, ed ai comuni un'indennità giornaliera di L. 3.

Art. 16.

Una legge determinerà, non oltre il 1° luglio 1926, le norme definitive per l'amministrazione dell'Oltregiuba. Finchè tale legge non sarà promulgata, si provvederà con decreti Reali su proposta del Ministro per le colonie di concerto, quando ne sia il caso, con gli altri Ministri competenti e sempre col Ministro per le finanze per tutti i provvedimenti di carattere finanziario.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — DE' STEFANI.

N. 463. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Istanze dirette all'amministrazione dello Stato.** — (Direzione generale servizi logistici). — 1 settembre 1925.

Questo Ministero ha sempre rigidamente osservato la norma derivante dalla legge sul bollo di non rispondere alle istanze e ricorsi diretti alle pubbliche amministrazioni che non siano presentate in carta da bollo o lo siano con bollo insufficiente.

Non può tuttavia questo Ministero dissimularsi le conseguenze che da tal contegno derivano e particolarmente: in primo luogo l'estendersi ed il radicarsi della errata convinzione di trascuratezza da parte dell'amministrazione nell'esame di quanto le vien rappresentato; in secondo luogo la possibilità di decadenza di termini stabiliti per azioni e ricorsi da parte dei cittadini che rimangono inutilmente in

attesa di risposta ed i cui diritti non sono certo, per la omissione di pagamento di una lievissima tassa, meno degni della tutela dello Stato.

Ad evitare siffatti inconvenienti si dispone che le istanze ed i ricorsi redatti in carta semplice o con bollo insufficiente siano respinti agli interessati, senza affrancatura e con l'indicazione sui medesimi, possibilmente con una stampiglia, del motivo pel quale non vengono presi in esame.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 464. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Controversie concernenti cessioni di materiali residuati di guerra, da parte delle amministrazioni dello Stato, e vertenze relative a somministrazioni di materiali fatte dalle amministrazioni militari, durante la guerra, agli assuntori di forniture belliche.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 10 settembre 1925.

Col R. decreto-legge 29 giugno 1925, n. 1051 (circolare n. 351 del *giornale militare* c. a.), entrato in vigore dal 1° luglio u. s., è stato disposto che alla competenza del Collegio arbitrale ricuperi spese di guerra debbano intendersi devolute anche le controversie, comunque concernenti cessioni di materiali residuati dalla guerra, compiute dalle amministrazioni dello Stato, sempre quando sia in giudizio una delle amministrazioni stesse, e, inoltre, le vertenze relative a somministrazioni di materiali fatte dalle amministrazioni militari, durante la guerra, agli assuntori di forniture belliche.

Poichè gli enti militari debbono ancora ricuperare notevoli importi per materie somministrate dallo Stato, in ordine alle forniture di cui sopra, si ordina che gli accertamenti relativi vengano, dagli enti militari suddetti, condotti a termine *con la massima premura* (il ripetuto Collegio ricuperi cesserà di funzionare col 31 dicembre p. v.), e che le ditte debitrici siano invitate, senz'altro, *mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno*, ad effettuare, *entro il termine perentorio di giorni quindici*, il versamento delle somme risultate a loro carico.

In caso d'inadempienza, gli enti militari interessati dovranno rimettere subito gli atti all'avvocatura erariale generale, per l'istruzione del giudizio dinanzi al predetto collegio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 465. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corso artificieri per sottufficiali dei CC. RR. e di artiglieria richiamati dal congedo.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 10 settembre 1925.

Con riferimento alle circolari 596 *giornale militare* 1924 e 63 *giornale militare* c. a. avrà luogo dal 10 ottobre al 10 dicembre p. v. presso la direzione esperienze d'artiglieria di Nettuno uno speciale corso artificieri per i sottufficiali dei CC. RR. richiamati dal congedo — che non abbiano già frequentato l'analogo corso svolto dal 15 febbraio al 18 aprile 1925 — e per i sottufficiali d'artiglieria, pure richiamati dal congedo.

Il personale comandato dovrà giungere il giorno 8 ottobre prossimo venturo a Nettuno, dove passerà aggregato al distaccamento del 3° reggimento artiglieria pesante ivi dislocato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 466. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Sesto corso artificieri d'artiglieria.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 10 settembre 1925.

Dal 10 ottobre al 20 dicembre avrà luogo presso la direzione delle esperienze di artiglieria di Nettuno e colle modalità stabilite dalla circolare 46 del *giornale militare* 1922, il 6° corso artificieri di artiglieria, al quale dovrà prendere parte il seguente personale:

Per ogni reggimento di artiglieria pesante:

1 sergente o caporale maggiore;
2 caporali;
20 soldati.

Per ogni reggimento di artiglieria pesante campale:

1 caporale maggiore o caporale;

4 soldati.

Per ogni reggimento di artiglieria da campagna e per il reggimento di artiglieria a cavallo:

1 caporale maggiore o caporale.

Per ogni reggimento di artiglieria da montagna:

2 soldati.

Per ogni gruppo di artiglieria controaerei:

1 caporale maggiore o caporale;

1 soldato.

Qualora i corpi o riparti non dispongano di graduati nel numero richiesto, dovranno sostituire i graduati occorrenti per raggiungere il numero fissato con altrettanti soldati.

I reggimenti che sono attualmente sprovvisti di sottufficiali artificieri debbono inviare al corso medesimo, in più del personale sopra elencato, un maresciallo o sergente maggiore di carriera.

Il personale comandato al 6° corso artificieri dovrà giungere il giorno 8 ottobre p. v. a Nettuno, dove passerà aggregato al distaccamento ivi dislocato del 3° artiglieria pesante; dovrà essere provvisto di corredo in perfetto ordine e senza armi.

Restano immutate le disposizioni contenute nel comma 2° della circolare 46 del *giornale militare* 1922, essendo assolutamente necessario che il personale comandato a frequentare il corso artificieri possegga i requisiti specificati nel comma sopra indicato, sul quale in particolar modo si richiama l'attenzione dei comandanti di corpo.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 467. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Collo per riparazione da calzolaio e sacco per vestiario di riserva e per riparazioni da sarto.** — (Direzione generale servizi logistici). — 10 settembre 1925.

In base alle norme contenute nel fascicolo per le « Dotazioni di mobilitazione per il servizio di commissariato » sono ora di prescrizione *il collo per riparazioni da calzolaio ed il sacco per vestiario di riserva e per riparazioni da sarto* col caricamento per ciascuno indicato dagli specchi 5 e 6.

Poichè detti materiali devono sostituire i colli per riparazioni da sarto e da calzolaio ed i sacchi per vestiario di riserva tipo *A* e tipo *B* finora in uso, il Ministero dispone quanto appresso, allo scopo di addivenire alla trasformazione ed al completamento di questi ultimi in base alle prescrizioni in vigore.

Collo per riparazioni da calzolaio: per l'involucro rimane in vigore l'attuale tipo di sacco per collo da riparazione da calzolaio (cat. II, n. 43 categorico).

Per il caricamento, saranno adoperati gli oggetti esistenti nei colli aboliti (vedi circolare 133 del *giornale militare* 1922) che trovano impiego nella loro quasi totalità; gli oggetti mancanti e di nuova adozione saranno richiesti con le situazioni semestrali mod. 396 *B*.

Sacco per vestiario di riserva e per riparazioni da sarto: per involucro rimane in vigore il tipo del sacco in uso per vestiario di riserva tipo *A* (categorico n. 116). Anche per il caricamento di questo sacco possono essere utilizzati in gran parte gli oggetti dei colli per riparazioni da sarto finora in uso (circolare 133 del *giornale militare* 1922) e i rimanenti oggetti mancanti e di nuova adozione saranno richiesti con la situazione semestrale mod. 396 *B*.

Restano pertanto aboliti il sacco per vestiario di riserva tipo *B* (cat II n. 117 categorico) ed il sacco per collo da riparazioni da sarto finora in uso.

Detti oggetti dovranno essere adoperati fino a consumazione durante le esercitazioni di campagna, ovvero potranno essere utilizzati per le eventuali riparazioni ai sacchi di prescrizione.

Tanto il nuovo collo per riparazioni da calzolaio quanto il nuovo sacco per vestiario di riserva e per riparazione da sarto saranno tenuti in carico, e dimostrati sulle situazioni

periodiche, col nuovo caricamento comune a tutte le armi e corpi al prezzo dei rispettivi categorici del nomenclatore in vigore n. 157 e 116, ma saranno completati degli oggetti per specialità d'arma (corregiuole per speroni, chiodi da ghiaccio, trapunte, ritagli di cuoio per riparazioni bardature) a cura dei reparti interessati fin dal tempo di pace. Tali oggetti in conseguenza dovranno essere tenuti singolarmente in carico col rispettivo valore. I materiali speciali invece previsti per operazioni invernali in montagna ed i distintivi di grado ed i fregi per berretti ed elmetti saranno provveduti all'atto della mobilitazione, ma dovranno essere richiesti con le situazioni semestrali mod. 396 *B*.

Le stesse norme saranno seguite dai magazzini centrali i quali terranno presente che il Ministero assegnerà ai corpi, per l'utilizzazione innanzi indicata, i sacchi ed i colli aboliti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 468. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa nel prossimo congedamento.** — (Direzione generale servizi logistici). — 10 settembre 1925.

In relazione agli articoli 312 e seguenti del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi, ed in applicazione della circolare 510 *giornale militare* 1924, questo Ministero dispone che ai militari da inviarsi in congedo a norma della circolare n. 459 del corrente anno siano lasciati i seguenti oggetti di corredo: una cravatta di tela, una camicia di tela (di flanella per i bersaglieri ciclisti), una mutanda di tela, una ventriera a maglia o una fascia di flanella, un paio di calze o pezze da piedi, il berretto di panno g. v. a forma rotonda (di panno o di tela da fatica per le armi a cavallo, il cappello alpino per le truppe da montagna) una giubba ed un pantalone di panno o di tela, un panciotto di panno, un paio di fasce gambiere (i gambali per le truppe che li hanno in distribuzione) un paio di stivaletti, il sacchetto per arnesi fuori uso, un fazzoletto, la tazza di latta.

Gli oggetti debbono essere in stato decoroso, ma i comandanti di reparto devono provvedere alla sostituzione di quelli in distribuzione con altri possibilmente mediocri.

Ai militari che raggiungono residenze montuose e che abbiano bisogno di cautela per viaggi via mare, potrà essere distribuita una coperta da campo fuori servizio.

Ultimato il congedamento della classe, ciascun centro dopo aver provveduto, a senso dell'art. 319 R. A., alla classificazione degli oggetti ritirati, invierà alla direzione di commissariato della circoscrizione uno specchio dal quale risultino gli oggetti ricuperati col congedamento, distinti per classe d'uso.

Le direzioni di commissariato riepilogheranno i dati raccolti e li comunicheranno a questo Ministero non oltre il 15 dicembre p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 469. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di Torino.** — (Gabinetto del ministro - Ufficio coordinamento). — 10 settembre 1925.

Con riferimento alla circolare n. 75 del *giornale militare* c. a., la commissione giudicatrice del concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di artiria e genio, sarà così costituita:

Presidente della commissione.

S. E. il comandante del corpo d'armata di Torino.

Presidente delle sottocommissioni.

Il generale comandante dell'Accademia militare.

Membri delle sottocommissioni.

1° Per l'arte militare:

Generale di divisione BRANCACCIO comm. Nicola.
Colonnello TREZZANI cav. Claudio.

2° Per la storia militare.

Generale di divisione BRANCACCIO comm. Nicola.
Colonnello MARAVIGNA comm. Pietro.

3° Per la balistica esterna:

Generale di divisione MATTEI comm. Alfonso.
Generale di divisione CAVALLI comm. Ettore.

4° Per gli esplosivi:

Generale di divisione MATTEI comm. Alfonso.
Colonnello PENNA cav. Lorenzo.

5° Per le armi, artiglierie e tiro delle armi portatili:

Generale di divisione MATTEI comm. Alfonso.
Colonnello FARA-PUGGIONI comm. Salvatore.

6° Per la balistica interna, resistenza delle artiglierie e teoria degli affusti:

Generale di divisione CAVALLI comm. Ettore.
Generale di divisione MATTEI comm. Alfonso.

7° Per l'elettrotecnica:

Generale di divisione MATTEI comm. Alfonso.
Colonnello GUASCO comm. Giuseppe.

8° Per le costruzioni stradali, idrauliche e ferroviarie:

Colonnello BRUZZO cav. Carlo.
Colonnello CAFFO cav. Aventino.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 470. — SCUOLE MILITARI. — **Norme relative ai preparatori, ai famigli e agli operai delle scuole militari.** — (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 10 settembre 1925.

Generalità.

1. Il personale salariato presso le scuole militari comprende i preparatori per i laboratori e gabinetti scientifici; il personale famigliare per i servizi interni propri di tali istituti; e il personale operaio per i vari lavori e mestieri.

2. Ai detti personali sono applicabili le disposizioni del Testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114, sui salariati statali; quelle del relativo regolamento generale 31 dicembre 1924,

n. 2262, e il regolamento speciale 1° giugno 1925 sui salariati dipendenti dal Ministero della guerra, nonchè le norme particolari indicate nella presente.

Ammissioni.

3. Le ammissioni del personale salariato sono effettuate con le norme di cui all'art. 2 del menzionato regolamento speciale per i salariati della guerra, a cura del Consiglio di amministrazione della scuola, al quale sono devolute tutte le attribuzioni che il detto regolamento conferisce alla Commissione per gli esami degli ammittendi.

Le ammissioni si effettuano di regola al 1° luglio di ogni anno.

Tutti gli ammittendi debbono avere assolti i loro obblighi di leva all'atto della nomina.

4. Il numero massimo dei salariati nelle rispettive qualifiche di permanenti o temporanei che può essere assunto presso ciascuna scuola risulta dalla tabella annessa alla presente circolare.

Le eventuali deficienze nel numero dei famigli possono essere compensate con eccedenze nel numero degli operai e viceversa.

5. Non sono compresi in detta tabella i salariati invalidi di guerra che, trovandosi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 14 maggio 1925, numero 756 (circolare n. 267 del *giornale militare* 1925) debbono essere considerati quali permanenti.

Tali salariati saranno iscritti a parte negli speciali elenchi di cui all'art. 3 della menzionata legge.

6. Per tutto il personale permanente (preparatori, capi famigli e famigli permanenti) deve essere compilato il foglio matricolare, mod. 9, di cui al regolamento speciale per i salariati della guerra, in doppio originale, uno dei quali sarà rimesso al Ministero.

Preparatori di gabinetto.

7. I preparatori disimpegnano presso i gabinetti e i laboratori le speciali mansioni che vengono loro affidate dai regolamenti dei singoli istituti e dai rispettivi comandanti.

Sono assegnati al 2° gruppo dei salariati permanenti di cui alla tabella 4 annessa al Testo unico sui salariati. Dipendono direttamente dall'insegnante o dall'ufficiale designato dal comandante.

Le norme interne concernenti la disciplina, il trattamento e il servizio in genere dei preparatori sono tenute distinte da quelle del personale famigliare e operaio.

8. La paga dei preparatori è determinata all'atto del primo inquadramento in base alla rispettiva abilità professionale e può essere fissata fino al limite della paga massima normale del 2° gruppo di cui alla tabella A annessa al citato Testo unico 21 dicembre 1924. Le relative proposte sono trasmesse al Ministero per l'approvazione.

La paga è corrisposta per i soli giorni lavorativi.

Sarà corrisposto ai preparatori il caro viveri spettante agli impiegati dello Stato, fatta quindi deduzione come per gli altri della somma di L. 780 annue.

9. Ai preparatori possono essere dati compensi per lavoro straordinario e festivo e compensi di operosità e rendimento con le modalità indicate ai paragrafi 51 e 85 del regolamento speciale per i salariati della guerra.

Viene ad essi corrisposto uno speciale soprassoldo di L. 2 per ogni giornata di presenza al lavoro.

Personale famigliare.

10. Il personale famigliare comprende: capi famigli (permanenti); famigli permanenti e famigli temporanei.

I *capi famigli* sono preposti al governo ed alla sorveglianza del personale famigliare ed operaio. Sono assegnati al 1° gruppo dei salariati permanenti di cui alla tabella *A* annessa al Testo unico sui salariati dello Stato.

I *famigli permanenti* (a matricola) disimpegnano le speciali mansioni loro devolute dal Consiglio d'amministrazione. Sono assegnati al 3° gruppo della tabella ora detta.

I *famigli temporanei* sono adibiti esclusivamente quali cuochi, sotto cuochi, sguatteri, quartiglieri, portieri, barbieri, guardarobieri, bidelli, giardinieri e inservienti. Si applica ad essi il trattamento previsto per i salariati temporanei.

Nomine e paghe dei famigli.

11. Le paghe ai capi famigli e ai famigli permanenti sono rispettivamente determinate in base a quelle stabilite per il 1° ed il 3° gruppo di cui alla tabella *A* annessa al Testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114. Spetta ad essi il caro viveri concesso ai preparatori.

Le relative proposte nominative saranno trasmesse al Ministero per l'approvazione all'atto della nomina.

12. Ai capi famigli è concesso un soprassoldo continuativo pari al 30 % della paga dovuta, esclusi i giorni di licenza con paga e le assenze per malattia non proveniente da causa di servizio.

13. I famigli temporanei sono assunti con contratto annuale di lavoro. La determinazione delle paghe e del caro viveri è fatta dai Consigli di amministrazione nei limiti dei salari correnti sulla piazza, previ accordi con le altre amministrazioni statali locali che hanno salariati alle loro dipendenze, tenendo conto, oltre che delle specialità dei mestieri e della abilità in essi dimostrata, anche della maggiore responsabilità o fiducia inerente ad incarichi speciali, nonchè dell'orario di lavoro per ciascuno di essi prescritto, a sensi del successivo numero 19.

14. A norma del paragrafo 7 del regolamento speciale per i salariati della guerra, al personale famigliare la paga è corrisposta per tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi. Non sono quindi consentiti compensi per lavoro straordinario: possono invece essere concessi compensi di operosità e rendimento.

15. E' vietato ai comandi di superare per qualsiasi motivo gli assegni concessi dal Ministero per il personale salariato stanziati al capitolo « Funzionamento scuole » nell'apposita voce dei bilanci preventivi dei singoli istituti, e di corrispondere sotto qualsiasi forma retribuzioni che non siano contemplate nella presente circolare e nelle altre disposizioni di carattere generale sul personale salariato.

16. E' vietato ai comandi di corrispondere sussidi ai salariati sui fondi stanziati nel bilancio preventivo delle scuole.

Alla concessione dei sussidi provvede, al caso, direttamente il Ministero, in base a motivate proposte dei comandi delle scuole.

Disciplina e orario dei famigli.

17. Il personale famigliare dipende direttamente dal capo famiglio, che si attiene alle istruzioni emanate dall'aiutante maggiore in prima, cui spetta la responsabilità dell'andamento del servizio.

18. I famigli debbono ubbidienza e rispetto agli ufficiali, agli insegnanti ed agli impiegati; è per loro doveroso usare il massimo riguardo agli allievi. Ad essi è rigorosamente vietato ricevere doni o mancie dagli allievi sotto qualsiasi forma e per qualsiasi motivo. E' pure loro vietato eseguire commissioni o servizi privati per gli allievi, sia dentro sia fuori dell'istituto.

19. L'orario di lavoro dei famigli è fissato dai regolamenti interni delle singole scuole e, in mancanza, è regolato dal comandante, tenendo conto delle esigenze delle mansioni cui ciascun famiglio è addetto.

La durata dell'orario sarà stabilita in relazione al disposto dell'art. 26 del Testo unico 24 dicembre 1924, disponendosi in modo che tra l'inizio e la fine del lavoro ciascun famiglio possa fruire di almeno tre ore libere di uscita, delle quali almeno due continuative.

Alloggio e mense dei famigli.

20. E' in facoltà del comandante di assegnare l'alloggio nell'istituto ai famigli che ne facciano richiesta, compatibilmente con i locali disponibili, determinandone le condizioni e applicando le norme della circolare n. 678 del *giornale militare* 1924.

21. Salvo le speciali norme concernenti i portieri, il famiglio che non alloggia nell'istituto può essere obbligato a pernottarvi per speciali incarichi, non oltre però 10 notti nel corso di ogni mese.

22. Per ogni pernottamento obbligatorio è dovuto un soprassoldo di L. 4.

Per ogni ronda notturna nell'interno di ogni scuola compete un soprassoldo di L. 1.50 con un massimo di tre ronde per notte, esclusa in tal caso l'indennità di pernottamento.

23. E' in facoltà del comandante di istituire mense per il personale famigliare in base ad apposita etichetta viveri da approvarsi dal Ministero.

Quando i famigli non possono usufruire del vitto in natura, percepiscono un compenso giornaliero di L. 2.50.

24. Salvo l'osservanza del paragrafo 73 del regolamento speciale per i salariati della guerra per quanto riguarda il personale permanente, al 30 giugno di ogni anno vengono licenziati dal servizio i famigli temporanei che abbiano compiuto il 65° anno di età.

Nel medesimo periodo vengono di regola effettuati i licenziamenti per minorato rendimento o per riduzioni di personale.

Personale operaio.

25. E' compreso tra gli operai il personale maschile e femminile adibito a mestieri differenti da quelli assegnati ai famigli, cioè quali macchinisti, fuochisti, lavandaie, cucitrici, falegnami, fabbri, muratori, tipografi, litografi, elettricisti, facchini e altro personale di fatica in genere.

Tali operai ricevono la paga nei soli giorni lavorativi, applicandosi quindi nei riguardi dell'orario le disposizioni degli articoli dal 21 al 25 del Testo unico 24 dicembre 1924, n. 2114. Sono soggetti a tutte le disposizioni comuni agli operai (permanenti e temporanei) delle altre amministrazioni militari.

Non si applicano ad essi le speciali norme che nella presente circolare contemplino il solo personale famigliare.

Decorrenza delle nuove norme.

26. Il nuovo ordinamento si intende in vigore dal 1° luglio 1924, rimanendo fissata a tale data la decorrenza delle nuove paghe e il nuovo trattamento previsto dalle presenti norme.

Il soprassoldo ai preparatori e ai capi famigli non potrà avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 1925.

27. Qualora le competenze a qualunque titolo percepite complessivamente dal personale nel periodo dal 1° luglio 1924 al 31 dicembre 1925 risultassero superiori a quelle che sarebbero loro spettate col nuovo ordinamento, essi non saranno tenuti a restituire l'eccedenza.

Nell'ipotesi contraria saranno invece corrisposti gli arretrati.

28. Dal 1° gennaio 1926 il trattamento e le paghe saranno determinate in relazione alle presenti norme, esclusa ogni possibilità di assegni ad personam nell'ipotesi che il nuovo trattamento risultasse più sfavorevole del precedente.

29. Il personale attualmente in servizio presso le scuole militari come famigli, operai o preparatori s'intende licenziato col 31 dicembre 1925.

30. Al 1° gennaio 1926 sarà proceduto alle nomine del personale salariato in base al nuovo ordinamento e nei limiti della forza stabilita dall'annessa tabella, dandosi la precedenza assoluta al personale che al 30 giugno 1924 apparteneva al ruolo dei famigli e successivamente al personale che, alla data della presente, presti, a qualunque titolo, servizio presso le scuole militari.

Nella prima applicazione delle presenti norme la durata del contratto pel personale temporaneo sarà limitata al 30 giugno 1926, ferma per l'avvenire la disposizione di cui al successivo n. 32.

31. Saranno esclusi dalla riconferma, e quindi licenziati sotto la data del 31 dicembre 1925:

a) il personale che alla predetta data avrà compiuto il 65° anno di età;

b) il personale che dai singoli Consigli di amministrazione sia dichiarato non più idoneo a proseguire il servizio per scarso rendimento, per condotta o per minorate condizioni fisiche;

c) il personale che non accetti di rimanere in servizio col nuovo ordinamento;

d) il personale che rimanesse esuberante in confronto alla forza stabilita dall'annessa tabella.

Peraltro nella prima applicazione delle presenti norme, il personale che al 30 giugno 1924 apparteneva al ruolo dei famigli, potrà essere mantenuto in servizio in soprannumero, anche se eccedente la forza ora detta.

32. I contratti annuali del personale temporaneo proveniente dai famigli in ruolo al 30 giugno 1924, dovranno essere successivamente rinnovati alle scadenze, qualora non ostino speciali ragioni, da riconoscersi dal Ministero.

33. Con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento cessano di avere efficacia l'Atto 8 dicembre 1904 sui famigli (disp. 11, fascicolo 12 della Raccolta) e tutte le altre disposizioni e circolari emanate dal Ministero sul personale salariato delle scuole militari.

S'intendono altresì prive di efficacia le disposizioni dei regolamenti interni dalle singole scuole che contenessero norme contrarie o incompatibili con la presente.

34. Indipendentemente da ogni altra disposizione concernente il trattamento assicurativo obbligatorio, l'amministrazione potrà ritenere sulle paghe del personale salariato delle scuole, una speciale quota da determinare, e che sarà a suo tempo versata alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali quale premio assicurativo per conto del personale medesimo.

35. Le norme particolareggiate pel trattamento assicurativo di cui al numero precedente e per quello di quiescenza, saranno emanate in seguito.

36. Fino a nuova disposizione tutte le pratiche concernenti il personale salariato presso le scuole militari che debbono essere inviate al Ministero, saranno rimesse alla divisione educazione fisica e scuole.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Tabella indicante la forza massima del personale famigliare, operaio e di gabinetto delle scuole militari

QUALIFICHE	Se permanenti o temporanei	Accademia militare Modena	Accademia militare Torino	Collegio militare Roma	Collegio militare Napoli	Scuola di guerra	Scuola di sanità militare	Scuola applicaz. fanteria	Scuola centrale fanteria	Scuola centrale mil. educ. fisica	Scuola allievi ufficiali CC. RR.	Scuola all. sottufficiali CC. RR.	TOTALI
Capi operai (1) . .	permanenti	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2
Capi famigli (1). .	permanenti	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	5
Preparatori (2) . .	permanenti	2	2	2	2	2	2	—	—	—	—	—	12
Famigli (3)	permanenti	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Famigli (4)	temporanei	100	44	35	30	8	1	—	—	—	4	47	269
Operai (5)	temporanei	38	8	12	12	5	—	—	—	4	—	—	79
	TOTALE . . .	144	55	50	45	15	3	1	1	4	4	48	370

(1) I gruppo di cui alla tabella n. 1 allegata al Regolamento approvato con R. D. 31 dicembre 1924, n. 2262, sullo stato giuridico ed economico dei salariati dello Stato.

(2) II gruppo di cui alla tabella n. 1 allegata al Regolamento approvato con R. D. 31 dicembre 1924, n. 2262, sullo stato giuridico ed economico dei salariati dello Stato.

(3) III gruppo di cui alla tabella n. 1 allegata al Regolamento approvato con R. D. 31 dicembre 1924, n. 2262, sullo stato giuridico ed economico dei salariati dello Stato.

(4) Sono adibiti esclusivamente quali cuochi, sottocuochi, sguatteri, quartiglieri, portieri, barbieri, guardarobieri, bidelli, giardinieri e inservienti.

(5) Personale maschile e femminile. È adibito ai mestieri differenti da quelli assegnati ai famigli.

NB. — Le eventuali deficenze nel numero dei famigli temporanei possono essere compensate con eccedenze nel numero degli operai e viceversa.

N. 471. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Corso d'istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di cavalleria.** — (Stato Maggiore del R. Esercito – Ufficio addestramento). — 10 settembre 1925.

Il giorno 15 del mese di ottobre avrà inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo un corso di istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di cavalleria della durata di due mesi, in base alle disposizioni generali contenute nella circolare 571 del *giornale militare* 1924 riflettente il « Corso di istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di fanteria, presso la scuola centrale di fanteria ».

Ciascun reggimento di cavalleria invierà al corso stesso un sottufficiale e quattro caporali. Per la destinazione di tale personale si seguiranno le medesime norme contenute nella circolare ora detta.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 472. — TRASPORTI. — **Documenti di viaggio agli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti da causa di servizio.** — (Direzione generale servizi logistici – Divisione casermaggio e trasporti). — 10 settembre 1925.

A complemento della circolare ministeriale (Gabinetto di S. E. il ministro) n. 5056 in data 18 giugno u. s. e a deroga delle disposizioni oggi vigenti, si prescrive che i comandi dei distretti militari e, in difetto, i comandi delle stazioni dei CC. RR. rilascino i documenti di viaggio di cui ai paragrafi 17-b e 18-1° del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno, agli ufficiali in aspettativa per infermità *provenienti da causa di servizio* che risiedano in località diversa da quella ove trovansi gli enti militari che li amministrano.

Tali documenti però saranno rilasciati *per delegazione* dei detti enti e pertanto i medesimi, non appena loro consti che l'ufficiale da essi amministrato si è trasferito in altra

località per trascorrervi il periodo d'aspettativa, comunicheranno ai comandi suindicati gli elementi atti a precisare la vera posizione degli ufficiali medesimi, in modo che questi possano, all'evenienza, usufruire, senza indugio, delle facilitazioni di viaggio che loro competono.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

AVVISO DI CONCORSO DEL MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Gestione della Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione

E' aperto il concorso per gli assegni vitalizi facoltativi da conferirsi sulle entrate già destinate alla Cassa sovvenzioni, con decorrenza dal 1° gennaio 1926, a favore delle seguenti categorie di persone, qualora non spetti, o non sia già stato liquidato, l'assegno vitalizio di diritto a carico dell'Opera di previdenza:

a) impiegati civili dello Stato usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione, purchè sia trascorso un biennio dalla eventuale concessione dell'indennità ad essi attribuita;

b) vedove senza pensione d'impiegati civili dello Stato, purchè sia trascorso un quadriennio dalla eventuale concessione dell'indennità ad esse attribuita;

c) prole orfana di ambo i genitori senza pensione (figli minorenni, orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per per difetti fisici o mentali e figlie nubili maggiorenni che abbiano compiuto il 40° anno di età) d'impiegati civili dello Stato;

d) genitori inabili al lavoro e nullatenenti d'impiegati usciti dal servizio dopo il 1° febbraio 1918.

Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni suddetti il personale ferroviario, quello dei corpi armati di qualsiasi categoria ed i loro superstiti.

Gli assegni saranno ripartiti fra le varie categorie di aspiranti nei limiti dei fondi disponibili dalla Cassa sovvenzioni, secondo le norme in vigore

Le domande devono essere presentate non oltre il giorno 15 ottobre 1925 alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito, 4 - Roma. Detto termine è improrogabile e quindi le domande non presentate in tempo debito, o non sufficientemente documentate entro termine, non saranno prese in considerazione.

Le domande devono indicare il preciso domicilio dell'aspirante, ed essere corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione di famiglia dell'aspirante, o del padre, quando si tratti di orfani (di ciascun membro della famiglia dovrà indicarsi la professione e la condizione economica). Dal detto certificato deve inoltre risultare se l'aspirante sia o meno titolare di rivendita di generi di privativa o goda di assegno fisso a carico di Enti pubblici.

Occorre inoltre:

per gli ex impiegati: *a*) una copia del decreto di cessazione dal servizio; *b*) una dichiarazione della competente amministrazione dalla quale risultino i motivi del provvedimento qualora questi non siano indicati nel decreto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti relativo all'eventuale conferimento dell'indennità per una volta tanto, e qualora non fosse stata liquidata l'indennità dalla Corte dei conti, lo stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendeva;

per le vedove: *a*) l'atto di matrimonio; *b*) l'atto di morte del marito; *c*) il certificato di conservata vedovanza di data posteriore al presente bando; *d*) il decreto o un certificato della Corte dei conti relativo alla concessione dell'indennità, o, se questa non fu concessa, lo stato di servizio dell'impiegato; *e*) un certificato comprovante non essere stata pronunciata sentenza definitieva di separazione per colpa dell'aspirante; *f*) gli atti di nascita di tutti gli orfani minorenni;

per gli orfani: *a*) l'atto di matrimonio dei genitori; *b*) l'atto di morte del padre; *c*) l'atto di morte della madre, o, in sua vece, l'attestazione che la madre è passata ad altre nozze; *d*) se donne, il certificato di stato nubile; *e*) il decreto o i decreti con i quali la Corte dei conti avesse liquidato l'indennità o la pensione all'aspirante o all'uno o all'altro dei suoi genitori, o in sostituzione dei decreti un certificato della Corte e, se nessuna pensione o indennità fu liquidata dalla Corte, occorrerà produrre lo stato di servizio del-

l'impiegato. Per gli orfani minorenni occorre inoltre il verbale di nomina del tutore, e le orfane maggiorenni dovranno produrre il certificato di stato libero di data posteriore al presente avviso. Per gli inabili dovrà inoltre prodursi un certificato del medico comunale, dal quale risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro;

per i genitori: *a*) l'atto di matrimonio; *b*) l'atto di nascita e di morte dell'iscritto; *c*) il decreto o un certificato della Corte dei conti relativi alla liquidazione della pensione o dell'indennità a favore dell'impiegato o eventualmente a favore della vedova ed in mancanza lo stato di servizio; *d*) un certificato del medico comunale, da cui risulti per quale malattia o difetto il richiedente sia inabile al lavoro.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità giudiziaria.

Quando intendano concorrere due o più figli di un comune autore, deve presentarsi una sola domanda corredata dai documenti personali di ciascuno.

Istanza e documenti sono esenti dalle tasse da bollo, giusta l'ultimo comma dell'art. 38 del T. U. approvato con Regio decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Roma, 1° settembre 1925.

Il Direttore generale: GALLI.—

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 46ª, anno 1925, circolare 447:

A pagina 1684, ultimo rigo *leggere*: 15,000,000 *invece di*: 150,000,000.

Prezzo della presente dispensa L. 0,80

(1393) — Roma. 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

1823
BIBLIOTECA DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 49ª **1925** 18 Settembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 473 – 22 agosto 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che bandisce uno speciale concorso per esami per il passaggio nel ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale degli impiegati dei gruppi *A* e *B* non ex combattenti . . . . . *Pag.* 1825

» **474 – 8 settembre 1925.** — SCUOLE MILITARI. — Sostituzione di un membro della commissione per l'esame delle domande e dei titoli degli aspiranti all'ammissione nelle scuole di reclutamento degli ufficiali in S. A. P. per l'anno scolastico 1925-1926 » 1827

» **475 – 9 settembre 1925.** — SCUOLE MILITARI. — Sostituzione di un membro della commissione per l'avanzamento a scelta dei capitani delle varie armi » 1828

» **476 – 12 settembre 1925.** — RECLUTAMENTO. — Leva sui giovani appartenenti alla classe 1906 – Istruzioni supplementari . . . . . » 1828

» **477 – 12 settembre 1925.** — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi maniscalchi . . » 1835

» **478 – 12 settembre 1925.** — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Variazioni matricolari relative alla condotta dei militari mandati rivedibili in rassegna dopo l'assegnazione ai corpi . . . . . » 1837

LIBRERIA DELLO STATO

N. 479 – 14 settembre 1925. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Uso dei distintivi aeronautici *Pag.* 1838

» **480 – 14 settembre 1925.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — Passaggi di categoria o cessazione dai ruoli degli ufficiali di complemento, di M. T., di P. A. e di riserva . . . . . » 1838

» **481 – 15 settembre 1925.** — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo di militari di truppa venuti alle armi alla chiamata della classe 1905 . . . . . » 1844

» **482 – 17 settembre 1925.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1847

» **483 – 17 settembre 1925.** — CONCORSI E GARE. — Riunione di corse di Treviso . . . . . » 1847

» **484 – 17 settembre 1925.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 1848

» **485 – 17 settembre 1925.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Facilitazioni agli ufficiali per l'acquisto di pubblicazioni militari . . . . . » 1848

» **486 – 17 settembre 1925.** — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario . . . . . » 1849

» **487 – 17 settembre 1925.** — SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici in S. A. P. assistenti alle cliniche universitarie ed istituti scientifici del Regno . . . . » 1858

» **488 – 17 settembre 1925.** — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali » 1859

» **489 – 17 settembre 1925.** — SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori in servizio attivo permanente dell'arma di cavalleria . . . . . » 1871

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1874

Circolare N. 473. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che bandisce uno speciale concorso per esami per il passaggio nel ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale degli impiegati dei gruppi A e B non ex combattenti.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 22 agosto 1925.

IL MINISTRO AD INTERIM
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto il R. decreto 11 novembre 19233, n. 2395, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 e dal R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto che non si hanno domande di sistemazione ai sensi dell'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1922 n. 1290 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 53, lettera *a*) del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, è indetto un concorso per esami fra gli impiegati dell'amministrazione militare, appartenenti ai ruoli dei gruppi *B* e *C*, per il passaggio nel ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale, col grado di vice segretario.

Al concorso di cui sopra possono prendere parte soltanto coloro che erano già in servizio al 30 settembre 1922 e che, trovandosi nelle condizioni indicate nella circolare n. 197 del *giornale militare* del corrente anno, hanno fatto pervenire la relativa istanza e i documenti richiesti entro il 31 maggio 1925.

Art. 2.

Gli esami di concorso di cui all'articolo precedente consistono in prove scritte e orali ed avranno luogo in Roma, presso il Ministero, nei giorni che saranno comunicati ai singli interessati.

Gli esami scritti consisteranno sulle seguenti prove:

1° prova di diritto amministrativo;

2° prova di diritto civile.

Per lo svolgimento delle prove scritte — che si svolgeranno in due giorni differenti — si osserveranno le norme contenute negli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato.

La durata massima di ciascuna prova scritta è fissata in ore otto, da computarsi dal momento in cui avrà termine la dettatura dei temi.

Gli esami orali vertiranno sulle materie seguenti:

1° Diritto amministrativo e diritto costituzionale;

2°Diritto civile;

3° Economia politica e scienza delle finanze;

4° Ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali nelle loro linee generali;

5° Legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

6° Disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440) e primi due titoli del regolamento relativo (R. decreto 233 maggio 1924, n. 827).

Art. 3.

La commissione esaminatrice, che verrà nominata con decreto del ministro della guerra, sarà composta da un direttore generale del Ministero della guerra, presidente, e da due direttori capi divisione, membri.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario amministrativo addetto alla divisione personale del Ministero, di grado non inferiore al 9°.

Art. 4.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero, giusta l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 agosto 1925.

Il Ministro delle finanze: VOLPI.

p. *Il Ministro della guerra*: UGO CAVALLERO.

N. 474. — SCUOLE MILITARI. — **Sostituzione di un membro della commissione per l'esame delle domande e dei titoli degli aspiranti all'ammissione nelle scuole di reclutamento degli ufficiali in S. A. P. per l'anno scolastico 1925-1926.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 8 settembre 1925.

Il capitano di fanteria in S. A. P. CHIAPPERINI Carlo è nominato membro e segretario della commissione esaminatrice di cui alla circolare 330 del *giornale militare* c. a., in sostituzione del tenente colonnello di fanteria in S. A. P. LIBERATORE cav. Tommaso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 475. — SCUOLE MILITARI. — **Sostituzione di un membro della commissione per l'avanzamento a scelta dei capitani delle varie armi.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 9 settembre 1925.

Il tenente colonnello del genio PAPONE cav. Mario è stato nominato membro della commissione esaminatrice di cui alla circolare 339 del *giornale militare* 1925, in sostituzione del tenente colonnello TOBIA cav. Enrico.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 476. — RECLUTAMENTO. — **Leva sui giovani appartenenti alla classe 1906 - Istruzioni supplementari.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 12 settembre 1925.

A complemento delle istruzioni emanate colla precedente circolare n. 409 del *giornale militare* c. a. si determina quanto appresso:

1° Nel n. 125 della circolare predetta venne già espressamente avvertito che l'ascrizione alla fanteria non deve assolutamente essere fatta col criterio di lasciare a tale arma gli uomini relativamente meno idonei al servizio militare.

Si soggiunge ora che l'arma stessa dovrà avere la precedenza assoluta, nel senso che ad essa dovranno essere destinati i migliori elementi per prestanza fisica, dopo avere — beninteso — provveduto alla scelta degli inscritti per le armi e specialità di servizio, per le quali si richiedono i limiti minimi di statura.

Nei mandamenti di reclutamento alpino la precedenza assoluta dovrà però sempre e in ogni caso essere data alle truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna);

2° Nella predesignazione si dovrà aver cura che i giovani meno idonei fisicamente siano ripartiti fra le varie armi e fra i servizi;

3° Il limite minimo di statura per le seguenti specialità è portato:

a) per i pontieri a m. 1,62;

b) per i ferrovieri a m. 1,60;

c) per gli artiglieri dei gruppi someggiati a m. 1,68.

4° La predesignazione per gli alpini e per l'artiglieria da montagna dovrà farsi rispettivamente fra gli inscritti dei mandamenti indicati nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente circolare.

5° I comandi di distretti di reclutamento alpino comunicheranno in tempo, agli organi di leva che operano nel territorio compreso nella loro giurisdizione, il numero relativo alle aliquote di inscritti da predesignare per gli alpini e per l'artiglieria da montagna, in modo che essi possano averne norma per la predesignazione stessa.

Tali dati saranno comunicati da questo Ministero ai comandi dei distretti militari con dispacci a parte.

6° Il Ministero richiama ancora in modo particolare l'attenzione dei comandi di corpo d'armata sulla necessità che gli ufficiali superiori destinati ai Consigli di leva e alle commissioni mobili di arruolamento siano espressamente avvertiti della importanza del compito loro affidato, specie per quanto riguarda la scelta degli elementi per la fanteria e per le truppe alpine.

7° I comandi dei distretti militari, nell'eseguire il controllo di cui al n. 127 della circolare n. 409 del *giornale militare* c. a. circa la regolarità dei giudizi principali d'idoneità pronunciati presso gli organi di leva, dovranno anche verificare se i giudizi stessi siano conformi alle istruzioni contenute nei primi cinque numeri della presente circolare.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

ALLEGATO A.

TABELLA indicante i distretti di reclutamento degli alpini coll'indicazione dei mandamenti dai quali devono essere tratte le reclute.

Distretti	Mandamenti dai quali devono essere tratte le reclute		
	Montani	Quasi montani	Di collina e pedemontani
Alessandria			Acqui - Bistagno - Bobbio - Carpaneto - Incisa - Bolbo Molare - Mombaruzzo - Nizza Monferrato - Ponzone - Rivalta Bormida - Roccaverano - Spigno
Bassano	Dai mandamenti di tutto il distrotto (esteso a tutto il distretto)		
Belluno	Dai mandamenti di tutto il distretto (escluso quello di Monguelfo)		
Bergamo	Clusone - Gandino - Lovere - Piazza Brembana - Vilminore - Zogno	Almenno S. Salvatore - Alzano Maggiore - Caprino Bergamasco - Sarnico	Bergamo - Trescorre Balneario
Brescia	Bagolino - Bovegno - Breno - Edolo - Gardone Val Trompia - Gargnano - Vestone - Pisogne - Preseglie	Iseo - Saló	Brescia - Lonato - Capidaletto - Rezzato
Casale			Asti - Baldichieri - Cancelli - Cocconato - Costigliole d'Asti - Cabiano - Mombello - Mombercelli - Montafia - Montechiaro d'Asti - Moncalvo - Montemagno - Montiglio - Occimiano - Ottiglio - Pontestura - Portocomaro - Rocca d'Arazzo - Rosignano - San'Damiano d'Asti - Tonco - Villadeati - Villanova d'Asti - Vignale - Castelnuovo d'Asti

Distretti	Mandamenti dai quali devono essere tratte le reclute		
	Montani	Quasi montani	Di collina e pedemontani
Como	Bellaggio - Bellano - Castiglione d'Intelvi - Dongo - Gravedona - Menaggio - Porlezza		Como 1° - Erba
Cuneo	Dai mandamenti di tutto il distretto (esteso a tutto il distretto)		
Genova	Torriglia	Pontedecimo - Ronco Scrivia - Savignone - Sampierdarena (solo il comune di Olcese)	Nervi - Recco
Ivrea	Aosta - Chatillon - Donnaz - Gignod - Locana - Morgex - Quart - Pont Canavese - Settimo Vittone - Verres - Vico Canavese.	Castellamonte-Cuorgnè - Ivrea - Lessolo - Vistorio.	Agliè - Pavone Canavese - S. Giorgio Canavese - Strambino
Lecco	Dai mandamenti di tutto il distretto (esteso a tutto il distretto)		
Lucca	Barga - Camporgiano - Castelnuovo Garfagnana - Gallicano - Piazza al Serchio.	Borgo a Mozzano - Serravezza.	Camajore - Pietrasanta
Massa	Bagnone - Fivizzano - Fosdinovo - Pontremoli.	Aulla - Carrara - Massa.	
Mondovì	Dai mandamenti di tutto il distretto (esteso a tutto il distretto)		

Distretti	Mandamento dai quali devono essere tratte le reclute		
	Montani	Quasi montani	Di collina e pedemontani
Novara	Bannio - Cannobbio - Crodo - Domodossola - Omegna - Ornavasso - S. Maria Maggiore.	Intra (meno il comune di Intra) - Lesa (meno il comune di Lesa) - Orta Novarese - Pallanza (meno il comune di Pallanza).	Intra (comune di Intra) - Lesa (comune di Lesa) - Pallanza (comune di Pallanza)
Parma	Bardi - Bedonia - Berceto - Borgotaro - Calestano - Corniglio.	Pellegrino-Fornovo-Langhirano.	Borgo San Donnino (comune di Salsomaggiore) - Traversetolo
Pinerolo	Dai mandamenti di tutto il distretto (esteso a tutto il distretto)		
Piacenza	Bobbio - Ferriere - Ottone - Zavattarello.	Bettola - Pianello Val Tidone.	Agazzano - Borgonuovo Val Tidone - Rivergaro - Lugagnano - Castell'Arquato - Ponte dell'Olio
Sacile	Ampezzo - Gemona - Maniago - Moggio - Spilimbergo - Tolmezzo.	Pordenone (comuni di Aviano e Montereale Cellina).	Sacile (meno il comune di Brugnera) - Pordenone (comuni di Cordenons Fontana Fredda - Porcia - Pordenone - Roveredo in Piano - S. Quirino) - San Vito al Tagliamento
S. Remo	Borgomaro - Ceriana Dolceacqua - Pieve di Teco - Triora.	Diano Marina - Dolcedo - S. Stefano - Taggia - Ventimiglia (meno il comune di Ventimiglia).	Bordighera - Imperia - S. Remo - (meno il comune di San Remo)
Sarzana	Calice di Cornoviglio - Sesta Godano - San Stefano d'Aveto - Varese Ligure.	Borzonasca - Cicagna	Chiavari - Lavagna - Levanto - Rapallo - Sarzana - Sestri Levante - Spezia

Distretti	Mandamenti dai quali devono essere tratte le reclute		
	Montani	Quasi montani	Di collina e podimontani
Savona	Campoligure	Alassio - Albenga (meno il comune di Albenga) - Andora - Cairo Montenotte - Calizzano - Dego - Finalborgo - Loano - Millesimo - Noli - Pietraligure - Sassello - Savona (meno il comune di Savona)	Sestri Ponente (meno il comune di Sestri) - Varazze - Voltri (meno il comune di Voltri)
Sondrio	Dai Mandamenti di tutto il distretto		
Torino	Ceres - Corio - Fiano - Lanzo - Rivara - Viù		Barbania - Brusasco - Carignano - Carmagnola - Casalborgone - Caselle - Chieri - Ciriè - Chivasso - Gassino - Montanaro - Moncalieri - Orbassano - Pianezza - Poirino - Riva di Chieri - Rivarolo - Rivoli - San Benigno - Sciolze - Venaria - Volpiano
Trento	Dai Mandamenti di tutto il distretto		
Treviso	Valdobbiadene - Vittorio Veneto	Asolo - Montebelluna	Conegliano (meno i comuni di Codogne - Giarine - Mareno di Piave - S. Lucia - San Vendemiano Vezzola)
Udine	S. Pietro al Natisone - Tarcento	Cividale	Codroipo - Palmanova - S. Daniele del Friuli - Udine

Distretti	Mandamenti dai quali devono essere tratte le reclute		
	Montani	Quasi montani	Di collina e pedemontani
Varese	Maccagno Superiore	Arcisate - Cuvio - Gavirate - Luino (meno il comune di Luino)	Luino (comune di Luino)
Verona	Caprino Veronese - S. Pietro Incariano (comuni di Breonio - Dolcè - Marano Prun) - Tregnago - Verona 2° (comuni di Bosco Chiesanuova - Cerro Veronese - Erbezzo)	Bardolino (meno i comuni di Castelnuovo e Peschiera) - S. Pietro Incariano (meno i comuni indicati montani) - Verona 2° (comuni non indicati montani nè di collina nè pedimontani)	S. Bonifacio - Verona 2° (comuni di Bussolengo - Buttapietra - Cà di David - Castel d'Arzano - S. Giovanni Lupatoto - S. Massimo - S. Michele Extra - Zevio) - Villafranca Veronese.
Vercelli	Andorno - Crevacuore - Graglia - Mossa S. Maria - Scopa - Varallo	Biella - Borgosesia - Mongrando	
Vicenza	Arzignano (comuni di Altissimo - Crespadoro - S. Pietro Mussolino) - Schio (comuni di Arsiero - Forni - Laghi - Lastebasse - Monte di Malo - Posina - Torrebelvicino - Tretto - Valli dei Signori - Velo d'Astico) - Valdagno	Arzignano (comuni non indicati montani) - Schio (comuni non indicati montani)	Barbarano (comuni di Barbarano - Castegnero - Grancona - Mossano - Nanto - S. Germano dei Berici - Sossano - Villaga - Zovencedo) - Lonigo (comuni di Alonte - Gambellara - Montebello - Lonigo - Orgiano) - Vicenza (comuni di Altavilla - Arcugnano Brendola - Creazzo - Costabissara - Gambugliano - Isola Vicentina - Longare - Montecchio Maggiore) - Thiene

ALLEGATO **B.**

Tabella indicante i distretti dai quali debbono essere tratte le reclute per l'artiglieria da montagna (1)

Alessandria	Lucca	San Remo
Bassano	Massa	Sondrio
Belluno (escluso il mandamento di Monguelfo)	Mondovi	Torino
	Novara	Trento
	Piacenza	Treviso
Bergamo	Padova	Udine
Brescia	Parma	Varese
Casale	Pinerolo	Vercelli
Como	Sacile (esclusi i mandamenti di Plezzo e Tarvisio)	Verona
Cuneo		Vicenza
Genova		Voghera
Ivrea	Savona	
Lecco	Sarzana	

(1) Le reclute per l'artiglieria da montagna vengono tratte da tutti i mandamenti dei distretti sopra indicati. Sarà data la preferenza a quelle appartenenti ai mandamenti montani e quasi montani. Si ricorrerà ai mandamenti di collina e di pianura per completare il contingente fissato dal Ministero quando non siano sufficienti gli elementi idonei residenti nei mandamenti mo. tani o quasi montani.

N. **477.** — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi maniscalchi.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 12 settembre 1925.

In considerazione della esuberanza di maniscalchi che, a smobilitazione compiuta, si verificò nell'Esercito venne chiuso il corso normalmente aperto presso la scuola di applicazione di cavalleria per maniscalchi di carriera e fu, con circolare 311 del *giornale militare* del 1919, sancito il divieto di effettuare riammissioni in servizio di militari di tale specialità.

Finchè perdurino le cause che li consigliarono, tali provvedimenti dovranno essere mantenuti: ma per provvedere all'addestramento di militari per lo speciale servizio in previsione dei maggiori bisogni che si avrebbero in caso di mobilitazione, ed anche per meglio provvedere agli ordinari bisogni di pace, saranno istituiti corsi allievi maniscalchi nelle singole divisioni militari (esclusa quella di Cagliari), presso i reggimenti di artiglieria da campagna (preferibilmente nella sede del gruppo someggiato), sotto la direzione del capo del servizio veterinario reggimentale.

I militari da iscriversi ai corsi saranno scelti tra coloro che ne faranno domanda; ma, in difetto di aspiranti volontari, vi saranno comandati d'autorità gli elementi occorrenti. Tutti dovranno nella vita civile avere già esercitato il mestiere di maniscalco o, per lo meno, mestieri affini ed è lasciata facoltà ai comandi di divisione di fissare il numero dei militari che ciascun reggimento dovrà inviare al corso in relazione alla situazione e alla disponibilità della forza; però la media per ogni corso divisionale resta fissata in 10 uomini, numero necessario e sufficiente per assicurare un gettito proporzionato alle esigenze.

I corsi da iniziarsi nel venturo mese di ottobre dovranno avere carattere essenzialmente pratico e una durata di quattro mesi; gli allievi debbono essere impiegati, in determinate ore, anche nella cura e nel governo dei quadrupedi del reparto presso cui si svolgono i corsi (o ricoverati all'infermeria), tornando ciò a vantaggio del servizio ed a complemento del programma d'insegnamento.

Al termine dei corsi, gli allievi saranno sottoposti ad un esame teorico pratico, relativo alla ferratura di un piede di cavallo o di mulo, da una commissione esaminatrice composta dal capo ufficio veterinario di corpo d'armata, presidente; dall'ufficiale veterinario direttore del corso, membro; e da un altro ufficiale veterinario, possibilmente del presidio, membro.

I candidati avranno la classifica: ottimo, buono, mediocre o cattivo. Sul foglio matricolare sarà inscritta l'abilitazione conseguita solo per quelli che abbiano ottenuto la qualifica di ottimo o buono.

PROGRAMMA.

Parte teorica (da svolgersi nei primi due mesi del corso):

Descrizione delle varie parti dello zoccolo e del suo insieme. Funzionalità delle varie parti dello zoccolo e dello zoccolo nel suo complesso. Differenze fra lo zoccolo del cavallo e quello del mulo. Nomenclatura delle varie parti del ferro. Ferro anteriore e ferro posteriore. Ferro per cavallo e ferro per mulo. Ferratura da ghiaccio.

Parte pratica. — 1° periodo (da svolgersi nei primi due mesi del corso):

Fucinazione e modellatura del ferro, stampatura, tornitura, svasatura, ecc. Ferro per piede anteriore e ferro per piede posteriore, per cavallo e per mulo.

2° periodo (da svolgersi nei due ultimi mesi del corso):

Sferratura del piede. Esame del piede sferrato. Pareggiamento. Preparazione ed adattamento del ferro e sua applicazione al piede. Ferratura da ghiaccio. Ferratura per gli equini adibiti ad alcuni servizi speciali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 478. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Variazioni matricolari relative alla condotta dei militari mandati rivedibili in rassegna dopo l'assegnazione ai corpi.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 12 settembre 1925.

A soluzione di quesiti posti e per stabilire in materia uniformità di criteri, il Ministero avverte che per i militari mandati rivedibili in rassegna dopo l'assegnazione ai corpi, ai quali, come è noto, non viene rilasciato il foglio di congedo illimitato, ma quello di rimando alla ventura leva per rivedibilità, mod. 14 del catalogo, in cui non è fatto alcun cenno della condotta, non è il caso di inscrivere, nemmeno a matricola, alcuna variazione relativa alla condotta stessa.

Beninteso, i corpi avranno, per altro, cura di far sempre risultare sullo apposito specchio *f*) del foglio matricolare e caratteristico mod. 59 le eventuali mancanze e punizioni in cui i rimandati siano incorsi durante la loro breve permanenza alle armi e ciò perchè possa tenersene conto nell'esprimere il giudizio sintetico sulla condotta all'atto dell'invio in congedo assoluto per riforma, se saranno in seguito riformati e continuo almeno tre mesi di servizio, o all'atto dell'invio in congedo illimitato, in caso di successiva riconosciuta idoneità fisica e di regolare soddisfacimento dell'obbligo di servizio con altra leva.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 479. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — **Uso dei distintivi aeronautici.** — (Gabinetto del ministro - Ufficio coordinamento). — 14 settembre 1925.

E' stato rilevato che qualche ufficiale, che conseguì in passato un brevetto aeronautico e che attualmente non esercita più funzioni aeronautiche, continua a fregiarsi del relativo distintivo.

Ad evitare erronee interpretazioni al riguardo, si rammenta che l'unico distintivo aeronautico in vigore per il R. Esercito è quello per osservatore dall'aeroplano, stabilito dalla circolare 509 del *giornale militare* 1924. E' fatto perciò divieto di fregiarsi di qualsiasi altro distintivo di carica aeronautica.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 480. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Passaggi di categoria o cessazione dai ruoli degli ufficiali di complemento, di M. T., di P. A. e di riserva.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 settembre 1925.

Questo Ministero, nella improrogabile necessità di sistemare i ruoli degli ufficiali delle categorie in congedo, in relazione al disposto dagli articoli 18, 20 e 21 della legge 1896, n. 254 sull'avanzamento del R. Esercito, e dell'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997, (Circolare 73 del *giornale militare* 1924), dispone quanto appresso:

N. 1. - *Ufficiali già di complemento.* — I comandi di divisione e le direzioni di commissariato, di sanità ed uffici veterinari di corpo di armata (per gli ufficiali superiori) ed i comandi di distretto (per gli ufficiali inferiori) che, a senso della circolare 43 del *giornale militare* 1923, hanno ancora nei ruoli rispettivi del complemento ufficiali nominati in tale categoria avanti l'entrata in vigore del R. decreto n. 2997 (9 *febbraio* 1924) i quali abbiano raggiunto o superato, prima della data stessa, l'età di anni 40, (articolo 18 della legge 2 luglio 1896, n. 254), provvederanno, senza indugio, ad invitarli a dichiarare se intendano essere iscritti retroattivamente con lo stesso grado ed anzianità nei ruoli degli ufficiali di M. T., o di Riserva, o se desiderino, senz'altro, di cessare di appartenere ai ruoli del R. Esercito.

Gli ufficiali, di cui al presente numero, saranno elencati, per ordine di grado ed anzianità, in appositi specchi conformi al *modello A*, annesso alla presente circolare.

Le dichiarazioni scritte degli interessati, redatte in carta libera e munite del visto delle autorità incaricate di riceverle, saranno trasmesse a corredo degli specchi stessi. Questi dovranno pervenire direttamente a questo Ministero — Direzione Generale Personale Ufficiali — di mano in mano che siano compilati, e, ad ogni modo, improrogabilmente entro il 31 dicembre 1925.

N. 2. - *Ufficiali di milizia territoriale.* — Le stesse autorità, di cui al precedente n. 1, provvederanno ad interpellare analogamente gli ufficiali appartenenti alla M. T., i quali, entro l'8 febbraio 1924 incluso, abbiano raggiunto o superato l'età stabilita dall'art. 21 della legge 2 luglio 1896, n. 254 (58 anni gli ufficiali superiori, 52 i capitani e 50 i subalterni), perchè dichiarino se intendano di essere iscritti retroattivamente col rispettivo grado ed anzianità nella riserva, o di cessare dai ruoli del R. Esercito.

Gli ufficiali, di cui al presente n. 2, saranno elencati per ordine di grado ed anzianità in appositi specchi conformi al *modello B*, annesso alla presente circolare.

Le dichiarazioni scritte degli interessati, redatte con le stesse modalità di cui al precedente n. 1, saranno annesse a corredo degli specchi stessi, i quali dovranno pervenire al Ministero — Direzione Generale Personale Ufficiali — appena possibile, e, ad ogni modo, improrogabilmente entro il 31 dicembre 1925.

N. 3. - *Ufficiali di complemento.* - Le stesse autorità, di cui ai precedenti numeri 1 e 2, che hanno in forza ufficiali di complemento, i quali, dal 9 febbraio 1924 al 31 dicembre 1925, abbiano raggiunta o siano per raggiungere l'età stabilita dall'art. 6 del R. decreto 2997 predetto, (58 anni gli ufficiali superiori, 52 i capitani e 50 i subalterni), li inviteranno a dichiarare, con le modalità di cui ai precedenti numeri, se intendano essere iscritti con lo stesso grado ed anzianità nella Riserva, o se desiderino di cessare, senz'altro, di appartenere ai ruoli del R. Esercito.

Gli ufficiali, di cui al presente n. 3, saranno elencati per ordine di grado ed anzianità in appositi specchi conformi al *modello C*, annesso alla presente circolare.

Le dichiarazioni scritte degli interessati, redatte con le stesse modalità di cui ai precedenti numeri, saranno annesse a corredo degli specchi stessi, i quali dovranno qui pervenire entro gli stessi termini di cui ai numeri 1 e 2.

Le disposizioni, di cui al presente n. 3, hanno carattere permanente e le autorità interessate provvederanno a trasmettere a questo Ministero — Direzione Generale Personale Ufficiali — gli specchi *modello C* trimestralmente, e precisamente non più tardi del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, per gli ufficiali di complemento che abbiano raggiunto o raggiungeranno nel rispettivo trimestre i limiti di età stabiliti dal surricordato articolo 6 del R. decreto n. 2997.

Le stesse autorità, di cui al presente numero, segnaleranno inoltre *mensilmente* a questo Ministero — Direzione Generale Personale Ufficiali — con appositi specchi gli ufficiali di complemento che, per motivi di inidoneità fisica, debbano cessare di appartenere alla detta categoria, trasmettendo i relativi atti sanitari.

N. 4. - *Ufficiali di P. A. e di Riserva.* — Alla stessa data 31 dicembre 1925 le autorità, di cui ai precedenti numeri, trasmetteranno a questo Ministero — Direzione Generale Personale Ufficiali — elenchi nominativi degli ufficiali di P. A. e di Riserva, che abbiano superato o raggiunto l'età stabilita dall'art. 20 della legge di avanzamento (68 anni i colonnelli, 66 i tenenti colonnelli, 65 i maggiori, 62 i capitani e 60 i subalterni), per essere tolti dai ruoli.

Per questi è sufficiente un elenco nominativo distinto per arma o corpo che, oltre alle complete generalità, contenga la indicazione della categoria, della anzianità di grado, della data di nascita e di quella in cui l'ufficile ha raggiunto il limite di età.

Anche la prescrizione del presente numero ha carattere permanente e le autorità, come sopra dette, faranno pervenire *trimestralmente,* come è indicato al precedente n. 3, gli elenchi richiesti.

Questo Ministero raccomanda la stretta osservanza delle presenti norme, e fa completo affidamento sulla cooperazione diligente e pronta degli organi dipendenti per la tempestiva ed esatta compilazione e trasmissione degli specchi richiesti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

MOD. A.

Comando della Divisione Militare di ..... (o Direzione di Commissariato di ..... - o Direzione di Sanità od Ufficio Veterinario del Corpo d'Armata di .....) - (o Comando del Distretto Militare di .....).

ELENCO nominativo degli ufficiali dell'arma di ..... (o Corpo di .....) che avrebbero dovuto cessare dalla categoria di Complemento per avere raggiunta entro l'8 febbraio 1924 - incluso - l'età di anni 40, stabilita dall'art. 18 della Legge di avanzamento 2 luglio 1896 n. 254.

Grado	Data di anzianità	Cognome e Nome	Data di nascita			Data in cui compì l'età di anni 40			Dichiarazione dell'ufficiale			Dichiarazioni annesse	Posizione sociale	*Annotazioni*
			Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	di essere inscritto nei ruoli di M. T.	di essere inscritto nei ruoli di Riserva	di cessare dai ruoli			

MOD. B

Comando della Divisione Militare di ..... *(Direzione di Commissariato di* ..... *o Direzione di Sanità od Ufficio veterinario del Corpo d'armata di* .....) – *(o Comando del Distretto militare di* .....).

ELENCO nominativo degli ufficiali dell'arma di ..... **(o Corpo di** .....**) che avrebbero dovuto cessare dalla categoria di M. T. per avere raggiunto entro l'8 febbraio 1924, incluso, i limiti di età stabiliti dall'art. 21 della Legge di avanzamento 2 luglio 1896, n. 254.**

Grado	Data di anzianità	Cognome e nome	Data di nascita			Data in cui compì i limiti di età di cui all'art. 21 legge avanzamento			Dichiarazione dell'ufficiale		Dichiarazioni annesse	Posizione sociale	*Annotazioni*
			Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	di essere inscritto nei ruoli di riserva	di cessare dai ruoli			

Comando della Divisione Militare di ..... (*Direzione di Commissariato di* .... *o Direzione di Sanità od Ufficio Veterinario del Corpo d'Armata di* .....), (*o Comando del Distretto Militare di*.....).

ELENCO nominativo degli ufficiali di Complemento, arma di ..... **(o Corpo di** .....**), i quali hanno raggiunto o superato (1) l'età stabilita dall'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997.** (Circolare 73 del *Giornale Militare* 1924).

Grado	Data di anzianità	Casato e nome	Data di nascita			Data in cui compì l'età stabilita dall'articolo 6 del R. D. 30-12-1923 n. 2997			Dichiarazione dell'ufficiale		Dichiarazioni annesse	Posizione sociale	*Annotazioni*
			Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	di essere inscritto nei ruoli di riserva	di cessare dai ruoli			

(1) Al 31 dicembre 1925 od all'altra delle date, sotto cui lo specchio dev'essere compilato.

N. 481. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo di militari di truppa venuti alle armi alla chiamata della classe 1905.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 15 settembre 1925.

1. Questo Ministero determina che, a datare dal 1º novembre p. v. sia iniziato l'invio in congedo anticipato dei militari, nati in qualunque anno, giunti alle armi in occasione della chiamata della classe 1905, o prima, i quali siano figli unici di padre vivente e non abbiano potuto conseguire l'ascrizione alla ferma ridotta perchè non ricorrevano le altre condizioni richieste dalla legge ovvero, pur avendo titolo a tale ascrizione, non ne abbiano fatto richiesta innanzi agli organi di leva competenti.

2. Il congedo anticipato disposto con la presente circolare sarà pure concesso ai militari che abbiano già ottenuto dai comandi dei corpi d'armata la licenza straordinaria prevista dalla circolare 234 del *giornale militare* del 1923; ovvero siano riconosciuti dai detti comandi in quelle stesse gravissime condizioni di famiglia per le quali troverebbe luogo la stessa concessione.

3. Nessuno dei militari che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti n. 1 e 2 potrà essere inviato in congedo anticipato se non abbia compiuto 6 mesi di servizio, computando in essi il tempo trascorso in licenza di qualsiasi genere purchè di durata determinata, e non computando, invece, il tempo trascorso in congedo provvisorio per aver ottenuto il ritardo alla presentazione concesso alle reclute provviste di istruzione premilitare.

Quelli dei militari ora alle armi che si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti n. 1 e 2 i quali non abbiano ancora compiuto 6 mesi di servizio, come sopra computati, potranno essere congedati a mano a mano che li compiranno.

4. Agli effetti di cui al precedente n. 1 non saranno computati in famiglia i fratelli dei militari che siano ciechi di ambo gli occhi o sordomuti o cretini, o non possano, per mostruosa struttura o difetti fisici, reggersi in piedi senza soccorso di altra persona o di meccanismo, o manchino di un braccio o di una mano.

Non saranno del pari computati in famiglia coloro che eventualmente siano stati giudicati inabili a proficuo lavoro nella visita alla quale siano stati assoggettati a cura dei consigli di leva agli effetti della riduzione di ferma.

5. Saranno in ogni caso esclusi dall'anticipato invio in congedo consentito dai precedenti n. 1 e 2 i militari che siano venuti alle armi con ritardo dipendente da omissione, renitenza o diserzione; quando, beninteso, non siano stati giudiziariamente assolti o comunque prosciolti in via amministrativa dalla relativa imputazione. Gli omessi presentatisi spontanei si intenderanno prosciolti da qualunque carico penale quando non siano stati denunziati all'autorità giudiziaria pel reato di cui all'art. 137 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497.

Ne sono pure esclusi i militari che abbiano avuto una interruzione di servizio per effetto di condanna penale riportata per reato commesso durante la prestazione del servizio militare.

6. Gli invii in congedo anticipato di cui al n. 1 della presente circolare riguardano i figli legittimi o legittimati o naturali riconosciuti; non i figli adottivi. Si avverte inoltre che il congedo di cui al detto n. 1 non può, come è naturale, riguardare coloro che abbiano vivente il padrigno anzichè il padre per essere il loro padre deceduto e la madre passata a seconde nozze.

7. I militari che intendano fruire dell'invio in congedo anticipato di cui alla presente circolare dovranno farne richiesta, scritta o verbale, al proprio comandante di corpo, cui spetterà provvedere al riguardo. Nel caso previsto nel n. 1 i militari (o chi per loro) produrranno una situazione di famiglia redatta, su qualsiasi modulo, dall'autorità municipale, senza intervento di testimoni. In tale situazione dovranno essere compresi tutti indistintamente i fratelli dei militari quand'anche siano ammogliati o vedovi o, per qualsiasi motivo, vivano fuori della famiglia.

L'autorità municipale dovrà apporre, nella situazione stessa, esplicita dichiarazione che essa fu redatta in conformità delle

prescrizioni contenute nel presente numero e che il militare trovasi quindi nella condizione prevista dal n. 1 della presente circolare. Infine, per comprovare l'esistenza delle condizioni di cui al n. 4 sarà allegato alla situazione di famiglia apposito atto di notorietà.

I comandi dei corpi potranno, ove lo ritengano opportuno, controllare o completare i dati forniti dai sindaci assumendo informazioni per mezzo dell'arma dei carabinieri reali.

Nel caso del n. 2, se la licenza straordinaria, di cui alla circolare 234 del *giornale militare* del 1923, fu già concessa, non occorrerà che i militari producano alcun documento poichè ai comandi dei corpi già risulta tale concessione. Se, invece, detta licenza non fu ancora concessa, i comandi dei corpi, ricevute le domande dei militari, le istruiranno e le invieranno per le decisioni ai rispettivi comandi di corpo d'armata, regolandosi in tutto e per tutto come se si trattasse di promuovere la eccezionalissima concessione della licenza straordinaria prevista dalla citata circolare.

8. Per la esecuzione del congedamento disposto con la presente circolare saranno applicate, in quanto siano applicabili, le disposizioni della circolare n. 459 del *giornale militare* del 1925 relativa all'invio in congedo illimitato dei militari giunti alle armi alla chiamata della classe 1904.

9. A matricola sarà apposta pei congedati la seguente variazione: « Mandato in congedo anticipato in applicazione del n. 1 (ovvero n. 2) della circolare n. 481 del *giornale militare* del 1925, li ..... ».

10. I comandi dei corpi segnaleranno il 1° dicembre ai rispettivi comandi di divisione il numero dei militari che fino alla data stessa saranno stati congedati in applicazione della presente circolare distinguendoli a seconda del titolo per il quale saranno stati congedati. I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno a loro volta a questo Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa – Div. Iª-bis) in modo che vi pervengano non più tardi del 10 dicembre 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 482. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 17 settembre 1925.

Si avvertono le Autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione di Roma: Tenenza di Fara Sabina.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 483. — CONCORSI E GARE. — **Riunione di corse di Treviso.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 17 settembre 1925.

Sono approvati i programmi delle seguenti corse militari della riunione di Treviso:

5 novembre 1925 Premio Conte di Torino cross country militare;

5 novembre 1925 Premio Ministero della guerra st. ch. militare 1ª classe;

8 novembre 1925 Premio Vittorio Venero st. ch. militare fuori serie.

Le facilitazioni amministrative che possono venire concesse agli ufficiali che monteranno in tali corse sono quelle prescritte dalla circolare 221 *giornale militare* 1924, tenendo presenti, per il cross country militare, le disposizioni della circolare in data 2 giugno 1925, n. 2769.

Ai premi Conte di Torino e Ministero della guerra potranno partecipare anche gli ufficiali che non possiedono le qualifiche stabilite.

L'ammontare del premio Ministero della guerra dovrà essere corrisposto agli aventi diritto, per cura del comando

del corpo d'armata di Bologna, entro sette giorni dopo quello nel quale avrà avuto luogo la corsa.

I comandanti di corpo debbono rilasciare agli ufficiali, da essi autorizzati a partecipare alle tre corse suddette, i documenti prescritti dall'art. 12 della circolare 221 citata.

Tali documenti debbono essere dagli interessati depositati personalmente alla sede della società di corse in Treviso nel giorno precedente la corsa.

La circolare 221 *giornale militare* 1924 prescrive che i cavalli che partecipano alle corse militari debbono essere qualificati da caccia.

Le società di corse non possono quindi introdurre nei programmi delle corse militari alcuna deroga a questa prescrizione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 484. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Divisione personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 17 settembre 1925.

A parziale modificazione della circolare 175 del 23 aprile 1925 si avverte per informazione di tutte le autorità militari che il direttore generale POGGI gr. uff. Torquato è delegato a firmare « PER IL MINISTRO » gli atti inerenti alla Direzione generale dei servizi amministrativi.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 485. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Facilitazioni agli ufficiali per l'acquisto di pubblicazioni militari.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 17 settembre 1925.

In seguito ad accordi intervenuti fra questo Ministero e il Provveditorato generale dello Stato, d'ora in avanti verranno praticate agli ufficiali le seguenti riduzioni sui prezzi delle pubblicazioni militari:

Sconto del 25 per cento sul prezzo di copertina di tutti i regolamenti ed istruzioni pubblicate dal Ministero della guerra;

Sconto del 20 per cento sul prezzo di catalogo di tutte le pubblicazioni edite dall'ufficio storico dello Stato Maggiore del R. Esercito posteriormente al 1918.

Le facilitazioni di cui sopra saranno accordate soltanto agli ufficiali che faranno pervenire le proprie richieste all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero per il tramite dei rispettivi comandi, corpi od uffici. Non sarà perciò concesso lo sconto agli ufficiali che acquisteranno, o richiederanno, le pubblicazioni direttamente all'ufficio suddetto.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 486. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario.** - (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 17 settembre 1925.

Per il reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario si dispone quanto segue:

1. I giovani muniti di laurea in medicina, o in chimica-farmacia o di diploma in farmacia che non si siano ancora presentati alle armi per soddisfare i loro obblighi di leva, i quali aspirino alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario, dovranno compiere un periodo d'istruzione militare presso i seguenti reggimenti di fanteria, sotto la direzione dei rispettivi comandanti, per l'abilitazione al grado di caporale di fanteria.

92°	reggimento	fanteria	— Torino
68°	»	»	— Milano
80°	»	»	— Verona
36°	»	»	— Modena
73°	»	»	— Pola
93°	»	»	— Ancona
84°	»	»	— Firenze
81°	»	»	— Roma
15°	»	»	— Caserta
6°	»	»	— Palermo

Nelle sedi ove si trovi un reggimento di cavalleria o di artiglieria a cavallo o da campagna, sarà svolto in ciascuno di questi reggimenti un corso facoltativo di equitazione per gli aspiranti alla nomina a sottotenente medico di complemento. Presso ciascuno di questi reggimenti non potranno essere ammessi al corso di equitazione più di 20 allievi. Il numero delle lezioni settimanali sarà di quattro.

I giovani, nelle condizioni accennate nel primo comma, muniti di laurea in zooiatria, aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo veterinario, dovranno invece compiere il periodo d'istruzione militare per l'abilitazione al grado di caporale di cavalleria presso i seguenti reggimenti di cavalleria, sotto la direzione dei rispettivi comandanti:

Reggimento cavalleggeri V. E. II. — Brescia.

Reggimento Piemonte Reale cavalleria. — Roma.

A quest'ultimo potranno essere ammessi soltanto quelli che misurino almeno m. 1.70 di statura.

Saranno ammessi a frequentare il periodo d'istruzione di cui trattasi anche i militari alle armi, muniti dei prescritti titoli di studio, che non abbiano ancora compiuto tre mesi di servizio o non abbiano conseguito la nomina a caporale, nonchè le reclute cui sia stato riconosciuto il diritto alla riduzione di ferma, purchè vi rinuncino con dichiarazione scritta.

2. Il periodo d'istruzione militare presso i reggimenti avrà la durata di tre mesi e si inizierà il 1° *dicembre del* corrente anno.

Durante tale periodo saranno tenute agli allievi alcune conferenze su argomenti di organica e di topografia militare in conformità dei programmi inseriti nel presente numero.

Dato il grado di coltura degli allievi stessi, non dovrà procedersi ad interrogatori nè ad esami, ritenendosi sufficiente esigere da essi la necessaria attenzione durante tali conferenze.

Durante lo stesso periodo di istruzione gli aspiranti sottotenenti medici e veterinari, ciascuno per la parte che li riguarda ,dovranno presenziare alle operazioni di caserma che si riferiscono al normale servizio dell'ufficiale medico e

veterinario (visita degli uomini e dei quadrupedi malati presso l'infermeria, compilazione dei vari documenti relativi ai malati stessi, ecc.).

Programma d'organica.

I. - L'organica e i suoi elementi.

II. - Il reclutamento - Cenni sulle disposizioni che regolano il reclutamento in Italia.

III. - Quadri - Reclutamento - Avanzamento - Cenno sulle leggi sullo stato degli ufficiali.

IV. - L'ordinamento - Il nostro esercito.

V. - Il comando dell'esercito.

Programma di topografia.

I. - Come si rappresenta la superficie terrestre - Planimetria e altimetria - Scale - Curve di livello - Segni convenzionali.

II. - Carte topografiche in uso nel nostro esercito - Dovrà, inoltre, essere svolto qualche esercizio di lettura delle carte.

3. Alla fine del detto periodo d'istruzione, verranno accertate le attitudini degli allievi al grado di caporale. Gli idonei saranno promossi caporali e con questo grado inviati a frequentare un corso d'istruzione tecnico-professionale, della durata di tre mesi: presso la scuola di sanità militare in Firenze gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti), e presso la Scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo gli aspiranti a sottotenente di complemento ne corpo veterinario.

I militari che, eventualmente, dopo il periodo d'istruzione militare, fossero dichiarati non promovibili al grado di caporale, saranno assegnati ai reparti del reggimento in cui si trovano, per ultimarvi gli obblighi di leva, oppure inviati in congedo se tali obblighi non avessero.

4. Il corso di carattere professionale comprenderà le seguenti materie d'insegnamento:

Per gli aspiranti medici:

servizio sanitario in pace e in guerra;
igiene militare;
medicina legale;
cenni di traumatologia di guerra.

Per gli aspiranti chimici-farmacisti:

servizio sanitario militare in pace e in guerra;
igiene militare;
chimica farmaceutica;
chimica bromotologica.

Per gli aspiranti veterinari:

servizio veterinario in pace e in guerra;
nozioni di zootecnia, profilassi e polizia sanitaria;
ispezione delle carni da macello e dei foraggi;
podologia, con speciale riguardo all'applicazione pratica della ferratura normale, patologica e correttiva.

Oltre all'insegnamento delle suddette materie, gli allievi ricevono l'istruzione sui regolamenti militari, sulla scherma e sull'equitazione.

5. Al corso d'istruzione tecnico-professionale possono essere ammessi senz'altro presso le rispettive scuole, oltre i caporali che hanno compiuto il periodo d'istruzione di cui al precedente n. 1, anche i sottufficiali e caporali alle armi di qualsiasi arma o corpo che siano in possesso degli accennati titoli di studio e degli altri requisiti all'uopo richiesti, come pure i militari di truppa alle armi muniti dei titoli prescritti, che abbiano almeno tre mesi di servizio e che, superato l'esame a caporale, siano promossi a questo grado.

Anche i sottufficiali e caporali in congedo provvisti dei voluti titoli ed in possesso dei prescritti requisiti possono essere ammessi ai corsi professionali, chiedendo la riammissione in servizio.

6. Il corso tecnico-professionale avrà inizio il 5 *marzo* 1926, sia presso la Scuola di sanità militare, sia presso quella di applicazione di cavalleria, e alla fine del corso stesso gli

allievi saranno sottoposti agli esami, nei quali potranno essere dichiarati idonei, mediante compensazione, anche coloro che siano caduti in qualche prova teorica, purchè complessivamente raggiungano la media di 12 ventesimi nei soli esami teorici.

Gli idonei saranno inviati in licenza straordinaria, non computabile nella ferma, in attesa della nomina a sottotenente.

La direzione della scuola di sanità militare e il comando della scuola d'applicazione di cavalleria trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali) gli elenchi nominativi degli idonei con l'indicazione della classifica ottenuta e delle destinazioni preferite. Una copia di tali elenchi per gli aspiranti al corpo sanitario sarà trasmessa allo stesso Ministero (Direzione centrale di sanità militare).

Gli aspiranti che avranno frequentato con successo il corso di equitazione di cui al n. 1, saranno, all'atto della nomina, preferiti per l'assegnazione ai reggimenti di arma a cavallo.

Per essere nominati sottotenenti di complemento, gli allievi dovranno altresì avere i requisiti di cui all'articolo 2 del R. decreto 8 agosto 1924 n. 1304.

Col grado di sottotenente essi ultimeranno gli obblighi di leva, ma il periodo di servizio come ufficiale non potrà ad ogni modo essere inferiore a tre mesi.

Non sono ammessi esami di riparazione e perciò i non idonei verranno assegnati alla compagnia di sanità reclutata dal rispettivo distretto di leva per ultimarvi i loro obblighi di servzio, se aspiranti alla nomina a sottotenente medico, o farmacista, e, se aspiranti al corpo veterinario, ad un reggimento di cavalleria reclutato dal proprio distretto per rimanervi comandati alle infermerie cavalli.

Resta inteso che coloro che avessero soddisfatto gli obblighi di leva dovranno senz'altro essere inviati in congedo.

7. Le domande per compiere il periodo d'istruzione militare presso i reggimenti dovranno essere indirizzate ai comandi di corpo d'armata e presentate ai comandi di corpo dai militari alle armi e ai comandi dei distretti di residenza dai militari in congedo entro il 31 *ottobre* p. v.

Quelle per frequentare il corso tecnico-professionale, che saranno prodotte da coloro che non hanno obbligo di seguire il predetto periodo di istruzione militare, dovranno essere indirizzate alle rispettive scuole e presentate non oltre il 31 *gennaio* 1926 ai comandi di corpo o di distretto.

Alle domande stesse ,oltre il prescritto titolo di studio (laurea in medicina, laurea in chimica-farmacia o diploma in farmacia, laurea in zooiatria) dovranno unirsi i consueti documenti e cioè: certificato penale e attestazione di buona condotta, nonchè il foglio di congedo illimitato per i militari che si trovino in tale posizione.

8. Ricevute le domande per compiere il periodo d'istruzione militare, i comandi di corpo o di distretto le trasmetteranno d'urgenza ai rispettivi comandi di corpo d'armata, e nello stesso tempo richiederanno al competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale ,modello 42, e all'arma dei carabinieri reali le informazioni riservate di cui al § 331 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento; da rimettersi, appena pervenute, ai rispettivi corpi d'armata.

I comandi di corpo d'armata, riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, ammetteranno a compiere detto periodo quegli aspiranti giudicati ammissibili, salvo a revocare tali ammissioni, con le norme di cui al penultimo comma del § 333 della citata istruzione complementare, qualora dalla dichiarazione del casellario giudiziale o dalle informazioni riservate, che eventualmente fossero loro pervenute in ritardo, risultasse che l'aspirante non fosse in possesso dei requisiti voluti per rivestire il grado di ufficiale. Della decisione presa informeranno i comandi di corpo o di distretto, ai quali spetta di notificare la decisione agli interessati, invitandoli a raggiungere il corpo non oltre il 1° dicembre 1925.

Analogamente si regoleranno i comandi di corpo e di distretto, la Direzione della scuola di sanità militare nonchè il comando della Scuola d'applicazione di cavalleria per quanto riguarda le domande di ammissione ai corsi professionali da iniziarsi il 5 marzo 1926.

9. I militari di truppa attualmente alle armi, i quali presentino ora domanda di ammissione, rispettivamente al corso

tecnico professionale ove ne abbiano i requisiti o a compiere il periodo d'istruzione militare, saranno subito rinviati in congedo provvisorio fino alla data del 5 marzo 1926 o del 1° dicembre corrente anno.

Coloro che abbiano già prestato tre mesi di effettivo servizio potranno, a loro domanda, essere subito sottoposti agli accertamenti dell'attitudine al grado di caporale e, se idonei ,nominati a tal grado e rinviati in congedo provvisonir sino al 5 marzo 1926.

10. I comandi di corpo provvederanno che le presenti disposizioni siano subito portate a conoscenza dei militari dipendenti affinchè gli interessati possano regolarsi in conseguenza. I comandi di distretto, a loro volta, cureranno senza indugio la pubblicazione del manifesto, conforme al modello allegato alla presente circolare, che sarà stampato a cura del Ministero e spedito in congruo numero di esemplari a ciascun comando di distretto.

I comandi dei distretti di Belluno, Bolzano, Gorizia, Sacile e Trieste dovranno inoltre provvedere, curandone direttamente la stampa, alla pubblicazione di altro manifesto redatto in lingua tedesca, slovena o serbo-croata, pei comuni in cui la pubblicazione delle ordinanze governative debbano effettuarsi in testo bilingue.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario

1. — Per il reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario si dispone quanto segue:

2. — I giovani muniti di laurea in medicina, o in chimica-farmacia o diploma in farmacia che non siano ancora presentati alle

armi per soddisfare ai loro obblighi di leva, i quali aspirino alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario, dovranno compiere un periodo d'istruzione militare presso i seguenti reggimenti di fanteria:

92° reggimento fanteria — Torino;
68° reggimento fanteria — Milano;
80° reggimento fanteria — Verona;
36° reggimento fanteria — Modena;
73° reggimento fanteria — Pola;
93° reggimento fanteria — Ancona;
84° reggimento fanteria — Firenze;
81° reggimento fanteria — Roma;
15° reggimento fanteria — Caserta;
6° reggimento fanteria — Palermo.

Nelle sedi ove si trovi un reggimento di cavalleria o di artiglieria a cavallo o da campagna sarà svolto in ciascuno di questi reggimenti un corso facoltativo di equitazione. Gli aspiranti che avranno frequentato con successo tale corso, saranno preferiti per l'assegnazione ad un reggimento di arma a cavallo all'atto della nomina a sottotenente medico.

I giovani nelle condizioni accennate nel primo comma, muniti di laurea in zooiatria, aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo veterinario, dovranno invece compiere il periodo di istruzione militare presso i seguenti reggimenti di cavalleria:

Reggimento cavalleggeri V. E. II - Brescia;
Reggimento Piemonte Reale cavalleria - Roma.

A quest'ultimo potranno essere ammessi soltanto quelli che abbiano una statura non inferiore a m. 1.70.

Saranno ammessi a frequentare il periodo d'istruzione di cui trattasi anche i militari alle armi, muniti dei prescritti titoli di studio, che non abbiano ancora compiuto tre mesi di servizio o non abbiano conseguito la nomina a caporale, nonchè le reclute cui sia stato riconosciuto il diritto alla riduzione di ferma, purchè vi rinuncino con dichiarazione scritta.

3. — Il periodo d'istruzione militare avrà la durata di tre mesi e s'inizierà il 1° *dicembre* del corrente anno.

Alla fine di tale periodo d'istruzione, i militari di cui sarà accertata l'idoneità al grado di caporale, saranno promossi a questo grado e come tali inviati a frequentare un corso d'Istruzione tecnico-professionale, della durata di tre mesi: presso la scuola di sanità militare di Firenze gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti), e presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo gli aspiranti a sottotenente di complemento nel corpo veterinario.

I militari che, eventualmente, dopo il periodo d'istruzione militare, fossero dichiarati non promovibili al grado di caporale, saranno assegnati ai reparti del reggimento in cui si trovano, per ultimarvi gli obblighi di leva.

4. — Il corso d'istruzione tecnico-professionale avrà inizio il 5 *marzo* 1926, sia presso la scuola di sanità militare, sia presso quella di applicazione di cavalleria, e alla fine del corso stesso gli allievi dichiarati idonei negli esami saranno inviati in licenza, non computabile nella ferma, in attesa della nomina a sottotenente; questa nomina è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del R. decreto 8 agosto 1924, *n.* 1304.

Col grado di sottotenente i promossi ultimeranno gli obblighi di leva, ma il periodo di servizio come ufficiale non potrà ad ogni modo essere inferiore a tre mesi.

Non essendo consentiti esami di riparazione, i non idonei verranno assegnati alla compagnia di sanità reclutata dal rispettivo distretto di leva per ultimarvi i loro obblighi di servizio, se aspiranti alla nomina a sottotenente medico, o farmacista, e, se aspiranti al corpo veterinario, ad un reggimento di cavalleria reclutato dal proprio distretto per rimanervi comandati alle infermerie cavalli.

5. — Al corso tecnico professionale possono essere ammessi presso le rispettive scuole, oltre i caporali che hanno compiuto il periodo d'istruzione di cui al precedente n 2, anche i sottufficiali e caporali alle armi di qualsiasi arma o corpo che siano in possesso degli accennati titoli di studio e degli altri requisiti all'uopo richiesti, come pure i militari di truppa alle armi muniti dei titoli predetti che abbiano almeno tre mesi di servizio e che, superato l'esame a caporale, siano promossi a questo grado.

Anche i sottufficiali e caporali in congedo provvisti dei voluti titoli ed in possesso dei prescritti requisiti possono essere ammessi a corsi tecnico-professionali, chiedendo la riammissione in servizio.

6. — Le domande per compiere il periodo d'istruzione militare, da compilarsi su carta da bollo da L. 2, dovranno essere indirizzate ai comandi di corpo d'armata nel cui territorio è stanziato il reggimento in cui desiderano imprendere servizio e presentate ai comandi di corpo dai militari alle armi e ai comandi dei distretti di residenza dai militari in congedo, entro il 31 *ottobre* p. v.

Quelle per frequentare il corso d'istruzione tecnico-professionale, da compilarsi ugualmente su carta da bollo da L. 2, dovranno essere indirizzate alle rispettive scuole e presentate non oltre il 31 *gennaio* 1926 ai comandi di corpo o di distretto.

Coloro i quali presenteranno domande per compiere il periodo d'istruzione militare, sono dispensati dal presentare quella per la ammissione al corso tecnico-professionale.

Alle domande stesse, oltre il prescritto titolo di studio (laurea in medicina, laurea in chimica-farmacia, diploma in farmacia, laurea in zooiatria), dovranno unirsi i consueti documenti, e cioè:

a) certificato penale;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui abbia dimorato negli ultimi 12 mesi. L'attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del circondario;

c) foglio di congedo illimitato per i militari che si trovino in tale posizione.

7. — I militari di truppa attualmente alle armi, i quali presentino ora domanda di ammissione, rispettivamente al corso pratico professionale, ove ne abbiano i requisiti, o a compiere il periodo di istruzione militare, saranno subito inviati in congedo provvisorio fino alla data del 5 marzo 1926 o del 1° dicembre corrente anno.

Roma, ... settembre 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 487. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ufficiali medici in S. A. P. assistenti alle cliniche universitarie ed istituti scientifici del Regno.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 17 settembre 1925.

A parziale modificazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 336 *giornale militare* corrente anno, questo Ministero determina che in aggiunta ai posti di assistente militare presso le cliniche universitarie ed istituti scientifici del Regno, previsti dalla predetta circolare, sieno messi a concorso n. 4 posti di assistente militare presso le cliniche mediche delle R. università del Regno per maggiori o capitani medici in S. A. P.

Gli ufficiali, che intendano concorrervi, dovranno per il tramite delle direzioni di sanità farne domanda al Ministero della guerra — Direzione centrale di sanità militare —, unendo eventualmente quei titoli e documenti che crederanno opportuni a dimostrare il possesso di attitudine alla specialità richiesta.

Le domande, annotate dalle autorità territoriali competenti, e con una breve relazione dei direttori di sanità di corpo d'armata, dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 30 settembre corrente anno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 488. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi per allievi sottufficiali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 17 settembre 1925.

Parte I. — *Svolgimento dei corsi.*

1. Questo Ministero determina che col 1° dicembre 1925 abbiano principio i corsi allievi sottufficiali per le varie armi e specialità. Essi avranno la durata di sette mesi, e termineranno quindi il 30 giugno 1926.

2. I corsi si effettueranno in due distinti periodi di istruzione. Nel 1° periodo, della durata di mesi quattro, e cioè dal 1° dicembre 1925 al 31 marzo 1926, essi si svolgeranno presso alcuni corpi, dove gli allievi saranno riuniti in appositi reparti.

In detto periodo gli allievi compiranno l'istruzione da reclute e da allievi caporali, e la preparazione all'esame di coltura generale.

Nella seconda metà di marzo avranno inizio gli esami a caporale sulla base dei « Programmi di esame per l'idoneità al grado di caporale, caporale maggiore e sergente, edizione 1922 » compreso l'esame di coltura generale stabilito per i sergenti; esame che dovrà essere sostenuto anche da coloro i quali sono in possesso di un titolo di studio superiore a quello minimo richiesto.

Ultimati gli esami le commissioni di avanzamento si pronunzieranno sulla promovibilità degli allievi.

Gli idonei saranno promossi caporali con decorrenza dal 1° aprile 1926.

3. Non sono consentiti esami di riparazione, di guisa che gli allievi riprovati cesseranno senz'altro dalla qualità di allievi sottufficiali e saranno assegnati ad un corpo dell'arma e specialità a cui appartengono secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva; avvertendo peraltro che i non idonei potranno sempre sostenere, in seguito, presso i corpi, gli esperimenti tanto per la no-

mina a caporale, quanto per la nomina a caporal maggiore ed a sergente, secondo le norme vigenti al riguardo, al pari di tutti gli altri militari di truppa.

I volontari ordinari ed i riammessi in servizio che venissero riprovati agli esami o che, per qualsiasi altro motivo, cessassero dalla qualità di allievi sottufficiali, potranno continuare la carriera militare con le norme comuni e chiedere l'assegnazione ad un corpo di loro gradimento. Oppure potranno, eventualmente, ottenere di essere prosciolti dalla ferma di tre anni inoltrandone, per la prescritta via gerarchica, regolare domanda a questo Ministero, il quale si pronunzierà caso per caso, tenuto conto dei vari elementi di giudizio che verranno in proposito forniti dalle competenti autorità militari, specialmente sulle cause che diedero luogo alla cessazione dei richiedenti dalla qualità di allievi sottufficiali.

4. In data 1° aprile 1926 avrà inizio il 2° periodo di istruzione, della durata di mesi tre, (dal 1° aprile 1926 al 30 giugno detto) che si svolgerà presso le scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali, che questo Ministero si riserva di designare a suo tempo.

Gli allievi delle specialità carri armati, ferrovieri, telegrafisti, pontieri, radiotelegrafisti e quelli dei servizi compiranno invece anche il 2° periodo di istruzione presso i corpi, anzichè presso le Scuole.

5. Nella seconda metà di giugno avranno inizio gli esami per l'accertamento della idoneità al grado di sergente, sulla base dei predetti « Programmi di esame, ecc. », escludendo la prova di coltura generale, già sostenuta in marzo.

In data 30 giugno avranno termine i corsi, ed i caporali allievi sottufficiali risultati idonei, giusta le istruzioni che verranno a suo tempo impartite dal Ministero, saranno ripartiti tra i vari corpi. I comandi di corpo d'armata nell'effettuare le destinazioni definitive terranno conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, dei desideri degli interessati, in relazione alla classifica da essi riportata negli esami a sergente.

Per i non idonei valgono le stesse norme di cui al n. 3.

6. Dopo una permanenza di un mese presso i corpi, i caporali allievi sottufficiali, previo parere favorevole delle Commissioni di avanzamento, potranno essere promossi caporali maggiori, soltanto però per colmare vacanze d'organico in detto grado.

In data 1° ottobre 1926, e cioè al compimento del 10° mese di servizio, i caporali maggiori ed i caporali allievi sottufficiali saranno, previo parere favorevole delle Commissioni di avanzamento, promossi sergenti, senza limite di posti, semprechè assumano, con dichiarazione scritta da allegarsi ai documenti matricolari degli interessati, la ferma di due anni, nella quale sarà computato il servizio già prestato .

Se non la assumeranno saranno promossi caporali maggiori all'atto della chiamata della classe 1907, anche in soprannumero agli organici, e termineranno con tale grado la loro ferma di leva, ottenendo all'atto dell'invio in congedo la dichiarazione d'idoneità al grado di sergente, in base alla quale saranno promossi sergenti in caso di richiamo alle armi per mobilitazione.

Gli allievi che rivestano la qualità di volontari ordinari commuteranno, all'atto della nomina a sergente, la ferma di tre anni in quella di due.

Per i non idonei valgono le stesse norme di cui al n. 3.

7. Nessuno allievo sottufficiale potrà essere impiegato in mansioni di scritturazione, oppure fuori dei reparti; e così pure nessun allievo, per nessun motivo, potrà essere trattenuto alle Scuole dopo ultimato il corso, nè esservi richiamato prima del termine dell'istruzione delle reclute della classe 1907.

Parte II. — *Ammissione ai corsi.*

8. Ai corsi anzidetti possono essere ammessi:

a) le reclute della classe 1905 lasciate in congedo provvisorio in attesa degli attuali corsi, e che si sono obbligate, con dichiarazione scritta, ad assumere a suo tempo la ferma di due anni.

Tale ferma dovrà essere assunta all'atto della promozione a caporale, ed in essa sarà computato il servizio già prestato.

Si avverte che il militare che non assumesse la predetta ferma cesserà senz'altro dalla qualità di allievo sottufficiale e sarà assegnato, con il grado di caporale, ad un corpo dell'arma e specialità a cui appartiene secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva.

b) i militari attualmente sotto le armi, purchè all'atto dell'ammissione stessa s'impegnino con dichiarazione scritta, a rimanere alle armi fino a 10 mesi dopo l'inizio dei corsi;

c) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età entro il 30 novembre 1925 assumendo, quali volontari ordinari la ferma di tre anni, salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente in quella di due anni, nella quale è compreso il servizio già prestato, avvertendo però che, ove la nomina a sergente avvenga eventualmente dopo che abbiano compiuto oltre un anno di servizio, essi devono obbligarsi a prestare almeno 12 mesi di servizio col grado di sergente;

d) gli iscritti della classe 1906 se già arruolati dai Consigli di leva. Qualora non lo siano ancora, se assumano, quali volontari ordinari, la ferma di tre anni, salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente in quella di due anni, con le norme di cui alla lettera *c*);

e) le relute della classe 1906 o di classi precedenti alle quali sia stato riconosciuto dai Consigli di leva il diritto alla riduzione della ferma, qualora rilascino formale dichiarazione scritta di rinunzia al beneficio della riduzione della ferma;

f) i militari che si trovino in congedo illimitato per avere compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non abbiano oltrepassato, alla data del 1° dicembre p. v. il 26° anno di età. Costoro dovranno, come riammessi in servizio, assumere la ferma di tre anni alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera *c*);

g) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1906 pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma e che assumano l'arruolamento volontario. I

riformati non dovranno avere oltrepassato il 26° anno di età al 1° dicembre p. v.

9. Per essere amessi ai suindicati corsi gli aspiranti oltre ad avere la speciale attitudine fisica per l'arma cui aspirano ed aver sempre tenuta buona condotta, devono comprovare di avere frequentato con profitto almeno la 4ª classe elementare.

Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali possono chiedere l'ammissione ai reparti presso qualsiasi corpo d'armata.

Resta tuttavia in facoltà del Ministero di trasferire gli allievi sottufficiali da un corpo d'armata ad altro in relazione alle esigenze del servizio in caso di esuberanza o di deficienza di aspiranti.

10. Le domande, indirizzate ai competenti comandanti di corpo d'armata nel cui territorio trovasi il corso nel quale gli aspiranti allievi desiderano essere ammessi, e redatte sulla prescritta carta bollata da due lire, dovranno dagli aspiranti essere presentate ai comandanti del distretto di residenza o di leva al più presto possibile e in ogni modo non oltre il 31 ottobre p. v.

All'atto di tale presentazione i comandi di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggono tutti i requisiti fisici, morali e di istruzione all'uopo voluti, licenziando gli aspiranti in attesa che il competente comando di corpo d'armata si sia pronunciato sulle domande.

Non si darà ulteriore corso alle domande degli aspiranti che non risultassero in possesso della piena ed incondizionata idoneità fisica per l'arma e specialità prescelta.

11. I documenti da presentarsi a corredo della domanda d'ammissione sono i seguenti:

Per gli inscritti arruolati della classe 1906 e per i militari in congedo illimitato che aspirino alla riammissione in servizio o che rinunzino alla ferma ridotta:

a) foglio di congedo illimitato;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante

gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario;

c) certificato penale.

I militari che rinunziano alla ferma ridotta e che siano ancora minorenni dovranno inoltre produrre l'atto di consenso di chi esercita sui di essi la patria potestà.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario e per gli inscritti non ancora arruolati della classe 1906:

a) certificato di nascita;

b) certificato penale;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata come sopra è detto:

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale e l'attestazione di buona condotta.

Gli aspiranti che siano nati in Italia debbono dichiarare nella loro domanda che sono cittadini del Regno, coll'avvertenza che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Gli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che siano cittadini del Regno. Gli stranieri possono pure contrarre l'arruolamento volontario per essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali. Essi però debbono provare di trovarsi nelle condizioni dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

Tutti indistintamente gli aspiranti debbono inoltre dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole; tenendo presente che, qualora venisse in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Alle domande dovranno essere uniti anche i titoli di studio, e, per gli aspiranti alle varie specialità, i certificati ed i documenti professionali.

12. Avvertesi che, in base all'articolo 12 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, al compimento della ferma di due anni il sergente acquista diritto ad un premio di lire mille. Il sergente che, al termine della ferma di due anni, assuma la rafferma di un anno, acquisterà diritto al termine di essa ad un altro premio di lire cinquecento.

Parte III. — *Disposizioni varie.*

13. I comandi di corpo d'armata provvederanno a che il numero degli ammittendi ai corsi per le varie armi e specialità, non superi l'aliquota indicata per ciascuno di essi nella tabella che fa seguito alla presente circolare (allegato 1).

I comandi predetti dovranno inoltre stabilire, tempestivamente, presso quali corpi dovrà svolgersi il 1° periodo di istruzione degli allievi sottufficiali, informandone il Ministero.

Per la fanteria di linea verrà di massima costituito un reparto per ogni divisione militare; però i comandi di corpo d'armata sono autorizzati a riunire tutti gli allievi in un solo reparto presso uno dei reggimenti dipendenti, qualora lo richiedano esigenze di servizio o in caso di deficienza di aspiranti.

14. Le domande degli idonei, corredate dai documenti prescritti dovranno dai comandi dei distretti essere inviate d'urgenza ai comandi di corpo d'armata competenti. Contemporaneamente i comandi dei distretti richiederanno al presidente del competente tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne che, a senso dell'art. 97 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino l'esclusione dall'arruolamento volontario o escludano dall'avanzamento a mente del § 21 del regolamento sull'avanzamento.

I distretti stessi dovranno per analogia applicare anche agli aspiranti sottufficiali le disposizioni del § 331 dell'istru-

zione complementare al regolamento sul reclutamento che riguardano gli aspiranti allievi ufficiali di complemento. Le autorità che devono fornire tali informazioni provvederanno con la massima sollecitudine.

La dichiarazione del casellario modello 42 e le informazioni assunte in base a detto § 331 saranno poi trasmesse ai competenti comandi di corpo d'armata.

Per le reclute delle classi 1906 e precedenti che rilasciano la dichiarazione di rinunzia alla riduzione della ferma, si avverte che di tale rinunzia si dovrà fare menzione nella matricola con apposita variazione e che la dichiarazione all'uopo rilasciata dovrà essere conservata in atti insieme ai documenti di ammissione da inviarsi al comando del corpo d'armata.

Analogamente provvederanno i comandi di corpo per quanto riguarda le domande degli aspiranti che si trovano già alle armi.

15. I criteri che dovrann eseguirsi per l'assegnazione degli allievi alle varie armi e specialità sono i seguenti:

Fanteria.

a) ai granatieri, dovranno assegnarsi gli allievi che hanno la prescritta statura; qualora vi fosse esuberanza di aspiranti saranno esclusi dal corso quelli di minore statura;

b) ai bersaglieri dovranno assegnarsi gli allievi che hanno i requisiti fisici richiesti per tale specialità; l'assegnazione dovrà essere fatta secondo una graduatoria in base ad un punto di idoneità;

c) agli alpini dovranno essere assegnati coloro che hanno l'attitudine fisica per la vita di montagna, tenendo conto eventualmente dei precedenti titoli alpinistici e del distretto di reclutamento.

Cavalleria.

Sarà data la preferenza a coloro che alla visita medica risultino possedere spiccate caratteristiche fisiche per la

equitazione. A questo scopo gli aspiranti alla cavalleria saranno, alla visita medica, classificati in ottimi, buoni e mediocri nei riguardi delle suddette caratteristiche, e saranno ammessi, nei limiti dei posti stabiliti dalla tabella annessa, a seconda l'ordine di classifica.

Artiglieria.

a) per l'assegnazione alla specialità da montagna sarà data la preferenza a coloro che posseggono più spiccate caratteristiche fisiche per la specialità stessa;

b) l'assegnazione alle altre specialità sarà fatta tenendo conto dei requisiti fisici richiesti per ogni specialità.

Genio.

L'assegnazione alle varie specialità verrà fatta in base ai titoli di lavoro e professionali presentati dagli aspiranti. L'ammissione ai corsi telegrafisti, radiotelegrafisti e ferrovieri sarà limitata a coloro che siano in possesso della licenza tecnica o del certificato di passaggio dalla 3ª alla 4ª ginnasiale o di titolo di studio equipollente.

Per i ferrovieri, ferma restando la condizione del titolo suddetto, sarà data la preferenza, a parità di titolo, agli aspiranti muniti di licenza di una R. scuola industriale, o che presentino un certificato di lavoro quali aggiustatori meccanici.

Carri armati.

Gli aspiranti a questa specialità devono essere provvisti di patente civile di conduttore di automobili.

Gruppi automobilistici.

Gli aspiranti ai gruppi automobilistici devono essere in possesso di documenti comprovanti di aver prestato servizio presso officine, laboratori o stabilimenti automobilistici, ovvero di certificati di abilitazione alla condotta degli automezzi.

Gruppi treno, compagnie di sanità e di sussistenza.

L'assegnazione sarà fatta in base ai titoli di lavoro e professionale.

16. A parità di titoli, l'assegnazione ai corsi delle varie specialità sarà fatta in base all'ordine di precedenze della presentazione delle domande.

Qualora si verificasse che, per un determinato corso, il numero delle domande eccedesse il numero dei posti disponibili, i comandi di corpo d'armata ne informeranno immediatamente gli interessati. Questi saranno invitati a scegliere ol'assegnazione allo stesso corso, ove sia possibile, svolgentesi presso un altro corpo d'armata (nel qual caso dovranno essere inviate a quest'ultimo le domande e i documenti relativi); oppure l'assegnazione ad un corso di altra arma o specialità, ove siano ancora posti disponibili.

17. I comandi di corpo d'armata dopo aver provveduto all'assegnazione degli aspiranti, avvertiranno i rispettivi distretti e corpi per i conseguenti provvedimenti, indicando per ciascun aspirante il corpo in cui dovrà iniziare il corso.

I predetti comandi dovranno comunicare telegraficamente a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa), al 1° novembre p. v. il numero degli aspiranti ammessi a ciascun corso.

18. I comandi di distretto o di corpo notificheranno agli interessati le decisioni dei comandi di corpo d'armata e provvederanno poi perchè gli aspiranti dichiarati ammissibili, vengano con le norme di cui al § 442 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avviati al corpo in cui dovranno iniziare il corso. Gli allievi dovranno raggiungere la loro destinazione non oltre il 1° dicembre.

Date le esigenze dell'istruzione e del servizio in relazione con la breve durata dei corsi stessi non si consentono ammissioni tardive.

Gli allievi saranno assegnati effettivi al corpo in cui devono iniziare il corso.

19. I comandi di corpo d'armata alla data del 15 dicembre prossimo trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa), gli elenchi numerici, distinti per arma e specialità, degli allievi ammessi presso i corpi dipendenti, avvertendo che tali elenchi dovranno essere compilati in sei colonne nella prima delle quali saranno dimostrati gli allievi provenienti dalle reclute della classe 1905 e dagli iscritti della classe 1906, nella seconda gli arruolati volontari (compresi i già riformati e i già rivedibili), nella terza i riammessi in servizio, nella quarta coloro che hanno rinunciato alla ferma ridotta, nella quinta gli allievi provenienti dai militari ora alle armi, e nella sesta infine il numero complessivo degli allievi arruolati in ciascun corso.

Al termine dei corsi i comandi di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero, in duplice copia, (una alla Direzione generale leva, sottufficiali e truppa, l'altra all'ufficio addestramento dello Stato Maggiore del R. Esercito), la relazione sullo svolgimento e sui risultati dei corsi.

20. Come distintivo, gli allievi sottufficiali dovranno portare al bavero della giubba il galloncino metallico, che nella parte orizzontale dovrà avere la lunghezza di 3 centimetri.

Cesseranno di portare il distintivo gli allievi sottufficiali nominati sergenti.

21. A cura di questo Ministero sarà fatto stampare il *Manifesto per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali*, il quale consterà delle Parti I e II della presente circolare, nonchè della tabella annessavi.

I comandi dei ditretti militari riceveranno un congruo numero di copie di detto manifesto e provvederanno a diramarli ai comuni più importanti della relativa circoscrizione, perchè di urgenza venga pubblicato; e ne daranno anche comunicazione ai giornali locali.

I comandi dei distretti di Belluno, Bolzano, Gorizia, Sacile e Trieste dovranno inoltre provvedere, curandone direttamente la stampa, alla pubblicazione di altro manifesto redatto in lingua tedesca, slovena o serbo-croata, pei comuni in cui la pubblicazione delle ordinanze governative debbano effettuarsi in resto bilingue.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO N. I.

Tabella indicante il numero *massimo* degli allievi da ammettersi in ciascun corso

Corpi d'armata	Fanteria				Carri armati	Cavalleria	Artiglieria								Genio					Servizi				Totale per ogni corpo d'armata
	di linea	granatieri	bersaglieri	alpini			campagna	montagna	pes. campale	pesante	costa	a cavallo	autoportata	controaerei	zapp. e minat.	telegrafisti	radiotelegr.	ferrovieri	pont. e lagun.	gruppi automobilistici	gruppi treno	sanità	sussistenza	
Torino	400	—	100	80	—	—	70	100	40	125	—	—	—	—	125	—	—	40	—	—	—	—	—	1.080
Milano'	400	—	—	80	—	20	70	—	40	—	—	15	15	—	—	—	—	—	—	50	50	—	50	790
Verona	300	—	—	80	—	—	70	—	40	—	—	—	—	—	—	100	—	—	50	—	—	—	—	640
Trieste	300	—	—	80	—	—	70	—	40		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	490
Bologna	400	—	100	80	—	—	70	100	40	—	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	890
Firenze	400	—	—	—	—	30	70	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50	—	590
Roma (1)	600	50	—	—	30	—	70	—	55	125	—	—	—	100	125	—	70	—	—	50	50	—	—	1.325
Napoli	450	—	100	—	—	30	70	—	55	—	..	—	—	—	—	100	—	—	—	—	—	—	—	805
Bari	300	—	—	—	—	—	70	—	40	—	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	510
Palermo	400	—	—	—	—	—	70	—	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	510
Totali	3.950	50	300	400	30	80	700	200	430	250	200	15	15	100	250	200	70	40	50	100	100	50	50	7.630

(1) Compresa la divisione militare di Cagliari.

N. 489. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi complementari di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori in servizio attivo permanente dell'arma di cavalleria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 settembre 1925.

Fra l'ottobre p. v. e l'aprile 1926 si svolgeranno presso la scuola di Tor di Quinto due corsi complementari di equitazione di campagna.

I corsi avranno ciascuno la seguente durata:

1° corso: 10 ottobre 1925-21 dicembre 1925;

2° corso: 16 gennaio 1926-21 marzo 1926.

1° CORSO.

Al 1° corso prenderanno parte i seguenti ufficiali:

Capitano MARCHINI Paolo, cavalleggeri Alessandria
» D'AGOSTINO Vincenzo, cavalleggeri Monferrato
» MANSO Achille, cavalleggeri Guide, deposito allevamento cavalli Bonorva
» SAROLDI Armando, cavalleggeri Saluzzo, assegnato ufficio tecnico superiore automobilistico
» MAPELLI Carlo, Piemonte Reale cavalleria, ufficiale a disposizione S. E. generale Giardino
» CERRETANI BANDINELLI PAPARONI Federico Augusto, cavalleggeri Alessandria, ufficiale a disposizione S. E. generale Di Giorgio

Tenente SALVADORI Guido, cavalleggeri Monferrato
» ANDREIS Mario, Savoia cavalleria, ufficiale a disposizione S. E. generale Caviglia
» COLANERI Ambrogio, cavalleggeri Monferrato, assegnato VIII raggruppamento trasporti
» UBERTIS Bernardo, cavalleggeri Novara
» CASTAGNA Luigi, Piemonte Reale cavalleria
» COSENTINO Renato, cavalleggeri Aosta
» GIRIODI DI MONASTERO Luigi, Nizza cavalleria
» PERITO Alfieri, Savoia cavalleria
» CRISANTI Enrico, cavalleggeri Novara
» VETERE Stanislao, cavalleggeri Firenze
» COZZUPOLI Letterio, cavalleggeri Alessandria
» DE GREGORIO Giovanni, cavalleggeri Novara, assegnato polverificio del Liri in S. A.
» TOSTI DI VALMINUTA Antonio, Piemonte Reale cavalleria

Tenente ROBERTI Giulio, cavalleggeri Vittorio Emanuele II, comandato distretto militare Napoli
» SAINI Lorenzo, cavalleggeri Novara, assegnato ufficio rastrellamento munizioni ed esplosivi di Gorizia
» BARONE Mario, cavalleggeri Novara
» MASSA Girolamo, cavalleggeri Alessandria, ufficiale a disposizione comandante divisione militare di Firenze.
» OLTRONA VISCONTI Vittore, Savoia cavalleria
» LEONARDI Mario, Savoia cavalleria
» ADAMI Giovanni, cavalleggeri Saluzzo
» OLIVIERI Ottorino, cavalleggeri Novara
» MANISCALCO Salvatore, Savoia cavalleria
» ROMEO Giuseppe, cavalleggeri Novara
» SCARPA Angelo, Piemonte Reale cavalleria
» CORDERO DI MONTEZEMOLO Cesare, Nizza cavalleria
» MOLLICA Guido, cavalleggeri Firenze
» BIANCHI Giacinto, cavalleggeri Aosta
» TREVISANI Ettore, Genova cavalleria
» DORIA Giulio, cavalleggeri Novara
» ARFINI Aldo, cavalleggeri Guide
Capitano RR. CC. BENVENUTO Giuseppe, gruppo squadrone Roma
Tenente RR. CC. VERDE Guido, gruppo squadrone Roma
» artiglieria PERRONE DI SAN MARTINO Roberto, 5° artiglieria da campagna
» artiglieria SARNELLI Girolamo, 25° artiglieria da campagna

2° CORSO.

Al 2° corso prenderanno parte i seguenti ufficiali:

Tenente FERRUZZI Dino, Piemonte Reale cavalleria
» VITULLO Concezio, cavalleggeri Vittorio Emanuele II, assegnato 1° raggruppamento trasporti
» DEL FURIA Sestilio, cavalleggeri Saluzzo, ufficiale a disposizione S. E. comandante IV Corpo d'Armata
» MUSTI Fausto, cavalleggeri Alessandria
» TABELLINI Enrico, cavalleggeri Aosta, comandato deposito cavalli stalloni di Ozieri
Tenente ESPOSITO Umberto, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» CHECCHIA Tito, cavalleggeri Vittorio Emanuele II, assegnato 2° raggruppamento trasporti
» PALLOTTI Silvio, Savoia cavalleria
» CORRADO Alcibiade, cavalleggeri Guide, ass. uff. ricupero
» MOSCA Umberto, Piemonte Reale cavalleria
» CERIO Giuseppe, distretto militare di Campobasso
» CASTALLI Gennaro, Nizza cavalleria
» AUTENRIETH Carlo, Nizza cavalleria, comandato Commissione suprema mista di difesa in Roma
» ASINARI di S. Marzano Roberto, Genova cavalleria, ufficiale a disposizione S. E. comandante VIII corpo di armata.

Tenente PAULUCCI Francesco, cavalleggeri Alessandria
» STABILE Stefano, cavalleggeri Firenze.
» RAMPONI Mario, cavalleggeri Guide
» MAGNI G. Battista, cavalleggeri Guide, comandato deposito allevamento cavalli stalloni, Ferrara.
» CLERICI Dante, Genova cavalleria.
» CALVI DI BERGOLO Vittorio, Nizza cavalleria
» SOLIANI Antonio, Nizza cavalleria.
» PERRONE Paolo, Nizza cavalleria.
» MARTELLI Gaetano, cavalleggeri Alessandria.
» RICCI ARMATI Massimo, cavalleggeri Alessandria.
» CORVINO Manlio, Nizza cavalleria.
» ALLOCATELLI Mario, cavalleggeri Monferrato.
» ZINCONE Cesare, Piemonte Reale cavalleria.
» DE ROSSI Pietro, cavalleggeri Alessandria, distretto militare di Lucca.
» LINGUITI Giuseppe, cavalleggeri Monferrato.
» BERTONI Renato, cavalleggeri Saluzzo.
» PODESTA' Nicola, Savoia cavalleria.
» CALETTI Cesare, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» PARRI Emleto, cavalleggeri Guide.
» D'AVERSA Domenico, cavalleggeri Firenze.
» PINNA Pietro, cavalleggeri Firenze.
» ALBERTAZZI Alberto, cavalleggeri Firenze.
Capitano RR. CC. De SANETES Ferdinando, compagnia Mantova esterna.
Tenente RR. CC. MASSIONI Luigi, legione allievi Torino.
Capitano artiglieria FINATO Umberto, 23 artiglieria da campagna.
Tenente artiglieria BORGHINI Vincenzo, 7 artiglieria campagna.

1° Gli ufficiali inscritti ai corsi dovranno presentarsi in uniforme ordinaria alle ore 16 del pomeriggio del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio del corso al comando del reggimento Piemonte Rale cavalleria per essere ricevuti dal Generale a disposizione per l'arma di cavalleria.

2° Non sono concessi rinvii a corsi successivi che in caso di grave malattia dell'ufficiale.

3° Gli ufficiali comandati ai corsi seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

4° Tutti gli ufficiali dovranno farsi seguire dal proprio attendente e da due cavalli di pronto servizio.

Gli ufficiali che non disponessero di due cavalli di pronto servizio dovranno essere forniti di cavalli adatti dai corpi che li hanno in forza.

Agli ufficiali che prestano servizio fuori dell'arma e che non dispongono dei cavalli di cui sopra, i cavalli stessi dovranno essere forniti dai corpi ai quali appartenevano prima della loro asesegnazione a servizi estranei all'arma.

5° Il comando della scuola invierà al Ministero (Direzione Generale Personale Ufficiali - Divisione movimento - Sezione 2ª) non oltre il 25 ottobre 1925 per il I corso e non oltre il 25 gennaio 1926 per il II corso, l'elenco degli ufficiali presentatisi comunicando poi le eventuali variazioni di presenza ai corsi degli ufficiali comandati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 46ª, anno 1925, circolare 459:

A pagina 1749, ultima riga del n. 7 della circolare stessa, *ove dice*: « in cui i militari abbiano compiuto undici mesi di servizio » *leggasi*: « in cui i militari abbiano compiuto diciassette mesi di servizio ».

Prezzo della presente dispensa L. 1,30

(1558) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
« BIBLIOTECA »
1875
DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª — 1925 — 25 Settembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 490 – 16 luglio 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. R. decreto n. 1468, col quale la « Fondazione Milano », costituita col capitale di lire 900,000 nominali e destinata a favore dei militari del R. Esercito appartenenti ai corpi, reparti e servizi dislocati nel presidio di Milano, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo . . . . . *Pag.* 1876

» **491 – 18 agosto 1925.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Cessione degli stipendi da parte degli ufficiali *invalidi o mutilati riassunti in servizio* 1879

» **492 – 4 settembre 1925.** — SOTTUFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1591 – Sistemazione dei sottufficiali già invalidi di guerra privi d'impiego o di pensione . . 1880

» **493 – 4 settembre 1925.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 1590 – Corresponsione di speciali premi agli ufficiali dei servizi tecnici . . . . . » 1881

» **494 – 16 settembre 1925.** — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la inscrizione dei generali di brigata dell'arma dei carabinieri reali in S. A. P. nel quadro di avanzamento per il 1926 . . . . . » 1882

LIBRERIA DELLO STATO

N. 495 – 24 settembre 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricupero disposto dal Ministero delle finanze . . . . . *Pag.* 1882

» 495 – 24 settembre 1925. — SCUOLE MILITARI. — Corso sottufficiali presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo . . . . . » 1882

» 497 – 24 settembre 1925. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Corso d'istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria . . » 1883

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1884

Circolare N. 490. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1468, col quale la « Fondazione Milano », costituita col capitale di lire 900,000 nominali e destinata a favore dei militari del R. Esercito appartenenti ai corpi, reparti e servizi dislocati nel presidio di Milano, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 16 luglio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 200, del 29 agosto 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 28 maggio 1925 nella quale S. E. il generale Cattaneo cav. gr. cr. Giovanni, comandante il corpo d'armata di Milano, chiede che col fondo di L. 892,101.95, pari a L. 900,000 nominali in titoli di consolidato italiano 5 %, costituito mediante oblazioni fatte da istituti e da cittadini milanesi allo scopo di dare maggiore incremento all'opera di assistenza morale e materiale del soldato per quanto riguarda i militari appartenenti al presidio di Milano, sia istituita ed eretta in Ente morale una fondazione intitolata « Fondazione Milano » la cui rendita

annuale sia principalmente devoluta a favore dei militari del Regio esercito facenti parte di corpi, reparti e servizi dislocati nel predetto presidio;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la suindicata domanda;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Visto l'art. 2 del Codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Col fondo di L. 892,101.95, pari a L. 900,000 nominali, raccolto a favore dei militari del Regio esercito appartenenti a corpi, reparti e servizi dislocati nel presidio di Milano, è istituita la « Fondazione Milano » e viene eretta in Ente morale, sotto la vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta Fondazione, composto di n. 5 articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro *ad interim* per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione Milano » a favore dei militari del Regio esercito appartenenti a corpi, reparti e servizi dislocati nel presidio di Milano.

Art. 1.

La « Fondazione Milano » avente sede in Milano, eretta in Ente morale con R. decreto 16 luglio 1925, n. 1468, ha origine dal fondo offerto da istituti e privati cittadini milanesi, ammontante al 1° gennaio 1925, a L. 892,101.95, a beneficio dei militari del Regio esercito dei corpi, reparti e servizi dislocati nel presidio di Milano.

Art. 2.

Il patrimonio dell'Ente è costituito dal capitale di cui all'art. 1, pari a L. 900,000 nominali, investito in consolidato italiano 5 % da convertirsi in un certificato di rendita nominativa intestato alla Fondazione medesima e depositato nella cassa del Comando del corpo d'armata di Milano.

Art. 3.

La rendita proveniente dal detto capitale sarà annualmente ripartita dal comandante il corpo d'armata in una aliquota per sovvenzionare la Casa del soldato esistente quale Ente di fatto nella predetta città ed eventualmente quelle altre istituzioni cittadine rivolte all'assistenza del soldato; in una seconda aliquota per contributi alle sale di ritrovo caporali e soldati ed alle sale convegno sottufficiali; una terza aliquota sarà devoluta a soccorrere famiglie bisognose dei militari del presidio, concedere premi a titolo di incoraggiamento a quei militari che nell'anno si siano distinti in modo particolare in manifestazioni della vita militare, e per quelle eventuali altre spese a vantaggio dei militari del presidio alle quali non si potesse far fronte con altri proventi destinati all'assistenza militare; una quarta aliquota di riserva verrà destinata ad integrare le eventuali deficienze di ciascuna delle tre aliquote precedenti.

Le somme che eventualmente non fossero devolute nell'anno verranno riportate, per le erogazioni, all'esercizio susseguente.

Art. 4.

La legale rappresentanza e l'amministrazione della Fondazione sono affidate al comandante del corpo di armata di Milano, il quale entro il mese di gennaio di ogni anno comunicherà al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria della Fondazione stessa — relativa all'anno precedente — accompagnandola con una relazione illustrativa.

Art. 5.

Ove per ulteriori donazioni o per altre eventualità si addivenisse alla istituzione in Milano di una nuova Casa del soldato, il patrimonio della « Fondazione Milano », su proposta del comandante del corpo d'armata, potrà essere devoluto a favore della nuova istituzione, osservate in tal caso le disposizioni vigenti in materia.

Roma, addì 16 luglio 1925.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro ad interim *per la guerra*:
MUSSOLINI.

N. 491. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Cessione degli stipendi da parte degli ufficiali** ***invalidi o mutilati riassunti in servizio.*** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 18 agosto 1925.

Il Ministero delle finanze (Divisione credito agli impiegati e salariati dello Stato) ha comunicato quanto segue:

« La ritenuta del O. 12 % a favore del fondo di garanzia « dev'essere applicata sullo stipendio di tutti gli ufficiali mu« tilati e invalidi riassunti in servizio, con effetto retroatti« vo alla data della riassunzione, in quanto che ai medesimi « è riconosciuta la facoltà di contrarre la cessione dello « stipendio.

« Si prega pertanto di disporre per l'applicazione e il ver« samento delle ritenute suddette a favore del fondo di ga« ranzia ».

Tutte le amministrazioni militari dovranno attenersi alle istruzioni del Ministero delle finanze, sopra riportate.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 492. — SOTTUFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 1591 - Sistemazione dei sottufficiali già invalidi di guerra privi di impiego e di pensione.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 settembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 219, del 21 settembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 887 del 7 giugno 1925 concernente la sistemazione degli ufficiali già in S. A. P. rimasti sprovvisti d'impiego e di pensione per la cessazione della invalidità di guerra, nonchè dei sottufficiali di carriera venuti a trovarsi in condizioni analoghe;

Ritenuta l'opportunità di precisare i limiti dell'applicazione dell'art. 3 del citato R. decreto-legge n. 887 del 7 giugno 1925 per quanto riguarda i sottufficiali di carriera di cui al primo comma del successivo art. 7;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il disposto dell'art. 3 del R decreto legge n. 887 del 7 giugno 1925 è esteso, in quanto applicabile, a quelli dei sottufficiali contemplati dal successivo art. 7 che prima del congedamento abbiano compiuto 6 anni di effettivo servizio alle armi, restando in tal senso modificato il primo comma dello stesso art. 7.

Il presente decreto ha vigore dal 17 giugno 1925 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 493. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 1590 – Corresponsione di speciali premi agli ufficiali dei servizi tecnici.** — (Gabinetto del ministro). — 4 settembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 219, del 21 settembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse del servizio, di stimolare gli studi e l'attività degli ufficiali addetti ai servizi tecnici dell'Amministrazione della guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Amministrazione della guerra ha facoltà di corrispondere, sui fondi destinati al funzionamento dei servizi tecnici, speciali premi a quegli ufficiali addetti ai servizi stessi che se ne rendessero meritevoli per particolari vantaggi tecnici arrecati al servizio, che determinino economie di spesa.

Con decreto del Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme per l'assegnazione dei premi suddetti.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 494. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per la inscrizione dei generali di brigata dell'arma dei carabinieri reali in S. A. P. nel quadro di avanzamento per il 1926.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 settembre 1925.

Il Ministero, in applicazione dell'art. 3 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1319 (circolare 397 *giornale militare* c. a.), determina che nei limiti di anzianità per la inscrizione nel quadro d'avanzamento del 1926 dei generali di brigata dell'arma dei carabinieri reali, siano compresi i generali di brigata DELLA CHIESA D'ISASCA nobile dei conti comm. Enrico e SESTILLI comm. Giovanni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 495. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricupero disposto dal Ministero delle finanze.** — (Ragioneria centrale). — 24 settembre 1925.

A seguito di comunicazioni del Ministero delle finanze s'interessano gli enti dipendenti a porre il fermo sulle somme eventualmente dovute alla società « Nafra Italiana » in persona del liquidatore signor Angelo Marini ovvero del signor Antonio Mercadante, in proprio e quale rappresentante della Nafra Company di New York.

Dei fermi disposti dovrà essere data subito notizia a questo Ministero (Ragioneria centrale - Sezione armi e munizioni) curando d'indicare sempre se le somme fermate siano al lordo o al netto delle ritenute erariali ed altre.

Degli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 496. — SCUOLE MILITARI. — **Corso sottufficiali presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 24 settembre 1925.

1. Colle norme stabilite dalla circolare 723 del *giornale militare* 1923, si effettuerà in Pinerolo, presso la scuola di applicazione di cavalleria, un corso per sottufficiali di arma a cavallo, che avrà inizio il 20 ottobre corrente anno e termine il 31 maggio 1926.

2. A detto corso dovranno partecipare:

4 sottufficiali per ogni brigata di cavalleria;

1 sottufficiale del reggimento artiglieria a cavallo;

1 sottufficiale d'artiglieria da campagna, per ciascun corpo d'armata, destinato per cura del rispettivo comando d'artiglieria;

6 sottufficiali dei CC. RR., designati dal comando generale dell'arma dei CC. RR.

3. Tutti i corpi interessati comunicheranno al comando della scuola d'applicazione di cavalleria i nomi dei sottufficiali destinati al corso e provvederanno perchè detti sottufficiali si presentino a quella scuola il giorno 20 ottobre 1925, con il corredo completo, compresa la grande uniforme, ed armati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 497. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Corso d'istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori dell'arma di fanteria presso la scuola centrale di fanteria.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 24 settembre 1925.

Il 19 ottobre p. v. avrà inizio presso la scuola centrale di fanteria in Civitavecchia un corso d'istruzione della durata di due mesi (19 ottobre-19 dicembre) per l'abilitazione di sottufficiali e graduati di truppa dell'arma di fanteria all'impiego di sottufficiale o caporale maggiore zappatore.

Al detto corso dovranno inviarsi i seguenti militari:

Sottufficiali: 1 per ogni brigata di granatieri o fanteria di linea.

2 per ogni reggimento bersaglieri.

2 per ogni reggimento alpini.

Graduati di truppa: 2 caporali per ogni reggimento di granatieri o fanteria di linea.

6 caporali per ogni reggimento bersaglieri.

1 caporale per ogni battaglione alpini.

Per tutto il resto valgono le disposizioni di cui alla circolare 570 *giornale militare* 1924.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 42ª, anno 1925, circolare 398:

A pagina 1518, dopo il n. 102 della graduatoria, *aggiungere*:
103 Fidati Alpinolo, fabbrica d'armi R. E. Terni.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

(1702) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO
BIBLIOTECA
1885

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª **1925** 2 Ottobre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 498 – 7 agosto 1925. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 1615, riguardante l'istituzione presso le Regie università e le Regie scuole di ingegneria di scuole speciali o di perfezionamento e corsi speciali di storia militare o di cultura scientifica relativa alla tecnica militare . *Pag.* 1886

» **499 – 27 agosto 1925.** — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1925-1926 per la scuola centrale del genio . . . . . » 1890

» **500 – 15 settembre 1925.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per il concorso bandito con decreto ministeriale 22 agosto 1925 fra gli impiegati dell'amministrazione militare appartenenti ai ruoli dei gruppi *B* e *C*, aspiranti al passaggio nel ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale . . . . . » 1891

» **501 – 22 settembre 1925.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese per l'acquisto e per le riparazioni delle tosatrici per i quadrupedi . . . . . » 1892

LIBRERIA DELLO STATO

N. 502 – 1 ottobre 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per gli automezzi Fiat in servizio presso gli enti militari . . . . . *Pag.* 1892

» 503 – 1 ottobre 1925. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo modello di cassetta bagaglio per bersaglieri ciclisti . . . . . » 1901

» 504 – 1 ottobre 1925. — EQUIPAGGIAMENTO. — Taglie, e percentuali relative, delle mantelline di panno grigio-verde per artiglieria da montagna e per alpini » 1903

» 505 – 1 ottobre 1925. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . » 1906

» 506 – 1 ottobre 1925. — TRASPORTI. — Proroga dell'applicabilità della concessione dell'uso dei treni diretti da parte dei militari di truppa . . . . . » 1906

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1907

Circolare N. 498. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto-legge n. 1615, riguardante l'istituzione presso le Regie università e le Regie scuole di ingegneria di scuole speciali o di perfezionamento e corsi speciali di storia militare o di coltura scientifica relativa alla tecnica militare.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 agosto 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 224, del 26 settembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento della istruzione superiore, modificato coi Regi decreti 6 dicembre 1923, n. 2656; 22 maggio 1924, n. 744; 25 settembre 1924, n. 1585;

Veduto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1432, che istituisce la Commissione suprema di difesa;

Veduti i Regi decreti-legge 23 ottobre 1924, n. 2234, e 6 novembre 1924, n. 1997, concernenti la istituzione di scuole e corsi di cultura superiore militare;

Udita la Commissione suprema di difesa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per la guerra, per la marina, e con il Commissario per l'aeronautica e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso le Regie università e presso le Regie scuole d'ingegneria sono istituite scuole speciali o di perfezionamento e corsi speciali di storia militare o di cultura scientifica relativa alla tecnica militare con lo scopo:

a) di promuovere e sviluppare l'attività scientifica per quanto riguarda la tecnica militare;

b) di dare una preparazione scientifica speciale agli studenti che debbono prestare servizio quali ufficiali di complemento nelle forze armate dello Stato;

c) di preparare laureati e diplomati specializzati per le industrie che interessano la difesa nazionale.

Art. 2.

Le scuole speciali e di perfezionamento comprendono un complesso di insegnamenti relativi ad un dato ramo della tecnica militare. Esse conferiscono una laurea o un diploma.

I corsi speciali vertono su di una materia di tecnica militare e sulla storia militare ed hanno la durata di quattro mesi. Essi conducono al conferimento di un attestato di idoneità.

Gli statuti delle Regie università e delle Regie scuole di ingegneria determinano l'ordinamento didattico e la durata degli studi per le scuole speciali o di perfezionamento e l'ordinamento didattico dei corsi speciali.

Le norme relative sono proposte ed approvate nelle forme e con le modalità prescritte per gli statuti, sentita anche la Commissione suprema di difesa.

Art. 3.

Agli insegnamenti si provvede di regola per incarico.

Gli incarichi vengono conferiti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta delle rispettive facoltà e scuole, a persona di riconosciuta competenza, udita la Commissione suprema di difesa.

Detti incarichi possono essere conferiti ai professori di ruolo delle università e delle scuole d'ingegneria indipendentemente da altri incarichi d'insegnamento che siano loro affidati.

Per ciascun corso dato per incarico è corrisposta la retribuzione di L. 4000, se trattasi di corso annuale, e di L. 2000 se trattasi di corso quadrimestrale.

Art. 4.

Alle scuole speciali o di perfezionamento possono essere iscritti:

a) coloro che hanno conseguito una laurea o un diploma in una università o in una scuola d'ingegneria;

b) gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica i cui titoli di studio siano riconosciuti idonei dal Senato accademico per le università o dal Consiglio della scuola per la scuola d'ingegneria;

c) gli studenti delle università e delle scuole d'ingegneria.

Le norme di cui al quarto comma dell'art. 2 del presente decreto debbono determinare anche le condizioni e modalità di iscrizione.

Art. 5.

Ai corsi speciali di storia e di tecnica militare possono essere iscritti gli studenti delle università e delle scuole di ingegneria con le norme stabilite negli statuti.

Art. 6.

Agli studenti appartenenti alle leve di terra e di mare che hanno seguìto almeno due corsi di storia o di tecnica militare e hanno superato i relativi esami sono concesse parti

colari agevolazioni nell'adempimento dei loro obblighi militari secondo norme che saranno stabilite con ulteriori disposizioni da emanarsi su proposta dei Ministri competenti.

Art. 7.

Per contribuire alle spese occorrenti per la costituzione ed il funzionamento delle scuole e dei corsi indicati nell'articolo 2 del presente decreto è inscritta annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione la somma di L. 180,000

Detta somma verrà ripartita con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'istruzione e sentita la Commissione suprema di difesa, alle Regie università e alle Regie scuole di ingegneria.

Art. 8.

Nelle università ed istituti superiori liberi di cui al n. 2 dell'art. 1 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, possono essere istituiti le scuole ed i corsi indicati nell'art. 2 del presente decreto a totale carico delle università e degli istituti stessi.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni contenute nei decreti-legge 23 ottobre 1924, n. 2234, e 6 novembre 1924, n. 1997.

Art. 10.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

N. 499. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1925-1926 per la scuola centrale del genio.** — (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 27 agosto 1925.

IL MINISTRO AD INTERIM
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 368 e 893 del relativo regolamento, approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista le legge 14 maggio 1925, n. 618, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1925 al 30 giugno 1926;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1925-1926 per la scuola centrale del genio è stabilito in L. 1000.

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente va a carico del capitolo 28 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-1926.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 500. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per il concorso bandito con decreto ministeriale 22 agosto 1925 fra gli impiegati dell'amministrazione militare appartenenti ai ruoli dei gruppi B e C, aspiranti al passaggio nel ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 15 settembre 1925.

IL MINISTRO AD INTERIM
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il decreto ministeriale 22 agosto 1925, col quale, a norma dell'art. 53, lett. *a)* del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, è stato indetto un concorso per esami fra gli impiegati dell'Amministrazione militare, appartenenti ai ruoli dei gruppi *B* e *C*, per il passaggio nel ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale col grado di vice segretario;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a vice segretario dell'amministrazione centrale della guerra, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 22 agosto 1922, è costituita nel modo seguente:

POGGI gr. uff. Torquato, Direttore generale, *Presidente.*

BONELLI gr. uff. dott. Pasquale, Direttore capo divisione, *Membro.*

LAPPONI comm. dott. Lapo, Direttore capo divisione, *Membro.*

LO CICERO cav. dott. Pietro, 1° segretario, *Membro.*

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, lì 15 settembre 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 501. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spese per l'acquisto e per le riparazioni delle tosatrici per i quadrupedi.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 22 settembre 1925.

A soluzione di quesiti pervenuti al Ministero circa le spese per l'acquisto e per le riparazioni delle tosatrici per i quadrupedi, s'informa che dette spese devono gravare sul capitolo del bilancio: « Foraggi per quadrupedi, ecc. », analogamente a quanto fu prescritto, per il compenso dovuto ai maniscalchi, con la circolare 692 del *giornale militare* del 1924.

La presente disposizione annulla tutte le precedenti emanate al riguardo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 502. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle parti di ricambio per gli automezzi Fiat in servizio presso gli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 1 ottobre 1925.

Gli enti che gestiscono automezzi dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni per quanto ha tratto alla provvista di parti di ricambio per autoveicoli Fiat dei tipi qui sotto riportati, nonchè degli altri materiali a parte elencati che la Società anonima Fiat di Torino si è impegnata a fornire durante l'esercizio 1925-1926.

I. *Tipi degli autoveicoli.*

XV Ter - 18 B. - 18 B.C. - 18 B.L. - 18 B.L.R. - 18 P. - 2 V. - 2 F. - 3 A. - 501 - 505 - 505 F. - 510 - 20 B.

II. *Luogo di consegna.*

Agenzie di Torino - Milano - Genova - Bologna - Verona - Trieste - Firenze - Roma - Napoli - Bari - Palermo - Cagliari.

Gli enti faranno i prelevamenti nei limiti stabiliti in base all'accertato fabbisogno mensile.

Le parti di ricambio per la trattrice 20 B, saranno invece richieste direttamente alla sede della società (Torino); la spedizione di tali parti avverrà a cura e spese della società stessa.

III. *Modalità di pagamento.*

L'ente prelevatario rilascerà all'agenzia il relativo buono di prelevamento mod. *Q*.

La consegna della merce richiesta avverrà con le norme richiamate sul mod. *O* di cui a cura e spese della Società Fiat le agenzie dovranno tenere appositi registri.

Nel caso in cui all'atto del prelevamento l'ente prelevatario ritenga di non accettare oggetti come sopra richiesti, o per difetto di costruzione o per cattiva qualità di materiale o per altro motivo l'ente stesso chiederà alla ditta o agenzia la loro sostituzione. Se questa verrà rifiutata l'ente procederà al contrassegno degli oggetti in contestazione, in contraddittorio col rappresentante della Fiat, od in presenza di due testimoni se i materiali vennero spediti all'ente medesimo, lasciando tali materiali depositati presso il magazzino della Ditta, se non vennero ancora ritirati, o trattenendoli presso di sè nel secondo caso.

Inoltre informerà subito della controversia l'officina di costruzioni automobilistiche di Bologna che provvederà ulteriormente a norma di contratto.

IV. *Tempo utile di tempo per la consegna.*

1° *Per tutti i materiali compresi nell'allegato* P:

entro 24 ore, avvertendo però che in uno stesso giorno non potranno essere presentate alla stessa agenzia richieste superiori ai quantitativi necessari alla riparazione di due chassis di un determinato tipo.

2° *Per tutti gli altri materiali*:

a) entro 25 giorni quando l'importo del buono calcolato in base alla relativa tariffa, depurata del ribasso contrattuale, no nsuperi le lire 5000; intendonsi esclusi da tali limiti di consegna le parti il cui valore unitario superi le L. 500;

b) entro 35 giorni quando detto importo sia compreso fra lire 5001 e 20.000, anche se contenga pezzi di valore unitario superiore alle L. 500, purchè tali pezzi non siano in numero superiore a tre;

c) entro 60 giorni quando detto importo non superi comunque le lire 20.000;

d) entro 70 giorni quando l'importo del buono sia compreso fra le L. 20.001 e le L. 50.000.

Fermo restando quanto è stato stabilito per i materiali compresi nell'allegato *P*, i termini di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), e quelli di cui alle lettere *d*) *e*) sono rispettivamente aumentati di 5 e 10 giorni per le sole richieste presentate da enti che abbiano sede nelle isole; per i materiali di autoveicoli 20 B, per i quali è escluso naturalmente l'obbligo di consegna a vista, tutti i termini sopra considerati sono aumentati di 10 giorni, ovunque possano trovarsi dislocati gli enti prelevatari.

V. *Multe per ritardi nelle consegne.*

Trascorso il tempo prescritto senza che la provvista sia stata in parte o tutta eseguita, sarà inflitta alla Società Fiat una penale pecuniaria del 2 % (due per cento) sull'importo dei materiali non consegnati per ogni periodo di giorni 10 compiuti di ritardo frapposto dal giorno seguente a quello in cui i materiali dovevano essere consegnati al giorno stesso in cui lo furono effettivamente, calcolando l'importo dei materiali coi prezzi netti di tariffa.

Tale penale non dovrà ad ogni modo superare l'ammontare corrispondente al 10 % (dieci per cento) del conto netto dei materiali non consegnati o consegnati in ritardo. Detta penale verrà dedotta dall'ammontare totale della fattura op-

pure, nel caso che detto ammontare fosse insufficiente, dall'ammontare complessivo delle fatture per i prelevamenti eseguiti nel mese in cui avvenne la richiesta e, se occorre, da quello dei successivi mesi.

In caso di frequenti e notevoli ritardi nella consegna dei materiali richiesti gli enti prelevatari ne informeranno questo Ministero (Direzione generale artiglieria e automobilismo — Divisione automobilismo).

VI. *Prezzi.*

I prezzi unitari sono riportati nelle tariffe sottoindicate e facenti parte integrante del contratto in oggetto:

Tariffa *A* (per 15 Ter) corrispondente al listino Fiat 23 *bis* aprile 1924;

» *B* (per 18B-BC-BL-BLR) corrispondente al listino Fiat 31 *bis* aprile 1924;

» *C* (per 18 P) corrispondente al listino Fiat 32 *bis* aprile 1924;

» *D* (per 2 V) corrispondente al listino Fiat 39 e 41 aprile 1924;

» *F* (per 2 F) corrispondente al listino Fiat 39 e 41 aprile 1924;

» *G* (per 501) corrispondente al listino Fiat 45 *bis* giugno 1923;

» *H* (per 505 e 510) corrispondente al listino Fiat 47-48 ottobre 1924;

» *I* (per 505 F) corrispondente al listino Fiat 51 marzo 1924;

» *L* (per 510 e 505) corrispondente al listino Fiat 47-48 ottobre 1924;

» *M* (per 20 B) corrispondente al listino Fiat 33;

» *N* (per forniture varie) allegato alla presente circolare.

Sui soli prezzi della tariffa *M* (per 20 B) va applicato un ribasso che è del 20 % (venti lire ogni cento).

VII. *Modalità di pagamento delle provviste.*

La società Fiat trasmetterà a ciascun Consiglio di amministrazione dei vari enti prelevatari di parti di ricambio, subito dopo che è stato eseguito ogni singolo prelevamento, la fattura della merce consegnata, accompagnandola, con una copia della medesima, e col tagliando *A* staccato dal registro mod. *O*.

Le fatture saranno munite delle prescritte marche da bollo.

I consigli d'amministrazione a loro volta, eseguite le necessarie verifiche ed eventuali rettifiche, trasmetteranno subito alla direzione officina costruzioni automobilistiche di Bologna le fatture, i tagliandi dei buoni relativi ed una copia della richiesta comprovante la regolare assunzione in carico dei materiali prelevati. Altra copia della richiesta di carico sarà inviata contemporaneamente all'ufficio tecnico superiore automobilistico di Torino per i controlli ed eventuali sservazioni che riterrà di fare, in merito, agli enti interessati.

Non oltre i primi quindici giorni di ciascun mese, la suddetta direzione invierà al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e automobilismo — Divisione amministrativa, IV sezione) lo schema di mandato relativo al pagamento delle fatture sopra specificate.

La società Fiat, dopo che avrà riscosso l'ammontare delle fatture, restituirà ai consigli di amministrazione interessati i tagliandi *B* e *C*, corrispondenti a quelli *A* sopra indicati.

Pel Ministro: UGO CAVALLERO.

MODELLO O.

A

SOCIETÀ ANONIMA FIAT
Agenzia di .....

Consegnato al .....
dietro presentazione del Buono N.... in data ..... 192..
rilasciato dal .....
i seguenti materiali per chassis tipo .....

Numero catalogo	Categoria	Numero categorico	Designazione degli oggetti	Unità	Quantità

..... li ..... 192..

Per ricevuta
(grado e firma
di chi ritira i materiali)

.....

NB. - Quando i materiali vengono spediti in seguito alla ricezione per posta del relativo Buono occorre:
a) indicare il giorno in cui è pervenuto il buono;
b) allegare le bollette di spedizione dei materiali.

SOCIETÀ ANONIMA FIAT
Agenzia di .....

Consegnato al .....
dietro presentazione del Buono N.... in data ..... 192..
rilasciato dal .....
i seguenti materiali per chassis tipo .....

Numero catalogo	Categoria	Numero categorico	Designazione degli oggetti	Unità	Quantità

..... li ..... 192..

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

.....

Per ricevuta dei materiali

IL COMANDANTE DEL .....

.....

NB. - Da trasmettersi all'ente a prelevamento avvenuto.
L'ente dovrà restituirlo firmato per ricevuta all'agenzia perchè lo alleghi, col buono di prelevamento alla fattura.

B

SOCIETÀ ANONIMA FIAT
Agenzia di .....

Consegnato al .....
dietro presentazione del Buono N.... in data ..... 192..
rilasciato dal .....
i seguenti materiali per chassis tipo .....

Numero catalogo	Categoria	Numero categorico	Designazione degli oggetti	Unità	Quantità

..... li ..... 192..

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

.....

Per ricevuta dei materiali

IL COMANDANTE DEL .....

.....

NB. - Da trasmettersi all'ente prelevatario, a prelevamento avvenuto.
L'ente dovrà restituirlo firmato per ricevuta all'Agenzia. Quest'ultima lo restituirà poi all'ente, dopo che le sarà stata pagata la relativa fattura.

C

SOCIETÀ ANONIMA FIAT
Agenzia di .....

Consegnato al .....
dietro presentazione del Buono N.... in data ..... 192..
rilasciato dal .....
i seguenti materiali per chassis tipo .....

Numero catalogo	Categoria	Numero categorico	Designazione degli oggetti	Unità	Quantità

..... li ..... 192..

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

.....

NB. - Da trasmettersi all'ente prelevatario, a prelevamento avvenuto.
L'ente lo trasmetterà alla fine di ogni mese al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria automobilismo - Divisione amministrativa - Sez. 4ª).

ALLEGATO **P.**

Parti di ricambio di cui le sedi Fiat devono essere provviste per consegna a richiesta e nei limiti previsti dal contratto con l'amministrazione militare

Rubinetti sfogo gaz e acqua.

Guarniture cilindri e basamento.

Anelli per pistoni.

Perni per pistoni.

Valvole.

Molle per valvole.

Scodellini per valvole.

Punterie complete e sciolte.

Tappo valvola scarico.

Tappo valvola aspirazione.

Bronzine per albero a gomiti.

Supporti per albero distribuzione.

Biella.

Boccole per biella.

Bronzine per biella.

Ingranaggi distribuzione.

Ingranaggi comando pompa e magnete.

Galleggianti per carburatore.

Spruzzatori per carburatore.

Giranti per pompa acqua.

Alberino per pompa acqua.

Pompa olio.

Ingranaggi pompa olio.

Valvola pressione benzina.

Manovella incamminamento.

Braccio per detta.

Alberino per detta.

Dischi frizione.

Spingi dischi per frizione.

Ingranaggi del cambio.

Forcelle per cambio.

Aste per cambio.

Segmenti per freno a pedale.

Perni per crociera cardano.

Boccola per forcella di spinta.

Corona conica.

Pignone conico.

Alberi differenziale.

Segmenti per freno a mano.

Volanti comando guida.

Fusi a snodo.

Perni freno a mano.

Perni fusi a snodo.

Astucci per perni freno a mano.

Molle anteriori e posteriori.

Biscottini per molla.

Perni per molle.

Astucci per perni da molle.

Maniglie ferma cofano.

Manometri per olio e benzina.

Raccordi entrata e uscita acqua dal radiatore.

Filo conduttore corrente.

Guarniture varie.

Reticelle filtro carburatore.

Reticelle filtro olio.

Tubo a serpentino raccordo circolazione olio.

Raccordi per detto.

Reticelle filtro benzina.

Tubo a serpentino, raccordi pompa pressione manometro.

Collare distacco frizione.

Molla richiamo freno a pedale.

Molla richiamo ganasce freno a pedale.

Pignone planetario differenziale.

Porta satelliti.

Manicotto completo per collare comando dell'acceleratore.

Tiranti comando sterzo.

Molla richiamo pedale frizione.

Rullo per distacco frizione.

ALLEGATO N.

Tariffa N. ... — « Forniture diverse »

Numero della presente tariffa	Numero d'ordine catalogo Dittu	Categoria	Numero d'ordine categorico	Designazione degli oggetti	Unità di misura	Prezzo unitario
I	—	X	1863	Metallo bianco (antifrizione).	Kg.	L. 32

ALLEGATO Q.

MATRICE

Buoni prelevamento

Serie.... – N°....

Corpo prelevatario .....
.....
....., ...

Materiali .....
.....
.....
.....
.....

..... li ..... 192..

IL .....
.....

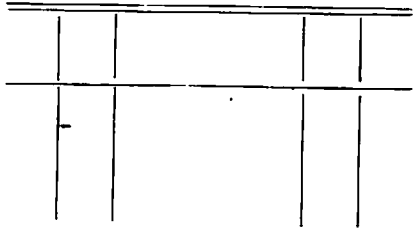
NB. - Da conservarsi dal Corpo.

(1) .....

BUONO DI PRELEVAMENTO

Serie ..... – N° .....

L'agenzia della Società Eiat consegnerà per il presente buono al (2) .....
i seguenti materiali:



..... li ..... 192..

IL .....
.....

NB. - Da allegarsi alla fattura.

(1) Corpo prelevatario.
(2) Incaricato del prelevamento.

(1) .....

Serie ..... – N° .....

Ricevuta del buono per i seguenti materiali consegnati al .....
.....
.....
.....
.....
.....

..... li ..... 192..

IL .....
.....

NB. - Da trattenersi presso la Ditta sino a pagamento avvenuto e poscia restituirlo alla direzione officina costruzioni automobilistiche di Bologna.

(1) Corpo pselevatario.

N. 503. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo modello di cassetta bagaglio per bersaglieri ciclisti.** — (Direzione generale servizi logistici). — 1 ottobre 1925.

E' adottato, pei reggimenti bersaglieri ciclisti, un nuovo modello di cassetta bagaglio .

La cassetta è costruita con legno di faggio, stagionato, di buona qualità e privo di nodi.

Ha forma di parallelopipedo ed è composta da sette assicelle dello spessore di mm. 10 a 11, di cui quattro costituiscono il corpo, una il fondo e due il coperchio.

Le assicelle dei lati corti sono unite a quella del lato lungo posteriore a coda di rondine: quella superiore più grande, costituente la parte fissa del lato superiore (assicella maggiore e fissa del coperchio) e quella del fondo sono unite a quelle dei lati corti ed a quella del lato lungo posteriore mediante una serie di chiodi senza testa e sono solidamente incollate.

L'assicella anteriore è unita al fondo mediante tre cerniere di ferro, di eguale dimensione, e mediante tre altre cerniere di ferro è unita l'assicella minore del coperchio (parte mobile) a quella maggiore (parte fissa).

L'assicella minore del copechio è contornata davanti ed ai fianchi da una lista rettangolare di legno smussato, dell'altezza di cm. 4, rinforzata agli spigoli da due cantoniere di lamiera di ferro aventi una lunghezza (sviluppata) di cm. 13 ed una larghezza di cm. 3. Le due cantoniere sono fissate con 4 viti ciascuna.

La cerniera centrale del coperchio è doppia e prolungata da ambo le parti da due liste di lamiere di ferro fissate mediante quattro viti con relative rosette ribadite; davanti termina con una linguetta girevole, pure di lamiera, con finestrella pel passaggio del sottostante occhiello fissato sull'assicella anteriore e che serve per applicarvi il lucchetto, di cui la cassetta è munita. Il lucchetto ha due chiavi. La cerniera, compresa la linguetta, è lunga cm. 30 a 31 e larga cm. 3.

L'assicella anteriore è rinforzata internamente da due liste di legno della larghezza di cm. 4 e dello spessore di mm. 11 a 12, disposte parallelemente nel senso della larghezza dell'assicella a circa mm. 11 dalle estremità laterali

della medesima. Al centro dell'assicella stessa, esternamente, a distanza di circa cm. 6 dal fondo e di cm. 15 tra loro, sono fissate, mediante 4 viti, due liste di lamiera di ferro lunghe cm. 12 a 13, le quali presentano ciascuna una camerella lunga cm. 8 e rilevata dal piano dell'assicella mm. 5 a 6.

L'apertura della cassetta si ottiene sollevando l'assicella minore del coperchio, in modo che l'assicella anteriore, non essendo trattenuta dalla lista rettangolare di cui è contornata l'assicella minore del coperchio, può aprirsi, girando sulle cerniere del fondo.

Il legno della cassetta, sia internamente che esternamente, deve essere ripulito e lucidato.

I chiodi impiegati nella chiodatura sono fatti internare leggermente nel legno e poscia ricoperti di stucco.

La lamiera delle parti in ferro deve essere omogenea, ben battuta e dello spessore non inferiore ai due millimetri.

Dimensioni.

Lunghezza della cassetta	cm. 54 a 55
Larghezza della cassetta	» 30 a 31
Altezza della cassetta	» 28 a 29
Larghezza dell'assicella maggiore del coperchio (parte fissa).	» 22 a 22 ½
Larghezza dell'assicella minore del coperchio (parte mobile) e non compresa la lista del contorno	» 8 a 8 ½
Peso della cassetta, compreso il lucchetto .	Kg. 7 circa

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 504. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Taglie, e percentuali relative, delle mantelline di panno grigio-verde per artiglieria da montagna e per alpini.** — (Direzione generale servizi logistici). — 1 ottobre 1925.

Le taglie delle mantelline di panno grigio verde per le truppe da montagna sono ridotte alle due prime con le percentuali seguenti:

Per artiglieria da montagna . . . . . { 1ª taglia il 90 % / 2ª taglia il 10 %

Per alpini . . . . . { 1ª taglia il 60 % / 2ª taglia il 40 %

E pertanto le dimostrazioni delle quantità di stoffa occorrenti ed i conti di costruzione riguardanti le mantelline dell'artiglieria da montagna e degli alpini sono i seguenti, che sostituiscono quelli finora in vigore.

Conto di costruzione della mantellina di panno grigio-verde per sottufficiali degli alpini.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,40	m.	2,92	65 —	189.800
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta metri 0,62.	m.	0,15	2,85	0.427
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀	n.	4 —	8 —	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	3,40
			Prezzo di costo . . . L.	193.659
			Prezzo di conteggio . . . L.	193,70

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello d'ottone con rispettiva maglietta, m. 1,80 di nastro di cotone color grigio alto mm. 10 a 15 e il refe di cotone per le cuciture ed occhielli.

Conto di costruzione della mantellina di panno grigio-verde per sottufficiali d'artiglieria da montagna.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiale, alto m. 1,40	m.	2.99	65.00	194.35
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62	m.	0.15	2.85	0.427
Bottoni piccoli di carta compressa al °/₀₀	n.	4.—	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura	L.	—	—	3.40
			Prezzo di costo . . . L.	198.209
			Prezzo di conteggio . . . L.	198.20

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello d'ottone con rispettiva maglietta, m. 1,80 di nastro di cotone color grigio, ed il refe di cotone per le cuciture ed occhielli.

Conto di costruzione della mantellina di panno grigio-verde per alpini.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto m. 1,30 .	m.	2.92	45.—	131.400
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta m. 0,62 .	m.	0.15	2.85	0.427
Bottoni piccoli di carta compressa al °/₀₀	n.	4.—	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	1.99
			Prezzo di costo . . . L.	133.849
			Prezzo di conteggio . . . L.	133.85

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello d'ottone con rispettiva maglietta, m. 1,80 di nastro di cotone color grigio alto mm. 10 a 15 ed il refe di cotone per le cuciture ed occhielli.

Conto di costruzione della mantellina di panno grigio-verde per artiglieria da montagna

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto m. 1,30 .	m.	2,99	45 —	134,55
Tela di cotone basino color greggio per fodere, alta metri 0,62	m.	0,15	2,85	0.427
Bottoni piccoli di carta compressa, al °/₀₀	n.	4 —	8 —	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	1,99
			Prezzo di costo . . . L.	136.999
			Prezzo di conteggio . . . L.	137 —

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello d'ottone con rispettiva maglietta; m. 1,80 di nastro di cotone color grigio alto mm. 10 a 15 ed il refe di cotone per le cuciture ed occhielli.

Dimostrazione delle quantità di stoffa occorrente per la costruzione della mantellina di panno grigio-verde per alpini ed artiglieria da montagna

Da alpini					Da artiglieria da montagna				
Taglie	Suddivisioni	Da costruirs 100	Panno grigio-verde da truppa, alto m. 1,30 Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno grigio-verde da truppa alto m. 1,30 Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia
1	—	60	3,02	181,20	1	—	90	3,02	271,80
2	—	40	2,75	111 —	2	—	10	2,75	27,50
		100	—	292,20			100	—	299,30
		media . . . m.		*2,92*			media . . . m.		*2,99*

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 505. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio storico). — 1 ottobre 1925.

A cura dello Stato Maggiore del R. Esercito è stata pubblicata la monografia: « *La conquista di Gorizia* » della quale sarà inviata, dall'ufficio pubblicazioni del Ministero, una copia ai seguenti enti: Comandi di grandi unità ed uffici corrispodenti, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, comandi di brigata, di raggruppamento alpini, di reggimento, di raggruppamenti del genio, raggruppamenti trasporti, scuole militari, biblioteche militari di presidio, distretti militari, direzioni di artiglieria e genio, commissariato, sanità.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921: i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 506. — TRASPORTI. — **Proroga dell'applicabilità della concessione dell'uso dei treni diretti da parte dei militari di truppa.** — (Direzione generale servizi logistici). — 1 ottobre 1925.

In vista della grande affluenza di viaggiatori per l'Anno Santo, d'accordo col Ministero delle comunicazioni si è stabilito che la concessione di far viaggiare sui treni diretti i militari di truppa isolati percorrenti una distanza superiore a 500 chilometri, di cui alla circolare 441 del *giornale militare* c. a., sia sospesa a tutto il 31 dicembre p. v.

Tale concessione pertanto avrà la sua piena efficacia dal 1° gennaio 1926.

Permane invece la concessione dei treni diretti nei riguardi degli allievi ufficiali di complemento (lettera *a*) della citata circolare.

Nulla parimente è innovato in quanto dispongono in materia i paragrafi 26 e 28 del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno, concernenti l'uso dei treni diretti e direttissimi da parte dei militari di truppa. Le linee e i tronchi di linea, di cui è ammesso, incondizionatamente, l'uso a norma del citato paragrafo 26, sono quelli di cui alla parte seconda dell'allegato alla ricordata circolare n. 441.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 40ª, anno 1925, circolare 383:

A pagina 1474, tenente *Moatattini* Tommaso, 7° raggruppamento trasporti, *leggasi*: *Mostallino* Tommaso.

Dispensa 45ª, anno 1925, circolare 431:

A pagina 1644, dopo *Santoli* Pasqualino aggiungere: capitano medico *Veneroni* Carlo a disposizione Ministero colonie per incarico civile in Somalia.

A pagina 1646, dopo *Mazzaroni* Giacomo aggiungere: tenente medico *Mocafighe* Carlo a disposizione Ministero colonie per incarichi civili in Somalia.

A pagina 1646, dopo *Lombardi* Salvatore aggiungere: tenente medico *Gualdi* Vincenzo R. corpo truppe coloniali Cirenaica.

Dispensa 48ª, anno 1925, circolare 465:

A pagina 1801, nella 1ª riga dell'intestazione e nella 4ª riga del 1° alinea, *ove dice*: « corso artificieri », *leggasi*: « corso esplosivi ».

Nell'ultimo alinea, *ove dice*: « distaccamento del 3° reggimento artiglieria pesante ivi dislocato », *leggasi*: « 1ª compagnia per il servizio delle esperienze di artiglieria, ivi dislocata ».

Dispensa 48ª, anno 1925, circolare 466:

A pagina 1805, nel penultimo alinea, *ove dice*: « al distaccamento ivi dislocato del 3° artiglieria pesante », *leggasi*: « alla 1ª compagnia per il servizio delle esperienze di artiglieria, ivi dislocata ».

Dispensa 49ª, anno 1925, circolare 489:

A pagina 1871, depennare il tenente *Andreis* Mario.

A pagina 1871, depennare il tenente *Crisanti* Enrico.

A pagina 1872, tenente *Perrone di San Martino* Roberto, anzichè al 1° corso, deve intendersi comandato al 2° corso di equitazione di campagna.

A pagina 1873, tenente *Finato* Umberto, anzichè al 2 corso, deve intendersi comandato al 1° corso di equitazione di campagn a.

A pagina 1871, depennare il tenente *Salvadori* Guido.

Prezzo della presente dispensa L. 0,60

(1962) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

1909

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª **1925** 9 Ottobre

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 507 – 4 settembre 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1640, relativo a maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26 per assegni diversi agli ufficiali . . . *Pag.* 1911

» 508 – 4 settembre 1925. — SCUOLE MILITARI. — R. decreto-legge n. 1576 – Modificazioni al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, sull'ordinamento della scuola di guerra e sul reclutamento per il servizio di Stato Maggiore . . . . . » 1912

» 509 – 4 settembre 1925. — SOTTUFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1620 – Gratificazioni ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali divenuti inabili per cause indipendenti dal servivio . . . . . » 1914

» 510 – 4 settembre 1925. — STATO DEGLI UFFICIALI — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1599 – Disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra . . . . . » 1916

LIBRERIA DELLO STATO

N. 511 - 4 settembre 1925. — STATO DEGLI UFFICIALI — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1600 - Collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali del R. Esercito in posizione ausiliaria speciale . . . . . *Pag.* 1919

» 512 - 11 settembre 1925. — AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 1645. - Disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito. . . . . » 1923

» 513 - 11 settembre 1925. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1660 - Depositi di allevamento cavalli e squadroni di rimonta . . . . » 1926

» 514 - 8 ottobre 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nel grado 13° gruppo C nel ruolo della Corte dei conti, da conferire agli avventizi ex combattenti dell'amministrazione militare . . . . . » 1927

» 515 - 8 ottobre 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 5 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256 . . » 1929

» 516 - 8 ottobre 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale col quale si provvede alla sostituzione di un membro supplente della commissione permanente pei collaudi in appello » 1930

» 517 - 8 ottobre 1925. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1931

» 518 - 8 ottobre 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — Esecuzione dei protocolli italo-austriaci sugli archivi » 1931

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1932

Circolare N. 507. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 1640, relativo a maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26 per assegni diversi agli ufficiali.** — (Ragioneria centrale). — 4 settembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 226, del 29 settembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 maggio 1925, n. 618;
Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 362;
Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2140;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 14. — Pensioni ordinarie . . . . L. 13.520.000
Cap. n. 21. — Ufficiali in aspettativa, ecc. » 1,980,000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 508. — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto-legge n. 1576 – Modificazioni al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, sull'ordinamento della scuola di guerra e sul reclutamento per il servizio di Stato Maggiore.** — (Gabinetto). — 4 settembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 217, del 18 settembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo n. 2982 in data 30 dicembre 1923, relativo all'ordinamento della Scuola di guerra ed al reclutamento per il servizio di Stato Maggiore;

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 866, sull'ordinamento dell'Alto Comando dell'Esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2982, è sostituito il seguente:

« Sono esclusi definitivamente dall'ammissione alla Scuola di guerra gli ufficiali non riusciti in tre concorsi, nonchè quelli che, pur essendovi già ammessi, cessino per ragioni disciplinari, previo giudizio di apposita Commissione, dalla loro qualità di allievi, frequentatori o non, del 1°, 2° o 3° anno di corso, e quelli che non superino i relativi esami di passaggio o finali ».

Art. 2.

Nel 1° comma dell'art. 5 del predetto decreto 2982 sono abrogate le parole: « Tranne la facoltà di cui all'articolo precedente ».

Art. 3.

All'art. 6 dello stesso decreto 2982 è sostituito il seguente:

« Fra gli ufficiali che conseguono il titolo della Scuola di guerra sono scelti coloro che debbono essere ammessi ad un esperimento pratico per il servizio di Stato Maggiore.

« La scelta è fatta su giudizio di apposita Commissione presieduta dal capo di Stato Maggiore generale o, per sua delega, dal sottocapo di Stato Maggiore generale, la quale, ad esperimento ultimato, giudica anche della idoneità degli ufficiali stessi al servizio di Stato Maggiore.

« I giudizi della Commissione sono definitivi ed insindacabili.

« Con decreto Reale verrà stabilita la composizione della Commissione nonchè la durata e le modalità relative all'esperimento predetto ».

Disposizioni transitorie.

Art. 4.

Nei riguardi degli ufficiali che conseguiranno nel corrente anno il titolo della Scuola di guerra, restano invariate, ai fini della loro ammissione all'esperimento di cui al precedente articolo, le disposizioni contemplate nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2982.

Art. 5.

Il presente decreto ha vigore dal 2 luglio 1925, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 509. — SOTTUFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 1620 – Gratificazione ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 settembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 229, del 2 ottobre 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 12 del decreto Luogotenenziale n. 494 del 6 aprile 1919, riguardante provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali;

Visti gli articoli 16 e 20 del R. decreto-legge n. 1986 del 16 ottobre 1919, sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento sul servizio delle rassegne per i militari del Regio esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio può essere concessa, all'atto del loro collocamento in riforma, una gratificazione nei limiti delle somme specificate nella tabella annessa al presente decreto (firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro *ad interim* per gli affari della guerra) tenendo conto, per quanto riguarda la misura, dell'anzianità di servizio dei sottufficiali da riformarsi, della natura e gravità della malattia da cui sono affetti e particolarmente, della maggiore o minore durata del periodo del servizio in cui presumibilmente, in conseguenza della infermità stessa, saranno incapaci di attendere a lavoro proficuo.

La concessione di tale gratificazione è riservata al Ministro della guerra, inteso il parere delle competenti autorità sanitarie.

Art. 2.

Ai sottufficiali delle altre armi del Regio esercito divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio può essere concessa, oltre l'indennità che per il servizio prestato possa loro eventualmente spettare per l'art. 16 del Regio decreto-legge n. 1986 del 16 ottobre 1919, quale fu modificato dal R. decreto-legge n. 125 del 10 febbraio 1921 (entrambi convertiti in legge con la legge n. 473 del 17 aprile 1925), una gratificazione pari nella misura a quella prevista dal regolamento sulle rassegne per i caporali maggiori riformati.

Anche tale concessione è riservata al Ministero della guerra che vi farà luogo con le norme e i criteri specificati nel precedente art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Tabella che stabilisce le somme che possono essere concesse per ciascun grado a titolo di gratificazione ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali riformati.

GRADO	Importo lire			
Vice brigadiere	1215	2430	3645	4860
Brigadiere	1260	2520	3780	5040
Maresciallo d'alloggio	1600	3200	4800	6400
Maresciallo d'alloggio capo	1775	3550	5325	7100
Maresciallo d'alloggio maggiore	2000	4000	6000	8000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro ad interim *per gli affari della guerra;*
MUSSOLINI.

N. 510. STATO DEGLI UFFICIALI — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 1599 – Disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra.** — (Gabinetto). — 4 settembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 228, del 1 ottobre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e le loro successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 21 novembre 1923, n. 2480, e 30 dicembre 1923, n. 2835, sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visti i decreti Luogotenenziali 17 gennaio 1918, n. 62, e 15 giugno 1918, n. 806, relativi agli ufficiali esonerati dal comando durante la guerra;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 362 ed il R. decreto 31 marzo 1925, n. 684, recanti disposizioni per gli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra;

Visti i Regi decreti 20 aprile 1920, n. 453, e 3 giugno 1920, n. 710, relativi alla sistemazione degli ufficiali esuberanti per riduzione di ruoli organici e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali che, in dipendenza di giudizi emessi dalle autorità mobilitate, per servizi resi presso l'Esercito ope-

rante, fra il 23 maggio 1915 ed il 4 novembre 1918, abbiano cessato con provvedimento di autorità dal servizio attivo permanente, sarà fatto, a decorrere dal 1° aprile 1925, il trattamento di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Quelli fra i detti ufficiali che al 1° aprile 1925 non avevano ancora compiuto il 4° anno dopo il raggiungimento del limite di età stabilito per il grado col quale cessarono dal servizio attivo permanente, potranno, a loro domanda, essere collocati, a decorrere dalla data suindicata e fino al compimento del 4° anno suddetto, in posizione ausiliaria ordinaria.

Oltre al trattamento di cui attualmente fruiscono, essi conserveranno per tutto l'indicato periodo, a titolo di assegno personale, l'eventuale differenza in più fra il trattamento medesimo e quello che avrebbero conseguito per effetto dell'applicazione, nei loro riguardi, delle disposizioni dei Regi decreti 31 marzo 1925, nn. 362 e 684.

Al compimento del 4° anno di cui sopra, essi saranno collocati a riposo e liquideranno una pensione non inferiore a quella che loro sarebbe spettata per effetto dell'applicazione, nei loro confronti, delle disposizioni dei Regi decreti 31 marzo 1925 sopracitati.

Art. 3.

Gli ufficiali di cui all'art. 1, che al 1° aprile 1925 avevano già compiuto il 4° anno dopo il raggiungimento del limite di età di cui all'articolo precedente, potranno a loro domanda ottenere, a decorrere dalla data suindicata, il trattamento di quiescenza che loro sarebbe derivato dall'applicazione, nei loro confronti, dei Regi decreti 31 marzo 1925, nn. 362 e 684.

Art. 4.

Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria ordinaria a senso dell'art. 2 saranno inscritti fra gli ufficiali del proprio grado e dell'arma, del ruolo o corpo al quale apparten-

gono in base all'anzianità del grado di cui erano rivestiti al momento della cessazione dal servizio attivo.

Essi saranno — previo giudizio di idoneità — promossi al grado immediatamente superiore a norma delle disposizioni vigenti.

Ove abbiano già ottenuto promozioni nelle posizioni di congedo provvisorio o di riserva, le promozioni stesse saranno loro conservate se confermate dalle competenti Commissioni d'avanzamento. In caso di discrepanza tra il giudizio della Commissione di 1° grado e quello della Commissione di grado superiore, il giudizio definitivo spetta al Ministro.

Tuttavia il conseguimento o la conservazione delle promozioni di cui ai due comma precedenti sono ammessi soltanto nei limiti e sotto le condizioni stabilite dall'art. 19 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito e non avranno influenza alcuna sul trattamento economico stabilito dagli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili agli ufficiali che cessarono dal servizio attivo permanente per provvedimento disciplinare o in seguito a condanne penali per fatti concernenti l'esercizio del loro comando od ufficio presso l'Esercito operante.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto saranno considerate valide soltanto le domande tempestivamente presentate a norma del R. decreto 31 marzo 1925, n. 684, comprese quelle delle vedove ed, in mancanza, degli orfani, salva in ogni caso rimanendo agli interessati la facoltà di recedere dalle medesime con apposita dichiarazione inoltrata per via gerarchica.

In merito all'accoglimento delle anzidette domande deciderà definitivamente il Ministero della guerra.

Art. 7.

Ai generali d'armata che siano collocati in posizione ausiliaria ordinaria a senso del precedente art. 2, i quali ab-

biano ricoperto la carica di comandante titolare d'armata per un qualunque periodo di tempo, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, sarà concessa l'indennità di cui all'art. 1, lettera *b*), comma 5°, del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561.

Art. 8.

Sono abrogati, con effetto dalla data già stabilita per la loro entrata in vigore, gli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 362, nonchè il R. decreto 31 marzo 1925, n. 684.

Art. 9.

Il Ministro per la guerra è autorizzato ad emanare, di concerto con quello per le finanze, le norme per l'applicazione del presente decreto, che avrà effetto dal 1° aprile 1925 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - VOLPI.

N. 511. — STATO DEGLI UFFICIALI — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 1600 - Collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali del R. Esercito in posizione ausiliaria speciale.** — (Gabinetto). — 4 settembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 228, del 1° ottobre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e le loro successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 21 novembre 1923, n. 2480, e 30 dicembre 1923, n. 2835, sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 20 aprile 1920, n. 453, e 3 giugno 1920, n. 710, relativi alla sistemazione degli ufficiali esuberanti per riduzione di ruoli organici e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La posizione ausiliaria speciale per riduzione di ruoli organici di cui al R. decreto 20 aprile 1920, n. 453, e successive modificazioni, è abolita.

Gli ufficiali attualmente in posizione ausiliaria speciale saranno collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

Ad essi sono applicabili le disposizioni del R. decreto 20 aprile 1920, n. 453, modificate dal R. decreto 3 giugno 1920, n. 710, nonchè le altre stabilite dalle leggi in vigore relativamente alla posizione di aspettativa per riduzione di quadri, in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Gli ufficiali di cui al precedente articolo saranno mantenuti nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri, sempre quando non vi ostino ragioni disciplinari, fino a 4 anni dopo il raggiungimento del limite di età prescritto per il grado con cui lasciarono il servizio effettivo, purchè conservino la necessaria idoneità fisica.

Trascorso questo periodo saranno collocati a riposo.

La pensione definitiva di riposo, diretta e di riversibilità, sarà liquidata con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in

servizio effettivo, collo stesso grado rivestito all'atto del collocamento in posizione ausiliaria speciale, nel triennio immediatamente anteriore al raggiungimento del limite di età.

Le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15 della legge 18 luglio 1912, n. 806, non sono applicabili in nessun caso agli ufficiali predetti.

Questi conseguiranno, colle norme da stabilirsi col Regio decreto di cui al seguente art. 6, le eventuali promozioni ai gradi superiori subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli allorchè lasciarono il servizio effettivo. In base a tale norma sarà regolata anche l'anzianità di grado per le promozioni già conseguite dagli ufficiali stessi nella posizione ausiliaria speciale.

I nuovi gradi così conseguiti non avranno però alcuna influenza sugli assegni di aspettativa e sulla pensione di riposo.

Art. 3.

Il periodo trascorso in posizione ausiliaria speciale è considerato come trascorso in aspettativa per riduzione di quadri agli effetti della determinazione degli aumenti periodici di stipendio e della pensione di riposo, esclusa ogni corresponsione di arretrati, nonchè per la riversibilità della pensione nel caso di matrimonio contratto nel periodo stesso.

Però il tempo trascorso sia in posizione ausiliaria speciale, sia in aspettativa per riduzione di quadri, dopo il raggiungimento del limite di età stabilito per il grado con cui gli ufficiali lasciarono il servizio effettivo, non è considerato nè agli effetti degli aumenti di stipendio nè per la determinazione della media per la liquidazione della pensione. E' invece considerato per metà agli effetti del computo degli anni di servizio utili a pensione.

Art. 4.

E' conservata a titolo di assegno personale, da riassorbirsi nei successivi aumenti a qualsiasi titolo dovuti, l'even-

tuale differenza fra il trattamento economico goduto nella posizione ausiliaria speciale e quello spettante a termini del presente decreto.

Art. 5.

Il trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilità, spettante all'atto del collocamento a riposo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri non può, per gli ufficiali di cui al presente decreto, essere inferiore a quello che sarebbe loro spettato se fossero rimasti nella posizione ausiliaria speciale.

La pensione definitiva per gli ufficiali già in posizione ausiliaria speciale sarà liquidata in ogni caso su una media non inferiore a quella che servì di base per la pensione provvisoria.

Art. 6.

Con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello per le finanze, saranno stabiliti gli obblighi di servizio e le norme di avanzamento per gli ufficiali di cui nel presente decreto e saranno date tutte le altre disposizioni occorrenti per l'esecuzione del decreto medesimo.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 512. — AVANZAMENTO. — **R. decreto-legge n. 1645 – Disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 11 settembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 227, del 30 settembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 2 luglio 1896, n. 251; 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, n. 301, sull'avanzamento dell'Esercito, il regolamento per l'esecuzione e le loro successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto 30 dicembre 1923, n. 2983;

Visto il Nostro decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1319;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 2 della legge 21 marzo 1915, n. 301, è sostituito il seguente:

« Per ottenere l'avanzamento ad anzianità i capitani devono aver superato esperimenti da stabilirsi con decreto Reale (eccettuati i capitani che hanno compiuto con esito favorevole i corsi della scuola di guerra) e devono, altresì, per carattere, capacità professionale, qualità militari e cultura, dare sicuro affidamento di saper esercitare in modo assolutamente distinto le funzioni del grado superiore ».

Art. 2.

All'art. 10 della legge 8 giugno 1913, n. 601, è sostituito il seguente:

« Fermo restando il disposto di cui all'art. 13 della presente legge, l'avanzamento al grado di tenente colonnello ha

luogo secondo l'ordine di anzianità fra i maggiori del rispettivo ruolo che siano ritenuti assolutamente distinti per carattere, capacità professionale, qualità militari e cultura ».

Art. 3.

All'art. 3 della legge 21 marzo 1915, n. 301, è sostituito il seguente:

« L'avanzamento al grado di colonnello ha luogo esclusivamente a scelta fra i tenenti colonnelli, del rispettivo ruolo, che abbiano superato esperimenti da stabilirsi con decreto Reale e che per carattere, capacità professionale, qualità militari e cultura, diano sicuro affidamento di saper esercitare in modo assolutamente distinto le funzioni del grado superiore ».

Art. 4.

Al primo comma dell'articolo unico del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2983, è sostituito il seguente:

« I colonnelli di fanteria, di cavalleria e di artiglieria (ad eccezione di quelli del ruolo tecnico) non possono essere promossi al grado di generale di brigata se, oltre a possedere le qualità di cui al comma precedente e a dare sicuro affidamento di esercitare in modo assolutamente distinto le funzioni del grado stesso, non abbiano tenuto lodevolmente, per due anni almeno, il comando di reggimento o di reparto autonomo corrispondente o di una scuola centrale, oppure di una scuola allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali ».

Art. 5.

L'aver superato gli esperimenti di cui al presente decreto è condizione necessaria, ma non sufficiente, per la iscrizione sui quadri di avanzamento.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

I capitani e i maggiori di tutte le armi e corpi iscritti sui quadri di avanzamento ad anzianità per il 1925 e quelli, tuttora in servizio attivo permanente, iscritti per gli anni precedenti, nonchè i tenenti colonnelli e i colonnelli di tutte le armi e corpi iscritti sui quadri di avanzamento a scelta per il 1925 e quelli tuttora in servizio attivo permanente, iscritti per gli anni precedenti, devono essere ripresi in esame dalle Commissioni competenti e giudicati a norma dei precedenti articoli.

Agli esperimenti di cui agli articoli 1 e 3 debbono essere sottoposti tutti gli ufficiali ivi indicati precedentemente iscritti sui quadri d'avanzamento senza esperimenti, eccettuati i tenenti colonnelli che hanno tenuto lodevolmente il comando di reggimento o unità corrispondente, per almeno tre mesi, in zona di operazione, durante la guerra 1915-1918.

Art. 7.

I programmi stabiliti per le inserizioni degli ufficiali del Regio esercito sui quadri di avanzamento per il 1926 restano invariati.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 513. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 1660 – Depositi di allevamento cavalli e squadroni di rimonta.** — (Gabinetto). — 11 settembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 228, del 1 ottobre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 36 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 213, che fissa il numero dei depositi allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta;

Visto il R. decreto 9 luglio 1923, n. 1513, che aumenta un deposito allevamento cavalli;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 31 dicembre 1925, sarà soppresso uno dei depositi allevamento cavalli di cui ai Nostri Regi decreti 4 febbraio 1923, n. 213, e 9 luglio 1923, n. 1513.

Conseguentemente alla data predetta il numero dei depositi allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta sarà quello indicato dalla seguente tabella:

5 depositi allevamento cavalli;

5 squadroni di rimonta con un comando di gruppo.

Art. 2.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra provvederà per l'esecuzione del presente decreto, te-

nuto conto della facoltà concessagli dall'art. 2 del Nostro decreto 4 febbraio 1923, n. 213.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 514. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego disponibili nel grado 13°, gruppo C nel ruolo della Corte dei conti, da conferire agli avventizi ex combattenti dell'amministrazione militare.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 8 ottobre 1925.

Presso gli uffici della Corte dei conti sono disponibili alcuni posti d'impiego nel grado 13° del gruppo C., da conferire agli avventizi ex combattenti di questo Ministero che abbiano tempestivamente fatto valere il titolo alla sistemazione nella carriera d'ordine per essersi venuti a trovare nelle condizioni stabilite dall'art. 18 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e cioè si trovino in servizio almeno dal 1° dicembre 1923 e, ove non posseggano il titolo di studio prescritto, abbiano disimpegnato, almeno da tale data, mansioni inerenti al ruolo cui aspirano, siano ex combattenti, feriti o decorati al V. M., o abbiano prestato servizio per terra, per mare o per aria presso reparti operanti o presso comandi mobilitati inferiori fino a quello di brigata compreso.

Coloro che intendono di concorrere ai detti posti dovranno presentare alle autorità dalle quali direttamente dipendono una personale incondizionata dichiarazione di accettazione in carta semplice.

Tali dichiarazioni dovranno essere immediatamente trasmesse direttamente a questo Ministero (Divisione persona-

le, ecc.) preannunciate con telegramma ed in modo che pervengano non oltre il giorno 18 del corrente mese di ottobre.

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni comunque condizionate, quelle che pervenissero oltre il giorno suindicato e quelle presentate da personali che non si trovino nelle condizioni sopra specificate per aver titolo alla sistemazione come ex combattenti.

La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli interessati, e quelli che intendono di concorrere agli impieghi loro offerti dovranno essere invitati a produrre e far tenere a questo Ministero nel più breve termine possibile — salvo che essi non li abbiano già prodotti per concorrere agli impieghi loro precedentemente offerti nelle amministrazioni finanziarie provinciali — i seguenti documenti:

a) atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza;

c) certificato comprovante il godimento dei diritti politici;

d) certificato del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta;

f) certificato medico da rilasciarsi da un ufficiale sanitario o da un medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed immune da difetti che possano menomarne l'idoneità al servizio;

g) titolo di studio in originale o in copia autentica (per quelli che ne siano in possesso);

h) documenti atti a dimostrare la loro qualità di ex combattenti.

Nel trasmettere tali documenti a questo Ministero, i capi degli uffici o dei servizi, cui gli aspiranti sono addetti, vi uniranno un foglio di informazioni nel quale, oltre le notizie circa la natura, la durata e le eventuali interruzioni del servizio di avventizio, sarà fornito il giudizio particolare sulla capacità, diligenza e condotta degli aspiranti, e quello complessivo espresso colle qualifiche di ottimo, distinto, buono, mediocre o cattivo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 515. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Norme per l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 4 e 5 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 8 ottobre 1925.

A norma degli articoli 1, 4 e 5 del R. decreto-legge 26 luglio 1924, n. 1256, pubblicato con la circolare 148 del *giornale militare*, il personale salariato, avventizio, ecc., che ottenga la sistemazone ad impiego, o che l'abbia già ottenuta, conserva, a titolo di assegno personale non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti, l'eventuale eccedenza fra l'importo complessivo della retribuzione mensile o della paga giornaliera e delle indennità temporanee mensili di cui sia o sia stato provvisto all'atto della sistemazione, e l'importo complessivo dello stipendio, del supplemento di servizio attivo e delle indennità temporanee mensili inerenti al posto di ruolo.

Per l'esecuzione delle cennate disposizioni che, per il personale già sistemato, debbono avere effetto dal 15 agosto corrente anno, tutti gli enti militari che amministrano impiegati delle dette provenienze che abbiano diritto a tale differenza, trasmetteranno a questo Ministero (Divisione personale, ecc.) in modo che pervengano non oltre il 10 novembre p. v., uno specchio comparativo in cui sia dimostrato, al lordo, l'importo della retribuzione mensile o della paga giornaliera di cui l'impiegato era provvisto all'atto della nomina, valutata ad anno, in ragione di 12 mensualità o di 300 giornate ed aumentata delle eventuali indennità temporanee mensili (caro viveri), e l'importo complessivo annuale, pure al lordo, dello stipendio dell'impiego, del supplemento di servizio attivo e delle indennità eventuali mensili (caro viveri) inerenti al nuovo grado.

L'eccedenza dell'importo del primo gruppo di competenze da quello del secondo gruppo costituirà la differenza che dovrà essere concessa con provvedimento che verrà poi pubblicato sul bollettino ufficiale.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 516. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale col quale si provvede alla sostituzione di un membro supplente della commissione permanente pei collaudi in appello (1).** — (Direzione generale servizi logistici). — 8 ottobre 1925.

IL MINISTRO AD INTERIM

PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 3 aprile 1924, n. 984, relativo al funzionamento della commissione permanente pei collaudi in appello;

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1924 n. 52, che nomina i membri militari, effettivi e supplenti, di detta commissione;

Decreta:

Il ten. colonnello d'artiglieria VERGONE cav. Felice cessa dalla carica di membro supplente della commissione permanente pei collaudi in appello, ed in sua vece è nominato il ten. colonnello d'artiglieria LA PAGLIA cav. Giacomo.

Roma, li 2 ottobre 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

(1) Circolare n. 423 del 1924.

N. 517. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 8 ottobre 1925.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi soppressi.

Legione di Genova - Tenenza Porto (Genova).

Comandi istituiti.

Legione di Genova - Tenenza Molo (Genova).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 518. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Esecuzione dei protocolli italo-austriaci sugli archivi.** — (Gabinetto del ministro - Ufficio coordinamento). — 8 ottobre 1925.

Per ottenere la necessaria uniformità e per evitare la ripetizione di possibili inconvenienti o malintesi, è stato stabilito che le spese relative all'esecuzione dei protocolli italo-austriaci sugli archivi, per quanto si riferisce agli atti di carattere prevalentemente amministrativo, debbano essere a carico dei singoli Ministeri, nel cui interesse le cernite e le cessioni si compiono; ciò vale tanto per le cernite e cessioni in blocco, quanto per quelle particolari.

Il R. delegato per gli archivi austriaci, senatore Salata, provvederà per ogni singolo caso, previ accordi col Ministero interessato.

In relazione a quanto precede è fatto divieto ai singoli uffici o comandi di inoltrare richieste direttamente agli archivi o Dicasteri austriaci; le richieste di cui trattasi dovranno invece essere indirizzate al R. delegato senatore Salata, presso il senato del Regno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44ª, anno 1925, circolare 417:

A pagina 1608, depennare il capitano d'amministrazione *Di Stefano* Antonio.

Dispensa 45ª, anno 1925, circolare 435:

A pagina 1619. Grassi Guido, in aspettativa infermità, *invece di*: (scuola allievi ufficiali complemento Lucca), *leggasi*: 15 reggimento artiglieria da campagna.

Dispensa 49ª, anno 1925, circolare 489:

A pagina 1871, depennare i capitani *Manso* Achille e *Saroldi* Ermanno.

Prezzo della presente dispensa L. 0,60

(2261) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA
1933

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª **1925** 16 Ottobre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 519 – 3 settembre 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che sostituisce il presidente del consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra . . . . . *Pag.* 1936

» **520 – 10 settembre 1925.** — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale col quale vengono nominate le commissioni prescritte dall'art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997 e degli articoli 5, lettera c) e 9 del R. decreto 8 agosto 1924, n. 1304, per l'idoneità alla promozione al grado superiore dei capitani e dei maggiori medici di complemento . . . . . » 1937

» **521 – 22 settembre 1925.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1925-26. . . . . » 1938

» **522 – 22 settembre 1925.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate delle legioni carabinieri reali durante l'esercizio 1925-26 . . . . . » 1940

» **523 – 23 settembre 1925.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche, telefoniche, di riscaldamento ed illuminazione, durante l'esercizio 1925-26, per il comando generale dell'arma e per le legioni dei carabinieri reali . . . . . » 1942

LIBRERIA DELLO STATO

N. 524 - 24 settembre 1925. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1698 - Modificazioni al R. decreto 11 gennaio 1925, n. 26, col quale vengono stabilite le norme per il reclutamento degli ufficiali per il servizio di Stato Maggiore. . . . . *Pag.* 1944

» 525 - 7 ottobre 1925. — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Perugia . . . . . » 1946

» 526 - 8 ottobre 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale relativo alla nomina della commissione per l'esame dei concorrenti al posto di commissario di leva . . . . . » 1946

» 527 - 10 ottobre 1925. — STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche. . . . . » 1948

» 528 - 15 ottobre 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra . . . . . » 1951

» 529 - 15 ottobre 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Depositi provvisori da convertirsi in definitivi . . . . . » 1952

» 530 - 15 ottobre 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca di fermi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta o dalle ferrovie dello Stato . . . . . » 1953

» 531 - 15 ottobre 1925. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Cartucce da salve per mitragliatrici » 1955

» 532 - 15 ottobre 1925. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Scudetto-riparo per mitragliatrici S. I. A. (con una tavola di disegno) . . . . . » 1955

» 533 - 15 ottobre 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra. . . . . » 1957

N. 534 – 15 ottobre 1925. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di fotografia, cartografia e di interpretazione della aerofotografia . . . *Pag.* 1957

» **535 – 15 ottobre 1925.** — SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria ed artiglieria . . . . » 1958

» **536 – 15 ottobre 1925.** — SCUOLE MILITARI. — Varianti ai corsi per ufficiali e truppa presso la scuola di difesa controaerei di Nettuno . . . . . » 1962

» **537 – 15 ottobre 1925.** — SCUOLE MILITARI. — Primo corso normale presso la scuola di cavalleria di Pinerolo. . . . . » 1963

» **538 – 15 ottobre 1925.** — SCUOLE MILITARI. — Ultimo corso di perfezionamento (8°) per ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria. . . . . » 1964

» **539 – 15 ottobre 1925.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiali in S. A. P. secondo la circolare n. 654 del *giornale militare* 1920 . . . . . » 1966

» **540 – 15 ottobre 1925.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Commissione incaricata dell'esame delle domande inoltrate dagli ufficiali invalidi di guerra per la riassunzione in servizio sedentario di cui all'articolo 1 delle norme di applicazione dell'articolo 76 del R. decreto 12 luglio 1923 . . . . . » 1967

» **541 – 14 ottobre 1925.** — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico » 1967

» **542 – 14 ottobre 1925.** — TRASPORTI. — Controlleria sui treni . . . . . » 1969

» **543 – 15 ottobre 1925.** — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante di primo grado presso la scuola di sanità militare in Firenze . . . . » 1970

AVVISI . . . . . » 1971

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1972

Circolare N. 519. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che sostituisce il presidente del consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 3 settembre 1925.

IL MINISTRO *AD INTERIM*
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 e dal R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 contenente disposizioni sulla stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1924, col quale fu costituito, in base al disposto dell'art. 112 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, il Consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra;

Visto che in data 3 settembre 1925 ha assunto servizio come direttore capo della divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti il comm. BALBIS Girolamo in luogo del gr. uff. EULA dott. Umberto;

Decreta:

Articolo unico.

Il gr. uff. dott. EULA Umberto cessa dalla carica di presidente del Consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra, ed in sua vece è nominato il direttore capo divisione BALBIS comm. Girolamo.

Roma, 3 setembre 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 520. — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale col quale vengono nominate le commissioni prescritte dall'art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997 e degli articoli 5, lettera c) e 9 del R. decreto 8 agosto 1924, n. 1304, per l'idoneità alla promozione al grado superiore dei capitani e dei maggiori medici di complemento. — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 settembre 1925.

IL MINISTRO *AD INTERIM*
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997, in quanto apporta modificazioni alle norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali di complemento;

Visto il R. decreto 8 agosto 1924, n. 1304, in quanto reca norme per l'avanzamento ai gradi di maggiore e di tenente colonnello di complemento nel corpo sanitario;

Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1108, ed il decreto ministeriale di pari data registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1925, registro n. 303, foglio 397, concernente delega delle attribuzioni assegnate alla competenza del Ministro *ad interim* della guerra;

Decreta:

Art. 1.

La speciale commissione incaricata di esprimere il giudizio prescritto dall'art. 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997, per l'idoneità alla promozione al grado superiore dei capitani e dei maggiori medici di complemento, i quali si trovano nelle condizioni previste dall'articolo stesso, è così composta:

Generale medico SANTUCCI comm. Stefano, *Presidente;*
Colonnello medico TROVANELLI cav. Luigi, *Membro;*
Tenente colonnello medico VOLPE cav. Mazzini, *Membro;*
Maggio medico LUCCI cav. Amerigo, *Segretario.*

Art. 2.

La commissione tecnica incaricata di esprimere il giudizio prescritto dagli articoli 5, lettera *c*) e 9 del R. decreto 8 agosto 1924, n. 1304, per l'idoneità alla promozione al grado superiore dei capitani e dei maggiori medici di complemento, i quali si trovano nelle condizioni previste dagli articoli stessi, è così composta:

Generale medico capo DELLA VALLE gr. uff. Francesco, *Presidente;*

Generale medico GUALDI comm. Carlo, *Membro;*

Colonnello medico TROVANELLI cav. Luigi, *Membro;*

Colonnello medico TEMPESTA cav. Costanzo, *Membro;*

Tenente colonnello medico VOLPE cav. Mazzini, *Membro;*

Maggiore medico LUCCI cav. Amerigo, *Segretario.*

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 521. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate dei corpi durante l'esercizio 1925-26.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 22 settembre 1925.

IL MINISTRO *AD INTERIM*
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto l'art. 368 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge n. 618, del 14 maggio 1925, che approva lo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra, per l'anno finanziario 1925-26;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata per i corpi, durante il predetto esercizio, è stabilito nella misura seguente:

Reggimenti di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri, cavalleria ed artiglieria da campagna, reggimenti alpini a due battaglioni, raggruppamenti genio di corpo d'armata	L. 1800
Reggimenti d'artiglieria da montagna, reggimenti d'artiglieria pesante campale che amministrano i corpi controaerei, raggruppamenti trasporti, reparto carri armati, comando stabilimenti militari di pena.	L. 1300
Reggimenti alpini a quattro battaglioni . .	» 2800
Reggimenti alpini a tre battaglioni, reggimenti del genio.	» 2300
Reggimenti artiglieria a cavallo, pesante campale, pesante e da costa	» 1000
Istituto geografico militare	» 1000
Comando gruppo aerostieri, ospedali militari principali e secondari (per le truppe di sanità), direzioni di commissariato (per le truppe di sussistenza), servizio chimico militare . . . . »	600 (1)
Officina di costruzioni automobilistiche di Bologna	» 500
Direzione esperienze d'artiglieria di Nettuno.	» 200

(1) Per la direzione di commissariato militare di Roma l'assegno è di L. 800, per la direzione di commissariato militare di Palermo l'assegno è di L. 400.

Sezione di esperienze d'artiglieria di Ciriè .	L.	150
Distretti militari in sede di corpo d'armata.	»	400
Distretti militari in sede di divisione e distretti di cui è fatto cenno al n. 2 (Reclutamento), lett. *C*, della circolare 46 del *giornale militare* 1923	»	200
Distretti in altre sedi	»	100

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al cap. 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1925-26.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 settembre 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 522. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese riservate delle legioni carabinieri reali durante l'esercizio 1925-26.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 22 settembre 1925.

IL MINISTRO *AD INTERIM*
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto l'art. 368 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge n. 618, del 14 maggio 1925, che approva lo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra, per l'anno finanziario 1925-26;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata, per le legioni carabinieri reali, durante il predetto esercizio, è stabilito nella misura seguente:

Legione allievi CC. RR. di Roma	L. 2400
Legione allievi CC. RR. di Torino.	» 2000
Legione territoriale CC. RR. di Ancona. . . .	» 2300
Legione territoriale CC. RR. di Alessandria . .	» 1700
Legione territoriale CC. RR. di Bologna . . .	» 2700
Legione territoriale CC. RR. di Cagliari . . .	» 2500
Legione territoriale CC. RR. di Catanzaro. . .	» 1800
Legione territoriale CC. RR. di Chieti	» 1600
Legione territoriale CC. RR. di Firenze . . .	» 1800
Legione territoriale CC. RR. di Genova. . . .	» 2700
Legione territoriale CC. RR. di Livorno . . .	» 1900
Legione territoriale CC. RR. di Messina . . .	» 2100
Legione territoriale CC. RR. di Milano. . . .	» 3200
Legione territoriale CC. RR. di Napoli	» 2800
Legione territoriale CC. RR. di Palermo . . .	» 3600
Legione territoriale CC. RR. di Roma	» 3500
Legione territoriale CC. RR. di Salerno. . . .	» 1600
Legione territoriale CC. RR. di Torino	» 1900
Legione territoriale CC. RR. di Trento	» 1800
Legione territoriale CC. RR. di Treviso. . . .	» 2200
Legione territoriale CC. RR. di Trieste	» 2000
Legione territoriale CC. RR. di Verona	» 1800

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto con i fondi stanziati al capitolo 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio 1925-26.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 settembre 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 523. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche, telefoniche, di riscaldamento ed illuminazione, durante l'esercizio 1925-26, per il comando generale dell'arma e per le legioni dei carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 23 settembre 1925.

IL MINISTRO *AD INTERIM*
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 388 e 782 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge n. 618, del 14 maggio 1925, che approva lo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra, per l'anno finanziario 1925-26.

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche, telefoniche, di riscaldamento e d'illuminazione, durante l'esercizio 1925-26, per il comando generale dell'arma e per le legioni dei carabinieri reali, è stabilito nella misura indicata nello specchio seguente:

Comando generale e comandante in 2ª . . .	L.	45,000
Legione allievi CC. RR. di Roma	»	87,700
Legione allievi CC. RR. di Torino	»	52,000
Legione territoriale CC. RR. Alessandria . .	»	286,000
Legione territoriale CC. RR. Ancona. . . .	»	225,000
Legione territoriale CC. RR. di Bari. . . .	»	290,000

Legione territoriale CC. RR. di Bologna . .	L. 352,400
Legione territoriale CC. RR. di Cagliari . .	» 210,000
Legione territoriale CC. RR. di Catanzaro. .	» 195,000
Legione territoriale CC. RR. di Chieti . . .	» 220,000
Legione territoriale CC. RR. di Firenze. . .	» 280,000
Legione territoriale CC. RR. di Genova. . .	» 304,000
Legione territoriale CC. RR. di Livorno. . .	» 206,350
Legione territoriale CC. RR. di Messina. . .	» 200,000
Legione territoriale CC. RR. di Milano . . .	» 386,000
Legione territoriale CC. RR. di Napoli . . .	» 203,000
Legione territoriale CC. RR. di Palermo . .	» 265,000
Legione territoriale CC. RR. di Roma . . .	» 315,072
Legione territoriale CC. RR. di Salerno. . .	» 200,000
Legione territoriale CC. RR. di Torino . . .	» 235,000
Legione territoriale CC. RR. di Trento . . .	» 215,000
Legione territoriale CC. RR. di Treviso. . .	» 225,000
Legione territoriale CC. RR. di Trieste . . .	» 390,000
Legione territoriale CC. RR. di Verona . . .	» 240,000

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1925-26.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 settembre 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 524. — AVANZAMENTO. — **R. decreto n. 1698 – Modificazioni al R. decreto 11 gennaio 1925, n. 26, col quale vengono stabilite le norme per il reclutamento degli ufficiali per il servizio di Stato Maggiore.** — (Gabinetto). — 24 settembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 236, del 10 ottobre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 gennaio 1925, n. 26, con cui vengono stabilite le norme per il reclutamento degli ufficiali per il servizio di Stato Maggiore;

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 866, sull'ordinamento dell'Alto Comando dell'Esercito;

Visto il Nostro decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1576, che apporta modificazioni al R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2982, sull'ordinamento della Scuola di guerra e sul reclutamento per il servizio di Stato Maggiore;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le diciture « capo dello Stato Maggiore centrale » e « Stato Maggiore centrale » contenute nel testo del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 26, sono sostituite rispettivamente con quelle di « capo di Stato Maggiore generale » e « Stato Maggiore del Regio esercito ».

Art. 2.

Il 2° comma dell'art. 1 del decreto stesso n. 26 è sostituito dal seguente:

« A tal uopo egli convoca la Commissione prevista dall'art. 3 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1576, così costituita;

capo di Stato Maggiore generale, presidente;

sottocapo di Stato Maggiore generale, membro «o presidente per delega del capo di Stato Maggiore generale);

capi reparto dello Stato Maggiore del Regio esercito, membri, sempre quando rivestano il grado di generale.

« Nelle votazioni, in caso di parità di voti, ha la prevalenza quello del presidente ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 2 del predetto decreto n. 26 è sostituito dal seguente:

« L'esperimento pratico per il servizio di Stato Maggiore previsto dall'art. 3 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1576, ha inizio ordinariamente nel mese di ottobre e vi prendono parte soltanto gli ufficiali che, avendo conseguito il titolo della Scuola di guerra, ne siano giudicati meritevoli da parte della Commissione di cui al precedente art. 1 ».

Art. 4.

La parola « loro » di cui all'art. 3 del predetto decreto n. 26 è abrogata.

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

Nei riguardi degli ufficiali che conseguiranno nel corrente anno il titolo della Scuola di guerra, restano invariate, ai fini della loro ammissione all'esperimento di cui al precedente art. 3, le disposizioni contemplate nel R. decreto 11 gennaio 1925, n. 26.

Art. 6.

Il presente decreto ha vigore dal 2 luglio 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 525. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Perugia.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 7 ottobre 1925.

E' approvato il programma del premio Esercito (Coppa di S. E. il ministro della guerra), categoria militare del concorso ippico di

Perugia 22-23 ottobre 1925.

Agli ufficiali autorizzati a partecipare a tale gare possono quindi venire concesse le facilitazioni stabilite dalla circolare 221 *giornale militare* 1924.

Il commissario militare dovrà unire, alla prescritta relazione, l'elenco dei concorrenti.

I comandanti di corpo hanno obbligo di rilasciare agli ufficiali, che essi autorizzano a partecipare alla suddetta gara militare, i documenti prescritti dalla citata circolare 221.

I concorrenti debbono presentare personalmente tali documenti al commissario militare almeno due ore prima dell'inizio della gara.

Il commissario non potrà lasciare partecipare alla gara gli ufficiali che non avessero o non presentassero in tempo i documenti prescritti.

La categoria militare di Perugia è dotata di una coppa trasmissibile, che diverrà proprietà del corpo, i cui ufficiali ne saranno riusciti vincitori per tre anni anche non consecutivi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 526. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale relativo alla nomina della commissione per l'esame dei concorrenti al posto di commissario di leva.** – (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 8 ottobre 1925.

IL MINISTRO *AD INTERIM*
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309;
Visto il R. decreto 5 luglio 1923, n. 1431;
Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2235;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordina-

mento gerarchico dell'amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2985;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1206;

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1925, che bandisce un concorso per titoli, per la nomina a commissario di leva;

Decreta:

Articolo unico.

La commissione per la classifica dei concorrenti ai posti di commissario di leva, alla dipendenza dell'amministrazione della guerra, di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 24 agosto 1925, è così costituita:

CORSI grande ufficiale dott. Enrico, direttore generale leva, sottufficiali e truppa, *Presidente;*

BIVONA cav. Francesco, colonnello capo di ufficio presso l'amministrazione centrale della guerra (Direzione generale personale ufficiali), *Membro;*

BALBIS comm. Girolamo, direttore capo della divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti, *Membro;*

BALBONI comm. dott. Adolfo, ispettore superiore della direzione generale leva, sottufficiali e truppa, *Membro;*

PUGLIESCHI comm. Ubaldo, colonnello capo di ufficio presso l'amministrazione centrale della guerra (Direzione generale di artiglieria e automobilismo), *Membro;*

SACCHI cav. dott. Giuseppe, segretario presso l'ufficio ispezioni della direzione generale leva, sottufficiali e truppa, *Segretario.*

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 ottobre 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 527. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Note caratteristiche.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 10 ottobre 1925.

In relazione alle cariche istituite dalla legge n. 866 del 18 giugno c. a. sull'ordinamento dell'Alto Comando dell'Esercito, e a parziale modificazione delle circolari n. 556 *giornale militare* 1921 e n. 726 e 727 *giornale militare* 1923 questo Ministero, valendosi della facoltà concessagli dal regolamento per le note caratteristiche (nota alle tabelle), determina nella tabella che segue le autorità incaricate della formazione delle note caratteristiche degli ufficiali per i quali non sono applicabili le disposizioni in vigore.

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note	1° Revisore
Sottocapo di Stato Maggiore Generale	Capo di Stato Maggiore Generale	—
Comandante di corpo d'Armata	Comandante di Armata	Capo di Stato Maggiore Generale
Comandante generale dell'arma dei CC. RR. Comandante generale della R. guardia di finanza	Comandante d'Armata che ha giurisdizione sul corpo dell'Armata di Roma	Sottosegretario di Stato
Generali a disposizione per l'arma di cavalleria, artiglieria, genio, per i bersaglieri, per le truppe alpine	Sottocapo di Stato Maggiore Generale	Capo di Stato Maggiore Generale
Direttore generale del Ministero Generale medico capo Generale commissario	Sottosegretario di Stato	—
Comandante della scuola di guerra	Membro del Consiglio dell'Esercito incaricato dell'alta direzione delle scuole militari (1)	Capo di Stato Maggiore Generale

(1) Presa visione di un rapporto personale compilato dal comandante del corpo d'armata di Torino.

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note	1° Revisore	2° Revisore
Comandante delle scuole centrali Comandante di accademia militare Comandante di scuola di applicazione	Comandante del Corpo di armata	Membro del Consiglio dell'Esercito incaricato dell'alta direzione delle scuole militari	— Capo di Stato Maggiore Generale
Direttore superiore delle costruzioni di artiglieria	Sottosegretario di Stato	—	
Direttore superiore delle costruzioni del genio	Sottosegretario di Stato	—	
Generale addetto all'ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria, o per l'arma del genio	Generale a disposizione per la rispettiva arma	Sottocapo di Stato Maggiore Generale	
Generale addetto alla direzione superiore delle costruzioni di artiglieria	Direttore superiore delle costruzioni di artiglieria.	Generale a disposizione per l'arma di artiglieria (1)	
Capo reparto dello Stato Maggiore R. Esercito Direttore dell'Istituto geografico militare	Sottocapo di Stato Maggiore Generale	Capo di Stato Maggiore Generale	
Generale capo della segreteria generale della Commissione suprema di difesa	Vice-presidente del Comitato deliberativo della commissione suprema di difesa	—	
Capo del servizio ippico Capo del servizio veterinario	Sottosegretario di Stato	—	

(1) Se meno anziano del direttore superiore delle costruzioni, si astiene dalla revisione.

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note	1° Revisore	
Direttore superiore del servizio chimico	Sottosegretario di Stato.	—	
Comandante del reparto carri armati	Comandante della divisione territoriale. (1)	Comandante del Corpo di Armata.	
Capo ufficio dello Stato maggiore del R. E.	Generale capo reparto competente.	Sottocapo di S. M. Generale.	2° Revisore — Capo di S. M. Generale.
Capo dell'ufficio amministrazione di personali militari vari	Direttore generale del personale ufficiali.		
Direttore in 2ª dell'Istituto geografico militare	Direttore dell'istituto.	Sottocapo di S. M. Generale	
Comandante in 2ª di accademia militare Insegnante titolare	Comandante dell'Accademia	Comandante del Corpo d'Armata	
Capo sezione dello S. M. del R. Esercito	Capo Ufficio.	Capo Reparto competente	2° Revisore — Sottocapo di S. M. Generale
Ufficiali addetti alle scuole	Superiore da cui l'ufficiale immediatamente e direttamente dipende.	Superiore del compilatore	Superiore del 1° revisore (2)
Ufficiali superiori ed inferiori addetti agli uffici dei generali a disposizione per le varie armi	Superiore immediato e diretto dell'ufficiale.	Compilatore delle note del superiore immediato e diretto dell'ufficiale	Pei soli ufficiali superiori capi-ufficio, la revisione arriva al sottocapo di S. M. Generale

(1) Presa visione di un rapporto personale compilato dal capo reparto operazioni dello Stato Maggiore del R. Esercito.

(2) In ogni caso, la revisione si arresta al comandante dell'accademia o delle scuole centrali.

Grado o carica dell'ufficiale	Compilatore delle note	1° Revisore
Ufficiali in servizio di S. M. addetti alla segreteria generale della commissione suprema di difesa	Superiore immediato e diretto.	Compilatore delle note del superiore immediato e diretto dell'ufficiale. (Per il solo capo ufficio la revisione arriva fino al Sottocapo di S. M. Generale).
Addetti militari all'estero	Generale capo reparto operazioni dello S. M. R. E.	Sottocapo di Stato Maggiore Generale
Comandante R. truppe Tripolitania Comandante R. truppe Cirenaica	Sottocapo di Stato Maggiore.	Capo di S. M. Generale
Comandante R. corpo truppe Eritrea Comandante R. corpo truppe Somalia Comandante R. corpo truppe Oltre Giuba	Generale capo reparto operazioni.	Sottocapo di Stato Maggiore Generale

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 528. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 15 ottobre 1925.

Sono disponibili i seguenti posti d'impiego alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione:

Un posto di applicato nell'amministrazione delle antichità e belle arti, riservato agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali che abbiano chiesto e siano in nota per un impiego di applicato ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra;

Un posto di custode negli istituti di belle arti e di musica, riservato esclusivamente ai sottufficiali in nota per qualsiasi impiego di Stato.

Quelli dei detti personali che intendono di concorrere ai suindicati posti dovranno presentare non oltre il giorno 5 novembre 1925 apposita domanda su carta bollata da L. 3, nella quale — per quanto riguarda il posto di custode — dovranno dichiarare di accettare qualsiasi destinazione di residenza.

Il giorno stesso della presentazione delle domande e, in ogni caso, non oltre la data suindicata, le autorità militari dovranno trasmetterle direttamente a questo Ministero (Divisione personale, ecc.) unendo a quelle degli applicati e degli alunni d'ordine la copia, debitamente aggiornata, dello stato matricolare, ed a quelle dei sottufficiali alle armi la copia del foglio matricolare dalla quale risulti chiaramente, per quelli che ne sono provvisti, l'ammissione all'ultimo stipendio.

Dell'avvenuta trasmissione delle domande, le predette autorità militari avvertiranno questo Ministero con telegramma.

La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli interessati, e questi dovranno essere avvertiti che le domande di concorrere agli impieghi loro offerti vincolano i medesimi all'accettazione incondizionata dell'impiego e che non saranno prese in considerazione le rinuncie che fossero presentate all'atto della partecipazione della nomina.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 529. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Depositi provvisori da convertirsi in definitivi.** — (Ragioneria centrale). — 15 ottobre 1925.

Il Ministero delle finanze ha rilevato che parecchi enti militari non provvedono alla conversione in definitivi dei depositi provvisori fatti dai concorrenti alle gare rimasti aggiudicatari degli appalti di durata superiore a tre mesi e trattengono, invece, a garanzia dell'esecuzione dei contratti, le quietanze dei depositi provvisori stessi.

Tale omissione, contraria alle disposizioni vigenti, mette in serio imbarazzo le delegazioni del tesoro, le quali debbono poi provvedere d'ufficio alla eliminazione dei depositi di lunga giacenza con la perdita di tempo e aggravio di lavoro.

Si richiamano pertanto tutti gli enti dipendenti ad una più rigorosa osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 83 e 593 del regolamento di contabilità generale dello Stato ed all'art. 15 dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti e si invitano quelli che hanno cauzioni da rendere definitive a provvedervi immediatamente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 530. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Revoca di fermi disposti dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dalle ferrovie dello Stato.** — (Ragioneria centrale). — 15 ottobre 1925.

Il Ministero delle finanze ha deliberato la revoca dei seguenti fermi posti ai pagamenti dovuti alle sottoindicate ditte per ricuperi accertati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta per le spese di guerra e dalle ferrovie dello Stato.

Circolare 218 *giornale militare* 1923.

1. Amici (Giuseppe e Amico) fratelli - Turriaco.
25. Boccia Luigi - Padova.
106. Corte Marogna - Cagliari.
152. Gianetti Giulio - Saronno.
254. Pianceri e Torino (Lanificio) Torino.
317. Smalteria Italiana - Milano.
323. Società Italiana per la fabbricazione Proiettili - Torino.
324. Società Italiana per la fabbricazione Proiettili Torino in solido con la Società Metallurgica Bresciana.
341. Tanzi Primo - Parma.

Circolare 450 *giornale militare* 1923.

Società Fonderie e Officine Meccaniche Estensi.

Circolare 537 *giornale militare* 1923.

1. Belli Luigi - Tripoli.

Circolare 736 *giornale militare* 1923.

Società anonima Smalteria Italiana in liquidazione.
Società anonima L. Marazza.
Ditta E. Marchetti di Milano.

Circolare 106 *giornale militare* 1924.

Limiti e Bartocci - Roma.

Circolare 315 *giornale militare* 1924.

Società anonima Italica Pellami e Calzature - Vercelli.
Pretto e C. - Genova.
Pulcinelli Vincenzo - Perugia.
Scafa Francesco - Torre Annunziata.

Circolare 444 *giornale militare* 1924.

2. Società anonima Giuseppe e F.llo Redaelli - Milano.
8. Ferriera di Crema P. Stramezzi e C. - Crema.
23. Società Fonderie ed Officine meccaniche Estensi.

Circolare 489 *giornale militare* 1924.

Acciaro Giacchetti - Roma.
Società Italo Americana pel petrolio - Genova.

S'intende che dette revoche non devono intendersi estese anche alle ditte o persone che risultino debitrici in solido con quelle sopraindicate.

Continuano ad avere efficacia i fermi od impedimenti disposti per altri motivi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 531. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Cartucce da salve per mitragliatrici.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Servizio d'artiglieria). — 15 ottobre 1925.

Il Ministero sentito il parere degli organi consultivi, è venuto nella determinazione di adottare per l'istruzione della truppa, la cartuccia da salve, tipo Magistri, per mitragliatrici.

A suo tempo saranno pubblicate le relative aggiunte al « Modello degli inventari » ed all'Atlante del materiale d'artiglieria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 532. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Scudetto-riparo per mitragliatrici S. I. A. (con una tavola di disegno).** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Servizio artiglieria). — 15 ottobre 1925.

Il Ministero, sentito anche il parere degli organi tecnici competenti, è venuto nella determinazione di dotare le mitragliatrici S. I. A. di uno speciale scudetto-riparo per proteggere i tiratori da eventuali frammenti di bossolo che venissero proiettati indietro nel caso fortuito di scoppio della cartuccia fuori canna.

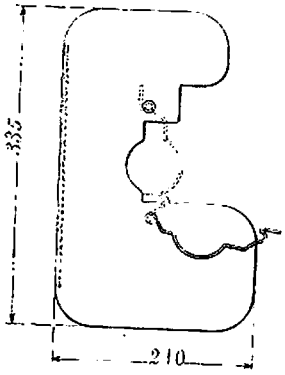
Come risulta dalla annessa tavola schematica illustrativa, lo scudetto viene applicato alla mitragliatrice solo durante la esecuzione del tiro, sia con cartucce a pallottola, sia con cartucce da salve, e può essere trasportato senza difficoltà nel tascapane.

Detti scudetti, denominati « scudetto-riparo per mitragliatrice S. I. A. » saranno distribuiti per cura della fabbrica di armi R. E. di Terni, alla quale saranno date, quanto prima, dirette disposizioni da questo Ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Scudetto-riparo per mitragliatrice S. I. A.

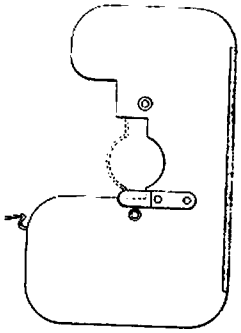
Faccia anteriore



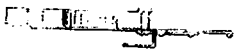
Fianco



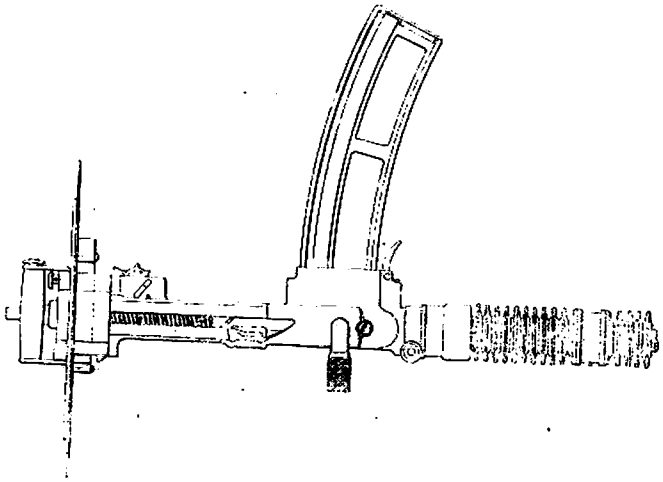
Faccia posteriore



Visto di sopra.



Mitragliatrice con Scudetto-riparo



N. 533. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 15 ottobre 1925.

A parziale modificazione della circolare 175 del 23 aprile 1925 si avverte per informazioni di tutte le autorità militari, che il direttore capo divisione BALBIS comm. Girolamo è delegato a firmare « *PER IL MINISTRO* » gli atti inerenti alla divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 534. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di fotografia, cartografia e di interpretazione della aerofotografia.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 ottobre 1925.

Con riferimento alla circolare 286 *giornale militare* c. a. i seguenti capitani sono comandati al corso di fotografia, cartografia e di interpretazione della aerofotografia che avrà inizio presso l'Istituto geografico militare, il 15 novembre p. v.

1. BALDUCCINI Guido, 94 fanteria.
2. MOSCA Luigi, 10 bersaglieri.
3. BARBARA Felice, 1 fanteria.
4. DEL PRETE Adolfo, Comando distretto Salerno.
5. PALAZZESCHI Luigi, 11 bersaglieri.
6. BOLDI Gino, 11 bersaglieri.
7. DEL GIUDICE Giovanni, 40 fanteria.
8. PONZIAN Mario, 56 fanteria.
9. XIMENES Antonio, 7 fanteria, assegnato comando brigata Cuneo.
10. GIORDANO Francesco, 3 fanteria.
11. CESSARI Ernesto, 94 fanteria.
12. TONINI Arrigo, 83 fanteria.
13. FABBI Umberto, 84 fanteria.
14. ACTIS CAPORALE Attilio, 8 alpini.
15. COBALTI Camillo, 71 fanteria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 535. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. delle armi di fanteria ed artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 ottobre 1925

Facendo seguito alla circolare 383 *giornale militare* c. a., si pubblicano i nomi degli ufficiali rimandati, per esigenze di servizio, ad un successivo corso di perfezionamento e di quelli dispensati ai sensi delle disposizioni contenute nella suddetta circolare.

Si pubblicano altresì i nomi degli ufficiali ammessi a frequentare il 10° corso di perfezionamento in aggiunta all'elenco dei comandati con la circolare surriferita.

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI FANTERIA — PARMA

Ufficiali rimandati alla frequenza di un corso successivo.

Tenente ARICO' Mario, comando distretto Sassari.
» ANGELOTTI-NOTARBARTOLO Pietro, 74 fanteria.

Capitano BIANCHI Mario, 60 fanteria.
» BERGAMO Adelchi, 15 fanteria.
» BARRILE Antonio, Comando corpo d'armata Bari.
Tenente BALOCCO Nino, 92 fanteria.
» BRANCATI Armando, 79 fanteria.
» BASURTO Luigi, 61 fanteria.
» BORGHETTI Vincenzo, 61 fanteria.
» BOLOGNINI Giuseppe, 78 fanteria.
» BISSANTI Filippo, 68 fanteria.
» BERTORELLE Attilio, 58 fanteria.
» BURRAGGINA Antonio, 54 fanteria.
» BARBATO Emilio, 12 bersaglieri.

Capitano CARUSO Gaspare, Comando distretto Potenza.
» COPPELLO Saturnino, 46 fanteria assegnato ospedale Militare di Cagliari.
Tenente CRESTI Teodoro, 91 fanteria.
» CONTI Oscar, 62 fanteria.
» CIMARA Filippo, 44 fanteria.
» CATANZARO Vincenzo, 67 fanteria.
» CIOFFARI Giovanni, 60 fanteria.

Tenente CHIESI Ottorino, 66 fanteria.
» CAMPANELLA Aldo, 90 fanteria.
» CINTOLI Giuseppe, 92 fanteria.

» D'AGOSTINO Arnaldo, 53 fanteria.
» DE RIENZI Edoardo, Reparto carri armati.

» EROLI Pasquale, 62 fanteria.

» FRANCESE Rinaldo, 4 bersaglieri.
» FILAFERRO Francesco, 2 fanteria.
» FERRARI Umberto, 79 fanteria.
» FALORSI Carlo, 84 fanteria.
» FARACI Salvatore, 99 fanteria.
» FABRI Giovanni, 54 fanteria.

Capitano GUERRI Stanislao, 69 fanteria.
Tenente GROPPO Giacinto, 91 fanteria.
» GIOVANNELLI Paolo, 45 fanteria, ass. Ministero guerra.
» GASBARRINI Alfonso, 83 fanteria.
» GIANNANGELI Giuseppe, 49 fanteria.

» IMPERIALI Ferdinando, 42 fanteria.

Capitano LOJERI Antonino, Comando distretto Catanzaro.
Tenente LOMBARDI Renato, 5 raggruppamento trasporti.
» LO VECCHIO Nicola, Comando distretto Barletta.
» LEOTTA Giuseppe, 53 fanteria.

Capitano MORICHINI Carlo, 81 fanteria, ass. uff. mil. stazione Roma.
» MATTINA Roberto, 6 bersaglieri.
» MORRA Giuseppe, Comando corpo armata Napoli.
» MANCINI Eurelio, 51 fanteria.
» MARICONDA Luigi, Comando distretto Salerno.
Tenente MANES Pietro, 65 fanteria.
» MANCINELLI Arnaldo, Comando distretto Napoli.
» MONELLO Francesco, 41 fanteria.
» MAZZUCCA Rosario, Stabilimenti militari Pena.
» MARABOLI Francesco 68 fanteria.
» MELILLO Ernesto, 12 bersaglieri.
» MASTRANGELO Nunzio, 78 fanteria.
» MOTTA Nicola, 79 fanteria.
» MASCIO Mario, 66 fanteria.

» NICOLETTI Salvatore, 58 fanteria.

» OSIMANI Ettore, 21 fanteria.

Capitano PARISOTTI Attilio, 1 granatieri, ass. rep. aut. Giacomo Medici.
Tenente PACE Leonardo, 37 fanteria.
» PINO Giovanni, 3 alpini.
» PERALDO Primo, 80 fanteria.
» PETRARCA Domenico, 12 bersaglieri.
» PEDOTTI Italo, 4 bersaglieri.

» RAVASI Carlo, 226 fanteria.
» ROSINA Renzo, 68 fanteria.
» RADOGNA Pietro, Reparto carri armati.
» ROSSATO Marcello, 79 fanteria.
» RUGGIERI Pasquale, 4 bersaglieri.

» SAVIO Basilio, 77 fanteria.
» SCIORTINO Salvatore, 77 fanteria.
» SEVERINI Renato, 12 bersaglieri.
» SPECIOSO Vincenzo, 91 fanteria.
» SCARPELLINI Adolfo, 61 fanteria.
» SCHICCHI Alberto, 89 fanteria.
» SPAGNA Eugenio, 89 fanteria.
» STRATA Giovanni, 90 fanteria.
» SAMMARTANO Domenico, 44 fanteria.
» SAGRAMOSO Alessandro, 80 fanteria.

» TADDEI Francesco, 232 fanteria.

» UBALDI Filippo, 80 fanteria.

Capitano VIGLIENZONI Alfredo, Comando distretto Savona.
Tenente VIANELLI Umberto, 152 fanteria.

Arma aeronautica.

Comandante di squadriglia ARMATI Mario.

Capitano di Governo DELLE CESE Luigi.

Tenente di Squadriglia MENGHI Piero.

Ufficiali ammessi alla frequenza del 10° corso di perfezionamento.

Tenente ADEMOLLO Umberto, 38 fanteria.
» ANSELMI Alcide, 157 fanteria.
» ANDRIULLI Francesco, Scuola all. uff. Roma.
» ATTI Alberto, 2° granatieri.

Tenente BERTELLI Renato, 35 fanteria.
» BREZZI Napoleone, 11 bersaglieri.
» BERNARDINI Michele, 5 bersaglieri.
» BORIN Primo, 18 fanteria.

» GUIDA Osvaldo, 10 fanteria.
» GHERARDI Giuseppe, 9 alpini.
» GIANGREGO Carmelo, 15 fanteria ass. direzione art. Verona.

» LORI Filippo, 20 fanteria.

» NAPOLI Calogero, 87 fanteria.

» PERETTI Biagio, 9 alpini.
» PECORINI Narsete, 152 fanteria.

Sottoten. ZACCARDO Gerardo, 50 fanteria.

ACCADEMIA MILITARE DI ARTIGLIERIA E GENIO — TORINO

Ufficiali rimandati alla frequenza di un corso successivo.

» ANTONANTE Angelo, 9 gruppo contraerei.

» BUSSONE Giorgio, 1 pesante campale.
» BOZZOLI Edoardo, 1 pesante campale.

» CAMPANELLA Attilio, 10 pesante campale.
» CANAFOGLIA Edmondo, 2 artiglieria campagna.
» CORTICELLI Riccardo, Scuola centrale d'artiglieria.

» DEL PIANTO Guido, 3 pesante campale.

» GIORDANO Gaetano, 8 pesante campale.

Tenente INNOCENTI Lorenzo, 1 artiglieria da Montagna.

» PAGANI Giorgio, 1 pesante campale.
» PAGLIUCA Achille, 17 artiglieria Campagna.

» SCUDERI Italo, 18 artiglieria campagna.

» TESTONE Giovanni, 1 artiglieria montagna.
» TROMBETTONI Giulio, 21 artiglieria campagna.
» TIZZANI Giovanni, 1 pesante campale.

Arma aeronautica.

Tenente di squadriglia PAGANO Primo.

Ufficiale ammesso
alla frequenza del 10° corso di perfezionamento.

Tenente CROSA di VERGAGNI Paolo, regg. artiglieria a cavallo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 536. — SCUOLE MILITARI. — **Varianti ai corsi per ufficiali e truppa presso la scuola di difesa controaerei di Nettuno.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - 1° Reparto - Ufficio difesa aerea). — 15 ottobre 1925.

A parziale modifica della circolare 416 del *giornale militare* del 20 agosto 1925, l'8° corso per sergenti allievi ufficiali di complemento si svolgerà dal 18 maggio al 20 giugno 1926, anzichè dal 3 maggio al 5 giugno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 537. — SCUOLE MILITARI. — **Primo corso normale presso la scuola di cavalleria di Pinerolo.** — (Direzione generale personale ufficiali). - 15 ottobre 1925.

Il 26 ottobre p. v. avrà inizio presso la scuola di Pinerolo il primo corso normale di istruzione per ufficiali inferiori di cavalleria, che avrà termine il 20 giugno 1926.

Ad esso prenderanno parte i seguenti ufficiali:

Tenente GRANDI Mario, Piemonte Reale cavalleria.
» BOCCHINI Ettore, Piemonte Reale cavalleria.
» RIARIO SFORZA Giovanni, Piemonte Reale cavalleria.
» CAPONE Giuseppe, cavalleggeri Saluzzo.
» CIRILLO Emilio, cavalleggeri Firenze.
» MAMMOLA Alberto, cavalleggeri Saluzzo.
» ROSSI Alesandro, cavalleggeri Aosta.

1. Gli ufficiali iscritti a tale corso, prima di recarsi a Pinerolo, dovranno presentarsi al proprio reggimento per ricevere l'attendente ed il cavallo di pronto servizio;

2. Non sono concessi rinvii a corsi successivi che in caso di grave malattia dell'ufficiale;

3. Gli ufficiali comandati al corso seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi i quali provvederanno perchè gli assegni giungano alla scuola non oltre il 25 di ogni mese;

4. Tutti gli ufficiali dovranno farsi seguire dal proprio attendente e dal cavallo di pronto servizio;

5. Il comando della scuola invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento - Sezione 2ª) non oltre il 15 novembre 1925, l'elenco nominativo degli ufficiali presentatisi, comunicando poi le eventuali variazioni di presenza al corso degli ufficiali comandati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 538. — SCUOLE MILITARI. — **Ultimo corso di perfezionamento (8°) per ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 ottobre 1925.

Il 20 novembre 1925 avrà inizio presso la scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo, l'ultimo (8°) corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. A. P. dell'arma di cavalleria.

Esso avrà termine il 20 giugno 1926.

Le modalità per lo svolgimento del corso, in quanto non contrastino con la presente, sono stabilite dalla circolare 177 *giornale militare* 1920, e dalle « Norme generali » e programmi d'insegnamento per i corsi di perfezionamento (Edizione 1921).

Al corso sono ammessi i seguenti ufficiali:

Capitano CHIAVARI Gian Girolamo, Piemonte Reale cavalleria. — Ufficiale a disposizione di S. E. Diaz.
» PONZI Antonio, cavalleggeri Novara.
Tenente BIANCHI Ierone, cavalleggeri Saluzzo.
» BALLERINI Ugo, Piemonte Reale cavalleria.
» BURZIO Enrico, distretto militare Trieste.
» CARDINALE Mario, cavalleggeri iFrenze.
» CINELLI Francesco, distretto militare Trento.
» DE PALMA Corrado, cavalleggeri Monferrato.
» FUSCO Giovanni, distretto militare Gaeta.
» GENASI Giuseppe, cavalleggeri Aosta.
» GORI Nicola, cavalleggeri Aosta.
» GROPALLO Costantino, Genova cavalleria.
» LUSI Luigi, cavalleggeri Firenze.
» LUGLI Lionello, deposito cavalli stalloni Foggia.
» MOSTRONI Michele, cavalleggeri Alesandria.
» MONCADA Corrado, Piemonte Reale cavalleria.
» MUSSITA Giusepe, cavalleggeri Aosta.
» PARI Giuseppe, cavalleggeri Novara, 4° raggruppamento trasporti.
» PIRAS Antioco, cavaleggeri Alesandria.
» UNGARO Michele, cavalleggeri Monferrato.
» VALLINI Alberto, Tribunale militare Verona.
» WASCIMINNI Francesco cavalleggeri Aosta.
» D'ONOFRIO Lamberto, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.

Comand. di squadriglia BERTELLO Luigino, già di Genova cavalleria.

Tenente squadriglia GLORI Fernando, già dei cavalleggeri Monferrato.

Tenente CC. RR. SALUCCI Francesco, gruppo squadrone Roma.

Tenente CC. RR. CHIRICO Ettore, deposito allievi Cagliari.

Tenente CC. RR. GRIMALDI Alfredo, legione allievi Torino.

Tenente CC. RR. DORO Aniello, legione allievi Roma.

Tenente artiglieria BARENDSON Gustavo, 9º artiglieria da campagna.

Tenente artiglieria COSTAMAGNA Ugo, accademia militare d'artiglieria e genio.

Tenente artiglieria DUSMET DE SMOURS Giovanni, reggimento artiglieria a cavallo.

Tenente artiglieria TISO Fulvio, 12 artiglieria da campagna.

1. Gli ufficiali inscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando della scuola il giorno 19 novembre 1925 nelle ore antimeridiane. Sarà cura dei comandi, corpi, reparti, servizi, e uffici interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per la eventuale sostituzione degli ufficiali dipendenti ammessi al corso affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato.

2. Ad esso dovranno partecipare tutti gli ufficiali che non hanno seguito corsi precedenti, facendo solo una temporanea eccezione per coloro che, si trovano in servizio nelle colonie, o gravemente malati.

3. Per il 5 dicembre 1925 il comando della scuola invierà al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento - Sezione 2ª) i ruolini degli ufficiali ad essa presentatisi, comunicando poi tutte le eventuali variazioni di presenza al corso.

4. Nessun ufficiale inscritto al corso potrà essere esentato dagli esami, tranne che:

a) per malattia sopraggiunta all'atto degli esami;

b) per giustificata assenza dalle lezioni per oltre un mese e mezzo.

5. Agli ufficiali inscritti al corso non è concessa alcuna sessione di esami di riparazione, qualora essi non riportino l'idoneità al termine del corso stesso.

6. Gli ufficiali dovranno farsi seguire da due cavalli di pronto servizio e dal rispettivo attendente.

Gli ufficiali che non disponessero di due cavalli di pronto servizio dovranno essere forniti di cavalli adatti dai corpi che li hanno in forza. Agli ufficiali che prestano servizio fuori dell'arma e che non dispongono dei cavalli di cui sopra, i cavalli stessi dovranno essere forniti dai corpi ai quali appartenevano prima della loro assegnazione a servizi estranei all'arma.

7. I comandi interessati disporranno che gli ufficiali comandati al corso abbiano fruito di un congruo periodo di licenza prima dell'epoca fissata per la presentazione alla scuola.

8. Per le norme amministrative e per quanto riguarda l'acqisto delle sinossi valgono le disposizioni emanate con la circolare 357 del *giornale militare* 1922.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 539. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P. secondo la circolare n. 654 del *giornale militare* 1920.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 ottobre 1925.

In sostituzione del tenente colonnello di fanteria in S. A. P. LIBERATORE cav. uff. Tommaso trasferito alla scuola allievi ufficiali di complemento del corpo d'armata di Roma, è nominato segretario della commissione per l'esame dei titoli degli aspiranti alla nomina ad ufficiale in S. A. P. secondo la circolare n. 654 del *giornale militare* 1920, il maggiore di fanteria riassunto in servizio sedentario quale invalido di guerra GIGLIOLI cav. Brunetto.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 540. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Commissione incaricata dell'esame delle domande inoltrate dagli ufficiali invalidi di guerra per la riassunzione in servizio sedentario di cui all'articolo 1 delle norme di applicazione dell'articolo 76 del R. decreto 12 luglio 1923.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 ottobre 1925.

In sostituzione del tenente colonnello di fanteria in S. A. P. LIBERATORE cav. uff. Tommaso trasferito alla scuola allievi ufficiali di complemento del corpo d'armata di Roma, è nominato segretario della commissione incaricata dell'esame delle domande inoltrate dagli ufficiali invalidi di guerra per la riassunzione in servizio di cui all'articolo 1 delle norme di applicazione dell'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, il maggiore di fanteria riassunto in servizio sedentario quale invalido di guerra GIGLIOLI cavalier Brunetto.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 541. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 14 ottobre 1925.

In armonia alle disposizioni di cui alla circolare 323 *giornale militare* c. a. si pubblicano, qui di seguito, i nomi degli ufficiali ammessi a frequentare il corso superiore automobilistico in Torino:

STATO MAGGIORE R. ESERCITO.

Tenente colonnello in servizio di S. M. MONDINO Uberto.

CORPO D'ARMATA DI TORINO.

Tenente colonnello in servizio di S. M. GIACHINO Osvaldo, divisione militare Alessandria.
Maggiore ROBERTO Adolfo, 1° regg. artiglieria pesante campale.
Capitano SILVESTRO Aldo, 2° regg. artiglieria pesante.
» FERRE' Teresio, 92° regg. fanteria.
Tenente BRIGNONE Filippo, scuola applicazione di cavalleria.

CORPO D'ARMATA DI MILANO.

Capitano DE VILLA Francesco, II gruppo controaerei.
» SIBONA Silvio, II raggruppamento trasporti.

CORPO D'ARMATA DI VERONA.

Capitano CICCAGLIONE Alfredo, III gruppo controaerei.

CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA.

Ten. col. BLANDA Federico, divisione militare Treviso.
Maggiore NICOLINI Mario, reggimento Genova cavalleria.
Capitano ZANDRINO Umberto, 6° reggimento artiglieria pesante.
» FRANCHI Nello, IV gruppo controarei.

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE.

Ten. col. in servizio di S. M. QUARRA Edoardo, div. mil. di Gorizia.
Capitano PIGNONE Eustacchio, 5° regg. artiglieria pesante campale.
» BRAIDA Gregorio, 7° regg. artiglieria pesante.
» MONTELEONE Franco, V gruppo controaerei.
» DI JANNI Dino, V raggruppamento trasporti.

CORPO D'ARMATA DI FIRENZE.

Maggiore CASARDI Ettore, VI raggruppamento trasporti.
Capitano MARTINENGO Enrico VI gruppo controaerei.
» PAPA Donato, reggimento pontieri e lagunari.

CORPO D'ARMATA DI ROMA.

Capitano CALVANESE Giovanni, 7° regg. artigl. pesante campale.
» PORTA Ferdinando, 13° regg. artigl. pesante campale.
» PANNELLI Achille, 3° regg. artiglieria pesante.
» MELITA Giuseppe, 16° regg. artiglieria campagna.
» MARTINELLI Mario, reparto carri armati.

CORPO D'ARMATA DI NAPOLI.

Capitano CARELLI Giuseppe, VIII gruppo controaerei.

CORPO D'ARMATA DI BARI.

Maggiore in servizio di S. M. MENEGHINI Achille, divisione militare di Chieti.
Maggiore GIARDINA Federico, divisione militare di Bari.
Capitano BAROZZI Annibale, IX gruppo controaerei.

CORPO D'ARMATA DI PALERMO.

Maggiore GERBONI Michele, X raggruppamento genio.
» NASI Mario, X raggruppamento trasporti.

Gli ufficiali suddetti dovranno presentarsi all'ufficio tecnico superiore automobilistico il 6 novembre p. v.

I corpi interessati trasmetteranno al citato ufficio tecnico superiore i libretti personali degli ufficiali entro il 31 ottobre p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 542. TRASPORTI. — **Controlleria sui treni.** — (Stato Maggiore R. Esercito - Ufficio trasporti). — 14 ottobre 1925.

Si richiama l'attenzione di tutti i militari sull'articolo 5 del R. decreto-legge n. 1174 in data 14 giugno 1925, riguardante il funzionamento della milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale, il quale prescrive che, qualora particolari necessità di servizio ferroviario o conseguenti dalle attribuzioni della M. F. lo richiedano, gli ufficiali, capi squadra e militi della M. F. potranno essere incaricati del disimpegno delle funzioni di competenza della rispettiva qualifica ferroviaria o di quelle funzioni cui fossero eventualmente abilitati con le modalità richieste dai regolamenti ferroviari. In tal caso essi porteranno sulla divisa di milizia un bracciale azzurro con il distintivo della qualifica e verranno considerati come facenti parte del personale ferroviario a tutti gli effetti dell'art. 51 del R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687.

Di conseguenza i militari di ogni grado viaggianti sulle ferrovie, al pari di tutti gli altri cittadini, sono tenuti a riconoscere i militi provvisti del prescritto distintivo come agenti ferroviari nell'esercizio delle loro funzioni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO

N. 543. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante di primo grado presso la scuola di sanità militare in Firenze.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 15 ottobre 1925.

1. E' indetto un concorso, per titoli e per esami, alla nomina di insegnante di 1° grado di medicina e chirurgia d'urgenza presso la scuola di sanità militare di Firenze.

2. Al concorso possono partecipare tenenti colonnelli e maggiori medici in S. A. P.

3. Le domande relative, corredate dai titoli e dai lavori scientifici, debbono essere trasmesse, per via gerarchica, al Ministero della guerra — Direzione centrale di sanità militare.

4. Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 15 novembre.

5. Le domande saranno annotate dalle autorità gerarchiche e dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 25 novembre.

6. I concorrenti riconosciuti ammissibili al concorso, in base all'esame dei titoli, saranno sottoposti ad un esperimento pratico consistente in una lezione da svolgere su di un tema, comunicato solo 24 ore prima.

7. La commissione esaminatrice sarà così composta:

Presidente.

Generale medico RIVA cav. Umberto.

Membri.

Colonnello medico TROVANELLI cav. Luigi;
Colonnello medico CIMINO cav. Francescantonio;
Colonnello medico TEMPESTA cav. Costanzo;
Colonnello medico GRIXONI cav. Giovanni.

8. La commissione:

a) giudicherà, in base all'esame dei titoli e dei lavori presentati, sull'ammissibilità dei concorrenti alla prova pratica e ne darà comunicazione agli interessati;

b) formulerà il tema della lezione (unico per tutti i concorrenti);

c) al termine degli esami giudicherà complessivamente i concorrenti, classificandoli in graduatoria e comunicherà i risultati del concorso al Ministero della guerra (Direzione centrale di sanità militare).

9. Il periodo di permanenza dell'insegnante presso la scuola di sanità militare, potrà avere una durata massima di sei anni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISI

Varianti alla « Dislocazione dei corpi » al 1° luglio 1925

Alla dislocazione dei corpi e sedi dei vari comandi, uffici, istituti ecc. alla data 1° luglio 1925 sono apportate le seguenti varianti:

Il deposito del 57° reggimento fanteria si è trasferito da Padova a Vicenza.

Le sezioni staccate d'artiglieria di Capua e Gaeta sono soppresse.

E' stata pubblicata l'8ª edizione del manuale « *Itinerari Logistici e Tattici* » del generale di brigata ROBUSTIANO LAMBERT.

Il manuale, che può essere ceduto solo agli ufficiali, allievi ufficiali ed allievi delle scuole militari, è in vendita al prezzo di L. 28, alle quali vanno aggiunte L. 0,60 per spese di raccomandazione. Per ordinazioni superiori alle 10 copie si fanno sconti e facilitazioni di pagamento.

Le richieste debbono essere indirizzate all'Istituto geografico militare di Firenze - Ufficio smercio

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 40ª, anno 1925, circolare 383:

A pagina 1473, depennare il tenente *La Viola* Francesco.

Dispensa 49ª, anno 1925, circolare 489:

A pagina 1871, depennare il capitano *Cerretani Bandinelli Paparoni* Federico Augusto.

A pagina 1871, depennare il tenente *Tosti Di Valminuta* Antonio.

A pagina 1872, capitano RR. CC. *Benvenuti* Giuseppe, anzichè al 1° corso deve intendersi comandato al 2° corso di equitazione di campagna.

A pagina 1872, depennare il tenente di artiglieria *Sarnelli* Girolamo. In sua vece deve intendersi comandato il tenente *Surci* Tancredi del 27 artiglieria da campagna.

A pagina 1872, tenente cavalleria *Mollica* Guido, anzichè comandato al 1° corso, deve intendersi comandato al 2° corso di equitazione di campagna.

A pagina 1873, tenente *Albertazzi* Alberto, anzichè al 2° corso deve intendersi comandato al 1° corso di equitazione di campagna.

A pagina 1873, capitano RR. CC. *De Sanctis* Ferdinando, anzichè al 2° corso devesi intendere comandanto al 1° corso di equitazione di campagna.

Dispensa 52ª, anno 1925, circolare 509:

A pagina 1914, art. 1. riga 10ª; sostituire alle parole « del servizio » le parole « di tempo ».

Prezzo della presente dispensa L. 1,00

(2814) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

1973

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª **1925** 23 Ottobre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 544 – 4 settembre 1925. STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 1644, che concede un soprassoldo mensile agli ufficiali ed ai sottufficiali delle truppe da montagna . . . . . *Pag.* 1975

» **545 – 4 settembre 1925.** RECLUTAMENTO. – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 1711 – Riduzione della permanenza nei gradi di truppa degli allievi ufficiali di complemento . . . . . » 1976

» **546 – 4 settembre 1925.** STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1736, concernente la dispensa dal rancio dei militari di truppa . . . . . » 1977

» **547 – 4 settembre 1925.** STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1737, concernente il trattamento economico dei soldati assunti in funzione di carabinieri aggiunti . . . . . » 1979

» **548 – 14 ottobre 1925.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che stabilisce la data di inizio degli esami di concorso ad un posto di primo capotecnico specializzato in radiotelegrafia e nomina la commissione esaminatrice . . . . . » 1989

» **549 – 15 ottobre 1925.** — AVANZAMENTO. – Esperimenti per l'avanzamento dei tenenti medici . . . . » 1981

LIBRERIA DELLO STATO

N. 550 – 18 ottobre 1925. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Variante all'uniforme per l'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1982

» **551 – 22 ottobre 1925.** AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. – Sospensione di pagamenti a carico delle ditte Francesco Carrino e Francesco & Giovanni Carrino di Napoli . . . . . » 1982

» **552 – 22 ottobre 1925.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. - Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1925-26 . . . . . » 1983

» **553 – 22 ottobre 1925.** - CONCORSI E GARE. - Esito concorso a premi per lavori su temi militari » 1984

» **554 – 22 ottobre 1925.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. - Corsi di alti studi militari » 1993

» **555 – 22 ottobre 1925.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Bollettino dell'ufficio storico . . . . . » 1993

» **556 – 22 ottobre 1925.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Indennità al personale telemetrico, artificiere, guardafili e guardabatteria . . . . . » 1994

» **557 – 23 ottobre 1925.** — SCUOLE MILITARI. - Corso superiore tecnico d'artiglieria e corso superiore balistico . . . . . » 1997

» **558 – 17 settembre 1925.** - EDUCAZIONE FISICA. – R. decreto n. 136, che istituisce una commissione per lo studio di un progetto relativo all'ordinamento dell'educazione fisica e della preparazione militare nel paese. . . . . » 2016

» **559 – 4 ottobre 1925.** - EDUCAZIONE FISICA. Decreto ministeriale per la costituzione dell'ufficio di segreteria della commissione istituita per lo studio di un progetto relativo all'ordinamento dell'educazione fisica e de la preparazione militare nel paese » 2018

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2019

Circolare N. 544. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 1644, che concede un soprassoldo mensile agli ufficiali ed ai sottufficiali delle truppe da montagna.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 4 settembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 227, del 30 settembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio esercito, testo unico approvato col R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali pel Regio esercito e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna è assegnato il seguente soprassoldo mensile per i soli periodi di tempo in cui prestino effettivo servizio presso reparti di truppa da montagna, fino al comando di raggruppamento alpino compreso:

Ufficiali di qualunque grado	L. 100
Marescialli dei tre gradi e gradi corrispondenti .	» 50
Sergenti e sergenti maggiori	» 30

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1925 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 1 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 545. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. **R. decreto-legge n. 1711 – Riduzione della permanenza nei gradi di truppa degli allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 settembre 1925. — *Gazzetta ufficiale* n. 238, del 13 ottobre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3;

Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dopo l'art. 8 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, recante modificazioni alle disposizioni legislative sul reclutamento del Regio esercito è aggiunto il seguente:

« Articolo 8-*bis*. — Gli allievi ufficiali di complemento compiono la ferma di leva nei gradi di truppa, per tre mesi e mezzo come soldati, per tre mesi come caporali, e per tre mesi come sergenti.

« La restante parte di ferma viene compiuta nel grado di ufficiale, salvo al Ministro il diritto di ridurne la durata ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI VOLPI.

N. 546. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 1736, concernente la dispensa dal rancio dei militari di truppa.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 4 settembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 242, del 17 ottobre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2489, che apporta varianti allo specchio terzo di cui al decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 733, per le indennità eventuali del Regio esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari della guerra di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il 5° comma dell'art. 2 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2489, è sostituito dal seguente:

« I militari che, non trovandosi nelle condizioni di cui al 1° comma del presente articolo, siano esentati dal convivere al rancio, riceveranno invece della detta indennità un compenso di L. 2.30 giornaliere, se esentati dal rancio e pane, e di L. 1.70 giornaliere, se esentati dal solo rancio e col pane in natura.

« Qualora i musicanti e gli allievi ufficiali vengano esentati dal convivere al rancio, ad essi sarà rimborsato l'importo della razione viveri e della razione pane nella misura che sarà stabilita al principio di ogni esercizio finanziario con determinazione del Ministro per la guerra ».

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 547. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA. — **R. decreto n. 1737, concernente il trattamento economico dei soldati assunti in funzione di carabinieri aggiunti.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 4 settembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 242, del 17 ottobre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I soldati assunti in funzione di carabinieri aggiunti cesseranno di ricevere le competenze dei corpi di origine e avranno invece diritto all'assegno giornaliero di L. 5.40 a carico del bilancio della Guerra e di L. 2 a carico del bilancio dell'Interno.

Essi riceveranno inoltre le indennità eventuali al pari dei carabinieri Reali.

I corpi, che forniscono i suddetti militari, cureranno che il loro corredo sia in perfetto ordine, e le legioni, dove essi prestano servizio, provvederanno ai completamenti, alla manutenzione e rinnovazione del corredo a carico del capitolo « Carabinieri Reali, corredo, ecc. ».

Art. 2.

Ai soldati di cui sopra è anche anticipato il fondo permanente per sopperire alle spese del vitto stabilito pei carabinieri.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

N. 548. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che stabilisce la data di inizio degli esami di concorso ad un posto di primo capotecnico specializzato in radiotelegrafia e nomina la commissione esaminatrice.** — (Divisione personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 14 ottobre 1925.

IL MINISTRO AD INTERIM
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA.

Visto il decreto ministeriale in data 31 marzo 1925, che bandisce il concorso ad un posto di primo capotecnico specializzato in radiotelegrafia;

Visto il decreto ministeriale in data 30 giugno 1925 che proroga il termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

Gli esami di concorso ad un posto di primo capotecnico specializzato in radiotelegrafia avranno inizio, in Roma, presso l'officina radiotegrafica ed elettrotecnica del genio

militare, il giorno 9 novembre 1925 e continueranno nei giorni successivi, secondo quanto sarà stabilito dal Presidente della commissione esaminatrice.

Art. 2.

La commissione esaminatrice è composta come appresso:

NICOLETTI ALTIMARI gr. uff. Gustavo, generale di divisione a disposizione per l'arma del genio, *presidente*.

VANNI gr. uff. prof. Giuseppe, direttore tecnico dell'istituto centrale di radiotelegrafia ed elettrotecnica del genio militare, *membro*.

SACCO cav. uff. Luigi, tenente colonnello del genio, direttore dell'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio militare, *membro*.

Disimpegnerà le funzioni di *segretario* della commissione il maggiore del genio VOX cav. Donato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 14 ottobre 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 549. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'avanzamento dei tenenti medici.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 15 ottobre 1925.

A parziale modificazione delle circolari 422 e 431 del corrente anno, si dispone che gli esperimenti di idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei tenenti medici abbiano inizio il 10 marzo 1926, anzichè il 1° marzo 1926 e che i tenenti medici si presentino alla direzione dell'ospedale militare di Roma il mattino del 9 marzo 1926, anzichè il mattino del 28 febbraio stesso anno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 550. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Variante all'uniforme per l'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 18 ottobre 1925.

Nella tabella di cui all'allegato n. 2 della circolare 331 del *giornale militare* 1923, il penultimo comma della colonna avente l'intestazione « Piccola Uniforme » è modificato come segue:

« Pistola, moschetto e bandoliera bianca (nei servizi fuori residenza). (3).

In calce alla tabella suindicata è aggiunta la seguente nota:

« (3) Nei servizi di perlustrazione nelle campagne (tranne « che sugli stradali provinciali), in quelli di appiattamento « e per la ricerca di malfattori colpiti da mandati di cattura, « nonchè nei servizi di squadriglia ed in quelli di polizia fer- « roviaria, i militari faranno uso di bandoliera nera ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 551. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Sospensione di pagamenti a carico delle ditte Francesco Carrino e Francesco & Giovanni Carrino di Napoli.** — (Ragioneria centrale). — 22 ottobre 1925.

A seguito di comunicazioni del Ministero delle finanze si interessano gli enti dipendenti a porre il fermo sulle somme eventualmente dovute alle ditte Francesco Carrino e Francesco e Giovanni Carrino denominata, quest'ultima, anche F.lli Carrino, domiciliata a Napoli in via Piazzetta Poderico all'Arenaccia.

Dei fermi disposti dovrà essere data subito notizia a questo Ministero (Ragioneria — Sezioni armi e munizioni) curando d'indicare sempre se le somme fermate, siano al lordo o al netto delle ritenute erariali ed altre.

Degli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 552. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1925-26.** — (Ragioneria centrale). — 22 ottobre 1925.

A seguito della circolare n. 375 del *giornale militare* del corrente anno si porta a conoscenza degli uffici del Ministero e degli enti militari interessati l'unito decreto col quale viene modificato l'elenco dei capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1925-26.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

DI CONCERTO COL

MINISTRO PER LE FINANZE

Omissis.

Decreta:

L'elenco dei capitoli approvato con decreto ministeriale 1° luglio 1925 è modificato con l'aggiunta dei seguenti capitoli da inserirsi nell'elenco stesso, secondo il numero progressivo dell'esercizio 1924-25:

Esercizio 1924-25		*Esercizio 1925-26*
88	« Assegnazione per la liquidazione delle spese dell'Aeronautica civile, fino al 30 giugno 1920 »	89-*bis*
92	« Ministero - spese varie d'ufficio e minute spese di rappresentanza »	92-*bis*

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 agosto 1925.

Il Ministro per le finanze VOLPI.

p. *Il Ministro per la guerra* UGO CAVALLERO.

N. 553. — CONCORSI E GARE. — **Esito concorso a premi per lavori su temi militari.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 22 ottobre 1925.

Nel concorso a premi, bandito con circolare n. 4 del *giornale militare* c. a., sono stati giudicati meritevoli di premio i seguenti lavori:

Grado	Cognome e Nome	Titolo del lavoro	Premio	Importo Lire
		CORPO D'ARMATA DI TORINO.		
		UFFICIALI SUPERIORI.		
Ten. col.	*Pagniello* Alfredo	L'arma chimica	1°	1250 (1)
Maggiore	*Ferrero* Alberto	La costituzione del battaglione alpini	1°	1250 (1)
Colonn.	*Tua* Angelo	Alcune considerazioni di carattere militare sulla frontiera occidentale	2°	700
Maggiore	*Valletti Borgnini* Marino	Contributo allo studio sulle guerre in colonia	2°	700
»	*Zanotti* Mario	Il traino meccanico in servizio	2°	700
		UFFICIALI INFERIORI.		
Tenente	*Corsi* Mario	La sorpresa in guerra durante il periodo della rinascenza dell'arte militare	2°	550

(1) La somma di lire 2.500, stabilita per il 1° premio, è stata ripartita fra i due ufficiali, essendo stati i rispettivi lavori giudicati a pari merito.

Grado	Casato e Nome	Titolo del lavoro	Premio	Importo Lire

CORPO D'ARMATA DI MILANO.

Ufficiali superiori.

Ten. col.	*Beltavia* Giovanni	Norme per l'educazione e l'addestramento della volontà	2°	700
Maggiore	*Oxilia* Giovanni	L'assetto politico-militare nel Mediterraneo 1870-1924	2°	700
»	*Casula* Giovanni	La questione del disarmo internazionale in rapporto alla necessità del diritto bellico e dello attuale sviluppo dei mezzi di offesa degli eserciti	2°	700

Ufficiali inferiori.

Capitano	*Moltoni* Emilio	Saggio di una monografia militare di una vallata di frontiera. - Convalle Bassa-Mera-S. Giacomo	1°	2000
»	*Sifredi* Giacomo	La questione dell'artiglieria contraerei	2°	550
»	*Scalise* Guglielmo	La campagna italo-austriaca del 1916 (primavera-estate)	2°	550
»	*Serra* Fabrizio	I quadri dell'Esercito .	2°	550

Grado	Casato e Nome	Titolo del lavoro	Premio	Importo Lire

CORPO D'ARMATA DI VERONA.

Ufficiali superiori.

Ten. col.	*Gatteschi* Camillo	Le operazioni militari nell'anno 1908 nella Somalia Italiana – Spedizioni Di Giorgio	1°	2500
»	*Merzari* Manlio	Possibilità aeree e la guerra futura	2°	700
»	*Pisani* Ferruccio	L'educazione del cittadino e del soldato in relazione allo spirito della tattica moderna	2°	700
»	*Trioli* Carlo	Problemi nuovi delle guerre future	2°	700

Ufficiali inferiori.

Capitano	*Celada* Luigi	Studio storico militare sui tre tentativi della liberazione di Mantova nel 1796	1°	2000
»	*Soffientini* Fortunato	Lo studio del terreno .	2°	550
»	*Ferrabino* Mario	La nostra artiglieria da montagna	2°	550
»	*Cazzaniga* Renzo	Alcuni problemi dell'impiego delle armi di appoggio della fanteria	2°	550

Grado	Casato e Nome	Titolo del lavoro	Premio	Importo Lire

CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA.

Ufficiali superiori.

Maggiore	*Reggiani* Lorenzo	La battaglia degli Altipiani	2°	700
»	*Moretta* Rocco	Il divenire dei popoli e la cooperazione storica	2°	700
»	*Donadeo* Alfredo	Esercito e Paese	2°	700

Ufficiali inferiori.

Capitano	*Molinari* Giuseppe	Limes Italicus	1°	2000
»	*Del Din* Prospero	Pier Fortunato Calvi e le operazioni militari in Cadore nella primavera del 1848	2°	550
Tenente	*Tramonti* Nino	Cuori e motori.	2°	550
»	*Duta* Alessandro	La monografia della Valle del Piave	2°	550

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE.

Ufficiali superiori.

Ten. col.	*Castagna* G. Giacomo	Saggio di tattica teoretica	1°	2500
Maggiore	*Reisoli* Gustavo	Un colloquio con Marco Petreio centurione dell' VIII legione della Gallia	2°	700

Grado	Casato e Nome	Titolo del lavoro	Premio	Importo Lire
		UFFICIALI INFERIORI.		
Capitano	*Tabellini* Dino	Spionaggio e controspionaggio in tempo di pace e di guerra	1°	2500
»	*Barberis* Domenico	Il problema del pane quotidiano nel nostro esercito. (Studio critico sul servizio del pane dal 1910 ad oggi)	2°	500
		CORPO D'ARMATA DI FIRENZE.		
		UFFICIALI SUPERIORI.		
Ten. col.	*Chiappi* Armellini	Lo strumento ferroviario nella guerra moderna	1°	2500
Colonn.	*Verri* Carlo	Cause od effetti (Considerazioni sulla guerra)	2°	700
»	*Renzi* Manfredi	Il 62° reggimento fanteria al passo di Buole	2°	700
Ten. col.	*Tavolai* Mario	Sul calcolo dell'angolo di parallelismo per il tiro a puntamento indiretto delle mitragliatrici	2°	700
		UFFICIALI INFERIORI.		
Capitano	*Spada* Antonio	La chimica nella sua funzione umana e bellica	2°	550
Tenente	*Esclapon* Riccardo	La nostra cavalleria libica	2°	550
»	*Nebbia* Vittorio	Tattica e logistica nei terreni carsici	2°	550

Grado	Casato e Nome	Titolo del lavoro	Premio	Importo Lire
		CORPO D'ARMATA DI ROMA.		
		UFFICIALI SUPERIORI.		
Maggiore	*Carracciolo* Italo	Una porta d'Italia . . .	1°	2500
Ten. col.	*Stirpe* Angelo	Mobilitazione industriale	2°	700
		UFFICIALI INFERIORI.		
Tenente	*Carnesi* Giuseppe	Dodecanneso	1°	2000
Capitano	*Gragnani* Umberto	Aspetti del problema militare	2°	550
»	*Principini* Romeo	L'ordinamento dell'Esercito	2°	550
		CORPO D'ARMATA DI NAPOLI.		
		UFFICIALI SUPERIORI.		
Ten. col.	*Quarto* Arturo	Il sonno di poi.	2°	700
Maggiore	*Iacometti* Giuseppe	La controbatteria . . .	2°	700
		UFFICIALI INFERIORI.		
Capitano	*Del Giudice* Giovanni	Fortificazione	2°	550

Grado	Casato e Nome	Titolo del lavoro	Premio	Importo Lire
CORPO D'ARMATA DI BARI.				
UFFICIALI SUPERIORI.				
Ten. col.	*Briolo* Luigi	L'odierna carica contro fanteria	1°	2500
Maggiore	*De Natale* Pietro	La presa di contatto nella concezione d'ante guerra e quale si prospetta attualmente	2°	700
»	*Daffinà* Pasquale	Saggio sulla coopora-zione	2°	700
UFFICIALI INFERIORI.				
Capitano	*Bertoni* Guido	La Somalia Italiana e la sua valorizzazione	1°	2000
»	*Garro* Francesco	Psicologia collettiva militare	2°	550
»	*De Francesco* Antonio	Riforma del codice penale militare	2°	550
Tenente	*Torsiello* Mario	Navigazione interna nel settentrione d'Italia	2°	550
CORPO D'ARMATA DI PALERMO.				
UFFICIALI SUPERIORI.				
Maggiore	*Tucci* Carlo	Manovre ed esercitazioni con i quadri	1°	2500
Gen. di brigata	*Corselli* Rodolfo (1)	Fasti militari del popolo italiano	2°	700
Ten. col.	*Labruna* Domenico	Riflessioni aeree e contraeree	2°	700

(1) Colonnello alla data di presentazione del lavoro.

Grado	Casato e Nome	Titolo del lavoro	Premio	Importo Lire
		UFFICIALI INFERIORI.		
Capitano	*Crapanzano* Ernesto	Per una maggiore efficienza bellica	1°	2000
»	*Giglio* Umberto	Criteri sulla organizzazione della artiglieria divisionale e dell'artiglioria di corpo d'armata	2°	550
Tenente	*Spalma* Angelo	Gas da combattimento.	2°	550
		ENTI CENTRALI.		
		UFFICIALI SUPERIORI.		
Ten. col.	*Barbasetti* Curio	Le leggi ed i progetti di ordinamento e di reclutamento dell' esercito italiano dal 1914 ad oggi. – Esamo – considerazioni – deduzioni	1°	2500
Maggiore	*Stabarin* Alberto	La trazione meccanica su strada ferrata	2°	700
		UFFICIALI INFERIORI.		
Capitano	*Giannini* Edoardo	L'artiglieria in colonia	2°	550
»	*Liuzzi* Giorgio	Alcune considerazioni sulla guerra moderna in relazione alla evoluzione dell'arte della guerra	2°	550

Grado	Casato e Nome	Titolo del lavoro	Premio	Importo Lire

SCUOLE MILITARI.

Ufficiali superiori.

Maggiore	*Agnello* Luigi	La dichiarazione di guerra nel diritto pubblico	2°	700
»	*Trionfi* Luigi	Visione sintetica delle operazioni al fronte francese dal 1914 al 1918	2°	700

Ufficiali inferiori.

Capitano	*Faldella* Emilio	La cooperazione fra alleati e la campagna del 1917	2°	550
Tenente	*Musco* Ettore	La condotta delle operazioni al fronte orientale	2°	500
»	*Blatto* Oete.	Primi elementi di pedagogia militare	2°	500

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 554. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi di alti studi militari.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - 1° riparto - Ufficio addestramento). — 22 ottobre 1925.

Nell'intento di preparare i quadri ai comandi di maggiore responsabilità verrà svolto annualmente, sotto la direzione di S. E. il Capo di Stato Maggiore Generale un corso di alti studi militari.

Vi saranno esaminati i principali problemi riflettenti la condotta della guerra e illustrati i principi e i concetti informatori del nostro apparecchio militare; inoltre gli ufficiali che vi parteciperanno — ufficiali generali e colonnelli di maggiore anzianità — avranno modo di esercitare il comando nelle più svariate situazioni di manovra.

Ciascun corso si comporrà di due periodi: un primo periodo preparatorio, della durata di 20 giorni circa, da svolgersi in Roma, ed un secondo periodo, della durata di circa 15 giorni, che consisterà in una manovra coi quadri sul terreno.

Le date di inizio dei due periodi — i quali di massima si svolgeranno nei mesi di marzo e di giugno — verranno ulteriormente stabilite; e così pure verranno tempestivamente preavvisati gli ufficiali che dovranno intervenire ai singoli corsi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 555. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Bollettino dell'ufficio storico.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio storico). — 22 ottobre 1925.

Dal 1° gennaio 1926 l'ufficio storico dello Stato Maggiore del R. Esercito inizierà la pubblicazione di un bollettino periodico bimestrale contenente articoli e notizie di carattere storico; esso avrà principalmente la funzione di collegamento fra quel centro di studi storici militari, le altre istituzioni culturali consimili e gli studiosi in genere.

Il bollettino uscirà in fascicoli bimestrali di 64 pagine, ciascuno dei quali conterrà normalmente:

a) *Articoli di Storia Militare,* redatti da cultori di questa disciplina, sia civili sia militari. Gli articoli dovranno essere brevi, originali, scevri da intonazione polemica e, sia

per proporzioni, sia per argomenti, tali da non rappresentare veri e propri studi, più adatti per una rivista anzichè per un bollettino, che, per sua natura, deve essere sintetico. Ciascun articolo potrà essere accompagnato da qualche schizzo, disegno o fotografia, che serva ad illustrarlo. Gli articoli dovranno essere firmati e non verranno restituiti;

b) *Note dell'ufficio storico* e cioè comunicazioni sull'attività dell'ufficio stesso e sull'attività di quelli della R. Marina e della R. Aeronautica, nonchè degli analoghi centri di studio di altre Nazioni; segnalazioni di carattere archivistico e documentario; risposte a questionari d'indole storica; indicazioni bibliografiche ecc.;

c) *Bibliografia*, e cioè annunzi delle più importanti pubblicazioni storiche comparse in Italia ed all'estero durante il bimestre;

d) *Rassegna di cultura storica*, e cioè recensioni delle pubblicazioni più notevoli (che potranno essere fornite anche dai collaboratori) comunicazioni riflettenti avvenimenti nel campo degli studi storici (congressi, conferenze, scoperte ecc.) relazioni varie ecc.

Tutte le comunicazioni interessanti la direzione e redazione del *bollettino* dovranno essere dirette impersonalmente all'ufficio storico dello Stato Maggiore del R. Esercito — Roma 13; quelle invece di carattere amministrativo, all'ufficio pubblicazioni militari, presso il Ministero della guerra. A quest'ultimo ufficio dovranno anche essere indirizzate le richieste di abbonamento al bollettino dell'ufficio storico e le richieste di singole copie, tenendo presente che il costo dell'abbonamento annuo sarà di lire venti e che ciascun fascicolo separato costerà lire quattro.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 556. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Indennità al personale telemetrico, artificiere, guardafili e guardabatteria.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 22 ottobre 1925.

Al personale militare addetto alla custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria appartenente alle categorie sopraindicate, a senso del § 95 del « Regolamento

speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra » sarà corrisposto a datare dal 1° luglio 1925, in aggiunta allo stipendio o alla paga, il seguente compenso:

Personale telemetrico di categoria A.

Marescialli telemetristi	L.	0,80
Sergenti maggiori e sergenti telemetristi .	»	0,60
Sergenti maggiori e sergenti aiutanti telemetristi	»	0,50
Caporal maggiori, caporali e soldati aiutanti telemetristi	»	0,40

Personale telemetrico di categoria B.

Marescialli telemetristi	L.	0,25
Marescialli aiutanti telemetristi . .	»	0,20
Sergenti maggiori e sergenti telemetristi .	»	0,20
Sergenti maggiori e sergenti, caporali e soldati aiutanti telemetristi . . .	»	0,15

Personale guardafili.

Marescialli capi guardafili	L.	0,50
Sergenti maggiori e sergenti capi guardafili	»	0,40
Caporali maggiori, caporali e soldati capi guardafili	»	0,30
Caporali maggiori, caporali e soldati guardafili	»	0,10

Personale artificieri.

Marescialli artificieri capi	L.	0,60
Marescialli artificieri scelti	»	0,50
Marescialli artificieri semplici . . .	»	0,40
Sergenti maggiori o sergenti artificieri capi	»	0,40

Sergenti maggiori o sergenti artificieri scelti	L.	0,30
Sergenti maggiori o sergenti artificieri semplici	»	0,25
Caporali maggiori, caporali e soldati artificieri semplici	»	0,20

I compensi in questione verranno corrisposti per ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di prestazione negli speciali incarichi suddetti. Normalmente, l'orario di lavoro è di otto ore nei giorni feriali e di quattro ore nei giorni festivi. Per esigenze di servizio tale orario potrà essere prolungato.

Nei periodi nei quali il personale non fosse eccezionalmente adibito allo speciale servizio, tale compenso verrà corrisposto in ragione di n. 4 ore giornaliere. La facoltà di impiegare il personale in incarichi diversi dal proprio è riservata al Ministero.

I comandanti di corpo, in base all'art. 373 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, prima della fine di ogni esercizio finanziario, e ad ogni modo non oltre il 1° giugno, inoltreranno al Ministero la proposta di speciali rimunerazioni per coloro che avranno dimostrato maggiore cura nella buona manutenzione dei materiali ed impianti in consegna. Tali rimunerazioni non potranno però oltrepassare le somme sottoindicate:

Telemetristi di cat. *A*	L.	400
Aiutanti telemetristi di cat. *A*	»	250
Telemetristi di cat. *B*	»	150
Aiutanti telemetristi di cat. *B*	»	40
Capi guardafili	»	250
Artificieri capi	»	250
Artificieri scelti	»	200
Artificieri semplici	»	150

Personale guardabatteria.

Ai guardabatteria, regolarmente nominati dal Ministero, addetti nei forti per la sorveglianza, manutenzione e pel movimento dei materiali, verrà corrisposto dal 1° luglio 1925, in

quelle località che il Ministero si riserva di fissare, il soprassoldo di cui al § 83, lettera *i*) n. 2, del citato « Regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra » e cioè:

di L. 1,50 giornaliere, compresi i giorni festivi, se gli incaricati non hanno l'obbligo di risiedere nei forti;

di L. 5 giornaliere, compresi i giorni festivi, se gli incaricati hanno l'obbligo di risiedere nei forti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 557. — SCUOLE MILITARI. — **Corso superiore tecnico d'artiglieria e corso superiore balistico.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 23 ottobre 1925.

1. Questo Ministero ha stabilito di istituire i seguenti corsi speciali facoltativi:

I. *Corso superiore tecnico d'artiglieria.* — Con lo scopo di preparare ufficiali atti al disimpegno delle funzioni di dirigenza tecnica negli stabilimenti e nelle officine di artiglieria, di armi portatili, di esplosivi, ecc., alle funzioni di sperimentatori nei poligoni di esperienze, di calcolatori delle tavole di tiro, di collaudatori dei materiali, di insegnanti di discipline di carattere tecnico.

2. *Corso superiore balistico.* — Con lo scopo di preparare ufficiali combattenti dotati di speciale coltura balistica, da impiegare nei comandi ed uffici direttivi dell'arma, nei reggimenti e nelle scuole come insegnanti.

Corso superiore tecnico d'artiglieria

2. L'ammissione, esclusivamente per titoli, sarà riservata per il prossimo corso:

a) agli ufficiali in S. A. P. di qualunque arma, di grado non superiore a quello di maggiore (con anzianità inferiore al 14 giugno 1917) già in possesso della laurea in ingegneria meccanica, in elettrotecnica o in chimica industriale;

b) ai giovani — militari o non — in possesso di una delle predette lauree, che non abbiano oltrepassato il 28° anno di età alla data del *Bando di concorso,* di prossima pubblicazione, e soddisfino alle altre condizioni richieste dal bando medesimo.

3. Coloro che intendono partecipare al concorso, dovranno farne domanda, in carta bollata da L. 3, al Ministero della Guerra (Direzione generale personale ufficiali) presentandola, *non oltre il 25 novembre p. v.,* al comandante del corpo o capo servizio, se trattasi di ufficiale in S. A. P. o di militari alle armi, al comando del distretto militare, negli altri casi.

Alle domande dovranno essere uniti, i seguenti documenti:

Per gli ufficiali in S. A. P.:

a) diploma di laurea in originale od in copia autentica notarile;

b) certificato contenente i punti conseguiti nell'esame di laurea a meno che la votazione risulti dallo stesso diploma;

c) quegli altri titoli che gli interessati ritengano utili agli effetti della valutazione della loro capacità tecnico-professionale;

d) una relazione delle autorità compilatrici delle note caratteristiche, circa le doti, le attitudini, la coltura generale e professionale di ciascun ufficiale; tale relazione dovrà altresì contenere un giudizio esplicito circa la presunta maggiore o minore capacità dell'ufficiale a seguire con profitto il Corso di cui trattasi.

Per i giovani — militari o non — di cui alla lettera *b*) del n. 2 oltre ai documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), i seguenti altri:

e) atto di nascita legalizzato;

f) certificato di cittadinanza italiana legalizzato, da cui risulti che il concorrente ha il godimento dei diritti politici;

g) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune ove il concorrente ha la sua abituale residenza, debitamente legalizzato;

h) certificato penale;

i) quietanza rilasciata dall'ufficio del registro, comprovante l'effettuato pagamento della tassa di concorso di L. 50, istituita con R. decreto 1173, in data 10 maggio 1923.

I documenti di cui alla lett. *f*), *g*) e *h*) dovranno essere di data non anteriore a due mesi.

4. Per l'ammissione a questo Corso verranno fatte graduatorie distinte per i candidati che già sono ufficiali in S. A. P. e per quelli che non lo sono, da una speciale commissione che formulerà le sue proposte, sulla base dei titoli presentati dai candidati, delle votazioni riportate negli esami di laurea e, per gli ufficiali d'artiglieria in S. A. P., negli esami della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, tenendo altresì conto per gli ufficiali in S. A. P. dei giudizi espressi dalle autorità gerarchiche.

Il numero dei posti messi a concorso (separatamente per gli aspiranti che già sono ufficiali in S. A. P. e per quelli che non lo sono) verrà precisato nel *Bando di concorso*.

5. Il corso superiore tecnico avrà la durata di due anni, con un mese di intervallo (licenza), e si svolgerà presso l'accademia militare di Torino; seguirà un anno di tirocinio presso gli stabilimenti dell'arma.

Il prossimo corso avrà inizio nel gennaio 1926.

Nei due anni scolastici si svolgeranno le seguenti materie d'insegnamento sulla base dei programmi sintetici annessi alla presente circolare:

Balistica esterna.
Costruzioni di artiglierie.
Fisica complementare.
Esplosivi e gas di guerra.
Metallurgia.
Costruzioni automobilistiche.
Organizzazione delle fabbricazioni.

Esercitazioni teorico-pratiche di tiro.
Conferenze varie.

Agli allievi che non provengano dagli ufficiali di artiglieria in S. A. P. verranno inoltre svolti speciali corsi di carattere tecnico-militare e verranno impartite le necessarie istruzioni pratiche.

6. Gli ufficiali in S. A. P. che alla fine del corso saranno dichiarati idonei verranno trasferiti nel ruolo tecnico di artiglieria col proprio grado ed anzianità, in relazione alle vacanze dell'organico.

7. I vincitori del concorso di cui alla lettera *b*) del precedente n. 2 saranno nominati sottotenenti di complemento nell'arma di artiglieria, a meno che già non rivestano la qualità di ufficiale di complemento.

Al termine del primo biennio di corso, coloro che avranno superato gli esami saranno promossi al grado di tenente di complemento, col quale compiranno l'anno di tirocinio presso gli stabilimenti dell'arma, dopo di che, se riconosciuti idonei, saranno nominati tenenti in S. A. P. nel ruolo tecnico di artiglieria. Coloro invece che risultassero non idonei agli esami del primo biennio, o alla fine del terzo anno, saranno inviati in congedo.

Corso superiore balistico.

8. Per il prossimo corso l'ammissione è riservata ai maggiori e capitani dell'arma di artiglieria che ne facciano domanda *non oltre il 25 novembre p. v.* e che abbiano ultimato con successo i corsi della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio o i corsi di completamento della cultura tecnico-professionale presso l'accademia militare di Torino.

9. Le domande, in carta bollata da L. 3, dovranno essere indirizzate al Ministero guerra (Direzione generale personale ufficiali) corredate, com'è detto al precedente n. 3, di tutti

quei titoli che gli interessati ritengano utili agl effetti della valutazione della loro capacità tecnico-professionale e della relazione di cui alla lettera *c*) del predetto n. 3.

La graduatoria per l'ammissione al corso superiore balistico, sarà fatta con modalità analoghe a quelle indicate al precedente n. 4.

10. Il corso superiore balistico avrà normalmente la durata di un anno; il prossimo corso avrà inizio nel gennaio 1926.

Durante il corso, su proposta del comando dell'accademia militare, verranno rinviati ai corpi di provenienza quegli ufficiali che non dimostreranno di trarre sufficente profitto dagli insegnamenti che verranno impartiti.

Il corso comprenderà le seguenti materie d'insegnamento sulla base dei programmi sintetici annessi alla presente circolare:

Balistica esterna.
Costruzioni di artiglierie.
Fisica complementare.
Esplosivi e gas di guerra.
Esercitazioni teorico-pratiche di tiro.
Conferenze varie.

Avvertenza. — Con disposizioni di prossima pubblicazione verranno indicati il numero di posti che saranno messi a concorso per ciascuno dei due corsi superiori di cui tratta la presente circolare, la data d'inizio dei Corsi stessi, le modalità e le notizie che questo Ministero riterrà opportuno di portare a conoscenza dei comandi, degli ufficiali e dei laureati in genere, che aspirano all'ammissione ai corsi di cui trattasi.

I Comandi di Corpo d'Armata provvederanno a dare la necessaria diffusione alla presente circolare servendosi anche della stampa locale.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

PROGRAMMI D'INSEGNAMENTO

(annessi alla Circolare n. 557 del *Giornale Militare* 23 ottobre 1925).

I) BALISTICA ESTERNA (comune ai due corsi)

INTRODUZIONE.

Cenni sull'evoluzione storica del problema balistico.

PARTE I. — BALISTICA RAZIONALE.

1. Forze che sollecitano il proietto.
2. Movimento del proietto nel vuoto.
3. Proprietà generali della traiettoria nell'aria.
4. Casi di integrabilità.
5. Integrazione per qualsiasi forma di resistenza.
6. Problemi del tiro.
7. Secondo e terzo grado di approssimazione.
8. Riduzione delle formule in funzione dell'ascissa.
9. Variazioni dei parametri della traiettoria.
10. Graduazione della spoletta.
11. Moto di rotazione del proietto.
12. Effetti del tiro.

PARTE II. — APPLICAZIONI.

a) *Probabilità del tiro.*

13. Principî del calcolo delle probabilità.
14. Probabilità degli errori.
15. Applicazioni al tiro.

b) *Tavole di tiro ed esperienze.*

16. Definizioni.
17. Esperienze varie.
18. Costruzione delle tavole di tiro.

c) *Esecuzione del tiro.*

19. Concetti generali del tiro da batteria ferma su bersaglio: fermo; mobile secondo 3 e 2 coordinate; mobile con velocità irregolare sopra superficie irregolare.
20. Accenni al tiro da batteria mobile secondo 2 o 3 coordinate sui vari bersagli.
21. Puntamento.
22. Esecuzione del tiro terrestre, costiero, controaerei.

Tiro navale e tiro dagli aerei (conferenze).

1. Generalità sul tiro navale - Movimenti della piattaforma - Scarti dovuti al moto di traslazione della nave che spara - Scarti dovuti al movimento del bersaglio e al vento - Conclusioni.
2. Moto relativo - Indicatori delle correzioni - Previsioni della distanza.
3. Preparazione del tiro - Tiri di regime - Diagrammi delle correzioni - Metodi di tiro navale.
4. Apertura del fuoco nei riguardi della distanza e del proietto - Direzione e condotta del tiro - Possibilità di appoggiare la condotta del tiro alle variazioni di distanza e di rilevamento del bersaglio.
5. Stazioni di direzione del tiro e camere di previsione - Centrali di tiro - Trasmissione degli ordini - Osservazione degli scarti - Tiro collettivo.
6. Tiro antisilurante - Tiro eseguito dal naviglio sottile - Tiro antiaereo dalle navi - Tiro con i pezzi da sbarco - Esercitazioni di tiri al bersaglio - Rapporti e grafici di tiro.
7. Tiro dagli aerei - Generalità - Caratteristiche del tiro di caduta e del tiro di lancio.

Numero delle lezioni. 140, comprese le conferenze sul tiro navale e sul tiro dagli aerei (10 conferenze complessivamente).

L'esame orale avrà la durata di 30', su tre tesi estratte a sorte.

II) COSTRUZIONI D'ARTIGLIERIA
(per il corso superiore balistico)

1. Elementi di calcolo grafico e di nomografia.
2. Innovazioni nei concetti relativi all'ideazione del materiale d'artiglieria.
3. Nuovi concetti circa la costruzione delle artiglierie.
4. Esigenze imposte per la lotta aerea - Nuovi armamenti.

5. Legge di combustione della carica.
6. Strumenti e metodi di misura delle pressioni.
7. Combustione della carica in vaso chiuso.
8. Problema principale della balistica interna.
9. Relazione di similitudine e formule pratiche di balistica interna.
10. Problemi secondari.
11. Freno di bocca - Cenno sul turbo cannone.
12. Rigatura.
13. Proietto rigato.
14. Erosioni e ramatura.
15. Utilizzazione di bocche da fuoco esistenti.
16. Strumenti e metodi sperimentali della balistica interna.
17. Resistenza delle bocche da fuoco - Cerchiatura.
18. Autocerchiatura.
19. Teoria del rinculo - Resistenze degli affusti - Freni e ricuperatori.

Numero delle lezioni: 90.

L'esame finale sarà orale e della durata di mezz'ora. Verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

III) COSTRUZIONI D'ARTIGLIERIA
(per il corso superiore tecnico d'artiglieria)

1° *Meccanica degli esplosivi.*

1. Richiami di alcuni principi di termodinamica, di calcolo grafico e di nomografia.
2. Pirostatica.
3. Esplosivi a reazione vivace.
4. Pirodinamica - Propagazione delle esplosioni.
5. Effetto delle esplosioni.
6. Impiego degli esplosivi.

2° *Balistica interna.*

7. Legge di combustione della carica.
8. Ipotesi fondamentali e problema principale della balistica interna.
9. Pressione, velocità, spazio percorso dal proietto.
10. Ipotesi del Mata, del Serrau, dello Charbonier - Ipotesi di Gossot-Lionville - Formule pratiche del Serrau - Metodo del Weydewreich.

11. Relazioni di similitudine - Formule differenziali di balistica interna.
12. Problemi secondari della balistica interna - Moto relativo del proietto e dell'arma - Pressioni ondulatorie - Vampa di bocca - Erosioni e ramatura.
13. Rigatura - Analisi generale.
14. Determinazioni delle costanti delle formule della velocità e della pressione - Applicazioni alle artiglierie in servizio.
15. Applicazione delle stesse formule alle artiglierie in studio - Determinazioni sperimentali di balistica interna.
16. Resistenze di artiglierie semplici - Teoria del Kaiser per le resistenze di cilindri semplici.
17. Resistenza di artiglierie composite.
18. Resistenza longitudinale delle artiglierie - Cerchiatura a nastro.
19. Autocerchiatura.
20. Calcolo delle dimensioni delle artiglierie - Calcolo del proietto.
21. Equilibrio e resistenza degli affuffsti.
22. Calcolo e prova dei freni, dei ricuperatori e degli equilibratori.
23. Teoria del traino.
24. Cingoli e pneumatici.
25. Cenno storico dello sviluppo della balistica interna.

3° *Esercitazioni pratiche.*

Prove, lavori ed esperienze.

Numero delle lezioni: 200, da svolgere nei due anni di corso.

L'esame sarà dato alla fine di ciascun corso sulla parte di programma effettivamente svolto. Esso sarà della durata di 45' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

Gli ufficiali allievi, durante l'esame finale di ciascun anno, sottoporranno al giudizio della Commissione esaminatrice i lavori scritti, i disegni e gli studi compiuti durante il corso.

IV) FISICA COMPLEMENTARE (comune ai due corsi)

Acustica.

1. Equazione della propagazione per onde.
2. Vibrazioni dei tubi, delle corde, delle aste, delle lamine, delle membrane.
3. Caratteri del suono.
4. Propagazione delle onde in un mezzo indefinito.

5. Velocità di propagazione del suono - Onde d'urto.
6. Registrazioni delle onde sonore.
7. Fonotelemetria.

Ottica.

8. Teoria ondulatoria della luce.
9. Ottica meteorologica.
10. Specchi e prismi.
11. Sistema diottrico semplice - Sistema diottrico composto.
12. Combinazioni di più sistemi diottrici - Sistemi telescopici.
13. Stigmatismo - Caustiche - Focali - Applicazioni.
14. Aberrazioni - Diffrazione - Applicazioni agli specchi e alle lenti e nozioni sul calcolo delle lenti.
15. Strumenti ottici semplici - Strumenti ottici composti.
16. Determinazioni delle costanti di un sistema diottrico - Collaudo di strumenti ottici.
17. Cannocchiale e sue differenti specie.
18. Macchine da proiezione e cinematografo - Apparecchi fotografici.
19. Telemetri e loro collaudo.
20. Applicazione pratica dei fenomeni di polarizzazione e interferenza all'analisi ed al controllo degli elementi ottici degli strumenti.
21. Vetro ottico - sua lavorazione.
22. Sistemi ottici applicati al puntamento e al tiro delle artiglierie.

Metereologia.

23. Atmosfera e sua costituzione.
24. Temperatura - Sue variazioni e misura.
25. Pressioni - Sue variazioni e misura.
26. Stato igrometrico - Sue variazioni e misura.
27. Nebulosità e precipitazioni.
28. Elettricità atmosferica e sua misura.
29. Magnetismo terrestre - Variazioni e misura.
30. Le sorgenti dell'energia nell'atmosfera.
31. Termodinamica dell'atmosfera.
32. Perturbazioni atmosferiche.
33. Servizio metereologico.

Numero delle lezioni: 80.

L'esame sarà orale, della durata di mezz'ora e verterà su tre tesi estratte a sorte: una di acustica, una di ottica ed una di metereologia.

V) ESPLOSIVI E GAS DI GUERRA (per il corso superiore balistico e per il 1° anno del corso superiore tecnico d'artiglieria)

INTRODUZIONE.

Richiami ai principali elementi di chimica organica in quanto si riferiscono agli esplosivi e ai gas di guerra.

A) Esplosivi.

Parte generale.

1. Fenomeno dell'esplosione - Classificazione degli esplosivi - Reazione esplosiva - Caratteristiche degli esplosivi.
2. Esplosivi di lancio - Esplosivi di scoppio - Esplosivi detonanti - Caratteristiche generali.

Parte descrittiva.

3. Miscugli esplosivi - Polveri nere.
4. Esplosivi chimici fondamentali - Loro classificazione in base alla costituzione chimica.
5. Eteri nitrici - Nitrocellulose.
6. Nitroderivati aromatici - Acido pirico - Tritolo
7. Fulminati - Azotidrati - Principali composti ossidanti in unione di esplosivi chimici per la formazione di miscele.
8. Miscele di esplosivi chimici - Polveri infumi alla nitrocellulosa e alla nitroglicerina.
9. Polveri alla nitroglicerina - Balistite - Solenite - Cordite - Polvere C 2 - Balistiti attenuate.
10. Dinamiti e gelatine.
11. Miscele di scoppio a base di nitro derivati aromatici, nitrato d'ammonio, ecc. - Miccie - Miscele fulminanti - Cassule.
12. Impiego degli esplosivi: in guerra, a scopo industriale e nell'agricoltura - Il problema degli esplosivi in Italia in relazione alla disponibilità delle materie prime.
13. Saggi di stabilità - Prove di collaudo.
14. Conservazione degli esplosivi - Manipolazione - Imballaggi - Trasporti - Caricamento e scaricamento - Distruzione di esplosivi e proietti.

B) **Gas di guerra.**

15. I gas di combattimento.
16. Evoluzione sulla loro costituzione e sul loro impiego.
17. Mezzi e metodi di impiego.
18. Le nubi di gas; il tiro a gas.
19. Munizionamento speciale.
20. I fumogini; gli incendiari.
21. I mezzi proiettivi: la difesa individuale; maschere a garza e maschere a filtro.
22. La difesa contro l'ossido di carbonio; la difesa contro l'iprite e contro la lewisite.
23. La difesa collettiva.
24. Previsioni sull'impiego dei mezzi chimici in avvenire.

Numero delle lezioni: 80.

Esame orale della durata di mezz'ora, su tre tesi estratte a sorte, delle quali due sulla parte « esplosivi » ed una sulla parte « gas di guerra ».

VI) ESPLOSIVI E GAS DI GUERRA
(per il 2° anno del corso superiore tecnico d'artiglieria)

A) **Esplosivi.**
(Parte 2ª).

Materie prime minerali.

1. Carbone (sottoprodotti, carbonizzazione) - Solfo (raffinamento) - Nitrati (nitrato di sodio, di potassio, d'ammonio) - Cloro, clorati, perclorati.
2. Acido solforico - Forni - Ossidazione dei gas solforici - Processi per contatto - Concentrazione - Oleum.
3. Acido nitrico - Fabbricazione partendo dal nitrato di sodio - Fabbricazione sintetica (ad arco; sintesi diretta) - Industria dell'azoto - Sintesi dell'ammoniaca partendo dalla cianamide - Ossidazione dell'ammoniaca - Concentrazione dell'acido nitrico.

Materie prime organiche.

4. Glicerina - Saponificazione - Sintesi - Glicoli.
5. Cellulosa da nitrazione - Cotone - Cellulose del legno.

6. Distillazione del catrame - Sbenzolamento del gas - Toluolo - Xilolo.
7. Petroli - Composizione - Distillazione - Sulforazione - Fenolo - Produzione sintetica - Clorobenzene - Anilina - Difenilamina.

Macchine ed attrezzamento per la fabbricazione degli esplosivi.

8. Metalli impiegati - Apparecchi non metallici - Apparecchi di spostamento degli acidi - Apparecchi di nitrazione.
9. Lavaggio degli esplosivi - Eliminazione dell'acqua (filtri, presse, centrifughe, ventilazione naturale, ventilatori) - Essicazione dei prodotti a base di cotone nitrato, e degli esplosivi allo stato liquido - Stagionatura.
10. Manipolazione degli esplosivi dopo essicazione o stagionatura - Scelta - Mescolanza dei lotti - Imballaggio.

Fabbricazione degli esplosivi per sovrapposizione degli elementi.

11. Triturazione - Granulazione - Fabbricazione delle polveri nere - Fabbricazione della schneiderite - Esplosivi cloratati - Paraffinazione - Tipi ammonal.

Fabbricazione chimica degli esplosivi.

12. Nitrazione dei corpi della serie grassa - Nitrocellulosa - Nitroglicerine - Dinamiti e gelatine.
13. Modi di ottenere una polvere progressiva - Fabbricazione delle polveri a base di nitrocellulosa pura - Fabbricazione delle polveri tipo balistite.
14. Nitrazione dei corpi della serie aromatica - Acido picrico - Dinitrofenolo - Tritolo - Trinitroxilene - Naftaline nitrate - Miscele esplosive.

Organizzazione di una fabbrica di esplosivi.

15. Condizioni del lavoro - Pericoli - Misure di sicurezza - Lotta contro gli incendi - Personale - Precauzioni - Laboratori - Magazzini di deposito - Magazzini di deposito delle materie prime e dei prodotti finiti.

Studio riassuntivo degli esplosivi.

16. Esplosivi di lancio usati durante l'ultima guerra dalle varie Nazioni - Surrogati delle polveri infumi propriamente dette - Polveri molto progressive - Polveri molto vivaci - Nuovi studi e tendenze per le artiglierie e le armi portatili - Stato degli studi

chimici inerenti all'infiammazione, innescamento, regolarità, ondulazioni di pressione, pericoli di detonazione, erosioni delle armi, sostanze antivampa, sostituzione del cotone col legno, ecc.

17. Esplosivi di scoppio usati durante l'ultima guerra dalle varie Nazioni - Attitudine relativa alla detonazione - Impiego nei proiettili - Caricamento con materie fuse, oppure compresse; caricamenti misti - Differenze caratteristiche nell'innescamento di queste differenti specie di caricamento - Visibilità dello scoppio e sostanze coloranti.

18. Modalità di caricamento dei proiettili seguite durante la guerra - Laboratori - Modalità di scaricamento dei proiettili residuati dalla guerra - Laboratori di scaricamento - Trattamento dei proietti scaricati - Costituzione di riserve di proietti scarichi nei laboratori di caricamento predisposti per la mobilitazione.

Collaudo degli esplosivi e dei manufatti esplosivi.

19. Prove di stabilità da eseguire anche praticamente - Prove di sensibilità agli urti, allo sfregamento, al calore, ecc. - Prove di scoppio - Prove di sparo con artiglierie, armi portatili o bocche da fuoco speciali.

B) **Gas di guerra.**
(Parte 2ª).

Materie prime per i gas di guerra.

20. Cloro - Bromo - Iodio - Ossido di carbonio - Acetone - Acido acetico - Acido picrico - Cloruro di calce - Alcooli - Solfo - Acido arsenioso - Anilina - Loro fabbricazione.

Prodotti speciali.

21. Acido cianidrico - Fosgene - Bromoacetone - Bromuro di benzile e xilile - Cloropicrina - Yperite - Palite - Difosgene - Arsine, ecc. Loro fabbricazione.

Fumogeni incendiari.

22. Opacite - Marsite - Fumigerite - Claridrina solforica, ecc. Loro fabbricazione.

Relazioni fra industria dei gas di guerra e le industrie normali.

23. Cloro - Fosgene - Yperite - Arsine - Bromo - Iodio - Alcool metilico - Acido acetico - Acetone - Cianuri - Caratteristiche degli stabilimenti adibiti a queste fabbricazioni - Precauzioni speciali.

Apparecchi di protezione.

24. Materie prime - Cauciù - Acetocellulosa - Mica - Ossido di zinco - Carbonato di soda - Soda caustica - Permanganato di potassa - Oxilite, ecc. - Fabbricazione delle materie prime speciali e degli apparecchi di protezione - Loro collaudo.

Caricamento dei proietti.

25. Questioni inerenti al caricamento interno dei proietti - Laboratori di caricamento - Scaricamento dei proietti a gas - Utilizzazione delle sostanze ricevute e dei proietti scaricati.

Numero delle lezioni: 40.

L'esame sarà orale della durata di mezz'ora e verterà su due tesi estratte a sorte, di cui una sulla parte « esplosivi » ed una sulla parte « gas di guerra ».

VII) METALLURGIA (per il corso superiore tecnico d'artiglieria)

1. Minerali - Combustione e combustibili.
2. Materiali refrattari - Apparecchi metallurgici - Gassogeni - Pirometri.
3. Prodotti siderurgici - Leghe ferro carbonio - Punti di trasformazione - Diagramma d'equilibrio.
4. Fabbricazione della ghisa, della ghisa acciaiosa e del ferro - Fabbricazione dell'acciaio coi sistemi pirometallurgici e col forno elettrico.
5. Nuovi metalli impiegati in siderurgia - Ghise speciali - Acciai ternari e quaternari.
6. Teoria dei trattamenti termici dei prodotti siderurgici - Esecuzione pratica dei diversi prodotti.
7. Metallurgia dei metalli minori (Alluminio - Zinco - Rame - Piombo - Stagno - Nichelio - Antimonio) - Metallurgia dei metalli di impiego limitato (Mercurio - Magnesio - Oro - Argento - Platino) - Leghe e amalgame - Diagramma di solidificazione - Liquidazione - Trattamenti termici delle leghe di rame - Alluminotermia.
8. Prove dei metalli - Sistemi comuni e metallografici - Prove meccaniche a freddo - Prove meccaniche a caldo - Metallografia microscopia - Esame micrografico - Condizioni da inserire nei capitolati d'appalto.
9. Cenni sulle varie lavorazioni a caldo, con particolare riguardo ai materiali dell'artiglieria e dell'automobilismo.

Numero delle lezioni: 50.

L'esame finale sarà orale della durata di mezz'ora. Verterà su due numeri del programma estratti a sorte.

VIII) COSTRUZIONI AUTOMOBILISTICHE
(per il corso superiore tecnico d'artiglieria)

Parte 1ª.

1. Veicoli automobili a due ruote motrici - Loro costruzione e funzionamento.
2. Motori - Sistemi regolatori - Raffreddamento - Lubrificazione.
3. Trasmissioni (Frizione - Cambi di velocità- Differenziali e trasmissioni a caterna - Organi di comando).
4. Gomme - Pneumatici - Cingoli per autoveicoli - Mezzi di aderenza.
5. Ruote - Freni e comandi di direzione - Avviamento - Illuminazione - Riscaldamento.
6. Dinamica del veicolo automobile.
7. Veicoli automobili a 4 ruote motrici - Loro costituzione e funzionamento.
8. Veicoli a bruco (carterpillar) - Carri d'assalto - Altri tipi di veicoli automobili.

Parte 2ª.

9. Carburanti e lubrificanti - Teorie inerenti.
10. Studio particolareggiato del ciclo a 4 tempi
11. Studio particolareggiato della carburazione.
12. Infiammazione e combustione delle miscele gazose.
13. Equilibrio dinamico dei motori ad esplosione.

Parte 3ª.

14. L'automobilismo nell'esercito. - Autovetture - Autocarri - Trattrici - Treni stradali comuni ed elettrici.
15. Organizzazione delle riparazioni - Carri officina - Riparazioni eseguibili con essi.
16. Normalizzazione delle parti. - Inconvenienti principali nell'impiego e modo di rimediarvi - Manutenzione degli autoveicoli - Riparazioni.

Numero delle lezioni: 40.

L'insegnamento sarà completato con esercitazioni pratiche di guida, montaggio e visite ai più importanti stabilimenti.

L'esame finale sarà orale, della durata di mezz'ora e verterà su due tesi estratte a sorte, delle quali una sulla parte 1ª e 3ª del programma ed una sulla parte 2ª.

IX) ORGANIZZAZIONE DELLE FABBRICAZIONI
(per il corso superiore tecnico d'artiglieria)

Organizzazione generale delle officine.

1. Elementi delle officine - Problemi generali dell'installazione - Forza motrice - Trasporti e manutenzione - Illuminazione, riscaldamento, igiene.
2. Problemi particolari di installazione - Installazione dei laboratori - Locali - Macchinari - Magazzini - Uffici.
3. Organizzazione amministrativa - Organizzazione degli stabilimenti d'artiglieria e dell'automobilismo - Commissione di normalizzazione.

Preparazione delle fabbricazioni.

4. Problemi tecnici di preparazione - Scelta delle macchine - Scelta dell'attrezzamento - Tolleranze e strumenti di collaudo.
5. Condizioni di impiego degli utensili di varia natura - Durata delle varie operazioni.
6. Piano di fabbricazione - Fabbricazione in serie (grande, ridotta, piccola).
7. Esecuzione del piano di fabbricazione - Serie - Macchinario - Sorveglianza sui prodotti e sul personale - Controllo delle materie prime - Controllo dei prodotti finiti.

Organizzazione del lavoro.

8. Sistema Taylor - Sua applicabilità agli stabilimenti militari.
9. Salari - Studi grafici - Esame comparativo dei diversi sistemi - Sistemi seguiti negli stabilimenti militari.

Numero delle lezioni: 20.

L'esame sarà orale, della durata di 20 minuti e verterà su due tesi estratte a sorte.

X) MATERIALE D'ARTIGLIERIA
(Corso speciale)

1. Descrizione e nomenclatura delle bocche da fuoco, affusti, munizioni, polveri, artifizi, macchine ed attrezzi in servizio nelle varie specialità d'artiglieria - Nozioni e dati sugli effetti dei proietti.

2. Trattazione ragionata delle varie parti del materiale d'artiglieria sia terrestre, sia di marina, sia ancora di materiali esteri per quelle soluzioni che possono interessare più specialmente il corso di costruzioni d'artiglieria. Funzionamento del materiale nel tiro ed in servizio. Inconvenienti e modo di prevenirli ed attenuarli.
3. Descrizione e nomenclatura delle armi portatili - Cenno sul tiro delle armi portatili.
4. Norme pratiche del tiro d'artiglieria - Norme del tiro - Condotta del fuoco - Correzioni varie preventive e in base all'osservazione - Della osservazione del tiro - Esercitazioni col giuoco balistico.
5. Preparazione del tiro - Lavori preparatori - Documenti - Norme principali per la preparazione e direzione del tiro - Esercitazioni e direzione del tiro - Strumenti.
6. Esecuzione pratica di qualche tiro, sia con le armi portatili, sia colle artiglierie - Osservazione del funzionamento del materiale e degli effetti dei proietti.

Numero delle lezioni: 60, oltre alle esercitazioni pratiche.
Esame orale della durata di 45',

XI) ARTE MILITARE E REGOLAMENTI VARI
(Corso speciale)

1. Esame ragionato del Regolamento di disciplina e del Codice penale per l'Esercito - Cenni sull'arte del comando e sulle principali norme di pedagogia militare - Esame ragionato e sintetico dei principali regolamenti generali - Esame del regolamento di servizio interno degli stabilimenti militari (10 lezioni circa).
2. *Organica.* — Sulla base del programma di Accademia per i corsi ordinari, impartire le nozioni più importanti, specialmente circa il materiale e relativa amministrazione (15 lezioni circa).
3. *Logistica.* — Sulla base del programma di Accademia per i corsi ordinari, impartire le nozioni indispensabili a qualsiasi ufficiale del Corpo tecnico, segnatamente per quanto ha tratto coi trasporti di artiglieria (8 lezioni circa).
4. *Tattica generale e lavori del campo di battaglia.* — Sulla base dei programmi dei corsi ordinari di Accademia impartire le nozioni sintetiche indispensabili sul modo di combattere delle varie armi e sulle norme per l'afforzamento di posizioni (17 lezioni circa).
5. *Impiego d'artiglieria.* — Sommariamente fornire le norme principali di questo impiego - Schieramenti d'artiglieria - Rifornimento delle munizioni, sua importanza e sue difficoltà - Entità dei consumi di guerra - Azione dell'artiglieria e vari generi di tiri e di proietti necessari (10 lezioni circa).

Numero delle lezioni: 60, oltre alle esercitazioni pratiche.
Esame orale della durata di 45'.

XII) ESERCITAZIONI TEORICO-PRATICHE DI TIRO
(comune ai due corsi)

1. Giuoco balistico - Teoria - Metodi pratici di esercitazione - Documenti e mezzi - Esercitazioni di giuoco balistico riguardanti i casi più difficili e complicati di tiro - Discussioni.
2. Applicazione sulla carta e sul terreno di preparazione del tiro e di direzione del tiro prendendo in esame situazioni concrete e terreni sui quali sia possibile il lavoro personale degli allievi per studi, ricognizioni e lavori.
3. Esecuzione pratica di tiri effettivi che offrano particolari difficoltà ed interesse, specialmente in terreno montuoso - Tiri di esperienze.

NB. - Per lo svolgimento di questo programma sarà assegnata almeno una giornata per settimana a disposizione dell'insegnante.

XIII) CONFERENZE SULLA LEGISLAZIONE OPERAIA
(per il corso superiore tecnico d'artiglieria)

1. Diritto operaio e sua evoluzione - Fattore parlamentare - Sindacalismo
2. Legislazione del lavoro - Legislazione internazionale dopo il trattato di Versailles - Contratto di lavoro - Conflitti.
3. Famiglia dell'operaio - Protezione della donna e del fanciullo - Accesso al lavoro - Condizioni di lavoro - Rimunerazioni - Assicurazioni.
4. Legislazione del personale civile dei nostri stabilimenti militari - Operai a matricola e temporanei - Cottimi - Premi di operosità - Licenze - Malattie - Infortuni sul lavoro - Sanzioni disciplinari - Pensioni, ecc.

XIV) CONFERENZE SULLA MOBILITAZIONE INDUSTRIALE
(comune ai due corsi)

1. Concetto moderno (concetto effettivo ed immanente della guerra).
2. Concetto della mobilitazione nazionale, quale scaturisce dal precedente.
3. Mobilitazione civile - Sua complessa figura e suoi rami - Mobilitazione industriale.
4. Concetto organico della mobilitazione industriale - Bisogni delle forze armate - Bisogni del Paese - Necessità che la mobilitazione industriale sia globale - Conseguenze che ne derivano nella sua attuazione - Economia generale delle energie e delle risorse.

5. Quadro generico della attuazione della mobilitazione industriale - Organi direttivi permanenti - Loro emanazione - Preparazione del tempo di pace - Organi - Mezzi - Lavoro di indagine - Lavoro di sintesi - Disposizioni fondamentali - Piani - Progetti - Fase iniziale esecutiva al giorno zero di mobilitazione (o precedente) - Organi di guerra - Loro impianto - Loro sviluppo - Loro funzionamento.

6. Esame pratico dei sistemi di mobilitazione nazionale - Mobilitazione civile - Mobilitazione industriale in Italia ed all'estero - Legislazione - Funzionamento - Risultati - Considerazioni e deduzioni conseguenti.

7. La smobilitazione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 558. — EDUCAZIONE FISICA. — R. decreto n. 136, che istituisce una commissione per lo studio di un progetto relativo all'ordinamento dell'educazione fisica e della preparazione militare nel paese. — (Gabinetto). — 17 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari esteri, ad interim per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero della guerra una commissione con l'incarico di coadiuvare i ministri della guerra e dell'istruzione pubblica nella preparazione di un progetto relativo all'ordinamento della educazione fisica e della preparazione militare nel paese.

Art. 2.

La commissione è presieduta da S. E. il generale di corpo d'armata GRAZIOLI gran croce Francesco Saverio, sottocapo di stato maggiore generale.

Art. 3.

Sono nominati membri della commissione:

BATTAGLIERI avv. gran croce Augusto, senatore del Regno;

BAISTROCCHI comm. Federico, generale di brigata, deputato al Parlamento;

FERRETTI dott. Lando, deputato al Parlamento;

GABBI prof. Umberto, deputato al Parlamento;

TRADITI nobile patrizio di Arezzo Alessandro, luogotenente generale sottocapo di stato maggiore della milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

SEVERI dott. gr. uff. Leonardo, direttore generale nel ministero dell'istruzione pubblica;

POLLIO SALIMBENI dott. comm. Adolfo, direttore capo divisione nel Ministero della guerra;

GIGLIO comm. Manlio, ten. colonnello di artiglieria;

PATINI dott. Ettore, preside della scuola complementare « Ruggero Bonghi » di Napoli;

SARAZ cav. uff. Alfredo, ispettore centrale per l'istruzione elementare;

SACCONI prof. avv. Acuzio, segretario generale della corporazione della scuola;

TREBILIANI cav. Pier Francesco, capitano di fregata;

PASTORE cav. Giulio Roberto, maggiore nell'arma aeronautica.

Art. 4.

La commissione dovrà presentare la sua relazione il 31 dicembre 1925.

Art. 5.

Con decreto del Ministero della guerra sarà provveduto alla nomina ed alla costituzione dell'ufficio di segreteria della commissione.

Art. 6.

Le spese inerenti alla esecuzione del mandato saranno imputate sul capitolo 7 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra dell'esercizio 1925-26.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Dato a Racconigi, il 17 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

N. 559. — EDUCAZIONE FISICA. — **Decreto ministerale per la costituzione dell'ufficio di segreteria della commissione istituita per lo studio di un progetto relativo all'ordinamento dell'educazione fisica e della preparazione militare nel paese.** — (Gabinetto). — 4 ottobre 1925.

IL MINISTRO AD INTERIM
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 17 settembre 1925, n. 136 col quale è stata istituita una commissione con l'incarico di coadiuvare i Ministri della guerra e dell'istruzione pubblica nella preparazione di un progetto relativo all'ordinamento della educazione fisica e della preparazione militare nel paese;

Decreta:

L'ufficio di segreteria della commissione predetta è costituita dai signori:

tenente colonnello di fanteria DELLA BONA cav. Guido in servizio di S. M.;

primo segretario FIACCAVENTO cav. uff. dott. Salvatore del Ministero della pubblica istruzione;

capitano di fanteria GANDINI sig. Cesare in servizio di S. M.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti pel visto e per la registrazione.

Roma, lì 1 ottobre 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 40ª, anno 1925, circolare 383:

A pagina 1473, depennare il tenente di artiglieria *Fagiolo* Guido.

A pagina 1474, depennare il tenente di artiglieria *Mostallino* Tommaso.

Dispensa 44ª, anno 1925, circolare 417:

A pagina 1608, depennare il tenente d'amministrazione *Poggesi* Luigi.

A pagina 1609, depennare il tenente d'amministrazione *Trecco* Federico.

Dispensa 48ª, anno 1925, circolare 467:

A pagina 1807, terzo rigo, *ove dice*: 116, *leggasi*: 161.

Dispensa 49ª, anno 1925, circolare 489:

A pagina 1871, depennare il tenente di cavalleria *Colaneri* Ambrogio.

A pagina 1871, depennare il tenente di cavalleria *Cozzupoli* Letterio.

A pagina 1871, depennare il tenente di cavalleria *Le Gregorio* Giovanni.

A pagina 1872, depennare il tenente di cavalleria *Arfini* Aldo.

Prezzo della presente dispensa L. 1,20

(2915) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª — 1925 — 30 Ottobre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 560 – 4 settembre 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1787, relativo a trasporto di somme dagli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri in quello della marina, per l'esercizio finanziario 1925-926, per spese di pubblicazione delle relazioni scientifiche sulla spedizione di S. A. R. il Duca degli Abruzzi nell'Asia Centrale *Pag.* 2022

» **561 – 29 ottobre 1925.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Resa dei conti dei reparti dei carabinieri reali . . . . . » 2024

» **562 – 29 ottobre 1925.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Sospensione di pagamenti a carico della « Società anonima marittima coloniale » » 2028

» **563 – 29 ottobre 1925.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. . . . . » 2028

» **564 – 29 ottobre 1925.** — CONCORSI E GARE. — Esito del concorso di regolarità per autoveicoli militari « Coppa militare delle alpi » per l'anno 1925 » 2029

» **565 – 29 ottobre 1925.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . » 2030

LIBRERIA DELLO STATO

N. 566 – 29 ottobre 1925. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — « Istruzione sull'affardellamento delle batterie da 75 mod. 911 e da 100/17 mod. 14 » – Pubblicazione n. 1485 – ediz. 1925 . . . . . *Pag.* 2031

» 567 – 29 ottobre 1925. — SCUOLE MILITARI. — Concorsi per la nomina ad insegnante titolare ed aggiunto presso la scuola di guerra. . . . . » 2032

» 568 – 29 ottobre 1925. — SCUOLE MILITARI. — Nuova sede della scuola centrale di artiglieria . . . » 2033

» 569 – 29 ottobre 1925. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Ammissione di sottufficiali di artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guardabatteria nei forti . . . . . » 2033

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 2035

Circolare N. 560. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1787, relativo a trasporto di somme dagli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri in quello della marina, per l'esercizio finanziario 1925-926, per spese di pubblicazione delle relazioni scientifiche sulla spedizione di S. A. R. il Duca degli Abruzzi nell'Asia Centrale.** — (Ragioneria centrale). — 4 settembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 249, del 26 ottobre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 14 e 24 maggio e 11 giugno 1925, nn. 618, 725, 726, 728 e 868;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quelli per gli affari esteri, per l'istruzione pubblica, per la guerra, per la marina e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1925-26 è istituito il capitolo n. 90-IV con la denominazione: « Spese per la pubblicazione delle relazioni scientifiche sulla spedizione di S. A. R. il Duca degli Abruzzi nell'Asia Centrale » con lo stanziamento di L. 250,000.

Art. 2.

I seguenti capitoli dei sottonotati stati di previsione della spesa per l'esercizio 1925-26 sono diminuiti della somma per ciascuno di essi indicata:

Ministero degli affari esteri (in conto residui) — Cap. n. 49. Spese di viaggio ed altre eventuali diverse, ecc.	L.	50,000
Ministero della pubblica istruzione (in conto residui) — Cap. n. 8. Indennità e diarie a membri di Consigli, ecc.	»	50,000
Ministero della guerra (in conto competenza) — Cap. n. 29. Istituto geografico militare, ecc.	»	40,000
Ministero della marina (in conto residui) — Cap. n. 48. Armamenti navali, ecc.	»	65,000
Ministero dell'economia nazionale (in conto residui) — Cap. n. 209 (aggiunto). Contributo nelle spese per la pubblicazione, ecc.	»	45,000
	L.	250,000

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO.

N. 561. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Resa dei conti dei reparti dei carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi amministrativi - Ragioneria centrale). — 29 ottobre 1925.

A scioglimento della riserva di cui al n. 36 dell'istruzione per la contabilità di tutti gli enti amministrativi del Regio Esercito (circolare 375-1924), si stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 1926, la resa dei conti dei carabinieri reali avvenga con le norme di cui appresso:

1. La resa dei conti dei reparti dei carabinieri reali è per stazione, come per gli altri reparti del Regio Esercito è per compagnia;

2. Le spese che interessano i reparti dei CC. RR. si dividono in due gruppi, nettamente distinti.

Il primo gruppo comprende quelle che sono soddisfatte direttamente dalla legione, con l'invio, agli interessati, od al comando di stazione, del denaro, nella esatta misura corrispondente al titolo di pagamento; e cioè: *stipendi ed altri assegni fissi* agli ufficiali ed ai marescialli, *indennità varie, comprese quelle di missione,* agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri.

Per gli stipendi e gli altri assegni fissi — come pure le indennità varie — agli ufficiali ed ai marescialli, il suddetto titolo di pagamento è compilato dalla legione. I certificati di viaggio, però, sono compilati dagli interessati e verificati dalla legione.

Le indennità varie e di missione degli altri sottufficiali, degli appuntati e dei carabinieri sono corrisposte in base ai prescritti documenti, predisposti dalla stazione e completati, riveduti e corretti dalla legione.

Tutte queste spese non riguardano, quindi, il servizio di cassa delle stazioni, giacchè ad esse non è affidata che la mansione di distribuire materialmente, fra gli interessati, il denaro contato che dalla legione viene rimesso.

Il secondo gruppo riguarda, invece, tutte quelle spese alle quali le stazioni devono, od hanno dovuto, in qualsiasi caso, provvedere con le anticipazioni poste a loro disposizione dalla legione.

Queste spese sono le seguenti:

a) Le *paghe* ai brigadieri, ai vice-brigadieri, agli appuntati ed ai carabinieri. Con la pubblicazione, per parte del Ministero, delle tabelle-prontuario, con le somme nette da pagarsi nei singoli casi ed a seconda del numero dei giorni, la corresponsione delle paghe (paghe esclusivamente) può essere d'ora in poi eseguita senz'altro alla fine del mese dalle stazioni stesse, sia per i militari ad esse effettivi che per quelli di rinforzo.

b) Tutte le spese (in massima spese generali) che le stazioni debbono sostenere pei servizi, sia a carico del Ministero della guerra, sia a carico di altre amministrazioni (in massima Ministeri dell'interno e della giustizia).

3. Per le stazioni, non esiste distinzione fra le spese a carico dei suddetti diversi Ministeri. La distribuzione delle spese nei diversi conti è di competenza della legione. Alle stazioni è fatto soltanto conoscere per quali spese esse dovranno curare la compilazione di separato titolo di pagamento.

4. Alle stazioni, per le spese del 2° gruppo suindicato, sono concesse dal consiglio di amministrazione legionale apposite anticipazioni nella misura strettamente necessaria ai bisogni di un mese o, ove risulti opportuno, di periodi di tempo più brevi.

Tali somme, nel giornale della legione, costituiscono un passaggio dalla cassa legionale a quella dei distaccamenti (colonne 7 e 8).

5. La stazione ha l'obbligo di annotare in un quaderno (formato col mod. 64 R. A., in uso già presso gli altri distaccamenti del R. Esercito) le anticipazioni come sopra ricevute e gli eventuali aumenti e diminuzioni.

Nel quaderno stesso la stazione annoterà, poi, giornalmente, le spese del ripetuto 2° gruppo da essa eseguite, ed eventualmente le riscossioni fatte (ricuperi di assegni, rifiuti delle stalle e simili).

Detto quaderno, o registro, dovrà, per ciascuna pagina, avere la sigla del comandante della tenenza e sul frontespizio la dichiarazione, firmata dal comandante stesso, relativa al numero delle pagine in esso contenute.

6. Alla fine di ogni mese la stazione fa la chiusura delle operazioni annotate nel quaderno durante il mese stesso e le ricopia in apposito stampato (mod. 66 R. A., anch'esso in uso negli altri reparti del R. Esercito) che è trasmesso, con le note quietanzate, all'amministrazione legionale. La rimanenza risultante alla detta chiusura è riportata nel quaderno, come prima operazione, del mese successivo.

7. La legione rivede tale conto (mod. 66 e relative note quietanzate), conferma le rimanenze ed ordina le eventuali rettificazioni occorrenti, da eseguirsi nei modi indicati nelle avvertenze a tergo del mod. 66 R. A. (v. allegato 20 della circolare 375 del *giornale militare* 1924).

Eseguisce, poi, nei mod. 66 R. A. suddetti l'applicazione, ai vari conti, delle operazioni di cassa effettuate dalla stazione.

Trascrive, infine, man mano che le giungono i conti dalle singole stazioni, le risultanze totali dei detti modelli 66 A. R. in apposito riepilogo, da compilarsi su modelli 75 R. A.-*bis*, sui quali: siano predisposti, a stampa, od a mano, i nomi delle singole stazioni; le prime 6 coppie di colonne siano intestate come quelle, dalla 4ª alla 15ª inclusa, dell'estratto del giornale di cassa mod. 66 R. A.; le successive colonne, semplici, siano adibite alla ripartizione delle spese a carico del bilancio della guerra fra i diversi capitoli.

Le risultanze totali del detto apposito riepilogo sono riportate, con unica registrazione: sul giornale di cassa, per quanto riguarda l'applicazione ai vari conti; sul mod. 75 R. A. che svolge il conto « anticipazioni e rendiconti », per quanto si riferisce alla ripartizione delle spese fra i singoli capitoli.

Uno stralcio del ripetuto riepilogo mod. 75 R. A.-*bis*, limitato alla colonna delle spese a carico del bilancio della guerra ed a quelle della loro ripartizione nei singoli capitoli, dovrà servire come riassunto dei relativi titoli di spesa ed essere allegato, con questi, al rendiconto trimestrale della legione.

Anche i titoli che riguardano le spese d'istituto (quelle, in massima, a carico del Ministero dell'interno e della giustizia) sono conservati dall'ufficio d'amministrazione, il quale — con la collaborazione dell'ufficio di 3ª divisione — provvede alla resa dei conti verso i Ministeri ora detti.

8. I fondi alle stazioni saranno fatti giungere direttamente, oppure nel modo che le condizioni locali e speciali facciano ritenere il migliore.

9. I fondi riguardanti la massa vitto e la massa vestiario, che hanno uno speciale carattere semi-privato, con una particolare e ben determinata destinazione, debbono, come i conti relativi, essere tenuti del tutto distinti da quelli riguardanti i servizi veri e propri della stazione, per i quali è reso mensilmente il conto alla legione.

Qualora, *per eccezionale urgenza,* occorresse adoperare i fondi riguardanti la massa vitto e vestiario per far fronte a spese cui deve provvedere la stazione coi fondi delle anticipazioni — e viceversa —, si avverte che ciò potrà avvenire solo a titolo di prestito e con apposite indicazioni esplicite nei conti della gestione interessata.

Similmente deve avvenire per la successiva restituzione.

Con le disposizioni di cui sopra, il procedimento da seguirsi dai reparti dei carabinieri reali sarà simile a quello in vigore per gli altri reparti del R. Esercito, con la differenza che, pei reparti dei carabinieri reali, al pagamento di determinate spese provvede il centro amministrativo su documenti da esso compilati e verificati.

Per i reparti dei carabinieri reali valgono, quindi, in quanto non modificate dalla presente circolare, le disposizioni in vigore per gli altri enti del R. Esercito.

Ai comandi di compagnia e tenenza, che sinora restavano assorbiti in lavori amministrativi-contabili, è demandata una più intensa sorveglianza sull'andamento dei servizi delle stazioni, anche dal lato contabile-amministrativo.

Disposizione transitoria. — I crediti che i comandi di compagnia hanno attualmente per somme ad essi non ancora rimborsate, saranno assunti dalla legione, che ne darà discarico ai comandanti di compagnia e ne curerà, poi, colla massima sollecitudine, il ricupero. Anche i fondi esistenti nella cassa delle compagnie alla data del 31 dicembre 1925 saranno ripresi in carico dalla legione, che, se del caso, ne ordinerà contemporaneamente la distribuzione alle stazioni, come prima anticipazione, nella misura determinata dal Consiglio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 562. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Sospensione di pagamenti a carico della « Società anonima marittima coloniale ».** — (Ragioneria centrale). — 29 ottobre 1925.

A seguito di comunicazioni del Ministero delle Colonie s'interessano gli enti dipendenti a porre il fermo sulle somme eventualmente dovute alla « Società anonima marittima coloniale » con sede a Tripoli e a Roma, Via S. Maria in Via, n. 38.

Dei fermi disposti dovrà essere data subito notizia a questo Ministero (Ragioneria - Sezione armi e munizioni) curando d'indicare sempre se le somme fermate siano al lordo o al netto delle ritenute erariali ed altre.

Degli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 563. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 29 ottobre 1925.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione di Alessandria — Tenenza di Canelli.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 564. — CONCORSI E GARE. — **Esito del concorso di regolarità per autoveicoli militari « Coppa militare delle alpi » per l'anno 1925.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo – Divisione automobilismo). — 29 ottobre 1925.

La « Coppa militare delle Alpi », di cui alla circolare 110 *giornale militare* c. a., svoltasi quest'anno dell'8 al 16 agosto, ha conseguito i seguenti risultati:

Categoria ufficiali.

1° classificato — capitano GUERRINI Luigi, tenente VOLPE Giovanni, officina di costruzioni automobilistiche.

2° classificato — capitano GIULIANI Attilio, tenente BRUNO Ercole, II raggruppamento trasporti.

3° classificato — maggiore TOLOTTI Luigi, capitano CONTE Giovanni, V raggruppamento trasporti.

4° classificato — capitano PAPA Massimiliano, tenente GUIDO Vittorio, I raggruppamento trasporti.

La « Coppa militare delle Alpi », premio trasmissibile, è aggiudicata in temporaneo possesso all'officina di costruzioni automobilistiche di Bologna. E' altresì aggiudicata alla accennata officina la targhetta in bronzo riproducente la « Coppa » di cui sopra.

Agli ufficiali vincitori ed agli altri classificati vengono assegnate, sulla base dei verbali della giurìa, la medaglia d'oro, quella d'argento e quelle di bronzo, stabilite dal Ministero della guerra.

Categoria truppa.

1° classificato — sergente maggiore ALETTI Alberto, caporale PREDETTI Tucilio, IV raggruppamento trasporti.

2° classificato — aiutante battaglia MARGONARI Zefferino, caporale RAVASI Ernesto, I raggruppamento trasporti.

3° classificato sergente maggiore PAPPALARDO Paolo, caporale maggiore VESPA Alessandro, VIII raggruppamento trasporti.

4° classificato — sergente maggiore D'AGOSTINO Vito, caporale maggiore BOTTE Guido, X raggruppamento trasporti.

5° classificato — aiutante battaglia ROSSI Angelo, soldato GEZZI Galdino, III raggruppamento trasporti.

6° classificato — sergente maggiore ASCRIZZI Vincenzo, caporale GIUNTI Aldo, V raggruppamento trasporti.

7° classificato — maresciallo CICCONE Francesco, soldato AVVANTAGGIATO Girolamo, VII raggruppamento trasporti.

8° classificato — maresciallo SERAFINI Giuseppe, soldato LORENZETTI Ermanno, II raggruppamento trasporti.

La « Targa militare delle Alpi », premio trasmissibile, è aggiudicata in temporaneo possesso al IV raggruppamento trasporti. E' altresì aggiudicata all'accennato IV raggruppamento trasporti la targhetta in bronzo riproducente la « Targa » di cui sopra.

Ai militari vincitori e agli altri classificati vengono assegnate, sulla base dei verbali della giuria, la medaglia d'oro e quelle di bronzo stabilite dal Ministero della guerra.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 565. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio storico). — 29 ottobre 1925.

A cura dello Stato Maggiore del R. Esercito sono state pubblicate le opere sottosegnate, delle quali sarà inviata gratuitamente dall'ufficio pubblicazioni militari del Ministero una copia ai seguenti enti: Comandi di grandi unità ed uffici corrisopndenti, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, comandi di brigata e di reggimento, di rag-

gruppamento del genio, raggruppamento trasporti, scuole militari, biblioteche militari di presidio, distretti militari, direzioni di artiglieria e genio, commissariato e sanità.

Brigate di fanteria (riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra 1915-1918). Vol. II

Campagna di Libia Volume IV.

Le pubblicazioni suddette verranno assunte in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segnaleranno ricevuta direttamente ed esclusivamente all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Le suddette opere sono in vendita presso l'ufficio pubblicazioni del Ministero al prezzo rispettivamente di L. 35, vol. IV *Campagna di Libia* e L. 10, vol. II *Brigate di fanteria*.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 566. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **« Istruzione sull'affardellamento delle batterie da 75 mod. 911 e da 100/17 mod. 14 » - Pubblicazione n. 1485 - ediz. 1925.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 29 ottobre 1925.

E' stata pubblicata la predetta « Istruzione sull'affardellamento delle batterie da 75 mod. 911 e da 100/17 mod. 14 » — Pubblicazione n. 1485 — che per cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, sarà distribuita come qui di seguito viene indicato:

Segreteria del Consiglio dell'Esercito	copie n.	3
Ministero della guerra - Stato Maggiore R. E. . .	»	11
Ministero della guerra - Direz. gen. art. e automob.	»	10
Ministero delle finanze - Provvedit. gen. dello Stato	»	2
Comandi di corpo d'armata	»	2
Comandi di divisione	»	2
Ufficio del generale a disposiz. per l'arma di art. .	»	2
Direzione superiore delle costruzioni di art. . . .	»	2
Comando delle scuole centrali militari	»	1
Comando dell'accademia militare di artiglieria e genio	»	5
Comandi di artiglieria di corpo d'armata . . .	»	2

Comando della scuola centrale di artiglieria	copie n.	2
Comandi delle S. A. U. C. ed A. S.	»	2
Comandi di reggimento di artiglieria da campagna	»	18
Comandi di reggimento di artiglieria da montagna	»	2
Comando di reggimento di artigl. pesante campale	»	2
Comandi di reggimento di artiglieria pesante	»	2
Comando del reggimento artiglieria a cavallo	»	15
Comando scuola artiglieria controaerei	»	1
Comandi di gruppo controaerei	»	1
Direzioni di artiglieria di Torino-Brescia-Verona-Venezia-Trieste-Piacenza	»	4
Direzioni di artiglieria di Roma-Napoli-Taranto-Messina e sezione autonoma della Maddalena	»	2
Arsenale R. Esercito di Torino	»	2
Arsenale R. Esercito di Napoli	»	2
Officina d'artiglieria R. Esercito di Torino	»	2
Officina d'artiglieria R. Esercito di Piacenza	»	2
Laboratorio di precisione R. Esercito	»	1
Direzione delle esperienze di artiglieria - Nettuno	»	2
Sezione delle esperienze di artiglieria - Cirie	»	1

Gli altri comandi, corpi, ed uffici, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiederla, a pagamento, al predetto ufficio pubblicazioni militari che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 2.50.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 567. — SCUOLE MILITARI. — **Concorsi per la nomina ad insegnante titolare ed aggiunto presso la scuola di guerra.** — (Stato Maggiore del R. Esercito – Ufficio personale di S. M.). — 29 ottobre 1925.

Con riferimento alle circolari n. 130 *giornale militare* 1924 e n. 41 e 139 *giornale militare* 1925, si notifica che le competenti commissioni esaminatrici hanno dichiarato vincitori delle cattedre d'insegnamento a fianco di ciascuno indicate, i seguenti ufficiali:

1. Colonnello di cavalleria FETTARAPPA cav. Carlo, per la storia militare del 3° anno di corso (Insegnante titolare).

2. Maggiore di fanteria in servizio di Stato Maggiore FIOCCA cav. Ildebrando, per la storia militare (Insegnante aggiunto).

3. Maggiore di fanteria in servizio di Stato Maggiore GORLIER cav. Mario.
Maggiore di artiglieria in servizio di Stato Maggiore ZANOTTI cav. Mario.
Maggiore di artiglieria PIVANO cav. Angelo.
} per la tattica (insegnanti aggiunti)

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 568. — SCUOLE MILITARI. — **Nuova sede della scuola centrale di artiglieria.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 29 ottobre 1925.

Per opportuna norma dei vari enti dell'Esercito che hanno scambio di carteggio con la scuola centrale di artiglieria, si notifica che il comando della detta scuola si è trasferito sotto la data del 1° c. m. da Bracciano a Civitavecchia.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 569. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Ammissione di sottufficiali di artiglieria nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guardabatteria nei forti.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione artiglieria). — 29 ottobre 1925.

Dovendosi inscrivere un certo numero di sottufficiali di artiglieria nel ruolo speciale degli aspiranti all'impiego di guarda batteria nei forti, il Ministero autorizza coloro che trovansi nelle condizioni volute dal capo II del « Regolamento sullo stato dei sottufficiali » ad inoltrare, per via gerarchica, la relativa domanda.

Le domande, corredate dalle copie dei fogli matricolari e di quelli caratteristici, nonchè del parere delle commissioni d'avanzamento, le quali dovranno dichiarare in modo esplicito se il sottufficiale richiedente dà affidamento di ben disimpegnare il servizio al quale aspira, anche in località disagiate e fuori della vigilanza diretta dei superiori, dovranno pervenire al Ministero — Direzione generale d'artiglieria ed automobilismo — Div. artiglieria - Sez. 1ª pes. — per il 31 dicembre 1925. Nelle domande potrà essere indicato il reggimento pesante di maggior gradimento degli aspiranti, affinchè il Ministero abbia modo di assecondare, nei limiti del possibile, i loro desideri nelle assegnazioni che verranno fatte allorchè saranno nominati guarda-batteria.

Non saranno ammessi a concorrere alla nomina di guarda-batteria nei forti i sottufficiali che abbiano fatto domanda per l'impiego civile.

I sottufficiali provenienti dalle specialità di artiglieria da campagna, montagna, a cavallo, e pesante campale, prima di essere inscritti nel ruolo degli aspiranti all'impiego di guarda-batteria, dovranno frequentare un corso speciale d'istruzione, presso un reggimento di artiglieria pesante, sui materiali, sulle munizioni e sugli esplosivi in uso nelle specialità pesanti e da costa e sulle norme relative alla loro conservazione.

Ai sottufficiali nominati guarda-batteria, oltre alle competenze del grado, verrà corrisposta la indennità di cui all'art. 15, paragr. 83, lettera *i*, n. 2 del « Regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra », e cioè:

L. 1,50 giornaliere, compresi i giorni festivi, se non vi è l'obbligo di risiedere nei forti

L. 5,00 giornaliere, compresi i giorni festivi, se vi è l'obbligo di risiedere nei forti.

Il Ministero ricorda inoltre che, ad assegnazione avvenuta dei sottufficiali nominati guarda-batteria ai vari reggimenti pesanti, potranno solo essere prese in esame domande di trasferimento motivate da comprovata necessità.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 22ª, anno 1925, circolare 185:

A pagina 737, ultimo alinea del capo « B-Assegni », *ove è detto*: La paga degli appuntati e dei carabinieri (effettivi) è aumentata del 10 per cento dal 1° aprile 1925, cancellare la parola (effettivi).

Dispensa 40ª, anno 1925, circolare 383:

A pagina 1462, capitano Balena Angelo, *anzichè* 11° fanteria, *leggasi*: Comando Distretto Macerata.

A pagina 1465, tenente Del Gaudio Pasquale, *anzichè*: 11° fanteria, *leggasi*: 12° fanteria.

A pagina 1469, tenente Quadrini Ginstino, *anzichè*: 14° fanteria, *leggasi*: 22° fanteria.

A pagina 1471, depennare il tenente di squadriglia *Rolando* Fortunato.

A pagina 1474, depennare il tenente di squadriglia *De Silvestro* Luigi.

A pagina 1474, depennare il tenente di squadriglia *Fronzi* Carlo.

Dispensa 49ª, anno 1925, circolare 489:

A pagina 1872, depennare tenente di cavalleria *Oltrona Visconti* Vittore.

Dispensa 53ª, anno 1925, circolare 522:

A pagina 1941, alle Legioni territoriali dei CC. RR. elencate nell'art. 1, va aggiunta quella di Bari, per la quale è stabilita un'assegnazione per le spese di natura riservata del corrente esercizio, di L. 2,200 .

Dispensa 53ª, anno 1925, circolare 538:

A pagina 1964, decimo rigo, *invece di*: ediz. 1921, *leggasi*: edizione 1924.

A pagina 1964, dopo tenente *D'Onofrio*: aggiungasi tenente *Branca* Gerardo, Piemonte Reale cavalleria.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

(3097) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

BIBLIOTECA DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 56ª — 1925 — 6 Novembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

Ordine del giorno all'Esercito, alla Marina, all'Aviazione:

Soldati, Marinai, Avieri!

Sono oggi sette anni da che l'annuncio della Vittoria italiana si diffondeva nel mondo.

« A voi la gloria di piantare il Tricolore sui termini sacri che natura pose ai confini della Patria nostra! ».

Questo il comandamento del Re il 24 maggio 1915; ed il 4 novembre del 1918 al Comandamento del loro Re i soldati d'Italia avevano obbedito.

Aspra e tormentosa — fra le due date della nuova storia — la nostra guerra sulle impervie vette alpine, sul Carso desolato, nelle mortifere paludi, sui mari misteriosi per tutte le insidie, nei cieli nostri e nemici: cinque milioni di combattenti: seicentomila Caduti: quattrocentomila mutilati e invalidi, un milione di feriti: ecco le pagine dell'Epopea.

Ma al chiudersi della grande lotta, dopo una battaglia gigantesca che doveva decidere le sorti della guerra nel mondo, le insegne d'Italia venivano piantate sui giusti limiti della nostra terra, mentre le torme avvilite di un esercito disfatto si incanalavano sulle tristi vie della

ritirata. La lotta secolare si concludeva colla catastrofe dell'Impero nemico!

Soldati di Terra, del Mare e del Cielo!

Nel nome Augusto del Re, primo sempre sulle vie del periglio e dell'onore, e per le fortune della Patria, oggi rinnovata nel volere e nella fede, si tempri negli animi vostri — in questa data di Vittoria — la fiera sicurezza che, ove l'avvenire ci imponesse nuove battaglie, i soldati d'Italia conquisterebbero nuove vittorie!

Roma, addì 4 novembre 1925.

MUSSOLINI.

SOMMARIO

N. 570 – 30 settembre 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che modifica la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1925 . . *Pag.* 2040

» **571 – 11 ottobre 1925.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1795, concernente il trasporto dal bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26, a quello del Ministero della guerra per l'esercizio medesimo, delle spese per le automobili per i servizi centrali . . . . » 2041

» **572 – 15 ottobre 1925.** — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 1806 – Istituzione di una eventuale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi per militari che si trovano in determinate condizioni di famiglia . . . . . » 2042

» **573 – 5 novembre 1925.** — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione per l'applicazione del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806, che consente la concessione di una ferma di leva abbreviata non inferiore ai sei mesi . . . . . » 2045

N. 574 - 30 ottobre 1925. — DISCIPLINA MILITARE. — Decreto ministeriale che apporta alcune modificazioni alla composizione della commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'Esercito, nominata con decreto ministeriale 18 novembre 1921 (circolare 582 *giornale militare* 1921 . . . . . *Pag.* 2054

» **575 - 5 novembre 1925.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Polizze gratuite di assicurazione per militari ex combattenti - Comunicazioni di dati da parte dei distretti militari . . . . . » 2055

» **576 - 5 novembre 1925.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni alle mutande di tela da truppa . . . » 2056

» **577 - 5 novembre 1925.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso teorico-pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia . . . . . » 2058

» **578 - 5 novembre 1925.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Facilitazioni per l'acquisto dell'istruzione sul tiro controaerei . . . . . » 2061

» **579 - 5 novembre 1925.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria ed automobilistico presso i reggimenti d'artiglieria e le unità automobilistiche (con una tavola di disegno) . . . . . » 2061

» **580 - 5 novembre 1925.** — SERVIZIO SANITARIO. — Abolizione di preparazioni farmaceutiche . . . . . » 2067

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 2067

Circolare N. 570. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che modifica la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1925.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 30 settembre 1925.

IL MINISTRO *AD INTERIM*
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3081 e dal Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1924 col quale fu costituita la Commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1925;

Visto il R. decreto 16 agosto 1925 col quale l'ispettore generale POGGI gr. uff. Torquato è stato nominato direttore generale;

Visto il decreto Ministeriale 30 agosto 1925 col quale l'ispettore superiore MONTEVERDE gr. uff. dott. Ugo è stato nominato ispettore generale;

Decreta:

Articolo unico.

La costituzione della commissione di disciplina presso il Ministero della guerra costituita, per l'anno 1925, con decreto Ministeriale 27 dicembre 1924, in base all'art. 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è modificata come segue:

Membri effettivi.

Direttore generale CORSI gr. uff. dott. Enrico, presidente;

Ispettore generale LOSINI gr. uff. dott. Francesco;

Capo divisione CERESA gr. uff. Annibale.

Membri supplenti.

Ispettore generale MONTEVERDE gr. uff. dott. Ugo;

Capo divisione BUSI comm. Galeazzo.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il capo sezione DEL BALZO dott. Urbano o, in sua assenza, il consigliere PIDONE cav. uff. dott. Francesco.

Roma, li 30 settembre 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 571. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1795, concernente il trasporto dal bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1925-26, a quello del Ministero della guerra per l'esercizio medesimo, delle spese per le automobili per i servizi centrali.** — (Ragioneria centrale). — 11 ottobre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 250, del 27 ottobre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 14 maggio ed 11 giugno 1925, nn. 618 ed 869;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Presidente del Consiglio, Ministro *ad interim* per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il capitolo n. 195: «Spese per le automobili pei servizi centrali», dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è soppresso.

Lo stanziamento relativo, nella somma di L. 1,304,000 è trasportato in aumento al capitolo n. 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario medesimo, la cui denominazione è modificata come segue: « Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli; materie prime, mano d'opera, ecc. ». A quest'ultimo capitolo verranno riferiti tutti i mandati di pagamento e gli atti già emessi sul predetto cap. 195.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 572. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto-legge n. 1806 – Istituzione di una eventuale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi pei militari che si trovano in determinate condizioni di famiglia.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 15 ottobre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 253, del 30 ottobre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3;

Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di far compiere una speciale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi ai militari arruolati di leva che si trovino in una delle seguenti condizioni e che non possano conseguire l'ascrizione alla ferma ridotta di tre mesi perchè non ricorrono le altre condizioni richieste dalla legge:

1° figlio unico di padre vivente;

2° figlio primogenito di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

3° nipote unico di avo che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

4° figlio primogenito di madre tuttora vedova;

5° primogenito di orfani di padre e di madre.

Art. 2.

Alla speciale ferma abbreviata prevista dal precedente articolo possono pure essere ammessi i militari arruolati di leva che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° orfano di entrambi i genitori che sia fratello unico di sorelle consanguinee — nubili o vedove senza figli maggiori di 16 anni — orfane soltanto del padre;

2° orfano di entrambi i genitori che abbia fratelli consanguinei, orfani soltanto del padre;

3° nipote primogenito di avo che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;

4° nipote primogenito di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;

5° fratello consanguineo di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare;

6° fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale, o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale;

7° fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle ultime quattro classi chiamate alle armi e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

I titoli di cui ai nn. 5, 6 e 7 del presente articolo sono subordinati alle stesse condizioni previste dal 2° e 3° comma dell'art. 4 del R. decreto del 7 gennaio 1923, n. 3.

Art. 3.

Possono infine essere ammessi alla speciale ferma abbreviata prevista dal precedente art. 1 i militari arruolati di leva che si trovino in condizioni di famiglia analoghe a quelle contemplate dagli articoli 3 e 4 del R. decreto del 7 gennaio 1923, n. 3, e dagli articoli 1 e 2 del presente decreto e siano di fatto gli unici che possano provvedere al mantenimento della famiglia, essendo questa priva di altre risorse.

Art. 4.

Il Ministro per la guerra è incaricato di emanare le disposizioni necessarie per la esecuzione del presente decreto, che avrà vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 573. RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Istruzione per l'applicazione del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806, che consente la concessione di una ferma di leva abbreviata non inferiore a sei mesi.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 5 novembre 1925.

Per il riconoscimento dei titoli all'eventuale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi prevista dal R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806, si seguiranno norme differenti a seconda che trattisi dei titoli previsti dagli articoli 1 e 2 ovvero di quelli previsti dall'art. 3.

La presente istruzione viene perciò divisa in due parti corrispondenti alla distinzione suddetta.

Capo 1.

Titoli previsti dagli articoli 1 e 2 del R. decreto.

§ 1. Il riconoscimento dei titoli all'eventuale ferma abbreviata previsti dagli articoli 1 e 2 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806 è affidato in primo grado ai consigli di leva o, in loro rappresentanza, alle commissioni mobili d'arruolamento, ed in grado di appello al Ministero della guerra, con procedura analoga a quella in vigore per le ammissioni alle riduzioni di ferma stabilite dagli articoli 3 e 4 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3.

§ 2. Salvo quanto è fatto presente nel successivo § 14, l'eventuale ferma abbreviata per i titoli previsti dagli articoli 1 e 2 del R. decreto spetta agli inscritti di leva e militari i quali si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni indicate nei detti articoli o nel giorno fissato per l'apertura della leva alla quale concorrono o durante la leva stessa o mentre prestano servizio alle armi per fatto normale di leva.

§ 3. Fermo rimanendo quanto è rappresentato nel successivo § 14, per i giovani che siano arruolati o vengano alle

armi con ritardo, i titoli all'eventuale ferma abbreviata di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto saranno riconosciuti con limitazioni analoghe a quelle stabilite dalle disposizioni vigenti per il riconoscimento dei titoli a ferma ridotta.

Ciò allo scopo di non creare una duplice serie di limitazioni in materia analoga.

§ 4. L'ammissione alla eventuale ferma abbreviata per i titoli di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'art. 2 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806, può essere concessa solamente quando nessun fratello consanguineo dell'inscritto di leva, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare, ne abbia già fruito, oppure abbia conseguito a suo tempo l'assegnazione o il passaggio alla soppressa 2ª o 3ª categoria o la riduzione di ferma a tre mesi.

Non si terrà conto peraltro delle ascrizioni alla soppressa 2ª o 3ª categoria o delle riduzioni di ferma o delle ammissioni a ferma abbreviata concesse a fratelli che prestarono effettivo servizio alle armi per almeno un anno.

Non si terrà nemmeno conto dei detti benefici concessi a fratelli deceduti, o da considerarsi inesistenti in famiglia a termini dell'articolo 5 del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923, o che abbiano cessato di far parte del R. Esercito o della R. Marina o della R. Aeronautica perchè congedati in modo assoluto o per età o per riforma o per aver conseguito pensione vitalizia di guerra.

Neppure devesi tener conto delle concessioni fatte a fratelli uterini.

§ 5. Gli inscritti di leva o le loro famiglie possono richiedere ai consigli di leva o alle commissioni mobili d'arruolamento il riconoscimento dei titoli a ferma abbreviata previsti dagli articoli 1 e 2 del R. decreto 15 ottobre 1925, numero 1806, sia all'atto della visita e dell'arruolamento, sia dopo arruolati o durante la prestazione del servizio, anche se non sia intervenuta la determinazione del Ministero della guerra di avvalersi della facoltà, concessagli dal R. decreto, di abbreviare la ferma.

§ 6. I presidenti dei Consigli di leva o delle commissioni mobili debbono accertarsi, interrogando opportunamente al-

l'atto dell'arruolamento ogni inscritto riconosciuto idoneo, se egli si trovi in alcuna delle condizioni che costituiscono titolo all'eventuale ferma abbreviata per gli articoli 1 e 2 del R. decreto, invitandolo, in caso affermativo, a produrre al più presto i necessari documenti.

§ 7. I titoli alla eventuale ferma abbreviata di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806, debbono invocarsi e comprovarsi coi documenti, coi certificati di stato civile e con le attestazioni indicate nella tabella allegato n. 1 alla presente istruzione. I moduli da adoperare debbono essere identici a quelli prescritti per invocare la riduzione di ferma a tre mesi.

§ 8. Le copie dei fogli matricolari, degli stati di servizio, ecc. riguardanti militari del R. Esercito, che debbono essere prodotte a corredo di domande di ammissione all'eventuale ferma abbreviata, sono rilasciate dalle competenti autorità militari, a richiesta dei sindaci o dalle autorità di leva. Nella richiesta dovrà specificarsi lo scopo cui il documento deve servire.

A tali richieste le autorità militari debbono dare riscontro colla massima sollecitudine.

§ 9. I consigli di leva e le commissioni mobili nel decidere in merito ai diritti invocati dovranno applicare, in quanto siano applicabili, le disposizioni contenute nei §§ 273 e seguenti della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del del R. Esercito.

Essi possono astenersi dall'accertare se il militare a cui favore sia richiesta l'ammissione a ferma abbreviata sia vincolato ad obblighi speciali di servizio, poichè, giusta il successivo § 13, tale indagine dovrà essere compiuta dai comandi di corpo incaricati di dare, a suo tempo, esecuzione al provvedimento.

§ 10. Le decisioni di ammissione alla eventuale ferma abbreviata saranno espresse sui documenti di leva e matricolari con la formula seguente:

« Ammissibile alla eventuale ferma abbreviata quale . . . . . (art. . . . n. . . . . del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806) ».

§ 11. Nei casi nei quali la decisione di riconoscimento del titolo all'eventuale ferma abbreviata sia pronunciata dopo l'arruolamento, l'ufficiale delegato presso il Consiglio di leva ne darà comunicazione d'urgenza al comando del distretto militare mediante la trasmissione d'un elenco mod. 15 del regolamento sul reclutamento.

Se il militare si trovi già alle armi occorrerà, oltre alla trasmissione suddetta da parte dell'ufficiale delegato, che il presidente del Consiglio di leva invii al comandante del corpo ove il militare presta servizio apposita dichiarazione conforme al modello allegato n. 2 alla presente istruzione. (Pel momento si potranno adoperare opportunamente adattandoli, gli attuali mod. 15 *bis*).

I comandi dei distretti o dei corpi, ricevuti detti elenchi o dette dichiarazioni, provvedono per le conseguenti variazioni matricolari.

§ 12. Le decisioni negative dovranno esser notificate ai richiedenti per mezzo dell'autorità comunale, ovvero, trattandosi di un militare alle armi, per mezzo del comando del corpo ove presta servizio.

§ 13. I comandanti dei corpi, qualora il Ministero della guerra si sia avvalso o si avvalga della facoltà concessagli dal R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806, ed i militari dichiarati ammissibili a ferma abbreviata abbiano compiuto la prescritta ferma abbreviata e non siano vincolati ad obblighi speciali di servizio, provvedono al loro immediato invio in congedo, dandone partecipazione ai rispettivi distretti.

§ 14. Poichè il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806 è entrato in vigore il 30 ottobre 1925, i titoli di ammissibilità alla eventuale ferma abbreviata che possono essere riconosciuti sono soltanto quelli esistenti alla data suddetta o sorti successivamente.

§ 15. Nel caso che il Ministero della guerra si avvalga della facoltà concessagli dal R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806, i comandi dei corpi potranno dar corso all'invio in congedo

per abbreviazione di ferma anche per quei militari i quali, senza aver assunto una ferma speciale, seguano o si siano impegnati a seguire gli speciali corsi allievi ufficiali di complemento od allievi sottufficiali, purchè però abbiano contratto l'impegno stesso prima della data (30 ottobre 1925) di entrata in vigore del citato decreto.

Capo II.

Titoli previsti dall'articolo 3 del R. decreto.

§ 16. L'accertamento delle gravi condizioni di famiglia che possono costituire titolo alla concessione della ferma abbreviata in base all'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, numero 1806, è affidato ai comandi dei corpi d'armata da cui i militari dipendono.

§ 17. Le condizioni di famiglia suddette debbono verificarsi alla data nella quale il Ministero della guerra determina di avvalersi della facoltà concessagli dal R. decreto di abbreviare la ferma ai militari nelle condizioni dell'art. 3.

Soltanto dopo tale determinazione i militari possono inoltrare al comando del corpo d'armata, pel tramite dei comandi di corpo, le documentate domande per la concessione del beneficio.

§ 18. Salvo quanto è stabilito dal successivo § 23, i comandi dei corpi d'armata escluderanno dalla concessione i militari vincolati ad obblighi speciali di servizio.

§ 19. Presupposto fondamentale per l'ammissione alla ferma abbreviata in applicazione dell'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806, è che i militari siano *di fatto* le uniche persone che possano provvedere al mantenimento della famiglia, sicchè questa per il loro allontanamento sia rimasta priva di ogni risorsa.

§ 20. Le domande di ammissione alla ferma abbreviata per l'art. 3 del Regio decreto devono essere corredate sempre della situazione di famiglia (mod. 29) e del certificato di matrimonio dei genitori del militare (mod. 88), ai quali documenti dovranno essere uniti tutti quegli altri che siano necessari a comprovare la specialità del caso (certificati sanitari, certificati della Direzione degli stabilimenti di pena, certificati di povertà, atti notori, fogli matricolari, ecc.).

§ 21. La concessione della ferma abbreviata per l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806, deve essere fatta dopo un rigoroso accertamento delle circostanze allegate dai richiedenti: perciò ove dai documenti da essi esibiti non appariscano esaurientemente comprovati i motivi della richiesta, i Comandi di corpo d'armata, prima di decidere, assumeranno precise informazioni per mezzo dell'arma dei Carabinieri reali.

§ 22. Le singole concessioni della ferma abbreviata per l'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806, dovranno essere comunicate dai Comandi dei corpi d'armata ai competenti comandi di corpo mediante semplice modello a colonne dal quale risultino il grado, il cognome e nome, la classe e lo speciale motivo della concessione.

I comandi dei corpi, appena ricevuta la comunicazione suddetta, disporranno per l'immediato congedamento dei militari.

§ 23. In conformità del precedente § 15 i comandi dei corpi d'armata potranno ordinare l'invio in congedo per abbreviazione di ferma in applicazione dell'art. 3 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806, anche di quei militari i quali, senza aver assunto una ferma speciale, seguano o si siano impegnati a seguire gli speciali corsi allievi ufficiali di complemento od allievi sottufficiali, purchè però essi abbiano contratto l'impegno stesso prima del 30 ottobre 1925, data di entrata in vigore del citato decreto.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO N. 1

Tabella dei documenti da prodursi ai consigli di leva dagli inscritti che domandano l'ammissione alla eventuale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi.

Numero d'ordine	Articolo del R. D.	Specialità dei casi	Indicazione dei documenti da prodursi
1	1 (n. 1)	Figlio unico di padre vivente.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88).
2	1 (n. 2)	Figlio primogenito di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente l'iscritto (mod. 87).
3	1 (n. 3)	Nipote unico di avo che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di notorietà rilasciato dal Sindaco attestante che l'avo non ha figli maschi viventi in età maggiore di 16 anni, nè alcun altro nipote.
4	1 (n. 4)	Figlio primogenito di madre tuttora vedova.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di notorietà rilasciato dal Sindaco attestante la vedovanza della madre.
5	1 (n. 5)	Primogenito di orfani di padre e di madre.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificati di morte del padre e della madre (mod. 89).
6	2 (n. 1)	Orfano di entrambi i genitori che sia fratello unico di sorelle consanguinee, nubili o vedove senza figli maggiori di 16 anni, orfane soltanto del padre.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificati dei matrimoni del padre (mod. 88). Certificati di morte del padre e della madre (mod. 89). Atto di notorietà rilasciato dal Sindaco attestante lo stato nubile delle sorelle, ovvero che esse sono vedove senza figli maggiori di 16 anni.

Numero d'ordine	Articolo del R. D.	Specialità dei casi	Indicazione dei documenti da prodursi
7	2 (n. 2)	Orfano di entrambi i genitori che abbia fratelli consanguinei orfani soltanto del padre.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificati dei matrimoni del padre (mod. 88). Certificati di morte del padre e della madre (mod. 89).
8	2 (n. 3)	Nipote primogenito di avo che non abbia figli maschi ovvero altri nipoti maggiori di 16 anni.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di notorietà rilasciato dal Sindaco attestante che l'avo non ha figli maschi viventi ovvero altri nipoti maggiori di 16 anni.
9	2 (n. 4)	Nipote primogenito di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti maggiori di 16 anni.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Atto di notorietà rilasciato dal Sindaco attestante che l'ava non ha figli maschi viventi ovvero altri nipoti maggiori di 16 anni.
10	2 (n. 5)	Fratello consanguineo di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di esito di leva dei fratelli viventi. Certificato di morte del fratello morto sotto le armi (mod. 89). Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del detto fratello morto.
11	2 (n. 6)	Fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale, o rafferma) o per aver intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di esito di leva dei fratelli. Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del fratello che abbia assunto obblighi speciali o abbia intrapreso la carriera militare.
12	2 (n. 7)	Fratello consanguineo di militare che appartenga a una delle ultime quattro classi chiamate alle armi e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato d'esito di leva dei fratelli. Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del fratello dal quale si vuol derivare il diritto.

Mod. 15-*ter*

N. ..... d'ordine
del presente registro.

Consiglio di leva per la Provincia di .....

Dichiarazione di ammissibilità alla eventuale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi del militare

.....
figlio di .....
e di .....
della classe ..... col n. ..... del comune di ..... al n. .....
di matricola del distretto militare di .....

Trasmessa al (1) .....
.....

Li ..... 192...

IL COMMISSARIO DI LEVA

Restituita il .....

IL COMMISSARIO DI LEVA

(1) Indicare il corpo cui il militare appartiene.

N. B. — E' rigorosamente vietato di staccare questa matrice dal presente registro.

Mod. 15-*ter*

N. ..... d'ordine
del registro dell'ufficio di leva.

Parte prima.

Dichiarazione di ammissibilità alla eventuale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi pei militari alle armi

Consiglio di leva della Provincia di .....

(1) .....
.....
figlio di .....
e di .....
.....
della classe ..... del comune di .....
al n. ..... di matricola del distretto militare di .....

Si dichiara che questo Consiglio di leva, avendo esaminati i documenti presentati nell'interesse del militare controsegnato, ha riconosciuto che il militare stesso si trova nelle condizioni previste dal n. ..... dell'art. ..... del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1806.

Lo ha perciò dichiarato ammissibile alla eventuale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi.

..... li ..... 192..

Il Presidente del Consiglio di leva

(1) Nome e cognome del militare.

Mod. 15-*ter*

N. ..... d'ordine
del registro dell'ufficio di leva.

Parte seconda (1).

Dichiarazione di ammissibilità alla eventuale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi pei militari alle armi

(2) .....

In seguito alla dichiarazione di ammissibilità alla eventuale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi del militare .....
.....
figlio di .....
e di .....
della classe .... del comune di .....
al n. ..... di matricola del distretto militare di ....., ricevuta col mod. 15-*ter*, *Parte prima*, del ..... N. ....., questo Comando ha disposto per le conseguenti annotazioni a matricola.

..... li ..... 192..

IL COMANDANTE DEL CORPO

(1) Questa parte seconda deve essere compilata a cura del Corpo e quindi restituita all'ufficio di leva che dopo averla controllata colla matrice, dovrà accluderla alla scheda del militare conservandola insieme cogli altri documenti, — (2) Indicare il Corpo.

N. 574. — DISCIPLINA MILITARE. — **Decreto ministeriale che apporta alcune modificazioni alla composizione della commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'esercito, nominata con decreto ministeriale 18 novembre 1921 (circolare 582 *giornale militare* 1921)** .— (Direzione generale personale ufficiali). — 30 ottobre 1925.

IL MINISTRO AD INTERIM DELLA GUERRA

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per l'esame delle domande di condono presentate da ufficiali ed ex ufficiali dell'Esercito, nominata con decreto ministeriale 18 novembre 1921 (circolare 582 del *giornale militare* 1921), viene così modificata:

Presidente.

BOCCALANDRO comm. Ugo, generale di brigata in P. A. S. richiamato in temporaneo servizio.

Membri effettivi.

BEVONA cav. Francesco, colonnello di fanteria, direttore capo della Divisione movimento ufficiali.

BALBIS comm. Girolamo, direttore capo divisione Ministero guerra.

CALINI cav. uff. Giovanni, colonnello di fanteria, direttore capo della Divisione disciplina.

GIACOSA cav. Giovacchino Saulle, colonnello di fanteria.

Membri supplenti.

SARTORELLI comm. dott. Guido, capo sezione Ministero guerra.

CRISCIONE cav. Antonino, maggiore di fanteria.

Ufficio di segreteria.

QUARANTA cav. uff. dott. Dante, capo sezione Ministero guerra, capo ufficio.

Segretari.

FRAGHI' sig. Matteo, capitano di fanteria.

GATTA cav. Giovanni, capitano di fanteria.

Il decreto ministeriale 20 luglio 1921 (circolare 470 del *giornale militare* 1924) è abrogato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 ottobre 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 575. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Polizze gratuite di assicurazione ai militari ex combattenti - Comunicazione di dati da parte dei distretti militari.** — (Gabinetto). — 5 novembre 1925.

Il Ministero delle finanze informa che da taluni comandi di distretto o di deposito cui sono trasmesse per le comunicazioni dei dati necessari le domande per concessione di polizze gratuite di assicurazione ai militari ex combattenti gli vengono senz'altro restituite quelle domande che richiedono ulteriori indagini presso altri enti militari o che essi ritengono non di propria competenza, la qual cosa produce una rilevante perdita di tempo ed un superfluo giro di carte.

Ad evitare tali inconvenienti si dispone che i comandi predetti trasmettano essi direttamente le pratiche in parola agli enti che debbano completarle o che sieno competenti a trattarle, dandone contemporaneamente informazione al Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 576. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni alle mutande di tela da truppa.** — (Direzione generale servizi logistici). — 5 novembre 1925.

L'attuale tipo di mutande di tela è stato riconosciuto difettoso all'inforcatura in quanto non permette sufficiente libertà di movimento, specie negli esercizi ginnastici, nell'esecuzione dei quali si verificano numerosi strappi e scuciture. Si dispone pertanto che il detto tipo venga modificato in modo che il davanti venga ristretto di circa tre centimetri e venga di altrettanto allargata la parte posteriore. In conseguenza si riportano appresso i nuovi conti di costruzione, lo specchio delle misure e la dimostrazione della tela occorrente.

I corpi richiederanno all'opificio vestiario ed equipaggiamento di Torino i nuovi modelli di tale oggetto.

Conto di costruzione delle mutande di tela basino (modello 1925).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone greggia basino per mutande, alta m. 0,64..	m.	2.28	4.50	10.260
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).....	—	—	. .	1.30
			Prezzo di costo . . . L.	11.56
			Prezzo di conteggio . . . L.	11.55

(1) Nella fornitura sono compresi; m. 2,50 di nastro di cotone bianco alto mm. 10 a 15 - 2 bottoni mezzani e 1 piccolo d'osso bianco ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Specchio delle misure delle mutande di tela basino (modello 1925).

Taglie	Lunghezza		Metà larghezza				Altezza della cintura		*Annotazioni*
	Parte esterna	Parte interna della inforcatura	della cintura	alla coscia	al ginocchio	al fondo	sul davanti	sul dietro	
1ª	1090	850	500	410	280	160	75	45	
2ª	1060	825	485	410	280	160			
3ª	1030	800	470	400	270	150			
4ª	1000	775	460	400	270	150			
5ª	970	750	450	390	260	150			
6ª	940	725	440	380	260	150			
7ª	910	700	430	370	250	140			
8ª	880	675	420	360	250	140	75	45	

Dimostrazione delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle mutande di tela basino (mod. 1925.)

Taglie	Da costruirsi su 100	Tela di cotone basino per mutande, alta m. 0,94 — Quantità		*Annotazioni*
		per ogni capo	per ogni taglia	
1ª	2	2.70	5.40	
2ª	5	2.60	13.00	
3ª	10	2.48	24.80	
4ª	15	2.40	36.00	
5ª	20	2.52	46.40	
6ª	25	2.22	55.50	
7ª	15	2.10	31.50	
8ª	8	2.02	16.16	
Totali	100		228.76	
		½ Media	2.28	

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 577. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso teorico-pratico di radiotelegrafia e radiotelefonia.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 novembre 1925.

Allo scopo di assicurare il funzionamento del servizio radiotelegrafico dell'Esercito, formando degli specialisti esperti in materia di segnalazioni elettromagnetiche, verrà svolto presso l'istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica di Roma, un corso teorico-pratico di radiotelegrafia, radiotelefonia e radio segnalazioni, per ufficiali in S. A. P.

Il corso sarà svolto in sette mesi ed avrà inizio il 7 dicembre 1925.

Comprenderà le seguenti materie di insegnamento:

a) radiotelegrafia e radiotelefonia generale,

b) tecnica radiotelegrafica,

c) stazioni radiotelegrafiche,

d) misure elettriche e radiotelegrafiche,

e) motori a scoppio e macchinari elettrici,

f) tirocinio di stazioni radiotelegrafiche.

Saranno inoltre, impartite alcune lezioni sulle teorie elettriche delle materie, necessarie per la completa conoscenza dei fenomeni presentati dai tubi a vuoto radiotelegrafici e sulle diverse forme di energia adoperate nelle radio segnalazioni.

2. Nella prima decade di luglio, avranno inizio gli esami finali. Potranno essere ammessi senza esame a frequentare il corso anzidetto 15 ufficiali in S. A. P. dell'arma del genio, 2 maggiori e 13 fra capitani e tenenti, laureati in scienze matematiche o ingegneria, e quelli che hanno frequentato con buon esito la scuola di applicazione di artiglieria e genio nell'anteguerra o uno dei corsi di completamento della cultura tecnico professionale.

3. Saranno accolte anche domande di ufficiali, che, non possedendo i titoli anzidetti, abbiano almeno quello del biennio di matematica o dell'esame finale del corso di acca-

demia di anteguerra. L'ammissione di questi ufficiali al corso è però subordinato al buon esito di un esame di fisica ed elettrotecnica generale al quale saranno sottoposti secondo il programma in appresso indicato.

4. La scelta degli ammittendi col titolo di laurea o corrispondente sarà fatta dal generale a disposizione per l'arma del genio in relazione all'organico dei corpi od uffici ai quali attualmente appartengono; e solo quando con questi non si riesca a completare i posti messi a concorso si provvederà all'esame di ammissione di quelli con titolo minore, i quali saranno ammessi per ordine di classificazione negli esami suddetti.

5. Le domande di ammissione, trasmesse per via gerarchica, dovranno pervenire, insieme coi relativi documenti, al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) non più tardi del 20 novembre 1925.

6. L'esame di ammissione, per gli aspiranti che debbono sostenerlo, avrà luogo il 1° dicembre p. v., in Roma presso l'istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica, da una commissione nominata dal generale a disposizione per l'arma del genio.

7. Il generale a disposizione per l'artiglieria potrà inviare al corso n. 5 ufficiali, provvedendo direttamente all'accertamento delle condizioni stabilite come per gli ufficiali del genio.

8. Al corso potranno pure prendere parte n. 3 ufficiali della Regia aeronautica che, all'uopo, saranno designati dal Ministero dell'aeronautica.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Programma di fisica per l'esame di ammissione all'istituto R. T. militare

Acustica.

Produzione e propagazione del suono. Velocità di propagazione del suono nei solidi, nei liquidi e negli aeriformi. Onde longitudinali nell'aria; lunghezza d'onda. Caratteri dei suoni. Intensità, altezza, metallo. Vibrazioni delle corde e relative leggi. Oscillazioni forzate. Risonanza acustica. Tubi sonori. Interferenza dei suoni. Battimenti. Composizione delle vibrazioni. Metodo ottico di Lissajous.

Ottica.

Propagazione della luce. Riflessione. Rifrazione. Dispersione. Analisi spettrale. Spettro degli aeriformi. Spettro continuo dei solidi e dei liquidi incandescenti. Luce solare. Righe di Fraunhofer. Analisi e sistemi della luce. Lunghezza d'onda delle radiazioni. Colorazione dei corpi.

Energia raggiante.

Propagazione del calore per irraggiamento. Effetti luminosi, termici ed attinici delle radiazioni. Riflessione. Rifrazione e dispersione dell'energia raggiante.

Elettricità e magnetismo.

Induzione elettrostatica. Legge di Coulomb. Potenziale elettrico. Linee di forza. Capacità elettrica. Condensantori. Macchine elettrostatiche. Scarica elettrica e i suoi effetti nell'aria e nel vuoto. Raggi catodici e raggi X. Radioattività.

Magnetismo. Legge di Coulomb. Spettri magnetici. Linee di forza magnetica. Induzione e permeabilità. Circuiti magnetici. Magnetismo terrestre. Corrente e resistenza elettrica. Pila del Volta. Varie specie di pile idroelettriche e termoelettriche. Legge di Ohm. Principî di Kinchoff. Effetti della corrente. Elettrolisi e sue leggi. Elettromagnetismo. Legge di Ampère. Induzione elettromagnetica. Legge di Faraday e di Lenz.

Correnti alternate. Frequenza, valore massimo, valore efficace medio. Potenza di una corrente alternata.

Effetti dell'induttanza e della capacità nei circuiti a corrente alternata.

N. 578. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Facilitazioni per l'acquisto dell'istruzione sul tiro controaerei.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 5 novembre 1925.

Questo Ministero, nell'intento di facilitare la diffusione fra gli ufficiali della « Istruzione sul tiro contro aerei » (5 parti, testo con relative tavole), presi accordi col Provveditorato generale dello Stato, ha stabilito di ridurre il prezzo di tale pubblicazione da L. 57 a L. 40 e di accordare inoltre su tal prezzo ridotto, lo sconto del 25 % agli ufficiali che ne rivolgano domanda, pel tramite dei rispettivi comandi od uffici, all'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 579. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale di artiglieria ed automobilistico presso i reggimenti d'artiglieria e le unità automobilistiche (con una tavola di disegno).** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 5 novembre 1925.

Per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale d'artiglieria, ed automobilistico dei reggimenti di artiglieria e delle unità automobilistiche è destinato il personale operaio militare nella misura specificata dalle tabelle graduali numeriche di formazione di pace dei predetti reggimenti ed unità.

A) *Organici.*

Il ruolo del personale operaio militare comprende:

Capi officina (marescialli) per la direzione di tutti i lavori relativi che vengono eseguiti presso le officine dei reggimenti di artiglieria, e delle unità automobilistche compresa la riparazione e manutenzione delle armi portatili e delle mitragliatrici;

Capi meccanici (sottufficiali) per coadiuvare ed eventualmente sostituire i capi officina, nonchè per la manutenzione e riparazione dei materiali in consegna a distaccamenti o centri staccati dal deposito del reggimento;

Operai (soldati, caporali o caporal maggiori) per l'esecuzione dei lavori sia presso le officine che presso le batterie e compagnie automobilistiche.

Allievi operai (soldati o caporali), id. id.

B) *Reclutamento e avanzamento.*

Gli allievi operai sono tratti, dopo il 3° mese di servizio sotto le armi, dai militari di leva di professione operai espressamente inviati dai distretti ai corpi in occasione della chiamata alle armi delle reclute ovvero dai militari, già in servizio presso le varie armi e corpi, che abbiano i requisiti voluti, previo esperimento da effettuarsi presso un Ente di artiglieria od automobilistico.

Gli operai si reclutano, previo parere favorevole della commissione d'avanzamento:

1° dai volontari ordinari di professione operai, dopo il 4° mese di servizio militare;

2° dagli allievi operai dopo il 6° mese di servizio militare, che chiedono di essere nominati operai e si obbligano, con dichiarazione scritta da farsi davanti al consiglio di amministrazione del corpo, ed assumere, al termine della loro ferma, il riassoldamento di un anno con le condizioni e norme fissate dalla circolare 25 del *giornale militare* 1923;

3° dagli allievi operai che al termine della loro ferma chiedono il riassoldamento quali operai;

4° dagli allievi ed operai che, essendosi congedati con la rispettiva classe, chiedono, entro due anni dal loro congedamento di essere riassoldati in qualità di operai, con le condizioni e norme fissate dalla citata circolare 25 del *giornale militare* 1913, sempre quando abbiano tutti i requisiti voluti per la riammissione in servizio.

L'aspirante alla nomina ad operaio sarà sottoposto ad un esame teorico pratico sul programma n. 1, da sostenersi davanti ad una commissione di 3 membri nominata dal coman-

dante di reggimento, o di unità automobilistica (un ufficiale superiore, due capitani) che, ove lo creda, potrà valersi anche del sussidio del capo officina.

I militari dichiarati idonei su tutto il programma n. 1 potranno essere impiegati come operai d'artiglieria ed automobilismo.

Gli operai, a ferma compiuta, fino a che non abbiano conseguito il grado di sergente sono riassoldati annualmente. All'atto della nomina, se ritenuti idonei e se contino già sei mesi di servizio militare, possono essere promossi caporali. Dopo tre mesi dalla data di promozione a caporale, se idonei possono essere promossi caporal maggiori. La promozione a caporal maggiore degli operai reclutati nel modo indicato nella lettera *B* comma 2°) potrà aver luogo solo dopo il riassoldamento.

I capi meccanici si reclutano a scelta dagli operai riconosciuti idonei dalle commissioni d'avanzamento, che abbiano l'anzianità necessaria per la promozione a sergente e compiano con successo un corso d'istruzione indetto dal Ministero presso stabilimenti militari secondo il programma n. 2. Gli operai dichiarati idonei su tutto il programma potranno essere impiegati come capi meccanici di artiglieria ed automobilismo. All'atto della nomina a capi meccanici, saranno promossi sergenti e conseguentemente saranno prosciolti dalla qualità di riassoldati, assumendo gli obblighi speciali stabiliti per i sottufficiali.

Per l'avanzamento valgono le norme stabilite dal R. decreto n. 1986 del 16 ottobre 1919 e n. 125 del 10 febbraio 1921 sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito (circolari 586 e 700 del *giornale militare* 1919 e circolare 186 del 1921.

I capi officina si reclutano a scelta dai capi meccanici dichiarati idonei dalle rispettive commissioni di avanzamento, che posseggano i requisiti di anzianità e di servizio, che il Ministero indicherà di volta in volta, siano meritevoli per condotta, disciplina ed abilità tecnico-professionale ed abbiano compiuto con successo uno speciale corso indetto dal Ministero nel quale sarà svolto il programma n. 3. Potranno conseguire però la nomina (e quindi l'assegnazione) a capi officina di artiglieria ed automobilismo secondo la classifica riportata solo a misura che vi saranno vacanze nel ruolo.

Per l'avanzamento valgono le norme stabilite dal R. de-

creti n. 1986 del 16 ottobre 1919 e n. 125 del 10 febbraio 1921 sullo stato dei sottufficiali del R. Esercito (circolare 586 e 700 del *giornale militare* 1919 e circolare n. 186 del *giornale militare* 1921.

C) *Competenze.*

Oltre agli assegni del rispettivo grado ed all'indennità di riassoldamento (per coloro che ne abbiano diritto) ed ai premi stabiliti dalle vigenti disposizioni (per i sottufficiali che hanno acquisito il diritto) a senso dell'art. 265 del regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2994 modificato dai Regi decreti 22 maggio 1924, n. 841 e 8 agosto 1924, n. 1323, 23 ottobre 1924, n. 1187 e 10 novembre 1924, n. 1956, verranno corrisposte per ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di effettiva presenza il compenso di lavoro stabilito dall'art. 260 del precitato regolamento e cioè:

Marescialli capi officina	L.	0.80
Marescialli capi meccanici	»	0.70
Sergenti maggiori e sergenti capi meccanici	»	0.60
Caporali maggiori e caporali operai . .	»	0.40
Caporali e soldati allievi operai; soldati operai	»	0.30

Normalmente l'orario di lavoro è di 8 ore nei giorni feriali e di 4 in quelli festivi.

Per esigenze eccezionali di servizio tale orario potrà essere prolungato retribuendo le ore di lavoro con le norme di cui all'art. 261 del citato regolamento.

D) *Norme disciplinari.*

A tutto il personale operaio (capi officina, capi meccanici ed operai) è concesso di richiedere la destinazione ad un corpo di guarnigione nel territorio, o prossimo al territorio, del rispettivo distretto di reclutamento o del luogo di abituale dimora della famiglia. Il Ministero terrà conto dei desideri espressi in relazione con le esigenze di servizio.

Il personale operaio (esclusi gli allievi operai) è dispensato da qualsiasi servizio territoriale e di caserma, potrà — a comanda — esser dispensato dalla mensa (se sottufficiali) o

dal rancio (se caporali maggiori, caporali o soldati) e godrà del permesso serale permanente, concesso ai sergenti maggiori dopo il 5° anno di servizio, (dopo il 2° anno di servizio ai volontari ordinari), nei limiti di tempo stabiliti dai regolamenti.

Il personale operaio si fregierà dei distintivi indicati nell'annessa tavola.

Ai capi officina, anche in servizio di officina e di guarnigione, è concesso l'uso dell'abito civile.

Ai capi meccanici ed operai è consentito l'uso dell'abito civile solo quando sono in licenza.

E) *Norme complementari.*

Gli operai ed allievi operai dovranno prendere parte a tutte le esercitazioni tecniche delle rispettive unità.

I comandanti di corpo assegnano gli operai all'officina, ai reparti ed ai distaccamenti in relazione alle speciali loro attitulini, ricorrendo — se del caso — ad opportuni scambi purchè questi ultimi non siano troppo frequenti.

F) *Disposizioni transitorie.*

Per gli attuali capi officina e capi meccanici di artiglieria, che desiderassero essere assegnati a raggruppamenti trasporti, il Ministero, se ravviserà l'opportunità di effettuare tali movimenti, li farà sottoporre ad un esperimento per accertare la loro idoneità nella parte automobilistica.

Analogamente gli attuali capi laboratorio riparazione e capi operai meccanici del servizio trasporti che desiderassero essere assegnati ad un reggimento artiglieria, dovranno essere sottoposti ad uno esperimento per accertare la loro idoneità nella parte artiglierie ed armi portabili.

Le prescrizioni della presente circolare avranno effetto dal 1° gennaio 1925.

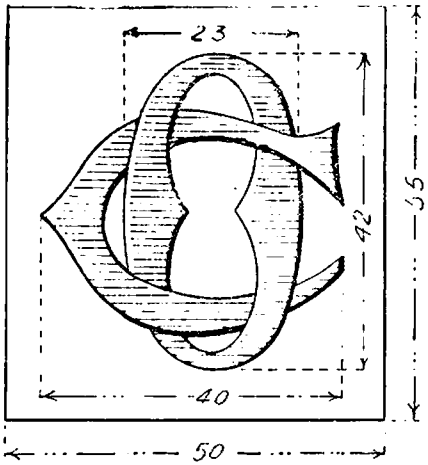
La presente circolare sostituisce le precedenti n. 28-215 del *giornale militare* 1920 e n. 115 del *giornale militare* 1924.

Il Ministero fa riserva di pubblicare, con successiva circolare, i programmi d'esame n. 1, 2, 3 per la nomina ad operaio, a capo meccanico ed a capo officina.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

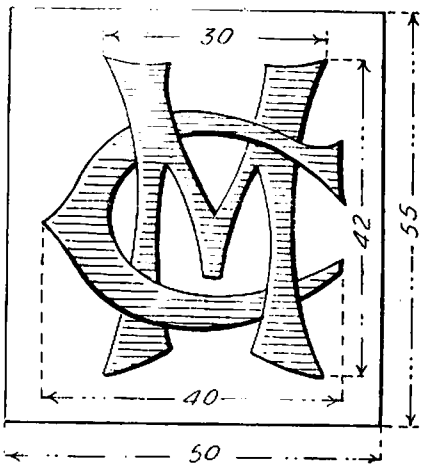
DISTINTIVO PER IL PERSONALE OPERAI MILITARI

Per capo officina reggimentale



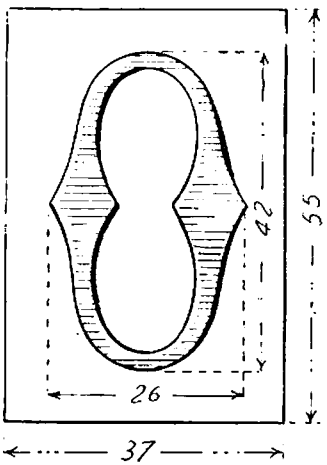
In filato oro su panno grigio-verde

Per capo meccanico



In filato argento su panno grigio-verde

Per operaio e allievo operaio



In filato argento su panno grigio-verde per gli operai

In lana nera su panno grigio-verde per gli allievi operai

N. 580. — SERVIZIO SANITARIO. — **Abolizione di preparazioni farmaceutiche.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 5 novembre 1925.

A parziale modificazione della tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc. del 1° luglio 1924 si avverte, per informazione e norma, che è stata abolita presso l'istituto chimico farmaceutico militare di Torino la fabbricazione delle sottoindicate preparazioni farmaceutiche:

Acqua di china per la testa.
Boli di gomma alla codeina.
Boli di gomma eucaliptolo e mentolo.
Burro di cacao in tavolette.
Dentifricio liquido.
Dentifricio pasta.
Dentifricio polvere.
Lozione per capelli.
Pomata dermofila.
Sapone con formolo alla lavanda.
Sali artificiali Karlsbad.
Tavolette compresse Acqua di Vichy.

Si avverte inoltre che la distribuzione delle dette preparazioni sarà protratta sino a totale esaurimento delle scorte attualmente esistenti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 5ª, anno 1925, circolare 37:

A pagina 151, la nota in calce al conto di costruzione del pantalone di tela di cotone color bigio per armi a piedi (mod. 1912) dovrà essere sostituita dalla seguente:

« Nella fornitura sono compresi: m. 2.40 di nastro di cotone color bigio alto da mm. 10 a 15 ed il refe di cotone per le cuciture ».

A pagina 152, la nota in calce al conto di costruzione del pantalone di tela di cotone color bigio per armi a cavallo (mod. 1912) dovrà essere sostituito dalla seguente:

« Nella fornitura sono compresi: m. 4.50 di nastro di cotone color bigio alto da mm. 10 a 15 ed il refe di cotone per le cuciture ».

Dispensa 40ª, anno 1925, circolare 383:

A pagina 1473, depennare il tenente *De Fabritiis* Virgilio.
A pagina 1473, depennare il tenente *Furnari* Bartolo.
A pagina 1474, depennare il tenente *Rinaldi* Ulisse.
A pagina 1474, depennare il tenente *Novelli* Archimede.

Dispensa 49ª, anno 1925, circolare 489:

A pagina 1871, depennare il tenente *Ubertis* Bernardo.

Dispensa 53ª, anno 1925:

A pagina 1932 annullasi errata-corrige relativa al capitano d'amministrazione *De Stefano* Antonio.

Dispensa 53ª, anno 1925, circolare 538:

A pagina 1964, depennare il tenente *Vallini* Alberto.
A pagina 1964, dopo il tenente *D'Onofrio,* aggiungasi tenente *Fiorentin* Pasquale, del reggimento cavalleggeri Guide e tenente *Amici Grossi* Cesare del reggimento cavalleggeri Saluzzo.
A pagina 1965, depennare il capitano comandante di squadriglia *Bertello* Luigino.
A pagina 1972, errata-corrige, *invece di*: De Sanctis Ferdinando, *leggasi*: De Sanctis Ernesto.

Prezzo della presente dispensa L. 0,80

(3148) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

BIBLIOTECA DELLA GUERRA
2069

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 57ª — 1925 — 13 Novembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 581 – 15 ottobre 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1838 – Facoltà di assegnare uno dei posti di direttore generale nel Ministero della guerra promiscuamente ad un funzionario militare o civile. . *Pag.* 2070

» **582 – 10 novembre 1925.** — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Militari di truppa in particolari condizioni di famiglia . . . . . » 2071

» **583 – 12 novembre 1925.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra . . . . . » 2072

» **584 – 12 novembre 1925.** — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento per gli ufficiali di complemento . . . . . » 2073

» **585 – 12 novembre 1925.** — RECLUTAMENTO. — Ritardo del servizio per ragione di studi. . . . . » 2075

» **586 – 12 novembre 1925.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Estintori da incendi. . . . . » 2076

AVVISO . . . . . » 2077

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2078

LIBRERIA DELLO STATO

Circolare N. 581. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 1838 - Facoltà di assegnare uno dei posti di direttore generale nel Ministero della guerra promiscuamente ad un funzionario militare o civile.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 15 ottobre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 256, del 3 novembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive sue modificazioni;

Visto il R. decreto 26 luglio 1925, n. 1319, contenente aggiunte e modificazioni alle leggi di ordinamento e di avanzamento nel Regio esercito;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Nostro Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Uno dei cinque posti di direttore generale da coprirsi con militari nel Ministero della guerra, stabiliti dalla tabella 52 allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata dall'art. 8 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1319, può essere coperto anche con un direttore generale civile.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 582. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Militari di truppa in particolari condizioni di famiglia.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 10 novembre 1925.

Con le disposizioni della circolare n. 573 del *giornale militare* c. a., questo Ministero ha regolato l'accertamento dei titoli alla eventuale ferma abbreviata istituita col R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806.

In base a tale circolare i consigli di leva e le commissioni mobili di arruolamento dovranno subito iniziare l'esame delle richieste di riconoscimento di titoli alla eventuale ferma abbreviata che siano loro presentate a favore di inscritti della leva sulla classe 1906 o di reclute che debbano presentarsi alle armi colla classe stessa.

Questo Ministero riserrasi poi di determinare, giusta la facoltà conferitagli dal citato decreto-legge, se e quali dei militari cui siano riconosciuti detti titoli, possano effettivamente fruire della abbreviazione, ed in quale misura.

Pei militari attualmente alle armi e per quelli che siano isolatamente incorporati fino al giorno che sarà stabilito per la chiamata alle armi della classe 1906, questo Ministero non si avvarrà della facoltà suddetta, e per conseguenza gli organi di leva si asterranno dal procedere all'accertamento dei titoli alla eventuale ferma abbreviata che siano da loro invocati.

Pei militari stessi resta però ferma la concessione dei congedi anticipati disposta con la circolare 481 del *giornale militare* c. a., e poichè tali congedi sono finora limitati soltanto ai militari venuti alle armi alla chiamata della classe 1905, questo Ministero determina che le disposizioni della citata circolare 481 siano estese anche ai militari che siano venuti o verranno alle armi successivamente fino al giorno che sarà fissato per l'inizio della presentazione alle armi della classe 1906.

Tali militari se si troveranno nelle condizioni della circolare 481, saranno inviati in congedo anticipato a mano a mano che compiranno i sei mesi di servizio prescritti.

Infine, in relazione a quanto è stato prescritto nei paragrafi 15 e 23 della circolare 573 del *giornale militare* del corrente anno, questo Ministero avverte che del congedo anticipato stabilito dalla circolare 481 possono beneficiare (ol-

tre ai militari cessati dai precedenti corsi allievi ufficiali ed allievi sottufficiali per motivi estranei alla disciplina) anche gli allievi ufficiali di complemento partecipanti ai corsi indetti colla circolare 202 del *giornale militare* c. a., Essi, se ne facciano domanda e siano riconosciuti nelle condizioni di cui alla circolare 181, saranno, al compimento di sei mesi e mezzo di servizio (cioè del periodo stabilito per poter ottenere, se superino gli esami, la dichiarazione di idoneità al grado di sergente), prosciolti dalla qualità di allievi ufficiali e inviati in congedo anticipato.

Potranno anche beneficiarne i militari che abbiano chiesto l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali indetti colla circolare 488 del *giornale militare* c. a. Costoro dovranno presentare la domanda di rinuncia a frequentare il corso allievi sottufficiali, corredata dei documenti comprovanti la sussistenza del titolo al congedo anticipato, prima della data del 1° dicembre 1925 nella quale i corsi avranno inizio, e non dovranno perciò essere avviati ai corsi, ma saranno assegnati ad un corpo reclutato dal proprio distretto di leva per compiervi i prescritti sei mesi di servizio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 583. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 12 novembre 1925.

Sono disponibili, alla dipendenza del Ministero delle finanze, alcuni posti d'impiego nel grado 12° del ruolo del personale d'ordine delle ragionerie centrali e del ruolo degli ufficiali di ragioneria delle intendenze di finanza (gruppo *C*) riservati — a norma delle vigenti disposizioni — agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali che abbiano chiesto e siano in nota per un impiego di applicato ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.

Quelli dei detti personali che intendono di concorrere a tali impieghi dovranno presentare, non oltre il giorno 28 novembre 1925, apposita domanda su carta bollata da L. 3 nella quale – per quanto riguarda i posti di ufficiale di ragioneria delle intendenze di finanza – dovranno dichiarare di essere disposti ad accettare qualsiasi destinazione di residenza.

A tutte le domande, che le autorità militari dovranno trasmettere direttamente a questo Ministero (Divisione personale, ecc.) il giorno stesso della presentazione, preannunciandole con telegramma, dovrà essere allegata copia, debitamente aggiornata, dello stato matricolare oppure, se trattasi di sottufficiali, copia del mod. 59, ed inoltre una dichiarazione delle stesse autorità dalla quale risulti l'ammontare annuo lordo dello stipendio, o della paga giornaliera per i sottufficiali non provvisti di stipendio, la decorrenza di tale stipendio o paga, gli eventuali assegni personali, il supplemento annuo di servizio attivo, ed infine l'ammontare lordo mensile delle indennità di caro viveri.

Le predette autorità si assicureranno che la presente circolare sia portata a conoscenza di tutti gli interessati, compresi i sottufficiali in congedo in attesa d'impiego civile, pei quali dovranno provvedere i singoli centri che li abbiano in forza.

Scaduto il termine suindicato, non saranno accettate altre domande, delle quali in ogni caso non sarà tenuto conto, come pure non sarà tenuto conto di quelle comunque condizionate o presentate da personali diversi da quelli indicati nel primo comma della presente circolare.

I concorrenti dovranno essere avvertiti che non saranno prese in considerazione le rinuncie che fossero presentate all'atto della partecipazione della loro nomina nell'impiego domandato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 584. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento per gli ufficiali di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 12 novembre 1925.

Con riferimento ai n. 3, lettera *b*) e 7 dell'atto 184 *giornale militare* 1907, il Ministero determina quanto appresso per l'accertamento dell'idoneità al grado superiore degli ufficiali

di complemento, i quali non si trovino nelle condizioni di cui al § 205 del regolamento sull'avanzamento, ed all'articolo 13 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997 (circ. 73 del *giornale militare* 1924):

1. Gli ufficiali in congedo, di cui trattasi, compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri d'avanzamento, ricevuto l'invito (conforme al mod. n. 2 allegato all'atto 184 *giornale militare* 1907) a sostenere gli esperimenti, dovranno rilasciare esplicita dichiarazione scritta di adesione o di rinunzia. Le dichiarazioni di adesione dovranno, dagli enti presso i quali gli ufficiali sono effettivi, essere trasmesse al comando di corpo d'armata. Ciascun comando di corpo d'armata provvederà a che, nell'ambito della sua circoscrizione, non oltre il mese di ottobre di ogni anno, gli ufficiali vengano sottoposti ai prescritti esperimenti e disporrà il loro richiamo in servizio per la durata continuativa di almeno 15 giorni.

I comandi di corpo d'armata potranno anche richiamare gli ufficiali in congedo di cui sopra, che ne facciano domanda, in occasione delle grandi esercitazioni annuali, restando inteso che il servizio così prestato sarà valido per i giudizi di avanzamento, purchè reso per tutta la durata delle esercitazioni, anche se per tempo inferiore ai 15 giorni.

Le dichiarazioni di rinunzia agli esperimenti, saranno, in ogni caso, allegate ai documenti di avanzamento.

2. Ad esperimento ultimato o ad esercitazioni compiute, i comandi di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) insieme ai documenti di avanzamento, un elenco nominativo diviso per armi e corpi e contenente le indicazioni delle date di assunzione in servizio e di ricollocamento in congedo, nonchè del corpo, presso cui ciascuno ha sostenuto le prove.

Sulla base di tali indicazioni, il Ministero provvederà a convalidare, i richiami di cui sopra.

3. Agli ufficiali richiamati ai sensi dei precedenti numeri spettano gli assegni del grado, in conformità di quanto dispone l'art. 158 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 (circ. 706, *giornale militare* 1923) e l'indennità stabilita dall'apposito regolamento sulle indennità eventuali quando

compiono esperimenti o prestino servizio in sede diversa da quella di loro abituale residenza.

Resta fermo il disposto del n. 2 della circolare 436 del *giornale militare* 1925, giusta il quale non spettano assegni, in caso di richiamo per gli esperimenti, agli ufficiali indisponibili.

4. Per l'anno volgente gli esperimenti di cui al n. 1 dovranno aver luogo entro il 15 dicembre p. v. in modo che i giudizi individuali possano pervenire al Ministero al più presto e comunque non più tardi del 31 dicembre stesso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 585. — RECLUTAMENTO. — **Ritardo del servizio per ragione di studi.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 12 novembre 1925.

Nella circolare n. 440 del *giornale militare* dell'anno 1921 si avvertiva che il titolo per conseguire la concessione del ritardo del servizio militare per ragione di studi doveva essere perfetto e doveva essere fatto valere al momento della chiamata alle armi della rispettiva classe: e che non avrebbero quindi potuto ottenere il ritardo i militari studenti che all'epoca della chiamata alle armi della loro classe non fossero in possesso del titolo di studio prescritto, o che, pure essendone in possesso, avessero all'epoca medesima omesso per qualsiasi ragione di chiedere il beneficio anzidetto, quand'anche — per altro motivo — non fossero stati effettivamente incorporati.

Tenuto conto degli attuali nuovi ordinamenti scolastici, questo Ministero, allo scopo di agevolare il conseguimento dei fini cui sono informati gli ordinamenti medesimi, determina, a modificazione dei criteri ricordati nella predetta circolare, che i giovani appartenenti a classe chiamata alle armi, i quali non abbiano ancora intrapreso la prestazione del servizio militare per un motivo consentito dalle disposizioni vigenti, possano essere ammessi al ritardo del servizio per un titolo che abbiano conseguito anche dopo la chiamata alle armi della loro classe, ma prima di imprendere individualmente l'effettiva prestazione del servizio alle armi.

L'ammissione al ritardo del servizio, anche in questi casi, sarà concessa dai comandi dei distretti militari, senza che occorrano singole autorizzazioni da parte di questo Ministero, sulla base di regolari domande prodotte dagli interessati prima che sia avvenuta la loro incorporazione; ed i titoli di studio, per i quali potrà farsi luogo alla concessione, saranno tutti quelli previsti dalle disposizioni vigenti cfr. nn. 10, 14, 16, 17 e 18 del manifesto annesso alla circolare n. 140 del *giornale militare* c. a.).

Rimane fermo che il ritardo del servizio non potrà in nessun caso essere consentito a favore di militari già incorporati, qualunque sia il tempo in cui essi abbiano conseguito il prescritto titolo di studio. Le disposizioni di legge vigenti, infatti, consentono che per ragioni di studi possa concedersi il ritardo della chiamata alle armi, ma non autorizzano a ricollocare in congedo il militare che alla chiamata ha già risposto ed è stato incorporato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 586. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Estintori da incendi.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 12 novembre 1925.

La circolare 228 del *giornale militare* 1925 avente per oggetto « Impiego dei mezzi per estinzione di incendi in fabbricati militari » alla lettera *c*) del numero 1 del capitolo « Estintori » stabilisce che, *di massima*, sono sufficienti pei depositi esplosivi, in media, un estintore ogni due o tre padiglioni, oltre due o quattro estintori nel corpo di guardia.

Nell'applicazione di tale disposizione è necessario che gli enti responsabili tengano presenti le seguenti avvertenze:

1. Gli estintori possono servire utilmente solo per spegnere inizi di incendio, nè dal loro impiego si può pretendere di più, anche se il loro numero fosse molto grande.

2. E' indispensabile che essi siano sempre in perfetta efficienza e che tutto il personale addetto ai depositi E. M., sia fisso che eventuale (uomini di guardia e di fatica), sappia con sicurezza adoperarli, in qualunque circostanza.

3. Non è opportuno, in genere, allogare gli estintori nell'interno dei locali contenenti esplosivi. E' meglio sistemarli all'esterno, per facilitarne il pronto e più sicuro impiego, preferibilmente in punti speciali, opportunamente scelti, bene in vista, di facile accesso; e che gli apparecchi siano riparati usufruendo delle sporgenze dei tetti o costruendovi appositi tettucci.

4. Gli enti consegnatari di munizioni e di esplosivi, qualora per circostanze particolari riconoscessero necessario dotare un deposito esplosivi di un quantitativo di estintori maggiore di quello previsto dalla citata circolare, potranno richiederli ai competenti uffici del genio, con le modalità prescritte al n. 3 del capitolo « Estintori » della medesima circolare, essendo in essa esplicitamente detto che i criteri dettati hanno soltanto carattere di massima.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

La cooperazione delle armi

Rivista mensile edita a cura del Comando scuole centrali militari.

Ha lo scopo di sviluppare nei quadri dell'Esercito un'attività intellettuale, intesa ad affinare la capacità professionale ed a rendere sempre più salda la cooperazione tattica delle varie armi.

La rivista si propone di dare sempre più ampio sviluppo allo studio pratico, su *casi concreti*, della *tattica delle varie armi*. Pubblicherà perciò la soluzione di numerosi *temi tattici*, con schizzi, carte topografiche, ecc

Condizioni d'abbonamento per il 1926. - Per i militari tutti del R. Esercito, della R. Marina, della R. Guardia di finanza, della R. Aeronautica e della M. V. S. N., per i comandi, corpi ed uffici militari, per le sale convegno e biblioteche militari:

Spedizione per via d'ufficio, a mezzo di comandi militari	L. 30
Coloro che desiderano avere i fascicoli personalmente, e non per via d'ufficio	» 35
Per i non militari in Italia e colonie	» 50
Estero	» 75

Tutte le richieste d'abbonamento, debbono essere rivolte al *Comando scuole centrali militari* (centro studi) in *Civitavecchia*.

I comandi, corpi, uffici, possono anticipare, per gli ufficiali e assimilati dipendenti, l'abbonamento annuo, rimborsandosene poi a rate mensili, sui relativi stipendi, a senso di quanto è stabilito dall'articolo 104, lettera *b*) del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44ª, anno 1924, circolare 556:

A pagina 2183, quinta riga, dopo le parole « palafrenieri, depositi allevamenti cavalli », aggiungere: « e depositi cavalli stalloni ».

Dispensa 46ª, anno 1925, circolare 456:

A pagina 1698, terz'ultima riga, e a pagina 1745, dopo le parole: « palafrenieri, depositi allevamenti cavalli », aggiungere: « e depositi cavalli stalloni ».

Dispensa 53ª, anno 1925, circolare 527:

A pagina 1950, colonna 1ª, casella 7ª, aggiungere alle parole « comandante in 2ª di accademia militare » le parole « o di scuola di applicazione » e nella colonna 2ª, casella 7ª, aggiungere alle parole « comandante dell'accademia » le parole « o della scuola di applicazione ».

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

(3314) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
« BIBLIOTECA »

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 58ª — 1925 — 20 Novembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 587 – 2 luglio 1925. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1216, col quale vengono estese al personale della R. Aeronautica le disposizioni contenute nel R. viglietto 26 marzo 1833 e nel R. decreto 8 dicembre 1887 e successive modificazioni, relativamente alla concessione delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare . . . *Pag.* 2082

» **588 – 2 luglio 1925.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto che istituisce una speciale commissione incaricata di esaminare le proposte di ricompense al valor militare per atti compiuti dal personale della R. Aeronautica . . . . . » 2083

» **589 – 23 luglio 1925.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1358, col quale vengono ampliate le attribuzioni della commissione mista per le ricompense al valor militare istituita col R. decreto 27 aprile 1902, n. 220, ed è aumentato il numero dei suoi componenti . . . . . » 2084

» **590 – 15 ottobre 1925.** — AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 1910 – Facoltà al ministro per la guerra di ridurre, in via eccezionale, il servizio di prima nomina degli ufficiali di complemento provenienti dai corsi svoltisi nell'anno 1924-1925 . . . . . » 2085

LIBRERIA DELLO STATO

N. 591 - 15 ottobre 1925. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1909 - Unificazione del servizio informazioni militari. . . . . *Pag.* 2086

» **592 - 15 ottobre 1925.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1911 - Unificazione del servizio chimico militare per i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica. . . . » 2088

» **593 - 15 ottobre 1925.** - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto-legge n. 1934 - Trasferimento, all'amministrazione dei lavori pubblici, di servizi di competenza del genio militare . . . . . » 2092

» **594 - 15 ottobre 1925.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto-legge n. 1935 - Soppressione della direzione superiore delle costruzioni del genio militare . . . . » 2093

» **595 - 15 ottobre 1925.** - PENSIONI — MATRICOLA. — R. decreto-legge n. 1925 - Computo del tempo trascorso dopo l'armistizio in territorio dichiarato in istato di guerra . . . . . » 2095

» **596 - 15 ottobre 1925.** — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto-legge n. 1912 - Premio spettante ai carabinieri ausiliari che vengono nominati effettivi e relativa ferma . . . . . » 2097

» **597 - 15 ottobre 1925.** - STATO DEGLI UFFICIALI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 1936 - Facoltà di comandare annualmente presso il Ministero dei lavori pubblici ufficiali del genio militare . . . . . » 2098

N. 598 – 26 ottobre 1925. — AVANZAMENTO. — Commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali dello Stato Maggiore del R. Esercito . . . . *Pag.* 2100

599 29 ottobre 1925. SOTTUFFICIALI – AVANZAMENTO PENSIONI. – R. decreto-legge n. 1933 Disposizioni per regolare lo stato, l'avanzamento ed il trattamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario 2101

600 29 ottobre 1925. STATO DEGLI UFFICIALI AVANZAMENTO PENSIONI. — R. decreto-legge n. 1926 – Riassunzione in servizio degli ufficiali invalidi di guerra. 2104

» 601 – 19 novembre 1925. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari. 2106

» 602 19 novembre 1925. — CONCORSI E GARE. – Commissari militari per le gare ippiche durante il 1926 2109

603 19 novembre 1925. SCUOLE MILITARI. – Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. A. P. 2111

» 604 19 novembre 1925. SOTTUFFICIALI MILITARI DI TRUPPA. — Norme per l'impianto e la tenuta dei ruoli mod. 71-B della forza in congedo » 2120

AVVISO 2121

ERRATA-CORRIGE. 2121

Circolare N. 587. - ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 1216, col quale vengono estese al personale della R. Aeronautica le disposizioni contenute nel R. viglietto 26 marzo 1833 e nel R. decreto 8 dicembre 1887 e successive modificazioni, relativamente alla concessione delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 2 luglio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 171, del 25 luglio 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. viglietto in data 26 marzo 1833, con cui fu istituita la medaglia d'oro e d'argento al valor militare e successive modificazioni;

Visto il R. decreto in data 8 dicembre 1887, con cui fu istituita la medaglia di bronzo al valor militare;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, relativo all'ordinamento della Regia aeronautica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra e per quelli della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono estese al personale della Regia aeronautica le disposizioni contenute nel R. viglietto 26 marzo 1833 e nel R. decreto 8 dicembre 1887 e successive modificazioni, relativamente alla concessione delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 588. ONORIFICENZE E RICOMPENSE. - **R. decreto che istituisce una speciale commissione incaricata di esaminare le proposte di ricompense al valor militare per atti compiuti dal personale della R. Aeronautica.** — (Direzione generale servizi amministrativi). - 2 luglio 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 220, del 22 settembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio viglietto in data 26 marzo 1833, con cui fu istituita la medaglia d'oro e d'argento al valor militare;

Visto il R. decreto in data 8 dicembre 1887, con cui fu istituita una medaglia di bronzo al valor militare;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887,

Visto il R. decreto legge 4 maggio 1925, n. 627, ed il R. decreto 2 luglio 1925, n. 1216;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una speciale Commissione con l'incarico di esaminare le proposte relative al conferimento di medaglie al valor militare in ricompensa di speciali atti di valore compiuti dal personale appartenente alla Regia aeronautica.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo è composta come segue:

capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica, presidente;

due ufficiali generali della Regia aeronautica, membri;

un ufficiale superiore della Regia aeronautica, segretario,
ed è nominata dal Commissario per l'aeronautica.

Il segretario avrà voto deliberativo solo quando non potesse intervenire alle sedute della Commissione qualcuno dei suoi componenti.

Il Commissario per l'aeronautica è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 589. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto n. 1358, col quale vengono ampliate le attribuzioni della commissione mista per le ricompense al valor militare istituita col R. decreto 27 aprile 1902 n. 220, ed è aumentato il numero dei suoi componenti.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 23 luglio 1925. (*Gazzetta ufficiale* n. 190, del 18 agosto 1925)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 aprile 1902, n. 220;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra e per quelli della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dovranno essere deferite, per il parere, all'esame della Commissione istituita col R. decreto 27 aprile 1902, n. 220, anche le proposte di concessione di ricompensa al valor militare e relativi reclami per operazioni guerresche, od altri fatti a cui abbiano preso parte militari dell'Aeronautica insieme con militari dell'Esercito e dell'Armata.

Art. 2.

Agli attuali componenti della predetta Commissione sono aggiunti un secondo vice presidente nella persona di un generale di divisione aerea e due membri nella persona di due generali di brigata aerea.

Art. 3.

La Commissione predetta, oltre che su richiesta del Ministro per la guerra o del Ministro per la marina sarà convocata anche su richiesta del Commissario per l'aeronautica.

Il numero minimo dei votanti necessario per la validità delle deliberazioni è aumentato ad otto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 590. — AVANZAMENTO. — **R. decreto-legge n. 1910 – Facoltà al ministro per la guerra di ridurre, in via eccezionale, il servizio di prima nomina degli ufficiali di complemento provenienti dai corsi svoltisi nell'anno 1924-1925.** — (Gabinetto). — 15 ottobre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 264, del 13 novembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997, concernente il reclutamento, gli obblighi di servizio e l'avanzamento degli ufficiali di complemento;

Considerato che i sottotenenti di complemento provenienti dai corsi di reclutamento svoltisi nell'anno 1924-25 hanno

già prestato cinque mesi di servizio come sergenti in luogo dei tre attualmente prescritti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A deroga dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2997, il servizio di prima nomina per i sottotenenti di complemento provenienti dai corsi di reclutamento svoltisi nell'anno 1924-25, potrà essere ridotto a meno di tre mesi e sarà prestato nel tempo che verrà stabilito dal Ministro per la guerra.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 591. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto-legge n. 1909 - Unificazione del servizio informazioni militari.** — (Gabinetto). — 15 ottobre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 264, del 13 novembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1925, n. 866;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito alla dipendenza del capo di Stato Maggiore generale un « Servizio informazioni militare » nel quale saranno unificati e coordinati gli attuali servizi informazioni dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Tuttavia la raccolta delle informazioni di carattere tecnico attinenti alle singole branche rimane alla dipendenza dei capi degli Stati Maggiori interessati, fermo restando l'obbligo della comunicazione al capo del servizio informazioni militare di tutto quanto può interessare il coordinamento dei servizi ad esso affidati.

Art. 2.

Il capo servizio informazioni militare, in base alle direttive impartite dal capo di Stato Maggiore generale e tenute presenti le richieste che gli pervengono dai capi di Stato Maggiore delle singole forze militari, indirizza e coordina l'azione di tutti i servizi ad esso affidati.

Art. 3.

L'ordinamento, le attribuzioni e l'assegnazione del personale e dei mezzi ai vari organi del servizio informazioni militare saranno stabiliti d'accordo fra i Ministeri interessati e quello delle finanze.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nei bilanci della Guerra, della Marina e dell'Aeronautica, le variazioni dipendenti dell'unificazione del servizio informazioni disposta col presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 592. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto-legge n. 1911 – Unificazione del servizio chimico militare per i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica.** — (Gabinetto). — 15 ottobre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 266, del 16 novembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento dell'Esercito e le succesive sue modificazioni;

Visto il R. decreto 31 maggio 1923, n. 1527, col quale fu istituito un servizio chimico militare;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084, e 8 maggio 1924, n. 843;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Nostri Ministri per le finanze, per la pubblica istruzione, per l'economia nazionale, per le comunicazioni e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio chimico militare, istituito con R. decreto 31 maggio 1923, n. 1527, è unico per i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica.

Esso dipende direttamente dal Ministero della guerra ed ha il compito di eseguire studi, esperimenti ed applicazioni pratiche sui mezzi chimici di guerra, diretti specialmente a stabilire l'azione fisiologica delle sostanze chimiche sulle persone e sugli animali, a determinare le conseguenti alterazioni anatomiche e funzionali sui vari tessuti, organi e sistemi e le relativa terapia, ed a definire i mezzi di protezione delle persone e degli animali dalle offese che possono derivarne.

Art. 2.

Collaborano a tali studi, esperienze ed applicazioni pratiche i gabinetti scientifici statali dipendenti dai Ministeri della pubblica istruzione, delle finanze, dell'economia nazionale, delle comunicazioni, dei lavori pubblici, ecc.

Art. 3.

Il Servizio chimico militare comprende:

a) una direzione del Servizio stesso, dotata di laboratori sperimentali;

b) un gruppo speciale, con campo sperimentale.

Art. 4.

Il personale militare e civile da adibirsi al Servizio chimico militare è stabilito da un'apposita tabella, da approversi con decreto Reale proposto dal Ministro per la guerra, di concerto con quelli per la marina, per l'aeronautica e per le finanze. Esso comprende:

a) un generale di brigata o colonnello, direttore del Servizio;

b) un ufficiale superiore, colonnello o tenente colonnello, capo della sezione chimica e della sezione fisiopatologia e terapia, il quale potrà essere scelto anche tra gli ufficiali della Regia marina e della Regia aeronautica;

c) un ufficiale superiore d'artiglieria, colonnello o tenente colonnello, capo della sezione tecnica;

d) personale tecnico e specializzato, militare e civile. Il personale civile tecnico specializzato, previsto dall'art. 47 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, comprende uno specialista tecnico capo e sette specialisti tecnici, da reclutarsi mediante concorso, le cui norme sono stabilite di volta in volta dal Ministro per la guerra, di concerto con quello per la marina e per l'aeronautica;

e) altri ufficiali comandanti delle varie armi e corpi e altro personale civile tecnico specializzato, parimenti comandato, dipendenti dei Ministeri della guerra, della ma-

rina e dall'aeronautica, per compiere presso la direzione del Servizio chimico militare, i laboratori e il gruppo speciale, funzioni di studio, di comando, amministrative e di ausilio al Servizio chimico;

f) speciali esperti che possono essere assunti in temporaneo servizio per particolari esigenze. La misura della loro retribuzione sarà determinata volta per volta con decreto del Ministro per la guerra, di concerto con quello per le finanze.

Tutto il personale militare e civile da adibirsi al Servizio chimico militare, continua ad essere computato nelle rispettive tabelle organiche dell'Amministrazione cui appartiene.

Art. 5.

Il direttore del Servizio chimico militare può valersi, per gli studi, per le esperienze e per le applicazioni pratiche, della collaborazione delle maggiori autorità scientifiche della nazione e di specialisti di particolare competenza nel campo della chimica, della medicina (fisiologia, patologia, tossicologia, ecc.), della fisica, della meteorologia, ecc.

La spesa annua per detta collaborazione e per gli oneri che vengano a gravare sui gabinetti scientifici deve essere contenuta nei limiti dei fondi annualmente stanziati per il Servizio chimico militare.

Art. 6.

Per l'amministrazione del personale della direzione del Servizio chimico militare e del gruppo speciale e per le gestioni amministrativa e contabile del materiale dei lavori occorrenti per il funzionamento del Servizio, è costituito, presso il gruppo speciale, un Consiglio d'amministrazione, composto:

da un presidente (direttore del Servizio chimico militare);

da un relatore (comandate del gruppo speciale);

da sei membri (i due ufficiali superiori capi delle sezioni tecnica, chimica, fisiopatologia e terapia; i rappresentanti della Regia marina e della Regia aeronautica; due membri designati dal direttore del Servizio fra il personale dipendente);

da un segretario (il direttore dei conti).

Il Consiglio adempie gli incarichi e funzioni di cui alla legge 17 luglio 1910, n. 511, e relativo regolamento, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari (in quanto sia applicabile) ed al regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria, approvato con R. decreto 9 agosto 1914, n. 1419.

Art. 7.

Nel decreto Reale di cui all'art. 4, da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quelli per la marina, per l'aeronautica e per le finanze, sarà stabilita ogni altra norma occorrente per l'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione del Servizio chimico militare.

Art. 8.

Le spese per il funzionamento del Servizio chimico militare saranno inscritte in uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra e vi concorreranno, adeguatamente, il Ministero della marina e quello dell'aeronautica.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare nei bilanci dei Ministeri suddetti le conseguenti variazioni.

Art. 9.

Il presente decreto ha vigore dal 1° ottobre 1925 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Regio decreto 31 maggio 1923, n. 1527, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE — BELLUZZO — CIANO — GIURIATI.

N. 593. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto-legge n. 1934 - Trasferimento, all'amministrazione dei lavori pubblici, di servizi di competenza del genio militare.** — (Gabinetto). — 15 ottobre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 267, del 17 novembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. *F*, sui lavori pubblici, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 3 settembre 1906, n. 522, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del Genio civile;

Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1395, modificato dal successivo R. decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1430;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari della guerra, e del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° luglio 1926 vengono assunti dall'Amministrazione dei lavori pubblici i servizi, di seguito indicati, attualmente di competenza del Genio militare:

a) progetti, direzione, esecuzione, contabilità e collaudo dei lavori relativi a nuove costruzioni di caserme e di edifici militari in genere nonchè dei lavori di grande trasformazione e di stabilità dei fabbricati, escluse le opere di fortificazione con le relative strade, i depositi per esplosivi e per munizioni e quant'altro ha attinenza alla difesa dello Stato;

b) la compilazione di perizie per permute, acquisto od esproprio di immobili;

c) le pratiche di contenzioso.

Art. 2.

A datare dal 1° gennaio 1926 un ufficiale generale del Genio, scelto di comune accordo tra i Ministri per la guerra e per i lavori pubblici, sarà chiamato a far parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 3.

Con decreto Reale da emanarsi su proposta dei Ministri per la guerra e per i lavori pubblici saranno date le norme per l'esecuzione del presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

N. 594. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto-legge n. 1935 Soppressione della direzione superiore delle costruzioni del genio militare.** — (Gabinetto). — 15 ottobre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 267, del 17 novembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,

Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° gennaio 1926 la Direzione superiore delle costruzioni del Genio è soppressa.

Art. 2.

Le attribuzioni devolute alla Direzione superiore suddetta passano all'ufficio del generale a disposizione per l'arma del Genio.

Art. 3.

Sotto la stessa data 1° gennaio 1926 è costituito, alla diretta dipendenza del generale a disposizione per l'arma del Genio, un Reparto progetti, retto da un ufficiale generale, per la compilazione di tutti i progetti di massima relativi alle costruzioni militari in genere.

Art. 4.

Le varianti alle attribuzioni del generale a disposizione per l'arma del Genio e all'organico del relativo ufficio in dipendenza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto saranno emanate con provvedimenti del Nostro Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con quello per le finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 595. — PENSIONI — MATRICOLA. — **R. decreto-legge n. 1925 Computo del tempo trascorso dopo l'armistizio in territorio dichiarato in istato di guerra.** — (Gabinetto). — 15 ottobre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 266, del 16 novembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 giugno 1922, n. 828;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 1 della legge 18 giugno 1922, n. 828, è modificato come segue:

« a) Per i militari del Regio esercito e della Regia marina, che dopo gli armistizi stipulati con gli Eserciti nemici sulle fronti italiana, francese, balcanica e della Turchia asiatica, siano rimasti o siano successivamente giunti per esigenze del rispettivo servizio in territorio dichiarato in istato di guerra, presso Ente mobilitato, ai quali sia venuto meno il diritto al computo delle campagne di guerra, il tempo di servizio è computato agli effetti della pensione:

1° per coloro che siano cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1921: in ragione del doppio del tempo di servizio trascorso nelle prescritte condizioni, fino al limite di due anni, e con l'aumento di un terzo per gli anni successivi;

2° per coloro che siano cessati o cessino dal servizio dal 1° gennaio 1924 in poi: in ragione della metà del servizio stesso fino al limite di due anni e con l'aumento di un terzo per gli anni successivi.

b) Eguale trattamento è applicabile ai militari del Regio esercito e della Regia marina, imbarcati, con destinazione fissa, su Regie navi, su navi da guerra estere, o su navi requisite, noleggiate o sequestrate, che siano trovate in navigazione nel Mare Mediterraneo, nel Mar Nero e sulle coste europee dell'Oceano Atlantico, ovvero siano state dislocate in zone di guerra nazionali od estere, in zone di occupazione od altre zone appartenenti al nemico, o abbiano ovunque prestato servizio di dragaggio o ricupero di mine.

c) Ai militari del Regio esercito e della Regia marina, che abbiano fatto parte di spedizioni all'estero o delle Commissioni interalleate di controllo create in virtù dei trattati, inviate in territorio ex nemico, è concesso il trattamento previsto dal precedente comma *a*) fino alla data di partenza dal territorio ex nemico ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1922. Ai militari imbarcati su unità in navigazione il trattamento stesso si applica su tutta la durata della navigazione ma non oltre il 31 dicembre 1922.

d) Al personale della delegazione presso la Commissione internazionale di delimitazione dei confini d'Albania è concesso il trattamento di cui al precedente comma *c*) del presente articolo, dalla data di sbarco in Albania, fino a quella di imbarco in Albania per rimpatrio definitivo.

e) Le disposizioni contenute nel presente articolo sono applicabili al personale civile di ruolo delle Amministrazioni dello Stato e al personale dei corpi o reparti ausiliari delle truppe mobilitate del Regio esercito e della Regia marina che soddisfi alle condizioni richieste per i militari del Regio esercito dai precedenti comma, ovvero alle condizioni previste per i militari della Regia marina imbarcati su Regie navi o che abbiano fatto parte di spedizioni all'estero o di Commissioni interalleate di controllo create in virtù dei trattati ed inviate in territorio ex nemico ».

E' data facoltà ai Nostri Ministri per la guerra e per la marina di emanare apposite istruzioni per l'applicazione del presente Regio decreto-legge.

Il presente Regio decreto-legge sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI. — VOLPI.

N. 596. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **R. decreto-legge n. 1912 — Premio spettante ai carabinieri ausiliari che vengono nominati effettivi e relativa ferma.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 15 ottobre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 264, del 13 novembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge del 2 ottobre 1919, numero 1802;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge del 1° febbraio 1920, n. 128;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il premio da corrispondere ai carabinieri ausiliari che, avendo i voluti requisiti, sono nominati carabinieri effettivi, è di L. 500 —

Art. 2.

Nella ferma di tre anni che devono contrarre i carabinieri ausiliari nominati effettivi viene computato il servizio precedentemente prestato.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° aprile 1925 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 597. — STATO DEGLI UFFICIALI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 1936 – Facoltà di comandare annualmente presso il Ministero dei lavori pubblici ufficiali del genio militare.** — (Gabinetto). — 15 ottobre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 267, del 17 novembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina:

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari della guerra, e del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A datare dal 1° gennaio 1926 il Ministero della guerra è autorizzato a comandare annualmente a disposizione del Ministero dei lavori pubblici venti ufficiali del Genio di grado non superiore a quello di maggiore per essere impiegati con funzioni corrispondenti al loro grado, nello studio, nella direzione e nell'assistenza di grandi lavori eseguiti dal Genio civile.

Art. 2.

La durata di tale servizio è fissata, in massima, in due anni. Per lavori di speciale importanza, il Ministero della guerra, però, potrà, d'accordo con il Ministero dei lavori pubblici, estenderla fino ad anni tre.

Art. 3.

Gli assegni spettanti agli ufficiali comandati seguiteranno ad essere corrisposti dal Ministero della guerra. Il Ministero dei lavori pubblici corrisponderà, in analogia di quanto fa con il dipendente personale di grado assimilato, le indennità eventualmente loro spettanti in relazione agli incarichi loro affidati.

Art. 4.

Gli ufficiali comandati dipenderanno, per quanto riguarda il servizio loro affidato, dal capo dell'ufficio al quale sono assegnati, e questi, alla fine di ogni anno, compilerà per

ognuno di detti ufficiali un rapporto informativo, in duplice copia, circa il servizio prestato e lo trasmetterà al Ministero della guerra (Gabinetto del Ministro) pel tramite di quello dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI – GIURIATI – VOLPI.

N. 598. — AVANZAMENTO. — **Commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali dello Stato Maggiore del R. Esercito.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 26 ottobre 1925.

A mente del paragrafo 163 del regolamento sull'avanzamento e in relazione alla legge 8 giugno 1925, n. 866, sull'ordinamento dell'Alto Comando dell'Esercito, il Ministero determina che la commissione di 2° grado per l'esame delle proposte d'avanzamento degli ufficiali in servizio di S. M., fino al grado di maggiore incluso, dello Stato Maggiore del R. Esercito, nonchè degli altri ufficiali addetti allo Stato Maggiore medesimo, sia così composta:

Sottocapo di Stato Maggiore Generale, *presidente*;

Generali capi reparto dello Stato Maggiore del R. Esercito, *membri*.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 599. — SOTTUFFICIALI — AVANZAMENTO — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 1933 Disposizioni per regolare lo stato, l'avanzamento ed il trattamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario.** — (Direzione generale, leva, sottufficiali e truppa). — 29 ottobre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 267, del 17 novembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 173, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 luglio 1917, n. 1032, per il mantenimento e la riassunzione in servizio dei militari invalidi della guerra,

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sulla riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I sottufficiali invalidi o mutilati della guerra attualmente in servizio nel Regio esercito, sia come mantenuti ai sensi dell'art. 12 del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, sia come mantenuti o riassunti temporaneamente ai termini del successivo art. 13 del decreto stesso, costituiscono un'unica categoria di « sottufficiali invalidi della guerra riassunti in servizio sedentario ».

E pertanto quelli provenienti dai mantenuti saranno prima collocati a riposo e quindi con la stessa data saranno

richiamati in qualità di riassunti, anche se siano invalidi per infermità previste per il mantenimento in servizio.

Non sono consentite ulteriori riassunzioni di sottufficiali invalidi in servizio sedentario.

Art. 2.

Ai sottufficiali invalidi della guerra riassunti in servizio sedentario sono applicate le disposizioni del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito e successive modificazioni, con le limitazioni previste dal presente decreto.

Art. 3.

L'impiego conferito al sottufficiale invalido potrà essere tolto o sospeso:

a) quando il rendimento sia giudicato non corrispondente al proprio grado o al proprio incarico;

b) per il sopraggiungere di una infermità diversa da quella per cui il sottufficiale fu dichiarato invalido o per aggravamento di quest'ultima infermità sì da rendere inabile il sottufficiale stesso al servizio sedentario.

Al congedamento del sottufficiale per i motivi di cui sopra provvederà il Ministro per la guerra, su conforme giudizio delle competenti Commissioni di avanzamento nel primo caso e delle competenti autorità sanitarie nel secondo.

Art. 4.

Ai sottufficiali invalidi riassunti in servizio sedentario spetterà per quanto riguarda stipendi, assegni ed indennità varie, ricovero in luoghi di cura, riduzioni e facilitazioni ferroviarie (famiglie comprese) e licenze, lo stesso trattamento cui hanno diritto i sottufficiali di pari grado del servizio attivo.

Art. 5.

Le disposizioni dell'art. 22 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, si applicano anche ai sottufficiali invalidi riassunti

in servizio sedentario, ma l'indennità militare è dovuta ai sottufficiali stessi nella stessa misura di quella spettante ai sottufficiali del servizio attivo.

Art. 6.

I sottufficiali riassunti in servizio sedentario non potranno ottenere più di due promozioni oltre il grado da essi rivestito all'atto della riassunzione.

Anche a tali promozioni è applicabile il disposto dell'articolo 7 del R. decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1206.

Art. 7.

Le stesse Commissioni di avanzamento, stabilite dalle vigenti disposizioni per i sottufficiali del servizio attivo, saranno chiamate a giudicare sulla promovibilità dei sottufficiali invalidi riassunti in servizio sedentario, i quali, se dichiarati idonei, saranno iscritti nei relativi quadri di avanzamento ad anzianità dell'arma o specialità di provenienza con gli altri sottufficiali del servizio attivo, in base all'anzianità di grado da essi posseduta.

Art. 8.

Per la valutazione del servizio militare e delle campagne di guerra agli effetti della eventuale liquidazione della pensione normale alla quale il sottufficiale invalido possa acquistare diritto dopo la liquidazione della pensione di guerra, saranno applicate le disposizioni stabilite dal R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2163.

Art. 9.

Disposizione transitoria.

I sottufficiali invalidi riassunti in servizio sedentario aventi anzianità di grado pari o superiore a sottufficiali del servizio attivo della rispettiva arma o specialità già promossi al grado superiore, se dichiarati idonei dalle competenti Commissioni di avanzamento, saranno promossi al

grado immediatamente superiore a norma dell'art. 7 del R. decreto legge 9 luglio 1925, n. 1206, avvertendo che in ogni caso non potrà essere loro conferita un'anzianità anteriore alla data dell'entrata in vigore del presente decreto e che per i sergenti maggiori la promozione è subordinata alle vacanze che verranno a verificarsi nell'organico dei marescialli.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

N. 600. - STATO DEGLI UFFICIALI — AVANZAMENTO — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 1926 - Riassunzione in servizio degli ufficiali invalidi di guerra.** — (Gabinetto). — 29 ottobre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 266, del 16 novembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per la riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra (art. 76) e il decreto del Ministro per la guerra in data 12 dicembre 1923 contenente le norme di applicazione dell'articolo 76 del citato Regio decreto;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257, sullo stato, avanzamento e trattamento di pensione degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio;

Visto il R. decreto 10 novembre 1924, n. 2044, riguardante l'assunzione in servizio presso Amministrazioni dello Stato di ufficiali invalidi di guerra in eccedenza al limite stabilito dall'art. 76 del citato R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari della guerra, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' in facoltà del Ministro per la guerra di riassumere anche gli ufficiali mutilati e invalidi di guerra che abbiano presentato domanda di riassunzione prima della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno o che la presenteranno non oltre il 90° giorno dopo quello della pubblicazione stessa.

Nelle riassunzioni di cui al precedente comma avranno la precedenza gli ufficiali provenienti dal servizio attivo permanente, e gli ufficiali riassunti, quando non sianvi vacanze nel numero di 450 posti di cui all'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, saranno destinati, mediante decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i rispettivi Ministri, a prestare servizio presso le altre Amministrazioni dello Stato.

In nessun caso e in nessun tempo il limite di 450 posti di cui sopra potrà essere superato.

Agli ufficiali riassunti che siano destinati a prestar servizio presso le altre Amministrazioni dello Stato, sono applicabili le disposizioni degli articoli 2 e 3 del R. decreto 10 novembre 1924, n. 2044.

Art. 2.

Gli ufficiali invalidi mantenuti in servizio potranno rimanervi fino al raggiungimento dei limiti di età stabiliti per la cessazione dal servizio degli ufficiali in servizio attivo

permanente dello stesso grado, arma o corpo, ma avranno diritto di chiedere in qualunque tempo di essere collocati a riposo.

Contemporaneamente al collocamento a riposo essi potranno anche chiedere di essere riassunti in servizio sedentario nel Regio esercito, sempre quando ne abbiano i requisiti, indipendentemente dall'esistenza di vacanze nei 450 posti di cui all'articolo precedente.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1926) MUSSOLINI.

N. 601. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo – Divisione automobilismo). — 19 novembre 1925.

La società anonima officine di Villar Perosa s'è impegnata di fornire anche durante l'esercizio finaziario 1925-1926 i cuscinetti a sfere occorrenti per gli automezzi in servizio presso gli enti dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Si riportano qui di seguito le norme che regolano la provvista dei cuscinetti stessi:

1. *Tipi di cuscinetti.*

Sono quelli di cui alla tariffa diramata a seguito della circolare 583 del *giornale militare* 1921.

II. *Luogo di consegna.*

Depositi della ditta presso le città sedi di comando di corpo d'armata.

III. *Modalità di prelevamento.*

Per il prelevamento l'ente dovrà far uso dei buoni da compilarsi sui moduli simili all'allegato Q della circolare 502 del *giornale militare* 1925 e facendovi risultare il tipo, il numero del catalogo, le dimensioni e la nomenclatura riportati nella citata tariffa.

Nel caso in cui all'atto del prelevamento l'ente ritenga di non accettare oggetti come sopra richiesti, o per difetto di costruzione o per cattiva qualità di materiale o per altro motivo, l'ente stesso chiederà alla ditta la loro sostituzione. Se questa verrà rifiutata l'ente provvederà al contrassegno degli oggetti in contestazione, in contraddittorio col rappresentante della ditta, e in presenza di due testimoni se i materiali vennero spediti all'ente medesimo, lasciando tali materiali depositati presso il magazzino della ditta, se non vennero ancora ritirati, o trattenendoli presso di sè nel secondo caso. Inoltre informerà subito della controversia l'officina di costruzioni automobilistiche di Bologna che provvederà ulteriormente a norma di contratto.

IV. *Tempo utile per la consegna.*

I cuscinetti a sfere dovranno essere consegnati possibilmente all'atto della presentazione del buono di prelevamento o al più tardi entro trenta giorni dalla richiesta: in casi particolari, cioè quando trattasi di provvedere cuscinetti di tipo speciale e poco in uso, ma previsti nella tariffa, sarà concordato di volta in volta il termine di consegna con l'ente prelevatario.

V. *Multe per ritardi nella consegna.*

Trascorsi i termini di tempo prescritti dal numero precedente senza che la provvista sia stata in tutto o in parte ultimata, la ditta incorrerà nella penalità del 2 % (due lire

ogni cento) sull'importo dei materiali non consegnati per ogni 10 giorni di ritardo, considerando per ultimata la decade cominciata, fino a raggiungere il 10 % dell'ammontare complessivo dei materiali consegnati e non consegnati.

In caso di notevoli e frequenti ritardi nella consegna dei materiali richiesti, gli enti prelevatari ne informeranno il Ministero (Direzione generale artiglieria e automobilismo, divisione automobilismo).

VI. *Prezzi.*

I prezzi risulteranno dalla tariffa di cui al precedente n. 1 sui quali dovrà applicarsi lo sconto del 10 % (dieci lire ogni cento lire.).

Le eventuali variazioni nei prezzi verranno notificate con successive circolari del *giornale militare*.

VII. *Modalità di pagamento.*

La ditta trasmetterà all'ente prelevatario, subito dopo che è stato eseguito ogni singolo rifornimento, la fattura della merce consegnata, in semplice originale e munita di marca da bollo, accompagnandola con una copia della medesima e corredata del buono di prelevamento, trattenendo presso di sè la ricevuta del buono stesso.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente eseguite sulla fattura le necessarie verifiche ed eventuali rettifiche e applicatevi le eventuali penalità e completate della prescritta dichiarazione e firme relative all'assunzione in carico dei materiali descrittivi, trasmetterà subito alla direzione dell'officina di costruzioni automobilistiche di Bologna la fattura stessa corredata del buono e della copia della richiesta di carico. Altra copia della richiesta di carico sarà inviata contemporaneamente all'ufficio tecnico superiore automobilistico di Torino per i controlli ed eventuali osservazioni che riterrà di fare in merito agli enti interessati.

Non oltre i primi quindici giorni di ciascun mese la predetta direzione invierà al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e automobilismo, Divisione amministrativa, Sezione 4ª) lo schema di mandato relativo al pagamento delle fatture complessivamente ricevute durante il mese.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 602. — CONCORSI E GARE. — **Commissari militari per le gare ippiche durante il 1926.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 19 novembre 1925.

L'art. 17 della circolare 221 *giornale militare* 1921 prescrive che annualmente siano nominati i commissari militari per gare ippiche.

Per l'anno 1926 copriranno la carica di commissari i seguenti ufficiali:

Corpo d'armata di Torino.

Generale di brigata FILIPPONI di MOMBELLO comm. Camillo, comandante della 1ª brigata di cavalleria, Torino.

Corpo d'armata di Milano.

Per le divisioni di Milano e Novara.

Colonnello PAPI cav. Giacomo, comandante del reggimento artiglieria a cavallo, Milano.

Per la divisione di Brescia.

Colonnello ORERO cav. Carlo, comandante del reggimento cavalleggeri Vittorio Emanuele II, Brescia.

Corpo d'armata di Verona.

Per la divisione di Verona.

Maggiore PAGLIERI cav. Giuseppe, capo ufficio precettazione quadrupedi, Verona.

Per la divisione di Padova.

Colonnello SOMIGLIANA cav. Lodovico, comandante del 20° reggimento artiglieria da campagna, Padova.

Per la divisione di Trento.

Colonnello DE PIGNIER cav. Augusto, comandante del 9° reggimento artiglieria da campagna, Trento.

Corpo d'armata di Bologna.

Per le divisioni di Bologna e Ravenna.

Colonnello TAVANI cav. Augusto, comandante del reggimento cavalleggeri di Saluzzo, Bologna.

Per la divisione di Treviso.

Generale di brigata BELLOTTI comm. Francesco, comandante della II. brigata di cavalleria, Udine.

Corpo d'armata di Trieste.

Generale di brigata BELLOTTI comm. Francesco, comandante della II. brigata di cavalleria, Udine.

Corpo d'armata di Firenze.

Per le divisioni di Firenze e Genova.

Colonnello GIUBBILEI cav. Carlo, comandante del reggimento cavalleggeri di Alessandria, Firenze.

Per la divisione di Piacenza.

Colonnello GUIDI cav. Francesco, comandante del reggimento cavalleggeri di Novara, Parma.

Corpo d'armata di Roma.

Generale di brigata AYROLDI di ROBBIATE gr. uff. Luigi, comandante della III. brigata di cavalleria, Roma.

Corpo d'armata di Napoli.

Colonnello PIELLA cav. Paolo, comandante del reggimento cavalleggeri di Firenze, Napoli.

Corpo d'armata di Bari.

Per le divisioni di Bari e Chieti.

Colonnello DE ROSA cav. Alfredo, comandante del 14. reggimento artiglieria da campagna, Bari.

Per la divisione di Ancona.

Colonnello CANNONIERE cav. Alfredo, comandante del 2 reggimento artiglieria da campagna, Pesaro.

Corpo d'armata di Palermo.

Generale di brigata GATTO comm. Salvatore, comandante di artiglieria del corpo d'armata di Palermo.

Per le gare ippiche militari che abbiano luogo nel presidio e nei dintorni di Pinerolo, oppure nell'ippodromo e nei dintorni di Tor di Quinto, e per le gare nazionali militari di addestramento ippico, saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 18 della citata circolare 221.

I commissari militari che assumono la carica per effetto delle presenti disposizioni, richiederanno ai loro eventuali predecessori (vedi circolari 222 *giornale militare* 1924 e 700 *giornale militare* 1924) tutti i documenti e le necessarie informazioni, relativi ad intese con autorità militari ed enti civili, riferentisi a gare ippiche nel territorio assegnato alla loro giurisdizione.

In caso di impedimento o di assenza del commissario militare, il comando di corpo d'armata lo sostituisce con altro ufficiale superiore di arma a cavallo, espressamente incaricato, con delega scritta nella quale sia specificato per quali gare essa abbia valore, attenendosi alle disposizioni dell'articolo 22 della circolare 221 suddetta.

Per quanto riguarda la partecipazione dei commissari militari alla direzione di società di caccie a cavallo, quali rappresentanti dell'autorità militare, valgono le disposizioni, contenute nella circolare 700 *giornale militare* 1924, le quali hanno carattere permanente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 603. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. A. P.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 novembre 1925.

Con riferimento alle circolari 335 *giornale militare* 1923, 156 *giornale militare* 1924 e 42 *giornale militare* 1925, questo Ministero determina che gli esami su materie di accademia del 1° appello della 3ª sessione abbiano luogo dal 10 dicembre al 20 dicembre p. v.

Si comunicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi agli esami di detto appello con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle materie e dei giorni nei quali dovranno sostenere detti esami.

Gli ufficiali dovranno presentarsi al Comando dell'accademia militare di artiglieria e genio, nel pomeriggio del giorno precedente a quello in cui debbono sostenere il primo esame.

Grado	Casato e Nome	Corpo od ente cui appartiene l'ufficiale	Analisi matematica parte I e II	Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
			Date di esame						
Cap.	ALATI Aristide	9 pesante campale	—	—	—	10	—	—	—
»	AMATUCCI Oscar	25 campagna	—	—	—	—	11	—	—
»	ARGAN Carlo	Sez. esper. art. Ciriè	10	—	11	—	—	—	—
»	ARGAN Giovenale	1 pesante	—	—	11	12	—	—	—
Ten.	ANGUISSOLA Ignazio	Direz. artigl. Trieste	—	—	—	14	—	15	—
»	ANTONUCCI Oscar	20 campagna	—	—	—	—	—	—	12
»	AQUILECCHIA Vincenzo	Dir. esp. art. Nettuno	—	—	13	—	14	—	—
»	AVALLE Secondo	1 montagna	—	10	—	—	—	—	11
Cap.	BALANZINO Guido	1 raggr. trasporti	10	—	19	15	—	—	—
»	BARBARA Renato	4 gruppo controaerei	—	—	13	—	14	—	—
»	BARICHELLO Manlio	14 pesante campale	—	14	—	13	—	12	—
»	BEJA Felice	17 campagna	15	—	—	—	—	—	—
»	BERLESE Sergio	12 pesante campale	—	—	—	15	—	—	—
»	BERTON Giuseppe	6 pesante (M)	—	12	—	—	—	—	13
»	BETTI Carlo	Ministero guerra	—	—	11	12	—	—	—
»	BETZU Angelo	7 raggr. genio	—	—	—	—	—	12	11
»	BONELLI Federico	Istituto geogr. milit.	—	—	—	—	13	—	—
»	BONSETTI Ennio	14 pesante campale	10	—	11	—	—	—	—
»	BRONZINI Riccardo	Com. artigl. C. A. Verona	—	18	—	—	—	—	—
Ten.	BARRABINI Vincenzo	10 gruppo controaerei	—	16	17	—	—	—	—
»	BARTOLETTI Genuino	1 pesante	13	14	—	—	—	—	—
»	BAZAN Gaspare	Ufficio Gen. a dispos. per l'arma di art.	—	—	—	13	14	—	—

Grado	Casato e Nome	Corpo od ente cui appartiene l'ufficiale	Analisi matematica parte I e II	Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
			Date di esame						
Ten.	BELLINI Carlo	8 pesante (M)	—	18	—	—	—	—	—
»	BERNARDINI Giov.	7 campagna	—	—	—	15	—	—	—
»	BOSCHI Mario	Acc. mil. Aeronautica	—		19	—	—	—	—
»	BRUNI Luigi	11 pesante campale	—	—	17	—	—	—	—
Cap.	CAMBRIA Michele	22 campagna	—	—	—	15	—	—	—
»	CARELLI Giuseppe	8 gruppo controaerei	—	—	—	10	15	—	13
»	CARLESI Enrico	Acc. mil. fant. e cav.	—	20	—	—	—	—	—
»	CARRERA Mario	Uff. tecn. sup. autom.	—	—	—	—	—	—	12
»	CARUSO Sebastiano	11 campagna	—	12	13	14	—	—	—
»	CATANEA Amedeo	6 pesante (M)	—	—	—	11	—	—	—
»	CHIELI Menotti	Com. div. mil. Alessandria	—	—	—	11	—		
»	CINALLI Giuseppe	8 pesante campale	—	—	15	—	—	—	—
»	CIOCCA Alfredo	8 pesante campale	—	—	17	—	—	—	—
»	CUTTITTA Antonino	22 campagna	—	10	—	—	—	—	—
Ten.	CANNIZZO Vito	13 pesante campale	—	—	—	—	—	12	11
»	CAPUANO Luigi	2 gruppo controaerei	15	14	—	—	—	—	—
»	CARBONI Giulio	3 montagna	—	20	—	—	—	—	—
»	CASSETTA Giuseppe	Ufficio tavole tiro	10	—	—	—	15	—	—
»	CAVICCHIOLI Nunzio	Scuola A. U. C. A. S. Modena	—	—	—	—	—	—	10
»	CHELOTTI Alberto	Scuola art. contraerei	—	—	—	—	—	—	10
»	CHIAVARINO Guido	Sez. esp. art. Ciriè	—	20	—	—	—	—	—
»	CONTI Federico	Ufficio tavole tiro	—	10	—	—	—	—	—
»	COPPELLOTTI Celestino	9 pesante campale	—	—	—	—	—	12	—

Grado	Casato e Nome	Corpo od ente cui appartiene l'ufficiale	Analisi matematica parte I e II	Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
			Date di esame						
Cap.	DALLE MOLLE Giovanni	8 campagna	—	—	—	10	—	—	—
»	D'ALONZO Giovanni	Com. art. C. A. Roma	—	—	11	—	12	—	—
»	DE BIASE Achille	8 pesante campale	—	—	17	—	—	—	—
»	DE DOMINICIS Augusto	1 montagna	—	—	—	11	—	—	—
»	DE MAIO Roberto	Ministero guerra	—	—	11	12	—	—	—
»	DEL GIULIO Giuseppe	10 raggr. genio	—	12	11	13	10	—	—
»	D'EVANT Alessandro	Com. art. C. A. Palermo	—	—	—	11	12	—	—
Ten.	D'ALESSANDRO Giacomo	10 raggr. genio	—	16	—	—	—	—	—
»	D'AGATA Alfredo	Scuola A. U. C. A. S. Lucca	—	—	13	12	—	—	—
»	DE CONCILIIS Romano	Com. art. C. A. Napoli	13	—	—	—	—	—	—
»	DE FONZO Guido	8 gruppo controaerei	—	—	—	11	—	—	—
»	DE FRANCESCO Renato	8 campagna	—	10	—	—	11	—	—
»	DEIDDA Guido	2 pesante campale	—	—	15	—	—	—	—
»	DEL DUCE Francesco	Com. art. C. A. Roma	—	—	13	—	14	—	—
»	DEL GRANDE Alfredo	1 campagna	—	20	—	—	—	—	—
»	DE MARTINO Gioacchino	6 pesante (M)	—	—	13	—	12	—	—
»	DE PASCALE Mario	1 pesante campale	—	—	—	—	—	15	—
»	DE PETRO Giorgio	6 pesante campale	—	—	—	—	13	—	—
»	DONATI Lodovico	19 campagna	—	—	—	13	12	—	—

Grado	Cognome e Nome	Corpo od ente cui appartiene l'ufficiale	Analisi matematica parte I e II	Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
			Date di esame						
Ten.	ESPOSITO Francesco	10 campagna	10	—	—	—	—	—	—
Cap.	FEDI Carlo	Rep. carri armati	—	—	—	—	—	—	12
»	FERRARA Alberto	6 campagna	—	—	15	14	—	—	—
»	FERRARI Giovanni	2 pesante	—	—	—	12	—	—	13
»	FORGIONE Arnaldo	3 pesante (M)	—	12	—	—	13	—	14
»	FORZA Francesco	3 pesante (M)	—	—	17	—	—	—	—
»	FUSCO Nicola	8 campagna	—	—	—	12	—	—	—
Ten.	FAGGIANO Cosimo	5 gruppo controaerei	—	—	—	—	12	—	—
»	FINAMORE Mario	8 campagna	—	10	—	—	11	—	—
»	FRANGIPANI Guido	8 gruppo controaerei	—	—	—	13	12	—	—
»	FRIGIONE Giacinto	Com. art. C. A. Verona	—	—	—	—	—	—	10
Cap.	GARIGGIOLI Arnaldo	Com. div. mil. Pola	—	12	—	—	—	—	13
»	GEMMELLARO Carlo	6 pesante (M)	—	—	—	—	10	—	—
»	GENNARO Francesco	27 campagna	13	—	—	—	—	—	—
»	GUY Aurelio	In aspettativa	15	—	—	—	—	—	—
Ten.	GALANZINO Francesco	Ufficio tavole tiro	—	—	—	10	—	—	—
»	GARBEROGLIO Giulio	5 campagna	—	—	—	—	—	—	10
»	GIAMMARCO Enrico	18 campagna	—	—	—	12	—	—	—
»	GIORDANO Amedeo	Sez. esp. art. Ciriè	—	16	—	—	—	—	—
»	GRAZIOSI Giulio	3 comp. cannonieri (Libia)	—	—	—	—	—	—	10
»	GUZZI Alberto	7 gruppo controaerei	—	—	—	—	—	—	10

Grado	Casato e Nome	Corpo od ente cui appartiene l'ufficiale	Analisi matematica parte I e II	Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
			Date di esame						
Cap.	KUNTZE Carlo	Direz. art. Napoli	—	—	19	—	—	—	—
»	IZZI Annibale	10 campagna	13	—	—	14	—	—	—
Ten.	IALLONGHI Giovan Battista	1 montagna	—	—	—	—	15	—	14
»	IMPERATO Luigi	8 pesante campale	—	—	—	—	13	—	—
»	INVREA Massimo	1 montagna	—	—	—	—	—	15	—
Cap.	JHAN Ezio	20 campagna	—	—	—	10	—	—	—
»	LANCIANI Ettore	19 stormo aeropl. da ricognizione	—	14	—	—	—	15	—
»	LATINI Alessandro	2 montagna	—	—	—	—	—	—	12
»	LUCINI Bruno	2 pesante campale	—	12	—	—	13	—	—
Ten.	LAGUARDIA Pietro	Scuola A. U. C. A. S. Torino	—	—	—	—	13	—	—
»	LA PAROLA Salvatore	3 pesante (M)	—	—	—	—	11	—	10
»	LOMBARDO Pietro	Dir. esp. art. Nettuno	15	—	—	—	—	—	—
»	LUCCHESINI Gastone	3 montagna	—	—	11	—	10	—	—
Cap.	MALAVASI Ludovico	3 campagna	—	—	—	—	—	15	—
»	MANTELLI Mario	Ministero guerra	—	18	19	—	—	—	—
»	MARINI Silvio	21 campagna	—	16	—	15	—	—	—
»	MELE Donato	Direz. art. Trieste	—	—	—	—	10	—	—
»	MONTEVERDE Ettore	4 raggr. genio	—	—	—	—	—	15	—
Ten.	MARALDI Ugo	16 campagna	—	20	—	—	—	—	—
»	MAZOTTI Luigi	5 campagna	—	10	—	—	—	—	11
»	MELONI Nicolò	5 pesante campale	—	—	—	—	10	—	11

Grado	Cognome e Nome	Corpo od ente cui appartiene l'ufficiale	Analisi matematica parte I e II	Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
			Date di esame						
Ten.	MEREU Aldo	21 campagna					12		
»	MISTRETTA Antonio	13 pesante campale	—	18	17	—	—	—	
»	MONASTRA Ubaldo	22 campagna	15						
»	MONTEFINALE Gabriele	7 controaerei	13					—	
»	MORMINA Michelangelo	3 pesante campale							12
Cap.	NELLI Alessandro	Ministero guerra							14
»	NIGRI Giovanni	10 pesante campale	10						11
»	ONNIS Emmanuele	6 campagna			13	14	15		
»	OTTONE Luigi	23 campagna			15	14			
Ten.	OTTONE Angelo	Acc. mil. art. e genio					15		
Cap.	PETITTI Vincenzo	Com. art. C. A. Bologna			19				
»	PIANA Giuseppe	Direz. artigl. Verona				15			
»	PIPINO Enrico	Ministero guerra		12		13			
»	PIRANI Enzo	2 pesante	15						
»	POLACCO Giuseppe	6 campagna				13	12		
»	PONTICELLI Igino	13 pesante campale		—	15				
Ten.	PARRINELLO Diego	10 pesante campale					13		
»	PEANO Giovanni	5 campagna		20			—		
»	PEDERZOLLI Mario	2 montagna				13	14	—	

Grado	Cognome e Nome	Corpo od ente cui appartiene l'ufficiale	Date di esame						
			Analisi matematica parte I e II	Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
Ten.	PETRONE Luigi	2 montagna	10						
»	PIETRANTONIO Ugo	8 pesante campale		10			11	—	—
»	PILATO Nicola	Scuola A. U. C. A. S. Verona	—	16	17	—	—	—	—
»	PINTO Salvatore	Com. art. C. A. Napoli	13	14	—	—	15	—	—
»	POLZONI Alfredo	17 campagna	15				—	—	
»	PORPORA Nicola	6 pesante M)			15		14	—	
»	PRATESI Emilio	8 pesante M			—		10	—	—
»	PROPERZI Giuseppe	Acc. mil. art. e genio		20	—	—	15	—	—
Cap.	RIBELLA Salvatore	1 pesante			19		—	—	
»	ROBOTTI Carlo	8 pesante M		18				—	
»	ROMANELLI Guglielmo	3 pesante M)				—	10		—
»	ROSSI Giovanni	3 montagna	—	—	—	11	—	—	10
»	ROVERSI Giulio	17 campagna		—	—	15	—	—	—
»	RUGGERI LADERCHI Cesare	7 pesante campale	—	12	—	—	—	—	—
»	RUGGERO Adolfo	10 raggr. genio		12	13	14	11	15	—
Ten.	RAHO Cesario	1 pesante		11	—	—	13	—	—
»	RICCA Umberto	Scuola A. U. C. A. S. Pola	—	—	19	—	—	—	—
	RITANO Angelo	3 pesante M)	—	—	—	—	—	—	10

Grado	Cognome e Nome	Corpo od ente cui appartiene l'ufficiale	Date di esame							
			Analisi matematica parte I e II	Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
Ten.	ROMANO Giovanni	Scuola A. V. C. A. S. Corpo arm. Napoli						12	13
»	RUTA Alessandro	2 montagna							11
Cap.	SALVI Pier Battista	Com. div. mil. Firenze				14			13
«	SALVO Calogero	9 campagna		16				15	
	SANGIORGIO Vittorio	Com. art. C. A. Roma			15		14		
«	SCUTERINI Edgardo	In aspettativa				10			
»	SECCO Gustavo	Riv. artigl. e genio	—				10	12	11
»	SICARDI Giacomo	Arsen. R. E. Napoli			17				
Ten.	SAROLDI Giampaolo	5 campagna		14				15	
	SCUDERI Francesco	2 gruppo controaerei	—	16	—		15		
«	SERRA Luigi	5 pesante				10			—
Cap.	TORTORICI Gustavo	12 campagna						12	13
»	TUFFARELLI Giulio	7 gruppo controaerei		18					
Ten.	TRICOMI Ernesto	Rep. carri armati	—		15				
»	TROMBY Giovanni	11 pesante campale				15			
Cap.	VITALE Giuseppe	25 campagna						12	13
	VOSA Vincenzo	4 raggr. trasporti	—	10			11		
Cap.	WIEL Giovanni	20 campagna	13						
Ten.	ZINGALES Guido	Com. art. C. A. Palermo					14		13

Per *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 604. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Norme per l'impianto e la tenuta dei ruoli mod. 71-B della forza in congedo.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 19 novembre 1925.

Al § 26 della circolare n. 233 del *giornale militare* del 1923 è aggiunto il seguente capoverso:

« I distretti dovranno però tener distinti i militari provenienti dalle batterie da campagna trainate da quelli provenienti dalle batterie someggiate, mediante apposite annotazioni sul fascicolo n. 9 del ruolo mod. 71-B (colonna 3 n. 2) ».

Al successivo § 33 è aggiunto il seguente capoverso:

« Peraltro i militari iscritti su tale fascicolo n. 18, i quali provengano dal reggimento ferrovieri, saranno contemporaneamente iscritti anche in un apposito fascicolo stralcio n. 18-*bis*; mentre quelli provenienti da altre armi e specialità saranno iscritti anche nella rispettiva arma o specialità di provenienza ».

I distretti provvederanno immediatamente all'impianto dei fascicoli stralcio e alle iscrizioni predette, procedendo ad un accurato spoglio del fascicolo n. 18, alla stregua dei documenti matricolari.

In conseguenza delle disposizioni di cui sopra, nella compilazione degli specchi numerici prescritti dal § 40 della citata circolare n. 233, i distretti, ad evitare che militari in congedo appartenenti ad amministrazioni ferroviarie siano computati in due diversi fascicoli, dovranno agli effetti numerici e statistici dei detti specchi considerare iscritti nello stesso fascicolo 18 soltanto quelli stralciati nel fascicolo 18-*bis* (militari provenienti dal reggimento ferrovieri).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

RIVISTA D'ARTIGLIERIA E GENIO

Periodico militare mensile illustrato

(Via degli Astalli, n. 15 - Roma - Telef. 10.250).

La Rivista, diventata prevalentemente tattica e non più come in passato quasi esclusivamente tecnica, dà uno sguardo ampio e sintetico a tutte le correnti più fresche dell'arte militare e delle applicazioni scientifiche e pratiche; essa, oltre i numerosi articoli dei più competenti scrittori nostri e stranieri, oltre alla grande messe di « notizie militari », dà nella sua parte bibliografica il sunto di circa un migliaio di articoli, scelti su tremila fascicoli d'ogni parte del mondo e già catalogati per materia, quindi di facilissima ricerca.

La Rivista perciò offre agli ufficiali di artiglieria e del genio cognizioni moderne sulla fanteria e sulle altre armi, a queste apre la via dei problemi più interessanti delle armi di artiglieria e del genio, a tutti fornisce quelle cognizioni generali che sono ormai indispensabili per ogni persona di media cultura.

PREZZI D'ABBONAMENTO PER IL 1926:

Ufficiali ed assimilati (spedizione per via d'ufficio)	L. 24
Per enti militari (Comandi, Uffici, ecc.) . .	» 30
Estero	» 75

Inoltre sono offerte agli abbonati speciali facilitazioni per acquisto di altre pubblicazioni militari; ad esempio: gen. GRAZIOLI, *La battaglia di Rivoli;* col. BASTICO, *L'evoluzione dell'arte della guerra;* opere del col. MARAVIGNA, col. CARACCIOLO, ecc., oltre abbonamenti cumulativi con l'*Aere Flamman* e l'*Universo.*

Richiesta all'amministrazione della Rivista d'artiglieria e genio - Via degli Astalli, n. 15 - Roma (17).

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 53ª, anno 1925, circ. 538.

A pag. 1964, dopo il tenente *Fiorentin,* aggiungasi tenente *Camicia* Pasquale, cavalleggeri di Novara.

Dispensa 54ª, anno 1925, circolare 556:

9° rigo, *ove dice*: Caporal maggiori, caporali e soldati aiutanti telemetristi, L. 0.40; *leggasi*: Caporal maggiori caporali e soldati aiutanti telemetristi, L. 0.30.

Prezzo della presente dispensa L. 1,10

(3476) — Roma, 1925-26 – Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA 2123
DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 59ª **1925** 21 Novembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 605 – 17 novembre 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. —
Corsi d'istruzione premilitare per l'anno 1925-26 . . *Pag.* 2123

Circolare N. 605. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corsi d'istruzione premilitare per l'anno 1925-26.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare, scuole militari). — 17 novembre 1925.

Analogamente a quanto fu disposto con la notificazione n. 10 del 30 settembre 1924, questo Ministero comunica che i corsi d'istruzione premilitare nell'anno 1925-26 si svolgeranno con le seguenti modalità:

1. Lo svolgimento dei corsi d'istruzione premilitare avrà comunque luogo sotto l'alta vigilanza dei comandi di corpo d'Armata.

2. La milizia volontaria per la sicurezza Nazionale, provvederà in linea di massima, all'effettuazione di tutti i corsi nelle località elencate nell'allegato.

3. Nelle altre località i corsi saranno effettuati dalle società di tiro a segno Nazionale, e, in mancanza di queste da altri Enti dei quali è detto nel successivo capitolo 3°.

Tanto le società di tiro a segno Nazionale quanto gli enti predetti dovranno chiedere l'autorizzazione di svolgere i corsi ai comandi di corpo d'armata.

4. Nella scelta degli enti di cui al n. 3 ai quali affidare i corsi premilitari, i comandi di corpo d'armata, dopo di avere data la precedenza alle società di tiro a segno Nazionale, preferiranno quei sodalizi che fanno capo a istituzioni, federazioni o associazioni di carattere nazionale, e preferibilmente a quelli tra essi che in passato abbiano già svolto l'istruzione premilitare e si siano resi particolarmente benemeriti per l'attività svolta in questo campo e per i risultati conseguiti.

Sarà in ogni caso, da evitarsi di affidare l'istruzione ad enti che si costituiscano appositamente con il solo scopo di impartire l'istruzione premilitare e che, per l'azione svolta in passato o per la loro organizzazione e dipendenza, non offrano sufficienti garanzie di mantenere i corsi lontani da ogni ingerenza e influenza di carattere politico.

5. I comandi di corpo d'armata disporranno perchè ai reparti della M. V. S. N., alle società di tiro a segno nazionale ed agli enti vari che svolgono i corsi siano accordate, da parte delle dipendenti autorità militari, tutte le agevolazioni che riconoscano atte ad assicurare la buona riuscita dei corsi.

A tale riguardo sarà necessario che i comandi di divisione — per i corsi effettuati dalle società di tiro a segno ed altri enti — e i comandi di zona della M. V. S . N. — per i corsi effettuati dalla milizia — facciano seguire da vicino lo svolgimento dei corsi da appositi incaricati che provvedano a segnalare eventuali inconvenienti e deficenze, rispettivamente ai comandi predetti da cui dipendono, per gli opportuni e rapidi provvedimenti che si ravvisassero del caso.

6. Di massima, in un medesimo centro non dovrà tenersi che un solo corso premilitare, ma quando nei centri più popolosi siffatta restrizione non si rendesse attuabile, gli enti ai quali è affidata l'organizzazione dei corsi nei singoli centri, potranno suddividere i corsi stessi in sezioni, oppure effettuare più corsi.

7. I comandi di corpo d'armata, quando lo ravvisino opportuno, potranno disporre che presso le società di tiro autorizzate a tener corsi, sia destinato a cura dei comandi di divisione, oltre agli istruttori, anche un direttore delle istruzioni premilitari.

8. I corsi avranno la durata minima prescritta di 4 mesi e potranno essere iniziati anche subito. Si lascia però in facoltà dei comandi di corpo d'armata ed ai comandi di zona della M. V. S. N. di stabilire la data d'inizio e di chiusura dei corsi, a seconda delle condizioni climatiche locali o di altre specialissime circostanze. In tal caso però sarà bene tener presente l'opportunità che gli esami finali in ciascuna provincia si effettuino in date non lontane le une dalle altre per evitare che le commissioni esaminatrici abbiano a funzionare per lungo tempo.

9. I premilitari, per poter frequentare le lezioni di tiro saranno inscritti d'ufficio alle società di tiro a segno. Ciascuno di essi dovrà effettuare il versamento di L. 6 di cui L. 3 per tassa annua di iscrizione e le altre L. 3 per la vidimazione del libretto di tiro. Resta inteso pertanto che il visto sui libretti di tiro non potrà essere apposto se il premilitare non avrà effettuato il relativo versamento.

10. Non saranno rilasciate dichiarazioni di idoneità a quei premilitari che abbiano seguito i corsi nelle località ove funzionano società di tiro a segno, senza aver compiuto le lezioni regolamentari le quali, come è noto, sono tassativamente prescritte.

Le società di tiro a segno disporranno che nei giorni e nelle ore in cui svolgeranno il tiro i premilitari dei corsi della milizia i poligoni siano lasciati liberi.

In tali giorni ed in tali ore la direzione del campo dovrà essere affidata ad un ufficiale della milizia medesima, il quale naturalmente assumerà tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

11. Ove non funzionano società di tiro i premilitari saranno istruiti nell'uso dell'arma, nella sua composizione e scomposizione e dovranno eseguire anche esercizi di puntamento. I comandi di corpo d'armata potranno, caso per caso ed a seconda delle esigenze del servizio, concedere ai corsi premilitari l'uso dei Poligoni militari.

12. In ciascuna provincia sarà costituita alla fine dei corsi una commissione esaminatrice. In quelle provincie in cui i corsi fossero molto numerosi sicchè una sola commissione non potrebbe celermente e proficuamente espletare il suo

compito ne saranno costituite due o anche più. Alle nomine delle commissioni provvederanno i comandi di divisione che le faranno presiedere da ufficiali superiori in S. A. P. esclusi gli ispettori provinciali del tiro. Gli altri due membri della commissione saranno un ufficiale inferiore in S. A. P., un ufficiale della M. V. S. N. o il direttore responsabile del corso.

13. Gli enti che saranno autorizzati a tenere i corsi dovranno richiamare l'attenzione dei giovani aventi diritto a riduzione di ferma, sull'interesse che essi hanno di frequentare i corsi medesimi e conseguire la idoneità finale per usufruire del beneficio anzidetto.

14. Ultimati i corsi, il comando generale della M. V. S. N. ed i signori ispettori provinciali, rimetteranno al Ministero (Divisione educazione fisica) uno specchio da cui risulti il numero degli inscritti a ciascun corso, il numero degli allievi presentatisi agli esami di ciascun corso, l'esito di detti esami, il numero degli allievi dichiarati idonei, specificando, in colonna a parte gli idonei appartenenti alla classe che sarà chiamata alle armi (1906).

15. Oltre al rimborso delle cartucce consumate dai premilitari nelle lezioni di tiro regolamentari i reparti della M. V. S. N. e gli enti che svolgeranno i corsi avranno diritto ad una sovvenzione ragguagliata a L. 12 per ciascuno dei primi 50 allievi dichiarati idonei, a L. 10 per ciascuno dei successivi fino a 100 incluso, e a L. 8 per tutti gli altri idonei oltre i 100. Le richieste di rimborso e di sovvenzione saranno inoltrate al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica) rispettivamente dal comando generale della M. V. S. N. che avrà cura di riepilogare i dati concernenti i reparti della milizia stessa, e da altri enti per il tramite degli ispettori provinciali che vi apporranno il proprio visto.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Le autorità militari interessate cureranno che alla presente circolare sia data la maggiore pubblicità possibile.

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 605.

Località nelle quali la M. V. S. N. provvede alla esecuzione dei corsi di istruzione premilitare per l'anno 1925-26

PROVINCIA DI TORINO.

CIRCONDARIO DI TORINO.

Comuni: Torino, Carignano, Piobesi Torinese, Rivarolo Canavese, Forno di Rivara, Viù, Ciriè, San Benigno Canavese, Lanzo Torinese, Nole, Corio, Caselle Torinese, Collegno, San Mauro Torinese, Carmagnola, Chivasso, Cavagnolo, Chieri, Cambiano, Gassino, Settimo Torinese, Rondissone, San Maurizio Canavese, Venaria Reale, Grugliasco, Moncalieri, Poirino, Casalborgone, Rivolta di Torino, Piazzo, Verrua Savoia, Rivoli, Druent, Volpiano, San Benigno Canavese, Castiglione Torinese.

CIRCONDARIO DI PINEROLO.

Comuni: Pinerolo, Lombriasco, Torrepellice, Sangermano Chisone, Roure, Fenestrelle, Pragelato, Villar Perosa.

CIRCONDARIO DI IVREA.

Comuni: Ivrea, Caluso, Mazzè, Borgofranco d'Ivrea, Sangiorgio Canavese, Cuorgnè, Ingria, Noasca.

CIRCONDARIO DI AOSTA.

Comuni: Aosta, Châtillon, Saint Vincent, Donnaz, Pont Saint Martin, Arvier, Villeneuve.

CIRCONDARIO DI SUSA.

Comuni: Susa, Oulx, Sant'Ambrogio di Torino, Condove, Giaveno, Avigliana, Bussoleno, Sant'Antonino di Susa.

PROVINCIA DI CUNEO.

CIRCONDARIO DI CUNEO.

Comuni: Cuneo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Busca, Vinadio Dronero, Chiusa di Pesio, Peveragno.

CIRCONDARIO DI MONDOVI'.

Comuni: Mondovì, Frabosa Soprana, Carrù, Ceva, Gherasco.

CIRCONDARIO DI SALUZZO.

Comuni: Saluzzo, Verzuolo, Barge, Paesana, Revello, Casalgrasso, Racconigi, Villanova Solaro, Savigliano.

CIRCONDARIO DI ALBA.

Comuni: Alba, Brà, La Morra, Montà, Sommariva del Bosco, Diano d'Alba, Cortemilia, Santo Stefano Belbo.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA.

CIRCONDARIO DI ALESSANDIA.

Comuni: Alessandria, Valenza, Felizzano, Sezzadio, Castellazzo Bormida, Cassine, Castelletto Scazzoso,

CIRCONDARIO DI ACQUI.

Comuni: Acqui, Nizza Monferrato, Bergamasco, Carpeneto.

CIRCONDARIO DI TORTONA.

Comuni: Tortona, Castelnuovo Scrivia, Viguzzolo, Garbagna, Fabbrica Curone, Sale, Spineto.

CIRCONDARIO DI NOVI LIGURE.

Comuni: Novi Ligure, Basaluzzo, Silvano, d'Orba, Ovada, Gavi, Vignole Barbera.

CIRCONDARIO DI CASALE MONFERRATO.

Comuni: Casale Monferrato, Moncalvo, Valmacca, Vignale.

CIRCONDARIO DI ASTI.

Comuni: Asti, Porta Comaro, S. Damiano d'Asti, Villanova di Asti, Cocconato, Vigliano d'Asti, Monbercelli, Castiglione d'Asti. Canelli, Castelnuovo d'Asti, Montechiaro d'Asti.

PROVINCIA DI PAVIA.

CIRCONDARIO DI PAVIA.

Comuni: Pavia, Mortara, Mede, Garlasco, Robbio.

CIRCONDARIO DI VOGHERA.

Comuni: Voghera, Casteggio, Stradella, Cella di Bobbio, Varzi.

PROVINCIA DI NOVARA.

CIRCONDARIO DI NOVARA.

Comuni: Novara, Arona, Romagnano Sesia, Villata, Trecate, Galliate, Vespolate, Oleggio, Momo, Borgomanero, Gozzano.

CIRCONDARIO DI VERCELLI.

Comuni: Vercelli, Cigliano, Santhià.

CIRCONDARIO DI BIELLA.

Comuni: Biella.

CIRCONDARIO DI PALLANZA.

Comuni: Pallanza, Omegna, Intra, Cannobio, Rumianca.

CIRCONDARIO DI DOMODOSSOLA.

Comuni: Domodossola, Santa Maria Maggiore.

CIRCONDARIO DI VARALLO.

Comuni: Varallo, Quarona, Borgosesia.

PROVINCIA DI BERGAMO.

CIRCONDARIO DI BERGAMO.

Comuni: Bergamo, Almenno S. Salvatore, Piazza Brembana, Alzano, Cisano Bergamasco.

CIRCONDARIO DI TREVIGLIO.

Comuni: Treviglio, Romano di Lombardia, Martinengo, Fara Olivana, Calcinate, Zanica.

CIRCONDARIO DI CLUSONE.

Comuni: Clusone, Gandino, Lovere, Gazzaniga.

PROVINCIA DI BRESCIA.

CIRCONDARIO DI BRESCIA.

Comuni: Brescia, Iseo, Monticello Brusati, Ospitaletto, Bagnolo Mella, Carpenedolo, Bedizzole, Nave.

CIRCONDARIO DI BRENO.

Comuni: Breno, Edolo, Darfo, Pisogne.

CIRCONDARIO DI CHIARI.

Comuni: Chiari, Passirano, Orzinovi, Adro

CIRCONDARIO DI SALO'

Comuni: Salò, Gavardo, Vobarno, Vestone.

CIRCONDARIO DI VEROLANUOVA.

Comuni: Manerbio.

PROVINCIA DI COMO.

CIRCONDARIO DI COMO.

Comuni: Como, Erba, Lucino, Cantù, Menaggio, Albese.

CIRCONDARIO DI VARESE.

Comuni: Varese, Lecino, Angera, Castiglione Olona.

CIRCONDARIO DI LECCO.

Comuni: Barzanò.

PROVINCIA DI SONDRIO.

CIRCONDARIO DI SONDRIO.

Comuni: Sondrio, Morbegno, Chiavenna.

PROVINCIA DI CREMONA.

CIRCONDARIO DI CREMONA.

Comuni: Cremona, Casalbuttano, Soresina, Pizzighettone, Ostiano, Robecco d'Oglio, Torre de' Picenardi, Stagno Lombardo, Ca' de' Stefani, Cingia de' Botti, Bonemerse.

CIRCONDARIO DI CREMA.

Comuni: Crema, Rivolta d'Adda, Soncino, Somanengo.

CIRCONDARIO DI CASALMAGGIORE.

Comuni: Casalmaggiore, Cussola, Torricella del Pizzo, Castelponzone, San Giovanni in Croce, Piadena, Calbatone, Rivarolo del Re.

PROVINCIA DI MANTOVA.

CIRCONDARIO DI MANTOVA.

Comuni: Bagnolo San Vito, Virgilio, Castelbelforte, Roverbella, Bozzolo, Marcaria, San Martino dall'Argine, Rovigo, Asola, Castiglione delle Stiviere, Viadana, Pomponesco, Dosolo, Sabbioneta, Gonzaga, Suzzara, San Benedetto Po, Moglia, Revere, Villa Poma, Quistello, Schivenoglia, Ostiglia, Sustinente, Sermide, Magnacavallo, Canneta sull'Oglio, Acquanegra sul Chiese, Redondesco, Voltamantovana, Goito.

PROVINCIA DI MILANO.

CIRCONDARIO DI MILANO.

Comuni: Milano, Melegnano.

CIRCONDARIO DI ABBIATEGRASSO.

Comuni: Abbiategrasso

CIRCONDARIO DI MONZA

Comuni: Monza, Seregno.

CIRCONDARIO DI GALLARATE.

Comuni: Gallarate, Busto Arsizio, Somma Lombardo.

CIRCONDARIO DI LODI.

Comuni: Lodi, Codogno, Sant'Angelo Lodigiano, San Rocco al Porto.

PROVINCIA DI GENOVA.

CIRCONDARIO DI GENOVA.

Comuni: Genova, Isola del Cantone, Casella, Torriglia, Nervi, Recco, Cornigliano Ligure, Rivarolo Ligure, Bolzaneto, Pontedecimo, Sestri Ponente, Sampierdarena, Pegli, Voltri, Masone, Campo Ligure, Rossiglione, Busalla.

CIRCONDARIO DI SAVONA.

Comuni: Savona, Varazze, Albissola, Carcare, Altare, Cairo Montenotte, Pontinvrea.

CIRCONDARIO DI ALBENGA.

Comuni: Albenga, Finale Marina, Alessio.

CIRCONDARIO DI CHIAVARI.

Comuni: Chiavari, Rapallo, Sestri Levante.

PROVINCIA DI IMPERIA.

CIRCONDARIO DI IMPERIA.

Comuni: Imperia, Pieve di Teco.

CIRCONDARIO DI SAN REMO.

Comuni: San Remo, Taggia, Bordighiera, Ventimiglia

PROVINCIA DI SPEZIA.

CIRCONDARIO DI SPEZIA.

Comuni: Spezia, Ameglia, Arcola, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Castelnuovo di Magra, Lerici, Levanto, Ortonovo, Santo Stefano di Magra, Sarzana, Varese Ligure, Vezzano Ligure.

PROVINCIA DI VERONA.

CIRCONDARIO DI VERONA.

Comuni: Verona, Bosco Chiesanuova, Grezzana, Brenzone, Mizzole Bussolengo, Zevio, Bovolone, Villafranca di Verona, Caprino Veronese, Cologna Veneta, Prun, San Bonifacio, Colognola ai Colli Tregnago, San Pietro Incariano, Isola della Scala, Negrar, Bardolino, Nogara, Cerea, Vigasio, Fumane, Roverè Veronese, Ferrara di Montebaldo, Peschiera sul Lago di Garda, Valeggio sul Mincio, Albaredo d'Adige, Montecchia di Crosara, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Badia Calavena, Castiglione Veronese, Villa Bartolommea, Casaleone, Breonio, Terrazzo.

PROVINCIA DI TRENTO.

CIRCONDARIO DI TRENTO.

Comuni: Trento, Lavis, Mezzocorona, Cembra, Civezzano, Pergine.

CIRCONDARIO DI MERANO.

Comuni: Merano, Silandro.

CIRCONDARIO DI BRESSANONE.

Comuni: Bressanone, Brunico.

CIRCONDARIO DI BORGO.

Comuni: Borgo, Strigno, Levico.

CIRCONDARIO DI CLES.

Comuni: Cles, Malè, Taio, Denno, Fondo.

CIRCONDARIO DI ROVERETO.

Comuni: Rovereto, Mori, Calliano, Avio, Ala.

CIRCONDARIO DI RIVA.

Comuni: Riva, Arco, Bezzecca.

CIRCONDARIO DI BOLZANO.

Comuni: Bolzano.

CIRCONDARIO DI CAVALESE.

Comuni: Cavalese, Egna.

CIRCONDARIO DI TIONE.

Comuni: Tione.

PROVINCIA DI VICENZA.

CIRCONDARIO DI VICENZA.

Comuni: Vicenza, Montecchio Maggiore, Camisano Vicentino, Schio, Valdagno, Torrebelvicino, Arzignano, Velo d'Astico, Lonigo, Noventa Vicentina, Bassano, Sandrigo, Marostica, Valstagno, Thiene.

CIRCONDARIO DI ASIAGO.

Comune: Asiago.

PROVINCIA DI BELLUNO.

CIRCONDARIO DI BELLUNO.

Comuni: Belluno, Mel, Sospirolo, Cortina d'Ampezzo, Agordo, Cencenighe.

CIRCONDARIO DI FELTRE.

Comuni: Feltre, Fonzaso, Arsiè.

CIRCONDARIO DI PIEVE DI CADORE.

Comuni: Pieve di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Auronzo.

PROVINCIA DI VENEZIA.

CIRCONDARIO DI VENEZIA.

Comuni: Venezia, Noale, Scozzè, Ceggia, Mira, Mestre, Portogruaro.

CIRCONDARIO DI CHIOGGIA.

Comuni: Chioggia, Cavazzese.

PROVINCIA DI TREVISO.

CIRCONDARIO DI TREVISO.

Comuni: Treviso, Caerano di San Marco, Castelfranco Veneto, Chiarano, Conegliano, Crocetta Trevigliana, Gayarine, Mogliano Veneto, Monastir di Treviso, Montebelluna, Motta di Livenza, Pederobba, Ponte di Piave, Preganziol, Susegana, Vittorio Veneto, Volpago, Zero Branco, Oderzo, San Pietro di Barbozza.

PROVINCIA DI ROVIGO.

CIRCONDARIO DI ROVIGO.

Comuni: Rovigo, Arquà Polesine, Badia Polesine, Crespino, Lendinara, Massa Superiore, Occhiobello, Polesella, Villadose.

CIRCONDARIO DI ADRIA.

Comuni: Adria, Ariano nel Polesine, Donada, Loreo, Porto Tolle.

PROVINCIA DI PADOVA.

CIRCONDARIO DI PADOVA.

Comuni: Padova, Abano - Terme, Battaglia, Campodarsego, Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cervarese Santa Croce, Cittadella, Este, Grantorto, Monselice, Montagnana, Pernumia, Piazzola sul Brenta, Pieve di Sacco, Pontelongo, Vo.

PROVINCIA DI TRIESTE.

CIRCONDARIO DI TRIESTE.

Comuni: Trieste, Sesana.

PROVINCIA DI POLA.

CIRCONDARIO DI POLA.

Comune: Pola.

CIRCONDARIO DI CAPODISTRIA

Comune: Capodistria..

PROVINCIA DI FIUME.

CIRCONDARIO DI FIUME.

Comne: Fiume

PROVINCIA DI UDINE.

CIRCONDARIO DI UDINE.

Comuni: Udine Spilimbergo.

CIRCONDARIO DI GORIZIA.

Comune: Gorizia.

CIRCONDARIO DI PORDENONE.

Comune: Pordenone.

PROVINCIA DI BOLOGNA.

CIRCONDARIO DI BOLOGNA.

Comuni: Bologna, San Lazzaro di Savena, Casalecchio di Reno, Borgo Panigale, Castelmaggiore, Ozzano dell'Emilia, Molinella, Budrio, Minerbio Baricella, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale, Persiceto, Crevalcore, Castelfranco dell'Emilia, Argelato, Bazzano, Praduro e Sasso, Pianoro, Loiano.

CIRCONDARIO DI IMOLA.

Comuni: Imola, Fontanelice, Castel del Rio, Mordano, Medicina.

CIRCONDARIO DI VERGATO.

Comune: Vergato.

PROVINCIA DI RAVENNA.

CIRCONDARIO DI RAVENNA.

Comuni: Ravenna, Alfonsina, Cervia, Russi.

CIRCONDARIO DI FAENZA.

Comuni: Faenza, Castel Bolognese, Bagnara di Romagna, Solarolo, Brisighella, Casola Valsenio.

CIRCONDARIO DI LUGO.

Comuni: Lugo, Bagnacavallo, Massa Lombarda.

PROVINCIA DI MODENA.

CIRCONDARIO DI MODENA.

Comuni: Modena, Campogalliano, Bomporto, San Cesario sul Panaro, Vignola, Sassuolo, Prignano sulla Secchia, Guiglia, Castelnuovo Rangone, Carpi, Novi di Modena.

CIRCONDARIO DI PAVULLO NEL FRIGNANO.

Comuni: Pavullo nel Frignano, Fanano, Frassinoro, Montefiorino, Monfestino in Serra Mazzoni.

CIRCONDARIO DI MIRANDOLA.

Comuni: Mirandola, Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia.

PROVINCIA DI PARMA.

CIRCONDARIO DI PARMA.

Comuni: Parma.

CIRCONDARIO DI BORGO SAN DONNINO.

Comuni: Borgo San Donnino, Busseto, San Secondo Parmense.

PROVINCIA DI FERRARA.

CIRCONDARIO DI FERRARA.

Comuni: Ferrara, Argenta, Copparo, Formignana, Porto Maggiore, Ostellato, Berra, Iolanda di Savoia.

CIRCONDARIO DI COMACCHIO.

Comuni: Comacchio, Codigoro, Mesola, Migliarino.

CIRCONDARIO DI CENTO.

Comuni: Cento.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.

CIRCONDARIO DI REGGIO EMILIA.

Comuni: Reggio Emilia, Correggio, Rubbiera, Sant'Ilario d'Ensa, San Martino in Rio, Vezzano sul Crostolo, Ciano d'Ensa, Carpineti, Montecchio Emilia.

CIRCONDARIO DI GUASTALLA.

Comuni: Guastalla, Brescello, Poviglio, Reggiolo.

PROVINCIA DI FORLI'.

CIRCONDARIO DI FORLI'

Comuni: Forlì, Forlimpopoli, Meldola.

CIRCONDARIO DI ROCCA SAN CASCIANO.

Comuni: Rocca San Casciano, Galeata, Dovadolo, Premilcuore, Modigliano.

CIRCONDARIO DI RIMINI.

Comuni: Rimini, Coriano.

CIRCONDARIO DI CESENA.

Comuni: Cesena, Mercato Saraceno, Savignano di Romagna.

PROVINCIA DI MASSA CARRARA.

CIRCONDARIO DI MASSA CARRARA.

Comuni: Massa (Marina), Carrara (Marina), Zona Montena (frazione), Fosdinovo, Montignoso, Pivizzano.

CIRCONDARIO DI PONTREMOLI.

Comuni: Pontremoli.

PROVINCIA DI LUCCA.

CIRCONDARIO DI CASTELNUOVO GARFAGNANA.

Comuni: Castelnuovo Garfagnana.

CIRCONDARIO DI LUCCA.

Comuni: Lucca, Pietrasanta, Viareggio, Camaiore, Monsummano, Bagni di Lucca.

PROVINCIA DI LIVORNO.

CIRCONDARIO DI LIVORNO.

Comune: Livorno.

CIRCONDARIO DI PORTOFERRAIO.

Comuni: Portoferraio, Rio Marina.

PROVINCIA DI PISA.

CIRCONDARIO DI PISA.

Comuni: Pisa, Crespina, Colle Salvetti, Pontedera, La Rotta (Pontedera), Vico Pisano, Ponsacco, Buti, Terricciola, Lajatico, Bagni San Giuliano.

CIRCONDARIO DI VOLTERRA.

Comuni: Volterra, Cecina, Piombino.

PROVINCIA DI FIRENZE.

CIRCONDARIO DI FIRENZE.

Comuni: Firenze, Barberino di Mugello, Prato, Vernio, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Rufina, Dicomano, Figline Valdarno, Reggello, Greve, Scarperia, Firenzuola.

CIRCONDARIO DI SAN MINIATO.

Comuni: San Miniato, Castelnuovo (frazione di Castel Fiorentino), Empoli, Fucecchio, Staffoli (frazione di Santa Croce dell'Arno), Cigoli (frazione di San Miniato), La Scala (frazione di San Miniato).

CIRCONDARIO DI PISTOIA.

Comuni: Pistoia, Larciano, Montale, San Marcello Pistoiese, Cutigliano, Serravalle Pistoiese, Ponte Petri (frazione di San Marcello Pistoiese).

PROVINCIA DI AREZZO.

CIRCONDARIO DI AREZZO.

Comuni: Arezzo, Poggio Caiano (frazione di Castel San Nicolò), Bibbiena, Monte San Savino, Foiano della Chiana, San Sepolcro, Castiglion Fiorentino, Montevarchi, Cortona, Terranova Bracciolini, Subbiano, San Giovanni Valdarno, Pratovecchio, Spia, Bucine, Laterina, Loro Ciuffenna, Poppi, Pieve Santo Stefano, Anghiari.

PROVINCIA DI SIENA.

CIRCONDARIO DI SIENA.

Comuni: Siena, San Gimignano.

CIRCONDARIO DI MONTEPULCIANO.

Comuni: Montepulciano, Chiusi, Pian Castagnaio.

PROVINCIA DI GROSSETO.

CIRCONDARIO DI GROSSETO.

Comuni: Grosseto, Roccastrada, Massa Marittima, Arcidosso, Orbetello, Follonica.

PROVINCIA DI PERUGIA.

CIRCONDARIO DI PERUGIA.

Comuni: Perugia, Todi, Castiglione del Lago, Marsciano, Umbertide, Città di Castello, Gubbio.

CIRCONDARIO DI FOLIGNO.

Comuni: Foligno, Assisi, Sigillo, Gualdo Tadino, Nocera Umbra

CIRCONDARIO DI SPOLETO.

Comuni: Spoleto, Bevagna, Norcia, Trevi.

CIRCONDARIO DI TERNI.

Comuni: Terni, Narni, Arrone, Amelia, Collescipoli, Acquasparta.

CIRCONDARIO DI ORVIETO.

Comuni: Orvieto, Ficulle, Città della Pieve.

PROVINCIA DI ANCONA.

CIRCONDARIO DI ANCONA.

Comuni: Ancona, Senigaglia, Loreto, Iesi, Fabriano, Filottrano.

PROVINCIA DI MACERATA.

CIRCONDARIO DI MACERATA.

Comuni: Macerata, Tolentino, Recanati, Porto Civitanova, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Treia, Porto Recanati, Cingoli, San Severino Marche.

CIRCONDARIO DI CAMERINO

Comuni: Camerino, Serra Petrona.

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO.

CIRCONDARIO DI ASCOLI PICENO.

Comuni: Ascoli Piceno, Arquata del Tronto, Acquasanta, San Benedetto del Tronto, Force, Amandola, Monte Fortino

CIRCONDARIO DI FERMO.

Comuni: Fermo, Ripatransone, Cossignano, Servigliano, Sant'Elpidio a Mare, Monte Giorgio, Montefiore dell'Aso, Cupramarittima, Falerone.

PROVINCIA DI PESARO URBINO.

CIRCONDARIO DI PESARO URBINO.

Comuni: Pesaro, Fano.

CIRCONDARIO DI URBINO.

Comuni: Urbino, Fossombrone, Sant'Angelo in Vado.

PROVINCIA DI ZARA.

CIRCONDARIO DI ZARA.

Comune: Zara.

PROVINCIA DI ROMA.

CIRCONDARIO DI ROMA.

Comuni: Roma, Frascati, Tivoli, Castel Madama, Gallicano nel Lazio, Subiaco, Marano, Equo, Arsoli, Palombara Sabina, Marcellina, Monterotondo, Mentana, Manziana, Oriolo Romano, Castelnuovo di Porto, Leprignano, Morlupo, Scrofano, Anzio, Nettuno, Bracciano, Genzano, Olevano Romano, Roiate, San Vito Romano.

CIRCONDARIO DI VITERBO.

Comuni: Viterbo, Vetralla, Tuscania, Capodimonte, Montefiascone, Valentano, Isola Farnese (frazione), San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Canino, Caprarola, Arlena di Castro, Civitacastellana, Orte, Barbarano Romano, Vejano, Sutri, Nepi.

CIRCONDARIO DI RIETI.

Comuni: Rieti, Contigliano, Poggio Mirteto, Fara Sabina, Magliano Sabino.

CIRCONDARIO DI CIVITAVECCHIA

Comuni: Civitavecchia, Tarquinia, Montalto di Castro, Tolfa, Monte Romano.

CIRCONDARIO DI VELLETRI.

Comuni: Velletri, Terracina, San Felice Circeo, Sezze, Cori, Norma, Sermoneta, Lariano (frazione Velletri).

CIRCONDARIO DI FROSINONE.

Comuni: Frosinone, Anagni, Alatri, Castro dei Volsci, Ceccano, Collepardo, Ferentino, Fumone, Morolo, Pofi, Sgurgola, Supino, Torrice, Trevi nel Lazio, Vallecorsa, Veroli.

PROVINCIA DI AQUILA.

CIRCONDARIO DI AQUILA.

Comuni: Aquila, Barisciano, San Demetrio nei Vestini, Paganica, Montereale.

CIRCONDARIO DI CITTADUCALE.

Comuni: Cittaducale, Leonessa.

CIRCONDARIO DI SULMONA.

Comuni: Sulmona, Castel di Sangro, Popoli, Pratola Peligna, Alfedena, Rivisondoli, Pacentro, Scanno, Anversa, Pescocostanzo, Pentina, Rajano.

CIRCONDARIO DI AVEZZANO.

Comuni: Avezzano, Magliano de' Marsi, Pescina, Tagliacozzo, Carsoli.

PROVINCIA DI CAMPOBASSO.

CIRCONDARIO DI CAMPOBASSO.

Comuni: Campobasso, Ferrazzano, Busso, Castropignano, Sepino.

CIRCONDARIO DI ISERNIA.

Comuni: Isernia, San Pietro Avellana, Agnone, Forli del Sannio, Rionero Sannitico, Acquaviva di Isernia, Venafro, Pozzilli, Filignano, Castellone al Volturno, Rocchette al Volturno, Boiano, Sant'Angelo in Grotte, Macchiagodena.

CIRCONDARIO DI LARINO.

Comuni: Larino.

PROVINCIA DI TERAMO.

CIRCONDARIO DI TERAMO.

Comune: Teramo.

CIRCONDARIO DI PENNE.

Comune: Penne.

PROVINCIA DI CHIETI.

CIRCONDARIO DI CHIETI.

Comune: Chieti.

CIRCONDARIO DI LANCIANO.

Comune: Lanciano.

PROVINCIA DI NAPOLI.

CIRCONDARIO DI NAPOLI.

Comuni: Napoli, Cercola.

CIRCONDARIO DI POZZUOLI.

Comuni: Pozzuoli, Marano di Napoli, Ischia, Soccavo

CIRCONDARIO DI CASORIA.

Comuni: Casoria, Caivano, Pomigliano d'Arco, Giuliano in Campania, Fratta Maggiore, Sant'Antimo, Secondigliano.

CIRCONDARIO DI CASTELLAMMARE DI STABIA.

Comuni: Castellammare di Stabia, S. Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata, Capri.

PROVINCIA DI SALERNO.

CIRCONDARIO DI SALERNO.

Comuni: Salerno, Maiori, Mercato S. Severino, Nocera Inferiore, Cava dei Tirreni, Sarno, Montecorvino.

CIRCONDARIO DI CAMPAGNA.

Comuni: Buccino, Colliano, Eboli, Rocca d'Aspide.

CIRCONDARIO DI SALA CONSILINA.

Comuni: Sala Consilina, Buonabitacolo.

CIRCONDARIO DI VALLO DELLA LUCANIA.

Comuni: Vallo della Lucania, Agropoli, Pollica, Centola, Gioja di Cilento, Cuccaro Vetere.

PROVINCIA DI CASERTA.

CIRCONDARIO DI CASERTA.

Comuni: Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Maddaloni, Aversa, Trentola, Teano, San Felice a Cancello, Cancello

CIRCONDARIO DI NOLA.

Comuni: Nola, Cicciano, Acerra.

CIRCONDARIO DI GAETA.

Comuni: Gaeta, Formia, Lenola, Sessa Aurunca, Rocca Manfina, Carinola, Esperia, Itri, Mazzano Appio.

CIRCONDARIO DI SORA.

Comuni: Sora, Arce, Pontecorvo, Cassino, Atina, Arpino.

PROVINCIA DI BENEVENTO.

CIRCONDARIO DI BENEVENTO.

Comune: Benevento.

CIRCONDARIO DI CERRETO SANNITA.

Comuni: Cerreto Sannita, Solopaca.

CIRCONDARIO DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO.

Comune: San Bartolomeo in Galdo.

PROVINCIA DI AVELLINO.

CIRCONDARIO DI AVELLINO.

Comuni: Avellino, Sant'Angelo a Scala.

CIRCONDARIO DI ARIANO DI PUGLIA.

Comune: Ariano di Puglia.

CIRCONDARIO DI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI.

Comune: Sant'Angelo dei Lombardi.

PROVINCIA DI FOGGIA.

CIRCONDARIO DI FOGGIA.

Comune: Foggia, Lucera, Cerignola, Trinitopoli.

CIRCONDARIO DI BOVINO.

Comune: Bovino.

CIRCONDARIO DI SAN SEVERO.

Comune: San Severo.

PROVINCIA DI BARI.

CIRCONDARIO DI BARI

Comuni: Bari, Bitonto, Modugno.

CIRCONDARIO DI BARLETTA.

Comuni: Barletta, Trani, Andria, Molfetta.

CIRCONDARIO DI ALTAMURA.

Comuni: Altamura, Gravina di Puglia.

PROVINCIA DI LECCE.

CIRCONDARIO DI LECCE.

Comune: Lecce.

CIRCONDARIO DI BRINDISI.

Comuni: Brindisi, Francavilla Fontana.

CIRCONDARIO DI GALLIPOLI.

Comune: Gallipoli.

PROVINCIA DI TARANTO.

CIRCONDARIO DI TARANTO.

Comune: Taranto.

PROVINCIA DI POTENZA.

CIRCONDARIO DI POTENZA.

Comuni: Potenza, Avigliano.

CIRCONDARIO DI LAGONEGRO.

Comune: Lagonegro.

CIRCONDARIO DI MATERA.

Comune: Matera.

CIRCONDARIO DI MELFI.

Comune: Melfi.

PROVINCIA DI COSENZA.

CIRCONDARIO DI COSENZA.

Comune: Cosenza.

CIRCONDARIO DI CASTROVILLARI.

Comune: Castrovillari.

CIRCONDARIO DI ROSSANO.

Comune: Rossano.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.

CIRCONDARIO DI REGGIO CALABRIA.

Comune: Reggio Calabria, Cataforio, Scilla, Motta San Giovanni.

CIRCONDARIO DI PALMI.

Comuni: Palmi, Delianuova.

CIRCONDARIO DI GERACE MARINA.

Comuni: Gerace Marina, Bovalino, Bianco, Mammola, Antonimina.

PROVINCIA DI CATANZARO.

CIRCONDARIO DI CATANZARO.

Comune: Catanzaro.

CIRCONDARIO DI COTRONE.

Comune: Cotrone.

CIRCONDARIO DI MONTELEONE CALABRO.

Comune: Monteleone Calabro.

CIRCONDARIO DI NICASTRO.

Comune: Nicastro.

PROVINCIA DI MESSINA.

CIRCONDARIO DI MESSINA.

Comune: Messina.

CICONDARIO DI PATTI.

Comuni: Patti, San Pietro Patti.

CIRCONDARIO DI CASTRO REALE.

Comuni: Toarmina, Barcellona Pozzo di Gotto.

CIRCONDARIO DI MISTRETTA.

Comune: San Stefano di Camastra.

PROVINCIA DI CATANIA.

CIRCONDARIO DI CATANIA.

Comuni: Catania, Paternò, Nicolosi.

CIRCONLARIO DI ACIREALE.

Comuni: Acireale, Randazzo, Giarre.

CIRCONDARIO DI CALTAGIRONE.

Comuni: Caltaginore, Minitello in Val di Catania, Palagonia, Mineo, Vizzini.

CIRCONDARIO DI NICOSIA.

Comuni: Agira, Leonforte.

PROVINCIA DI SIRACUSA.

CIRCONDARIO DI SIRACUSA.

Comuni: Siracusa, Francoforte, Canicattini Bagni, Lentini, Floridia, Sortino.

CIRCONDARIO DI NOTO.

Comuni: Noto, Avola, Rosolini, Palazzolo Acreide, Pachina.

CIRCONDARIO DI MODICA.

Comuni: Modica, Spaccaforno, Monterosso Almo, Ragusa, Vittoria, Cámiso, Chiaramonte Gulfi.

PROVINCIA DI GIRGENTI.

CIRCONDARIO DI GIRGENTI.

Comuni: Girgenti, Licata, Palma di Monte Chiaro, Racalmuto, Cattolica Eraclea, Naro, Campobello di Licata, Raffadali, Porto Empedocle.

CIRCONDARIO DI BIVONA.

Comuni: Casteltermini, Cammarata, Ribera.

CIRCONDARIO DI SCIACCA.

Comuni: Menfi, Sambuca di Sicilia, S. Margherita di Belice.

PROVINCIA DI PALERMO.

CIRCONDARIO DI PALERMO.

Comuni: Palermo, Villafrati, Carini, Monreale, Bagheria, Bolognetta, Partinico, Torretta.

CIRCONDARIO DI CEFALU'.

Comuni: Cefalù, Petralia Sottana, Collesano, Castelbuono, Campofelice di Roccella.

CIRCONDARIO DI TERMINI IMERESE.

Comuni: Termini Imerese, Montemaggiore Bel Sito, Lercara Friddi, Vicari, Cerda.

CIRCONDARIO DI CORLEONE.

Comune: Bisacquino.

PROVINCIA DI CALTANISSETTA.

CIRCONDARIO DI CALTANISSETTA.

Comune: Caltanissetta.

CIRCONDARIO DI TERRANOVA DI SICILIA.

Comuni: Terranova di Sicilia, Mazzarino.

CIRCONDARIO DI PIAZZA ARMERINA.

Comuni: Piazza Armerina, Castro Giovanni.

PROVINCIA DI TRAPANI.

CIRCONDARIO DI TRAPANI.

Comuni: Trapani, Marsala.

CIRCONDARIO DI MAZZARA DEL VALLO.

Comuni: Mazzara del Vallo, Campobello di Mazzara, Castelvetrano, Salemi.

CIRCONDARIO DI ALCAMO.

Comuni: Alcamo, Castellamare del Golfo, Calatafimi, Vita.

PROVINCIA DI CAGLIARI.

CIRCONDARIO DI CAGLIARI.

Comune: Cagliari.

CIRCONDARIO DI LANUSEI.

Comune: Lanusei.

CIRCONDARIO DI ORISTANO.

Comune: Oristano.

CIRCONDARIO DI IGLESIAS.

Comune: Iglesias.

PROVINCIA DI SASSARI.

CIRCONDARIO DI SASSARI.

Comune: Sassari.

CIRCONDARIO DI ALGHERO.

Comune: Alghero .

CICONDARIO DI TEMPIO PAUSANIA.

Comune: Tempio Pausania.

CIRCONDARIO DI OZIERI.

Comune: Ozieri.

Prezzo della presente dispensa L. 0,80

(3535) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

BIBLIOTECA DELLA GUERRA 2155

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 60ª — 1925 — 27 Novembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 606 – 15 ottobre 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 1836, che proroga taluni termini prescritti dal testo unico di legge sui salariati statali *Pag.* 2156

» 607 – 15 ottobre 1925. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1854, relativo all'acquisto della cittadinanza italiana degli abitanti del Dodecanneso in base alle disposizioni del Trattato di Losanna . . . . . » 2158

» 608 – 6 novembre 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ispezioni amministrative . . » 2160

» 609 – 26 novembre 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra . . . . . » 2160

» 610 – 26 novembre 1925. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. . . . . » 2161

» 611 – 26 novembre 1925. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Libretto personale di volo per i militari del R. Esercito. . . . . » 2161

LIBRERIA DELLO STATO

N. 612 – 26 novembre 1925. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Cedole per richiesta di carte topografiche dell'istituto geografico militare . . . . . *Pag.* 2162

» 613 – 26 novembre 1925. — RECLUTAMENTO MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario e del corpo veterinario » 2163

» 614 – 26 novembre 1925. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina d'insegnanti titolari presso l'accademia militare d'artiglieria e genio di Torino » 2164

» 615 – 26 novembre 1925. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali . . . . . » 2165

AVVISO . . . . . » 2166

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2166

Circolare N. 606. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 1836, che proroga taluni termini prescritti dal testo unico di legge sui salariati statali.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 15 ottobre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 256, del 3 novembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sui salariati dello Stato approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il R. decerto-legge 10 maggio 1925, n. 600;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato per gli affari esteri e per l'aeronautica, *ad interim* per la guerra e per la marina, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le Amministrazioni che entro i termini stabiliti dagli articoli 88 e 90 del testo unico di legge approvato col R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, modificati dall'art. 1 del R. decreto 10 maggio 1925, n. 600, non abbiano effettuato il licenziamento degli operai permanenti e degli incaricati stabili risultati in eccedenza in seguito all'inquadramento, ovvero non abbiano disposto la emanazione del regolamento speciale per i salariati da esse dipendenti, potranno a ciò provvedere entro il 1° dicembre 1925.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 61 del testo unico di legge approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, è così modificato:

« Non sono comprese fra le assenze di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*) quelle dei salariati allontanati dagli stabilimenti per provvedimenti collettivi di cautela sanitaria causati da epidemie, nonchè quelle prescritte durante il periodo di puerperio, dal testo unico di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e quelle imposte alle operaie gestanti nell'ultimo periodo della gravidenza ».

Questo decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 607. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1854, relativo all'acquisto della cittadinanza italiana degli abitanti del Dodecanneso in base alle disposizioni del Trattato di Losanna.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 15 ottobre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 258, del 6 novembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 31 gennaio 1924, n. 343, col quale furono approvati gli atti stipulati a Losanna il 24 luglio 1923, fra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Turchia dall'altra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, Ministro *ad interim* per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per l'interno, e con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 30 del Trattato di Losanna del 24 luglio 1923, sono considerati cittadini italiani, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto:

1° coloro che essendo sudditi turchi alla data del 6 agosto 1924, erano stabiliti nelle Isole Egee (Stampalia, Rodi, Calchi, Scarpanto, Caso, Piscopi, Nisiro, Calino, Lero, Patmo, Lisso, Simi, Coo, Castelrosso, e isolotti dipendenti) e salvo i diritti di opzione riconosciuti per atto internazionale;

2° le donne maritate a coloro che sono considerati cittadini, a norma del n. 1 di questo stesso articolo;

3° i nati nelle Isole Egee successivamente al 6 agosto 1924, che non godano già della qualità di cittadini italiani ovvero di cittadini o sudditi stranieri, conformemente alle leggi italiane;

4° i figli di padre considerato cittadino, secondo le disposizioni precedenti e i figli di madre considerata cittadina, secondo le disposizioni medesime, se il padre sia ignoto, o non abbia cittadinanza italiana, nè la cittadinanza o sudditanza di altro Stato.

La disposizione di questo n. 4 non si applica ai figli che alla data del 6 agosto 1924 fossero di età superiore ai 18 anni.

Art. 2.

Coloro che sono considerati cittadini a norma del precedente articolo conservano il proprio statuto personale, sono esenti dalla leva e dal servizio militare obbligatorio di terra e di mare ed hanno i diritti e doveri che derivano dalle leggi ed usi vigenti in Rodi e nelle altre isole italiane dell'Egeo.

Art. 3.

Le norme per l'applicazione del presente decreto saranno stabilite con decreto del Governatore delle Isole dell'Egeo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO.

N. 608. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ispezioni amministrative.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 6 novembre 1925.

Alle lettere *b)* ed *i)* del § 1 della circolare 635 del 6 novembre 1924 è sostituito il seguente capoverso.

h) i) presso le direzioni di commissariato e gli stabilimenti dipendenti e presso gli ospedali militari e stabilimenti dipendenti dagli ispettori amministrativi ovvero da funzionari civili rispettivamente della direzione generale servizi logistici e della direzione centrale di sanità militare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 609. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 26 novembre 1925.

Sono disponibili nel ruolo della categoria d'ordine negli uffici della Corte dei conti alcuni posti di applicato (grado 12°) riservati, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari, a sottufficiali che abbiano chiesto e siano in nota per un impiego di applicato ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.

Quelli dei detti personali che intendono di concorrere a tali impieghi dovranno presentare, non oltre il giorno 15 dicembre 1925, apposita domanda su carta bollata da L. 3.

Il giorno stesso della presentazione delle domande e, in ogni caso, non oltre la data su indicata, le autorità militari dovranno trasmetterle direttamente a questo Ministero (Divisione personale, ecc.) unendo a quelle degli applicati e degli alunni d'ordine la copia debitamente aggiornata, dello stato matricolare, ed a quelle dei sottufficiali alle armi la copia del foglio matricolare dalla quale risulti chiaramente,

per quelli che ne sono provvisti, l'ammissione all'ultimo stipendio.

Dell'avvenuta trasmissione delle domande, le predette autorità militari avvertiranno questo Ministero con telegramma.

La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli interessati, e questi dovranno essere avvertiti che le domande di concorrere agli impieghi loro offerti vincolano i medesimi all'accettazione incondizionata dell'impiego e che non saranno prese in considerazione le rinuncie che fossero presentate all'atto della partecipazione della nomina.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 610. ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 26 novembre 1925.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione di Palermo: Tenenza di Porto Empedocle.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 611. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Libretto personale di volo per i militari del R. Esercito.** — (Stato Maggiore del R. Esercito Ufficio addestramento). — 26 novembre 1925.

Allo scopo di disciplinare il servizio di volo dei militari del R. Esercito e di facilmente accertare i voli effettuati, conformemente a quanto si pratica per il personale navigante della R. Aeronautica, ed in seguito ad accordi col

Ministero della R. Aeronautica stessa, si è istituito uno speciale « Libretto personale di volo per i militari del R. Esercito.

Tale libretto dovrà essere distribuito agli ufficiali in servizio di S. M. che frequentano i corsi di esplorazione aerea a grande raggio, agli ufficiali osservatori dall'aeroplano ed a tutti i militari che compiano voli di servizio.

In detto documento dovranno essere registrati:

a) i corsi aeronautici frequentati, specificandone l'esito;

b) i servizi aeronautici prestati, indicandone la specie, lo scopo e la durata;

c) i voli compiuti per servizio in aeroplano o in dirigibile e le ascensioni in aerostati frenati o liberi, con i dati relativi.

I libretti di volo saranno rilasciati dallo Stato Maggiore del R. Esercito (Ufficio addestramento), il quale terrà un elenco dei militari ai quali i libretti stessi sono in consegna.

Le richieste dei libretti, con l'indicazione del grado, cognome e nome degli interessati, dovranno essere rivolte dai comandi di corpo d'armata allo Stato Maggiore del Regio Esercito.

I predetti comandi sono incaricati di sorvegliarne la tenuta mediante controlli.

In caso di trasferimento da un corpo d'armata ad un altro dei militari provvisti di libretto di volo, i comandi di corpo cui i militari stessi sono effettivi dovranno informarne il nuovo corpo d'armata, indicando il numero d'ordine del libretto.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 612. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Cedole per richiesta di carte topografiche dell'istituto geografico militare.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio operazioni). — 26 novembre 1925.

Per rendere più facile la compilazione delle richieste di carte topografiche e di pubblicazioni dell'istituto geografico militare, di cui alla circolare 457 *giornale militare* c. a., è

stato pubblicato e messo in vendita un registro a madre e figlia di « Cedole per richiesta di carte » di n. 200 pagine a L. 2,50 la copia.

Le richieste per i suddetti registri dovranno essere inviate all'ufficio smercio dell'istituto geografico militare di Firenze.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 613. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario e del corpo veterinario.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 26 novembre 1925.

Nella considerazione che nel prossimo mese di dicembre avranno luogo gli esami di Stato per i laureandi in medicina e chirurgia e in altre facoltà, questo Ministero autorizza i comandi dei reggimenti in cui, a senso della circolare 486 *giornale militare* c. a., si effettueranno corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario, o, a seconda dei casi, i comandi dei distretti di residenza, a concedere ai militari ammessi a frequentare i corsi stessi, che ne facciano domanda, una congrua licenza della durata strettamente necessaria per sostenere i detti esami od anche una breve proroga a presentarsi alle armi, avvertendo che agli effetti matricolari la data della loro presentazione dovrà rimanere ferma al 1° dicembre prossimo.

Coll'occasione si dispone che, appena ultimati gli esami del corso tecnico-professionale, tanto la direzione della scuola di sanità militare, quanto il comando della scuola di applicazione di cavalleria abbiano cura di trasmettere a questo Ministero con la *massima urgenza* gli elenchi nominativi degli allievi dichiarati idonei, giusta le norme di cui al n. 6 della citata circolare 486, elenchi che dovranno essere corredati dei rispettivi certificati di nascita, delle copie di foglio matricolare e degli altri documenti prescritti. All'uopo le autorità predette provvederanno a raccogliere tempestivamente i documenti stessi in modo che la trasmissione al

Ministero sia fatta immancabilmente entro il giorno successivo a quello del termine degli esami.

A complemento poi delle disposizioni impartite con la circolare n. 582 del *giornale militare* corrente anno, questo Ministero avverte che del congedo anticipato stabilito dalla precedente circolare 481 potranno beneficiare anche i militari che hanno chiesto di partecipare ai predetti corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario e del corpo veterinario.

I militari suddetti che abbiano titolo al congedo anticipato dovranno, al pari degli altri aspiranti, frequentare tanto il corso d'istruzione militare quanto il successivo corso tecnico-professionale, al termine del quale e cioè dopo sei mesi di complessivo servizio, saranno, ove ne facciano domanda e comprovino il possesso dell'accennato titolo, prosciolti dalla qualità di allievi ufficiali e inviati in congedo anticipato. Tale concessione sarà fatta anche a coloro che nei relativi esami non fossero dichiarati idonei alla nomina a sottotenente di complemento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 614. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina d'insegnanti titolari presso l'accademia militare d'artiglieria e genio di Torino. — (Stato Maggiore R. Esercito Ufficio addestramento). — 26 novembre 1925.

Con riferimento alla circolare 75 del *giornale militare* c. a., si notifica che la commissione nominata con la circolare 469 *giornale militare* c. a., ha dichiarato vincitori del concorso delle cattedre sottoindicate, presso l'accademia militare di artiglieria e genio, questi ufficiali:

Ten. colonn. MURO cav. Ernesto per « Esplosivi »;

Ten. colonnello d'artiglieria in P. A. S MANGANONI cav. Carlo per « Armi, artiglierie e tiro delle armi portatili »;

Ten. colonn. d'artigl. GRANDI cav. Felice per « Armi, artiglierie e tiro delle armi portatili »;

Maggiore d'artigl. AMATURO cav. Michele per « Balistica interna » e per « Esplosivi »;

Ten. colonn. genio LEVI cav. Ugo per « Elettrotecnica ».

Ten. colonn. genio DE LAUSO cav. Pietro per « Costruzioni stradali, ferroviarie e idrauliche ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 615. SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** (Direzione centrale di sanità militare). — 26 novembre 1925.

Questo Ministero determina che nella prossima stagione invernale, a cominciare dal 1° di febbraio, funzioni lo stabilimento balneo-termale militare di Ischia per un turno di cure; riservandosi, di istituire in base al numero delle proposte di ammissione, altri turni successivi la cui data di inizio verrà a suo tempo comunicata agli interessati od enti che li amministrano.

Le visite di ammissione avranno luogo dal giorno 20 dicembre c. a. al 20 gennaio 1926, esclusivamente presso gli ospedali militari e presso quelle infermerie presidiarie che i direttori di sanità crederanno opportuno designare. Esse saranno effettuate da due ufficiali medici, dei quali uno superiore, e le relative proposte (mod. 158 del cat.) verranno compilate secondo le norme ed i criteri stabiliti ai nn. 4, 5, 6, 7 della circolare 131 *giornale militare* corrente anno.

Le proposte mod. 458, insieme ai relativi documenti prescritti per ciascun visitato, saranno trasmesse nel più breve tempo possibile al direttore di sanità del corpo d'armata, il quale dopo averle esaminate con le modalità di cui al n. 9 della circolare 131 c. a., le trasmetterà volta per volta a questo Ministero — Direzione centrale di sanità militare.

Per quanto concerne le definitive assegnazioni, la partenza degli ammessi ed il trattamento ad essi devoluto, varranno le disposizioni di cui ai nn. 11, 12, 13, 14 e 15 e « Norme amministrative » della suddetta circolare 131 *giornale militare* corrente anno.

I comandi di corpo d'armata vorranno impartire in proposito le istruzioni occorrenti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

MINISTERO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga di concorsi

Il termine per la presentazione delle domande e relativi documenti per l'ammissione ai concorsi sottoindicati (già pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114, del 16 giugno 1925), è stato prorogato come segue:

Concorso per titoli e per esami a due posti di ispettore principale (grado 7°) con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, riservati a laureati in giurisprudenza che abbiano prestato almeno 10 anni di servizio nel gruppo *A* dell'amministrazione dello Stato ed ai laureati in scienze economiche e commerciali, prorogato al 31 dicembre 1925.

Concorso per titoli a 3 posti di Ispettore capo circolo (grado 6°) con contratto di impiego a tempo determinato nell'Ispettorato della industria e del lavoro, riservati a laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali che abbiano prestato almeno 10 anni di servizio nel gruppo *A* dell'amministrazione dello Stato, prorogato al 31 marzo 1926.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 40ª, anno 1925, circolare 383:

A pagina 1463, depennare il tenente *Bartolomasi* Corrado, 62 fanteria.

A pagina 1464, depennare il tenente *Casamassima* Rocco, 47 fanteria.

A pagina 1464, depennare il tenente *Castagnoli* Renato, 84 fanteria.

A pagina 1466, depennare il tenente *Gambardella* Camillo, 47 fanteria.

A pagina 1466, depennare il tenente *La Penna* Umberto, 10 fanteria.

A pagina 1466, depennare il tenente *Gulinelli* Carlo, 87 fanteria.

A pagina 1468, depennare il capitano *Papini* Giovanni, 51 fanteria.

A pagina 1469, depennare il capitano *Rocca* Umberto, comando distretto Reggio Calabria.

A pagina 1471, depennare il tenente *Venturucci* Luigi, 60 fanteria, ass. scuola centr. fant.

Dispensa 53ª, anno 1925, circolare 538:

A pag. 1964, depennare il tenente *Mastrocni* Michele dei cavalleggeri Alessandria.

A pagina 1964, dopo il tenente *Camicia,* aggiungasi il tenente *De-Sanctis* Quirino, Savoia cavalleria.

A pagina 1964, depennare il tenente *Cardinale* Mario dei cavalleggeri di Firenze.

A pagina 1964, depennare il tenente *Gropallo* Costantino di Genova cavalleria.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

(3613) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA
2169

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 61ª **1925** 4 Dicembre

Abbonamento annuo. . . . . L. 30.–
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 616 – 30 agosto 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — COLONIE. — R. decreto n. 1891 – Aumento dell'indennità spettante al personale di ruolo civile e militare, in servizio nella Somalia Italiana . . . . . *Pag.* 2172

» **617 – 15 ottobre 1925.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — R. decreto-legge n. 1851, concernente la utilizzazione dei rottami metallici e di altri materiali appartenenti all'amministrazione militare . . . » 2173

» **618 – 15 novembre 1925.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2011 – Aggregazione alla provincia di Livorno di alcuni comuni della provincia di Pisa e dell'isola di Capraia, ed alla provincia di Pisa di alcuni comuni della provincia di Firenze; istituzione del circondario di Piombino e trasferimento ad Empoli del capoluogo del 3º circondario della provincia di Firenze . . . . . » 2174

» **619 – 19 novembre 1925.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2024, relativo a maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1925-926 . . . . . » 2176

LIBRERIA DELLO STATO

N. 620 – 25 novembre 1925. STATO DEGLI UFFICIALI. - R. decreto n. 2049 - Eliminazione delle eccedenze organiche nei ruoli degli ufficiali del R. Esercito – Norme esecutive . . . . . *Pag.* 2177

» **621 26 novembre 1925.** LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 2029 - Regolarizzazione dell'attività delle associazioni, enti ed istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e da istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle provincie e dei comuni . . . . . » 2181

» **622 1 dicembre 1925.** — DISCIPLINA MILITARE. — Saluto dei militari isolati e dei reparti di truppa » 2183

» **623 3 dicembre 1925.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra . . . . . » 2184

» **624 – 3 dicembre 1925.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi da effettuarsi a carico della Società metallurgica Ossolana e del sig. Giovanni Carrino . . . . . » 2185

» **625 – 3 dicembre 1925.** — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. . . . . » 2186

» **626 – 3 dicembre 1925.** — AVANZAMENTO. — Varianti e aggiunte alla circolare 285 del *giornale militare* c. a. relativa ai limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in S. A. P. nei quadri di avanzamento per l'anno 1926 . . . . . » 2186

» **627 – 3 dicembre 1925.** — AVANZAMENTO. — Commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie e comandati all'estero . . . . » 2188

N. 628 3 dicembre 1925. ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di triangolazione topografica e rilievo . . . . . *Pag.* 2188

» 629 3 dicembre 1925. ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Terzo corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito . . . . . » 2189

» 630 3 dicembre 1925. - MILITARI DI TRUPPA. - Sistemazione della forza in congedo dei militari della classe 1904 . . . . . » 2193

1 - 3 dicembre 1925. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per ammissione al corso della scuola di guerra (1926-29) . . . . . » 2194

» 632 - 3 dicembre 1925. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra . . . . . » 2207

» 633 3 dicembre 1925. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Norme per la corresponsione di indennità a militari addetti a speciali servizi d'artiglieria » 2207

» 634 - 3 dicembre 1925. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura dei viveri per le truppe, per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, per gli allievi carabinieri reali, per i carabinieri della scuola tecnica di polizia per i collegi militari . . . . . » 2208

» 635 3 dicembre 1925. — SERVIZIO SANITARIO. — Ripristino dell'uso del registro nosologico negli stabilimenti sanitari militari territoriali. . . . . » 2211

» 636 - 3 cembre 1925. — TRASPORTI. — Spedizioni di materiali per mare e riserve sulle polizze di carico » 2211

» 637 - 3 dicembre 1925. — SCUOLE MILITARI. — Ultimo corso di perfezionamento (8º) per ufficiali inferiori dell'arma di cavalleria . . . . . » 2212

AVVISI . . . . . » 2213

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 2215

Circolare N. 616. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — COLONIE. — **R. decreto n. 1891 - Aumento dell'indennità spettante al personale di ruolo civile e militare, in servizio nella Somalia Italiana.** — (Gabinetto - ufficio coordinamento). — 30 agosto 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 264, del 13 novembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i decreti Reali 31 ottobre 1923, nn. 2504 e 2505, e 27 luglio 1924, n. 1794;

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per le finanze, per la guerra e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità coloniale spettante, a termine dei decreti Reali 31 ottobre 1923, nn. 2504 e 2505, al personale di ruolo civile e militare, in servizio nella Somalia Italiana, è aumentata in misura di metà dello stipendio.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1925 fino a non oltre il 30 giugno 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla Regia nave « Savoia », addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — VOLPI.

N. 617. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **R. decreto-legge n. 1851, concernente la utilizzazione dei rottami metallici e di altri materiali appartenenti all'amministrazione militare.** — (Direzione generale artiglieria – Divisione amministrativa). — 15 ottobre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 257, del 6 novembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la necessità di sistemare razionalmente i magazzini dell'Amministrazione militare per utilizzare nel miglior modo i materiali che ai fini della difesa dello Stato conviene permutare, vendere nelle forme ed alle condizioni più consone coll'interesse dell'Erario e la difesa dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione militare è autorizzata, fino al 30 giugno 1928, a permutare, vendere nei modi ed alle condizioni più convenienti all'interesse dell'Erario ed alla difesa dello Stato, quei materiali ad essa necessari che non convenga conservare nello stato attuale.

Art. 2.

Tutti i contratti relativi alle operazioni di cui al precedente articolo sono sottoposti alle norme del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Quando nelle permute il valore del materiale che si cede sia maggiore del valore del materiale che viene allo Stato, la differenza sarà versata in tesoreria a beneficio del bilancio con imputazione al capitolo dell'entrata di cui al successivo articolo.

Art. 3.

Le somme ricavate dalle alienazioni saranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI VOLPI.

N. 618. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2011 **Aggregazione alla provincia di Livorno di alcuni comuni della provincia di Pisa e dell'isola di Capraia, ed alla provincia di Pisa di alcuni comuni della provincia di Firenze; istituzione del circondario di Piombino e trasferimento ad Empoli del capoluogo del 3° circondario della provincia di Firenze.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 15 novembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 275, del 26 novembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Collesalvetti, Rosignano Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, Sassetta, Campiglia Marittima, Suvereto e Piombino sono staccati dalla provincia di Pisa e il comune di Capraia Isola da quella di Genova ed aggregati alla provincia di Livorno.

Art. 2.

I comuni di San Miniato, Montopoli in Val d'Arno, Santa Maria a Monte, Castelfranco di Sotto e Santa Croce sull'Arno sono staccati dalla provincia di Firenze ed aggregati a quello di Pisa, primo circondario.

Art. 3.

E' istituito il terzo circondario della provincia di Livorno con capoluogo Piombino e con i comuni di Cecina, Bibbona Castagneto Carducci, Sassetta, Campiglia Marittima e Suvereto.

I comuni di Collesalvetti, Rosignano Marittimo e Capraia Isola sono uniti al primo circondario.

Art. 4.

I Comuni, già compresi nella circoscrizione del circondario di San Miniato e rimasti alla provincia di Firenze, costituiranno il circondario di Empoli, comune nel quale avrà sede il capoluogo.

Art. 5.

Con successivi decreti, da promuoversi dai Ministri competenti, verranno approvati i progetti da predisporsi d'accordo fra le rappresentanze delle Provincie interessate, o, in caso di dissenso, d'ufficio, per la separazione del patrimonio e il reparto delle attività e passività, e sarà provveduto a quant'altro occorra per l'esecuzione del presente de-

creto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

N. 619. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 2024, relativo a maggiori assegnazioni, per spese varie, nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1925-926.** - - (Ragioneria centrale). — 19 novembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 277, del 28 novembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 maggio 1925, n. 618;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 33	Corredo alle truppe, ecc. .	L. 120,000,000
Cap. n. 34	Pane e viveri per le truppe, ecc.	» 40,000,000
Cap. n. 35	Foraggi per i quadrupedi, ecc.	» 12,000,000

Cap. n. 38 - Servizi di rimonta, ecc. . .	L.	1,000,000
Cap. n. 39 - Allestimento e manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	»	27,000,000
In totale	L.	200,000,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

N. 620. STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 2049 - Eliminazione delle eccedenze organiche nei ruoli degli ufficiali del R. Esercito – Norme esecutive.** — (Gabinetto). — 25 novembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 280, del 2 dicembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e le loro successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 21 novembre 1923, n. 2480, e 30 dicembre 1923, n. 2835, sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1600, relativo al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali del Regio esercito in posizione ausiliaria speciale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per provvedere ad eliminare le eccedenze organiche esistenti nei ruoli degli ufficiali del Regio esercito, è data facoltà al Ministro per la guerra di collocare in aspettativa per riduzione di quadri gli ufficiali dei ruoli e dei gradi nei quali si verifichino dette eccedenze, che abbiano 15 o più anni di servizio, computate le campagne, ma non meno di 12 anni di effettivo servizio prestato, e che non siano stati esclusi definitivamente dall'avanzamento nè siano stati dichiarati non idonei agli uffici del proprio grado.

Per i gradi di maggiore e di tenente colonnello di ciascun ruolo le eccedenze saranno considerate sulla base della somma dei posti assegnati ai due gradi, come se si trattasse di un grado solo.

Agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi del presente decreto sono estese in quanto applicabili le disposizioni del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1600.

Art. 2.

I collocamenti in aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'articolo precedente, avranno luogo a domanda che dovrà essere presentata non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Sull'accoglimento delle domande deciderà il Ministro per la guerra con provvedimento non motivato, contro il quale non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 3.

Fino a quando gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri a norma del presente decreto rimarranno in tale posizione, sarà lasciato scoperto un corrispondente numero di posti di ufficiali subalterni delle varie armi e dei vari corpi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

NORME ESECUTIVE.

Come chiaramente rilevasi dal testo del R. decreto-legge 25 novembre 1925, n. 2049 di sopra riportato, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri può essere concesso soltanto agli ufficiali di quelle armi e corpi e di quei gradi nei quali si verificano eccedenze rispetto ai vigenti quadri organici.

Tale condizione sussiste attualmente per l'arma di fanteria nei gradi di maggiore e di capitano e per il corpo di commissariato — ufficiali di sussistenza — nel grado di capitano.

Però per la eccezione portata dal secondo comma dell'art. 1 del predetto decreto, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri potrà eventualmente essere concesso anche a tenenti colonnelli dell'arma di fanteria, essendo consentito cumulare l'organico dei tenenti colonnelli con quello di maggiore agli effetti del computo delle esuberanze, come se si trattasse di un grado solo.

Esplicitamente il decreto prescrive tra le condizioni per il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri che l'ufficiale non sia stato escluso definitivamente dall'avanzamento nè sia stato dichiarato (per qualsiasi motivo, e quindi anche per motivi fisici) non idoneo agli uffici del proprio grado. Quindi per coloro che avessero il giudizio d'avanzamento sospeso o in corso procedimento per inidoneità agli uffici del grado, le domande di collocamento in aspettativa non potranno avere esito se non dopo espletati il giudizio o il procedimento in parola.

Poichè il decreto suddetto si riporta alle disposizioni del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1600, in quanto siano applicabili, agli ufficiali che saranno collocati in aspettativa per riduzione di quadri, in base al R. decreto-legge 25 novembre 1925, n. 2019 spetterà il trattamento economico e di stato stabilito per quelli che furono trasferiti in tale posizione per effetto del citato R. decreto-legge 4 settembre 1925, e ad essi saranno estese, circa gli obblighi di servizio e l'avanzamento, le disposizioni del R. decreto di cui è cenno all'art. 6 dello stesso R. decreto-legge.

Le domande di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri dovranno dagli interessati essere presentate al proprio superiore diretto nel termine improrogabile di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto-legge 25 novembre 1925, n. 2019, e, poichè tale pubblicazione è avvenuta il 2 dicembre 1925, il termine ultimo per la presentazione delle domande scadrà col giorno 31 gennaio 1926.

La domanda non costituisce alcun diritto per l'ufficiale a conseguire il provvedimento, essendo in facoltà del Ministro di accordarlo o meno a seconda delle esigenze di servizio e nell'interesse esclusivo del servizio.

I comandi daranno corso alle domande per la prescritta via gerarchica, e ciò con la massima sollecitudine unendovi copia dello stato di servizio e un rapporto dettagliato nel quale, oltre a tutte le altre indicazioni sul servizio pre-

stato dal richiedente, preciseranno se egli si trovi nelle prescritte condizioni e se vi sieno per lui in corso accertamenti sanitari o di carattere disciplinare.

Tutte le autorità gerarchiche, nell'inoltrare le domande, dovranno esprimere il loro parere.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 621. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 2029 – Regolarizzazione dell'attività delle associazioni, enti ed istituti e dell'appartenenza ai medesimi del personale dipendente dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e da istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle provincie e dei comuni.** — (Gabinetto). — 26 novembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 277, del 28 novembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Associazioni, Enti ed Istituti costituiti od operanti nel Regno e nelle Colonie sono obbligati a comunicare alla autorità di pubblica sicurezza l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività tutte le volte che ne vengono richiesti dalla autorità predetta per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica.

L'obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle Associazioni, Enti od Istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.

I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore a tre mesi e con l'ammenda da L. 2000 a 6000.

Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete la pena è della reclusione non inferiore ad un anno e della multa da L. 5000 a 30,000, oltre l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

In tutti i casi di omessa, falsa o incompiuta dichiarazione, le Associazioni possono essere sciolte con decreto del Prefetto.

Art. 2.

Senza pregiudizio delle sanzioni di cui al precedente art. 1 i funzionari, impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado dello Stato, ed i funzionari, impiegati ed agenti delle Provincie e dei Comuni, o di istituti sottoposti per legge alla tutela dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, che appartengano anche in qualità di semplice socio, ad Associazioni, Enti od Istituti costituiti nel Regno, o fuori od operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto o i cui soci comunque vincolati dal segreto, sono destituiti o rimossi dal grado o dall'impiego o comunque licenziati.

I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, sono tenuti a dichiarare se appartennero o appartengano, anche in qualità di semplici soci ad Associazioni, Enti ed Istituti di qualunque specie costituiti od operanti nel Regno o fuori, al Ministro nel caso di dipendenti dello Stato ed al prefetto della Provincia in tutti gli altri casi; qualora ne siano specificatamente richiesti.

I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione incorrono nella sospensione dallo stipendio per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi. Ove siano date scientemente notizie false od incomplete, la pena è della sospensione dallo stipendio non inferiore a sei mesi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.—

N. 622. — DISCIPLINA MILITARE. — **Saluto dei militari isolati e dei reparti di truppa.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 1 dicembre 1925.

Con riserva di apportare al regolamento di disciplina militare per il Regio Esercito le relative varianti, resta fin d'ora stabilito che:

1° I sottufficiali ed i militari di truppa del Regio Esercito debbono il saluto agli ufficiali in uniforme della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. I capi squadra e le camicie nere della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale debbono il saluto agli ufficiali in uniforme del Regio Esercito.

2° Tra ufficiali del Regio Esercito e ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza nazionale il saluto reciproco è dovere di cameratismo.

3° I riparti del Regio Esercito e quelli della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale si rendono reciprocamente gli onori nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 33 del regolamento di disciplina per il Regio Esercito.

4° La rispondenza gerarchica dei vari gradi e dei reparti è la seguente:

R. E.	M. V. S. N.
soldato	camicia nera
sottufficiale	capo squadra
ufficiale subalterno	capo manipolo
capitano	centurione
maggiore	seniore
colonnello	console
generale di brigata	console generale
generale di divisione	luogotenente generale

R. E.	M. V. S. N.
squadra	squadra
plotone	manipolo
compagnia	centuria
battaglione	coorte
reggimento	legione
brigata	gruppo di legioni
divisione	zona

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 623. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 3 dicembre 1925.

Sono disponibili 3 posti di applicato (grado 12°) nell'amministrazione centrale delle colonie devoluti, a norma delle vigenti disposizioni, e per ordine di precedenza, ai seguenti personali:

1° Applicati delle amministrazioni militari;

2° Sottufficiali che abbiano chiesto e siano in nota per un impiego di applicato;

3° Alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.

Quelli dei detti personali che intendono di concorrere ai datti posti dovranno presentare non oltre il giorno 25 dicembre 1925 apposita domanda su carta bollata da L. 3.

Tali domande dovranno essere subito trasmesse direttamente a questo Ministero (Divisione personale, ecc.) preannunciate con telegramma, unendo a quelle degli appliçati e degli alunni d'ordine la copia, debitamente aggiornata, dello stato matricolare, ed a quelle dei sottufficiali alle armi la

copia del foglio matricolare dalla quale risulti chiaramente, per quelli che ne sono provvisti, l'ammissione all'ultimo stipendio.

La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli interessati, e questi dovranno essere avvertiti che le domande di concorrere agli impieghi loro offerti li vincolano all'accettazione incondizionata dell'impiego domandato e che non saranno prese in considerazione le rinuncie che fossero presentate all'atto della partecipazione della nomina.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 624. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricuperi da effettuarsi a carico della Società metallurgica Ossolana e del sig. Giovanni Carrino.** — (Ragioneria centrale). — 3 dicembre 1925.

A seguito di comunicazioni del Ministero delle finanze, si interessano gli enti dipendenti a porre il fermo sulle somme eventualmente dovute alla Società metallurgica Ossolana sino alla concorrenza di L. 1,496,437.50.

Con l'occasione si avverte che il fermo posto con la circolare n. 551 *giornale militare* c. a. ai pagamenti dovuti alla Società in nome collettivo « Ditta Francesco e Giovanni Carrino » deve intendersi esteso anche ai pagamenti dovuti al signor Giovanni Carrino che ha assunto tutte le passività ed obbligazioni della Società stessa scioltasi fin dal 23 settembre 1918.

Delle somme che saranno fermate dovrà essere data subito notizia a questo Ministero (Ragioneria - Sezione armi e munizioni) curando d'indicare sempre se siano al lordo o al netto delle ritenute erariali ed altre.

Degli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 625. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio ordinamento e mobilitazione). — 3 dicembre 19_5.

Si avvertono le autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione di Milano: Tenenza di Chiavenna.

Legione di Verona: Tenenza di Mantova.

Comandi soppressi.

Legione di Milano: Tenenza di Sondrio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 626. — AVANZAMENTO. — **Varianti e aggiunte alla circolare 285 del *giornale militare* c. a. relativa ai limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in S. A. P. nei quadri di avanzamento per l'anno 1926.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 dicembre 1925.

A parziale modificazione ed a completamento della circolare 285 del *giornale militare* c. a., il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali sottosegnati per la iscrizione nei quadri di avanzamento del 1926, siano i seguenti:

Ufficiali generali.

Generali di corpo d'armata: fino a CATTANEO Giovanni, compreso;

Generali di divisione: fino a EMO CAPODILISTA conte Giorgio, compreso;

Generali di brigata: fino a CORALLI Felice, compreso;

Per la carica di direttore superiore delle costruzioni di artiglieria: Generale di brigata GARRONE Renzo.

Ufficiali superiori.

Colonnelli di artiglieria: fino a tutto il 25 febbraio 1917;

Tenenti colonnelli di fanteria: fino a tutto il 7 ottobre 1917;

Tenenti colonnelli di artiglieria: fino a LACROIX Filippo, compreso;

Tenenti colonnelli del genio: fino a tutto il 16 agosto 1917;

Maggiori di fanteria: fino a BELLUCCI Vladimiro, compreso;

Maggiori di artiglieria: fino a BALOTTA Mario, compreso;

Maggiori del genio: fino a ALVINO Raffaele, compreso.

Ufficiali inferiori.

Capitani di fanteria: fino a DE BLASIIS Umberto, compreso;

Capitani di artiglieria: fino a MASNINI Baldassarre, compreso;

Capitani del genio: fino a CAMMARATA Salvatore, compreso;

Tenenti di fanteria: fino a CARAVALE Luigi, compreso;

Tenenti di cavalleria: fino a DOLZA Domenico, compreso;

Tenenti del genio: fino a GALANTUCCI Donato, compreso.

Gli esperimenti, relativi ai gradi per i quali sono prescritti, avranno luogo nel mese di aprile p. v., secondo norme che saranno all'uopo emanate.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 627. — AVANZAMENTO. — **Commissione di avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie e comandati all'estero.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 dicembre 1925.

S. E. il generale di corpo di armata VACCARI cav. Giuseppe è nominato presidente della commissione di avanzamento di cui alla circolare 29 del *giornale militare* c. a., in sostituzione di S. E. il generale di corpo di armata RAVAZZA cav. Edoardo, defunto.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 628. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di triangolazione topografica e rilievo.** — (Stato Maggiore del R. Esercito Ufficio addestramento). — 3 dicembre 1925.

1. Nel prossimo anno sarà svolto un corso di triangolazione topografica e rilievo a 12 capitani o tenenti di artiglieria, per abilitarli ad eseguire le determinazioni topografiche che interessano l'artiglieria.

2. Tale corso avrà la durata di 5 mesi, dal 1 febbraio al 30 giugno 1926.

3. I primi tre mesi si svolgeranno presso l'Istituto geografico militare di Firenze; gli ultimi due mesi in località da stabilirsi e secondo le direttive che all'uopo impartirà l'ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria.

4. L'ammissione al corso è a domanda.

Gli ufficiali, che chiederanno di esservi ammessi, dovranno aver frequentato o i corsi regolari d'accademia e scuola d'applicazione d'anteguerra o i corsi di completamento della coltura tecnico-professionale.

5. Le domande di ammissione al corso dovranno giungere entro il 10 gennaio 1926 all'ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria, il quale provvederà a designare gli ufficiali da ammettere.

6. I nomi degli ufficiali ammessi verranno pubblicati nel *giornale militare*.

Detti ufficiali si presenteranno il 31 gennaio 1926 alla direzione dell'Istituto geografico militare di Firenze.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 629. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Terzo corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 3 dicembre 19_5.

Con riferimento alla circolare 290 *giornale militare* 19 aprile 1924, si danno, con la presente, disposizioni per il 3° corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del Regio esercito, per collegamenti (Ufficiali di fanteria e cavalleria) e per osservazione del tiro (Ufficiali di artiglieria).

1. Il corso avrà inizio il giorno 18 gennaio p. v., con una durata di sei mesi, e sarà distinto nei seguenti periodi:

1° Periodo - istruzione teorica - di 4 mesi - presso la sede del comando delle scuole militari d'aviazione, a Roma (Caserma Cavour, viale Giulio Cesare).

Al termine del 1° periodo, gli ufficiali idonei riceveranno il brevetto di osservatore dall'aeroplano per collegamento o per artiglieria, ed avranno diritto di fregiarsi dell'apposito distintivo, istituito con la circolare 509 *giornale militare* 1924.

2° Periodo - servizio pratico - di due mesi - presso le squadriglie da ricognizione.

Al termine del 2° periodo, gli ufficiali, in base al servizio prestato, saranno confermati o meno osservatori dall'aeroplano.

2. Ottenuta la conferma di osservatori dall'aeroplano gli ufficiali saranno trattenuti in servizio presso le squadriglie da ricognizione per la durata di 18 mesi; quelli che non otterranno tale conferma saranno fatti rientrare ai corpi di provenienza, e perderanno anche la qualifica di osservatore.

Gli ufficiali saranno, possibilmente, assegnati alle squadriglie dipendenti dai corpi d'armata dai quali essi provengono.

3. Durante i 18 mesi di servizio presso le squadriglie da ricognizione gli ufficiali saranno considerati fuori quadro nelle armi e corpi di provenienza, e graveranno sul bilancio

del Ministero dell'aeronautica, a norma dell'art. 25 del Regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627 (Ordinamento della R. aeronautica).

4. Saranno assegnati al corso 40 ufficiali inferiori, preferibilmente subalterni, di cui 18 per collegamento e 22 per osservazione del tiro, come dallo specchio seguente:

CORPO D'ARMATA	Numero degli ufficiali inferiori da destinare ai corsi	
	per collegamento	per operazione del tiro
Torino	2	2
Milano	2	3
Verona	2	2
Bologna	2	2
Trieste	2	2
Firenze	1	2
Roma (1)	2	3
Napoli	2	2
Bari	2	2
Palermo	1	2
Totale	18	22

(1) Compreso le scuole centrali.

5. Gli ufficiali da inviare al corso saranno scelti dai comandi di corpo d'armata tra quelli che presenteranno domanda di ammissione al corso stesso.

Tenuto conto della percentuale di non idonei avutasi, per gli altri corsi di osservazione, alla visita psicofisiologica e nei primi voli, ciascun comando di corpo d'armata invierà alla visita suddetta due ufficiali (uno per collegamento e uno

per osservazione del tiro) in più di quelli fissati dal precedente specchio.

Non dovranno aver corso le domande di ufficiali dichiarati non idonei precedentemente, sia alla visita psicofisiologica sia al corso di osservatore dell'aeroplano.

6. La visita psicofisiologica dovrà essere passata presso la scuola di sanità militare di Firenze e presso il Gabinetto psicofisiologico della R. marina in Napoli.

Si presenteranno alla scuola di sanità militare di Firenze:

1° *Gruppo* — 11 gennaio, ore 10: Gli ufficiali dei corpi d'armata di Torino e di Milano;

2° *Gruppo* — 13 gennaio, ore 10: Gli ufficiali dei corpi d'armata di Verona, di Bologna e di Firenze;

3° *Gruppo* — 15 gennaio, ore 10: Gli ufficiali dei corpi d'armata di Trieste e di Roma.

Si presenteranno al Gabinetto psicofisiologico della R. marina in Napoli:

1° *Gruppo* — 11 gennaio, ore 10: Gli ufficiali del corpo d'armata di Palermo;

2° *Gruppo* — 12 gennaio, ore 10: Gli ufficiali del corpo d'armata di Bari;

3° *Gruppo* — 14 gennaio, ore 10: Gli ufficiali del corpo d'armata di Napoli.

7. Il comando della scuola di sanità militare di Firenze e la direzione del gabinetto psicofisiologico di Napoli, dopo la visita psicofisiologica, avvieranno gli ufficiali dichiarati idonei a Roma, e rimanderanno i non idonei ai corpi di provenienza.

Provvederanno, inoltre, alle conseguenti comunicazioni ai corpi d'armata interessati e trasmetteranno, d'urgenza, un elenco riepilogativo (in due parti: corso per collegamenti,

MINISTE
BIBLIOTE
DELLA GUE

corso per osservazione del tiro) comprendente i nomi degli ufficiali ammessi al corso e di quelli rimandati ai corpi, ed altre indicazioni eventuali agli enti seguenti:

Ministero della guerra - Stato maggiore R. Esercito - Ufficio addestramento.

Ministero della guerra - Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento ufficiali.

Ministero dell'aeronautica - Ufficio di Stato Maggiore.

8. I nomi degli ufficiali ammessi al corso saranno pubblicati nel *giornale militare*.

9. Gli ufficiali dichiarati fisicamente idonei si trasferiranno direttamente da Firenze e da Napoli a Roma, e si presenteranno il giorno 18 gennaio p. v., alle ore 10, al comando delle scuole militari d'aviazione (Roma - Caserma Cavour - Viale Giulio Cesare).

10. Il Ministero dell'aeronautica (Ufficio di Stato Maggiore) proporrà a questo Ministero (Stato Maggiore del Regio Esercito - Ufficio addestramento) il ritorno ai corpi di provenienza degli ufficiali allievi che, durante lo svolgimento del corso, dimostrino di non possedere le attitudini per conseguire il brevetto di osservazione dell'aeroplano.

11. Gli ufficiali ammittendi al corso avranno diritto all'ordinaria indennità di missione durante la loro permanenza presso la scuola di sanità militare di Firenze e presso il centro psicofisiologico della R. marina in Napoli.

Durante l'intero corso gli ufficiali avranno diritto al trattamento amministrativo previsto dalla circolare 460 *giornale militare* c. a.

In esecuzione poi del disposto del R. decreto in data 16 ottobre 1924, n. 1816, essi riceveranno dal Ministero dell'aeronautica una indennità di lire 300 mensili nel 1° periodo, e la indennità aeronautica di lire 900 nel 2° periodo.

Gli ufficiali allievi, per la durata del corso, saranno amministrati dai corpi di provenienza.

12. Durante il successivo servizio di 18 mesi presso le squadriglie, gli ufficiali percepiranno le stesse indennità previste per il personale navigante della R. aeronautica, e saranno amministrati dalle squadriglie presso cui presteranno servizio.

Assegni ed indennità saranno a carico del bilancio della R. aeronautica.

13. Per altre disposizioni, resta in vigore la circolare 290 *giornale militare* del 19 aprile 1921, sopra menzionata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 630. — MILITARI DI TRUPPA. — **Sistemazione della forza in congedo dei militari della classe 1904.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 3 dicembre 1925.

Questo Ministero rivolge invito a tutti i comandi dei corpi, che ancora non vi abbiano provveduto, affinchè in esecuzione del disposto del § 5 della circolare n. 233 del *giornale militare* 1923 provvedano con la maggiore sollecitudine — *e in ogni modo non oltre il 15 corrente* — all'invio ai distretti di leva dei fogli matricolari mod. 59 dei militari della classe 1904 inviati in congedo nello scorso mese di ottobre.

Al riguardo si richiama l'attenzione dei comandi stessi sulle disposizioni contenute nei paragrafi 5 e seguenti della citata circolare n. 233 e nel n. 16 della circolare n. 459 del *giornale militare c. a.* relative al completamento e alla parificazione dei fogli matricolari.

Con la circostanza si rivolge raccomandazione anche ai comandi dei distretti perchè, alla loro volta, non appena ricevuti i mod. 59 provvedano con sollecitudine alle pratiche di loro competenza per la sistemazione della forza in congedo tenendo all'uopo presenti le disposizioni della ricordata circolare n. 233 e successive modificazioni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 631. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per l'ammissione al corso della scuola di guerra (1926-29).** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio personale di S. M. e bollettino di mobilitazione). — 3 dicembre 1925.

I. Nell'autunno del 1926 avrà inizio presso la scuola di guerra in Torino il corso (1926-29) per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

II. Possono essere ammessi a tale corso:

1° I maggiori senza alcun limite di anzianità di grado (1).

2° I capitani che abbiano prestato al 1° gennaio 1926 non meno di 4 anni di effettivo servizio, come ufficiali nei reggimenti della propria arma, dei quali almeno uno al comando di reparto col grado di capitano.

III. Per ottenere l'ammissione, i predetti ufficiali debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) ne facciano domanda (carta da bollo da L. 3);

b) abbiano, quelli cui è fatto obbligo, ultimato con esito favorevole, all'atto della presentazione della domanda, i corsi di perfezionamento e d'applicazione di cui alle circolari 177 e 198 del *giornale militare* 1920;

c) abbiano ottenuto il giudizio favorevole sulla ammissibilità al concorso da parte di apposita commissione nominata dal Ministero della guerra, le cui deliberazioni sono inappellabili;

d) siano classificati, negli esami, fra gli ammissibili entro il numero dei posti disponibili.

Le autorità compilatrici delle note caratteristiche debbono unire alla domanda il libretto personale dell'ufficiale con le note dell'anno in corso e un breve rapporto dal quale ri-

---

(1) Per opportuna norma si preavvisa che l'ammissione dei maggiori verrà mantenuta soltanto per il concorso da bandire nel prossimo anno e limitata a coloro che risulteranno compresi all'incirca nella seconda metà del rispettivo ruolo.

Dal concorso successivo (1927) sarà iniziata la graduale ammissione dei tenenti.

sulti, con giudizio esplicito, se l'ufficiale è distinto per intelligenza, per condotta, per costante scrupolosa osservanza dei propri doveri, per amore allo studio ed al servizio, per qualità militari, sia morali che fisiche, cosicchè appaia meritevole di concorrere all'avanzamento a scelta.

Debbono altresì far risultare chiaramente la posizione dell'ufficiale all'atto della domanda e per i capitani anche la condizione di cui al precedente n. II.

Le autorità gerarchiche nel trasmettere le domande esprimono il proprio parere, motivandolo se sfavorevole.

Nella domanda gli ufficiali concorrenti dovranno specificare in quale delle lingue estere facoltative desiderano essere esaminati e se abbiano preso parte a precedenti concorsi, indicandone l'esito relativo.

IV. Il numero massimo degli ufficiali da ammettersi alla scuola è di 120 tra frequentatori e non frequentatori.

V. Gli ufficiali non riusciti in tre concorsi, compresi quelli dell'anteguerra, dei corsi d'integrazione e dei due corsi regolari biennali, e quelli che, pur essendo già stati ammessi alla scuola abbiano cessato per motivi disciplinari dalla loro qualità d'allievi o che non abbiano superato i relativi esami di passaggio o finali, sono esclusi definitivamente dall'ammissione alla scuola.

VI. La trasmissione delle domande, accompagnate dai documenti prescritti dal n. III deve effettuarsi per via gerarchica al Ministero della guerra (S. M. del Regio Esercito - Ufficio personale S. M.) non oltre il 15 gennaio p. v. Alle domande che giungono al Ministero dopo tale data non è dato corso.

Il Ministero, in seguito alle deliberazioni della Commissione di cui alla lettera c) del n. III provvederà a comunicare agli interessati, pel tramite dei comandi di corpo d'armata, i nomi degli ufficiali ammessi al concorso.

VII. Gli esami di ammissione alla scuola di guerra sono scritti ed orali giusta le indicazioni dell'allegato che fa seguito alla presente circolare.

VIII. Gli esami scritti hanno luogo negli ultimi tre giorni del mese di marzo presso le sedi dei comandi di corpo

d'armata, dei comandi delle truppe della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia e del comando dei presidi militari del Dodecanneso. Gli ufficiali concorrenti devono presentarsi ai detti comandi il mattino del giorno precedente a quello in cui gli esami incominciano.

A ciascuna prova d'esame è dedicato un giorno e le prove si seguono in quest'ordine:

1° cultura generale militare;
2° impiego delle minori unità;
3° lingua francese.

IX. Una commissione nominata dal comandante del corpo d'armata o di altro ente presso cui hanno luogo gli esami scritti d'ammissione, e composta di un generale di brigata, presidente, e di due colonnelli, membri, sorveglia che ogni candidato lavori da sè, senza valersi di appunti o libri di alcuna sorta, eccettuato il vocabolario per la lingua francese, e senza conferire con alcuno (1).

Se durante lo svolgimento dei temi la commissione di vigilanza suindicata verificasse qualche infrazione alle prescrizioni predette, il presidente dovrà riferirne immediatamente all'autorità di cui al precedente capoverso, la quale disporrà, se del caso, per l'annullamento del lavoro dell'ufficiale contravventore e per il rinvio di questi al corpo, dandone avviso al Ministero (Stato Maggiore del Regio esercito).

X. I temi sono inviati, in pieghi suggellati, dal Ministero della guerra ai comandi presso i quali hanno luogo le prove, e questi, in ciascun giorno d'esame, consegnano il relativo piego suggellato al presidente della commissione di vigilanza, il quale lo apre davanti ai concorrenti e detta, o distribuisce il tema.

XI. Allo scopo di ottenere la massima obiettività nel giudizio sui lavori dei concorrenti, debbono osservarsi le prescrizioni seguenti:

1° Nel primo giorno d'esame il presidente della commissione di vigilanza ritira dall'autorità indicata nel n. IX la

(1) E' fatta facoltà ai Comandi che debbono costituire le anzidette commissioni di sostituire gli ufficiali indicati con altri di grado immediatamente inferiore, ove non fosse possibile destinare ufficiali del grado stabilito.

nota dei concorrenti, dalla quale cancella i nomi degli ufficiali che non si presentano o che si ritirano dagli esami o ne sono allontanati.

Sulla nota stessa, ogni giorno d'esame, dopo dettato o distribuito il tema, il presidente suddetto scrive personalmente, a fianco di ognuno dei concorrenti presenti, un nome di località, da tenersi assolutamente segreto. Con lo stesso nome, com'è detto in appresso, debbono essere contraddistinti tutti e tre i lavori di ciascun concorrente.

2° Gli esaminandi non possono firmare o contrassegnare in alcun modo il proprio lavoro. In loro vece e non in loro presenza, il presidente della commissione di vigilanza ritirando i lavori scrive su ciascuno l'ora in cui è stato consegnato e quella in cui l'esame ha avuto principio ed inoltre, su ciascun foglio, il nome di località che egli ha assegnato ai lavori dell'ufficiale.

3° Terminati gli esami, viene redatto un breve processo verbale della seduta, e sono inviati, in due buste distinte e suggellate, alla persona del comandante del corpo d'armata o dei comandanti indicati al n. VIII:

a) il verbale e i temi;

b) la nota dei nomi dei concorrenti coi corrispondenti nomi di località.

Il comandante predetto dispone per la sollecita trasmissione:

al comando della scuola di guerra, del verbale e dei temi;

al comandante del corpo d'armata di Torino, in busta suggellata e personale, della busta con la nota dei nomi dei concorrenti e corrispondenti nomi di località. Il comandante del corpo d'armata di Torino trasmette al comando della scuola di guerra quest'ultima busta, solo quando abbia ricevuto l'avviso da detto comando, che i lavori dei concorrenti siano stati definitivamente classificati.

XII. I candidati debbono presentarsi agli esami muniti dell'occorrente per scrivere, eccettuata la carta, che è provveduta dai comandi presso cui hanno luogo gli esami stessi.

Ogni foglio di carta deve essere munito del timbro dei comandi predetti e contrassegnato colla firma dei tre membri

della commissione di vigilanza. I lavori, che fossero fatti su carta non timbrata e non contrassegnata, non sono validi.

XIII. I candidati che nel corso degli esami, sia scritti che orali, intendessero di non proseguirli, debbono farne dichiarazione scritta al presidente della commissione di vigilanza o a quello della commissione esaminatrice, e sono liberi di ritirarsi.

XIV. Il candidato che durante gli esami si sia ritirato dalle prove scritte o da quelle orali, o che sia stato rimandato al corpo in seguito a rapporto della commissione di vigilanza, senza aver ultimato gli esami, deve essere considerato come non riuscito nel concorso agli effetti del n. V.

XV. Appena terminati gli esami scritti, o fatta la dichiarazione di rinuncia di cui al n. XIII gli ufficiali sono fatti rientrare ai corpi od uffici cui appartengono.

XVI. Agli esami orali sono ammessi i soli concorrenti, i quali abbiano riportato negli esami scritti non meno di 10/20 in ciascuna materia.

Le relative comunicazioni agli interessati sono fatte dal Ministero della guerra entro due mesi dal giorno nel quale gli esami scritti hanno avuto termine.

XVII. Agli ufficiali ammessi agli esami orali sarà concesso quel tempo di licenza ordinaria cui ancora avessero diritto nel biennio e, in più, 30 giorni di licenza speciale immediatamente prima degli esami orali.

XVIII. Gli esami orali hanno luogo nella prima quindicina di ottobre presso la scuola di guerra, dove gli ufficiali debbono presentarsi due giorni prima dell'inizio degli esami stessi secondo le indicazioni fatte conoscere tempestivamente dal comando della scuola ai comandi di corpo d'armata e delle truppe coloniali.

XIX. La commissione esaminatrice dei candidati ammessi a sostenere gli esami è composta del personale insegnante della scuola di guerra, completato all'occorrenza, con altro designato dal Ministero della guerra su proposta del comandante della scuola, il quale ne assume la presidenza.

La commissione predetta è ripartita dal comandante della scuola come segue:

a) per gli esami scritti: in tre sottocommissioni, rispettivamente per l'esame di cultura generale militare, di impiego delle minori unità e di lingua francese;

b) per gli esami orali: in otto sottocommissioni — comprese normalmente le tre di cui alla lettera *a*) — rispettivamente per l'esame di cultura generale militare, di impiego delle minori unità, di geografia, di diritto pubblico e di economia politica e di lingue (francese, tedesco, inglese, serbocroato o sloveno).

Ciascuna sottocommissione è composta di un presidente e di due membri.

XX. Le sottocommissioni esaminatrici, oltre alla votazione per l'idoneità o per la non idoneità dei candidati, così negli esami scritti come negli orali, fanno anche una votazione per punti di merito da 10 a 20 per gli idonei e da 0 a 9 per i non idonei.

XXI. Per essere dichiarati ammissibili alla scuola di guerra occorre che i concorrenti, dichiarati idonei nelle singole materie, raggiungano complessivamente nelle prove scritte ed orali la media generale di 12/20: oppure, se in qualche materia vi sia stata insufficienza, non inferiore però agli 8/20 e non riflettente l'esame di cultura generale militare nè quello di impiego delle minori unità, raggiungano la media generale di 13/20.

Per la determinazione della media generale è attribuito a ciascun esame un coefficiente d'importanza che risulta per ogni materia dal programma allegato.

XXII. Ultimato lo scrutinio degli esami scritti, il presidente della commissione esaminatrice convoca i membri militari delle sottocommissioni, per l'apertura delle buste di cui all'ultimo alinea del n. XI per la compilazione di un elenco degli ufficiali distinti in ammissibili alle prove orali e non ammissibili, e per la redazione di apposito verbale da trasmettersi al Ministero (Stato Maggiore del Regio Esercito).

Ultimati gli esami orali, il presidente della commissione esaminatrice convoca i presidenti delle varie sottocommissioni, per la compilazione di apposito verbale, da trasmettersi

ugualmente al Ministero, nel quale vengono riportati i nomi dei concorrenti che hanno subito le prove orali e le classificazioni ottenute nelle prove stesse, e per la compilazione della graduatoria.

I nomi dei classificati sono distinti in ammissibili, non ammissibili per deficienza di posti e non ammissibili per non aver raggiunto la prescritta media generale.

A cura del Ministero è data comunicazione agli interessati delle prove nelle quali sono falliti.

XXIII. Non è fatto obbligo agli ufficiali dichiarati ammissibili alla scuola di frequentarla. Essi debbono, quando si presentano alle prove orali, rilasciare al comando della scuola una dichiarazione scritta dalla quale risulti in modo esplicito se intendono frequentare o non frequentare la scuola stessa.

L'ufficiale che dichiara di frequentare non può poi, salvo comprovati casi eccezionali, chiedere di essere dispensato dalla frequenza.

L'ufficiale non frequentatore può domandare di essere ammesso alla frequenza sia durante il primo che il secondo e terzo anno di corso. Le decisioni circa la dispensa dalla frequenza e l'ammissione alla frequenza) di cui al capoverso precedente sono di competenza del Ministero (Stato Maggiore del Regio Esercito).

XXIV. I nomi degli ufficiali ammessi alla scuola, e degli ufficiali giudicati ammissibili, ma classificati oltre il numero dei posti disponibili, sono pubblicati sul Bollettino ufficiale.

Gli ufficiali dichiarati ammissibili al corso ma classificati oltre il numero dei posti disponibili, non sono considerati falliti agli effetti del n. V.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Nota. Nella stessa epoca di cui al n. 1 della presente circolare, avrà inizio presso la Scuola di Guerra un corso *biennale* per gli ufficiali della R. Aeronautica.

Le norme di concorso ed i programmi relativi agli esami di ammissione (analoghi a quelli prescritti per gli ufficiali del R. Esercito) saranno pubblicati a cura del Ministero dell'Aeronautica d'accordo col Ministero della Guerra

Il titolo d'idoneità, conseguito al termine di tale corso avrà effetto, ai fini della carriera, esclusivamente nell'arma di Aeronautica, poichè le disposizioni di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2982 si riferiscono ai *soli* ufficiali del R. Esercito.

ALLEGATO.

PROGRAMMI PER GLI ESAMI D'AMMISSIONE ALLA SCUOLA DI GUERRA

Gli esami di ammissione consistono in:

I. — Esami scritti.

a) Cultura generale militare;
b) Impiego delle minori unità;
c) Lingua francese

II. — Esami orali.

a) Cultura generale militare;
b) Impiego delle minori unità delle varie armi;
c) Geografia;
d) Nozioni di diritto pubblico e di economia politica;
e) Lingua francese;
f) Lingua tedesca, o inglese, o serbo-croata o slovena, a scelta del candidato (esame facoltativo).

Le prove d'esame sono basate, come è in appresso specificato per ciascuna di esse, sui corrispondenti programmi dei corsi di perfezionamento e delle scuole di reclutamento, e ciò per coordinare le prove stesse agli studi precedentemente fatti dagli aspiranti.

Le prove d'esame devono servire non solo a garantire che i candidati posseggano le nozioni di indispensabile fondamento agli studi della Scuola di guerra, ma altresì che essi abbiano cultura e facoltà di mente tali da comprendere una istruzione più vasta.

Nella preparazione agli esami non basterà perciò limitarsi allo studio dei libri di testo e delle sinossi delle lezioni delle scuole di reclutamento e dei corsi di perfezionamento, ma converrà corroborare tale studio con un buon corredo di lettura e colla meditazione personale.

I. — PROVE SCRITTE.

Cultura generale militare.

Coefficiente 10 — Tempo assegnato: ore otto.

Il candidato deve svolgere un tema su tre che gli sono proposti. I temi rifletteranno questioni di arte militare in base al corrispondente programma delle accademie militari, o illustrazioni di

punti dei principali regolamenti militari; oppure questioni di storia generale secondo il programma annesso.

I concorrenti devono dar prova del loro grado di coltura e dimostrare come abbiano saputo ampliare ed elevare le conoscenze professionali acquisite nelle Scuole militari precedenti mercè letture ed osservazioni di guerra, nonchè dimostrare capacità a ragionare ed a scrivere ordinatamente ed in forma chiara e corretta.

Sviluppo storico dell'arte militare durante l'epoca moderna in relazione alle condizioni politiche e sociali dell'Europa.

1. Rinascenza dell'arte militare - Suoi caratteri generali alla fine del secolo XV e nel XVI secolo - Guerre d'Italia, di Francia e di Fiandra.

2. L'arte militare nella prima metà del secolo XVII - La Guerra dei trent'anni - Gustavo Adolfo.

3. I tempi di Luigi XIV - Il Turenne, il Montecuccoli ed Eugenio di Savoia - Guerre di Olanda di Germania e d'Italia - Guerre contro i Turchi - Guerre di successione - La guerra di cordone e la tattica lineare.

4. L'arte militare nella metà del secolo XVIII - Federico II, il suo esercito e il suo sistema di guerra. Cenni descrittivi delle campagne di Federico II, con speciale riguardo a quella del 1757.

5. La rivoluzione francese e i suoi riflessi sullo sviluppo dell'arte militare - Napoleone e il suo sistema di guerra - Cenni descrittivi sulle campagne napoleoniche con speciale riguardo a quelle combattutesi in Italia (1796-97; 1800).

6. L'arte militare del secolo XIX - Le campagne per l'indipendenza e l'unità d'Italia (1848, 1849, 1859, 1860, 1861, 1866, 1870).

7. L'arte militare prussiana - Cenni descrittivi delle campagne di Moltke in Boemia ed in Francia (1866 e 1870-71).

8. L'arte militare alla fine del secolo XIX - Cenno sulle guerre balcaniche, anglo-boera e russo-giapponese.

Per la preparazione possono servire i trattati di storia militare del Corsi, del Moreno e del Pagliano, come testi e le sinossi usate presso le scuole di reclutamento.

Impiego delle minori unità delle varie armi.

Coefficiente 10 - Tempo assegnato: ore sei

Il candidato deve svolgere un tema di applicazione tattica relativo all'impiego di una minore unità della propria arma (battaglione o reparto corrispondente) convenientemente inquadrata (nella situazione enunciata dal tema) colle altre armi.

Lo svolgimento del tema consisterà nella compilazione per iscritto degli ordini (verbali o scritti) che al caso pratico il comandante dell'unità darebbe per l'espletamento del compito affidatogli dal tema e nel tracciamento della situazione o delle situazioni su di uno schizzo a scala conveniente distribuito col tema stesso.

La prova avrà per base la regolamentazione tattica per le varie armi in vigore all'atto dell'esame.

Lingua francese.

Coefficiente 5 - Tempo massimo: ore tre.

Il candidato deve dimostrare con una breve composizione scritta (redazione di una facile lettera o trattazione di un facile argomento) di sapere usare correttamente la lingua francese coll'aiuto del vocabolario.

II. — PROVE ORALI.

Cultura generale militare

Coefficiente 10 - Durata: 30 minuti.

Questa prova serve di completamento a quella scritta ed è intesa a meglio accertare il grado di coltura dei concorrenti.

Il candidato dovrà sapere discutere e fornire schiarimenti sul proprio tema scritto di cultura generale militare; inoltre dovrà rispondere ad interrogazioni riflettenti le quistioni di arte militare e di storia militare nel quadro tracciato per la prova scritta.

Impiego delle minori unità delle varie armi.

Coefficiente 10 -Durata 30 minuti

Il candidato sarà interrogato sulle principali questioni tattiche, relative all'impiego delle minori unità delle varie armi e sarà chiamato a discutere il tema scritto.

Dovrà inoltre dimostrare di conoscere perfettamente la costituzione organica di dette unità.

La prova avrà per base la regolamentazione tattica per le varie armi in vigore all'atto dell'esame.

Nozioni di diritto pubblico e di economia politica.

Coefficiente 6 - Durata 20 minuti.

A) *Diritto costituzionale*:

1. Concetto e definizione del diritto pubblico e privato - Carattere delle prime costituzioni moderne - Fonti più dirette dello Statuto Albertino - Il Re, sue prerogative e norme della successione monarchica.

2. Governo di gabinetto - Cenni storici sulla costituzione inglese; - Principali atti della costituzione inglese - Magna charta - Habeas Corpus - Atto dei diritti e atto di stabilimento - Decreti organici in base ai quali è costituito il Gabinetto in Italia - Responsabilità dei Ministri.

3. Le formazioni delle due Camere - Vari sistemi di suffragio - La legge elettorale politica - Prerogative e funzioni delle due Camere.

4. L'ordine giudiziario - Diritti individuali - Lineamenti dei rapporti tra Chiesa e Stato.

B) *Diritto amministrativo*:

5 L'amministrazione diretta dello Stato - Gli uffici centrali - I Ministeri - Consiglio di Stato - Corte dei conti - Gli uffici locali: prefetture, sottoprefetture - I sindaci come ufficiali del Governo

6. L'amministrazione autarchica - Comune: concetto, elementi, funzioni - Provincia: concetto, elementi funzioni - L'organizzazione dei comuni e delle provincie.

7. Controlli dello Stato sui comuni e sulle provincie - La giustizia amministrativa - Giurisdizione amministrativa, sezioni consultive e sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato

C) *Diritto internazionale*:

8. Gli Stati quali soggetti del diritto internazionale, diritti fondamentali degli Stati - Costituzione ed organizzazione degli Stati dal punto di vista internazionale.

9. Oggetti del diritto internazionale: territori, fiumi, mari, navi, atmosfera - Relazione fra gli Stati, trattati, condizioni della validità, garanzie, effetti, cessazioni dei trattati, convenzioni giurisdizionali, estradizione - Diritto diplomatico e consolare - Relazioni diplomatiche e diritti degli agenti diplomatici.

10. Controversie internazionali e mezzi per dirimerle: pacifici, coercitivi bellici, coercitivi non bellici, la guerra - Principali convenzioni riguardanti la guerra - Neutralità.

D) *Economia politica*:

11 Carattere, origine, metodo dell'economia politica - Il principio della convenienza economica - Legame della scienza economica con le altre scienze sociali e le scienze militari - Influenza reciproca fra tecnica ed economia - Leggi e dottrine fondamentali dell'economia.

12. La ricchezza - Fenomeni di produzione e di circolazione - Il costo di produzione - Costi e prezzi - Domanda e offerta - Loro equilibrio - il reddito - Reddito individuale e reddito nazionale.

13. Capitali immobiliari - I sistemi di coltivazione - Questioni relative alla grande e alla piccola cultura - Le miniere e loro sfruttamento - Le energie naturali e loro applicazioni - Influenza dei trasporti sugli scambi dei prodotti.

14. Capitali personali - Lavoro e sacrifizi personali - La divisione del lavoro - Lavoro e servizi personali - Equilibrio tra domanda ed offerta di lavoro - Costo di produzione dei capitali personali.

15. Capitali mobiliari - Loro formazione - Risparmio e capitale - Trasformazione dei capitali - Funzione dei capitali nell'economia moderna - Capitale tecnico e sue applicazioni.

16. L'intrapresa - Oggetto dell'intrapresa - loro classificazione - L'intrapresa privata individuale e associativa - Le società commerciali - La responsabilità dei soci - L'intrapresa pubblica - La clientela e la sua organizzazione.

17. Problemi della distribuzione della ricchezza - La rendita fondiaria - Teoria del Riccardo - Limite di generalizzazione della rendita - Rendita di posizione - Rendita edilizia - Il salario - Sistemi di rimunerazione industriale - I cosidetti sistemi scientifici.

18. L'interesse - Relazione dell'interesse con gli altri elementi del costo - Il saggio di interesse - L'interesse e l'accumulazione del capitale - Curva del saggio di interesse - Il profitto - La determinazione del saggio del profitto - L'elemento del rischio e del premio - Movimento della curva del saggio del profitto.

19. Lo scambio e la formazione dell'equilibrio dei prezzi - La moneta e il mercato monetario - La questione del tipo - Moneta metallica e moneta fiduciaria - Determinazione del valore della moneta - Il credito - Strumenti del credito - Istituti di credito - Le Banche di emissione - Le Banche di deposito ordinarie - Le Banche speciali - Le operazioni di banca a breve e a lunga scadenza.

Potranno anche essere consultate le seguenti opere:

Manuali editi dal BARBERA: G. MOSCA: *Appunti di diritto costituzionale* - ORLANDO: *Principi di diritto amministrativo* - GRASSO: *Principi di diritto amministrativo.*

ULISSE GOBBI: *Trattato di economia*, Milano 1919 - ENRICO BARONE: *Principi di economia*, Roma 1919 - ENRICO LEONE: *Lineamenti di Economia*, Bologna 1920

Geografia.

Coefficiente 10 - Tempo assegnato 30 minuti.

Il candidato sarà tenuto ad esporre la materia del programma in termini puramente elementari e descrittivi, valendosi anche dell'atlante scolastico che sarà messo a sua disposizione durante l'esame

1. La distribuzione delle terre e dei mari sulla superficie terrestre; continenti e parti del mondo; le grandi fasce climatiche (regioni artiche, temperate, tropicali, equatoriali); climi continentali e climi marittimi; le acque continentali, i maggiori laghi e fiumi della terra.

2. Le grandi razze umane e la loro distribuzione sulla superficie terrestre; densità della popolazione; i grandi popoli della terra; la loro distribuzione, le loro lingue e religioni; i principali Stati del Mondo.

3. La vegetazione e la sua distribuzione sulla superficie terrestre (zone di vegetazione), l'agricoltura e la distribuzione sulla terra dei principali tipi di cultura, allevamento del bestiame e pesca; le maggiori regioni industriali della Terra; il commercio e le maggiori vie di comunicazioni marittime e terrestri.

4. Descrizione generale, fisica e politica dell'Africa.

5. Descrizione generale, fisica e politica dell'Asia.

6 Descrizione generale, fisica e politica dell'Oceania ed America Meridionale.

7. Descrizione generale, fisica e politica dell'America Settentrionale.

8. Descrizione generale fisica dell'Europa.

9. Descrizione generale politica dell'Europa.

10. Descrizione del sistema alpino.

11. Descrizione generale fisica dell'Italia.

12. Descrizione generale politica dell'Italia.

Regno d'Italia; Repubblica di S. Marino; Le colonie; andamento dei confini; regioni italiane sotto dominio estero; qualità e distribuzione della popolazione; dati sommari dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.

Per la preparazione si presta qualunque testo scolastico del genere di quello del Pasinisi e l'atlante scolastico di geografia moderna del Marinelli, entrambi editi da Albrighi, Segati e C.

Francese.

Coefficiente 5 - Durata: 20 minuti.

Il candidato deve dimostrare, mediante conversazione, di sapere usare correttamente la lingua francese ed inoltre di saper leggere speditamente in francese e tradurre a prima vista sia dal francese in italiano sia dall'italiano in francese brani comuni di autori moderni.

Lingua Tedesca, Inglese, Serbo - Croata e Slovena.

Facoltative - Durata: 20 minuti.

Il candidato può far domanda di essere esaminato in una delle lingue suindicate.

Egli deve dimostrare di sapere leggere un brano della lingua prescelta, di saperlo tradurre in italiano e di conoscere le regole grammaticali.

Per ogni punto superiore ai 14,20 conseguito in quest'esame il candidato aumenta la sua media generale di 5 centesimi.

Nota. — I candidati possono rivolgersi alla scuola di guerra (Ufficio comando) per quelle indicazioni bibliografiche supplementari che desiderassero avere per la preparazione agli esami.

N. 632. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio personale di S. M.). — 3 dicembre 1925.

Con riferimento alla circolare n. 40 del *giornale militare* 1925, si notifica che la competente Commissione esaminatrice ha dichiarato vincitore per la cattedra di Storia Militare (1° e 2° anno) il tenente colonnello di fanteria SCALA cav. Edoardo.

A mente del n. 7, lettera *c*), della predetta circolare, la Commissione ha inoltre giudicato che il tenente colonnello di fanteria BOBBIO cav. Emilio sia, dopo il tenente colonnello SCALA, idoneo ad assumere l'insegnamento, senza ulteriore concorso, entro due anni dalla data del concorso stesso (13 ottobre 1925).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 633. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Norme per la corresponsione di indennità a militari addetti a speciali servizi d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 3 dicembre 1925.

Per evitare inesatte applicazioni e quesiti in merito alle disposizioni relative ai compensi stabiliti dal regolamento generale pei salariati dello Stato al personale militare addetto ad Enti dipendenti con funzioni diverse (art. 256 e

seguenti) si ricorda che in base all'art. 20 del regolamento speciale per gli operai della guerra, il Ministero, colle circolari n. 363, 556 e 579 *giornale militare* c. a. ha determinato le categorie di personale militare alle quali soltanto spettano i compensi stessi.

Pei militari quindi non appartenenti alle suindicate categorie, non possono essere autorizzati compensi speciali e così si debbono intendere esclusi tutti i militari che siano comandati *permanentemente* nelle direzioni e negli stabilimenti con qualsiasi incarico, all'infuori dei guardabatteria regolarmente nominati e che ne abbiano le funzioni.

Solo ove non esistano o sieno insufficienti i guardabatteria militari, possono affidarsi le funzioni a Capi lavoranti borghesi e concedere loro i prescritti soprassoldi previa sempre l'autorizzazione ministeriale.

I compensi indicati a colonna 3 dello specchio di cui al l'art. 260 del regolamento generale succitato e quelli specificati nel successivo art. 263, hanno sostituito le vecchie mercedi di picchetto stabilite nel paragrafo 246, art. 32 della istruzione per il servizio del materiale d'artiglieria, spettano perciò unicamente ai militari che *temporaneamente* vengano comandati presso le direzioni e gli stabilimenti per lavori diversi (art. 256 del citato regolamento generale).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 634. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Fornitura dei viveri per le truppe, per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, per gli allievi carabinieri reali, per i carabinieri della scuola tecnica di polizia e per i collegi militari.** — (Direzione generale servizi logistici). — 3 dicembre 1925.

Per assicurare il servizio dei viveri per le truppe, per i ricoverati negli stabilimenti sanitari, per gli allievi carabinieri reali, per i carabinieri della scuola tecnica di polizia e per i collegi militari durante il prossimo anno 1926, valgono le disposizioni contenute nella circolare 674 del *giornale militare* 1924, salvo le seguenti modificazioni ed avvertenze:

Al n. 3 è sostituito il seguente: « 3. Quando vengano distribuite scatolette di carne in conserva in sostituzione

della carne fresca o congelata, la razione s'intende costituita da mezza scatoletta per individuo. Si distribuiranno con essa, in più del normale, una razione di conserva di pomodoro, gr. 10 di sale e gr. 100 di patate o gr. 50 di legumi ».

Al n. 4, ultimo comma, alle parole « già date lo scorso anno », sostituire: « a suo tempo impartite ».

Al n. 12, primo comma, alle parole « al 30 giugno 1925. », sostituire: « al 30 giugno ed al 31 dicembre 1926. ».

Al n. 30, è sostituito il seguente: « 30. I contratti per la fornitura del pane e quelli per la provvista della pasta da minestra dovranno avere la durata di sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre. Le istruzioni pel rinnovamento dei contratti per la fornitura della pasta nel primo semestre sono state già impartite dal Ministero, il quale si riserva di provvedere a suo tempo per il secondo semestre 1926.

Le gare per la fornitura del pane saranno indette immediatamente dopo la pubblicazione della presente circolare per il primo semestre, e nel maggio p. v. per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1926.

Nei presidi ove le derrate, in tutto od in parte vengono appaltate, saranno rinnovate le gare verso la fine del maggio p. v., per i bisogni dell'anno finanziario 1926-27 ».

Al n. 34, dopo le parole « nella misura del 5 % dell'importo presuntivo dei contratti », aggiungere: « tranne nel caso del numero 13, lettera *c*), in cui la misura di tali depositi sarà elevata almeno al 10 % ».

Al n. 37, secondo comma, alle parole « Ai direttori di commissariato, previa autorizzazione dei Comandi di corpo d'armata, è data facoltà di provvedere perchè », sostituire: « Ai direttori di commissariato, sotto l'alta autorità e sorveglianza dei Comandi di corpo d'armata, spetta di invigilare e di provvedere perchè, ovunque la provvista della derrata sia data in appalto, ».

Al n. 42, dopo il primo comma, aggiungere: « Al collaudo dei generi, comunque acquistati dal commissariato militare e da questo introdotti nei magazzini divisionali centri di rifornimento, deve provvedere la direzione o la sezione staccata di commisssariato militare, mediante una

commissione nominata dal direttore o capo della sezione tra gli ufficiali dipendenti e con l'intervento di un ufficiale farmacista bromatologo o di un ufficiale veterinario a seconda dei casi, da richiedersi agli uffici competenti.

Il comando del presidio comanderà, per turno quindicinale, un ufficiale superiore di arma combattente, con incarico di assistere alle distribuzioni giornaliere unicamente per la disciplina delle squadre e del carreggio dei corpi».

Allo stesso n. 42, terzo comma, alle parole «e ad esso spettano tutte le incombenze tecniche e contabili prescritte dal regolamento di amministrazione.», sostituire: «e ad esso spettano tutte le incombenze prescritte dal regolamento di amministrazione, fermo restando, per la parte tecnica, il compito di invigilare e di impartire direttive, devoluto agli uffici di commissariato competenti.».

Dopo l'ultimo comma del medesimo n. 42, aggiungere: «Qualunque contestazione, rimostranza o proposta riguardante il servizio viveri dovrà essere rivolta dai corpi e reparti direttamente, o per il tramite del comando di presidio, alla Direzione o sezione staccata di commissariato».

In relazione poi alle disposizioni contenute nel n. 44 della circolare su richiamata, si dispone che i prospetti, contenenti le indicazioni sommarie dei contratti stipulati, siano rimessi al Ministero, rispettivamente entro i mesi di gennaio e di luglio 1926 per quelli relativi alle provviste semestrali del pane e della pasta; entro il mese di luglio per quelli concernenti la provvista dagli altri generi durante tutto l'anno finanziario.

Si raccomanda infine la rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nel n. 37 della circolare anzidetta, affinchè le copie di tutti i contratti, con a corredo i prescritti documenti, pervengano al Ministero in tempo perchè l'approvazione e la registrazione presso la Corte dei conti abbia luogo possibilmente prima della data da cui i contratti stessi decorrono.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 635. — SERVIZIO SANITARIO. — **Ripristino dell'uso del registro nosologico negli stabilimenti sanitari militari territoriali.** (Direzione centrale di sanità militare). — 3 dicembre 1925.

Cessate le particolari esigenze che consigliarono di adottare negli ospedali militari la cartella clinica con annesso diario clinico (n. 457 A. e 457 B. del Cat.) in sostituzione del registro nosologico, questo Ministero determina che negli stabilimenti sanitari militari territoriali sia ripristinato l'uso del registro nosologico (Mod. 451 del Cat.), conservando la cartella clinica (Mod. 457 A. e 457 B.) per le sole unità sanitarie da campo.

In conseguenza vengono abrogate le aggiunte e varianti al regolamento del servizio sanitario militare territoriale, di cui alla circolare 409 del *giornale militare* 1918, ed il regolamento riprende il suo testo primitivo ai paragrafi: 118, 135, 141, 142, 146, 147, 148, 328, 329, 331, 332, 341, 361, 524 e 623.

La riadozione del registro nosologico dovrà avvenire il 1° gennaio 1926, epoca in cui gli stabilimenti sanitari si troveranno forniti, per cura del reclusorio militare di Gaeta, cui dovranno subito farne richiesta — degli stampati occorrenti.

Appena ripristinato l'uso del registro nosologico, che porterà il n. 455 del Cat. — le cartelle cliniche in possesso degli stabilimenti sanitari, esuberanti alle dotazioni prescritte per gli ospedali da campo, dovranno essere inviate al predetto reclusorio di Gaeta che ne curerà la conservazione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 636. — TRASPORTI. — **Spedizioni di materiali per mare e riserve sulle polizze di carico.** — (Direzione generale servizi logistici). — 3 dicembre 1925.

A complemento delle disposizioni contenute nella circolare n. 365 del giornale militare c. a., si comunica, per opportuna norma degli enti interessati, che la direzione generale della marina mercantile, in seguito a richiesta di questo Ministero, ha impartite istruzioni anche alle Regie capitanerie

ed uffici di porto di Zara, Pola, Lussumpiccolo, Rovigno, Parenzo e La Maddalena, perchè, d'ora innanzi, aderendo alle eventuali richieste delle autorità militari locali, intervengano nelle contestazioni che sorgessero sulla condizionatura dei colli spediti per conto delle amministrazioni statali coi piroscafi sovvenzionati, al fine di decidere se le eventuali riserve, da apporsi sulle polizze, circa lo stato dell'imballaggio dei colli stessi, siano o non da ritenersi giustificate.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 637. — SCUOLE MILITARI. — **Ultimo corso di perfezionamento (8°) per ufficiali inferiori dell'arma di cavalleria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 dicembre 1925.

Facendo seguito alla circolare n. 538 *giornale militare* c. a., si pubblicano i nomi degli ufficiali di cavalleria attualmente alle dipendenze del Ministero dell'aeronautica, i quali, con le norme stabilite dalla circolare predetta, sono ammessi a frequentare l'ultimo corso di perfezionamento per ufficiali inferiori di cavalleria in aggiunta dei comandati con la circolare sopracitata:

Capitano A. A. PALANGE Filippo, già del regg. cavall. di Firenze
» » FANTAUZZI Fabio, già del regg. cavall. Vitt. Em. II
» » MONACELLI A Francesco, già del regg. cavall. di Novara.
» » MURARO Giuseppe, già del regg. cavall. di Novara
» » SANTERNI Nino, già del regg. cavall. di Saluzzo.
Tenente » RIGOLONE Virgilio, già del regg. Savoia cavalleria
» » DARÌO Ettore, già del regg. cavall. di Monferrato
» di gov. FABBRI Guido, già del regg. cavall. di Monferrato

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISI

Rivista " Alere Flammam „

Bollettino mensile del Gabinetto di Coltura della Scuola di guerra

Il programma della Rivista è ormai favorevolmente noto a tutti gli studiosi e si può sintetizzare:

1. In un coordinamento degli studi civili e militari;

2 In un orientamento più completo e più elevato che sia possibile della nostra cultura militare.

Abbonamento alla sola rivista: L. 30,00 annue.
Associazione al Gabinetto di Cultura (1) con diritto alla Rivista: L. 34.00 annue.
Abbonamento speciale per i soci vitalizi del Gabinetto: L. 20,00 annue.
Ogni numero separato: (semplice L. 5,00 — doppio L. 7,00).
(*Per l'estero i prezzi s'intendono raddoppiati*).

Abbonamento alla Rivista, associazione al Gabinetto di Cultura con diritto alle pubblicazioni seguenti:

« *Saggi di scienza militare* » (conferenze tenute nella R. Università di Torino).
« *Tripolitania* » del Maggiore di S. M. Canevari . . L. 45,00
Abbonamenti annuali cumulativi:
Con la « *Rivista d'Artiglieria e Genio* » . . . . . L. 45,00
Con la « *Rivista dell'Universo* » . . . . . L. 60,00
(*Estero il doppio*).

Premi di propaganda:

La Direzione offrirà, in omaggio, alcuni volumi editi dal Gabinetto di Cultura a quanti procureranno nuovi abbonati, nella seguente misura:

Per tre nuovi abbonati: « *Saggi di scienza militare* ».

Per cinque nuovi abbonati: « *Saggi di scienza militare* » e « *Tripolitania* ».

Per dieci nuovi abbonati: « *Saggi di scienza militare* » — « *Tripolitania* » e « *L'impresa dell'Adamello* ».

Ogni richiesta dovrà pervenire accompagnata dal relativo importo, aumentato dalla tassa di riscossione, alla direzione della Rivista « *Alere Flammam* » Scuola di Guerra — Torino.

(1) Con tutti i vantaggi sanciti dallo Statuto.

Il Ministero della Guerra autorizza i Sigg. Ufficiali, richiedenti l'abbonamento a mezzo dei rispettivi Comandi, Corpi, Uffici, a far anticipare dall'Ente dal quale sono amministrati il prezzo di associazione, rimborsandolo poi, a rate mensili, a senso dell'art. 104 *lettera* b) *del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi.*

MEMENTO.

Non si terrà conto delle richieste di cambio d'indirizzo se non saranno accompagnate dalla somma di L. 0,50.

"L'UNIVERSO,,

Rivista Mensile dell'Istituto Geografico Militare

Rivista mensile edita a cura dell'Istituto Geografico Militare. Ha lo scopo di far conoscere l'attività dell'I. G. M. e di propagandare la cultura geografica non solo tra i militari ma in tutto il Paese.

La Rivista si propone di rendersi sempre più dilettevole in modo da collegare la tecnica alla pratica e la pratica alla rappresentazione artistica della natura.

Condizioni di abbonamento per il 1926.

Comandi, Ufficiali in S. A. P. e in congedo L. 36,00 annue.

Abbonamenti cumulativi con altre Riviste di carattere militare.

« *Universo* » e « *Rivista di artiglieria e genio* »:

Per ufficiali	L. 50	invece di	60
Comandi	» 56	»	» 66
Non militari	» 80	»	» 90

« *Universo* » e « *Rivista Aere Flamman* »: Lire 60 invece di L. 66.

« *L'Universo* » e il periodico « *Esercito e Marina* »: L. 56, invece di L. 70.

Gli abbonati cumulativi hanno gli stessi premi ed agevolazioni degli abbonati « *L'Universo* » e cioè:

1. A tutti gli abbonati sconto del 20 per cento sui prezzi di catalogo delle carte e pubblicazioni edite dall'I. G M.

2. Agli abbonati che alla fine dell'anno in corso rinnoveranno l'abbonamento, sarà dato un dono di carte o pubblicazioni dell'I. G. M. a loro scelta al prezzo di catalogo per un ammontare di L. 10.

3. Agli abbonati che faranno due o più abbonamenti, dono della carta d'Italia alla scala di 1:1,000,000.

4. Invio gratuito di una intera annata della Rivista (annate arretrate comprese) a chi procurerà cinque abbanomenti.

5. Dono della carta corografica d'Italia al 500.000 (38 fogli) del valore di L. 100, a chi procurerà 12 nuovi abbonamenti.

Esistono inoltre premi annuali per quei reggimenti che avranno un maggior numero di abbonati.

I Comandi corpi ed uffici possono anticipare per gli ufficiali ed assimilati dipendenti l'intero importo dell'abbonamento annuo, rimborsandone poi a rate mensili, a senso di quato è stabilito dall'articolo 104 lettera *b*) del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi.

Le ricerche debbono essere rivolte all'Ufficio amministrazione de « *L'Universo* » via Cesare Battisti 8, Firenze.

N. B. — Gli ufficiali abbonati alla rivista « *L'Universo* » potranno ricevere (franco di porto) i « Ricordi Logistici e Tattici » del generale Lamberti, al prezzo ridotto di L. 24 invece di L. 28.60, inviando le relative richieste, unitamente all'importo, all'Ufficio Smercio dell'I. G. M.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 59ª, anno 1925, circolare 538:

A pagina 1964, depennare il tenente *Genasi* Giuseppe, reggimento cavalleggeri Aosta.

Prezzo della presente dispensa L. 1,20

(3796) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 62ª **1925** 11 Dicembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

PUBBLICATO AL SINAI

SOMMARIO

N. 638 – 6 novembre 1925. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale relativo alla corresponsione di speciali premi agli ufficiali dei servizi tecnici . . . . . *Pag.* 2218

» **639 – 15 novembre 1925.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 2013 – Istituzione del circondario di Prato . . . . . » 2221

» **640 – 4 dicembre 1925.** — CONCORSI E GARE. — Campionati nazionali di educazione fisica militare (con sette tavole di disegno) . . . . . » 2222

» **641 – 10 dicembre 1925.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra . . . . . » 2271

» **642 – 10 dicembre 1925.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di olii lubrificanti agli enti militari che gestiscono automezzi . . » 2272

» **643 – 10 dicembre 1925.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1926 . . . . . » 2279

LIBRERIA DELLO STATO

N. 644 - 10 dicembre 1925. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Inscritti della leva marittima arruolati nel R. Esercito ed inscritti della leva di terra arruolati nella R. Marina. . . . . *Pag.* 2281

» **645 - 10 dicembre 1925.** — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Variazioni matricolari relative ai caporali maggiori dichiarati idonei al grado di sergente . . . . . » 2282

AVVISO . . . . . » 2283

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2287

Circolare N. 638. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto Ministeriale relativo alla corresponsione di speciali premi agli ufficiali dei servizi tecnici.** — (Gabinetto). — 6 novembre 1925.

IL MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO *AD INTERIM*
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA DI CONCERTO
COL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge del 4 settembre 1925, n. 1590 col quale l'Amministrazione della guerra è autorizzata a corrispondere, secondo le norme da stabilirsi dal Ministro della guerra di concerto col quello delle finanze, speciali premi agli ufficiali addetti ai servizi tecnici, per stimolarne l'attività ed il rendimento

Decreta:

Art. 1.

Per la corresponsione di speciali premi agli ufficiali addetti con mansioni tecniche ai servizi tecnici dipendenti dalla Direzione generale di artiglieria e automobilismo e dalla Direzione generale del genio, che se ne rendano meritevoli

per particolari vantaggi tecnici arrecati al servizio che determinino economia di spesa, sarà prelevata semestralmente, dalle economie realizzate sui fondi stanziati in bilancio per i servizi stessi, una somma che sarà di volta in volta stabilita e ripartita per il servizio dell'artiglieria e dell'automobilismo, per il servizio del genio e per il servizio chimico militare, in modo però da non superare la spesa complessiva di L. 500,000 per ciascun esercizio finanziario.

Art. 2.

Nella prima decade di ogni semestre, una Commissione composta del Direttore superiore delle costruzioni di artiglieria, di un generale addetto e di un generale designato dal Ministero della guerra, esaminerà le proposte che riceverà dagli stabilimenti e dipendenti uffici, e indicherà entro il limite della somma che sarà fissata dal Ministero per il semestre scaduto, quali siano i premi da corrispondersi, inoltrando le proprie proposte motivate al Ministero della guerra, per il tramite del generale a disposizione per l'arma di artiglieria, che le munirà del proprio parere. Questi, entro i limiti della somma che sarà fissata pel semestre scaduto, provvederà altresì ad inoltrare al Ministero stesso proposte motivate per gli ufficiali generali del ruolo tecnico di artiglieria e per quelli, di qualunque grado, del ruolo stesso, che siano comandati a servizi non dipendenti dalla direzione superiore, assumendo le necessarie informazioni e sentendo anche il parere del direttore superiore delle costruzioni di artigliria.

Art. 3.

Analogamente, nella prima decade di ogni semestre, una commissione composta dell'ufficiale generale a disposizione per l'arma del genio, di un ufficiale generale addetto e di un generale designato dal Ministero della guerra, indicherà, entro il limite della somma che sarà fissata dal Ministero per il semestre scaduto, quali siano i premi da corrispondersi agli ufficiali in servizio tecnico e con mansioni tecniche presso i dipendenti stabilimenti inoltrando le proprie proposte motivate al Ministero della guerra.

Analogamente il capo del servizio chimico militare, nella prima decade di ogni semestre, proporrà motivatamente al Ministero, entro il limite della somma che sarà fissata dal Ministero stesso per il semestre scaduto, quali siano i premi da corrispondersi agli ufficiali in servizio tecnico e con mansioni spiccatamente tecniche presso i dipendenti laboratori ed uffici.

Art. 5.

Il premio da corrispondersi varierà da un minimo di L. 1500 ad un massimo di L. 4000 semestrali, in relazione all'entità dei servizi che si tratta di rimunerare.

Art. 6.

I premi di cui sopra possono essere corrisposti agli ufficiali di artiglieria effettivi al ruolo tecnico, a quelli che transitoriamente sono aggregati al ruolo stesso o comandati per mansioni tecniche presso stabilimenti od uffici tecnici di artiglieria ed automobilismo, agli ufficiali del genio in servizio tecnico presso gli stabilimenti dell'arma con mansioni tecniche, ed agli ufficiali in servizio tecnico con mansioni spiccatamente tecniche presso i laboratori od uffici del servizio chimico militare.

Non sarà concesso alcun premio agli ufficiali che seguono il corso superiore tecnico d'artiglieria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 6 novembre 1925.

Il Ministro ad interim *per la guerra*:
MUSSOLINI.

p. *Il Ministro delle finanze*:
(R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956)
MUSSOLINI.

N. 639. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 2013 - Istituzione del circondario di Prato.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 15 novembre 1925. — *Gazzetta ufficiale* n. 275, del 26 novembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' istituito il circondario di Prato in provincia di Firenze, comprendente i comuni di Prato, Montemurlo, Calenzano, Carmignano, Cantagallo, Vernio, staccati dal primo circondario, e Tizzana, staccato dal circondario di Pistoia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

N. 640. — CONCORSI E GARE. — **Campionati nazionali di educazione fisica militare (con sette tavole di disegno).** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 4 dicembre 1925.

I campionati nazionali di educazione fisica militare hanno lo scopo di appassionare, coll'emulazione, i militari agli *sports* che più interessano l'addestramento professionale del soldato.

Capo I.

NORME GENERALI.

Organizzazione dei campionati

1. I campionati militari di educazione fisica militare si effettueranno nel primo semestre 1926.

2. Essi si svolgeranno nelle seguenti quattro riunioni, comprendenti le prove per ciascuna indicate:

a) *prima riunione*: CAMPIONATI DI SCI.

Saranno organizzati dal comando del II raggruppamento alpino, sotto l'alta direzione dell'ufficio del Generale a disposizione per le truppe alpine, e si svolgeranno nel territorio della divisione di Brescia o di Trento, dopo ultimati i corsi sciatori.

b) *seconda riunione*: GARE di ADDESTRAMENTO IPPICO.

Saranno organizzate dall'ufficio del Generale a disposizione per la cavalleria e saranno tenute a Tor di Quinto nella seconda decade di aprile.

c) *terza riunione*: CAMPIONATO BERSAGLIERI.

Sarà organizzato dall'ufficio del Generale a disposizione pei bersaglieri e avrà luogo a Bologna nei giorni 16, 17 e 18 giugno, in occasione dell'anniversario della fondazione del corpo.

d) *quarta riunione*: GARE di ADDESTRAMENTO FISICO MILITARE.

Saranno organizzate dal comando della scuola centrale militare di educazione fisica, sotto l'alta direzione del comando delle scuole centrali, e si effettueranno a Roma nella seconda quindicina di giugno.

3. Gli enti incaricati dell'organizzazione delle singole riunioni compileranno i programmi particolareggiati per ciascuna di esse, e li trasmetteranno ai comandi interessati, colle modalità che verranno per ognuna indicate.

4. Gli uffici dei Generali a disposizione e il comando delle scuole centrali, per le gare particolarmente a ciascuno affidate, invieranno allo Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento — entro un mese dal termine di ciascun campionato una relazione sullo svolgimento delle singole gare, corredandola colle proposte eventuali per i futuri campionati.

5. Entro un mese dal termine di ciascun campionato sarà inviato dai comandi di corpo d'armata e dall'ufficio personali militari vari, allo Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento, uno specchio riassuntivo delle spese sostenute per ciascun campionato, conforme al modello allegato 1 alla circolare 221 *giornale militare* 1924.

Detti specchi saranno poi sottoposti al controllo della Direzione generale servizi amministrativi.

6. I comandi di corpo d'armata prima d'inviare lo specchio, di cui al numero precedente, provvederanno al controllo delle spese in relazione alle prescrizioni della presente circolare.

7. La composizione delle rappresentanze di ciascun ente ammesso alle gare di campionato non può essere alterata, e perciò nessuna spesa per l'invio di un maggior numero di ufficiali, graduati o soldati può essere approvata.

8. Alla costituzione dei controlli e delle giurie si provvederà col personale e con le modalità che verranno stabilite per ciascun campionato.

Scelta, inscrizione e riconoscimento dei concorrenti.

9. Potranno partecipare alle riunioni di campionato, salvo le limitazioni indicate nei capitoli riguardanti ciascuna riunione:

a) gli ufficiali che siano in servizio attivo almeno dal 1° gennaio 1925;

b) i sottufficiali, che siano in servizio attivo almeno dal 1° gennaio 1925;

c) i militari di truppa del R. Esercito venuti alle armi per la chiamata della propria classe e che non abbiano poi assunto obblighi speciali di servizio.

10. Per la partecipazione dei cavalli al campionato di addestramento ippico, valgono esclusivamente le norme stabilite dalla circolare 221 del *giornale militare* 1921 e le varianti di cui alla presente circolare. Qualsiasi altra disposizione è abrogata.

11. L'inscrizione alle gare avrà luogo con le modalità che sono stabilite per ciascun campionato.

12. I militari e i cavalli che parteciperanno alle gare di campionato sono considerati in servizio.

13. Tutte le gare, sia individuali sia collettive, sono riservate ai dilettanti, ne sono esclusi i professionisti e i militari in possesso di diploma di maestri di scherma e di educazione fisica. Inoltre dalle gare individuali saranno esclusi i vincitori di Campionati Nazionali Civili riconosciuti dalle Federazioni.

14. Le eliminatorie per la scelta dei concorrenti alle gare di campionato, avranno luogo colle modalità che saranno stabilite per ciascun campionato dai Comandi interessati.

15. Nelle gare in cui è in palio una coppa trasmissibile, il corpo o il militare vincitore di un campionato dell'anno 1925, entra di diritto, ed eventualmente anche in soprannumero, nella stessa gara del campionato per il 1926, per difendere la coppa trasmissibile di cui è in temporaneo possesso, purchè si trovi nelle condizioni stabilite dal n. 9 del presente capitolo.

16. Non vi è obbligo da parte dei vari comandi di inviare concorrenti alle gare di campionato; quando a una gara, collettiva o individuale, partecipassero meno di tre concorrenti, questa assumerà soltanto il valore di prova, e del suo risultato non sarà tenuto conto nel conferimento dei titoli di campione e nell'assegnazione dei premi trasmissibili.

17. Il riconoscimento dei concorrenti sarà fatto mediante presentazione alla direzione delle gare, del certificato di viaggio da parte degli ufficiali e del libretto personale da parte dei sottufficiali e militari di truppa.

18. L'appartenenza delle rappresentanze collettive a un determinato riparto, sarà provata, se necessario, mediante esibizione da parte del capo pattuglia (1), di apposita dichiarazione rilasciata e sottoscritta dal comandante del reggimento cui la pattuglia appartiene.

Svolgimento delle gare.

19. Le gare, individuali o collettive, si svolgeranno secondo l'orario generale, ed il programma giornaliero, stabiliti dalla Direzione delle gare. Tale programma sarà affisso pubblicamente, e di esso i concorrenti dovranno prendere visione.

20. La squadra (1) o il concorrente che non si trovino all'ora e al luogo fissati per la gara, o non rispondano all'appello della giuria, saranno esclusi dalla gara.

21. La successione dei concorrenti in ciascuna gara sarà determinata dalla sorte.

22. Il concorrente o la squadra (1), iscritti a una gara di campionato, non possono rifiutarsi di parteciparvi, nè ritirarsi durante lo svolgimento di essa, a meno di cause accertate di forza maggiore o d'ordine della giuria.

23. Il concorrente o la pattuglia (1) messi fuori gara durante il campionato, o che per qualsiasi altro motivo non

(1) Pattuglia, pezzo, squadra, ecc.

debbano più parteciparvi saranno fatti partire per la loro sede, senza attendere la fine del campionato.

Irregolarità sportive.

21. L'ente organizzatore fisserà nel programma le disposizioni relative alle irregolarità sportive.
Lo scambio di persona o qualsiasi altra scorrettezza sportiva costituirà grave mancanza disciplinare.

25. Non è ammesso l'invio al campionato di un numero di militari superiore a quello stabilito per le gare, sotto qualsiasi forma abbia luogo; tale trasgressione dovrà essere repressa, eventualmente, anche con l'esclusione dalla premiazione.

Reclami.

26. Soltanto i concorrenti possono presentare reclami; nelle gare collettive la facoltà è limitata ai capi della squadra di rappresentanza.

27. Gli eventuali reclami debbono essere presentati per iscritto, alla Direzione del Campionato, non oltre le ore 12 del giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo la prova a cui il reclamo si riferisce.
Nessun reclamo potrà essere rivolto direttamente ai giurati o agli arbitri.

28. I reclami non potranno riferirsi che a eventuali interpretazioni di regolamento errate, o ritenute tali.

29. I reclami sono presi in considerazione e discussi da una commissione nominata, fin dal primo giorno del campionato, dalla Direzione di esso.

30. Non sarà preso in esame il reclamo del concorrente la cui posizione in classifica sia tale da escludere la sua premiazione anche in caso di accoglimento del reclamo.

31. Alla direzione del campionato, e per essa alla commissione dei reclami, potranno essere presentati inoltre

eventuali rapporti degli arbitri e dei giurati, riguardanti irregolare contegno di pattuglie, o di concorrenti singoli, durante le gare.

Premi.

32. Per ciascuna gara saranno posti in palio premi trasmissibili, oggetti, premi in denaro, medaglie e diplomi; inoltre per le gare pattuglie (1) saranno concesse licenze premio.

I premi risulteranno dai programmi particolareggiati di ciascun campionato.

33. I premi trasmissibili saranno affidati in temporanea consegna, al comando, corpo o riparto al quale appartiene il militare o la pattuglia (1) vincitori della gara. Ogni premio sarà aggiudicato definitivamente all'ente i cui rappresentanti lo abbiano vinto per tre volte in un quinquennio.

34. Su ogni premio trasmissibile potrà essere, quando possibile, iscritto il nominativo dell'ente vincitore e il millesimo 1926.

35. A cura del comando, corpo o riparto consegnatario, ciascun premio trasmissibile, che non sia stato vinto definitivamente, dovrà essere riconsegnato, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle gare, al comando organizzatore dei nuovi campionati.

36. In ogni campionato, al reggimento a cui appartiene la rappresentanza vincitrice della gara di pattuglie (1) saranno concesse licenze premio di giorni 15 ai concorrenti vincitori e, nel numero che sarà fissato nei programmi particolareggiati, licenze premio di 10 giorni ciascuna, da estrarsi a sorte fra tutti i sottufficiali e militari di truppa presenti al reggimento.

37. Alle pattuglie (1) classificate prima, seconda e terza saranno assegnate rispettivamente le seguenti medaglie o targhe concesse dal Ministero della guerra.

---

(1) Pezzi o squadre.

Medaglia o targa d'argento grande, al corpo - medaglia d'argento piccola a ciascun componente la pattuglia;
Medaglia o targa di bronzo grande, al corpo - medaglia di bronzo piccola a ciascun componente la pattuglia.

38. Ai vincitori delle gare individuali, saranno assegnate per ciascuna gara e categoria, rispettivamente al primo, secondo, terzo e quarto classificato:

1 medaglia d'argento media;
1 medaglia d'argento piccola;
1 medaglia di bronzo media;
1 medaglia di bronzo piccola.

Ogni medaglia sarà accompagnata da relativo diploma, inoltre per le gare individuali sarà rilasciato un diploma al reggimento al quale appartiene il vincitore.

39. Nelle gare di sci oltre ai premi sopra elencati, il comando del raggruppamento alpino assegnerà ai concorrenti meglio classificati, sia nelle gare individuali sia in quelle di pattuglia, un paio di sci; possibilmente gli stessi usati dallo sciatore durante la gara.

Titolo e distintivo di campione militare.

40. Il primo classificato in ciascuna specie o categoria di gare individuali, e i componenti la pattuglia vincitrice delle gare pattuglie (1), avranno il titolo di *Campione Militare per l'anno* 1926.

41. Il nome dei campioni verrà pubblicato, con apposita circolare, nel *giornale militare*. Ai campioni verrà rilasciato uno speciale diploma e del titolo verrà fatta menzione sui documenti personali degli interessati.

42. I sottufficiali e militari di truppa vincitori dei vari campionati, porteranno sul braccio destro un distintivo in filato metallico, d'oro o d'argento, a seconda dell'arma. Sotto tale distintivo sarà segnato in cifre arabiche, l'indicazione « 1926 ».

---

(1) Pezzi o squadre.

I sottufficiali, già campioni negli anni precedenti, della stessa gara, aggiungeranno «1926» sotto la precedente indicazione.

43. I campioni dovranno presentarsi alla premiazione già fregiati del distintivo prescritto, che verrà loro fornito in precedenza dall'ente organizzatore.

44. I distintivi di campione, stabiliti per ciascun campionato, sono raffigurati nelle tavole annesse.

Norme amministrative.

45. I militari ufficiali, sottufficiali e truppa concorrenti alle gare di campionato sono considerati in servizio isolato per tutto il periodo durante il quale rimarranno assenti dalla ordinaria residenza, e perciò saranno loro rimborsate le spese di viaggio a tariffa militare e corrisposta l'indennità di servizio isolato per le giornate strettamente necessarie per il viaggio e per quelle in cui hanno luogo i campionati militari. La durata del soggiorno è fissata per ogni campionato, volta per volta, dal Ministero.

46. Gli ufficiali partecipanti ai campionati, non devono portare al seguito gli attendenti, eccezion fatta per quelli che, partecipando alle gare ippiche di campionato, devono farsi seguire dai soldati in accompagnamento dei cavalli.

47. Il personale in accompagnamento dei cavalli avrà diritto al trattamento di cui al n. 85 della circolare 221 del *giornale militare* 1924, e cioè percepirà l'indennità di trasferta per i soli giorni di viaggio; nei giorni di permanenza nella località in cui si svolgeranno i campionati sarà aggregato presso un riparto ivi residente.

48. L'importo delle indennità di servizio isolato potrà essere anticipato ai militari partecipanti alle gare dall'ente amministrativo dal quale dipendono.

49. Le giornate di regolare partecipazione al campionato, dovranno apparire da apposita dichiarazione, posta dalla direzione delle gare, sui documenti di viaggio dei concorrenti.

50. Il concorrente che si ritirasse dalle gare, perde il diritto al rimborso delle spese di viaggio e all'indennità giornaliera di soggiorno, a meno che ciò non sia dipeso da cause di forza maggiore, risultanti da apposita dichiarazione rilasciata dalla direzione delle gare.

51. A tutti i militari di truppa concorrenti ai campionati, escluso quindi il personale in accompagnamento dei cavalli, sarà distribuito giornalmente, in più della razione ordinaria, da 15 giorni prima della data d'inizio delle gare e fino al loro termine (circolare 674 del *giornale militare* 1924):

— un quarto di razione di pane (mezza razione per il campionato di sci);

— grammi 50 di carne;

— grammi 20 di pasta o riso;

— una razione di caffè.

52. Per tutto il periodo del campionato la Direzione gare assicurerà l'alloggio ai sottufficiali e militari di truppa.

I militari di truppa dovranno convivere al rancio, previo versamento della quota rancio, nella misura fissata dalle norme amministrative in vigore.

53. In caso di discrepanza fra le presenti disposizioni ed altre di carattere permanente di data precedente dovranno osservarsi, per i campionati 1926, quelle contenute nella presente circolare.

Capo II.

PRIMA RIUNIONE.

Campionati nazionali militari di sci

1. Entro il mese di marzo del 1926, e dopo ultimati i corsi sciatori, avranno luogo, nella zona alpina della divisione di Brescia o di Trento, le gare per i Campionati Nazionali Militari di sci.

2. I campionati comprenderanno: una gara di campionato collettivo ed una gara di campionato individuale.

3. La gara di campionato collettivo comprenderà due distinte categorie:

— Campionato collettivo fra i battaglioni alpini;

— Campionato collettivo fra i gruppi di artiglieria da montagna.

4. L'ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine compilerà e diramerà, a titolo di esperimento, sulla base delle norme di cui appresso, il regolamento particolareggiato sia del campionato collettivo, sia di quello individuale.

5. L'organizzazione delle gare è affidata al Comando del II raggruppamento alpino.

Scelta dei concorrenti.

6. Le gare di campionato collettivo sono riservate alle rappresentanze dei reggimenti delle truppe da montagna; esse saranno formate da una pattuglia di battaglione per ciascun reggimento alpino e da una pattuglia di gruppo per ogni reggimento artiglieria da montagna.

7. La scelta della pattuglia di battaglione o di gruppo che deve rappresentare il reggimento sarà fatta mediante eliminatorie da disputarsi rispettivamente tra i battaglioni e i gruppi, con le stesse modalità stabilite per ciascuna gara di campionato collettivo.
Ogni gara si effettuerà nell'epoca scelta dal comandante del reggimento ed alla sua presenza.

8. Alle eliminatorie presenzierà, se possibile, anche il comandante del raggruppamento.

9. I componenti di ciascuna pattuglia (ufficiali e truppa) dovranno essere tutti effettivi allo stesso battaglione o gruppo da almeno tre mesi.

10. I militari della compagnia S. M. di reggimento comandati al corso potranno essere compresi, se ritenuti ido-

nei, nella pattuglia del battaglione al quale appartenevano all'atto dell'incorporazione, o al quale appartengono come mandamento di reclutamento.

11. *Composizione della pattuglia.* — Le pattuglie dei battaglioni alpini saranno composte da due terzi circa del personale comandato al corso sciatori (istruttori e allievi) di ciascun battaglione e cioè da:

1 ufficiale inferiore - comandante;

20 sciatori (sottufficiali - graduati e soldati).

12. Le pattuglie dei gruppi d'artiglieria da montagna saranno composte da:

1 ufficiale inferiore - comandante;

5 sciatori (1) (sottufficiale, graduati e soldati).

13. *Inscrizione dei concorrenti.* — L'elenco nominativo dei componenti le pattuglie concorrenti (ufficiali, sottufficiali e truppa) dovrà giungere alla Direzione dele gare non più tardi di 5 giorni prima dell'apertura dei campionati; copia di tale elenco sarà trasmesso anche al comando di raggruppamento alpino organizzatore delle gare.

14. Nell'elenco dei componenti le pattuglie, potranno essere inclusi, come riserva, un ufficiale e tre militari di truppa per ogni pattuglia dei reggimenti alpini e 1 ufficiale e 1 militare di truppa per ogni pattuglia dei reggimenti d'artiglieria da montagna.

15. L'eventuale sostituzione degli inscritti potrà aver luogo fino all'atto della partenza delle pattuglie per la località ove ha luogo il campionato.

Modalità della gara.

16. *Campionato fra battaglioni alpini.* — La gara comprende due distinte fasi, una complementare ed una particolare.

(1) 1 potrà essere sottufficiale.

La fase complementare consta di: una marcia in salita con cadenza di poco superiore all'ordinaria, della durata di circa due ore, senza fermate.

La fase particolare comprende:

a) una esercitazione di tiro collettivo, da eseguirsi al termine della marcia e i cui risultati influiranno sulla classifica generale;

b) un percorso in salita di circa 400 metri di dislivello da iniziarsi al termine della esercitazione di tiro;

c) una discesa fino al punto da cui ha avuto origine la gara. In questa seconda parte la velocità di marcia sarà la massima consentita dalle forze dei concorrenti.

Per ciascuna fase saranno stabilite delle penalizzazioni.

17. All'arrivo, la pattuglia dovrà giungere riunita.

Non sarà classificata la pattuglia che giungesse senza ufficiale o con meno di due terzi dei partenti (14 uomini), entro il limite di 2' fra il primo e l'ultimo arrivato.

Non saranno egualmente classificate le pattuglie che giungessero fuori del tempo massimo.

Il tempo massimo sarà eguale al tempo impiegato dalla pattuglia prima classificata aumentato di un terzo.

18. La classifica risulterà dal tempo effettivamente impiegato a compiere l'intero percorso, aumentato dai risultati conseguiti nel tiro a bersaglio e diminuito delle eventuali penalizzazioni.

19. *Campionato fra i gruppi di artiglieria da montagna.*

La gara comprenderà due distinte fasi, una complementare ed una particolare.

La fase complementare consisterà nella esecuzione di una marcia in salita eseguita con le stesse modalità di cui al n. 16, sullo stesso eprcorso stabilito per le pattuglie alpine.

La fase particolare consisterà:

a) in un percorso in salita di circa 400 metri di dislivello da iniziarsi subito dopo l'esecuzione dell'esercitazione di marcia;

b) in un esercizio relativo all'impiego degli specialisti di artiglieria;

c) in una discesa fino al punto di partenza per la marcia.

In questa seconda fase la velocità di marcia sarà la massima consentita dalle condizioni fisiche dei concorrenti.

Per ciascuna fase saranno stabilite delle penalizzazioni.

20. All'arrivo la pattuglia dovrà giungere riunita e passare il traguardo entro 1' dal passaggio del primo uomo. Non sarà classificata la pattuglia che giungesse senza ufficiale o con meno di 4 uomini.

Non saranno egualmente classificate le pattuglie che giungessero fuori del tempo massimo, il quale sarà eguale al tempo impiegato dalla pattuglia prima classificata, aumentato di un terzo.

21. Le modalità di classifica saranno stabilite dal regolamento particolareggiato.

Campionato individuale.

22. Il *campionato individuale* comprende tre categorie:

— 1ª categoria - ufficiali;
— 2ª categoria - sottufficiali;
— 3ª categoria - truppa.

23. Ciascuna categoria consta delle seguenti prove:

— una prova di resistenza;
— una prova di ostacoli;
— una prova di salto;
— una prova di stile;
— una prova di velocità in discesa;
— una prova di tiro.

24. *Scelta e inscrizione dei concorrenti.* — Alle gare di campionato individuale potranno partecipare:

— 1 rappresentante per ogni divisione militare territoriale, per ciascuna categoria;

— 1 rappresentante per ogni reggimento alpino o di artiglieria da montagna, per ciascuna categoria;

— 1 rappresentante dell'arma dei CC. RR., per la 1ª categoria ed 1 per la 2ª categoria.

A queste due categorie potranno partecipare, con un rappresentante per ciascuna, anche le altre forze armate dello Stato.

25. Almeno 10 giorni prima dell'inizio delle gare di campionato, dovrà pervenire direttamente al comando di raggruppamento alpino, organizzatore del campionato, la partecipazione di ciascun comando che intende inviare ufficiali o militari di truppa alle gare, con la indicazione delle categorie alle quali il comando stesso invierà un rappresentante.

26. L'elenco nominativo dei concorrenti dovrà giungere non più tardi di 5 giorni prima dell'apertura dei campionati alla Direzione delle gare; copia di tale elenco sarà trasmesso anche al Comando di raggruppamento alpino organizzatore delle gare.

27. La graduatoria dei concorrenti sarà determinata dal risultato complessivo delle prove: le modalità tecniche delle gare e il metodo di classifica risulteranno dal regolamento particolareggiato.

28. Le prove saranno compiute in 2 giorni consecutivi. Nella prima giornata si svolgeranno le prove di resistenza e di tiro, nella successiva le altre.

29. *Direzione delle gare, giuria e controllo.* — Il Comando del II raggruppamento alpino, organizzatore delle gare, provvederà alla costituzione della Direzione delle gare, delle giurie e dei controlli col personale appartenente ai reggimenti delle truppe da montagna da lui dipendenti e con quello di cui al seguente numero 30.

30. Ogni comando di raggruppamento alpino, di reggimento alpino, e d'artiglieria da montagna, invierà un ufficiale superiore o capitano a disposizione del II raggruppamento alpino, per costituire la Direzione delle gare e per il servizio di controllo e giuria.

31. La Direzione delle gare provvederà alla preparazione ed effettuazione dei campionati, all'alloggio, al vitto e alla sorveglianza dei concorrenti e in genere a quanto è necessario per la buona riuscita delle gare stesse.

32. Un ufficiale superiore sarà particolarmente incaricato del controllo di tutti i documenti inerenti al campionato, delle annotazioni e della firma dei documenti di viaggio, ecc.

33. La *giuria* sarà così costituita:

Presidente.

— il comandante del II raggruppamento alpino.

Membri.

— i colonnelli comandanti il reggimento alpino e il reggimento artiglieria da montagna, nel cui territorio si svolgono le gare;

— un tenente colonnello o maggiore, per ciascuno dei comandi dei raggruppamenti alpini I e III.

34. Funzionerà da segretario della giuria, senza voto, un ufficiale del locale reggimento alpini.

35. La sola giuria, in seduta plenaria, è competente ad emettere i giudizi definitivi su ciascuna gara.

36. Per raccogliere gli elementi necessari, la giuria si varrà di apposite commissioni per le varie gare; di ciascuna di esse dovrà sempre far parte un membro della giuria.

37. *Armamento ed equipaggiamento.* — Gli ufficiali saranno armati di pistola automatica, calibro 7,65; i sottufficiali e la truppa avranno il moschetto mod. 91 da cavalleria, senza cartucce.

Le cartucce saranno fatte distribuire, per le gare in cui si eseguirà il tiro, dalla direzione delle gare, solamente sulla linea di tiro.

38. Ciascun sciatore sarà provvisto degli oggetti di corredo e di equipaggiamento elencati ai nn. 8 e 9 della circolare a stampa dello Stato Maggiore Centrale - Ufficio addestramento, in data 5 novembre 1923, n. 4500 all'oggetto « corsi sciatori ».

39. Il materiale sciistico sarà fornito dalla direzione delle gare; i concorrenti sono però autorizzati a valersi di sci propri; gli sci potranno essere spediti come bagaglio.

40. *Premi.* — L'elenco dei premi che saranno posti in palio per le gare di campionato sarà notificato col regolamento particolareggiato delle gare.

41. *Gare facoltative.* — In occasione del campionato militare di sci, e parallelamente ad esso, avranno luogo la gara pattuglie « De Adamello Memento » e le gare valligiani, per le quali sono in palio rispettivamente la « Statua dello Sciatore » dono del comm. Davide Valsecchi e la « Statua della Vittoria » dono del Ministero della guerra.

42. I programmi e i regolamenti delle gare facoltative saranno comunicati unitamente al regolamento-programma delle gare di campionato.

43. *Assegnazione fondi.* — Per l'organizzazione e lo svolgimento delle eliminatorie è assegnata a ciascuno dei tre comandi di raggruppamento alpino la somma di L. 1000; inoltre al comando del II raggruppamento alpino sono assegnate L. 3000 per l'organizzazione e lo svolgimento del campionato.

44. Le direzioni di commissariato dei corpi d'armata di Torino, Milano e Bologna, colla prima richiesta di fondi che inoltreranno al Ministero della guerra (divisione educazione fisica), comprenderanno le anzidette somme sul capitolo 48 dell'esercizio finanziario in corso, citando la presente circolare.

Capo III.

SECONDA RIUNIONE.

Gare nazionali di addestramento ippico 1926

1. Le gare nazionali di addestramento ippico avranno luogo a Roma nella seconda decade di aprile, e saranno organizzate dall'ufficio del generale a disposizione per la cavalleria.

2. Ogni gara si dividerà in due prove: la prima servirà a fornire elementi sulle qualità di fondo dei cavalli, la seconda porrà in evidenza le condizioni di addestramento.

Le due prove di ogni gara avranno luogo in giorni distinti, ma consecutivi.

Campionato del cavallo d'arme.

3. Sarà organizzato secondo le disposizioni del Capo VI della circolare 221 *giornale militare* 1924. E' riservato agli ufficiali, provvisti di razione foraggio, i quali potranno parteciparvi esclusivamente con i loro cavalli di proprietà o di carica (circolare 221 *giornale militare* 1924, art. 8 b c).

4. 1ª *prova.* — Corrisponderà approssimativamente, come lunghezza dei percorsi, alla 1ª prova del campionato 1925.

Le partenze avranno luogo di 5 in 5 minuti a cominciare dalle ore 6.

I vantaggi e le penalizzazioni saranno assegnati con le stesse norme del 1925, saranno però trascurate le frazioni di minuto primo nel computo del tempo impiegato per la marcia su strada.

5. 2ª *prova.* Avrà luogo nel giorno successivo a quello della 1ª prova. Il percorso sarà di m. 2000 circa da compiersi in 5'. Il tempo impiegato in più sarà penalizzato, escludendo però dalla premiazione coloro che supereranno il tempo massimo di 5' 40".

6. Vantaggi e penalizzazioni corrisponderanno a quelli del campionato 1925, riducendo però alla metà le penalizzazioni per abbattimento di ostacoli.

Sarà escluso dalla premiazione il concorrente che avrà ricevuto aiuto per riprendere il cavallo o per risalire in sella durante lo svolgimento di una delle prove.

7. La graduatoria, fra gli ufficiali che risulteranno avere punti pari al termine delle prove, verrà stabilita dando la precedenza a coloro che non furono penalizzati per ritardi. In caso di nuova parità sarà tenuto conto del tempo totale impiegato nei due percorsi al galoppo. Eventualmente sarà infine attribuita la precedenza a chi avrà minori penalità per errori compiuti agli ostacoli nella seconda prova.

8. All'allevatore del cavallo vincitore, se italiano, sarà attribuita una medaglia d'argento. Agli allevatori dei cavalli italiani premiati sarà dato un diploma.

9. *Inscrizioni e qualifiche.* Le qualifiche richieste agli ufficiali concorrenti sono qselle stabilite dall'art. 54 della citata circolare 221, tuttavia il generale a disposizione per l'arma di cavalleria è autorizzato ad ammettere al campionato 1926 anche qualche ufficiale che non ne sia in possesso.

10. Solamente nel caso che il numero dei cavalli inscritti sia tale da dover suddividere i concorrenti in due gruppi potrà essere ammesso che il medesimo ufficiale partecipi alla gara con due cavalli.

Campionato sottufficiali.

11. Il campionato è riservato ai cavalli italiani, che dal 1° luglio 1925 non siano stati in consegna, neppure temporanea, o saltuaria, ad ufficiali quali cavalli di carica o di servizio. Vi potranno partecipare i sottufficiali indicati al n. 57 della circolare 221 *giornale militare* 1924.

12. Le prove saranno analoghe, ma più facili di quelle del campionato del cavallo d'arme.

13. Le norme per i vantaggi, le penalizzazioni e la graduatoria saranno analoghe a quelle stabilite per gli ufficiali.

Gara per pattuglie reggimentali.

14. La gara si svolgerà secondo le norme stabilite dal capo VI della circolare 221 *giornale militare* 1924, ed è riservata alle armi di cavalleria e di artiglieria.
E' vietato fare affluire a Roma elementi non prescritti.

15. *Numero e composizione delle pattuglie.* La gara avrà luogo fra pattuglie di cavalleria e di artiglieria nel numero e nella composizione stabiliti dalla circolare 221 *giornale militare* 1924.

16. Circa il numero delle pattuglie, tenuto presente che ogni corpo d'armata può inviare alle gare, eventualmente, due pattuglie di artiglieria da campagna, rimane stabilito che parteciperanno di diritto alla gara le pattuglie di tutti i reggimenti di artiglieria difensori della coppa.

Sono difensori della coppa i reggimenti che nell'ultimo quadriennio ne furono vincitori due volte e quelli che nell'ultimo triennio la vinsero una volta.

17. Le pattuglie di cavalleria e di artiglieria a cavallo dovranno essere composte di elementi appartenenti effettivamente ad un medesimo squadrone o batteria (cir. 221, articolo 64). Le pattuglie di artiglieria da campagna potranno essere composte di elementi scelti nel complesso del reggimento.

18. Uniforme di marcia, bisaccie scariche:

Cavalleria e artiglieria a cavallo: copricapo speciale scoperto;

Artiglieria da campagna: elmetto.

19. *Cavalli.* Per il campionato 1926 è sospesa l'applicazione delle limitazioni, nella scelta dei cavalli, considerate dagli articoli 59 e 66 *c*) *d*) della circolare 221 citata.

20. *Punto relativo alle condizioni dei cavalli.* Il punto considerato nell'ultimo capoverso dell'art. 61 della circolare citata non verrà attribuito.

21. *Vantaggi e penalizzazioni per il tempo impiegato nelle prove.* Saranno fissate le norme dall'ente organizzatore basandosi, per la prima prova, sul sistema stabilito dall'arti-

22. *Vantaggi e penalizzazioni per altra causa.* Saranno stabilite dall'ente organizzatore. Dovranno essere date norme precise per stabilire quali cavalli debbono considerarsi distanziati al termine di ciascun prova.

23. *Inscrizioni.* Le iscrizioni che non perverranno complete in ogni loro parte nel tempo e nei modi descritti dall'ente organizzatore non saranno ritenute valide.

Gara per squadre mitragliatrici leggere di cavalleria.

24. Ogni reggimento di cavalleria potrà partecipare alla gara con una squadra armata con mitragliatrice S. I. A.
Uniforme di marcia, bisacce scariche, copricapo speciale scoperto.

25. Ciascuna squadra sarà composta di:

un sottufficiale, capo-arma;
— un porta-arma;
— quattro altri cavalieri.

Non sono ammessi uomini di riserva.

26. La mitragliatrice sarà portata colle modalità esperimentate da ciascun reggimento durante le esercitazioni del 1925.
Questa prescrizione porta a qualche differenza fra squadra e squadra, nel numero dei cavalli che dovranno intervenire alle gare, a seconda che siano necessari oppure o no i cavalli sottomano.
Ciò non pertanto sono esclusi i cavalli di riserva; ogni squadra dovrà quindi giungere a Roma col numero dei cavalli indispensabili, previsto dalle modalità sopra indicate.

27. La gara comprenderà due prove:

1ª *prova*: marcia in parte su strada e in parte attraverso campagna, con ostacoli naturali e un passaggio nell'interno di una boschina.
Durante o dopo la marcia sarà eseguito un tiro, possibilmente con carattere tattico, analogamente a quanto è stabilito dal primo alinea del n. 483, capo IV, dell'addestramento della fanteria al combattimento - vol. II ed. 1921 e dal n. 159 dello stralcio ed. 1923.

2ª *prova*: in ippodromo, con ostacoli e appiedamenti.

28. Le disposizioni particolareggiate, per ogni dettaglio che riguardi questa gara, saranno stabilite dall'ufficio del generale a disposizione per la cavalleria.

Gara per pezzi attaccati.

29. Sarà organizzata sulla base delle disposizioni contenute nel capo VI della circolare 221 *giornale militare* 1924.

30. *Pezzi concorrenti.* Quelli stabiliti dalla circolare 221 *giornale militare* 1924 più un pezzo del reggimento di sede in Sardegna. Potranno inoltre essere ammessi, in aumento al numero prescritto, pezzi di reggimenti difensori della coppa, con le norme sopra indicate per le pattuglie.

31. Uniforme di marcia, bisaccie scariche; elmetto (artiglieria a cavallo con copricapo speciale scoperto).

32. *Inserizione.* Valgono le norme sopra specificate per le pattuglie.

33. *Classificazione.* Deve riferirsi esclusivamente ai risultati di gara e non deve essere attribuito alcun punto, che rappresenti solo un apprezzamento.

Premî.

34. Il campionato del cavallo d'arme sarà dotato di premî in denaro nella proporzione di un premio per ogni 5 cavalieri, che avranno ultimate tutte le prove, con un minimo di 5 premî.

I primi 5 premi saranno della medesima entità di quelli concessi nel campionato 1925.

35. L'ammontare dei premi vinti dai cavalli di provata origine italiana sarà aumentato di un quinto, indipendentemente dagli eventuali premi speciali, che potrebbero essere concessi dalla Società del cavallo italiano da sella.

Tali aumenti saranno però riservati ai cavalli di proprietà.

36. Per la gara delle squadre mitragliatrici saranno assegnati premi analoghi a quelli della gara dei pezzi attaccati.

Per le altre gare vigono le norme stabilite per il campionato 1925.

Successione delle gare.

37. 10 aprile, ore 17: presentazione dei concorrenti del campionato sottufficiali.

11 aprile, ore 17: presentazione dei sottufficiali capisquadra mitragliatrici leggere.

12 aprile: 1ª prova del campionato sottufficiali.

12 aprile, ore 17: presentazione dei comandanti dei pezzi (giornata di viaggio).

13 aprile: 1ª prova della gara per squadre mitragliatrici:

2ª prova del campionato sottufficiali.

13 aprile, ore 17: presentazione dei comandanti delle pattuglie (giornata di viaggio).

14 aprile: 1ª prova pezzi attaccati:

2ª prova della gara per squadre mitragliatrici.

15 aprile: 1ª prova pattuglie (I gruppo):

2ª prova pezzi attaccati.

16 aprile: 1ª prova pattuglie (II gruppo):

2ª prova pattuglie (I gruppo).

16 aprile, ore 17: presentazione dei concorrenti del campionato del cavallo d'arme (giornata di viaggio).

17 aprile: 2ª prova pattuglie (II gruppo).

18 aprile: 1ª prova del campionato del cavallo d'arme.

19 aprile: 2ª prova del campionato del cavallo d'arme.

20 aprile: eventuali gare speciali - parata - premiazione - (ultima giornata di soggiorno per tutti gli ufficiali concorrenti).

21 aprile: partenza di tutti gli ufficiali concorrenti (la giornata è da computarsi di viaggio).

38. Se sarà necessario dividere in due gruppi i concorrenti al campionato del cavallo d'arme il 2° gruppo compirà le prove nei giorni 19 e 20 aprile, rimanendo invariato il calendario di gara.

Norme amministrative particolari

(in aggiunta a quelle di carattere generale di cui al capo I della presente circolare).

39. Gli ufficiali concorrenti provenienti dalle isole e dal territorio della divisione di Pola potranno avere diritto al computo di due giornate di viaggio per la andata a Roma e due per il ritorno in sede.

Per tutti gli altri ufficiali concorrenti che affluiranno alla capitale, il viaggio di andata e quello di ritorno dovranno computarsi di un solo giorno ciascuno.

40. Gli ufficiali comandanti di pattuglie o di pezzo viaggeranno come concorrenti isolati.

41. Il giorno di presentazione e quello stabilito per la partenza sono giornate di viaggio.

I giorni intermedi sono giornate di soggiorno.

Debbono quindi computarsi non più di otto giornate di soggiorno per gli ufficiali partecipanti alla gara dei pezzi, non più di sette giornate per gli ufficiali comandanti di pattuglia e non più di quattro giornate per quelli che prenderanno parte solamente al campionato del cavallo d'arme.

42. Nessun ufficiale, che non sia concorrente, può essere comandato con foglio di viaggio, a presenziare le gare nazionali di addestramento ippico.

43. Il servizio ai cronometri sarà disimpegnato dagli ufficiali del corso allievi istruttori della scuola centrale militare di educazione fisica. Ad essi ed ai membri della giuria non spetta alcuna indennità.

44. Giusta il prescritto dell'art. 89 della circolare 221 *giornale militare* 1924 confermato dalla circolare Ministeriale direzione generale S. L. in data 13 marzo 1925 n. 4976, spetta ai cavalli il supplemento di razione foraggio, da due mesi prima dell'inizio delle gare e fino al loro termine.

Programma particolareggiato.

45. L'ufficio del generale a disposizione per la cavalleria provvederà ad inviare ai comandi e corpi interessati il programma particolareggiato e i preavvisi che riterrà del caso.

Assegnazione fondi.

46. Per le spese di organizzazione e lo svolgimento delle gare militari di addestramento ippico e delle eventuali gare speciali, compreso quanto riguarda le targhe, le medaglie, i diplomi e l'affluenza del pubblico sono assegnate all'ufficio del generale a disposizione per l'arma di cavalleria L. 8000, da imputarsi al capitolo 31 dell'esercizio finanziario in corso.

CAPO IV.

TERZA RIUNIONE.

« Gara La Marmora » Campionato dei bersaglieri

1. Nei giorni 16, 17 e 18 giugno, nell'anniversario della fondazione del corpo, si svolgerà in Bologna la gara di campionato « La Marmora » riservata alle rappresentanze dei reggimenti bersaglieri.

2. L'organizzazione della gara è devoluta all'ufficio del generale a disposizione per i bersaglieri, che provvederà alla compilazione e diramazione del regolamento-programma particolareggiato della gara.

3. La gara « La Marmora » comprenderà le seguenti prove:

a) *marcia-ricognizione con scopo tattico,* su strada e terreno vario; potrà essere ciclo-podistica di km. 100-120 o soltanto podistica di km. 30-40;

b) *tiro tattico di squadra,* da eseguirsi a norma delle prescrizioni dell'art. 2, capo IV, dell'addestramento della fanteria al combattimento, volume II, edizione 1921 e aggiunte e varianti del 16 aprile 1925;

c) *percorso di guerra,* come da programma e regolamento delle gare del 4° campionato nazionale militare di educazione fisica, ed. 1922;

d) *esercizi di ginnastica* che comprendono:

— salita alla fune;

— salto in lungo;

— salto in alto.

4. Le prove di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) saranno eseguite colla tenuta di marcia (1), gli esercizi di ginnastica si effettueranno invece o colla tenuta di marcia o col costume sportivo (2).

5. La graduatoria delle squadre sarà determinata dal risultato complessivo della gara. I particolari di classifica saranno stabiliti dall'ufficio del generale a disposizione per i bersaglieri.

6. *Scelta dei concorrenti.* — Ogni reggimento bersaglieri, potrà partecipare alla gara con una pattuglia di rappresentanza, così costituita:

1 ufficiale inferiore, comandante;

1 sottufficiale, vice-comandante;

14 militari di truppa.

7. I componenti la pattuglia dovranno essere tratti da uno stesso battaglione del reggimento e appartenervi da almeno 3 mesi, i militari di truppa, appartenenti alla classe 1906, dal loro arrivo alle armi.

Le modalità d'inscrizione figureranno nel regolamento programma particolareggiato.

8. I partecipanti alle gare giungeranno a Bologna il 14 giugno; il comando del Presidio provvederà, previo accordo

---

(1) Cappello, scarpe d'ordinanza, armi, tascapane senza zaino. Se con bicicletta questa sarà affardellata.

(2) Vedi progr. e reg. pel 4° Camp. naz. mil. di E. F.

coll'ufficio del generale a disposizione per i bersaglieri, al vitto, all'alloggio e alla sorveglianza disciplinare dei concorrenti.

9. *Personale per la direzione, giuria e controlli.* — L'ufficio del generale a disposizione provvederà a costituire la direzione delle gare, valendosi del personale di cui al numero seguente e di quello che a sua domanda sarà messo a sua disposizione dal locale comando di Presidio.

10. Ogni reggimento bersaglieri invierà un maggiore o un capitano a disposizione della direzione gare per la sua composizione e per i servizi di controllo e giuria.

11. Il comando della divisione militare di Bologna faciliterà nel miglior modo la buona riuscita del campionato aderendo alle richieste di personale, materiali, locali, ecc. che ad essa fossero rivolte dalla direzione gare.

12. La direzione gare provvederà alla preparazione materiale del campionato e ne dirigerà lo svolgimento; un ufficiale superiore sarà incaricato del controllo di tutti i documenti inerenti al campionato, delle annotazioni e della firma sui documenti di viaggio dei concorrenti, ecc.

13. La giuria sarà costituita da:

Presidente.

Il generale a disposizione per i bersaglieri.

Membri.

due colonnelli dei bersaglieri, designati dalla sorte;

due tenenti colonnelli o maggiori designati dalla sorte (1);

il capo centro di E. F. della divisione di Bologna.

14. Funzionerà da segretario della giuria, senza voto, un ufficiale del Presidio di Bologna.

---

(1) Nella Giuria non dovranno esservi due o più membri dello stesso reggimento.

15. La sola giuria in seduta plenaria è competente ad emettere i giudizi definitivi su ciascuna gara.

16. Per raccogliere gli elementi necessari, la giuria si varrà di apposite commissioni per le varie gare; di ciascuna di esse dovrà far parte un membro della giuria.

17. Le commissioni saranno nominate dal presidente della giuria, che si varrà a tale scopo del personale di cui ai numeri 9 e 10.

18. *Premi.* — L'elenco dei premi posti in palio per il campionato « La Marmora » sarà notificato col regolamento-programma particolareggiato delle gare.

19. *Assegnazione fondi.* — Per la preparazione ed esecuzione del campionato « La Marmora » è assegnata all'ufficio del generale a disposizione per i bersaglieri, la somma di L. 3000 (tremila) da imputarsi sul capitolo 48 dell'esercizio finanziario in corso.

Capo V.

QUARTA RIUNIONE.

Campionati di addestramento fisico militare

1. Le gare nazionali di addestramento fisico militare avranno luogo a Roma nella terza decade del mese di giugno.

Esse saranno organizzate dal comando della scuola centrale militare di educazione fisica, sotto l'alta direzione del comando delle scuole centrali.

2. Il campionato di addestramento fisico militare per l'anno 1926 comprenderà:

— un campionato individuale di atletica militare;

— un campionato individuale di scherma;

— un campionato collettivo di marcia e tiro col fucile.

I programmi particolareggiati dei campionati di addestramento fisico, saranno notificati agli enti interessati dal comando delle scuole centrali entro il 15 maggio p. v.

3. Al corpo d'armata che, nel complesso della 4ª riunione, riuscirà meglio classificato, verrà assegnato in premio un bronzo artistico, opera dello scultore Mistruzzi, dono di S. E. il Ministro della guerra.

A parità di classifica fra due o più corpi d'armata verrà tenuto conto, per quanto possibile, dei risultati conseguiti nelle altre riunioni dei campionati nazionali.

4. Nell'esercizio finanziario 1926-27 si svolgerà nell'ambito di ciascun corpo d'armata un campionato della fanteria, per interi riparti, i cui particolari sono ora allo studio.

Il premio di S. E. il Ministro della guerra, di cui al numero precedente, verrà messo in palio, a cominciare dal 1927, fra i reggimenti di fanteria (linea e granatieri) nel corpo d'armata che lo avrà vinto nel campionato 1926. Esso sarà poi definitivamente aggiudicato al reggimento che lo avrà guadagnato tre volte in un quinquennio.

Campionato di atletica militare.

5. Il campionato di atletica militare comprende le gare di pentatlon individuale per ufficiali, e le gare di pentatlon individuale per sottufficiali.

6. *Il pentatlon individuale per ufficiali*, comprende le seguenti prove:

a) tiro con la pistola, di velocità a 25 metri;

b) scherma di spada da terreno;

c) nuoto libero, m. 300;

d) corsa ostacoli, m. 110;

e) percorso di campagna con ostacoli (cross country) m. 3000 a 4000.

7. Le prove avranno luogo nell'ordine di successione sopra indicato, e si svolgeranno nel periodo di tre giorni consecutivi.

8. Le prove di cui alle lettere *a*) *b*) *c*) *e*) si svolgeranno con le modalità stabilite per tali gare dal regolamento olimpionico del pentatlon moderno; quella di cui alla lettera *a*) secondo le norme della F. I. S. A.

Il tiro alla pistola sarà eseguito colla pistola d'ordinanza calibro 7.65; saranno sparati 2 caricatori di 7 colpi ciascuno.

9. Potranno partecipare al pentatlon individuale ufficiali:

1 ufficiale per corpo d'armata;

1 ufficiale dei RR. CC.

Le altre forze armate dello Stato potranno parteciparvi con un rappresentante ciascuna.

10. *Il pentatlon individuale per sottufficiali* comprende le seguenti prove, che saranno effettuate colla tenuta di marcia (1):

a) percorso di campagna con ostacoli (cross-country) m. 3000 circa;

b) percorso di guerra;

c) lancio del petardo offensivo (P. O.) inerte;

d) nuoto;

e) tiro col moschetto mod. 91 da cavalleria.

11. Le modalità per lo svolgimento di ciascuna gara saranno fissate dal comando della scuola centrale di educazione fisica.

12. La classifica complessiva risulterà dalla somma delle classifiche ottenute da ciascun concorrente in ognuna delle cinque prove.

Vincerà il concorrente che riporterà il totale più basso: a parità di merito vincerà il concorrente che avrà il maggior numero di graduatorie più elevate.

13. Potranno partecipare al pentatlon individuale sottufficiali:

1 sottufficiale per corpo d'armata;

1 sottufficiale dei RR. CC.

Le altre forze armate dello Stato potranno parteciparvi con un rappresentante ciascuna.

---

(1) Elmetto, uniforme di tela, scarpe d'ordinanza, moschetto mod. 91 da cavalleria, tascapane senza zaino.

Campionato individuale di scherma.

14. Il campionato individuale di scherma, riservato agli ufficiali, comprende le seguenti tre categorie:

— fioretto;
— spada da terreno;
— sciabola da sala.

15. Per ciascuna gara saranno osservate le norme della Confederazione italiana di scherma.

16. Potranno partecipare a ciascuna categoria:

1 ufficiale per corpo d'armata;
1 ufficiale dei RR. CC.

Le altre forze armate dello Stato potranno parteciparvi con un rappresentante per ogni categoria.

Gli ufficiali in servizio attivo (capo I n. 9-*a*) che presero parte alle olimpiadi di scherma del 1924 a Parigi, potranno partecipare al campionato esclusivamente fuori gara.

Uno stesso concorrente può essere inscritto a più di una categoria.

Campionato collettivo di marcia e tiro col fucile.

17. E' riservato alle rappresentanze dei reggimenti di fanteria e granatieri.

18. Vi parteciperà una squadra fucilieri per ogni corpo d'armata.

Ogni squadra sarà composta da:

1 sottufficiale, capo squadra;
11 militari di truppa.

19. La squadra dovrà essere composta con elementi di truppa effettivi dal giorno dell'incorporamento a uno stesso reggimento e da almeno tre mesi alla stessa compagnia. Il sottufficiale dovrà essere effettivo al reggimento da almeno un anno, e se proveniente da un corso allievi sottufficiali, dall'atto della sua nomina a sergente.

20. La gara consisterà nell'esecuzione di una marcia di km. 20-25, integrata da un tiro tattico di squadra (art. 2, capo IV addestramento della fanteria al combattimento, vol. II, ed. 1921; aggiunte e varianti 16 aprile 1925) o se,

per ragioni contingenti, il tiro dovesse effettuarsi in poligono, dalla 7ª lezione del tiro di perfezionamento col fucile, stabilita dal « Regolamento per l'addestramento individuale » ed. 1925.

21. Il tiro, se eseguito in poligono, dovrà aver luogo contemporaneamente per l'intera squadra; la classifica sarà basata sui risultati complessivi conseguiti dalla squadra.

22. La tenuta prescritta è quella di marcia (1).

Scelta dei concorrenti.

23. La scelta delle rappresentanze di corpo d'armata sarà fatta mediante successive eliminatorie di divisione e di corpo di armata, da effettuarsi colle modalità che saranno stabilite da ciascun comando di corpo d'armata, e che dovranno concludersi 15 giorni almeno prima dell'inizio delle gare di campionato.

Inscrizione dei concorrenti.

24. Almeno 10 giorni prima dell'inizio delle gare di campionato sarà inviato, direttamente al comando della scuola centrale militare di educazione fisica in Roma, una dichiarazione indicante a quali gare ciascun ente intende concorrere, e il numero totale dei concorrenti.

E' ammessa l'inscrizione a più gare di uno stesso concorrente.

25. L'elenco nominativo dei concorrenti sarà presentato alla direzione delle gare il giorno antecedente all'inizio dei campionati dal militare più elevato in grado o più anziano di ciascuna rappresentanza.

Direzione delle gare.

26. La direzione delle gare spetta al comando della scuola centrale militare di educazione fisica.

Essa dovrà provvedere alla compilazione dei programmi particolareggiati delle gare in base alle direttive che riceverà dal comando delle scuole centrali, alla preparazione

(1) Elmetto, uniforme di tela, scarpe d'ordinanza, fucile mod. 91, tascapane senza zaino, mantellina a tracolla.

ed attuazione dei campionati, all'alloggio, al vitto e alla sorveglianza dei sottufficiali e militari di truppa concorrenti e in genere a quanto è necessario per la buona riuscita delle gare stesse.

27. Un ufficiale superiore sarà incaricato del controllo di tutti i documenti inerenti al campionato, delle annotazioni e della firma sui documenti di viaggio dei concorrenti, ecc.

Giuria.

28. La giuria sarà così costituita:

Presidente.

Il comandante delle scuole centrali.

Membri.

il generale a disposizione per i bersaglieri;

un ufficiale superiore dell'ufficio addestramento dello S.M.R.E.;

il comandante della scuola centrale di E. F.

29. Funzionerà da segretario della giuria, senza voto, un ufficiale della scuola centrale militare di educazione fisica.

30. La sola giuria, in seduta plenaria, è competente ad emettere i giudizi definitivi su ciascuna gara.

31. Per raccogliere gli elementi necessari, la giuria si varrà di apposite commissioni per le varie gare; di ciascuna di esse dovrà sempre far parte un membro della giuria.

32. Le commissioni saranno nominate dal presidente della giuria, valendosi di ufficiali della scuola centrale militare di educazione fisica ed eventualmente anche di altri ufficiali del Presidio di Roma.

Premi.

33. L'elenco dei premi posti in palio per le gare di campionato di educazione fisica militare, sarà notificato unitamente al programma particolareggiato delle gare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

TAVOLE

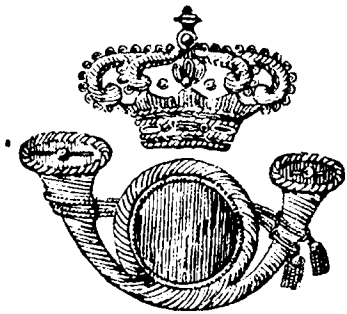
Distintivo per i campioni individuali



Distintivo per le gare collettive di sci



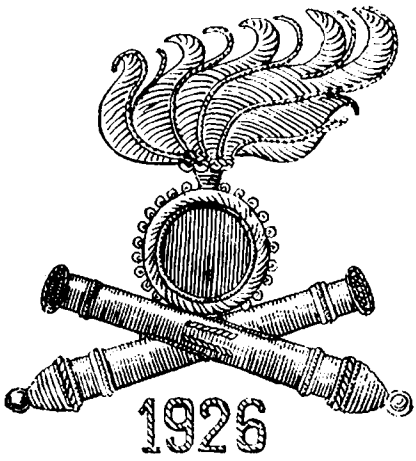
Distintivo per la gara di pattuglie di addestramento ippico



Distintivo per la gara
fra squadre mitragliatrici leggere di cavalleria



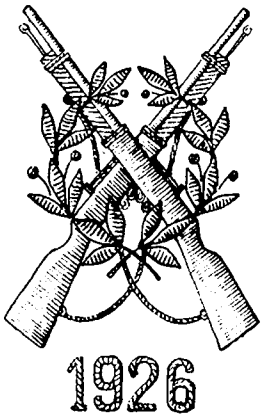
Distintivo per la gara pezzi attaccati



Distintivo per la gara Lamarmora



Distintivo per la gara collettiva di tiro



N. 641. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 10 dicembre 1925.

Sono disponibili due posti di applicato (grado 12°) nel ruolo del personale d'ordine dei monumenti, musei, ecc. alla dipendenza del Ministero dell'istruzione, devoluti, a norma delle vigenti disposizioni, e per ordine di precedenza ai seguenti personali:

1. Applicati delle amministrazioni militari;

2. Sottufficiali che abbiano chiesto e siano in nota per un impiego di applicato;

3. Alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.

Quelli dei detti personali, che intendono di concorrere a tali posti dovranno presentare, non oltre il giorno 3 gennaio 1926, apposita domanda su carta bollata da L. 3.

Tali domande dovranno essere subito trasmesse direttamente a questo Ministero (Divisione personale, ecc.) preannunciate con telegramma, unendo a quelle degli applicati e degli alunni d'ordine la copia, debitamente aggiornata, dello stato matricolare, ed a quelle dei sottufficiali alle armi la copia del foglio matricolare dalla quale risulti chiaramente, per quelli che ne sono provvisti, l'ammissione all'ultimo stipendio.

La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli interessati, e questi dovranno essere avvertiti che le domande di concorrere agli impieghi loro offerti li vincolano all'accettazione incondizionata dell'impiego domandato e che non saranno prese in considerazione le rinuncie che fossero presentate all'atto della partecipazione della nomina.

Si avverte, infine, che gli impieghi di cui al presente concorso non hanno sede fissa, e quindi i concorrenti dovranno, nelle loro domande, dichiarare di accettare qualsiasi destinazione di residenza.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 642. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di olii lubrificanti agli enti militari che gestiscono automezzi.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo – Divisione automobilismo). — 10 dicembre 1925.

E' stato stipulato con la società anonima A. André Fils di Genova apposito contratto pel rifornimento degli olii lubrificanti - durante un semestre - agli enti del R. Esercito che gestiscono automezzi.

Allo scopo di semplificare il servizio di rifornimento che per il passato veniva eseguito con i quattro soliti tipi di lubrificanti, il contratto in questione riguarda due sole qualità di olio, il denso ed il semidenso conglobanti però rispettivamente le caratteristiche dell'extradenso e del fluido.

Per la lubrificazione del cambio di velocità e differenziale può quindi adoperarsi la solita miscela di grasso e di olio denso del tipo approvvigionato.

Il contratto di cui sopra ha immediato inizio.

Pertanto la ditta evaderà le richieste che ad essa perverranno nelle seguenti città, sedi di altrettanti depositi:

Torino: Presso Società anonima Henry Coe e Clerici, Corso S. Martino, 8;

Milano: Presso Società anonima Henry Coe e Clerici, Corso S. Gottardo, 28;

Genova: Presso stabilimento André di Fegino, via Vittorio Emanuele, 23;

Bologna: Presso cav. Emilio Nuti, via Quartirolo, 3;

Verona: Presso Veronesi Renato, via Oberdan, 2;

Trieste: Presso Deschemann Terrile e C., via della Ceppa, 12;

Firenze: Presso Magazzini generali (Rifredi), via Panciatichi, 10-14;

Roma: Presso comm. Vincenzo Taburet, piazza Aracoeli, 5;

Napoli: Presso Società italiana importazione olii, via Sbreglia e S. Erasmo (Zona Franca);

Bari: Presso Nicola Favia di B., via Abate Gimma, 104;

Palermo: Presso i Magazzini generali di Palermo, via Orsini, 8;

Cagliari: Presso Giuseppe Loi, viale Regina Margherita, 17.

Gli enti di stanza in luoghi diversi da quelli sopra indicati e nei quali non esista un deposito della ditta assuntrice, rivolgeranno le proprie richieste al deposito viciniore della ditta stessa il quale provvederà a sue spese e rischio alla spedizione dei lubrificanti all'ente richiedente.

Le richieste di fornitura dovranno essere rivolte a mezzo di buoni firmati dal capo dell'ente richiedente, muniti di data, del bollo d'ufficio, con l'indicazione del Consiglio di amministrazione dell'ente stesso, della qualità dell'olio che si richiede (semidenso o denso) e della quantità espressa in « Barili ».

Le richieste suddette saranno trasmesse ai depositi interessati entro i primi cinque giorni di ciascun mese, per il fabbisogno del mese successivo e dovranno essere soddisfatte entro il mese in cui le richieste stesse saranno presentate.

I ritardi nelle consegne saranno comunicati dagli enti interessati a questo Ministero (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione amministrativa - Sez. 4ª) per i provvedimenti del caso.

La società appaltatrice fatturerà i lubrificanti ai seguenti prezzi:

olio semidenso (« Spidoleine V »), L. 350 % chili netti;

olio denso (« Spidoleine B »), L. 400 % chili netti.

Le spese di trasporto, se ve ne saranno state, verranno segnate sulla fattura distintamente dall'importo della merce.

I fusti verranno forniti dall'assuntore senza compenso di sorta, però essi verranno presi in carico dai corpi prelevatari.

Presso i depositi delle ditte dovranno essere tenuti appositi registri i cui fogli saranno divisi in tagliandi *A*, *B*, *C*, *D*, conformi ai moduli qui allegati.

Il deposito — per ogni richiesta — trasmetterà le parti *B, C, D,* con l'indicazione (in kilogrammi) della quantità di olii prelevata, all'ente interessato che tratterrà la parte *D,* rimetterà firmata al proprio Consiglio d'amministrazione la parte *C* e restituirà alla sede centrale della società, completa della firma, la parte *B*.

Alla fine di ogni mese la società trasmetterà ai Consigli di amministrazione, indicati nei buoni di prelevamento, le fatture dell'olio consegnato nel mese in doppia copia e riepilogate in apposito elenco.

I predetti Consigli di amministrazione a loro volta, trasmetteranno le parti *C,* riepilogate, al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione amministrativa - sez. 4ª) per le conseguenti diminuzione di assegni.

I consigli stessi inoltre dopo aver riscontrato che l'olio fatturato corrisponde a quello ricevuto, assumeranno in carico l'olio stesso e trasmetteranno alla direzione dell'officina di costruzioni automobilistiche di Bologna le fatture ricevute dalla società unitamente alla copia delle relative richieste di carico.

La suddetta direzione dell'officina di costruzioni automobilistiche riunirà le fatture così ricevute e le inoltrerà a questo Ministero, unitamente allo schema di mandato diretto per il loro pagamento.

A pagamento avvenuto la società restituirà alla direzione predetta il buono di prelevamento originale ed il relativo tagliando - parte *B* - cui si riferisce.

Per le spedizioni fatte per ferrovia il peso utile da considerarsi sarà quello ricavato dai documenti rilasciati dalle autorità ferroviarie all'atto dell'arrivo in stazione.

La presente circolare annulla tutte le disposizioni di carattere transitorio impartite finora agli enti pel rifornimento dei lubrificanti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

A.

SOCIETÀ ANONIMA A. ANDRÈ FILS — GENOVA

AGENZIA DI.....

Consegnato al.....
dietro presentazione del buono N. ..... in data .....
rilasciato dal .....
amministrato dal Consiglio di amministrazione del .....
.....

	Quantità (in Kg.)	Importo L.	c.
Olio denso	.....	.....	...
Olio semidenso	.....	.....	...
.....	.....	.....	...
.....	.....	.....	...
Totale . . . L.	.....	.....	...

..... li ..... 192....

Per ricevuta

(firma di chi ritira la merce)

(Da trattenersi dall'Agenzia)

NB. — Quando i materiali vengono spediti in seguito a ricezione dalla posta del relativo buono occorre: indicare il giorno in cui pervenne il buono, allegare la bolletta di spedizione dei materiali.

B.

SOCIETÀ ANONIMA A. ANDRÈ FILS — GENOVA

AGENZIA DI.....

Consegnato al .....
dietro presentazione del buono N. ..... in data .....
rilasciato dal .....
amministrato dal Consiglio di amministrazione del.....
.....

	Quantità (in Kg.)	Importo L.	c.
Olio denso	.....	.....	...
Olio semidenso	.....	.....	...
.....	.....	.....	...
.....	.....	.....	...
Totale . . . L.	.....	.....	...

..... li ..... 192....

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

.....

V. per ricevuta dei suindicati materiali

IL COMANDANTE DEL.....

(Da rimettersi alla sede centrale, che la restituirà alla direzione dell'officina di costruzioni automobilistiche avvenuto il pagamento della relativa fattura).

C.

SOCIETÀ ANONIMA A. ANDRÈ FILS - GENOVA

AGENZIA DI .....

Consegnato al .....
dietro presentazione del buono N. ..... in data .....
rilasciato dal .....
amministrato dal Consiglio di Amministrazione dal .....
.....

	Quantità (in Kg.)	Importo L.	c.
Olio denso	.....	.....	...
Olio semidenso	.....	.....	...
.....	.....	.....	...
.....	.....	.....	...
Totale L.		.....	...

..... li ..... 192..

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

.....

V. per ricevuta dei suindicati materiali:

IL COMANDANTE DEL .....

(Da rimettersi dall'ente prelevatario al Ministero della guerra - Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione amministrativa - Sezione IV).

D.

SOCIETÀ ANONIMA A. ANDRÈ FILS - GENOVA

AGENZIA DI .....

Consegnato al .....
dietro presentazione del buono N. ..... in data .....
rilasciato dal .....
amministrato dal Consiglio di Amministrazione dal .....
.....

	Quantità (in Kg.)	Importo L.	c.
Olio denso	.....	.....	...
Olio semidenso	.....	.....	...
.....	.....	.....	...
.....	.....	.....	...
Totale L.	.....	.....	...

..... li ..... 192..

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

.....

(Da trattenersi dall'ente prelevatario).

N. 643. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Censimento autoveicoli al 1º gennaio 1926.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 10 dicembre 1925.

Analogamente a quanto venne disposto per gli anni 1924 e 1925, questo Ministero determina che anche per l'anno 1926 venga eseguito il censimento degli autoveicoli dell'Esercito.

A tale scopo tutti i corpi, uffici ed enti militari che hanno in carico o comunque detengono autoveicoli di qualsiasi specie forniranno i dati relativi agli autoveicoli stessi secondo le prescrizioni già impartite con la circolare 719 *giornale militare* 1923; tenendo presente che alle varie categorie di autoveicoli, menzionate nella detta circolare, devono essere aggiunte le seguenti:

24 ciclovetturette;

25 carrelli porta carri d'assalto;

26 trattori (automezzi attualmente in esperimento per il traino delle artiglierie pesanti campali e leggere).

Questo Ministero trasmetterà, per il tramite dei comandi di corpo d'armata, gli stampati per la compilazione degli specchi.

In ogni specchio dovrà essere compresa una sola categoria di autoveicoli e gli autoveicoli dovranno essere contradistinti da un numero d'ordine progressivo, ricominciando la numerazione in ogni singolo specchio.

Gli autoveicoli dovranno inoltre essere elencati in modo che le targhe si susseguano in numeri crescenti, suddivise in tre gruppi e cioè prima quelli con targa R. E., poscia quelli recanti ancora la targa S. M. ed infine, eventualmente, quelli con targa civile.

Gli specchi debbono essere compilati in triplice copia: due copie saranno inviate dagli enti interessati al comando del rispettivo corpo di armata entro il giorno 10 di gennaio 1926 e la terza copia sarà conservata dall'ente per servirsene di riferimento nel segnalare le variazioni mensili degli autoveicoli, come verrà indicato più innanzi.

Ogni ente specificherà in apposito elenco gli specchi che trasmette.

I comandi di corpo di armata, dopo essersi assicurati che tutti gli enti che hanno in carico o comunque detengono autoveicoli abbiano ottemperato alle disposizioni di cui sopra, trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo) non oltre il giorno 20 dello stesso mese gli specchi ricevuti coi rispettivi elenchi, senza riepilogarli.

Al primo di ogni mese, a partire dal febbraio 1926, tutti gli enti che avranno nel mese precedente ricevuti o ceduti autoveicoli o che avranno comunque da segnalare cambiamenti sullo stato d'uso di quelli che detengono, dovranno inviare ai rispettivi comandi di corpo d'armata l'elenco, in semplice copia, delle variazioni avvenute.

Le variazioni mensili dovranno essere segnalate su specchi analoghi a quelli del censimento e suddivisi in tanti specchi quante sono le categorie di automezzi cui esse si riferiscono.

Per ogni variazione dovrà essere sempre indicato il numero d'ordine che ha l'autoveicolo nello specchio base al 1° gennaio, specchio del quale, come si è detto, l'ente conserva una copia. Si renderà così possibile individuare rapidamente l'autoveicolo cui la variazione si riferisce. Ciascun autoveicolo dovrà però essere ben individuato anche con i propri dati matricolari.

Gli autoveicoli ricevuti in aumento dovranno dagli enti interessati essere segnalati contraddistinguendoli con numeri d'ordine immediatamente susseguenti a quello dell'ultimo autoveicolo segnalato nello specchio al 1° gennaio o nello specchio dell'ultimo mese in cui sono avvenute variazioni in aumento.

Gli enti dovranno inoltre tenere presente che le variazioni in aumento od in diminuzione devono essere comunicate a questo Ministero nei mesi in cui hanno materialmente luogo, indipendentemente dalle variazioni amministrative di carico e scarico. Ciò perchè agli effetti del censimento interessa conoscere mese per mese sopratutto la consistenza effettiva degli autoveicoli.

I comandi di corpo di armata si accerteranno che da parte degli enti dipendenti vengano mensilmente inviate tali variazioni e trasmetteranno gli specchi, senza riepilogarli, a questo Ministero (Direzione generale artiglieria e automo-

bilismo - Divisione automobilismo) facendoli pervenire al più presto possibile, e ad ogni modo entro la prima decade di ogni mese.

Non dovranno essere inviati specchi negativi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 644. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Inscritti della leva marittima arruolati nel R. Esercito ed inscritti della leva di terra arruolati nella R. Marina.** - (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 10 dicembre 1925.

Questo Ministero d'accordo con le competenti autorità marittime determina quanto appresso:

1° Gli inscritti della leva marittima che per volontario arruolamento o per altro dei modi previsti dalla circolare 62 del *giornale militare* c. a. siano arruolati o trasferiti nel R. Esercito, e quelli che siano analogamente arruolati o trasferiti nella R. aeronautica o nella R. guardia di finanza o nei regi corpi di truppe coloniali (poichè anche i militari di tali armi e corpi sono inscritti nei ruoli matricolari del R. Esercito) perdono la suddetta qualità di inscritti marittimi e debbono essere ripristinati sulle liste di leva di terra da cui sono stati precedentemente cancellati.

I comandi dei distretti militari pertanto nel procedere ai suddetti arruolamenti o trasferimenti, o nel prenderne nota a matricola, dovranno immediatamente informarne gli uffici di leva provinciali dalle cui liste detti militari siano stati precedentemente cancellati.

Gli uffici di leva, ricevuta tale partecipazione, provvederanno a reinscrivere i giovani dei quali trattasi nelle proprie liste di leva dandone comunicazione alla competente Capitaneria di porto, affinchè provveda alle corrispondenti cancellazioni dalle liste marittime.

Se gli interessati non hanno ancora concorso alla leva la reinscrizione sarà eseguita sulle liste della classe di nascita, altrimenti la reinscrizione sarà eseguita sulle liste della leva in corso, salvo ad apporre opportuno richiamo sulle liste di leva della classe di nascita.

La formula relativa sarà la seguente:

« Reinscritto sulle liste della leva di terra essendo stato cancellato da quelle della leva di mare perchè . . . . . (arruolato volontario, trasferito, ecc.) . . . . . nel . . . . . (indicare il corpo) ».

2° Gli inscritti della leva di terra che contraggono arruolamento o sono altrimenti trasferiti nella R. marina, acquistano la qualità di marittimi e debbono essere, di conseguenza, cancellati dalle liste di leva di terra ed inscritti su quelle della leva di mare.

Pertanto i Consigli di leva provinciali quando ricevono dalle competenti autorità marittime comunicazione che detti militari sono stati inscritti sulle liste della leva di mare, provvederanno a cancellarli da quelle della leva di terra usando la formula seguente:

« Cancellato quale inscritto marittimo perchè . . . . (arruolato o trasferito) nella R. marina ».

3° In conseguenza di quanto è stabilito nei precedenti numeri, le richieste in materia di riduzione di ferma o simili che siano presentate da militari del R. Esercito (o della R. aeronautica, o della R. guardia di finanza, o delle truppe coloniali) sono di competenza dei Consigli di leva di terra anche nel caso che detti militari provengano dalla leva marittima e viceversa sono di competenza dei consigli di leva di mare le analoghe richieste presentate da militari della R. marina, anche se essi provengano dalla leva di terra.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 645. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA — **Variazioni matricolari relative ai caporali maggiori dichiarati idonei al grado di sergente.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 10 dicembre 1925.

Questo Ministero ha rilevato come in molti casi nella parte *E* dei fogli matricolari mod. 59 manchi nei riguardi di caporali maggiori, dichiarati idonei al grado di sergente durante il compimento della ferma o all'atto dell'invio in congedo, la formula prescritta dal paragrafo 640 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Ha rilevato altresì come una tale formula, quando viene apposta, si presenti assolutamente insufficiente ai fini per i quali è stata stabilita, anche perchè trascritta nella parte *E* del foglio matricolare, che non è abbastanza in rilievo.

Allo scopo di ovviare agli inconvenienti che possono derivare da un tale stato di cose questo Ministero determina che d'ora in poi l'indicazione relativa alla riconosciuta idoneità a sergente sia inscritta con apposita variazione nella parte *A* dei fogli matricolari adottando la seguente formula:

« Dichiarato idoneo al grado di sergente con deliberazione della Commissione d'avanzamento in data . . . . . ».

I corpi cureranno la scrupolosa osservanza della presente disposizione, essendo di somma utilità che tutti i graduati di truppa i quali durante la loro permanenza alle armi abbiano riportata l'idoneità a sergente senza conseguire la relativa nomina, siano tenuti bene in evidenza per essere subito promossi al detto grado in caso di richiamo alle armi per mobilitazione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

CORPO DEGLI AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA

MANIFESTO

per l'arruolamento del Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza

E' aperto un arruolamento permanente nel Corpo degli agenti di P. S.

Il reclutamento si effettua:

1º per arruolamento diretto: fra i giovani che abbiano compiuto 20 anni di età:

2º per passaggio: fra i militari del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica che si trovino alle armi o in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi della loro classe.

Gli aspiranti dovranno essere celibi o vedovi senza prole e non aver superato l'età di 28 anni.

Tale limite è elevato ad anni 33 per gli ex combattenti, per gli ex carabinieri, per gli appartenenti alla M. V. S. N., per i provenienti dai soppressi corpi di polizia e per coloro che hanno appartenuto al corpo della R. Guardia di Finanza o al corpo degli agenti di custodia delle carceri;

Gli aspiranti devono avere i seguenti requisiti:

1. Essere cittadino italiano con godimento dei diritti politici;
2. Essere di costituzione fisica sana e robusta;
3. Avere la statura non inferiore a metri 1,64;
4. Saper leggere e scrivere;
5. Aver tenuto sempre buona condotta e non essere stati espulsi da altri Corpi, ed appartenere a famiglia dabbene;
6. Non essere stati riformati da altri corpi per fisica inabilità.

Le domande di arruolamento, redatte su carta legale da L. 3 e dirette al Ministero dell'Interno, devono essere corredate dai seguenti documenti legalizzati:

1. Certificato di nascita;
2. Certificato di cittadinanza italiana;
3. Certificato penale;
4. Certificato di buona condotta;
5. Certificato di stato libero, e, per i vedovi, certificato da cui risulti che non hanno prole;

Rilasciati in data non anteriore a tre mesi.

6. Foglio di congedo militare.

Le domande saranno presentate ai Sindaci per l'ulteriore inoltro al Prefetto della Provincia.

Avanzamento.

Gli arruolati, dopo nuovi accertamenti sulla loro idoneità fisica presso la Scuola Tecnica di Polizia, verranno assunti come allievi.

Gli aspiranti provenienti dai soppressi corpi di polizia sono nominati guardie effettive e inviati alla Scuola Tecnica di Polizia per compiervi un tirocinio di istruzione della durata di due mesi.

Tutti, a seconda della loro coltura e capacità e con le norme contenute nel regolamento, potranno progredire nella carriera, prima nei vari gradi di sottufficiale e poi in quelli di ufficiale.

Assegni fissi.

Agli allievi, durante il tirocinio di abilitazione presso la Scuola Tecnica di Polizia, che ha la durata normale di 4 mesi, viene corrisposta la paga di L. 5 al giorno nonchè il vitto e alloggio gratuito.

L'ammontare giornaliero complessivo minimo e massimo degli assegni per le guardie e guardie scelte al netto da qualsiasi ritenuta, è il seguente:

Guardie, da un minimo di L. 14.35 ad un massimo di L. 18.75.

Guardie scelte, da un minimo di L. 15.85 ad un massimo di L. 21.45.

L'ammontare annuo complessivo minimo e massimo degli assegni per ciascun grado di sottufficiale è il seguente:

Vice brigadiere, da un minimo di L. 8220.25 ad un massimo di L. 9625.50.

Brigadiere, da un minimo di L. 8781 ad un massimo di L. 10788.

Maresciallo di 3ª classe, da un minimo di L. 10,410 ad un massimo di L. 12,060.

Maresciallo di 2ª classe da un minimo di L. 11,390 ad un massimo di L. 13,480.

Maresciallo di 1ª classe, da un minimo di L. 12,540 ad un massimo di L. 15,950.

Premio di ingaggio.

Dopo il tirocinio di cui sopra come allievi e la nomina a guardie effettive, gli agenti riscuoteranno il premio di ingaggio di L. 1500, salvo che lo abbiano già percepito nei corpi di provenienza.

Ferme - Premi di rafferma.

Le ferme e le rafferme sono di tre anni ciascuna.

Alla scadenza della ferma gli agenti che intendono continuare il servizio nel Corpo, potranno contrarre rafferme triennali con diritto al premio di L. 3000 per la prima, di L. 2000 per la seconda e di L. 1000 per la terza.

Ai provenienti dai corpi di polizia il nuovo servizio viene considerato, agli effetti dei premi di rafferma, come continuazione di quello già prestato.

Indennità d'alloggio e caro-viveri.

Agli agenti che, previa regolare autorizzazione, contrarranno matrimonio, spetteranno, l'indennità caro-viveri per la moglie e per i figli e l'indennità di alloggio di L. 115 mensili nelle città con popolazione superiore a 250,000 abitanti e di L. 95 mensili nelle altre. Qualora gli agenti che contraggono matrimonio siano sottufficiali, avranno inoltre diritto ad una indennità speciale annua di L. 1200.

Vestiario gratuito ed idennità vestiario.

Gli indumenti di vestiario ed il corredo per la prima vestizione vengono forniti gratuitamente dallo Stato. Per la riparazione e rinnovazione di essi, verrà corrisposta a tutti gli agenti una adeguata indennità giornaliera.

Indennità eventuali.

Oltre a tutti gli assegni ed indennità di carattere continuativo sopra indicati, quando gli agenti vengono comandati pei servizi eventuali di cui al regolamento, o per altri servizi fuori della ordinaria residenza, percepiscono altra indennità giornaliera di P. S. o di trasferta a seconda dei casi.

Accasermamento e mensa in comune.

Gli agenti celibi sono accasermati e le spese inerenti all'alloggiamento sono a carico dello Stato. Essi godono altresì del beneficio della mensa in comune.

Pensione.

Gli agenti potranno conseguire il collocamento a riposo con diritto a pensione dopo 20 anni di servizio e 45 di età, a loro domanda, e, di ufficio, dopo 25 anni di servizio: ma qualora le loro condizioni fisiche e di rendimento lo permettano, potranno essere mantenuti in servizio fino al 35° anno. Essi sono dispensati dagli obblighi militari, finchè sono in servizio nel Corpo, essendo tale servizio considerato come prestato nel R. Esercito, nella R. Marina e nella R. Aeronautica.

Agenti tecnici.

Per l'arruolamento degli aspiranti che siano operai tecnici nelle specialità sottoindicate, il Ministero è autorizzato a prescindere, giusta il R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1575, dai requisiti dell'età, della statura e del celibato.

1. Telegrafisti.
2. Radiotelegrafisti.
3. Apparecchiatori telefonici.
4. Guardafili.
5. Fotografi.
6. Stenografi.
7. Tipografi.
8. Conducenti di autoveicoli e natanti con motori a scoppio o a vapore.
9. Verniciatori di autovetture.
10. Sellai tappezzieri.
11. Falegnami per carozzeria.
12. Elettricisti.
13. Armaiuoli.
14. Meccanici motoristi.
15. » tornitori.
16. » aggiustatori.
17. » forgiatori.
18. » radiatoristi.
19. » telegrafici.
20. » telefonici.
21. » radiotelegrafici.
22. Operatori cinematografici.

Gli aspiranti delle varie categorie sopraindicate, ai documenti prescritti per l'arruolamento, devono unire quegli altri titoli od attestazioni che valgano a dimostrare la loro qualità tecnica.

Il Ministero si riserva di stabilire se e quali indennità speciali possano essere corrisposte al personale delle categorie sopra indicate, in aggiunta agli assegni normali.

Roma, 1° novembre 1925.

IL CAPO DELLA POLIZIA:
CRISPO MONCADA.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 40ª, anno 1925, circolare 383:

A pagina 1171, depennare il tenente di squadriglia *Amantea* Antonio.

Dispensa 53ª, anno 1925, circolare 538:

A pagina 1964, depennare il tenente di cavalleria *Fusco* Giovanni.

Dispensa 59ª, anno 1925, circolare 605 relativa ai corsi d'istruzione premilitare per l'anno 1925-26:

A pagina 2144, riga decima, *invece di*: Genzano, *leggasi*: Genazzano.

Dispensa 61ª, anno 1925, circolare 626:

A pagina 2187, *invece di*: Masnini Baldassarre, *leggasi*: Panzera Romeo.

Prezzo della presente dispensa L. 1,80

(3921) -- Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

BIBLIOTECA DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 63ª **1925** 18 Dicembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aggiunta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 646 – 22 novembre 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2130 – Incarico al ministro della guerra di curare la pubblicazione di un Albo d'oro dei militari caduti durante la guerra 1915-1918. . . . . *Pag.* 2291

» **647 – 22 novembre 1925.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 2127 – Modificazioni al R. decreto 24 maggio 1923 n. 1163, circa l'istituzione della medaglia di benemerenza dei volontari di guerra . . » 2292

» **648 – 26 novembre 1925.** — AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 2131 – Modificazione al regolamento sull'avanzamento nel R. Esercito . . . . . » 2295

» **649 – 17 dicembre 1925.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Zainetto per biciclette rigide, biciclette pieghevoli e biciclette porta-mitragliatrici . . . . . » 2296

» **650 – 12 dicembre 1925.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare . . . . . » 2307

LIBRERIA DELLO STATO

N. 651 - 14 dicembre 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1925-26 . . . . . *Pag.* 2307

» **652 - 14 dicembre 1925.** — SOTTUFFICIALI. — Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1925-26 . . . . . » 2315

» **653 - 17 dicembre 1925.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Compilazione delle note di qualifica per gli impiegati civili . . . » 2316

» **654 - 17 dicembre 1925.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Scovoli per la lavatura ed untura delle armi (con una tavola di disegno) . . . . . » 2317

» **655 - 17 dicembre 1925.** — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzo della corrispondenza diretta all'ufficio mobilitazione del Ministero delle comunicazioni » 2321

» **656 - 17 dicembre 1925.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Inchiostro per matricolare oggetti di corredo - Norme per l'uso . . . . . » 2321

» **657 - 17 dicembre 1925.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Nuovo tipo di zoccoli per scuderia. . . . . » 2322

AVVISO . . . . . » 2323

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2325

Circolare N. 646. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 2130 – Incarico al ministro della guerra di curare la pubblicazione di un Albo d'oro dei militari caduti durante la guerra 1915-1918.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 novembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 286, del 10 dicembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Considerato che costituisce dovere nazionale quello di raccogliere e pubblicare in un Albo i nomi dei morti gloriosi durante la Guerra nazionale 1915-1918, per conservarne con segno d'onore il perenne ricordo;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, della marina e dell'aviazione, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' affidato al Ministro per la guerra l'incarico di curare la pubblicazione di un « Albo » che ricordi con segno d'onore i militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza, morti o dispersi per causa di guerra nella Guerra nazionale 1915-1918.

Art. 2.

La relativa spesa graverà sui residui del capitolo 77: « Spese per la guerra » del bilancio (parte straordinaria) dell'esercizio in corso del Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

N. 647. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 2127 - Modificazioni al R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163, circa l'istituzione della medaglia di benemerenza dei volontari di guerra. — (Gabinetto). — 22 novembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 286, del 10 dicembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1163 del 24 maggio 1923, che istituisce una medaglia di benemerenza per i volontari della Guerra italo-austriaca 1915-1918;

Riconosciuta l'opportunità di meglio disciplinare la concessione di detta medaglia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, Ministro *ad interim* per gli affari della marina e Ministro *ad interim* per gli affari dell'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 3 del R. decreto 1163 del 24 maggio 1923, è sostituito il seguente:

« La medaglia di benemerenza per i volontari della Guerra 1915-1918 è concessa anche a coloro, i quali abbiano partecipato alle operazioni belliche in modo degno di encomio e che provino con lo stato di servizio, col foglio matricolare o con altri documenti idonei di appartenere ad una delle seguenti categorie:

1° già riformati arruolatisi spontaneamente nel Regio esercito o nella Regia marina, almeno un mese prima della data del decreto che li avrebbe chiamati a visita di revisione;

2° militari che, dichiarati non idonei a servizio di guerra, per ferite riportate in guerra o per sopravvenute infer-

mità, ritornarono spontaneamente a far parte dell'Esercito o della Marina operanti;

3° militari che, dichiarati permanentemente inabili ai servizi di guerra per infermità preesistenti, siano stati incorporati nell'Esercito o nella Marina operanti;

4° militari di terza categoria che abbiano assunto spontaneamente servizio nell'Esercito o nella Marina, almeno quattro mesi prima della data del decreto di chiamata della loro classe o categoria, ed effettivamente siano stati incorporati nell'Esercito o nella Marina operanti prima della data di inizio della presentazione alle armi della propria classe o categoria. Per i militari di cui al presente numero appartenenti a classi richiamate prima del 24 settembre 1915, è ridotto a due mesi l'anticipo di arruolamento come sopra prescritto;

5° arruolati spontaneamente almeno quattro mesi prima di essere chiamati alla visita innanzi ai Consigli di leva, ed effettivamente partiti per essere incorporati nell'Esercito o nella Marina operanti prima della data della circolare che stabiliva la presentazione alle armi delle reclute della loro classe. Per i militari di cui al presente numero, chiamati a visita prima del 24 settembre 1915, è ridotto a due mesi l'anticipo di arruolamento come sopra prescritto;

6° dispensati per legge dal servizio militare che rinunciarono spontaneamente alla dispensa per essere incorporati nell'Esercito o nella Marina operanti almeno cinque mesi prima del 4 novembre 1918;

7° esonerati dal servizio militare che rinunciarono all'esonero per essere incorporati nell'Esercito o nella Marina operanti almeno un anno prima del 4 novembre 1918;

8° coloro che, non più soggetti per ragioni di età ad obblighi di servizio militare, si arruolarono spontaneamente nell'Esercito o nella Marina prestando servizio in zona di guerra in modo encomiabile;

9° coloro che, pur essendo alle armi e non avendo per legge obblighi di servizio in zona di operazioni (ufficiali di riserva del Regio esercito e ufficiali dei quadri onorari della Regia marina) chiesero ed ottennero di essere incorporati nell'Esercito o nella Marina operanti;

10° coloro che, riformati o comunque non compresi nel decreto di chiamata per mobilitazione generale furono, in seguito a loro domanda, nominati ufficiali di milizia territoriale dopo la dichiarazione della guerra mondiale e prima del 24 maggio 1915, purchè abbiano le condizioni specifiche di cui ad uno dei numeri precedenti, abbiano prestato servizio nell'Esercito o nella Marina operanti ed abbiano preso parte ad uno o più combattimenti di notevole importanza comportandosi lodevolmente;

11° militari residenti all'estero, dispensati dal rispondere alla chiamata alle armi per mobilitazione, che rimpatriarono spontaneamente, prendendo parte lodevolmente alla guerra;

12° cittadini delle nazioni alleate od associate, che si arruolarono nell'Esercito o nella Marina italiana prima di aver compiuto il 21° anno di età e cittadini delle altre nazioni che si arruolarono come sopra in qualunque età;

13° gli appartenenti alla Croce rossa italiana ed al Sovrano Ordine militare di Malta, i quali, oltre ad avere le condizioni specifiche di cui ad uno dei numeri precedenti, siano venuti a trovarsi ad immediato contatto col nemico, comportandosi lodevolmente.

« E' necessario e sufficiente che gli appartenenti alle prime dodici categorie (esclusa l'ottava), per comprovare la loro partecipazione alla guerra in modo degno di encomio, dimostrino di essere decorati dell'Ordine militare di Savoia o di medaglia al valor militare o di croce al merito di guerra. Una simile dimostrazione non è necessaria per gli appartenenti all'ottava categoria e, per quelli della tredicesima categoria, sarà soltanto di massima considerata sufficiente.

« Per gli iscritti marittimi, che abbiano navigato su piroscafi mercantili senza avere obblighi di servizio militare, si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 4 del R. decreto 19 luglio 1925, n. 1529, con le particolari norme esecutive emanate dal Nostro Ministro per la marina.

« I caduti, i feriti in combattimento e i decorati dell'Ordine militare di Savoia o al valore per azioni di guerra compiute durante il servizio volontario, hanno diritto alla medaglia anche se il servizio stesso sia stato iniziato entro limiti di tempo inferiori a quelli previsti nei numeri 1, 4, 5, 6, 7 e 13 ».

Art. 2.

Saranno esclusi dalla concessione coloro che, pur possedendo i titoli per avere la medaglia, fossero eventualmente, a giudizio delle autorità competenti, ritenuti indegni di fregiarsene, per avere nel frattempo riportato condanne penali o per gravi motivi d'ordine morale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

N. 648. — AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 2131 Modificazione al regolamento sull'avanzamento nel R. Esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 26 novembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 286, del 10 dicembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel Regio esercito, approvata con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la seguente variante al regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel Regio esercito:

Al paragrafo 35, lettera *d)* numero 4, aggiungere: « salvo che la licenza sia stata concessa per lesioni od infermità dipendenti da causa di servizio, nel qual caso essa non deve dedursi dal computo dell'anzianità di grado ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 649. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Zainetto per biciclette rigide, biciclette pieghevoli e biciclette porta-mitragliatrici.** — (Direzione generale servizi logistici). — 17 dicembre 1925.

Sono adottati per i reggimenti bersaglieri ciclisti i tipi di zainetto di cui alle descrizioni seguenti:

Zainetto per biciclette rigide.

Ha forma pentagonale irregolare; è costruito con tela di cotone impermeabile color grigio del tipo n. 4 delle condizioni speciali per la provvista della tela di cotone color grigio e viene assicurato al telaio della bicicletta con apposite correggiuole. Si compone di due fianchi, uno destro ed uno sinistro, di un mantice, di due tramezzi, uno anteriore ed uno posteriore; di un coperchio e delle parti accessorie.

Il fianco destro comprende tutta la grandezza dello zainetto e si protende superiormente per un tratto alto circa mm. 25 sul quale viene fissato il coperchio.

Il fianco sinistro comprende pure tutta la grandezza dello zainetto, ma all'orlo superiore, libero, presenta tre incavature corrispondenti ai tre compartimenti in cui lo zainetto è diviso.

Nella parte corrispondente al compartimento anteriore i due fianchi sono addoppiati mediante un unico riporto di tela che serve anche a costituire il tramezzo anteriore; tale riporto è fissato colle stesse cuciture che uniscono in quel punto i due fianchi al mantice ed al coperchio.

Il mantice tiene collegati i due fianchi ai quali è cucito lungo tutti i lati, meno i superiori; ha la larghezza variabile; comincia cioè con un minimo nella parte posteriore, si allarga gradatamente nella parte inferiore, raggiungendo il massimo sulla linea di divisione dei due tratti della parte medesima, per poi restringersi nuovamente verso la parte anteriore. Nella parte posteriore e in quella corrispondente al compartimento anteriore, la tela del mantice è addoppiata.

I due tramezzi dividono lo zainetto in tre compartimenti di diversa grandezza. Il tramezzo anteriore è costituito, come sopra è detto, dallo stesso riporto di tela che forma il rinforzo dei due fianchi; esso comincia a circa 110 mm. dalle estremità anteriori e scende lungo i fianchi sino ad incontrare il mantice, al quale è unito con doppia cucitura sulla linea di maggior larghezza del mantice stesso. Il tramezzo posteriore è formato con una lista di tela unita con doppia cucitura a due fianchi; esso comincia a circa 150 mm. dalle estremità posteriori dello zainetto e scende parallelamente al lato posteriore sino al fondo; la tela alle estremità superiori ed inferiori è ripiegata e cucita su sè stessa.

Contro la parete destra del compartimento posteriore è praticata una tasca formata con una lista di tela color grigio per tende, larga quanto la parete medesima, fissata con le stesse cuciture che uniscono il fianco destro al tramezzo ed al mantice, coll'orlo superiore ripiegato e cucito su sè stesso.

Il coperchio è formato da tre distinte falde assicurate con doppia cucitura all'orlo superiore del fianco destro e corrispondente ai tre compartimenti dello zainetto; esse sono

foggiate a punta arrotondata e questa loro estremità è rinforzata nella faccia interna con un piccolo riporto di tela. La falda anteriore si sovrappone per una larghezza di circa 2 cm. a quella intermedia la quale a sua volta si sovrappone per circa 3 cm. a quella posteriore. Falda anteriore e posteriore poi presentano esternamente un prolungamento opportunamente ripiegato che completa la chiusura alle estremità dello zainetto.

Gli orli liberi del fianco sinistro, delle falde del coperchio, del mantice e del tramezzo anteriore, nonchè gli orli assieme cuciti del mantice e dei fianchi sono bordati con strisce di pelle di montone color grigio larghe circa mm. 20; l'orlo interno delle falde del coperchio è invece bordato con nastro di cotone color grigio, alto mm. 16.

Allo zainetto sono annesse le seguenti parti accessorie:

Sul fianco sinistro: *a*) presso l'orlo, a metà dell'incavatura intermedia, una inchiappatura di cuoio lunga mm. 38 a 40 e larga mm. 20, munita di fibbia;

b) tre inchiappature circolari di cuoio grigio, del diametro di mm. 23 a 25, con foro centrale e apertura radiale, ognuna delle quali racchiude la base di un bottone gemello d'ottone alto mm. 12 a 14, con testa a forma di sfera leggermente schiacciata del diametro massimo di mm. 10 a 11, col gambo lungo mm. 6 a 7 e colla base del diametro di mm. 12 a 13.

Sul coperchio: *c*) all'estremità di ciascuna falda una linguetta lunga mm. 80 a 85 e larga mm. 24 a 26 munita di foro ovale lungo mm. 20 circa;

d) internamente, a metà, un riscontro di cuoio di cui la parte cucita è lunga mm. 48 a 50 e larga mm. 40 a 42 e la parte libera è lunga mm. 86 a 90 e larga mm. 20 e presenta tre fori distanti fra loro mm. 20 e il primo dall'estremità mm. 25 circa;

e) esternamente, colla stessa cucitura che unisce il riscontro di cui alla lettera precedente, una inchiappatura di cuoio lunga mm. 48 a 50 e larga mm. 40 a 42 con due feritoie trasversali lunghe mm. 20 e larghe mm. 3, nelle quali scorre liberamente una correggiuola, lunga mm. 180 a 190, la quale in una delle estremità è munita di fibbia e dall'al-

tra è foggiata a riscontro con 3 fori distanti fra di loro mm. 20 e il primo dalle estremità mm. 35.

Sul mantice esternamente: *f*) presso l'estremità anteriore, una correggiuola con fibbia lunga mm. 150 a 160 e un riscontro lungo mm. 200 a 210, munito di 5 fori distanti fra loro mm. 20 e il primo dall'estremità mm. 35; entrambi sono fissati al mantice rivolto all'insù, con 4 cuciture parallele, di cui la prima dista dall'orlo superiore del mantice mm. 45 a 50, e disposte due a due in modo da formare un passante in cui scorre una correggiuola lunga mm. 460 a 470 munita da una parte di fibbia e foggiata dall'altra a riscontro con 16 fori distanti fra loro mm. 20 ed il primo dall'estremità mm. 40 a 45;

g) inferiormente al riscontro ed alla correggiuola, di cui alla lettera precedente ed a mm. 85 a 95 da essi due passanti lunghi mm. 48 a 50, disposti longitudinamente e assicurati con quattro cuciture; in essi scorre una correggiuola simile alla precedente, ma lunga mm. 390 a 400 e munita di 12 fori distanti fra loro mm. 20 ed il primo dalla estremità mm. 35 a 40;

h) presso l'estremità posteriore una correggiuola e un riscontro identici a quelli di cui alla lettera *f*); la correggiuola con fibbia che scorre nei passanti da essi formati è lunga mm. 170 a 180 con tre fori distanti fra loro mm. 18 e il primo dall'estremità mm. 36;

i) inferiormente al riscontro e alla correggiuola di cui alla lettera precedente ed a mm. 85 a 95 da essi, due passanti identici a quelli di cui alla lettera *g*), in cui scorre una correggiuola uguale a quella di cui alla lettera *h*).

Ad ogni correggiuola è annessa, oltre la fibbia, una piastrina di cuoio grigio della lunghezza di mm. 65 a 70 e della larghezza massima di mm. 34 a 36 e minima (al centro) di mm. 31 a 32, munite di tre feritoie trasversali lunghe mm. 20 e larghe mm. 3 pel passaggio della correggiuola stessa e del relativo riscontro.

Le dimensioni dello zainetto sono le seguenti:

Lunghezza massima (misurata fra le estremità superiori del fianco sinistro)	da mm. 480 a 500
Altezza massima del fianco sinistro (misurata verticalmente)	» » 250 » 260

Altezza massima del fianco destro (misurata verticalmente)		da mm. 270 a 280
Larghezza del mantice all'orlo superiore anteriore (compresi i bordi)		» » 70 » 75
Larghezza del mantice all'orlo superiore posteriore (compresi i bordi)		» » 60 » 65
Larghezza massima del mantice (misurata presso la cucitura del tramezzo anteriore)		» » 135 » 140
Larghezza massima della falda anteriore del coperchio (misurata all'attaccatura del fianco destro)		» » 155 » 160
Larghezza massima della falda intermedia del coperchio	Misurato all'attaccatura del fianco destro.	da mm. 215 a 220
Larghezza massima della falda posteriore del coperchio, compreso il prolungamento esterno)	Misurato all'attaccatura del fianco destro.	» » 195 a 200
Lunghezza della falda anteriore del coperchio	Misurate esternamente dall'attaccatura col fianco destro all'estremità inferiore.	» » 110 a 115
Lunghezza della falda intermedia del coperchio	Misurate esternamente dall'attaccatura col fianco destro all'estremità inferiore.	» » 150 a 155
Lunghezza della falda posteriore del coperchio	Misurate esternamente dall'attaccatura col fianco destro all'estremità inferiore.	» » 115 a 120
Larghezza del tramezzo anteriore (all'orlo superiore)		» » 80 a 85
Larghezza del tramezzo posteriore (all'orlo superiore)		» » 50 a 55

Le correggiuole, i riscontri, i passanti di cuoio grigio sono larghi mm. 20 circa; le fibbie sono di ottone, doppie, e misurano internamente tanto in lunghezza che in larghezza mm. 20 circa.

Le lunghezze indicate per le correggiuole e dell'acchiappatura comprendono anche la lunghezza delle relative fibbie.

Zainetto per biciclette pieghevoli.

Lo zainetto è di tela di cotone impermeabile color grigio del tipo n. 4 delle condizioni speciali per la provvista delle tele di cotone color grigio (4-c); nel suo insieme ha forma pentagona irregolare e deve potersi bene adattare nell'interno del telaio della bicicletta pieghevole regolamentare, al quale viene fissato con apposite correggie, si divide in due distinti mezzi zainetti, anteriore e posteriore, collegati fra

loro a cerniera, attorno alla quale possono girare sino a combaciare per tutto il fianco destro.

Le parti che compongono lo zainetto sono: due intelaiature, un involucro e parti accessorie.

Le intelaiature sono di legno pioppo; l'anteriore è composta di 5 assicelle e la posteriore di 4, calettate fra loro, incollate e inchiodate con punte di filo di ferro.

L'involucro è di tela di cotone impermeabile color grigio e si compone di un fianco destro, un fianco sinistro in due pezzi, una fascia periferica anteriore ed una posteriore, una fascia centrale.

Il fianco sinistro si prolunga superiormente, dividendosi in due parti che, ripiegandosi sul fianco destro, formano le falde-coperchio dei due mezzi zainetti.

Il fianco destro è diviso in due parti corrispondenti alle falde-coperchio.

Gli orli delle falde-coperchio e quelli superiori delle due parti del fianco destro sono orlati con nastro spigato grigio-verde.

Le estremità superiori dei due mezzi fianchi destri sono munite di soffietti, costituiti ognuno da un pezzo della stessa tela grigia, a forma di settore.

Le fasce periferiche ricoprono i lati anteriori, inferiore e posteriore dello zainetto e sono cucite, lungo gli spigoli delle intelaiature, da una parte al fianco destro e dall'altra al fianco sinistro ed ai soffietti.

La fascia centrale è unita con doppia cucitura al fianco sinistro lungo la linea in cui questo forma cerniera, serve di rinforzo a questa, ricopre le facce interne delle due intelaiature (quelle che a zainetto disteso risultano a contatto fra loro) e viene cucita alle due parti del fianco destro, superiormente alle falde-coperchio e inferiormente alle due fasce periferiche.

Allo zainetto sono annesse le seguenti parti accessorie:

1° Presso gli orli inferiori delle falde-coperchio: 4 riscontri di cuoio grigio-verde larghi mm. 20 e della lunghezza di mm. 105 circa.

2° Su ciascun mezzo fianco destro, in basso: due inchiappature di cuoio grigio-verde lunghe mm. 30 e larghe mm. 20 circa, portanti ognuna una fibbia doppia di ottone

con ardiglione, larga internamente mm. 20 circa. Le cuciture che uniscono tali inchiappature al fianco sono rinforzate internamente con liste di pelle grigio-verde.

Lo zainetto viene assicurato al telaio della bicicletta per mezzo di 6 correggiuole lunghe, compresa la linguetta, millimetri 215 a 220 e larghe mm. 18, munite di 3 fori di cui il primo dista dalla punta mm. 55 a 60; ognuna di essa porta una fibbia doppia di ottone con ardiglione, larga internamente mm. 20. Esse sono applicate: due al lato superiore del mezzo zainetto anteriore, due sul lato superiore del mezzo zainetto posteriore, una sul lato anteriore presso il fondo ed una sul lato posteriore; tutte attraversano le intelaiature e l'involucro per mezzo di apposite feritoie.

Lungo la fascia periferica sono applicate n. 5 inchiappature di cuoio grigio-verde portanti ciascuna una campanella mezzo tonda di ottone; di esse due sono applicate sul lato superiore di ciascun zainetto tra le correggiuole lunghe e tre sul lato inferiore.

Le principali dimensioni dello zainetto sono:

Mezzo zainetto anteriore	Lunghezza del lato superiore	mm.	205 a 210
	Lunghezza del lato inferiore	»	80 » 85
	Lunghezza del lato lungo inclinato	»	245 » 250
Mezzo zainetto posteriore	Lunghezza del lato superiore	mm.	275 a 280
	Lunghezza del lato inferiore	»	150 » 155
Distanza fra i due mezzi zainetti		»	18 » 22
Spessore massimo dello zainetto		»	64 » 65
Spessore delle assicelle delle intelaiature		»	6 » 7
Altezza dello zainetto		»	275 » 280

Zainetto per biciclette porta-mitragliatrici.

E' costruito con tela di cotone impermeabile color grigio da zaino tipo n. 4 delle Condizioni speciali (4-c); nel suo insieme ha forma pentagona irregolare e deve potersi bene adattare nell'interno della bicicletta porta-mitragliatrici, al quale viene fissato con apposite corregge.

Si divide in due distinte parti, anteriore e posteriore, collegate fra loro a cerniera, attorno alla quale possono girare fino a combaciare per il loro fianco destro.

Le parti che compongono lo zainetto sono: due intelaiature, un involucro e parti accessorie.

Le intelaiature sono di legno di pioppo; l'anteriore è composta di 4 assicelle e la posteriore di 5; calettate fra loro e solidamente incollate.

L'involucro è di tela di cotone impermeabile color grigio e si compone di un fianco destro, uno sinistro in due pezzi, una fascia mediana.

Il fianco sinistro si prolunga superiormente, dividendosi in due parti che ripiegandosi sul fianco destro, formano le falde-coperchio dei due mezzi zainetti.

Il fianco sinistro è diviso in due parti corrispondenti alle due intelaiature.

Le falde-coperchio sono orlate con nastro forte spigato grigio-verde.

I due angoli superiori del fianco destro sono muniti di soffietti, costituiti ognuno da un pezzo di pelle di vacchetta grigio-verde a forma di settore.

Le fasce periferiche ricoprono i lati anteriori, inferiore e posteriore dello zainetto e sono cucite, lungo gli spigoli delle intelaiature, da una parte al fianco destro e dall'altra al fianco sinistro ed ai soffietti.

La fascia mediana è inserita con doppia cucitura al fianco sinistro e ricopre le fasce interne delle due intelaiature formando cerniera.

Le parti accessorie sono le seguenti:

1° Presso gli orli inferiori delle falde-coperchio: 3 riscontri di cuoio grigio-verde larghi mm. 20 e muniti di 4 fori ciascuno: due della falda posteriore lunghi mm. 95, il terzo della falda anteriore è lungo mm. 78.

2° Sul fianco destro, in basso: tre inchiappature portanti ciascuna una fibbia doppia di ottone in corrispondenza dei riscontri suddetti.

3° Sette correggiuole lunghe da cm. 20 a 22 e larghe mm. 18, munite di 5 fori da una parte e portanti dall'altra una fibbia doppia di ottone; esse servono ad assicurare lo zainetto al telaio della bicicletta e sono applicate due sul lato superiore del mezzo zainetto posteriore, una sul lato superiore del mezzo zainetto anteriore, due sul lato poste-

riore presso il mezzo fondo e due sul lato anteriore. Tutte attraversano le intelaiature e l'involucro per mezzo di apposite feritoie. Le asole praticate sull'involucro per il passaggio di dette cinghiette sono orlate con refe.

Le principali dimensioni dello zainetto sono:

Mezzo zainetto posteriore	Lunghezza del lato superiore	mm.	290 a 295
	Lunghezza del lato inferiore	»	150 a 155
	Altezza sulla linea mediana	»	220 a 225
Mezzo zainetto anteriore	Lunghezza del lato superiore	»	110 a 115
	Lunghezza del lato lungo verticale	»	165 a 170
	Lunghezza del lato corto verticale	»	110 a 115
Distanza fra i due mezzi zainetti		»	16 a 18
Larghezza delle assicelle dell'intelaiatura		»	50 circa
Spessore delle assicelle dell'intelaiatura		»	6 a 7

Conto di costruzione dello zainetto di tela grigia per biciclette rigide.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color grigio alta m. 0,71	m. l.	0.92	13.90	12.78
Tela di cotone color grigio da tasche alta m. 0,66	»	0.07	8.50	0.60
Cuoio al cromo grigio-verde	kg.	0.250	52.—	13.—
Pelle di montone grigio-verde	p. q.	0.80	4.—	3.20
Fibbie doppie di ottone per zaini	N.	8	0.40	3 20
Bottoni di ottone a testa sferica	»	3	0.15	0.45
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	6.50
			Prezzo di costo L.	39.73
			Prezzo di conteggio L.	39.75

(1) Nella fornitura sono compresi: il refe di lino e di cotone e la cera per le cuciture.

Conto di costruzione dello zainetto di tela grigia per biciclette pieghevoli.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone grigio alta m. 0,71	m. l.	0.81	13.90	11.25
Cuoio al cromo grigio-verde .	Kg.	0.150	52.—	7.80
Nastro di cotone color grigio a spiga alto mm. 16	m. l.	2.30	0.15	0.34
Scheletro di pioppo.	N.	1	2.50	2.50
Fibbie senza ardiglione doppie di ferro verniciato	»	4	0.10	0.40
Fibbie di ferro verniciato con tubicino	»	6	0.30	1.80
Campanelle ½ tonde	»	5	0.10	0.50
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	6.—
			Prezzo di costo . . . L.	30.59
			Prezzo di conteggio . . . L.	30.60

(1) Nella fornitura sono compresi: il refe di lino e di cotone e la cera per le cuciture.

Conto di costruzione dello zainetto di tela grigia per biciclette porta-mitragliatrici.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color grigia alta m. 0,71	m. l.	0.55	13.90	7.645
Nastro di cotone a spiga color bigio alto mm. 16	»	1.10	0.15	0.165
Cuoio al cromo grigio-verde .	kg.	0.120	7.50	6.240
Bottoni neri rapid %.	N.	7.—	8.00	0.56
Fibbie di ottone per zaino . .	»	10.—	0.40	4.—
Pelle di bazzana grigio-verde (ritagli).	—	—	—	0.300
Scheletri di zainetti per biciclette pieghevoli	N.	1	2.50	2.500
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	5.50
			Prezzo di costo . . . L.	26.910
			Prezzo di conteggio . . . L.	26.90

(1) Nella fornitura sono compresi: il filato di lino, di cotone e la cera per le cuciture.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 650. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi – Divisione pensioni). — 12 dicembre 1925.

IL MINISTRO *AD INTERIM*
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887, col quale fu istituita la Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare;

Determina:

Articolo unico.

Il generale di corpo d'armata VACCARI gr. uff. Giuseppe è nominato presidente della suddetta commissione, in sostituzione del generale di corpo d'armata RAVAZZA gr. cr. Edoardo di recente defunto.

Roma, li 12 dicembre 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 651. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari, per l'esercizio finanziario 1925-26.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 14 dicembre 1925.

In relazione all'art. 367 del regolamento d'amministrazione, il Ministero ha stabilito nella misura sotto indicata il limite di spesa entro il quale i comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari possono prelevare gli stampati gratuitamente dal reclusorio militare di Gaeta durante l'esercizio 1925-26.

Giusta il disposto dell'articolo stesso, la spesa eventualmente eccedente il detto limite dovrà esser posta a carico dell'assegnazione stabilita per le spese d'ufficio, conteggiandola nel modo stabilito dal n. 44 dell'istruzione per la contabilità di tutti gli enti amministrativi del R. Esercito.

Gli uffici di contabilità e revisione di corpo d'armata disporranno per gli spostamenti, che, in tali casi, si renderanno necessari fra l'assegno in contanti e quello per somministrazioni in natura sul capitolo delle spese generali dei corpi (art. 2, cap. 2, comma 6 della circolare n. 326 del *giornale militare* del 1921).

Uffici dei generali designati comandanti d'armata	L.	120
Comandi di corpo d'armata:		
1° Torino	»	750
2° Milano	»	4,000
3° Verona	»	1,000
4° Bologna	»	2,000
5° Trieste	»	800
6° Firenze	»	2,000
7° Roma	»	1,500
8° Napoli	»	300
9° Bari	»	1,000
10° Palermo	»	200
Comandi di divisione:		
1° Torino	»	500
2° Alessandria	»	400
3° Cuneo	»	300
4° Milano	»	1,000
5° Novara	»	400
6° Brescia	»	200
7° Verona	»	1,000
8° Padova	»	200
9° Trento	»	1,000
10° Bologna	»	1,000

11° Ravenna	L.	250
12° Treviso	»	800
13° Trieste	»	500
14° Gorizia	»	500
15° Pola	»	300
16° Firenze	»	1,000
17° Genova	»	200
18° Piacenza	»	400
19° Roma	»	1,600
20° Livorno	»	500
21° Perugia	»	300
22° Cagliari	»	450
23° Napoli	»	300
24° Salerno	»	150
25° Catanzaro	»	150
26° Bari	»	400
27° Chieti	»	500
28° Ancona	»	600
29° Palermo	»	1,000
30° Messina	»	500
Uffici di contabilità e revisione di corpo d'armata:		
Torino	»	1,200
Milano	»	2,000
Verona	»	1,500
Bologna	»	1,200
Trieste	»	1,100
Firenze	»	750
Roma	»	1,000
Napoli	»	1,000
Bari	»	1,200
Palermo	»	1,500
Comandi di brig. di granatieri e fanteria	»	120
Comandi di brigata di fanteria che funzionano stabilmente da comandi di Presidio	»	200

Comandi di raggruppamento alpini . .	L.	200
Comandi di brigata di cavalleria . . .	»	250
Uffici dei generali a disposizione per le varie armi	»	250 (1)
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	200
Legione allievi CC. RR. di Roma . .	»	20,000
Legione allievi CC. RR. di Torino . .	»	16,000
Legione territoriale dei CC. RR. di:		
Alessandria	»	9,000
Ancona	»	8,000
Bari	»	6,000
Bologna	»	10,000
Cagliari	»	20,000
Catanzaro	»	12,000
Chieti	»	6,000
Firenze	»	6,000
Genova	»	21,000
Livorno	»	6,000
Messina	»	14,000
Milano	»	18,000
Napoli	»	16,000
Palermo	»	14,000
Roma	»	21,000
Salerno	»	11,000
Torino	»	8,000
Trento	»	7,000
Treviso	»	8,000
Trieste	»	5,500
Verona	»	5,500
Reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri uniti al deposito	»	1,000

(1) Per l'ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine l'assegnazione è di L. 400.

Reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri disgiunti dal deposito . . .	L.	3,500
Depositi disgiunti da reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri . . .	»	1,500
Reggimenti alpini:		
3°, 6°, 9° (a quattro battaglioni) . .	»	8,700
2°, 4°, 8° (a tre battaglioni)	»	6,200
1°, 5°, 7° (a due battaglioni)	»	5,000
Reparto carri armati	»	4,200
Reggimenti di cavalleria	»	2,700
Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria	»	500
Comandi d'artiglieria di corpo d'armata	»	400
Reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, pesante e da costa	»	1,800
Depositi d'allevamento cavalli e distaccamenti di detti depositi	»	1,000
Reggimenti d'artiglieria da montagna .	»	6,500
Gruppi d'artiglieria controaerei . . .	»	1,900
Direzioni d'artiglieria	»	2,250
Sezione autonoma d'artiglieria della Maddalena	»	800
Stabilimenti d'artiglieria	»	1,700
Direzione esperienze d'artiglieria . . .	»	1,500
Direzione superiore delle costruzioni del genio	»	200
Comandi del genio di corpo d'armata .	»	350
Reggimenti del genio	»	8,000
Raggruppamenti del genio	»	4,000
Gruppo aerostieri	»	2,000
Direzioni del genio	»	2,500
Sottodirezione del genio di Cagliari . .	»	1,000
Stabilimenti del genio	»	1,500
Ufficio tecnico superiore automobilistico.	»	2,500
Officina costruzioni automobilistiche .	»	6,000
Raggruppamenti trasporti	»	3,500

Servizio chimico militare	L.	5,000
Direzioni di sanità militare	»	200
Ispettorati di sanità militare	»	125
Ospedali militari principali	»	5,000 (1)
Ospedali militari secondari	»	2,700 (1)
Direzioni di commissariato militare	»	3,500
Sezioni staccate di commissariato militare	»	250
Comando degli stabilimenti militari di pena	»	30,000
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari	»	3,200
Istituto geografico militare	»	1,000
Tribunale supremo militare	»	6,000
Tribunali militari	»	1,500
Delegazioni trasporti militari	»	350
Uffici militari imbarchi e sbarchi	»	120
Uffici militari di stazione	»	150
Biglietterie militari	»	50
Distretti militari (2):		
Torino	»	10,000
Pinerolo	»	1,500
Cuneo	»	4,500
Mondovì	»	1,800
Alessandria	»	13,000
Casale Monferrato	»	2,400
Voghera	»	2,500
Milano	»	25,000
Como	»	5,000
Lecco	»	1,500
Lodi	»	2,000
Monza	»	3,000
Pavia	»	4,000

(1) L'assegno è aumentato di L. 700 per ogni infermeria presidiaria dipendente.

(2) Compresa l'assegnazione per gli uffici provinciali di leva.

Varese	L.	5,000
Novara	»	100
Ivrea	»	2,800
Vercelli	»	6,000
Brescia	»	6,000
Bergamo	»	5,650
Sondrio	»	2,350
Treviglio	»	2,400
Verona	»	5,400
Cremona	»	1,500
Mantova	»	4,500
Padova	»	4,000
Bassano	»	1,200
Vicenza	»	5,300
Trento	»	10,000
Bolzano	»	1,200
Bologna	»	4,000
Ferrara	»	1,300
Modena	»	3,000
Rovigo	»	1,200
Venezia	»	4,200
Ravenna	»	2,000
Forlì	»	3,000
Treviso	»	4,000
Belluno	»	3,000
Sacile	»	2,500
Trieste	»	2,000
Pola (istituendo)	»	1,500
Gorizia	»	1,500
Udine	»	5,000
Firenze	»	8,000
Massa	»	3,000
Lucca	»	7,000
Pistoia	»	4,500
Genova	»	7,000

San Remo	L.	1,800
Savona	»	1,500
Sarzana	»	4,000
Piacenza	»	2,500
Parma	»	2,500
Reggio Emilia	»	2,000
Roma	»	15,000
Frosinone	»	4,000
Viterbo	»	3,000
Livorno	»	3,000
Grosseto	»	1,200
Pisa	»	2,500
Siena	»	2,500
Perugia	»	4,000
Arezzo	»	5,350
Orvieto	»	2,500
Spoleto	»	1,850
Cagliari	»	4,500
Oristano	»	2,500
Sassari	»	3,150
Napoli	»	10,000
Aversa	»	2,200
Benevento	»	3,000
Caserta	»	3,000
Gaeta	»	2,200
Nola	»	2,200
Salerno	»	3,000
Avellino	»	2,600
Campagna	»	2,200
Catanzaro	»	3,000
Castrovillari	»	2,200
Cosenza	»	2,600
Potenza	»	2,600
Reggio Calabria	»	2,400
Bari	»	4,000

Barletta	L.	4,000
Lecce	»	3,000
Taranto	»	3,000
Chieti	»	1,500
Aquila	»	2,000
Campobasso	»	1,500
Foggia	»	4,000
Sulmona	»	2,000
Teramo	»	4,000
Ancona (con sezione a Zara)	»	3,000
Ascoli	»	2,500
Macerata	»	2,500
Pesaro	»	2,500
Palermo	»	6,000
Cefalù	»	2,200
Girgenti	»	2,500
Trapani	»	2,000
Messina	»	6,000
Caltanissetta	»	2,500
Catania	»	6,000
Noto	»	2,000
Siracusa	»	2,000

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 652. — SOTTUFFICIALI. — **Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1925-26.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 14 dicembre 1925.

IL MINISTRO *AD INTERIM*
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 18 settembre 1924, numero 1606;

Presi col Ministro delle finanze gli accordi prescritti nello stesso art. 1 del predetto R. decreto-legge;

Decreta:

Durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1925-1926 potranno essere riassunti e tenuti in servizio per essere adibiti a lavori d'ufficio non oltre quattrocento sottufficiali collocati a riposo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 dicembre 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

In conseguenza del su riportato decreto, i sottufficiali attualmente in servizio siccome richiamati dal riposo per lavori d'ufficio per il primo semestre dell'esercizio finanziario 1925-1926, sono confermati in tale posizione fino a tutto il 30 giugno 1926, fatta eccezione per quei sottufficiali a riguardo dei quali con particolare disposizione ministeriale sia stato o venga disposto diversamente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 653. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Compilazione delle note di qualifica per gli impiegati civili.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 17 dicembre 1925.

Ferme restando le disposizioni contenute nelle circolari n. 690 del *giornale militare* del 1924 e n. 14, 35 e 36 del *giornale militare* del 1925, riguardanti la compilazione delle note di qualifica per gli impiegati civili, si ricorda che dette note, giusta l'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, debbono essere compilate e rivedute per ciascun impiegato, anche se in prova, *entro il mese di gennaio* di ciascun anno.

Pertanto le note che venissero compilate e rivedute o anteriormente al 1° gennaio o dopo il 31 del mese stesso dovranno, a norma di legge, considerarsi come non fatte.

Dell'eventuale inosservanza del termine predetto saranno ritenuti *personalmente responsabili* così i funzionari incaricati della compilazione delle note come i capi ufficio incaricati di rivederle.

Le note stesse dovranno poi essere fatte pervenire in piego raccomandato alla divisione personale, ecc. di questo Ministero, non oltre il 15 di febbraio successivo.

Si avverte infine che, essendo, in virtù del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1935 (circolare 594 del *giornale militare* del corrente anno), soppressa, a datare dal 1° gennaio 1926, la direzione superiore delle costruzioni del genio militare, le note di qualifica che, in base alle sopra citate circolari n. 690 del *giornale militare* del 1924 e 14 del *giornale militare* del 1925, avrebbero dovuto essere compilate e rivedute dal direttore superiore delle costruzioni del genio militare dovranno, invece, essere compilate o rivedute dall'ufficiale generale a disposizione per l'arma del genio.

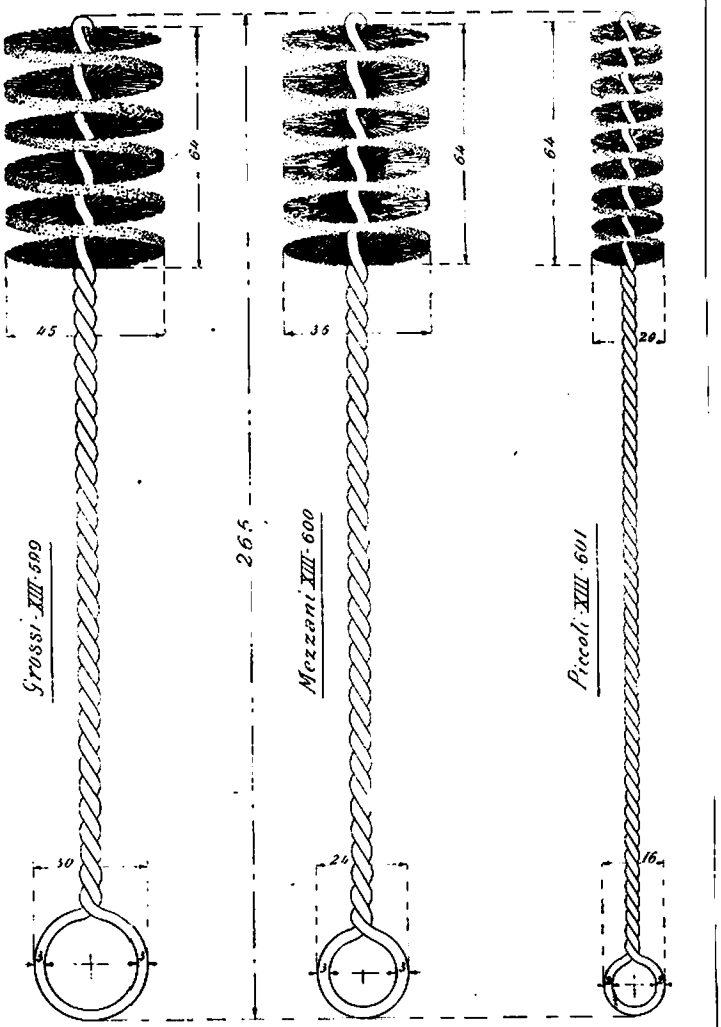
p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 654. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Scovoli per la lavatura ed untura delle armi (con una tavola di disegno).** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Servizio artiglieria). — 17 dicembre 1925.

Il Ministero, sentito anche il parere degli organi tecnici competenti, è venuto nella determinazione di adottare tre tipi di scovoli per la lavatura ed untura delle armi portatili, comprese le mitragliatrici, più pratici di quelli fino ad ora impiegati, sia dal lato tecnico che da quello economico. Detti scovoli conservano lo stesso numero categorico di quelli fino ad ora in servizio e sono formati da una spazzola di crine montata su una semplice armatura di filo di ferro, come risulta dalla tavola di costruzione annessa alla presente circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

LI PER LA LAVATURA E L'UNTURA DI PARTI D'ARMI



N. 655. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. **Indirizzo della corrispondenza diretta all'Ufficio mobilitazione del Ministero delle comunicazioni.** — (Gabinetto del ministro). — 17 dicembre 1925.

Con decreto del ministro delle comunicazioni 8 novembre 1925 è stato costituito presso quel Dicastero l'ufficio mobilitazione, che tratterà le pratiche di cui all'art. 7 della legge 969 dell'8 giugno 1925 nei riguardi delle ferrovie dello Stato, delle poste e telegrafi e della marina mercantile. A capo dell'ufficio è stato nominato con l'art. 4 del citato decreto ministeriale, il colonnello DINA comm. Riccardo.

Per opportuna norma delle autorità militari che debbano avere rapporti epistolari con l'ufficio di cui trattasi e per agevolare il recapito all'ufficio stesso della corrispondenza che vi è diretta, si fa noto che questa deve portare il seguente indirizzo: « Ministero delle comunicazioni - Ufficio mobilitazione - Villa Patrizi ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 656. - EQUIPAGGIAMENTO. **Inchiostro per matricolare oggetti di corredo Norme per l'uso.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 17 dicembre 1925.

In seguito a segnalazioni pervenute in merito all'inchiostro adoperato per matricolare oggetti di corredo, si è disposto per l'accertamento della bontà di tale prodotto, che da circa venti anni viene preparato in grandi quantità dall'istituto chimico-farmaceutico militare di Torino e si è riscontrato che gli inconvenienti lamentati sono dovuti al fatto che non sempre tale inchiostro viene adoperato secondo le prescrizioni.

Si ritiene quindi opportuno rammentare agli enti interessati, che detto inchiostro si compone con la miscela di parti uguali dei due liquidi *A* e *B*, somministrati separatamente dall'istituto chimico-farmaceutico militare. La miscela va fatta al momento dell'uso e nella quantità presumibilmente

necessaria al bisogno — e ciò in considerazione che il composto dei due liquidi, alterandosi facilmente e rendendosi non più adatto all'uso in breve tempo, non può essere conservato nemmeno per il giorno successivo e deve essere distrutto.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 657. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Nuovo tipo di zoccoli per scuderia.** — (Direzione generale servizi logistici). — 17 dicembre 1925.

E' adottato un nuovo tipo di zoccoli per scuderia aventi i seguenti requisiti:

Gli zoccoli sono appaiati e costruiti uno pel piede destro ed uno pel piede sinistro.

Il tomaio è di pelle di vacchetta estera o nazionale, lavorata al naturale, ben conciata, morbida, priva di tagli, sfioriture e screpolature. Il tomaio, al collo del piede, è orlato con una striscia di pelle di montone oppure di capra lavorata al naturale ed è inchiodato con punte di ferro a testa piatta su ceppi di legno dolce o pioppo, ben stagionato e privo di nodi difettosi.

I ceppi, uno del piede destro ed uno del piede sinistro, hanno la punta larga ed arrotondata e la loro pianta è incavata in modo che, calzando gli zoccoli, i piedi vi si assestano comodamente.

Quale rinforzo fra il tomaio e le punte di ferro è posta una striscia di pelle di vacchetta.

Le punte di ferro sono poste le prime due ravvicinate e le altre a distanza di mm. 20 circa.

Gli zoccoli sono di tre differenti taglie.

Gli zoccoli del tipo attualmente in distribuzione rimarranno in uso fino a consumazione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

Concorsi a premio indetti dalla Rivista d'artiglieria e genio per l'anno 1926

(L. 6000 e quattro medaglie d'argento)

Per il 1926 sono indetti tre concorsi a premio, oltre un concorso speciale per ufficiali esteri, sui temi seguenti:

1. — *Fanteria e cavalleria.*

1. L'esplorazione vicina: odierne finalità; modalità di esecuzione.

2. Il concetto di esplorazione e il dispositivo di attacco, in relazione alla tattica di infiltrazione.

3. Azione della retroguardia nel combattimento in ritirata: *a*) sotto la pressione diretta del nemico; *b*) fuori del contatto nemico.

4. L'avanguardia - Idee moderne sulla sua funzione, sua composizione, suo impiego.

5. La marcia di avvicinamento.

6. Ordinamento delle minori unità di cavalleria e loro impiego nel combattimento a cavallo e in quello a piedi.

7. L'azione della cavalleria nell'avanscoperta e nella presa di contatto.

2. — *Artiglieria.*

1. Se e come il traino meccanico esteso alle artiglierie leggiere modificherà il loro impiego in combattimento.

2. Preparazione topografica del tiro nel gruppo d'artiglieria, disponendo della carta topografica 1:100.000.

3. Se e come si possa con l'osservazione aerea dirigere il tiro di batterie costiere contro una nave non visibile dalla costa.

4. L'artiglieria nel combattimento dell'avanguardia.

5. La controbatteria — Evoluzione storica. Concetti moderni nella guerra in terreno preparato ed in quella in terreno libero. Sua importanza per favorire e talvolta permettere l'azione della fanteria.

3. — *Genio.*

1. Zappatori del genio e zappatori di fanteria nel quadro della battaglia. Compiti rispettivi in relazione alle esigenze ed ai progressi della tecnica dell'offensiva e della difensiva.

2. L'organizzazione delle trasmissioni presso le grandi unità. Sua ripercussione sulla preparazione del materiale e sull'ordinamento del personale.

3. Possibilità e metodi di impiego ai fini militari delle diverse forme di energia raggiante nel campo delle radiazioni di piccola lunghezza d'onda.

4. In quale misura e come l'aviazione può avere influenza nell'apprestamento a difesa degli Stati e può modificare i criteri di costruzione di opere d'arte, di edifici industriali o per servizi di indole pubblica nelle zone di possibile offesa dell'aviazione nemica. Studi di nuovi elementi difensivi preesistenti al suo sviluppo

Per ogni concorso è stabilito un premio consistente nella medaglia d'argento, antico conio della nostra Rivista, con un assegno di L. 1500 (totale L. 4500); potranno essere concesse alcune medaglie di bronzo dello stesso conio antico.

MODALITA'.

1. I tre concorsi sono aperti agli ufficiali dell'Esercito e degli altri corpi armati in servizio attivo ed in congedo.

2. I concorrenti debbono svolgere il tema in buona lingua italiana: sarà preferita la scrittura a macchina, in ogni modo la scrittura deve essere chiaramente leggibile. La memoria dovrà essere inedita; non oltrepassare 50 pagine del formato della Rivista; ad essa potranno essere allegati disegni o semplici schizzi, ecc., purchè sufficientemente chiari.

3. Ogni lavoro dovrà essere spedito chiuso in una busta sigillata, contrassegnato da un motto; lo stesso motto sarà su un'altra busta sigillata, contenente il nome e l'indirizzo dell'Autore.

4. Il limite di tempo per la presentazione delle memorie è fissato al 30 aprile 1926.

5. Le memorie saranno esaminate da una commissione, presieduta dal Direttore della Rivista d'artiglieria e genio e di cui saranno membri un ufficiale d'artiglieria, designato dal signor Generale a disposizione per l'arma d'artiglieria, un ufficiale del genio, designato dal signor Generale a disposizione per l'arma del genio, e un ufficiale di fanteria da designarsi.

6. A giudizio della commissione, ogni premio potrà essere diviso in due o più parti, e anche versato, tutto o in parte, a favore degli altri concorsi; potrà pure non essere assegnato alcun premio ove nessuna memoria ne sia giudicata meritevole.

7. Il giudizio della commissione è inappellabile.

8. Le memorie premiate diverranno proprietà della Rivista di artiglieria e genio, che si riserva di pubblicare.

Le memorie non premiate saranno distrutte.

Concorso speciale per gli ufficiali esteri.

Sono invitati ad un unico concorso su tutti i temi anche gli ufficiali di altre nazioni, purchè inviino lavori scritti in italiano o in buona lingua francese.

Ad essi sarà offerta una medaglia di bronzo, in ricordo della Rivista, ed a colui che sarà dichiarato dalla commissione vincitore sarà data la medaglia d'argento e un premio indivisibile di Lit. 1500.

Il direttore della Rivista di artiglieria e genio:
colonnello MARIO CARACCIOLO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 49ª, anno 1925, circolare 489:

A pagina 1872, depennare il tenente *Checchia* Tito.

A pagina 1873, dopo il tenente *Pinna* Pitro, aggiungasi il capitano *Da Zara* Guido, reggimento cavalleggeri Guide ed il tenente *Arcidiacono* Felice, reggimento cavalleggeri Aosta.

A pagina 1872, anzichè capitano RR. CC. *Benvenuti* Giuseppe, comandante al 2° corso di equitazione di campagna, deve intendersi comandato capitano RR. CC. *Fiorito* Antonio della legione allievi di Roma.

Dispensa 53ª, anno 1925, circolare 537:

A pagina 1963, dopo il tenente *Rossi* Alessandro, aggiungasi il tenente *Ghidini Ottonelli* di *Cadignano* Silvio, reggimento cavalleggeri Novara, ed il tenente *De Simone* Enrico, reggimento cavalleggeri Novara.

Dispensa 61ª, anno 1925, circolare 637:

A pagina 2212, depennare il tenente di governo *Fabbri* Guido.

Dispensa 62ª, anno 1925, circolare 640:

A pagina 2240, ultima riga del n. 21, dopo le parole: « ..... stabilito dall'arti- ..... », aggiungere le seguenti: « ..... colo 44 della circolare 221 *G. M.* 1924 ».

Prezzo della presente dispensa L. 1,00

(4055) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA
2327
DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 64ª **1925** 26 Dicembre

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 658 15 ottobre 1925. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1837, riguardante ammissione di personale nel ruolo tecnico di artiglieria . . . . . *Pag.* 2329

» 659 – 16 novembre 1925. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 2182, che modifica gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1837, riguardante ammissione di personale nel ruolo tecnico d'artiglieria . . . . . » 2332

» 660 – 18 dicembre 1925. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene bandito un concorso per titoli per l'ammissione al corso superiore tecnico d'artiglieria . . » 2334

» 661 – 26 novembre 1925. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto che modifica parzialmente il Consiglio dell'Ordine Militare di Savoia . . . . . » 2337

» 662 – 28 novembre 1925. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 2200 – Costituzione del circondario di San Miniato . . . . . » 2338

» 663 – 29 novembre 1925. — RECLUTAMENTO. — R. decreto relativo alla sostituzione di un membro della commissione consultiva per l'esame dei ricorsi al ministro della guerra contro le decisioni dei consigli di leva e delle commissioni mobili di arruolamento . . » 2339

LIBRERIA DELLO STATO

N. 664 – 22 dicembre 1925. — CONCORSI E GARE. — Riunione invernale di Tor di Quinto . . . . . *Pag.* 2340

» **665 – 24 dicembre 1925.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra . . . . . » 2342

» **666 – 24 dicembre 1925.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari » 2343

» **667 – 24 dicembre 1925.** — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1886 . . . . . » 2359

» **668 – 10 dicembre 1925.** — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 2209 – Conversione in legge del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1819, contenente norme per dirimere alcune disparità di trattamento verificatesi nella legislazione di guerra sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito » 2359

» **669 – 24 dicembre 1925.** — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. A. P. . . . . » 2362

» **670 – 24 dicembre 1925.** — SCUOLE MILITARI. — Corso allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori in S. A. P. di cavalleria . . . . . » 2363

» **671 – 24 dicembre 1925.** - SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per ufficiali in S. A. P. delle armi di fanteria, artiglieria e genio . . . . . » 2365

» **672 – 24 dicembre 1925.** — SCUOLE MILITARI. — Corso per capitani di cavalleria in servizio attivo permanente . . . . . » 2385

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 2386

Circolare N. **658.** — AVANZAMENTO STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 1837, riguardante ammissione di personale nel ruolo tecnico di artiglieria.** — (Gabinetto). — 15 ottobre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 258 del 6 novembre 1925) (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 10 luglio 1910, n. 443, che istituisce il servizio tecnico ed il corso superiore tecnico di artiglieria, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, riguardante il reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, in deroga agli articoli 1 e 7 della legge 10 luglio 1910, n. 443, di ammettere al corso superiore tecnico dell'arma, mediante concorso per titoli:

a) ufficiali in S. A. P. di qualunque arma, di grado non superiore a quello di maggiore (e per quest'ultimo grado con anzianità non anteriore a quella posseduta dall'ultimo maggiore appartenente al ruolo tecnico di artiglieria alla data di pubblicazione del presente decreto) che siano già in possesso della laurea in ingegneria meccanica, in elettrotecnica, o in chimica industriale;

(1) Gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1837, sono stati modificati col successivo R. decreto-legge 16 novembre 1925, n. 2182 di seguito riportato nella circolare n. 659.

b) laureati, militari o non militari, in ingegneria meccanica, in elettrotecnica o in chimica industriale, purchè non abbiano oltrepassato il 28° anno di età alla data di pubblicazione del bando di concorso e soddisfino alle altre condizioni richieste dal bando medesimo.

Il numero degli ufficiali in servizio attivo permanente, di cui alla lettera *a)*, che potranno essere ammessi al corso superiore tecnico, sarà stabilito, e ripartito fra i vari gradi, col decreto Ministeriale che indirà il concorso.

Il numero degli ammittendi al corso superiore tecnico dei laureati di cui alla lettera *b)* è fissato in 25.

Art. 2.

Il corso superiore tecnico sarà ripartito in due periodi, di cui il primo, della durata di anni due, di insegnamento teorico ed il secondo, della durata di anni uno, di prova pratica presso gli stabilimenti dell'arma.

Art. 3.

Gli ufficiali in servizio attivo permanente che alla fine del corso superiore tecnico siano stati dichiarati idonei verranno ammessi definitivamente nel ruolo tecnico di artiglieria col proprio grado ed anzianità.

Ove però nel ruolo tecnico dell'arma non esistano sufficienti vacanze in relazione alla carica ed al grado relativo, l'ammissione avverrà di mano in mano che si verifichino le necessarie vacanze seguendo l'ordine di anzianità.

Art. 4.

I vincitori del concorso di cui alla lettera *b)* del precedente art. 1 saranno nominati, se già non lo sono, sottotenenti di complemento nell'arma di artiglieria, con anzianità assoluta corrispondente alla data di ammissione al corso e con anzianità relativa corrispondente alla graduatoria di merito del concorso.

Coloro che già rivestissero la qualità di ufficiali di complemento, se sottotenenti, continueranno temporaneamente ad appartenere all'arma di provenienza, conservando la loro anzianità, se tenenti, dovranno rinunciare a tale grado, ri-

prendendo il grado di sottotenente nella propria arma con la primitiva anzianità.

Al termine del primo biennio di corso, coloro che avranno superato gli esami saranno promossi al grado di tenente di complemento, col quale compiranno l'anno di prova pratica presso gli stabilimenti dell'arma.

Quelli che saranno dichiarati idonei alla fine del 3° anno di corso verranno nominati tenenti in servizio attivo permanente nel ruolo tecnico di artiglieria con anzianità corrispondente alla data del decreto di nomina, anche se abbiano superato il limite di età di cui all'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986.

L'ordine di anzianità relativa pei tenenti nominati come sopra sarà determinato dalla graduatoria di merito riportata dai singoli al termine degli esami sostenuti alla fine del primo biennio di insegnamento teorico.

Coloro fra essi che risultassero non idonei o agli esami del primo biennio o dopo la prova pratica del terzo anno, saranno inviati in congedo col grado ed anzianità che avevano prima che al corso venissero ammessi, o col grado ed anzianità acquisiti durante il corso per quelli che non erano ufficiali di complemento all'inizio di esso.

Art. 5.

Le norme circa l'ordinamento ed il funzionamento del corso superiore tecnico verranno stabilite mediante decreto Ministeriale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 659. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 2182, che modifica gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1837, riguardante ammissione di personale nel ruolo tecnico d'artiglieria.** — (Gabinetto). — 16 novembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 292, del 17 dicembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 10 luglio 1910, n. 443, che istituisce il servizio tecnico ed il corso superiore tecnico di artiglieria e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, riguardante il reclutamento degli ufficiali in servizio attivo permanente;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1837, riguardante ammissione nel ruolo di artiglieria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli articoli 1 e 2 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1837, sono sostituiti i seguenti:

« Art. 1. — E' data facoltà al Ministro per la guerra, in deroga agli articoli 1 e 7 della legge 10 luglio 1910, n. 443, di ammettere al corso superiore tecnico dell'arma di artiglieria, mediante concorso per titoli:

a) ufficiali in servizio attivo permanente, di qualunque arma di grado non superiore a quello di maggiore (e per quest'ultimo grado con anzianità non anteriore a quella posseduta dall'ultimo maggiore appartenente al ruolo tecnico di

artiglieria alla data di pubblicazione del presente decreto) che siano già in possesso della laurea in ingegneria, in elettrotecnica, o in chimica o che abbiano ultimato con distinzione i corsi della Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e prestino, od abbiano prestato per due anni almeno, lodevole servizio in qualità di aggregati o comandati al ruolo tecnico d'artiglieria;

b) laureati, militari o non militari, in ingegneria meccanica, in elettrotecnica o in chimica industriale, purchè non abbiano oltrepassato il 28° anno di età alla data di pubblicazione del bando di concorso e soddisfino alle altre condizioni richieste dal bando medesimo.

« Il numero degli ufficiali in servizio attivo permanente di cui alla lettera *a*) che potranno essere ammessi al corso superiore tecnico, sarà stabilito e ripartito per i vari gradi con decreto ministeriale.

Il numero degli ammittendi al corso superiore tecnico dei laureati di cui alla lettera *b*) è fissato in 25 ».

« Art. 2. — Il corso superiore tecnico sarà ripartito in due periodi, di cui il primo, della durata di due anni, di insegnamento teorico ed il secondo della durata di un anno di prova pratica presso gli stabilimenti dell'arma. Da questo secondo periodo potranno essere dispensati gli ufficiali già aggregati o comandati al ruolo tecnico.

« Ai predetti ufficiali che, per esigenze di servizio, non potranno frequentare il corso superiore tecnico, può essere accordato, per decisione del Ministro per la guerra, di presentarsi agli esami senza obbligo di frequenza o di frequentare un successivo corso, su proposta delle autorità gerarchiche ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 660. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale col quale viene bandito un concorso per titoli per l'ammissione al corso superiore tecnico d'artiglieria.** — (Gabinetto). — 18 dicembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 296, del 22 dicembre 1925).

IL MINISTRO *AD INTERIM*
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA.

Visti i R. decreti-legge 15 ottobre 1925, n. 1837, e 16 novembre 1925, n. 2182, coi quali viene autorizzato un concorso per titoli per una ammissione al corso superiore tecnico di artiglieria;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli per l'ammissione al corso superiore tecnico di artiglieria di:

a) ufficiali in servizio attivo permanente di qualunque arma di grado non superiore a quello di maggiore (e per quest'ultimo grado con anzianità non anteriore a quella posseduta dall'ultimo maggiore appartenente al ruolo tecnico di artiglieria alla data del 6 novembre 1925), che posseggano la laurea in ingegneria, in elettrotecnica od in chimica, o che abbiano ultimato con distinzione i corsi della Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e prestino, od abbiano prestato per due anni almeno, lodevole servizio in qualità di aggregati o comandati al ruolo tecnico di artiglieria;

b) laureati, militari o non militari, in ingegneria meccanica, in elettrotecnica od in chimica industriale, i quali non abbiano oltrepassato il 28° anno di età alla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Il numero degli ufficiali in S. A. P. di cui alla lettera *a*) del precedente articolo è fissato in 60 così ripartito:

maggiori n. 20;
capitani e tenenti n. 40.

Il numero dei laureati di cui alla lettera *b*) dello stesso articolo precedente è fissato in 25.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno farne domanda, in carta bollata da L. 3, diretta al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 31 gennaio 1926, presentandola:

a) Se ufficiali in servizio attivo permanente, al comandante del corpo o capo servizio, corredata dei seguenti documenti:

1° diploma di laurea da prodursi in originale od in copia autentica notarile;

2° un certificato contenente i punti conseguiti nell'esame di laurea a meno che la votazione risulti dallo stesso diploma;

3° quegli altri titoli che gli interessati ritenessero utili agli effetti della valutazione della loro capacità tecnico-professionale.

Il comandante del corpo o capo servizio invierà la domanda con tutta sollecitudine al Ministero pel tramite gerarchico, accompagnandola con un rapporto informativo sul quale le autorità gerarchiche superiori porranno le loro annotazioni e col libretto personale aggiornato con le note dell'anno in corso.

b) Se laureati, militari o non, al Comando del corpo se alle armi, al Comando del distretto militare negli altri casi, corredata dei documenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 della lettera precedente e dei seguenti altri:

4° atto di nascita debitamente legalizzato;

5° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato, da cui risulti che il concorrente ha il godimento dei diritti politici;

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha la sua abituale residenza, debitamente legalizzato;

7° quietanza rilasciata dall'ufficio del registro comprovante l'effettuato pagamento della tassa di concorso di lire 50 istituita con R. decreto n. 1173 in data 10 maggio 1923.

I documenti di cui ai numeri 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore a due mesi.

Il comandante del corpo o del distretto, verificata la regolarità dei documenti presentati, sottoporrà il concorrente a visita medica da parte di un ufficiale medico per accertare se il candidato sia di robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni e se il concorrente stesso sia per conseguenza idoneo ad incondizionato servizio militare.

La dichiarazione dell'ufficiale sanitario ha carattere definitivo.

Completata così la documentazione, il comandante del corpo o del distretto richiederà all'autorità giudiziaria competente il certi-

ficato di penalità nell'interesse del servizio militare, di cui alla circolare 228 del *giornale militare* 1914, e dopo avere assunto le necessarie informazioni sulla posizione sociale e famigliare del concorrente, darà subito corso alla domanda per il tramite gerarchico in modo che le autorità superiori possano esprimere il loro parere.

Art. 4.

Il Ministero della guerra deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli aspiranti, e non sarà tenuto a comunicare i motivi dell'eventuale esclusione.

Art. 5

Le domande degli ammessi al concorso saranno esaminate da una Commissione così composta:

1° generale di divisione grand'uff. Alfredo Torretta, presidente;
2° generale di brigata grand'uff. Renzo Garrone, membro;
3° generale di brigata comm. Stefano Martinengo, membro;
4° generale di brigata comm. Aldo Buffi, membro;
5° direttore capo divisione comm. Lapo Lapponi, membro.

Assisterà la Commissione con funzioni di segretario il signor Arditi di Castelvetere dott. Giacomo, vice segretario nell'Amministrazione centrale della guerra.

Art 6.

La Commissione giudicherà sull'idoneità dei concorrenti e classificherà gli idonei per ordine di merito sulla base dei titoli presentati, delle votazioni riportate negli esami di laurea, tenendo conto anche delle annotazioni, rapporti e pareri delle autorità gerarchiche e di ogni altro elemento che credesse necessario.

Il risultato del concorso dovrà essere verbalizzato e dovrà comprendere in definitiva due graduatorie distinte:

a) per i candidati che già sono ufficiali in S. A P. ripartita a sua volta per i maggiori e per i capitani e tenenti;

b) per quelli che non lo sono

Le deliberazioni della Commissione, tanto per ciò che concerne le graduatorie di merito quanto per la dichiarazione di non idoneità, saranno definitive ed insindacabili.

Art. 7.

A parità di merito avranno la precedenza nell'ordine seguente:

1° Se ufficiali in S. A. P.:

a) quelli già aggregati al ruolo tecnico di artiglieria;

b) quelli già comandati per mansioni tecniche presso il servizio tecnico d'artiglieria;

c) quelli che abbiano avuto promozioni per merito di guerra o ricompense al valore per servizio di guerra.

2° Se laureati, di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto:

a) i candidati che già fossero ufficiali di complemento;

b) quelli che abbiano avuto promozioni per merito di guerra o ricompense al valore per servizio di guerra.

Art. 8

Per tutte le altre condizioni, alle quali è subordinata la nomina ad ufficiali in servizio attivo permanente nel ruolo tecnico di artiglieria, si intendono espressamente richiamate le disposizioni dei Regi decreti 15 ottobre 1925, n. 1837, e 16 novembre 1925, n. 2182.

In relazione poi a quanto prescrive l'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997, coloro che, per effetto dell'ammissione al corso superiore tecnico, conseguiranno la nomina a sottotenente di complemento, ove intendessero in seguito di rinunziare al corso, non potranno essere inviati in congedo se non abbiano prima prestato almeno tre mesi di servizio come ufficiale di complemento e non abbiano ultimato sotto le armi la loro ferma di leva

Art. 9.

Per norma dei concorrenti si fa noto che coloro che entreranno a far parte del ruolo tecnico di artiglieria, dopo compiuto con successo il corso superiore tecnico, oltre a percepire gli assegni e le indennità corrispondenti al loro grado, anzianità e carica, potranno concorrere agli speciali premi di cui al R. decreto 4 settembre 1925, numero 1590, commisurati all'effettivo rendimento individuale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 661. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto che modifica parzialmente il Consiglio dell'Ordine Militare di Savoia.** — (Gabinetto del ministro - Ufficio onorificenze). — 26 novembre 1925.

Il Consiglio dell'Ordine militare di Savoia di cui alla circolare 380 del *giornale militare* 1924, viene modificato come segue:

SOLARI cav. Emilio, vice ammiraglio di armata, nominato membro del Consiglio dell'Ordine militare di Savoia,

in sostituzione del grande ammiraglio THAON DI REVEL Cavaliere Paolo, cessato per volontarie dimissioni.

CIANO cav. Costanzo, contrammiraglio della riserva, nominato membro supplente del Consiglio dell'Ordine militare di Savoia, in sostituzione dell'ammiraglio CUSANI VISCONTI marchese cav. Lorenzo, deceduto.

PICCIO cav. Pier Ruggero, generale di divisione aerea, nominato membro supplente del Consiglio dell'Ordine militare di Savoia.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 662. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 2200 – Costituzione del circondario di San Miniato.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 28 novembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 295, del 21 dicembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2011, con cui i comuni di San Miniato, Montopoli in Val d'Arno, Santa Maria a Monte, Castelfranco di Sotto, e Santa Croce sull'Arno sono staccati dalla provincia di Firenze ed aggregati a quella di Pisa, primo circondario;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' costituito il circondario di San Miniato in provincia di Pisa con i comuni di San Miniato, Montopoli in Val

d'Arno, Santa Maria a Monte, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull'Arno, Palaia e Peccioli, che vengono staccati dal primo circondario della provincia di Pisa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

N. 663. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto relativo alla sostituzione di un membro della commissione consultiva per l'esame ei ricorsi al ministro della guerra contro le decisioni dei consigli di leva e delle commissioni mobili di arruolamento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, quale fu modificato dagli articoli 7 e 8 del R. decreto legislativo del 27 maggio 1923, n. 1309, circa la composizione e la competenza della commissione consultiva per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni delle commissioni mobili d'arruolamento e dei consigli di leva;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il maggiore di fanteria riassunto in servizio sedentario quale invalido di guerra SIDDI cav. Ruggero è nominato

membro della commissione consultiva per l'esame dei ricorsi al ministro della guerra contro le decisioni delle commissioni mobili d'arruolamento e dei consigli di leva, a decorrere dalla data del presente decreto, in sostituzione del tenente colonnello di fanteria in servizio attivo permanente GESUALDI cav. Luigi, trasferito al 59 reggimento fanteria.

Il ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 9novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 664. — CONCORSI E GARE. — **Riunione invernale di Tor di Quinto.** — (Stato Maggiore del R. Esercito – Ufficio addestramento). — 22 dicembre.

Sono approvati i programmi delle seguenti corse militari della riunione invernale di Tor di Quinto, 1926.

3 gennaio: Premio capitano Acerbo.
Cross country militare.

10 gennaio: Premio capitano Ricci Capriata.
Steeple Chase militare 2ª serie.

17 gennaio: Premio capitano Caprilli.
Steeple Chase militare 1ª serie.

31 gennaio: Pemio Ministero della guerra.
(Coppa dei reggimenti - Cross country militare).

6 febbraio: Premio militare.
Steeple chase militare fuori serie.

Agli ufficiali autorizzati a partecipare alle corse di serie possono venire concesse le facilitazioni amministrative, nei limiti considerati dall'art. 82-*b* della circolare 221 *giornale militare* 1924, ed a quelli autorizzati a partecipare ai *cross country* militari possono venire concesse le facilitazioni pre-

scritte dall'art. 83 della medesima circolare 221, e cioè il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e l'indennità di missione per le giornate di viaggio e inoltre per la sola giornata nella quale si svolge la gara.

Al premio Ministero della guerra possono partecipare, con le oradette facilitazioni, due rappresentanti per ciascuno dei seguenti corpi:

— reggimenti di cavalleria;

— reggimenti di artiglieria da campagna 1. 7. 13. e reggimento artiglieria a cavallo;

— legione CC. RR. di Roma e legione allievi CC. RR. di Roma.

Ai premi Acerbo, Ricci Capriata, Caprilli, Ministero della guerra possono essere autorizzati a partecipare anche ufficiali non provvisti delle prescritte qualifiche.

I comandanti di corpo hanno l'obbligo di rilasciare agli ufficiali, da essi autorizzati a partecipare alle gare militari di Tor di Quinto, i prescritti documenti.

Tali documenti dovranno essere depositati personalmente dagli interessati, non oltre le ore 10 del giorno nel quale ha luogo ciascuna corsa, presso l'ufficio del generale a disposizione per la cavalleria, ove il commissario militare provvederà a ritirarli.

Ogni ufficiale che partecipa a gare non militari a Tor di Quinto dovrà essere provvisto di un documento dal quale risulti l'autorizzazione del comandante di corpo e le qualifiche prescritte per le corse e per i *cross country* G. R. Tale documento dovrà essere presentato, se richiesto, al Commissario militare.

Alle gare militari possono partecipare esclusivamente quei cavalli che negli ultimi tre mesi non abbiano preso parte a corse non riservate a cavalli da caccia o ad *hacks*.

Il generale a disposizione per la cavalleria potrà autorizzare che durante la riunione sia tenuta qualche corsa riservata agli allievi della Scuola di Tor di Quinto, ove lo ritenga utile ai fini del loro addestramento.

L'ammontare del premio Ministero della Guerra dovrà essere pagato ai vincitori, per cura del comando del corpo d'armata di Roma, entro il 7 febbraio p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 665. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 24 dicembre 1925.

Sono disponibili 7 posti di applicato (grado 12°) nell'Amministrazione dell'interno devoluti, a norma delle vigenti disposizioni e per ordine di precedenza, ai seguenti personali:

a) Applicati delle amministrazioni militari;

b) Sottufficiali che abbiano chiesto e siano in nota per un impiego di applicato;

c) Alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.

Quelli dei detti personali che intendono di essere nominati a tali impieghi dovranno presentare, non oltre il giorno 15 gennaio 1926, apposita domanda su carta bollata da L. 3, nella quale dovranno dichiarare di essere disposti ad accettare qualsiasi destinazione di residenza.

Tali domande dovranno essere subito trasmesse direttamente a questo Ministero (Divisione personale, ecc.) preannunciandone la trasmissione con telegramma. A quelle degli applicati e degli alunni d'ordine dovrà essere allegata copia, debitamente aggiornata, dello stato matricolare; a quelle dei sottufficiali la copia del foglio matricolare dalla quale risulti chiaramente, per quelli che ne sono provvisti, lo stipendio annuo lordo (escluso il supplemento di servizio attivo) di cui godono attualmente.

La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli interessati e questi dovranno essere avvertiti che le domande di concorrere agli impieghi loro offerti li vincolano alla incondizionata accettazione degli impieghi stessi, e che non saranno prese in considerazione le rinuncie che fossero presentate all'atto della partecipazione della nomina.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 666. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo – Divisione automobilismo). — 24 dicembre 1925.

Gli enti che gestiscono automezzi, motomezzi e biciclette, per quanto ha tratto alla provvista di coperture e camere d'aria per auto, moto e velo; di anelli per velo e di accessori e materiali per riparazione relativi, dovranno valersi dei contratti a quantità indeterminata stipulati dall'amministrazione militare con la società Pirelli di Milano, valevoli fino al 30 giugno 1926.

Le norme da osservarsi son qui riportate:

I. *Tipi delle gomme.*

Sono quelli di cui alle tariffe annesse (allegati *A* e *B*).

II. *Luogo di consegna.*

Depositi Pirelli di Torino, Milano, Verona, Bologna, Trieste, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo.

III. *Modalità di prelevamento.*

Sono analoghe a quelle stabilite per il prelevamento delle parti Fiat (vedasi pag. 1893 del *giornale militare* 1925, circolare 502).

IV. *Termini di tempo per la consegna.*

Le forniture comprendenti diversi tipi di gomme dovranno essere soddisfatte subito, cioè all'atto della presentazione del buono di prelevamento se il loro importo non supera le L. 3000; entro dieci giorni se detto importo varia dalle 3000 alle 10,000 lire; entro venti giorni se l'importo supera le L. 10,000.

Per provviste relative ad uno stesso tipo di gomme, l'ente prelevatario ha facoltà di concedere al provveditore un maggior lasso di tempo non però superiore al doppio di quello come sopra prescritto. Tale facoltà è lasciata ad insindacabile giudizio dell'ente prelevatario e deve risultare da apposita dichiarazione scritta su carta libera di data anteriore a quella della normale scadenza.

V. *Multe per i ritardi nelle consegne.*

Nei confronti della società Pirelli vale quanto è stabilito per la società Fiat al titolo V della circolare 502 del *giornale militare* 1925.

VI. *Prezzi.*

I prezzi base unitari sono riportati nelle accluse tariffe *A* e *B*. Ad essi va applicato lo sconto dell'8 per cento se trattasi della tariffa *A* e lo sconto del 5 per cento se trattasi della tariffa *B*.

E' previsto che i prezzi possano subire un aumento o una diminuzione: le eventuali variazioni saranno comunicate con successiva circolare.

VII. *Modalità di pagamento delle provviste.*

Sono analoghe a quelle di cui al titolo VII della circolare 502 del *giornale militare* 1925.

VIII. *Rifornimento delle gomme piene per auto.*

Saranno date disposizioni con successiva circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

TARIFFA **A.**

Tariffa delle coperture e camere d'aria per auto
Accessori e materiali per riparazioni.

Numero d'ordine	Categoria	Numero categorico	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo
1	XV	3790	Camere d'aria per auto (90×710)	N.	60.— (1)
2	»	3791	Camere d'aria per auto (90×760)	»	65.— (1)
3	»	3803	Camere d'aria per auto (105×765).....	»	85.— (1)
4	»	3805	Camere d'aria per auto (105×815).....		90. — (1)
5	»	3809	Camere p'aria per auto (120×820).....		115. — (1)
6	»	3811	Camere d'aria per auto (120×880).....	»	120.— (1)
7	»	3817	Camere d'aria per auto (135×835).....	»	130.— (1)
8	»	3819	Camere d'aria per auto (135×895).....	»	135.— (1)
9	»	3821	Camere d'aria per auto (135×935).....	»	140.— (1)
10	»	3840	Camere d'aria per auto (80×700)	»	50. — (1)
11	»	—	Camere d'aria per pneus a bassa pressione (115×715).....	»	65. — (1)
12	»	—	Camere d'aria per pneus a bassa pressione (130×730)	»	80. — (1)
13	»	—	Camere d'aria per pneus a bassa pressione (130×800).....	»	83. — (1)
14	»	—	Camere d'aria per pneus a bassa pressione (145×775)	»	83. — (1)
15	»	—	Copertura a tallone di gomma e filato ritorto per auto (80×700).....	»	290. —
16	»	—	Copertura a tallone di gomma e filato ritorto per auto (90×710).....	»	335.—
17	»	—	Copertura a tallone di gomma e filato ritorto per auto (90×760)	»	335. —
18	»	—	Copertura a tallone di gomma e filato ritorto per auto (105×765)	»	470.—

Segue TARIFFA **A**.

Numero d'ordine	Categoria	Numero categorico	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo
9	XV	—	Copertura a tallone di gomma e filato ritorto per auto (105×815).....	N.	500.—
20	»	—	Copertura a tallone di gomma e filato ritorto per auto (120×820)	»	635.—
21	»	—	Copertura a tallone di gomma e filato ritorto per auto (120×880)	»	690.—
22	»	—	Copertura a tallone di gomma e filato ritorto per auto (135×835).....	»	870.—
23	»	—	Copertura a tallone di gomma e filato ritorto per auto (135×895)	»	900.—
24	»	—	Copertura a tallone di gomma e filato ritorto per auto (135×935)	»	955.—
25	»	—	Copertura a tallone di gomma e filato ritorto per auto (150×895)	»	1170.—
26	»	—	Copertura a tallone di gomma e filato ritorto per auto (155×955)	«	1245.—
27	»	—	Copertura a bassa pressione per ruote speciali (115×715).....	»	305.—
28	»	—	Copertura a bassa prossione per ruote speciali (130×730).	»	415.—
29	»	—	Copertura a bassa pressione per ruote speciali (130×800).....	»	500.—
30	»	—	Copertura a bassa pressione per ruote speciali (145×775)	»	525.—
31	»	—	Bulloni di sicurezza normali per sezioni (65)	»	2.40
32	»	—	Bolloni di sicurezza normali per sezioni (90×105)	»	4.60
33	»	—	Bulloni di sicurezza normali per sezioni (120×135).....	»	6.30
34	»	—	Bulloni valvole per pneus sezioni (65-85-90)	»	7.—

Segue TARIFFA **A.**

Numero d'ordine	Categoria	Numero categorico	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo
35	XV	—	Bulloni valvole per pneus sezioni (100-102-105)	N.	7.10
36	»	—	Bulloni valvole per pneus sezioni (135×150)	»	7.20
37	»	—	Dado esagonale con prolungamento per bullone valvola	»	0.80
38	»	—	Placchetta di bollone valvola per sezioni (65-85-90)	»	0.70
39	»	—	Placchetta di bullone valvola per sezioni (100-105-120)	»	0.90
40	»	—	Placchetta di bullone valvola per sezioni (135×150)	»	1.—
41	»	—	Leve lunghe per montaggio pneus auto...	»	9.70
42	»	—	Leve corte con bordiglione pee montaggio pneus auto	»	9.—
43	»	—	Manometro verificatore di pressione con astuccio e raccordo	»	33.70
44	»	—	Manicotto di gomma per raccordo tubazione radiatore da gr. 21/50	Kg.	54.50
45	»	—	Manicotto di gomma per raccordo tubazione radiatore da gr. 51/100	»	47.50
46	»	—	Manicotto di gomma per raccordo tubazione radiatore da gr. 100 in più	»	41. -
47	»	—	Pere di gomma per tromba di segnalazione diam. 75 alt. 111	Doz.	34.—
48	»	—	Pere di gomma per trombe di segnalazione diam. 70 alt. 102	»	48.—
49	»	—	Pere di gomma per trombe di segnalazione diam. 84 alt. 123	»	54.—
50	»	—	Pere di gomma per trombe di segnalazione diam. 90 alt. 136	»	58.—

Segue TARIFFA **A.**

Numero d'ordine	Categoria	Numero categorico	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo
51	XV	—	Pere di gomma per trombe di segnalazione diam. 95 alt. 142	Doz.	66.—
52	»	—	Pere di gomma per trombe di segnalazione diam. 100 alt. 150	»	72.—
53	»	—	Rappezzi curvi di gomma e tela millimetri 150 × 50	Cent.	350.—
54	»	—	Rappezzi curvi di gomma e tela millimetri 130 × 100	»	420.—
55	»	—	Rapezzi curvi di gomma e tela millimetri 120 × 120	»	438.—
56	»	—	Rappezzi curvi di ogmma e tela millimetri 140 × 140	»	500.—
57	»	—	Rappezzi curvi di gomma e tela millimetri 150 × 150	»	540.—
58	»	—	Rappezzi curvi di gomma e tela millimetri 180 × 180	»	660.—
59	»	—	Rappezzi curvi di gomma e tela millimetri 150 × 250	»	760.—
60	»	—	Rappezzi curvi di gomma e tela millimetri 210 × 210	»	870.—
61	»	—	Rappezzi curvi di gomma e tela millimetri 180 × 250	»	880.—
62	»	—	Rappezzi curvi di gomma e tela millimetri 250 × 250	»	1100.—
63	»	—	Rappezzi curvi di gomma e tela millimetri 350 × 350	»	1860.—
64	»	—	Tubetto gomma per fanale acetilene diametro. m/m 4 × 7	Kg.	28.— (2)
65	»	—	Tubetto gomma per fanale acetilene diametro m/m 5 × 8	»	28.— (2)

Segue TARIFFA **A**.

Numero d'ordine	Categoria	Numero categorico	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo
66	XV	—	Tubetto gomma per fanale acetilene diametro 7 × 11	Kg.	28. — (2)
67	»	—	Tubetto gomma per fanale acetilene diametro 8 × 12	»	28.— (2)
68	»		Tubi gomma con ingrossamento terminale per fanale acetilene	»	48. —
69	»		Tubi gomma per tubazioni raccordi radiatore diam. m/m 20 × 26	»	9. —
70	»	—	Tubi gomma per tubazioni raccordi radiatore diam. m/m 22 × 28	»	9.50
71	»	—	Tubi di gomma per tubazioni raccordi radiatori mm. 25 × 32	»	11. —
72	»		Tubi di gomma per tubazioni raccordi radiatori mm. 30 × 38	»	16. —
73	»	—	Tubi di gomma per tubazioni raccordi radiatori mm. 28 × 36	»	15.
74	»	—	Tubi di gomma per tubazioni raccordi radiatori mm. 35 × 43	»	18. —
75	»	—	Tubi di gomma per tubazioni raccordi radiatori mm. 38 × 47	»	22.—
76	»	—	Tubi di gomma per tubazioni raccordi radiatori mm. 40 × 49	»	23.—
77	»	—	Tubi di gomma per tubazioni raccordi radiatori mm. 45 × 54	»	25.—
78	»	—	Valvole per camere d'aria auto tipo normale con cappelletto e piastrino	N.	5.50
79	»	—	Valvole per camere d'aria auto tipo normale con cappelletto ad alette e piastrino	»	6.50
80	»	—	Valvole per camere d'aria auto tipo corto con cappelletto e piastrino	»	5.50

Segue TARIFFA **A.**

Numero d'ordine	Categoria	Numero categorico	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo
81	XV	—	Valvole per camere d'aria auto tipo corto con cappelletto ad alette e piastrino ...	N.	6.—
82	»	—	Valvole per camere d'aria auto tipo lungo con cappelletto smontabile ad alette e placchetta	»	8.—
			Parti separate di valvole.		
83	»	—	Corpo di valvola tipo corto	»	1.80
84	»	—	Corpo di valvola tipo normale.....	»	2.—
85	»	—	Corpo di valvola tipo lungo	»	2.10
86	»	—	Ago di valvola tipo corto e normale.....	»	0.40
87	»	—	Ago di valvola tipo lungo	»	0.50
88	»	—	Pomello compressione dell'ago.....	»	0.25
89	»	—	Pomello per cappellotto per l'ago	»	0.30
90	»	—	Cappellotto per l'ago	»	0.30
91	»	—	Tappo di gomma.....	»	1.40
92	»	—	Pomello codronato	»	0.25
93	»	—	Dado esagonale	»	0.30
94	»	—	Piastrina a gola.....	»	0.10
95	»	—	Riparella	»	0.05
96	»	—	Cappellotto superiore	»	1.60
97	»	—	Cappellotto ad alette	»	2.60
98	»	—	Asticina.....	»	0.10
99	»	—	Guarnizione tela e gomma o cuoio.....	cento	1.40
00	»	—	Rancella gomma	»	1.15
01	»	—	Bustina con accessori per valvole auto ...	N.	1.25

Segue TARIFFA **A**.

Numero d'ordine	Categoria	Numero categorico	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo
			Materiali per riparazioni a freddo.		
102	XV	—	Soluzione per vulcanizzazieni senza recipiente	Kg.	7.60
103	»	—	Soluzione per vulcanizzazioni in latte di Kg. 0,125	N.	1.80
104	»	—	Soluzione per vulcatizzazioni in latte di Kg. 0,250	»	3.10
105	»	—	Soluzione per vulcanizzazioni in latte di Kg. 0,500	»	5.40
106	»	—	Soluzione per vulcanizzazioni in latte di Kg. 1	»	9.90
107	»		Liquido vulcanizzante in boccette da cmc. 120	»	1.90
108	»	—	Liquido vulcanizzante in boccette da cmc. 250	»	3.10
109	»	—	Foglio gomma vulcanizzata per riparazione a freddo tipo comune	Kg.	55.—
110	»	—	Foglio gomma vulcanizzata per riparazione a freddo tipo superiore	»	66.—
111	»	—	Pezze di gomma delle misure mm. 40 × 40	cento	28.—
112	»	—	Pezze di gomma delle misure mm. 50 × 50	»	35.—
113	»	—	Pezze di gomma delle misure mm. 60 × 60	»	43.—
114	»	—	Pezze di gomma delle misure mm. 70 × 70	»	74.—
115	»	—	Pezze di gomma delle misure mm. 80 × 80	»	88.—
116	»	—	Pezze di gomma delle misure mm. 90 × 90	»	103.—
117	«	—	Pezze di gomma delle misure mm. 100 × 100	»	121.—

Segue TARIFFA **A**.

Numero d'ordine	Categoria	Numero categorico	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo
118	XV		Rinforzi in gomma e tela inserita per valvole da camere d'aria d'auto per pneus di sezione 65 × 75	cento	118.
119	»	—	Rinforzi in gomma e tela inserita per valvole di camere d'aria d'auto per pneus di sezione 85 × 100	»	155.—
120	»	—	Rinforzi di gomma e tela inserita per valvole di camere d'aria d'duto pes pneus di sezione 105 × 150	»	190.—
121	»	—	Scatola completa di accessori per riparazione pneumatici di auto	N.	26.—
			Materiali per riparazioni a caldo con vulcanizzatore.		
122	»	—	Soluzione per vulcanizzazione senza recipiente.....	Kg.	1.—
123	»	—	Soluzione per vulcanizzazione in latte gr. 125	N.	2.60
124	»		Soluzione per vulcanizzazione in latte gr. 250	»	4.70
125	»	—	Soluzione per vulcanizzazione in latte gr. 500	»	9.60
126	»		Soluzione p. vulcanizzazione in latte gr. 1000	»	16.—
127	»		Talco in sacchetti da gr 500.....	»	1.10
128	»	—	Talco in sacchetti da gr. 1000	»	1.90
129	»	—	Foglio gomma per riparazioni a caldo tipo comune	Kg.	35.—
130	»	—	Foglio gomma per riparazioni a caldo tipo superiore	»	69.—

(1) I controindicati prezzi vanno aumentati del 5 % se trattasi di camere d'aria del tipo rinforzato.
(2) I controindicati prezzi vanno aumentati del 10 % se trattasi di tubetti di gomma rossa.

TARIFFA **B**.

Tariffa delle coperture e camere d'aria per moto e per velo, anelli per velo, accessori e materiali per riparazioni.

Numero d'ordine	Categoria	Numero categorico	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo
1	XV	5732	Camere d'aria per moto (24 × 1,3/4) – (600 × 45)	N.°	21.— (1)
2	»	5734	Camere d'aria per moto (24 × 2 – (600 × 50)	»	25.— (1)
3	»	—	Camere d'aria per moto (24 × 2,1/4) - 600 × 55)	»	30.— (1)
4	»	—	Camere d'aria per moto (24 × 2 1/2)	»	32. (1)
5	»	—	Camere d'aria per moto (26 × 1, 3/8)	»	21.— (1)
6	»	—	Camere d'aria per moto (26 × 1 3/4)	»	22.— (1)
7	»	—	Camere d'aria per moto (26 × 2).....	»	27.— (1)
8	»	—	Camere d'aria per moto (26 × 2, 1/4) - (650 × 55)	»	33.— (1)
9	»	—	Camere d'aria per moto (26 × 2, 1/2)	»	38.— (1)
10	»	—	Camere d'aria per moto (26 × 3) – (650 × 75)	»	18.— (1)
11	»	—	Camere d'aria per moto (28 × 3) (700 × 75)	»	49. (1)
12	»	—	Camere d'aria per moto (100 × 675)	»	44.— (1)
13	»	—	Camere d'aria per moto (100 × 715).....	»	52.— (1)
14	»	—	Camere d'aria per moto (115 × 715	»	64. (1)
15	»	—	Coperture a filato ritorto per moto (24 × 1,3/4)	»	71.
16	»	—	Coperture a filato ritorto per moto (24 × 2)	»	75.
17	»	—	Coperture a filato ritorto per moto (24 × 2,1/4)	»	124.
18	»	—	Coperture a filato ritorto per moto (24 × 2,1/2)	»	130.
19	»	—	Coperture a filato ritorto per moto (26 × 1,3/8)	»	85.
20	»	—	Coperture a filato ritorto per moto (26 × 1,3/4)	»	79.
21	»	—	Coperture a filato ritorto per moto (26 × 2)	»	85.
22	»	—	Coperture a filato ritorto per moto (26 × 2,1/4)	»	90.
23	»	—	Coperture a filato ritorto per moto (26 × 2,1/2)	»	230.—

Segue TARIFFA **B.**

Numero d'ordine	Categoria	Numero categorico	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo
24	XV	—	Coperture a filato ritorto per moto (26×2.½ ÷ ¼)	N.	231.—
25	»	—	Coperture a filato ritorto per moto (26×3)	»	306.—
26	»	—	Coperture a filato ritorto per moto (28×3)	»	314.—
27	»	—	Coperture a filato ritorto per moto (100×675)	»	246.—
28	»	—	Coperture a filato ritorto per moto (100×715)	»	276.—
29	»	—	Coperture a filato ritorto per moto (115×715)	»	289.—
30	»	—	Camere d'aria per velo con valvola (24×1,⅜)	»	12.80 (2)
31	»	—	Camere d'aria per velo con valvola (26×1,⅜)	»	12.80 (2)
32	»	—	Camere d'aria per velo con valvola (26×1,¾)	»	15.— (2)
33	»	—	Camere d'aria per velo con valvola (28×1,⅜ ÷ ¼)	»	13.70 (2)
34	»	—	Camere d'aria per velo con valvola (28×1,⅜)	»	13.70 (2)
35	»	—	Camere d'aria per velo con valvola (28×1,⅝ ÷ ⅜)	»	13.70 (2)
36	»	—	Camere d'aria per velo con valvola (28×1,⅝ ÷ ⅛)	»	13.70 (2)
37	»	—	Camere d'aria per velo con valvola (28×1,⅝ ÷ ¼)	»	13.70 (2)
38	»	—	Camere d'aria per velo con valvola (28×1,½)	»	15.— (2)
39	»	—	Camere d'aria per velo con valvola (28×1,⅝)	»	15.— (2)
40	»		Copertura a bordi metallici per velo tipo normale (24×1,⅜)	»	21.—
41	»	—	Copertura a bordi metallici per velo tipo normale (26×1,⅜)	»	21.—
42	»	—	Copertura a bordi metallici per velo tipo normale (28×1,⅜)	»	22.—

Segue TARIFFA **B**.

Numero d'ordine	Categoria	Numero categorico	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo
43	XV	—	Copertura a bordi metallici per velo tipo normale (28 × 1, 5/8 ÷ 1, 3/8)	N.°	22. -
44	»	—	Copertura a bordi metallici per velo tipo normale (28 × 1, 5/8 ÷ 1, 1/4)	»	22.—
45	»	—	Copertura a bordi metallici per velo tipo normale (28 × 1, 1/2)	»	24. -
46	»	—	Copertura a bordi metallici per biciclette a motore tipo rinforzato (28 × 1, 5/8).....	»	43. -
47	»	—	Copertura a bordi metallici per biciclelte a motore tipo rinforzato (26 × 1, 3/4)	»	42.70
48	»	—	Copertura a tallone p. biciclette a motore tipo rinforzato 24 × 1,1/2	»	38. -
49	»	—	Anelli p. biciclette con cerchi da 24".....	»	63. -
50	»	—	Anelli p. biciclette con cerchi da 26".....	»	68.—
51	»	—	Anelli p. biciclette con cerchi da 28".....	»	72.—
			Accessori.		
52	»	—	Cinghie p. moto sezione 3/4" lungh. m. 2,10	»	65.—
53	»	—	Cinghie p. moto sezione 3/4" lungh. m. 2,30	»	67.—
54	»	—	Cinghie p. moto sezione 3/4" lungh. m. 2,40	»	70.—
55	»	—	Cinghie p. moto sezione 1/8" lungh. m. 2,10	»	80.—
56	»	—	Cinghie p. moto sezione 1/8" lungh. m. 2,30	»	85.—
57	»	—	Cinghie p. moto sezione 1/8" lungh. m. 2,40	»	87.—
58	»	—	Cinghie p. moto sezione 1" lungh. m. 2,10.	»	90.—
59	»	—	Cinghie p. moto sezione 1" lungh. m. 2,30.	»	99.—
60	»	—	Cinghie p. moto sezione 1" lungh. m. 2,40.	»	106.—
61	»	—	Cinghiette p. biciclette a motore da millimetri 12 × 8 base m/m 12 altezza	Metri	23.—

Segue TARIFFA **B.**

Numero d'ordine	Categoria	Numero categorico	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo
62	XV	—	Cinghiette p. biciclette a motore da millimetri 16 × 10 base m/m 15 altezza	Metro	25.—
63	»	—	Ganci p. giunzione cinghie da moto sezione 3/4″ (coppia)	N.	5.30
64	»	—	Ganci p. giunzione cinghie da moto sezione 1/8″ (coppia)	»	5.30
65	»	—	Ganci p. giunzione cinghie da moto sezione 1″ (coppia).....	»	5.20
66	»	—	Pere di gomma p. tromba da segnalazione diam. 70 alt. 102.	Dozz.	34.—
67	»		Pere di gomma p. tromba di segnalazione diam. 75 alt. 111	»	48.—
68	»	—	Pere di gomma p. tromba di segnalazione diam. 84 alt. 123	»	54.
69	»	—	Pere di gomma p. tromba di segnalazione diam. 90 alt. 136	»	58.—
70	»	—	Pere di gomma p. tromba di segnalazione diam. 95 alt. 142	»	66.—
71	»	—	Pere di gomma p. tromba di segnalazione diam. 100, altezza 150	»	72.—
72	»	—	Tubetto gomma p. fanale acetilene diametro m/m 4 × 7.....	Kg.	28.—
73	»		Tubetto gomma p. fanale acetilene diametro m/m 5 × 8.....	»	28.—
74	»	—	Tubetto gomma p. fanale acetilene diametro m/m 7 × 11	»	28.—
75	»	—	Tubetto gomma p. fanale acetilene diametro m/m 8 × 12	»	28.—
76	»	—	Tubi di gomme con ingrossamento terminale p. fanali acetilene.....	»	48.—
77	»	—	Valvole p. camere d'aria da moto.....	N.	2.—

Segue TARIFFA **B**.

Numero d'ordine	Categoria	Numero categorico	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo
			Materiale per riparazioni a freddo.		
78	XV	—	Soluzione p. vulcanizzare senza recipiente.	Kg.	7.60
79	»	—	Soluzione p. vulcanizzare in latte da gr. 125	N.	1.88
80	»	—	Soluzione p. vulcanizzare in latte da gr. 250	»	3.10
81	»	—	Soluzione p. vulcanizzare in latte da gr. 500	»	5.40
82	»	—	Soluzione p. vulcanizzare in latte da gr. 1000	»	9.90
83	»	—	Liquido vulcanizzante in boccette da centimetri cubi 120	»	1.90
84	»	—	Liquido vulcanizzante in boccette da centimetri cubi 250	»	3.10
85	»	—	Foglia gomma p. riparazione a freddo tipo comune	Kg.	55.—
86	»	—	Foglia gomma p. riparazione a freddo tipo superiore	»	66.—
87	»	—	Pezze di gomma della misura di m/m 40 × 40	cento	28.—
88	»	—	Pezze di gomma della misura di m/m 50 × 50	»	35.—
89	»	—	Pezze di gomma della misura di m/m 60 × 60	»	43.—
90	»	—	Pezze di gomma della misura di m/m 70 × 70	»	74.—
91	»	—	Pezze di gomma della misura di m/m 80 × 80	»	88.—
92	»	—	Pezze di gomma della misura di m/m 90 × 90	»	103.—
93	»	—	Pezze di gomma della misura di m/m 100 × 100	»	121.—
94	»	—	Rinforzi di gomma e tela inserita p. valvola da camere d'aria da moto per pneus di sez. 1,3/4	»	60.—
95	»	—	Rinforzi di gomma e tela inserita p. valvola da moto p. pneus di sez. 2-2, 3/8-2, 1/4-2,1/2	»	64.—

Segue TARIFFA **B.**

Numero d'ordine	Categoria	Numero categorico	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo
96	XV	—	Rinforzi di gomma e tela inserita p. valvola di camere daria per motociclette p. pneus di sez. 3	Cento	130.—
97	»	—	Scatole complete di accessori p. riparare pneus di moto	N.	5.—
98	»	—	Scatole complete di accessori p. riparare pneus di velo	»	2.—
			Materiale per riparazioni a caldo con vulcanizzatore		
99	»	—	Soluzione p. vulcanizzare senza recipiente	Kg.	14.—
100	»	—	Soluzione p. vulcanizzare in latte da gr. 125	N.	2.60
101	»	—	Soluzione p. vulcanizzare in latte da gr. 259	»	4.70
102	»	—	Soluzione p. vulcanizzare in latte da gr. 500	»	9.60
103	»	—	Soluzione p. vulcanizzare in latte da gr. 1000	»	16.—
104	»	—	Talco in sacchetti da gr. 500	»	1.10
105	»	—	Talco in sacchetti da gr. 1000	»	1.90
106	»	—	Foglia di gomma per riparazione a caldo tipo comune.....	Kg.	35.—
107	»	—	Foglia di gomma p. riparazioni a caldo tipo superiore	»	69.—
108	»	—	Telette preparate per valvole di camere di aria p. biciclette.....	mille	100.—
109	»	—	Valvole p. camere d'aria da velo	»	1.20

(1) I controindicati prezzi vanno aumentati del 5 % se trattasi di camere d'aria per moto interrotte a testa piatta e del 25 % se trattasi di camere d'aria per moto a tappo.
(2) I controindicati prezzi vanno diminuiti di lire due se trattasi di camere d'aria per velo senza valvola.

N. 667. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1886.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 24 dicembre 1925.

Visto l'articolo 3 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, questo Ministero determina che tutti i militari ancora alle armi o già congedati (eccettuati i sottufficiali di carriera ancora in servizio) a qualunque categoria già ascritti, nati nell'anno 1886, siano col 31 dicembre 1925 collocati nella posizione di congedo assoluto, osservando le norme di cui al capo XXVIII della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito e quelle del § 85 del regolamento per le matricole.

I fogli matricolari dei militari suddetti dovranno essere conservati dai distretti di leva come per le precedenti classi prosciolte e perciò i distretti di residenza (pei militari appartenenti per leva ad altri distretti); il deposito centrale delle truppe coloniali in Napoli; i comandi di truppe coloniali di Tripoli e Bengasi e i comandi dei presidi del Dodecanneso in Rodi, dovranno rimettere ai distretti di leva i fogli matricolari stati loro inviati a senso del § 6 della circolare n. 233 del *giornale militare* del 1923, curando che siano al completo di tutte le variazioni e annotazioni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 668. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 2209 – Conversione in legge del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1819, contenente norme per dirimere alcune disparità di trattamento verificatesi nella legislazione di guerra sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 10 dicembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 295, del 21 dicembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1819, contenente norme per dirimere alcune disparità di trattamento verificatesi nella legislazione di guerra sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, colle modificazioni risultanti dal testo seguente:

« Art. 1. - Le norme per il computo della anzianità dei tenenti e sottenenti di complemento trasferiti nel ruolo degli effettivi per merito di guerra, di cui all'art. 7 del decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, si applicano anche agli ufficiali di complemento che ottennero, per merito di guerra, la nomina in servizio attivo permanente dal 24 settembre 1911 al 23 maggio 1915, purchè ne facciano domanda entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

« Art. 2. — Gli ufficiali, che furono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente in base al R. decreto 15 novembre 1914, n. 1253, possono ottenere, facendone domanda nello stesso termine indicato nell'articolo precedente, che la loro anzianità nel grado di tenente e conseguentemente quella nel grado di capitano venga determinata come se avessero conseguito la nomina a tenente in servizio attivo permanente in base al decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1293, semprechè abbiano maturato i requisiti prescritti da quest'ultimo decreto nei termini fissati dalle relative norme applicative.

« Parimenti gli ufficiali già di complemento, che furono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente in base a disposizioni emanate anteriormente al decreto Luogotenenziale 21 agosto 1915, n. 1293, possono ottenere, purchè ne facciano domanda entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, che la loro anzianità nel grado di tenente e conseguentemente quella nel grado di capitano venga determinata in conformità di quanto è stabi-

lito nel precedente comma per i sottotenenti nominati in base al R. decreto 15 novembre 1914, n. 125.

« Art. 3. — I capitani di complemento del corpo d'amministrazione, compresi quelli provenienti dai cessati ruoli della milizia territoriale, che contino 20 anni di servizio effettivo alle armi ed abbiano appartenuto, nella campagna di guerra 1915-1918, all'Esercito operante col grado di ufficiale per tutta la durata delle ostilità, potranno essere nominati a loro domanda capitani di amministrazione in servizio attivo permanente a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, su parere delle autorità gerarchiche.

« La domanda dovrà essere presentata entro il termine di tre mesi di cui all'art. 1 e le nomine verranno effettuate con riserva di anzianità ed i predetti ufficiali prenderanno poi posto nel ruolo dei capitani di amministrazione in servizio attivo permanente, subito dopo l'ultimo capitano proveniente dai capitani in servizio attivo permanente delle varie armi, corpi, trasferiti nel corpo d'amministrazione in base alla lettera *a*) dell'articolo 2 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 910.

« Art. 4. — Al comma *c*) del numero IX delle disposizioni esecutive e transitorie del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 910, è sostituito il seguente con effetto dal 1° febbraio 1923.

« *c*) assumeranno il grado di generale medico capo i tenenti generali medici, nonchè i maggiori generali medici che ricoprano tale grado al 31 gennaio 1923. I brigadieri generali medici assumeranno il grado di generale commissario.

« Art. 5. — L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 del presente decreto non dà diritto alla corresponsione di nuovi o maggiori assegni se non dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso.

« Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 669. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. A. P.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 dicembre 1925.

Con riferimento alla circolare 335 *giornale militare* 1923, e 156 *giornale militare* 1924, ed a seguito della circolare 532 del *giornale militare* 1924, questo Ministero determina:

a) nel prossimo anno 1926 si effettuerà presso l'accademia militare di artiglieria e genio un nuovo corso straordinario di completamento della cultura tecnico-professionale per ufficiali di artiglieria e genio di cui alle citate circolari.

Il primo periodo avrà inizio il giorno 15 gennaio 1926 ed avrà termine il 15 luglio stesso anno (esami compresi).

Il secondo periodo avrà inizio il primo settembre 1926 e termina il 28 febbraio 1927 (esami compresi) per l'artiglieria, e il 30 aprile stesso anno (esami compresi) per il genio.

b) gli esami di riparazione per gli ufficiali caduti in qualche esame al termine del 1° periodo, avranno luogo allo inizio del periodo successivo; per quelli caduti al termine del 2° periodo avranno luogo contemporaneamente alla seguente sessione ordinaria estiva;

c) gli ufficiali ammessi al detto corso si presenteranno al comando dell'accademia militare di artiglieria e genio il giorno precedente a quello di inizio dei periodi in cui al precedente comma *a*);

d) i nomi degli ufficiali ammessi al corso saranno pubblicati sul giornale militare;

e) la frequenza dei corsi è obbligatoria, tranne per coloro che dovendo dare gli esami in non più di tre materie, facciano domanda al Ministero (Direzione generale personali ufficiali) di esserne dispensati;

f) allo scopo di poter completare la preparazione sotto la guida degli insegnanti nei giorni antecedenti agli esami, gli ufficiali non frequentatori dei corsi di cui al precedente comma *e*) si presenteranno al comando dell'accademia militare di artiglieria e genio il giorno 26 maggio 1926 quelli del primo periodo, e il giorno 8 gennaio 1927 ed il giorno 11 marzo stesso anno quelli, rispettivamente di artiglieria e genio, del secondo periodo;

g) anche i nomi degli ufficiali ammessi al corso, ma dispensati dalla frequenza di cui al precedente comma *e*) saranno pubblicati sul *giornale militare;*

h) per quanto riguarda le disposizioni di indole amministrativa e quelle riguardanti gli attendenti ed i cavalli degli ufficiali allievi valgono le norme contenute nella circolare già citata 532 del *giornale militare* 1921.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. **670.** — SCUOLE MILITARI. — **Corso allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori in S. A. P. di cavalleria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 dicembre 1925.

Il 10 gennaio 1926 avrà inizio presso la scuola d'applicazione di cavalleria a Pinerolo un corso allievi istruttori di equitazione. Esso avrà termine il 20 dicembre 1926, con un intervallo dal 20 luglio al 31 agosto.

Al corso sono ammessi i seguenti ufficiali:

Capitano CARACCIOLO Domenico, cavalleggeri Firenze.
» MASSANGIOLI Guido, cavalleggeri Vittorio Emanuele

Capitano OLIVIERI Leonida, Savoia cavalleria.

» STRADA Enrico, Savoia cavalleria.

Tenente ASINARI di S. MARZANO Giacomo, Nizza cavalleria.

» PERITO Arpieri, Savoia cavalleria.

» MONTEZEMOLO Cesare, Nizza cavalleria.

» MOOTOO Paolo, cavalleggeri di Saluzzo.

» DELLA FONTANA Pietro, cavalleggeri Monferrato comandato scuola allievi ufficiali di Roma. — Inizierà la frequenza del corso subito dopo gli esami della scuola allievi ufficiali di Roma, presso cui resta temporaneamente comandato.

1. Gli ufficiali inscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando della scuola il giorno 9 gennaio 1926 nelle ore antimeridiane. Sarà cura dei comandi, corpi, reparti, servizi, uffici interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti ammessi al corso affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato.

2. Gli ufficiali dovranno farsi seguire da due cavalli di pronto servizio e dal rispettivo attendente.

Quelli che non disponessero di due cavalli di pronto servizio dovranno essere forniti di due cavalli dai corpi che li hanno in forza.

3. Gli ufficiali comandati al corso seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

4. Per il 30 gennaio 1926 il comando della scuola invierà al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento, sezione II) l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi tutte le eventuali variazioni di presenza al corso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 671. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi di perfezionamento per ufficiali in S. A. P. delle armi di fanteria, artiglieria e genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 dicembre 1925.

Il 1° febbraio 1926 avranno inizio i seguenti corsi di perfezionamento per ufficiali inferiori in S. A. P.:

11° corso per l'arma di fanteria e di artiglieria;

9° corso per l'arma del genio.

Detti corsi avranno termine il 20 giugno 1926.

Sono comandati altresì a frequentare tali corsi ufficiali dell'arma aeronautica — provenienti dal R. Esercito — e che hanno tuttora diritto di rientrare nei ruoli dell'arma di provenienza:

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI FANTERIA — PARMA

Capitano ABBONA Luigi, 1 alpini.
» ANDREAGGI Alfredo, 12 fanteria cons. mag. casermaggio militare Trieste.
» AGOSTINELLI Oronzo, 58 fanteria.
» ALBINI Ugo, 15 fanteria.
» AYROLDI SAGARIGA Agostino, Comando distretto Taranto.
» AMMANNATO Valentino, 2 bersaglieri, ass. scuola centrale di E. F.
Tenente ARGENTA Pietro, 36 fanteria.
» ARICO' Mario, Comando distretto Sassari.
» ANGELOTTI-NOTABARTOLO Pietro, 71 fanteria.
» ANTIBO Alfredo, Comando distretto Lodi.
» AGUGGIA Luigi, 5 alpini.
» ALIBERTI Achille, Comando distretto Varese.
» ALLIONE Giulio, 4 alpini.
» ALBERTELLI Cesare, 38 fanteria.
» AIELLO Giuseppe, Scuola all. uff. Palermo.
» AMATO Pietro, 4 fanteria.
» ARPINELLI Pio, 25 fanteria.
» ALESSANDRONE-GAMBARDELLA Antonio, 64 fanteria
» APOLLONI Arrigo, Scuola a. u. Caserta.
» ARENA Pasquale, 1 granatieri.
» ACCOMANDO Emilio, 10 bersaglieri.
» ANGIOLUCCI Bruno, 87 fanteria.
» AGNESA Arturo, 51 fanteria.
» ARGENZIO Ciro, 17 fanteria.

Tenente ANGELUCCI Francesco, 78 fanteria.
» ARENA Giacomo, 3 fanteria.
» ANDREOZZI Cesare, 226 fanteria.
» APPIERTO Adolfo, 18 fanteria.
» AMORIELLO Alberto, 5 raggruppamento trasporti.
» AMADASI Carlo, 65 fanteria.

Capitano BUZI Francesco, 52 fanteria.
» BALESTRA Rocco, 8 alpini.
» BURATTI Aristide, 55 fanteria.
» BUFALINI Erminio, 28 fanteria.
» BAMBAGINI Guglielmo, 72 fanteria.
» BABACCI Agostino, Comandante div. mil. Gorizia, a disposizione generale comandante div. stessa.
» BARBARA Felice, Comando corpo di armata Trieste.
» BARELLA Giovanni, Comando distretto Oristano.
» BACCHETTI Marco, 158 fanteria.
» BIANCHI Mario, 60 fanteria.
» BERGAMO Adolchi, 15 fanteria, ass. 8 ragg. trasporti.
» BARRILE Antonio, Comando corpo armata Bari.
» BARRACIU Antonio, Comando corpo armata Bari.
» BOSCHI Cincinnato, 83 fanteria.
Tenente BELLUCCIO Alfredo, 41 fanteria.
» BIUSO Napoleone, 1 granatieri.
» BONGIORNO Giorgio, 76 fanteria.
» BALOCCO Nino, 92 fanteria.
» BRANCATI Armando, 79 fanteria.
» BASURTO Luigi, 61 fanteria.
» BARBATO Emilio, 12 bersaglieri.
» BORGHETTI Vincenzo, 61 fanteria.
» BOLOGNINI Giuseppe, 78 fanteria.
» BISSANTI Filippo, 68 fanteria.
» BERTORELLE Attilio, 58 fanteria.
» BURAGGINA Antonio, 54 fanteria.
» BOCCILLI Renato, 12 bersaglieri, ass. uff. raccolta munizioni e materiali Padova.
» BEDETTI Agostino, 4 alpini.
» BALLARIO Giuseppe, 2 alpini.
» BOSIO Filippo, 3 alpini.
» BUGANDI Giuseppe, 37 fanteria ass. uff. mil. stazione Alessandria.
» BENEDETTI Gualtiero, 9 bersaglieri.
» BARBARO Giuseppe, 6 fanteria.
» BERRITO Giuseppe, 1 fanteria.
» BARBANO Cornelio, 1 fanteria.
» BATTIATO Andrea, 50 fanteria.
» BUZZI Umberto, 38 fanteria.
» BERARDINONE Pasquale, 9 bersaglieri.
» BARBARULLI Lelio, 87 fanteria.
» BERTELLI Giuseppe, 56 fanteria.
» BRACCHI Enrico, 6 alpini.
» BORLI Luigi, 5 bersaglieri.

Tenente BIGAZZI Lorenzo, 21 fanteria.
» BARBARO Benedetto, 225 fanteria.
» BOCCHINO Adriano, 9 fanteria.
» BEVILACQUA Rinaldo, 81 fanteria, ass. rep. aut. G. Medici.
» BARBONE Onofrio, 31 fanteria.
» BONOTTO Giocondo, 6 alpini.
» BOSCO Alfio, 67 fanteria.
» BACCHETTI Giuseppe, 42 fanteria.
» BONA Luigi, 67 fanteria.
» BIDINOST Marcello, 51 fanteria.
» BENCIVENGA Barbaro, 11 bersaglieri.
» BORROZZINO Attilio, 15 fanteria, ass. Ministero guerra.
» BARTOLOMASI Corrado, 62 fanteria.
» BRUNO Giuseppe, 10 bersaglieri.

Capitano CONTARDI Ernesto, Com. distretto Sondrio.
» CLEMENTINI Quintilio, 50 fanteria.
» CARON Francesco, 3 raggruppamento trasporti.
» CADORIN Luigi, 35 fanteria.
» CURA' Giulio, 71 fanteria, ass. com. presidio Venezia.
» CUCCHINI Eugenio, 9 alpini.
» COTTA RAMOSINO Domenico, 9 alpini.
» CASULLI Battista, 23 fanteria.
» CORRENTI Giuseppe, 27 fanteria.
» CENCELLI Carlo, 90 fanteria, ass. 7 raggruppamento genio.
» CAVALLETTI Alberto, 52 fanteria, ass. magaz. viveri Terni.
» CADONI Paolo, Scuola centrale fanteria.
» CARMINA Oreste Pilade, 5 fanteria.
» CAGNO Angelo, 76 fanteria, ass. Ministero guerra.
» CARUSO Gaspare, Comando distretto Potenza.
» COPPELLO Saturnino, 46 fanteria, ass. osp. militare Cagliari.
» CARELLA Vincenzo, Ministero guerra.
» CAREDDU Salvatore, 46 fanteria.
» CURELLI Sebastiano, Comando distretto Sassari.
» CORRADINI Pietro, 70 fanteria.
» CARROZZO Angelo, 48 fanteria.
» CIOCIA Francesco, 82 fanteria, ass. scuola centrale educazione fisica.
» CAROSIO Virginio, 4 bersaglieri.
Tenente CAROSIELLO Alessandro, 22 fanteria.
» CIULLI Gino, 69 fanteria.
» CRESTI Teodoro, Com. distretto Torino.
» CONTI Oscar, 62 fanteria.
» CIMARA Filippo, 41 fanteria.
» CATANZARO Vincenzo, 67 fanteria.
» CIOFFARI Giacomo, 60 fanteria.
» CHIESI Ottorino, 66 fanteria.
» CAMPANELLA Aldo, 90 fanteria.
» CINTOLI Giuseppe, 92 fanteria.
» CASTAGNOLI Renato, 84 fanteria.
» CASAMASSIMA Rocco, 47 fanteria.

Tenente CORONA Augusto, Accademia mil. di fant. e cavall.
» CASONATO Antonio, Com. distretto Ivrea.
» CERRONI G. Battista, 158 fanteria.
» CHIERICONI Leonardo, 56 fanteria.
» CAVASONZA Carlo, 27 fanteria.
» CIVOLANI Carlo, Com. distr. Casale Monferrato.
» CANDIDO Giuseppe, 36 fanteria.
» CAPOLINO Roberto, 1 bersaglieri.
» CAVASSI Edgardo, 29 fanteria.
» CARELLA Ottorino, 34 fanteria.
» CASSINI Secondo, 1 alpini.
» CARRA Giuseppe, 2 alpini.
» CARPENTIERI Tommaso, 63 fanteria.
» CAMINITI Sante, 3 fanteria.
» COFFA Arnaldo, 4 fanteria.
» CATARISANO MAZZINI Giuseppe, 2 fanteria.
» CERMINARA Arturo, 31 fanteria.
» CARLINI Ivo, 24 fanteria.
» CERETTO Emilio, 73 fanteria.
» CASTELLINA Ugo, 66 fanteria.
» CASTALDI Crescenzo, 31 fanteria.
» COSENTINO Salvatore, 32 fanteria.
» CORDI Francesco, 20 fanteria.
» CHIURAZZI Antonino, 2 granatieri.
» CORBANI Giovanni, 51 fanteria.
» CIHAMA Felice, 45 fanteria.
» CONGIU Roberto, 46 fanteria.
» CALVELLI Orlando, 49 fanteria.
» CARRER Enrico, 5 bersaglieri.
» CIANO Guglielmo, 69 fanteria.
» CICORELLO Enrico, 8 bersaglieri, ass. acc. militare fanteria e cavalleria.
» COGNETTI Tullio, 90 fanteria.
» CARRIERI Eugenio, 5 bersaglieri.
» CUOCO Alfredo, Com. distretto Firenze.
» CANTONI Renato, 94 fanteria.
» CARLUCCIO Umberto, 157 fanteria.
» CECERE Francesco, 14 fanteria.
» CONTRI Alceo, 1 fanteria.
» COSTANTINI Francesco, 14 fanteria.
» CRISTALLI Andra, 225 fanteria.
» CASSI Silvio, 5 alpini.
» CASCONE Giovanni, 17 fanteria.
» CHIAPPINI Vittorio, 37 fanteria.
» CHINI Enrico, 8 bersaglieri.
» COLONNA Antonio, 46 fanteria, ass. sc. centr. fanteria.
» CONFALONIERI Francesco, 5 alpini.
» CORRADO Arnaldo, 43 fanteria.
» CADIOLI Roberto, 4 raggruppamento trasporti.
» CAMBARERI Aurelio, 29 fanteria.
» CHIOCCA Renato, 59 fanteria.
» CALLEA Antonio, 76 fanteria.

Tenente CAFFARELLI Alberto, 31 fanteria, ass. Ministero guerra.
Capitano D'ANTONIO Giulio, 7 fanteria.
» DELL'ACQUA Zeno, 8 fanteria.
» DEL DUCE Giuseppe, 28 fanteria.
» DI GIROLAMO Ottavio, Comando corpo armata Roma.
» D'AVENIA Ferdinando, Reparto carri armati.
» DONATI Saverio, 52 fanteria.
» DEL PRETE Francesco, Scuola centrale fanteria.
» DE LEO Pasquale, 1 granatieri.
» DI JIORIO Francesco 64 fanteria.
» DI NATALE Giuseppe, Comando distretto Pisa.
» D'ANTIOCHIA Rosario, 75 fanteria, ass. magazz. succursale casermaggio Siracusa.
» DOTTO Attilio, 6 fanteria.
» DAGNA Italo, Direzione commissariato Bologna.
» DE VITIS Mario, Comando distretto Lucca.
» DE FEO Alberto, 48 fanteria.
» DI FILIPPO Luigi, 225 fanteria.
» D'ALOJA Vito, 24 fanteria.
Tenente DI MATTEO Leonardo, 58 fanteria.
» DE SANTIS Saverio, 57 fanteria.
» DELLA GALA Umberto, 3 bersaglieri.
» DONINI Giacinto, 2 granatieri.
» D'AGOSTINO Arnaldo, 53 fanteria.
» DE RIENZI Edoardo, Reparto carri armati.
» D'OVIDIO Luigi, 43 fanteria.
» DI STEFANO Gaetano, 86 fanteria.
» D'ANTONA Ferdinando, 75 fanteria.
» DE BISOGNI Pasquale, 11 fanteria.
» DI GREGORIO Cesare, 1 fanteria.
» DEL PIRO Umberto, 2 fanteria.
» DELL'OLIO Michele, 24 fanteria.
» DELLA SCHIAVA Enzo, 9 alpini.
» D'AQUINO Gerardo, Com. distretto Aversa.
» DE VITA Pietro, 63 fanteria.
» DEL GIUDICE Guido, 39 fanteria.
» DE MATERA Alberto, Stab. militari di pena.
» DI GIOVANNAZZO Giuseppe, 32 fanteria.
» DE CHIARA Oreste, 81 fanteria.
» DELLI PONTI Vittorio, 69 fanteria.
» DEL ZOPPO Pietro, 23 fanteria.
» DEL CARRETTO Stefano, 2 alpini.
» DELLA BONA Angelo, 5 alpini.
» DE FILIPPO Giovanni, 39 fanteria.
» DE MARINIS Vito, 5 fanteria.
» DEL PIERO Gabriele, 73 fanteria, ass. bgl. S. Marco.
» DEGLI ESPOSITI Vittorio, 82 fanteria.
» DE CARO Oscar, 18 fanteria.
» DELL'AMORE Alceo, 17 fanteria.
» DE MICHELE Alfonso, 49 fanteria.
» DE CARLO Giovanni, 84 fanteria.
» DENTONI-LITTA Fernando, 61 fanteria.

Tenente D'ANDREA Guglielmo, 14 fanteria
» DE PADOVA Alfonso, 56 fanteria.
» DE NICOLA Tristano, 13 fanteria.
» DE SARNO Gavino, 30 fanteria.

Tenente EBOLI Pasquale, 62 fanteria.
» ENSELMI Giuseppe, 47 fanteria.

Capitano FRAU Marcello, Comando distretto Oristano.
» FERRI Valentino, 88 fanteria.
» FELICETTI Giovanni, Comando distretto Aversa.
» FIORASI Renato, Comando distretto Vicenza.
Tenente FIERABRACCI Giulio, 56 fanteria.
» FRANCESE Rinaldo, 4 bersaglieri.
» FERRARI Umberto, 79 fanteria.
» FARACI Salvatore, 9 fanteria.
» FABBRI Giovanni, 54 fanteria.
» FILAFERRO Francesco, 2 fanteria.
» FALORSI Carlo, 84 fanteria.
» FRANCESCONI Giuseppe, 55 fanteria, ass. uff. mil. stazione Verona.
» FURLAN Roberto, 152 fanteria.
» FERNANDEZ Stefano, 7 fanteria.
» FATTORINO Felice, Scuola a. u. Milano.
» FERRARIS Tommaso, 92 fanteria.
» FRANCHINI Ermanno, Comando distretto Vercelli.
» FERRARA Giuseppe, 75 fanteria.
» FRONTERRE' Paolo, Comando distretto Noto.
» FISCHETTI Umberto, 25 fanteria.
» FASSER Ugo, 32 fanteria.
» FLORIDI Ferdinando, 14 fanteria.
» FUGARO Luigi, 30 fanteria.
» FIORINI Giuseppe, 2 bersaglieri.
» FALCONE Cosimo, Scuola a. u. Roma.
» FRUNZI Matteo, 33 fanteria.
» FRANCOLINI Luigi, 6 raggruppamento trasporti.
» FERRETTI Ivo, 94 fanteria.
» FONTANA Carlo, 10 fanteria.
» FLORIO Piecentino, 15 fanteria.
» FORNO Luigi, 4 alpini.
» FINOCCHI Vincenzo, 27 fanteria.
» FARINA Nicola, 59 fanteria.
» FEDELI Oreste, 26 fanteria.
» FABRIS Benedetto, 41 fanteria.

Capitano GUAZZO Giuseppe, 92 fanteria.
» GAGLIARDO Romano, Comando corpo armata Milano.
» GUERRA Giuseppe Matteo, 18 fanteria.
» GRASSI Augusto, Comando distretto Vicenza.

Capitano GIOACCHINI Anselmo, 72 fanteria.
» GUIDA Felice, 23 fanteria.
» GALIGANI Elio, 60 fanteria.
» GUIDUCCI Giulio, 88 fanteria.
» GALLOCCI Ruggero, 2 granatieri.
» GAMBINO Camillo, 226 fanteria.
» GIANNITRAPANI Annibale, Comando distretto Palermo.
» GUERRI Stanislao, 69 fanteria.
» GIARDINA Salvatore, Comando distretto Novara.
Tenente GIACCHETTI Alberto, 71 fanteria.
» GIRONE Umberto, 16 fanteria.
» GROPPO Giacinto, 91 fanteria.
» GIOVANNELLI Paolo, 60 fanteria.
» GIANI Giuseppe, 7 alpini.
» GASBARRINI Alfonso, 83 fanteria.
» GIANNANGELI Giuseppe, 49 fanteria.
» GAMBARDELLA Camillo, 47 fanteria.
» GERMANO Francesco, Scuola a. u. Modena.
» GATTA Clemente, 7 fanteria.
» GASPARRI Andrea, 77 fanteria.
» GUAGNINI Oreste, 2 fanteria.
» GIOPPI Dario, 9 alpini.
» GABRIELLI Donatello, 73 fanteria.
» GARAU Mario, 2 bersaglieri.
» GRILLO Giuseppe, 52 fanteria.
» GORGATTI Saverio, 74 fanteria.
» GIOVANNELLI Umberto, 3 bersaglieri, ass. centro e. f. di partimento marittimo Spezia.
» GAROFALO Marco, Comando distretto Napoli.
» GIOTTA Luca, 57 fanteria.
» GURRIERI Carmelo, 70 fanteria.
» GENGAROLI Ugo, 8 bersaglieri.
» GIRI Enrico, 93 fanteria.
» GIANNANGELI Carlo, 13 fanteria.
» GIULIANI Vincenzo, 10 fanteria.
» GUIDUCCI Bruno, 21 fanteria.
» GIORLEO Armando, 9 fanteria.
» GUELFI Francesco, 22 fanteria.
» GIORDANO Giuseppe, 7 fanteria.
» GIGANTE Mario, 231 fanteria.
» GARGIULO Enrico, 82 fanteria.
» GRASSANO Aurelio, 91 fanteria.

Capitano INZIRILLO Salvatore, 7 fanteria.
» IMPALLOMENI Gaetano, 6 fanteria.
Tenente IANNE Italo, 19 fanteria.
» IMPERIALI Ferdinando, 42 fanteria.
» IEVOLELLA Attilio, 85 fanteria.
» IOVACCHINI Giuseppe, 74 fanteria.
» IANNELLI Simone, 6 raggruppamento trasporti.

Capitano LAGO Igino, 4 bersaglieri.
» LAMBERTI Stenico Lino, 6 alpini.
» LOJERI Antonino, 19 fanteria.
» LO BELLO Filippo, 85 fanteria.
» LAMBERTUCCI Enrico, 23 fanteria.
» LUCCHETTI Vincenzo, 32 fanteria.
» LUNGHI Giuseppe, 3 alpini.
Tenente LOLLAI Giuseppe, 45 fanteria.
» LOMBARDI Renato, 5 raggruppamento trasporti.
» LO VECCHIO Nicola, Comando distretto Barletta.
» LEOTTA Giuseppe; 53 fanteria.
» LA PENNA Umberto, 10 fanteria.
» LORDI Clemente, 72 fanteria.
» LAZZE' Umberto, 3 bersaglieri.
» LA ROCCA Alfredo, 47 fanteria.
» LATILLA Domenico, 38 fanteria.
» LUPO Carmelo, 10 bersaglieri.
» LUPIS G. Battista, 5 fanteria.
» LIOTTA Giuseppe, 4 fanteria.
» LEONARDI Dante, Stabilimenti militari pena.
» LUCARELLI Mario, Stabilimenti militari pena.
» LA VIOLA Gaetano, 43 fanteria.
» LI VOLSI Giuseppe, 83 fanteria.
» LABRUZZO Emanuele, 48 fanteria.
» LAURELLI Enrico, 8 fanteria.
» LIBERI Antonino, 13 fanteria.
» LOJACONO Giuseppe, 10 fanteria.
» LUSI Antonino, 6 Alpini.
» LAGORIO Lorenzo, 23 fanteria.
» LANZETTA Domenico, Comando distretto Viterbo.
» LAZZAZERA Filippo, 11 fanteria.
» LAURITI Giuseppe, 35 fanteria.
» LANIA Gregorio, 58 fanteria.
» LUCIANI Domenico, Comando distretto Monza.

Capitano MORBELLO Riccardo, 3 alpini.
» MONTI Gabriele, 12 fanteria.
» MONCINI Giuseppe, 77 fanteria.
» MARCHESI Arnaldo, 4 alpini.
» MASCHERUCCI Tancredi, 232 fanteria.
» MARGOTTI Federico, 56 fanteria, ass. direz. centr. automobilistica Bologna.
» MARAZZINI Alvaro, 74 fanteria.
» MARIOTTI Domenico, 69 fanteria.
» MASSABO' Leonardo, 42 fanteria.
» MONTALTO Tommaso, 90 fanteria.
» MARTINO Rosario, Comando distretto Roma.
» MAGNINI Magno, 226 fanteria.
» MONTAPERTO Filippo, 76 fanteria.
» MAZZA Oberto, 10 bersaglieri.
» MORICHINI Carlo, 81 fanteria, ass. uff. mil. staz. Roma.

Capitano MORRA Giuseppe, Comando corpo armata Napoli.
» MARICONDA Luigi, Comando distretto Salerno.
» MORRICONE Alfredo, Comando distretto Sulmona.
» MARCELLI Cesare, 26 fanteria.
» MARCHESE Guido, 26 fanteria, ass. uff. milit. stazione Mestre.
» MONTI Guido, 231 fanteria.
Tenente MARCELLINO Alberto, 34 fanteria.
» MICCICHE' Paolo, 67 fanteria.
» MARZIALE Pasquale, 50 fanteria.
» MINARDI Giuseppe, 2 fanteria, ass. scuola a. u. Pola.
» METELKA Francesco, 66 fanteria.
» MAUCERI Gaspare, 1 granatieri.
» MORICO Giovanni, 86 fanteria, ass. 9 raggrupp. trasporti.
» MANES Pietro, 65 fanteria.
» MONELLO Francesco, 41 fanteria.
» MARABOLI Francesco, 68 fanteria.
» MELILLO Ernesto, 12 bersaglieri.
» MASTRANGELO Nunzio, 78 fanteria.
» MOTTA Nicola, 79 fanteria.
» MASCIO Mario, 66 fanteria.
» MANCINELLI Arnaldo, Comando distretto Napoli.
» MAGNINO Sebastiano, Scuola a. u. Milano.
» MELATI Silvestro, 91 fanteria, ass. uff. militare stazione Torino
» MORGARI Cesare, 34 fanteria.
» MANSERVISI Riccardo, 33 fanteria.
» MAZZARINI Aristeo, 1 alpini.
» MURA Giovanni, 2 alpini.
» MAZZOLI Ermanno, 38 fanteria.
» MOSCA Paolo, 6 fanteria.
» MICOZZI Nicola, 64 fanteria.
» MEZZABOTTA Alessandro, 1 fanteria, uff. a disp. del generale comandante la divis. Alessandria.
» MELANI Bruno, 50 fanteria, ass. 5 ragg. trasporti.
» MAGISTRO Luigi, 40 fanteria.
» MARTONE Vito, 1 bersaglieri.
» MENNILLI Luigi, 8 raggruppamento trasporti.
» MERENDA Arturo, 40 fanteria.
» MINICUCCI G. Battista, 20 fanteria.
» MORVILLO Salvatore, 30 fanteria.
» MORRA Ugo, 40 fanteria, ass. deposito centrale truppe coloniali Napoli.
» MUSACCHIO Emilio, 29 fanteria.
» MARCIANO' Vito, 2 bersaglieri.
» MOLTEDO Corrado, 60 fanteria, ass. uff. militare stazione Roma.
» MOTTA Giovanni, 15 fanteria.
» MORI Andrea, 157 fanteria.
» MELONI Arrigo, 2 granatieri.
» MAGRINI Carmelindo, 84 fanteria.
» MESSINA Francesco, 10 raggrupp. trasporti.

Tenente MIGNONE Dante, 70 fanteria, ass. circ. uff Roma.
» MARINELLI Bruno, 225 fanteria.
» MERCURI Giovanni, 93 fanteria.
» MAGNANI Giuseppe, 8 alpini.
» MANFRA Eugenio, 231 fanteria.
» MOSCARDELLI Giuseppe, Scuola a. u. Roma.
» MAGGI Ascenzo, 7 raggruppamento trasporti.
» MATTIA Francesco, 68 fanteria.
» MILANESE Alessandro, 44 fanteria.
» MOLLICA Ugo, 28 fanteria.
» MONTI Luigi, 3 raggruppamento trasporti.
» MORI Nicola, 2 granatieri.
» MUNAFO' Francesco, 21 fanteria.
» MARINO Giuseppe, 53 fanteria.
» MILANESE Antonio, 64 fanteria.

Capitano NEGRELLI Michele, 35 fanteria.
» NEBBIA Michele, 32 fanteria.
» NEGRO Salvatore, 47 fanteria.
Tenente NICOLETTI Salvatore, 9 raggruppamento trasporti.
» NOSGHESE Giuseppe, 72 fanteria.

Capitano OGGIANO Antonio, 91 fanteria.
» OREGLIA Giuseppe, 53 fanteria.
» OLDANI Giulio, 49 fanteria.
Tenente OSIMANI Ettore, 21 fanteria.
» ORTALLI Oreste, 45 fanteria.
» OCCHIUTO Giuseppe, 90 fanteria.

Capitano PALMIERI Francesco, Distretto Gorizia.
» PITZALIS Mario, 78 fanteria.
» PALA Antonio Angelo, 46 fanteria.
» PETRUNGARO Alfredo, 31 fanteria.
» PONE Giuseppe, Comando distretto Campagna.
» PARISOTTI Attilio, 1 granatieri, ass. rep. autonomo Giacomo Medici.
» PROCOPIO Domenico, 19 fanteria.
» PRINCIPINI Romeo, 2 bersaglieri.
» PALMEGGIANO Salvatore, 5 fanteria.
Tenente PERUGINI Gino, Comando corpo armata Torino, ufficiale a disposiz. di S. E. il gen. Tiscornia.
» PENNAZZI RICCI Giuseppe, 11 bersaglieri.
» PESCI Giuseppe, 9 fanteria, ass. 9 raggrupp. trasporti.
» PACE Leonardo, 37 fanteria.
» PINO Giovanni, 3 alpini.
» PERALDO Primo, 80 fanteria.
» PETRACCA Domenico, 12 bersaglieri.
» PRUDENZA Antonio, 81 fanteria.
» PIZZI Giuseppe, 232 fanteria.

Tenente PARODI Eugenio, 89 fanteria
» POLINI Nello, 83 fanteria.
» PICANO Giuseppe, 16 fanteria.
» PELACCI Ettore, 7 alpini.
» PEDERINI Martino, 35 fanteria.
» PELLACANI Gino, 35 fanteria.
» PETTINI Fernando, 28 fanteria.
» PLACANICA Umberto, 4 alpini.
» PAGANELLI Guglielmo, 3 alpini.
» PAGLIA Pietro, 48 fanteria.
» PEDACI Vincenzo, 44 fanteria.
» POMARICI Publio, 37 fanteria.
» PANOTTA Antonio, 26 fanteria.
» PANE Guido, 63 fanteria.
» POSTIGLIONI Antonio, 29 fanteria.
» PISANI Antonio, 59 fanteria.
» PARMEGIANI Pietro, 59 fanteria.
» PIO Olindo, 52 fanteria.
» PIRAS Gonario, Scuola centrale e. f.
» POSA Vincenzo, 17 fanteria.
» PARIZZI Ettore, 42 fanteria.
» PANDUCCI Umberto, 6 bersaglieri.
» PAPA Francesco, 16 fanteria.
» PAGANELLI Luigi, 9 alpini.

» QUINTILIANI Oscar, 28 fanteria.
» QUAGLIA Lionello, 72 fanteria.
» QUAGLIA Filippo, 42 fanteria.

Capitano RANALLI Claudio, 1 alpini.
» ROBOTTI Mario, 232 fanteria.
» ROSA Pasquale, 73 fanteria.
» RANIERI Alfredo, 22 fanteria.
» ROCCA Umberto, Comando distretto Reggio Calabria.
Tenente ROSSI Adolfo, 231 fanteria.
» RONA Giuseppe, 8 bersaglieri.
» RUGGIERO Riccardo, 22 fanteria.
» ROSANO Umberto, 3 bersaglieri.
» ROSSO Filippo, Scuola a. u. Palermo.
» RAVASI Carlo, 226 fanteria.
» ROSINA Renzo, 68 fanteria.
» RADOGNA Pietro, Reparto carri armati.
» ROSSATO Marcello, 79 fanteria.
» ROSA Amilcare, 8 alpini.
» ROMANI Angelo, 9 bersaglieri.
» RAFFO Guido, 24 fanteria.
» RAIMONE Attilio, Stabilimenti militari pena.
» ROSELLI Ildefico, 82 fanteria.
» ROGGIERO Agostinangelo, 45 fanteria, ass. scuola a. u. Cagliari.

Tenente RAMELLO Giuliano, 69 fanteria.
» RIZZI Ernesto, 65 fanteria.
» RINALDI Francesco, 48 fanteria.
» RANALLI Raoul, 62 fanteria.
» ROSSI Nicola, 52 fanteria.
» ROSSI Fernando, 1 granatieri.
» RIVOIR Adolfo, 3 alpini.
» RANDONE Giuseppe, 6 alpini.
» RIVETTI Cesare, 50 fanteria.
» ROSSI Nicola, 21 fanteria.
» RONCO Francesco, 65 fanteria.
» REFFO Mario, 75 fanteria.

Capitano SANTULLI Carmine, Comando distretto Monza.
» SIBILLE-SIZIA Gerardo, 8 alpini.
» SALA Umberto, 6 bersaglieri.
» SALA Giuseppe, 29 fanteria.
» STELLA Costantino, 82 fanteria, ass. rep. autonomo Giacome Medici.
Tenente SIGLIUZZO Carmelo, 53 fanteria.
» STAGNI Michele, 55 fanteria.
» SCIORTINO Salvatore, 77 fanteria.
» SPECIOSO Vincenzo, 91 fanteria.
» SCARPELLINI Adolfo, 61 fanteria
» SCHICCHI Alberto, 89° fanteria.
» STRATA Giovanni, 90 fanteria
» SAMMARTANO Domenico, 44 fanteria.
» SAGRAMOSO Alessandro, 80 fanteria.
» SAVIO Basilio, 77 fanteria.
» SALVO Antonino, 7 bersaglieri, ass. direz. art. Brescia.
» SANTILLI Silvio, 8 fanteria.
» SCIRPACERCOLA Roberto, 2 alpini.
» SCUTO Giuseppe, 4 fanteria.
» SPANO Giuseppe, 151 fanteria.
» SUMMARIA Romolo, 1 bersaglieri.
» SALVATORE Mario, 2 bersaglieri.
» SENNI Arnaldo, 3 bersaglieri.
» SERAFINI Gaetano, 51 fanteria.
» SARACCO Giovanni, Reparto carri armati.
» SANTOVITO Arturo, 225 fanteria.
» SIMONCIONI Amedeo, 94 fanteria.
» SOLDANO Vincenzo, 89 fanteria.
» SURDO Benvenuto, 30 fanteria.
» SANTORO Giuseppe, 22 fanteria.
» SCILICONE Angelo, 71 fanteria.
» SACCONI Nicola, 9 fanteria.
» SEBASTIANI Baldassare, Stabilimenti milit. di pena.
» SALVAIRE Crispino, 231 fanteria.
» SCOTTI Filippo Maria, 1 granatieri.

Capitano TREVES Michelangelo, 55 fanteria.
» TERENZIO Michele, 63 fanteria.

Capitano TAZZOLI Silvio, Comando distretto Gorizia.
» TORTELLI Mario, 17 fanteria.
» TOCCO G. Battista, 78 fanteria.
Tenente TUPINI Gino, 8 alpini.
» TADDEI Francesco, 232 fanteria.
» TOSCANO Nicola, Comando distretto Ravenna.
» TADDEI Galliano, 54 fanteria.
» TAVERNESE Pasquale, 20 fanteria.
» TERRANOVA Paolo, 6 fanteria.
» TRABUCCO Giovanni, 10 bersaglieri.
» TORNELLI Francesco, 72 fanteria.
» TEDESCO Giuseppe, 4 bersaglieri.
» TORRE Alfredo, 76 fanteria, ass. sottodirez. genio Messina.
» TALIERCIO Giuseppe, 39 fanteria.
» TANUCCI Ferdinando, 1 bersaglieri.
» TOSCHI Pierpaolo, 88 fanteria.
» TIBERII Francesco Paolo, 88 fanteria.
» TENTELLI Oddone, 93 fanteria.
» TRIPICCIANO Aldo, 152 fanteria.
» TURINI Angelo, 79 fanteria.
» TARSIA Pasquale, Comando distretto Bassano.
» TAVASSI Ugo, 2 bersaglieri.

Tenente UBALDI Filippo, 80 fanteria.
» UNGARO Mario, 8 fanteria.
» USAI Salvatore, 8 fanteria.

Capitano VENTURINI Mario, 27 fanteria, ass. centro aviazione Parma.
» VENE' Luigi, 21 fanteria.
» VIGLIENZONI Alfredo, Comando distretto Savona.
Tenente VALENTINI Giosuè, 57 fanteria.
» VITTORIA Vittorio, 26 fanteria.
» VITAGLIANO Alfonso, 81 fanteria.
» VERSINO Rodolfo, 92 fanteria.
» VENTURUCCI Luigi, 60 fanteria, ass. sc. centr. fanteria.
» VARINO Luigi, 34 fanteria.
» VENTURINI Dino, 70 fanteria.
» VIGOLO Giacomo, 11 bersaglieri.
» VITAGLIANO Vincenzo, 25 fanteria.
» VILLANI Domenico, 16 fanteria.
» VECCIA Alfredo, Comando distretto Caserta.
» VANNI Amerigo, 5 bersaglieri.
» VALVASSORI Antonio Camillo, 7 bersaglieri.

Capitano ZEZZA Ettore, 49 fanteria.
» ZANIER Tarcisio, Comando distretto Udine.
Tenente ZANOTTO Mario, 55 fanteria.
» ZAPPALA' Salvatore, 11 bersaglieri, ass. uff. C. O. S. C. G
» ZENORINI Arturo, 80 fanteria.
» ZAMBONINI Italo, Scuola a. u. Verona.
» ZINCONE Manlio, 57 fanteria.
» ZAMBELLI G. Battista, 1 alpini.

Ufficiali di artiglieria da comandarsi all'11° corso di perfezionamento

Capitano ANGLANI Luigi, 10 pesante campale.
Tenente ADDEO Tommaso, 5 pesante campale.
» ANTONANTE Angelo, 9 gruppo contraerei.
» ARMINIO Luigi, Stabilimenti mil. di pena.

» BROSIO Edoardo, 6 pesante campale.
» BUSSONE Giorgio, 1 pesante.
» BOZZOLI Edoardo, 1 pesante.
» BARBERA Giulio, 5 pesante campale.
» BANCI BONAMICI Pietro, 7 campagna.
» BALDASSERONI Carlo, 21 campana.
» BARCELLONA Francesco, 14 campagna.
» BONSIGLIO Costantino, 2 pesante campale.
» BIANCHI Umberto, 11 pesante campale.
» BORSARI Carlo, 3 campagna.
» BELLEDONNE Enrico, 22 campagna.
» BERTAZZONE Umberto, 17 campagna.
» BEVERINI Igino, 3 campagna.
» BURELLI Giovanni, 2 montagna.
» BOLDRINI Girolamo, 4 gruppo contraerei.
» BALLINI Bindo, Direzione artiglieria - Verona.
» BALCASTRO Domenico, fabbrica d'armi R. T. - Terni.

Capitano CAVOLI Francesco, 10 pesante (C).
» CAMPANELLA Attilio, 11 pesante campale.
» CAGGIANO Virgilio, 8 campagna.
» CURTI Antonio, 3 pesante.
Tenente CENCHIALTA Giuseppe, 8 campagna.
» CANAFOGLIA Edmondo, 2 campagna.
» CINI Giuseppe, 19 campagna.
» CENTORE Vincenzo, 10 campagna.
» CABIBBO Giuseppe, 9 pesante campale.
» COZZOLINO Dionisio, 12 pesante campale.
» CORTESE Biagio, 12 campagna.
» CIPOLLA Vincenzo, 4 raggruppamento trasporti.
» CODINI Riccardo, 7 raggruppamento trasporti.
» CAMPUS Vincenzo, 8 pesante (M).
» CUMBO Francesco, 10 pesante campale.
Capitano CASTELLI Federico, 2 campagna.
Tenente CAMILLI Francesco, 2 pesante.
» CARTURAN Francesco, 2 pesante.
» CAPITANI Ezio, 4 pesante campale.
» CREVATO Giordano, 7 pesante (M).
» CAPELLO Carlo, 1 pesante.
» CALAMITA Otello, 13 pesante campale.

Tenente CERVELLO Amedeo, 22 campagna.
» COLETTI Carlo, 4 pesante.
» COSTADURA Archimede, 14 campagna.
» COTTAFAVA Alessandro, 10 pesante (c).
» COSTA Ettore, 7 pesante (M).
» CANNELLA Ludovico, Scuola centrale educazione fisica.
» CAIOLA Guglielmo, 3 raggruppamento trasporti.

Capitano DI PIETRO Raimondo, 8 campagna.
» DANIELI Aldo, 27 campagna.
Tenente DE TURRIS Giuseppe, 9 gruppo contraerei.
» D'ANDREA Ferdinando, 2 montagna.
» DI CAMILLO Luca, 23 campagna.
» DESSI Carlo, 23 campagna.
» DEL PIANTO Guido, 3 pesante (M).
» D'ERRICO Nicola, 12 campagna.
» D'ALESSIO Pietro, 7 pesante campale.
» DE ANGELIS Carlo, 2 montagna.
» DE PASCALE Mario, 1 pesante campale.
» DE FLORENTIS Mario, 2 gruppo contraerei.
» DI PANIGALI Paolo, 20 campagna.
» DAMIANI Demenico, 9 pesante (c).
» D'AURIA Alfredo, 10 pesante campale.
» DAL PINO Ottorino, 3 pesante campale.
» DAMIANI Baldassarre, 7 raggruppamento trasporti.

» ELIA Anacleto, 4 pesante campale.
» EPIFANIA Arturo, 11 pesante campale.
» ENER Guido, 3 montagna.

» FERRERO REGIS Mario, 1 pesante.
» FIERLI Quirino, 9 campagna.
» FRANCESCHINI Paolo, 5 pesante.
» FADDA Ennio, 1 montagna.
» FORTUNA Ermanno, 3 pesante (M).
» FURNARI Bartolo, 1 pesante.

» GIOVANNARDI Gemello, 2 pesante campale.
» GALLETTI Paolo, 4 pesante.
» GAFFARELLI Luigi, 9 pesante campale.
» GIORDANO Gaetano, 8 pesante campale.
Capitano GARAVINI Lorenzo, 23 campagna.
Tenente GROSSER Carlo, 6 pesante.
» GONNELLI Ugo, 3 montagna.
» GAVAZZI Livio, 7 pesante (M).
» CALIPPI Ettore, 7 pesante (M).
» GUGLIELMINI Ettore, 6 pesante campale.
» GUGLIERI Giuseppe, 6 gruppo contraerei.
» GUIDONE Ferdinando, 7 pesante campale.
» GHISLANZONI Armando, 2 pesante.

Tenente ISERNIA Carlo, 9 campagna.
» INGHILLERI Salvatore, 22 campagna.
» INNOCENTI Lorenzo, 1 montagna.
» INDIRIZZI Luigi, Istituto geografico militare.
» IALLONGHI Giovanni Battista, 1 montagna.

» LONGO Pasquale, 8 campagna.
» LA ROCCA Gaetano, 10 pesante campale.
» LOLLI Tito, 4 pesante.
» LERZ Adriano, 4 pesante campale.
» LONGHI Alessandro, 2 pesante.
» LA ROSA Gesualdo, 3 montagna.
» LA BELLA Andrea, 9 pesante (C).
» LA MONICA Filippo, 7 pesante campale.
» LIGUORI Francesco, 1 campagna.
» LO IACOMO Alfonso, 23 campagna.
» LAMBERTI Giovanni, 2 pesante.

Capitano MANCINI Alfonso, 4 campagna.
» MONTI Luigi, 2 pesante.
Tenente MIGLIOLI Oliorino, 4 pesante campale
» MAIETTA Vincenzo, 23 campagna.
» MARCHESE Laerte, 3 campagna.
» MASCAGNA Liberato, Scuola centrale artiglieria.
» MODESTINI Mirko, 1 campagna.
» MISERINO Alberto, 3 pesante campale
» MAUGERI Luigi, 4 campagna.
» MANGANO Ettore, 12 pesante campale.
» MEOMARTINO Alfonso, 12 campagna.
» MIRRA Alvino, 4 pesante campale.
» MASOLI Giuseppe, 3 montagna.
» MARCANTE Gino, 5 gruppo contraerei.
» MICHELOTTI Marino, 15 campagna.
» MONGA Francesco, 8 pesante (M).
» MANAJRA Paolo, 5 pesante campale.
» MININNI Luigi, 3 campagna.
» MORGESE Nicola, 1 pesante.
» MEZZETTI Alberto, 2 gruppo contraerei.
» MALVINI Mario, 10 pesante campale.
» MAZZETTI Mario, 7 pesante campale.

Tenente NOVELLI Archimede, 8 pesante campale.

Capitano OTTOGALLI Ugo, 27 campagna.
Tenente ODDO Rosolino, 2 montagna.

Capitano PASTORI Gino, 6 campagna.
» PANNELLI Achille, 3 pesante (M).
Tenente PAGANI Giorgio, 1 pesante campale.

Tenente PAGLIUCA Achille, 17 campagna.
» PASQUALINI Giuseppe, 20 campagna.
» PICCINELLI Luigi, 3 gruppo contraerei.
» PALMA Luigi, 13 pesante campale.
» POMPILI Costantino, 9 pesante campale.
» POETI Guglielmo, 8 pesante (M).
» PREVIDI Giuseppe, 4 pesante.
» PIEMONTESE Antonio, 2 campagna.
» PERFUMO Alessandro, 2 campagna.
» PISTILLI Mario, 9 pesante (C).
» PICIOTTI Florido, 15 campagna.
» PARINI Saverio, 22 campagna.
» PINTO Salvatore, Comando artiglieria C. A. Napoli.
» PORRECO Oreste, 8 pesante campale.
» PAPA Giacomo, 14 pesante campale.
» PICCIONE Pasquale, 6 pesante (M).

» QUARANTA Alfonso, 26 campagna.

Capitano ROMANELLI Ugo, Scuola centrale artiglieria.
» RIMOLDI Mosè, Comando corpo d'armata Firenze.
» RITZU Francesco, 19 campagna.
Tenente RUSSO Arturo,12 campagna.
» ROMAGNOLI Faustino, 9 campagna.
» RUGGIERI Alberto, Direzione artiglieria Trieste.
» ROSSI Costantino, 5 pesante campale.
» RINALDINI Renato, 15 campagna.
» ROCCA Armando, 24 campagna.
» RICCARDO Antonio, 26 campagna.
» ROSSI Ettore, 26 campagna.
» RUOTOLO Catullo, 2 montagna.
» RANGO D'ARAGONA Federico, 7 raggr. trasporti.

» SCIFONI Luigi, 5 pesante.
» SCHILLACI Salvatore, 14 pesante campale.
» SCHIAVO Adone, 20 campagna.
» SALVAGO Domenico, 16 campagna.
» SCUDERI Italo, 18 campagna.
» SEMERARI Arturo, 9 pesante campale.
» SERRA Michele, 6 pesante.
» SCHIERA Francesco, 1 campagna.
» SCOTTI Carlo, 6 pesante.

Capitano TADDERINI Umberto, 23 campagna.
» TEBALDESCHI Cesare, 8 pesante campale.
» TADDEI Attilio, 19 campagna.
» TRAVAGLINI Mario, 24 campagna.
» TESTONE Giovanni, 1 montagna.

Tenente TUFARELLI Orazio, 10 campagna.
» TROMBETTONI Giulio, 21 campagna.
» TAJANA Giovanni, 24 campagna.
» TERLIZZI Giove, 8 pesante campale.
» TURANO Carmelo, 10 pesante (C).
» TURI Giacomo, 10 campagna.
» TALACCI Aldo, 2 pesante campale.
» TIRONE Achille, 3 pesante (M).
» TURINA Tommaso, 1 montagna.
» TOMASELLI Alfio, 6 pesante campale.

Capitano UGOLINI Antonio, 2 gruppo contraerei.
Tenente UGENTI Amedeo, 26 campagna.

» VIGARINI Mario, 27 campagna.
» VALLETTA Alessandro, 5 pesante.
» VASELLI Francesco, 3 pesante.
» VITAGLIANO Cleto, 6 pesante.
» VITALE Enzo, 10 pesante (C).
» VERUCCI Donato, Direzione artiglieria Venezia.
» VINTANI Leo, Direzione artiglieria Verona.

» WILLIAM Arturo, Direzione artiglieria Trieste.
» ZALLOCCO Lino, 12 campagna.
» ZANOCCO Ampelio, 3 montagna.
» ZITELLI Antonio, 7 pesante (M).
» ZUPPELLI Antonio, 11 campagna.

Ufficiali del genio da comandarsi al 9° corso di perfezionamento

Capitano ALICANDRI Pietro, 7 raggruppamento genio.
Tenente ANELLO Gaetano, 6 raggruppamento genio.
» ANDREOZZI Luigi, 8 raggruppamento genio.
» ALFARANO Mario, Reggimento R. T.

» BASCIU Paolino, Stormo aerostieri.
Capitano BENETTI Corrado, reggimento ferrovieri.
Tenente BERTOLDI Guglielmo, 5 raggruppamento genio.
Capitano BRATTI Antonio, 5 raggruppamento genio.
» BUBBIO Cesare, 1 raggruppamento genio.
Tenente BULFERI Felice, 10 raggruppamento genio.

Capitano CHIAPELLA Giovanni, 5 raggruppamento genio.
Tenente CARILLO Angelo, 1 raggruppamento genio.
» CROSTA Attilio, 2 raggruppamento genio.

Tenente DANESE Luigi, 10 raggruppamento genio.
» LAZZI Lidio, reggimento ferrovieri.
» DE PASQUALE Sante, 10 raggruppamento genio.
» DE ANGELIS Federico, stormo aerostieri.
» DE CATERINA Oreste, reggimento pontieri.
» DI CRISTOFARO Antonio, 4 raggruppamento genio.

» FALLUTO Francesco, 7 raggruppamento genio.
» FRANCESCHETTI Gino, 9 raggruppamento genio.
» FIORELLA Francesco, officina costruzioni genio.
» FATTORI Renato, 2 raggruppamento genio.

Capitano GNECCHI Mario, 2 raggruppamento genio.
Tenente GIORGELLI Eligio, 3 raggruppamento genio.

» JAKOVA Ludovico, 6 raggruppamento genio.

Capitano LIBERATI Uberto, reggimento r. f.
Tenente LA GUARDIA Silvio, 9 raggruppamento genio.
» LICASTRO Geniale, servizio chimico.

Capitano NULLI Pietro, 1 raggruppamento genio.

» PISANO Lionello, 8 raggruppamento genio.
» PICCININI Giovanni, 4 raggruppamento genio.
Tenente PAGANI Benedetto, reggimento pontieri.

Capitano RUSSO Crescenzo, 8 raggruppamento genio.
» RICCARDI Giovanni, 9 raggruppamento genio.
» ROSSI Giuseppe, 7 raggruppamento genio.

» SPAZIANI Icilio, 6 raggruppamento genio.
Tenente SILVESTRI Virgilio, 7 raggruppamento genio.
» SPADONI Antonio, 4 raggruppamento genio.
» SEMPRINI Umberto, stormo aerostieri.

» TINELLI Secondo, 2 raggruppamento genio.

» VALDAGNA Vincenzo, 3 raggruppamento genio.
» VINCIGUERRA Giuseppe, stormo aerostieri.

Capitano ZANDEGIACOMO Umberto, reggimento pontieri.
Tenente ZUCCHI Giuseppe, reggimento r. t.

» di governo CRUDELI Aurelio.

Com. di squadr. MARCOZZI Amedeo.

Ten. » ORLANDO Giovanni.

» di governo PARODI Giuseppe.

Com. di squadr. BEDINO' Giuseppe.

1. Gli ufficiali inscritti a frequentare i corsi dovranno presentarsi rispettivamente al comando della scuola d'applicazione di fanteria in Parma, e dell'accademia d'artiglieria e genio in Torino, il giorno 31 gennaio 1926, nelle ore antimeridiane.

I comandi, reparti, servizi ed uffici interessati prenderanno le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti comandati ai corsi, affinchè essi possano presentarsi il giorno stabilito.

2. Per il giorno 15 febbraio 1926, i comandi delle scuole predette, invieranno al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento) i ruolini degli ufficiali ad esse presentatisi, comunicando poi successivamente le eventuali variazioni di presenza ai corsi dei sopradetti ufficiali.

3. Per lo svolgimento dei corsi valgono le disposizioni emanate con la circolare 383 *giornale militare* 1925 e si osserveranno le modalità stabilite dalla circolare 177 *giornale militare* 1920 e dalle « norme generali e programmi d'insegnamento per i corsi di perfezionamento », edizione 1924, in quanto non contrastino con la soprariferita circolare 383 *giornale militare* 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 672. — SCUOLE MILITARI. — **Corso per capitani di cavalleria in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 dicembre 1925.

Il 1° febbraio 1926 avrà inizio presso la scuola d'applicazione di cavalleria a Pinerolo un corso per capitani di cavalleria in S. A. P. Esso avrà termine il 23 maggio 1926.

Al corso sono ammessi i seguenti ufficiali:

Capitano LOMAGLIO cav. Cesare, cavalleggeri Guide (1ª brigata cavalleria).
» LUZZATTI cav. Isacco, Piemonte Reale cavalleria.
» FEDE Giuseppe, cavalleggeri Novara.
» D'ALBERTAS Arturo, cavalleggeri Vittorio Emanuele II.
» MARINO Armando, cavalleggeri Alessandria.
» ZANINONI Ugo, Savoia cavalleria.
» PERUZZI Luigi, cavalleggeri Aosta.
» AUGUSTI Gino, cavalleggeri Aosta.
» PALIZZOLO Giuseppe, cavalleggeri Monferrato.
» MAZZA Mario, cavalleggeri Novara (3ª brigata cavalleria)
» PAGANO Mario, cavalleggeri Alessandria.
» PANSINI Mauro, cavalleggeri Guide.
» PUTTA GAUSSONO Giacomo, cavalleggeri Saluzzo.
» VIVALDI PASQUA cav. Paolo, Piemonte Reale cavalleria.
» CASTALDI di S. GAUDENZIO cav. Clemente, cavalleggeri Guide.

1. Gli ufficiali iscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando della scuola il giorno 31 gennaio 1926 nelle ore antimeridiane. Sarà cura dei comandi, corpi, reparti, servizi, uffici interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le aventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti ammessi al corso, affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato.

2. Gli ufficiali dovranno farsi seguire almeno da un cavallo di pronto servizio e dal rispettivo attendente.
Quelli che non disponessero di detto cavallo dovranno essere forniti dai corpi che li hanno in forza.

3. Gli ufficiali comandati al corso continueranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

1. Per il 15 febbraio 1926 il comando della scuola invierà al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento - Sezione II) l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi le eventuali variazioni di presenza al corso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 40ª, anno 1925, circolare 383:

A pag. 1473, depennare il tenente *Maggiani* Enrico.

Dispensa 49ª, anno 1925, circolare 489:

A pag. 1872, depennare il tenente *Asinari di S. Marzano* Roberto e tenente *Autenrieth* Carlo,

A pag. 1873, depennare il tenente *Zincone* Cesare ed il tenente *Rici Armani* Massimo.

A pag. 1873, dopo il tenentea *Pinna* Pietro, aggiungasi: capitano *Manso* Achille, cavalleggeri Guide, il tenente *Toriello* Nicola, cavalleggeri Novara ed il tenente *Ivanich* Arrigo, Genova cavalleria.

Dispensa 53ª, anno 1925, circolare 538:

A pag. 1961, depennare il tenente *Lusi* Luigi.

Prezzo della presente dispensa L. 1,50

(4170) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato